Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 72 del 21 marzo 1970

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 21 marzo 1970 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1969, n. **1214**.

Modificazioni alla tariffa dei dazi doganali d'importazione.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1969, n. **1214**.

Modificazioni alla tariffa dei dazi doganali d'importazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione, tra l'altro, al Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, e relativi annessi;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed atti allegati; Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed atti allegati; Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee;

Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1967, n. 151, che proroga la delega al Governo, prevista dall'articolo 3 della legge 1° febbraio 1965, n. 13, ad apportare modificazioni alla detta tariffa dei dazi doganali d'importazione;

Vista la decisione del Consiglio della Comunità economica europea del 26 luglio 1966, relativa alla soppressione dei dazi doganali e al divieto delle restrizioni quantitative tra gli Stati membri nonchè all'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune per i prodotti non compresi nell'allegato II del Trattato, e gli atti ulteriormente emanati dagli Organi delle Comunità europee e, in particolare, i Regolamenti (C.E.E.):

n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo alla tariffa doganale comune;

n. 1462/69 del Consiglio, del 23 luglio 1969, per la conclusione dell'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco e relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per la sua applicazione;

n. 1468/69 del Consiglio, del 23 luglio 1969, per la conclusione dell'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica Tunisina e relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per la sua applicazione;

n. 1541/69 del Consiglio, del 23 luglio 1969, relativo alle importazioni degli agrumi originari della Spagna;

n. 1542/69 del Consiglio, del 23 luglio 1969, relativo alle importazioni degli agrumi originari d'Israele;

n. 1543/69 del Consiglio, del 23 luglio 1969, relativo alle importazioni degli agrumi originari della Turchia;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Sentita la Commissione Parlamentare di cui all'articolo 2 della legge 21 marzo 1967, n. 151;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1968, gli articoli 1 e 45 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni, sono sostituiti con quelli riportati, con la stessa distinzione numerica, nella tabella *A* annessa al presente decreto, firmata dal Ministro per le finanze.

Art. 2.

A decorrere dal 1° luglio 1968:

a) i numeri della statistica, la denominazione delle merci, le aliquote dei dazi, le note relative alle sezioni, ai capitoli, alle voci ed ai dazi della tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni, sono modificati come previsto dalla tabella *B* annessa al presente decreto, firmata dal Ministro per le finanze;

b) sono soppressi gli allegati I e II alla tariffa predetta e sono uniti alla stessa gli allegati *A, B, C, D, E* ed *F* alla tabella *B* di cui alla precedente lettera *a*), firmati dal Ministro per le finanze.

Negli articoli 3 e successivi del presente decreto, col termine tariffa si intende la tariffa dei dazi doganali d'importazione di cui al precedente comma, nel testo modificato col comma stesso.

Art. 3.

A decorrere dal 29 luglio 1968:

a) alla tariffa sono apportate le modificazioni di cui alla annessa tabella *C*, firmata dal Ministro per le finanze;

b) l'allegato *F* alla tariffa è modificato in conformità del testo dell'allegato stesso annesso alla predetta tabella *C*, firmato dal Ministro per le finanze.

Art. 4.

Le disposizioni preliminari alla tariffa, la tariffa stessa ed i relativi allegati, sono ulteriormente modificati come indicato nelle annesse tabelle *D, E* ed *F* e relativi allegati, firmati dal Ministro per le finanze.

Le decorrenze delle modificazioni e il periodo di validità, per quelle aventi efficacia temporanea, sono quelli stabiliti per ciascuna modificazione nelle predette tabelle e relativi allegati.

Art. 5.

A decorrere dal 1° luglio 1968, i dazi stabiliti dalla tariffa e dai relativi allegati si applicano in conformità delle norme di cui al presente decreto, salvo particolari disposizioni della tariffa stessa e dei relativi allegati o di altri provvedimenti.

Art. 6.

Per i prodotti provenienti dagli altri Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, della Comunità europea dell'energia atomica e della Comunità economica europea:

a) sono soppressi i dazi, purchè i prodotti stessi non risultino elencati negli allegati *E* ed *F* alla tariffa;

b) si applicano i dazi previsti dall'allegato *E* predetto, se trattasi di prodotti elencati nell'allegato stesso;

c) si applicano i dazi previsti « per provenienze comunitarie » dall'allegato *F* predetto, se trattasi di prodotti elencati nell'allegato stesso.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì per i prodotti provenienti dagli Stati africani e malgascio, associati alla Comunità economica europea, e dai Paesi e territori d'oltremare, associati alla stessa Comunità.

Art. 7.

Per i prodotti di provenienza diversa da quelle di cui al precedente articolo 6:

a) si applicano i dazi « convenzionali », se indicati nella tariffa e se risultanti inferiori ai corrispondenti dazi « autonomi », o, altrimenti, si applicano questi ultimi, purchè, in ogni caso, i prodotti medesimi non risultino elencati nell'allegato *F* alla tariffa stessa;

b) si applicano i dazi previsti « per altre provenienze » dall'allegato *F* predetto, se trattasi di prodotti elencati nell'allegato stesso.

Tuttavia, fino al 31 dicembre 1968, per le ghise speciali con contenuto massimo di 0,03 % di manganese, delle voci di tariffa numeri ex 73.01-B-II-b ed ex 73.01-C-II, destinate alla trasformazione all'interno del Paese, si applica il dazio di 4.6 % sul valore. nei limiti di un contingente globale di 7.500 tonnellate, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

Art. 8.

In deroga a quanto disposto con il precedente articolo 7, per i prodotti provenienti dalla Grecia:

a) si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 6, comma primo, purchè i prodotti stessi non risultino elencati nell'allegato *A* alla tariffa;

b) si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 7, se trattasi di prodotti elencati nell'allegato *A* predetto, salvo, per i prodotti stessi, le particolari disposizioni previste nell'allegato medesimo.

Art. 9.

In deroga a quanto disposto con il precedente articolo 7, per i prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese:

a) si applicano i dazi previsti dall'allegato *B* alla tariffa, se trattasi di prodotti elencati nell'allegato stesso;

b) si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 7, se trattasi di prodotti non elencati nell'allegato *B* predetto.

Art. 10.

Per i prodotti elencati nell'allegato *C* alla tariffa, indipendentemente dalla loro provenienza, si applicano le disposizioni di cui all'allegato stesso, se più favorevoli di quelle previste dai precedenti articoli.

Art. 11.

In tutti i casi in cui le disposizioni del presente decreto ovvero particolari disposizioni della tariffa, dei relativi allegati o di altri provvedimenti prevedano, per i prodotti di una determinata provenienza o di una determinata origine, la soppressione dei dazi o l'applicazione di dazi più favorevoli, tali disposizioni si applicano a condizione che i prodotti stessi siano scortati dai documenti prescritti per comprovarne la provenienza o l'origine prevista dalle disposizioni medesime. Ai prodotti non scortati dai detti documenti si applicano le norme di cui al precedente articolo 7.

Art. 12.

Per i prodotti destinati alla flottazione dei minerali metallici, elencati nell'allegato *D* alla tariffa, resta ferma, dal 1° luglio 1968, l'esenzione dalla sovrimposta di confine sui prodotti petroliferi e dal diritto erariale speciale sugli alcoli in essi eventualmente contenuti.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto a decorrere dalle date indicate nei precedenti articoli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1969

SARAGAT

RUMOR — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1970

Atti del Governo, registro n. 233, foglio n. 41. — CARUSO

TABELLA A

Art. 1.

I dazi doganali si riscuotono senza aver riguardo allo stato delle merci e non si possono abbuonare in tutto o in parte per avaria, qualunque ne sia la causa. Tuttavia, per le merci avariate, tassate sul valore, questo può essere determinato tenuto conto dello stato di avaria.

Il proprietario della merce giunta dall'estero avariata, può optare per la distruzione di essa, a sue spese e con le cautele imposte dalla Dogana.

Nessuna esenzione o riduzione di dazi, oltre quelle stabilite dalla tariffa o dalle presenti disposizioni, può essere concessa se non in virtù di una legge (1) (2) (3) (4).

---

(1) È sospesa temporaneamente l'applicazione del dazio per i « materiali da trasporto, da comunicazione, di casermaggio e di equipaggiamento », importati direttamente dall'Amministrazione della Difesa e per i materiali da trasporto e da comunicazione importati direttamente dal Corpo della Guardia di Finanza.

(2) È sospesa temporaneamente l'applicazione dei dazi di importazione sui materiali, apparecchiature, attrezzature e relative parti che siano necessarie per lo studio, per la costruzione e l'esercizio dei reattori nucleari e siano diversi da quelli formanti oggetto del mercato comune della Comunità Europea dell'Energia Atomica (EURATOM), e che non possono essere forniti dall'industria nazionale.

La sospensione sarà concessa previo accertamento — da parte di apposita Commissione interministeriale — della sussistenza delle condizioni indicate nel precedente comma.

(3) È sospesa temporaneamente l'applicazione del dazio di importazione per i macchinari e le attrezzature che non possono essere forniti dall'industria nazionale e che risultino necessari per la fabbricazione di armamenti speciali e relative parti ed accessori, che rientrano nelle commesse per la difesa. La sospensione daziaria sarà concessa dal Ministero delle finanze — Direzione Generale delle Dogane e II.II. — previo accertamento svolto d'intesa con il Ministero dell'industria commercio e artigianato.

La sospensione daziaria si applica anche per i macchinari e le attrezzature, già ammessi alla temporanea importazione, all'atto dello scarico delle relative bollette per l'importazione definitiva.

(4) Prodotti destinati ad alcune categorie di navi.

La riscossione dei dazi è sospesa per i prodotti destinati ad essere incorporati nelle navi indicate nel seguente prospetto, per la loro costruzione, riparazione, manutenzione o trasformazione, nonchè per i prodotti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di tali navi:

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
89.01	Navi non comprese nelle altre voci di questo Capitolo:
	A. navi da guerra
	B. altre:
	I. navi per la navigazione marittima
89.02	Rimorchiatori
89.03	Navi-faro, navi-pompa, draghe di ogni tipo, pontoni-gru ed altri natanti la cui navigazione ha carattere accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti:
	A. per la navigazione marittima

Ai fini del controllo doganale della destinazione di tali prodotti, la concessione di questa sospensione è subordinata alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

La predetta sospensione non si applica ai prodotti destinati ai rimorchiatori a spinta, qualunque sia la classificazione tariffaria di tali rimorchiatori.

Art. 45.

Per le merci, tanto in temporanea custodia quanto nei magazzini sotto diretta custodia della dogana, siano esse in colli o alla rinfusa, è riscosso il diritto di magazzinaggio nella misura di lire quaranta per ogni giorno di giacenza e per ogni quintale o frazione di quintale.

Per le merci in temporanea custodia, il diritto di magazzinaggio è aumentato a lire ottanta dal novantunesimo giorno di giacenza.

Per la liquidazione del diritto di magazzinaggio, non si tiene conto del giorno di entrata e di quello di uscita delle merci dalla dogana.

In ogni caso, l'importo minimo da corrispondere per diritto di magazzinaggio non può essere inferiore a lire cento.

Sono esonerati dal pagamento del diritto di magazzinaggio, limitatamente ai primi centottanta giorni di giacenza, gli effetti e le masserizie usate, la cui sosta in dogana sia dovuta a forza maggiore o ad altre riconosciute circostanze eccezionali.

Il Ministro per le finanze può, con proprio decreto, apportare variazioni al diritto di magazzinaggio per le merci in temporanea custodia o sotto diretta custodia della dogana, per adeguarlo alla misura dei diritti previsti dalle tariffe relative alla sosta o alla custodia delle merci negli scali delle Ferrovie dello Stato.

Il Ministro per le finanze: BOSCO

TABELLA B

SEZIONE I
ANIMALI VIVI E PRODOTTI DEL REGNO ANIMALE

CAPITOLO I
ANIMALI VIVI

NOTA

Questo Capitolo comprende tutti gli animali vivi, eccetto i pesci, i crostacei, i molluschi e le colture di microrganismi.

NOTA COMPLEMENTARE

Sono considerati come vitelli e vitelle, ai sensi della voce n. 01.02-A-II-a, gli animali della specie bovina domestica il cui peso vivo è inferiore o uguale a 220 kg e che hanno ancora la dentizione di latte.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
01.01	N	**Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi:**		
		A. cavalli:		
	01 (n)	I. riproduttori di razza pura (1)	esenzione	esenzione
	04 (n)	II. destinati alla macellazione (1)	11 %	9,8 %
	07 (n)	III. altri	23 %	21 %
		B. asini:		
	11 (n)	I. delle specie domestiche	12 %	—
	14 (n)	II. altri	esenzione	—
	17 (n)	C. muli e bardotti	17 %	—
01.02		**Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo:**		
		A. delle specie domestiche:		
		I. riproduttori di razza pura (1)	esenzione	esenzione
	01 (n)	*a. vitelli e vitelle*		
	04 (n)	*b. torelli, giovenchi e giovenche*		
	07 (n)	*c. tori*		
	11 (n)	*d. vacche*		
		II. altri:		
	14 (n)	a. vitelli e vitelle	16 % (2)	—
		b. non nominati:		
	17 (n)	1. vacche destinate alla macellazione immediata, la cui carne è destinata alla trasformazione (1)	16 % (2)	— (3)
		2. altri	16 % (2)	—(4)(5)
	21 (n)	*aa. torelli, giovenchi e giovenche*		
	24 (n)	*bb. tori*		
	27 (n)	*cc. vacche*		
	31 (n)	*dd. buoi*		
	34 (n)	B. altri	esenzione	—

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(2) In talune condizioni, da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee, in aggiunta al dazio, è prevista l'applicazione di un prelievo da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

(3) Fino al 31 marzo 1971, si applica il dazio del 13 % sul valore.

(4) Per le giovenche e le vacche, diverse da quelle destinate alla macellazione, delle seguenti razze di montagna: razza grigia, razza bruna, razza gialla, razza pezzata del Simmental e razza del Pinzgau, nei limiti di un contingente tariffario annuo da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee, si applica il dazio del 6 % sul valore, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Salvo ulteriori determinazioni degli Organi competenti delle Comunità Europee, per l'anno 1968 il contingente è fissato in 7.500 capi.

(5) Per i tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, delle seguenti razze di montagna: razza pezzata del Simmental, razza di Schwyz e razza di Friburgo, nei limiti di un contingente tariffario annuo da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee, si applica il dazio del 4 % sul valore, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Per essere ammessi al beneficio di cui al comma precedente, gli animali delle razze indicate nello stesso comma devono essere scortati dai seguenti certificati:

— i tori, dal certificato di ascendenza;

— le vacche e le giovenche, dal certificato di ascendenza o dal certificato di iscrizione al libro genealogico attestante la purezza della razza.

Salvo ulteriori determinazioni degli Organi competenti delle Comunità Europee, per l'anno 1968, il contingente è fissato in 5.000 capi.

Segue TABELLA B

SEZIONE I

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
01.03		**Animali vivi della specie suina:**		
		A. delle specie domestiche:		
	01 (n)	I. riproduttori di razza pura (1)	esenzione	esenzione
		II. altri:		
	04 (n)	a. scrofe di peso minimo unitario di 160 kg e che hanno figliato almeno una volta	16 % (2)	—
	07 (n)	b. non nominati	16 % (2)	—
	11 (n)	B. altri	esenzione	—
01.04	N	**Animali vivi delle specie ovina e caprina:**		
		A. delle specie domestiche:		
		I. ovini:		
	01 (n)	a. riproduttori di razza pura (1)	esenzione	esenzione
	04 (n)	b. altri	15 %	—
	07 (n)	II. caprini	5 %	—
	11 (n)	B. altri	esenzione	—
01.05		**Volatili vivi da cortile:**		
	01 (n)	A. di peso unitario non superiore a 185 g, denominati «pulcini» . . .	12 % (2)	—
		B. altri:		
	04 (n)	I. galli, galline e polli	12 % (2)	—
	07 (n)	II. anatre	12 % (2)	—
	11 (n)	III. oche	12 % (2)	—
	14 (n)	IV. tacchini	12 % (2)	—
	17 (n)	V. faraone	12 % (2)	—
01.06		**Altri animali vivi:**		
	01	A. conigli domestici	10 %	9,2 %
	04	B. piccioni	12 %	11,2 %
		C. altri:		
	07	I. lepri, pernici e fagiani	esenzione	esenzione
		II. non nominati	esenzione	—
	11 N	*a. cani*		
		b. altri:		
	14	*1. destinati principalmente alla alimentazione umana*		
	17	*2. non nominati*		

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(2) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

Segue TABELLA B

SEZIONE I

CAPITOLO 2

CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI

NOTA

Sono esclusi da questo Capitolo:

a) per quanto concerne le voci dal n. 02.01 al n. 02.04 e la voce n. 02.06, i prodotti non atti alla alimentazione umana;

b) le budella, vesciche e stomachi di animali (n. 05.04), nonché il sangue di animali della voce n. 05.15;

c) i grassi animali, esclusi quelli previsti dalla voce n. 02.05 (Capitolo 15).

NOTE COMPLEMENTARI

1. *La carne della specie bovina domestica sotto forma di carcassa è considerata come carne di vitello, ai sensi della voce n. 02.01-A-II-a-1-aa, solo quando presenti il tipico colore chiaro di questa carne e quando il peso della carcassa, compresi i rognoni e il grasso di rognoni ma escluse le altre frattaglie, sia inferiore o uguale a 130 kg.*

2. *Sono considerati:*

   a) *come quarti anteriori, ai sensi delle voci n.ri 02.01-A-II-a-1-bb-β e 02.01-A-II-a-2-bb, la parte anteriore della mezzena comprendente tutte le ossa, nonché il colletto e la spalla, con 4 costole al minimo;*

   b) *come quarti posteriori, ai sensi delle voci n.ri 02.01-A-II-a-1-bb-γ e 02.01-A-II-a-2-cc, la parte posteriore della mezzena comprendente tutte le ossa, nonché la coscia e la lombata con filetto, con 3 costole al minimo.*

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
02.01		**Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate:**		
		A. carni:		
	001	I. delle specie equina, asinina e mulesca	16 %	14,8 %
		II. della specie bovina:		
		a. domestica:		
		1. fresche o refrigerate:		
	004	aa. di vitello	20 % (1)	—
		bb. altre:		
	007	α. in carcasse o mezzene	20 % (1)	—
		β. quarti anteriori:		
	011	a'. con 10 costole al massimo	20 % (1)	—
	014	b'. con più di 10 costole	20 % (1)	—
	017	γ. quarti posteriori	20 % (1)	—
	021	δ. filetti	20 % (1)	—
		ε. altri pezzi:		
	024	a. non disossati	20 % (1)	—
	027	b. disossati	20 % (1)	—
		2. congelate:		
	031	aa. in carcasse o mezzene	20 % (1)	— (2)
		bb. quarti anteriori:		
	034	α. con 10 costole al massimo	20 % (1)	— (2)
	037	β. con più di 10 costole	20 % (1)	— (2)
	041	cc. quarti posteriori	20 % (1)	— (2)
		dd. altri pezzi:		
	044	α. non disossati	20 % (1)	— (2)
	051	β. disossati	20 % (1)	— (2)
	054	b. altra	20 %	—

(1) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee, in aggiunta al dazio, è prevista l'applicazione di un prelievo da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

(2) Per le carni congelate, della specie bovina, nei limiti di un contingente da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee, si applica il dazio del 20 % sul valore, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
Per l'imputazione sul contingente tariffario, 100 kg di carne disossata sono equivalenti a 130 kg di carne non disossata.
Salvo ulteriori determinazioni degli Organi competenti delle Comunità Europee, per l'anno 1968, il contingente è fissato in 15.000 tonnellate.

Segue TABELLA B

SEZIONE I **02.01**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*02.01*-A)		III. della specie suina:		
		a. domestica:		
		1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	20 % (2)	—
	057	*aa. fresche o refrigerate*		
	061	*bb. congelate*		
		2. prosciutti, anche in parti, non disossati	20 % (2)	—
	064	*aa. freschi o refrigerati*		
	067	*bb. congelati*		
		3. spalle, anche in parti, non disossate	20 % (2)	—
	071	*aa. fresche o refrigerate*		
	074	*bb. congelate*		
		4. lombate, anche in parti, non disossati	20 % (2)	—
	077	*aa. fresche o refrigerate*		
	081	*bb. congelate*		
		5. pancette (ventresche), anche in parti	20 % (2)	—
	084	*aa. fresche o refrigerate*		
	087	*bb. congelate*		
		6. altre	20 % (2)	—
	091	*aa. fresche o refrigerate*		
	094	*bb. congelate*		
	097	b. altra	7 %	6,2 %
	101	IV. altre	20 %	20 %
		B. frattaglie:		
		I. destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (1):		
	104	a. della specie suina domestica	esenzione (2)	esenzione
	107	b. altre	esenzione	esenzione
		II. altre		
	111	a. delle specie equina, asinina e mulesca	16 %	14,8 %
		b. della specie bovina domestica:		
	114	1. fegati	20 %	17,6 %
	117	2. altre	20 %	16,8 %
		c. della specie suina domestica:		
	121	1. teste, anche in parti; gole	20 % (2)	16,8 %
	124	2. zampe, code	20 % (2)	16,8 %
	127	3. rognoni	20 % (2)	16,8 %
	131	4. fegati	20 % (2)	17,6 %
	134	5. cuori, lingue, polmoni	20 % (2)	16,8 %
	137	6. fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofagi, il tutto assieme	20 % (2)	16,8 %
	141	7. altre	20 % (2)	16,8 %
	144	d. non nominate	12 %	11,2 %

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(2) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

Segue TABELLA B

SEZIONE I 02.02

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
02.02		**Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:**		
		A. volatili interi:		
		I. galli, galline e polli:		
	01	a. presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, denominati «polli 83%»	18 % (1)	—
	04	b. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati «polli 70 %»	18 % (1)	—
	07	c. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati «polli 65 %»	18 % (1)	—
		II. anatre:		
	11	a. presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, denominate «anatre 85 %»	18 % (1)	—
	14	b. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominate «anatre 70 %»	18 % (1)	—
		III. oche:		
	17	a. presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, denominate «oche 82 %»	18 % (1)	—
	21	b. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, denominate «oche 75 %»	18 % (1)	—
	24	IV. tacchini	18 % (1)	—
	27	V. faraone	18 % (1)	—
		B. parti di volatili (diverse dalle frattaglie):		
	31	I. disossate	18 % (1)	—
		II. non disossate:		
		a. metà o quarti:		
	34	1. di galli, polli e galline	18 % (1)	—
	37	2. di anatre	18 % (1)	—
	41	3. di oche	18 % (1)	—
	44	4. di tacchini	18 % (1)	—
	47	5. di faraone	18 % (1)	—
	51	b. ali intere, anche senza le punte	18 % (1)	—
	54	c. dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	18 % (1)	—
		d. petti e pezzi di petti:		
	57	1. di oche	18 % (1)	—
	61	2. di tacchini	18 % (1)	—
	64	3. di altri volatili	18 % (1)	—
		e. cosce e pezzi di cosce:		
	67	1. di oche	18 % (1)	—
		2. di tacchini:		
	71	aa. sottocosce (drumsticks) e pezzi di sottocosce di tacchini	18 % (1)	—
	74	bb. altri	18 % (1)	—
	77	3. di altri volatili	18 % (1)	—
	81	f. altre	18 % (1)	—
	84	C. frattaglie commestibili di volatili	18 % (1)	—
02.03		**Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia:**		
	01	A. fegati grassi di oca o di anatra	5 % (1)	5 %
	04	B. altri	16 % (1)	14 %

(1) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

Segue TABELLA B

SEZIONE I

02.04

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
02.04		**Altre carni e frattaglie. commestibili, fresche, refrigerate o congelate:**		
	01	A. di piccioni domestici e di conigli domestici	13 %	13 %
	04	B. di selvaggina	7 %	6,2 %
		C. altre:		
	07	I. frattaglie destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (1)	esenzione	esenzione
		II. non nominate:		
	11	a. carni di balena e di foca; cosce di rana	19 %	15,4 %
	14	b. altre	19 %	17 %
02.05		**Lardo, compreso il grasso di maiale e di volatili non pressato né fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato:**		
		A. lardo:		
	01	I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia	22 % (2)	—
	04	II. secco o affumicato	22 % (2)	—
	07	B. grasso di maiale	22 % (2)	—
	11	C. grasso di volatili	22 % (2)	—
02.06		**Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate:**		
	01	A. carni di cavallo, salate o in salamoia, o anche secche	16 %	14,8 %
		B. della specie suina domestica:		
		I. carni:		
		a. salate o in salamoia:		
	04	1. carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna .	25 % (2)	—
	07	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	25 % (2)	—
	11	3. spalle, anche in parti, non disossate	25 % (2)	—
	14	4. lombate, anche in parti, non disossate	25 % (2)	—
	17	5. pancette (ventresche), anche in parti	25 % (2)	—
	21	6. altre	25 % (2)	—
		b. secche o affumicate:		
	24	1. carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna .	25 % (2)	—
	31	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	25 % (2)	—
	34	3. spalle, anche in parti, non disossate	25 % (2)	—
	37	4. lombate, anche in parti, non disossate	25 % (2)	—
	41	5. pancette (ventresche), anche in parti	25 % (2)	—
	44	6. altre	25 % (2)	—
		II. frattaglie:		
	47	a. teste, anche in parti; gole	25 % (2)	—
	51	b. zampe; code	25 % (2)	—
	54	c. rognoni	25 % (2)	—
	57	d. fegati	25 % (2)	—
	61	e. cuori; lingue; polmoni	25 % (2)	—
	64	f. fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofagi, il tutto assieme	25 % (2)	—
	67	g. altre	25 % (2)	
		C. altre:		
		I. carni della specie bovina domestica:		
	71	a. salate o in salamoia	24 % (3)	—
	74	b. altre	24 %	—
	77	II. non nominate	24 %	—

(1) Sono ammesse in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(2) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

(3) In talune condizioni, da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee, in aggiunta al dazio, è prevista l'applicazione di un prelievo da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

Segue TABELLA B

SEZIONE I

CAPITOLO 3

PESCI, CROSTACEI E MOLLUSCHI

NOTA

Questo Capitolo non comprende:

a) i mammiferi marini (n. 01.06) e loro carni (n.ri 02.04 o 02.06);

b) i pesci (compresi i loro fegati, uova e lattimi), i crostacei ed i molluschi (compresi i testacei), morti, non atti alla alimentazione umana per la loro natura e per il loro stato di presentazione (Capitolo 5);

c) il caviale ed i succedanei del caviale (n. 16.04).

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
03.01		**Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati:**		
		A. d'acqua dolce:		
		I. trote ed altri salmonidi:		
	01	a. trote	16 %	14,4 %
	04	b. salmoni e coregoni	16 %	9,2 %
	07	c. altri	16 %	10 %
		II. anguille:		
	10	a. dal 1° aprile al 30 settembre	10 %	8 %
	11	b. dal 1° ottobre al 31 marzo	10 %	5 %
	14	III. altri	10 %	9,2 %
		B. di mare (1):		
		I. interi, decapitati o in pezzi:		
		a. aringhe, spratti e sgombri:		
		1. dal 15 febbraio al 15 giugno	esenzione	esenzione
		aa. freschi o refrigerati:		
	15	*α. aringhe*		
	17	*β. spratti e sgombri*		
		bb. congelati:		
	19	*α. aringhe*		
	21	*β. spratti e sgombri*		
		2. dal 16 giugno al 14 febbraio:		
		aa. aringhe	20 %	18 % (2)(3)
	24	*α. fresche o refrigerate*		
	27	*β. congelate*		
		bb. spratti	20 %	17,2 %
	29	*α. freschi o refrigerati*		
	31	*β. congelati*		
		cc. sgombri	20 %	20 %
	32	*α. freschi o refrigerati*		
	34	*β. congelati*		

(1) *Quelli freschi, anche congelati, ovunque catturati da ditte o imprese italiane con navi battenti bandiera italiana e con equipaggio italiano, secondo le norme vigenti, e relativi filetti, sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*

Sono considerati come pesci freschi e filetti di pesci freschi anche quelli che siano stati sottoposti ad una leggera salagione, allo scopo esclusivo della conservazione durante il trasporto.

(2) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee, per tutti o parte dei prodotti classificabili in questa voce, in aggiunta al dazio, è prevista la riscossione di un diritto di compensazione da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

(3) Nei limiti di un contingente tariffario da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee, sono ammesse all'importazione in esenzione da dazio, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Segue TABELLA B

SEZIONE I **03.01**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi: Autonomi	Aliquota dei dazi: Convenzionali
1	2	3	4	5
(*03.01*-B-I)		b. tonni.	25 %	23,8 % (2) (3)
	35	*1. freschi o refrigerati*		
	37	*2. congelati*		
		c. sardine	25 %	24,2 %
	39	*1. fresche o refrigerate*		
	41	*2. congelate*		
		d. squali	15 %	12,2 % (4)
	44	*1. freschi o refrigerati*		
	47	*2. congelati*		
		e. sebasti (Sebastes marinus)	15 %	12,2 %
	49	*1. freschi o refrigerati*		
	51	*2. congelati*		
		f. ippoglossi (Hippoglossus vulgaris, Hippoglossus reinhardtius) . .	15 %	8 %
	54	*1. freschi o refrigerati*		
	57	*2. congelati*		
		g. altri	15 %	15 %
		1. freschi o refrigerati		
	61	*aa. merluzzi*		
	64	*bb. sogliole*		
	67	*cc. altri*		
		2. congelati		
	71	*aa. merluzzi*		
	74	*bb. sogliole*		
	77	*cc. altri*		
		II. filetti:		
		a. surgelati:		
	81	1. di tonno	18 %	18 %
	84	2. altri	18 %	16.8 %
		b. altri	18 %	18 %
	87	*1. freschi o refrigerati*		
	91	*2. congelati*		
	94	C. fegati, uova e lattimi	14 %	12,4 %
03.02		**Pesci semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati:**		
		A. semplicemente salati o in salamoia o secchi (1):		
		I. interi, decapitati o in pezzi:		
	01	a. aringhe	12 %	12 %
		b. merluzzi	13 %	13 % (5)
	04	*1. stoccafisso*		
	07	*2. altri*		
	11	c. acciughe (Engraulis sp.p.)	15 %	13 %
	14	d. ippoglossi comuni (Hippoglossus vulgaris)	15 %	—
	17	e. salmoni salati	15 %	11,6 %
	21	f. altri	15 %	12 %

(1) *Quelli semplicemente salati, in imballaggi diversi dai recipienti ermeticamente chiusi, pescati da ditte od imprese italiane con navi battenti bandiera italiana e con equipaggio italiano, secondo le norme vigenti, e relativi filetti, sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*

(2) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee, per tutti o parte dei prodotti classificabili in questa voce, in aggiunta al dazio, è prevista la riscossione di un diritto di compensazione da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

(3) I tonni destinati all'industria conserviera, nei limiti di un contingente tariffario annuo da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee, sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Salvo ulteriori determinazioni degli Organi competenti delle Comunità Europee, per l'anno 1968, il contingente è fissato in 30.000 tonnellate.

(4) Per gli spinaroli imperiali (Squalus acanthias), nei limiti di un contingente tariffario annuo da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee, si applica il dazio del 6 % sul valore, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(5) Nei limiti di un contingente tariffario annuo da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee, sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Salvo ulteriori determinazioni degli Organi competenti delle Comunità Europee, per l'anno 1968, il contingente è fissato in 34.000 tonnellate.

Segue TABELLA B

SEZIONE I

03.02

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(03.02-A)		II. filetti:		
	24	a. di merluzzi	20 %	20 %
	27	b. di salmoni salati	18 %	15,6 %
	31	c. di ippoglossi neri (Hippoglossus reinhardtius) salati	18 %	16,8 %
	34	d. altri	18 %	17,2 %
		B. affumicati:		
	37	I. aringhe	16 %	10,6 %
	41	II. salmoni	16 %	14,8 %
	44	III. ippoglossi neri (Hippoglossus reinhardtius)	16 %	15,6 %
	47	IV. ippoglossi comuni (Hippoglossus vulgaris)	16 %	16 %
	51	V. altri	16 %	15,2 %
	54	C. fegati, uova e lattimi	15 %	13,4 %
	57	D. farine di pesci (1)	15 %	14,2 %
03.03		**Crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua** (2) (3):		
		A. crostacei:		
		I. aragoste e gamberi di mare:		
	01	a. aragoste	25 %	—
		b. gamberi di mare:		
	04	1. vivi	25 %	13 %
		2. altri:		
	07	aa. interi	25 %	14,2 %
	11	bb. non nominati	25 %	20 %
		II. granchi, gamberetti e gamberi di acqua dolce:		
	14	a. granchi e gamberi di acqua dolce	18 %	16,8 %
		b. gamberetti:		
	17	1. pandalidi (Pandalidae sp.p.)	18 %	15,6 %
	21	2. altri	18 %	18 %
	24	III. altri (scampi, ecc.)	14 %	13,2 %
		B. molluschi, compresi i testacei:		
		I. ostriche:		
	27	a. ostriche piatte pesanti, per pezzo, 40 g o meno	esenzione	—
	31	b. altre	18 %	—
	34	II. mitili	10 %	—
	37	III. lumache, escluse quelle di mare	6 %	esenzione
	41	IV. calamari (Ommastrephes sagittatus e Loligo sp.p.)	8 %	7,2 %
	44	V. altri	8 %	8 %

(1) *Le farine ottenute a bordo di navi appartenenti a ditte od imprese italiane, battenti bandiera italiana e con equipaggio italiano, secondo le norme vigenti, da pesci ovunque pescati o catturati dalle stesse navi. sono ammesse all'importazione in esenzione da dazio, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*

(2) *I crostacei, i molluschi e testacei, freschi, refrigerati o congelati, ovunque catturati da ditte od imprese italiane, con navi battenti bandiera italiana e con equipaggio italiano, secondo le norme vigenti, sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze. Sono considerati come molluschi, crostacei e testacei freschi anche quelli che siano stati sottoposti ad una leggera salagione, allo scopo esclusivo della conservazione durante il trasporto.*

(3) *Le farine ottenute a bordo di navi appartenenti a ditte od imprese italiane, battenti bandiera italiana e con equipaggio italiano, secondo le norme vigenti, da crostacei e molluschi, compresi i testacei, ovunque pescati o catturati dalle stesse navi, sono ammesse all'importazione in esenzione da dazio, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*

Segue TABELLA B

SEZIONE I

CAPITOLO 4

LATTE E DERIVATI DEL LATTE; UOVA DI VOLATILI; MIELE NATURALE

NOTE

1. Sono da considerare come latte, il latte intero o scremato, il latticello (o latte battuto), il siero di latte, il latte cagliato, il kephir, lo yoghourt e altri latti fermentati con procedimenti analoghi.

2. Il latte e la crema di latte, presentati in barattoli metallici ermeticamente chiusi, sono considerati conservati ai sensi della voce n. 04.02. Viceversa il latte e la crema di latte, semplicemente sterilizzati, pastorizzati o peptonizzati, non presentati in barattoli metallici ermeticamente chiusi, non sono considerati conservati ai sensi della suddetta voce n. 04.02.

NOTE COMPLEMENTARI

1. *Sono considerati barattoli, ai sensi della Nota 2 di questo Capitolo, solamente i recipienti della specie di contenuto netto di 5 kg o meno.*

2. *Per l'applicazione della voce n. 04.02-B-I-a, per latte speciale detto «per l'alimentazione dei bambini lattanti», si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.*

3. *Per il calcolo del tenore in materie grasse dei prodotti compresi nella voce n. 04.02-B-II, il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.*

4. *Sono considerate come «forme standard» ai sensi della voce n. 04.04-A-I, quelle aventi i seguenti pesi netti:*
   - *Emmental: da 60 kg a 130 kg inclusi;*
   - *Gruyère e Sbrinz: da 20 kg a 45 kg inclusi;*
   - *Appenzel: da 6 kg a 8 kg inclusi.*

5. *Sono ammessi nella voce n. 04.04-A-II-b soltanto i prodotti sul cui imballaggio figurino almeno le indicazioni seguenti:*
   - *la denominazione del formaggio;*
   - *il tenore in materie grasse in peso della sostanza secca;*
   - *l'imballatore responsabile;*
   - *il nome del paese di origine del formaggio.*

6. *Per l'applicazione della voce n. 04.04-F-I, per formaggi «condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto», si intendono quelli della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:*
   a. in scatole circolari o semicircolari contenenti:
   - *almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 g,*
   oppure:
   - *una sola porzione non eccedente il peso netto di 56 g;*

   b. in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 g e 1.000 g;

   c. in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio e di un peso netto unitario non superiore a 30 g.

7. *Per l'applicazione delle voci n.ri 04.04-A-I, 04.04-A-II-a, 04.04-A-II-b e 04.04-F-I, è considerato come valore franco frontiera, il prezzo franco frontiera del paese esportatore o il prezzo f.o.b. del paese esportatore, aumentato di un ammontare forfettario corrispondente alle spese di trasporto fino al territorio doganale della Comunità.*

8. *Prelievo applicabile a taluni miscugli che rientrano in questo Capitolo.*
   Il prelievo applicabile ai miscugli che rientrano in questo Capitolo e composti da prodotti delle voci n.ri 04.02, 04.03, 04.04 o 17.02-A, è quello applicabile al componente che ha il prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 %, in peso, del miscuglio. Se non si può procedere alla fissazione del prelievo in tale maniera, il prelievo applicabile a questi miscugli è quello che risulta dalla classificazione tariffaria dei medesimi.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
04.01		Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati	16 %	—
	01	*A. crema di latte*		
	04	*B. latte intero*		
	07	*C. latte scremato*		
	11	*D. altri*		
04.02		**Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati:**		
		A. senza aggiunta di zuccheri:		
	01	I siero di latte	18 % (1)	—

(1) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

Segue TABELLA B

SEZIONE I **04.02**

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(04.02-A)		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:		
	04	a. con aggiunta di altre sostanze (purché non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonché del latticello	18 % (4)	—
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	07	1. inferiore o uguale all'1,5 %	18 % (4)	—
	08	2. superiore all' 1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	18 % (4)	—
	09	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	18 % (4)	—
	11	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	18 % (4)	—
	12	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	18 % (4)	—
	13	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	18 % (4)	—
	14	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	18 % (4)	—
	17	8. superiore al 43 %	18 % (4)	—
		III. altri:		
		a. latte (escluso il latticello avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	21	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	18 % (4)	—
	22	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	18 % (4)	—
	23	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	18 % (4)	—
	24	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	18 % (4)	—
	25	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	18 % (4)	—
	27	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	18 % (4)	—
	29	7. uperiore al 43 %	18 % (4)	—
		b. latte in polvere, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:		
	31	1. destinati all'alimentazione del bestiame (1)	18 % (4)	—
	3[illegible]	2. altri	18 % (4)	—
		c. latte condensato e altri, avente tenore, in peso, di materie grasse:		
	37	1. inferiore o uguale al 15 %	18 % (4)	—
	39	2. superiore al 15 % e inferiore o uguale al 27 %	18 % (4)	—
	41	3. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 %	18 % (4)	—
	44	4. superiore al 45 %	18 % (4)	—
		B. con aggiunta di zuccheri (2) (3):		
		I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno:		
		a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di di 500 g o meno ed avente un tenore, in peso, di materie grasse (1):		
	47	1. superiore al 10 % ed inferiore o uguale all'11 %	23 % (4)	—
	48	2. superiore al 14,50 % ed inferiore o uguale al 15,50 %	23 % (4)	—
	49	3. superiore al 17 % ed inferiore o uguale al 18 %	23 % (4)	—
	51	4. superiore al 23 % ed inferiore o uguale al 24 %	23 % (4)	—
	54	b. altri	23 % (4)	—

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(2) *Sul latte e sulla crema di latte, conservati o concentrati, con zucchero in misura non superiore a 40 %, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di 40 kg per ogni quintale di prodotto.*

(3) *Sul latte e sulla crema di latte, conservati o concentrati, con zucchero in misura superiore a 40 %, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di 50 kg per ogni quintale di prodotto.*

(4) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

Segue TABELLA B

SEZIONE 1

NUMERO della Tariffa (1)	NUMERO della Statistica (2)	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (3)	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi (4)	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali (5)
(04.02-B)		II. altri:		
		a. latte e crema di latte, in polvere, avente tenore, in peso, di materie grasse:		
	57	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	23 % (2)	—
	59	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	23 % (2)	—
	60	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	23 % (2)	—
	61	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	23 % (2)	—
	62	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	23 % (2)	—
	64	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	23 % (2)	—
	67	7. superiore al 43 %	23 % (2)	—
	71	b. latte in polvere, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	23 % (2)	—
		c. latte condensato e altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	74	1. inferiore o uguale al 27 %	23 % (2)	—
	77	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 %	23 % (2)	—
	81	3. superiore al 45 %	23 % (2)	—
04.03		**Burro:**		
	01	A. burro fuso, ghee	24 % (2)	—
		B. altro:		
	04	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5	24 % (2)	—
	07	II. non nominato	24 % (2)	—
04.04		**Formaggi e latticini:**		
		A. Emmental, Gruyère, Sbrinz ed Appenzel, aventi un tenore minimo di materie grasse pari al 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno tre mesi (1):		
		I. in forme standard e di un valore franco frontiera, per 100 kg di peso netto:		
	01	a. uguale o superiore a 107,5 U.C. e inferiore a 132 U.C.	23 % (2)	—
	04	b. uguale o superiore a 132 U.C.	23 % (2)	—
		II. in pezzi condizionati sotto vuoto:		
		a. con la crosta almeno da un lato e di un peso netto:		
	07	1. uguale o superiore a 1,5 kg e di un valore franco frontiera, per 100 kg di peso netto, uguale o superiore a 127,5 U.C. e inferiore a 160 U.C.	23 % (2)	—
	11	2. uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera, per 100 kg di peso netto, uguale o superiore a 160 U.C.	23 % (2)	—
	14	b. altri, di un peso netto uguale o superiore a 75 g e inferiore o uguale a 250 g e di un valore franco frontiera, per 100 kg di peso netto, uguale o superiore a 180 U.C.	23 % (2)	—
	17	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (1)	23 % (2)	12 %
	21	C. Cheddar (Chester) avente un tenore minimo in materie grasse del 50 %, in peso, della sostanza secca	23 % (2)	—

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(2) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

Segue TABELLA B

SEZIONE I **04.04**

NUMERO della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(04.04)		D. formaggi a pasta erborinata:		
	24	I. Roquefort	23 % (2)	—
		II. Gorgonzola ed altri	23 % (2)	—
	27	*a. Gorgonzola*		
	31	*b. altri*		
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):		
		I. Grana (*in particolare*, Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella voce n. 04.04-E aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 %, in peso, della materia non grassa	23 % (2)	—
	34	*a. Grana (in particolare, Parmigiano Reggiano, Grana Padano)*		
	37	*b. Pecorino*		
	41	*c. non nominati*		
	44	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz	23 % (2)	—
		III. Cheddar, Chester	23 % (2)	—
	47	*a. Cheddar*		
	51	*b. Chester*		
	54	IV. Asiago, Caciocavallo, Cantal, Comtè, Danbo, Edam, Elbo, Fontal, Fontina, Friese nagel- e Kanterkaas, Gouda, Herrgaard, Leidse, Maribo, Montasio, Pressato, Provolone, Ragusano, Samsoe, Svecia, ivi compresi i formaggi non specificati nella voce n. 04.04-E, aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o pari al 62 %, in peso, della materia non grassa	23 % (2)	—
	57	V. Tilsit (Havarti)	23 % (2)	—
	61	VI. Saint-Paulin, Butterkäse, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella voce n. 04.04-E, aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 %, in peso, della materia non grassa	23 % (2)	—
	64	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont-l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella voce n. 04.04-E, aventi tenore di acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 %, in peso, della materia non grassa	23 % (2)	—
		VIII. latticini ed altri:		
	67	a. in imballaggi di contenuto netto di 250 g o meno e aventi un tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 36 %	23 % (2)	—
	71	b. non nominati	23 % (2)	—
		F. formaggi fusi:		
		I. formaggi fusi nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed, eventualmente, a titolo aggiuntivo, Glaris alle erbe (detto Schabziger) condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto, di un valore franco frontiera, per 100 kg di peso netto, uguale o superiore a 110 U.C. ed aventi un tenore in materie grasse, in peso, di sostanza secca (1):		
	74	a. superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per il totale delle porzioni o delle fette	23 % (2)	—
	77	b. superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per i cinque sesti del totale delle porzioni o delle fette e per il sesto restante non superiore al 56 %	23 % (2)	—
	81	c. superiore al 48 % ed inferiore o uguale al 56 % per il totale delle porzioni o delle fette	23 % (2)	—
		II. altri, aventi un tenore, in peso, di materie grasse:		
	84	a. inferiore o uguale al 36 %	23 % (2)	—
	87	b. superiore al 36 %	23 % (2)	—

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(2) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

Segue TABELLA B

SEZIONE I 04.05

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
04.05		**Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, conservati, essiccati, anche zuccherati:**		
		A. uova in guscio, fresche o conservate:		
		I. uova di volatili da cortile:		
	01 (n)	a. uova da cova (1)	12 % (4)	—
		b. altre	12 % (4)	—
	04 (n)	*1. di galline*		
	07 (n)	*2. di anatre, oche, tacchine e faraone*		
	11 (n)	II. uova di altri volatili	12 %	—
		B. uova sgusciate e giallo d'uova:		
		I. atti ad usi alimentari (2):		
		a. di volatili da cortile:		
		1. uova sgusciate:		
	14	aa. fresche o conservate	22 % (4)	—
	17	bb. essiccate	22 % (4)	—
		2. giallo d'uova:		
	21	aa. liquido	22 % (4)	—
	24	bb. congelato	22 % (4)	—
	27	cc. essiccato	22 % (4)	—
	31	b. di altri volatili	22 %	—
	34	II. altri (3)	esenzione	—
04.06	00	**Miele naturale**	30 %	28,8 %

(1) Sono ammesse in questa voce esclusivamente le uova di volatili da cortile che rispondono alle condizioni stabilite dagli Organi competenti delle Comunità Europee.

(2) *Sulle uova sgusciate complete e sul giallo d'uova, zuccherati, contenenti zuccheri tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di 40 kg per ogni quintale di prodotto, qualora contengano zuccheri tassabili in misura non superiore a 50 %, e nella misura di 80 kg per ogni quintale di prodotto, qualora contengano zuccheri tassabili in misura superiore a 50 %.*

(3) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(4) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

Segue TABELLA B

SEZIONE I

CAPITOLO 5

ALTRI PRODOTTI D'ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE

NOTE

1. Questo Capitolo non comprende:
   a) i prodotti commestibili, eccezione fatta per il sangue di animali (liquido o disseccato) e per le budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi;
   b) le pelli di ogni sorta, eccezione fatta per i prodotti previsti dalle voci n. 05.05, n. 05.06 e n. 05.07 (Capitolo 41 o 43);
   c) le materie prime tessili di origine animale, esclusi il crine e i cascami di crine (Sezione XI);
   d) le teste preparate per pennelli, spazzole e simili, di setole di maiale o di cinghiale e di peli (n. 96.03).
2. I capelli disposti per il lungo, ma non disposti nello stesso verso, sono da classificare come greggi (n. 05.01).
3. In tutte le Sezioni della Tariffa, si considerano come « avorio » la materia fornita dalle zanne di elefante, mammout, tricheco, narvalo, rinoceronte e cinghiale, nonchè i denti di tutti gli animali.
4. Ai sensi della Tariffa, si considerano come « crini » i peli della criniera e della coda degli equini e dei bovini.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
05.01	00	**Capelli greggi, anche lavati e sgrassati; cascami di capelli . . . . . .**	esenzione	esenzione
05.02		**Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole e di questi peli . . . .**	esenzione	esenzione
		A. setole di maiale o di cinghiale; cascami di queste setole:		
		I. setole:		
	01	*a. gregge*		
	04	*b. altre*		
	07	*II. cascami*		
	11	*B. peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di questi peli.*		
05.03		**Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto di altre materie:**		
	01	A. non arricciati né fissati su supporto	esenzione	esenzione
	04	B. altri	3 %	1,6 %
05.04	00	**Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci (1) . . . .**	esenzione	esenzione
05.05	00	**Avanzi di pesci . . . .**	esenzione	esenzione
05.06	00	**Tendini e nervi; ritagli ed altri simili cascami di pelli non conciate . . .**	esenzione	esenzione
05.07		**Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume e penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o altrimenti trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume e penne o delle loro parti:**		
	01	A. pelli ed altre parti d'uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine	3 %	1,8 %
		B. piume da letto e calugine:		
	04	I. gregge	esenzione	esenzione
	07	II. altre	4 %	3,8 %
	11	C. altri	3 %	2,6 %

(1) *Le budella salate sono ammesse all'introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio sul sale. Sull'intera quantità di cloruro sodico in esse contenuto è dovuta l'imposta di consumo stabilita per il sale comune. Il tenore salino medio delle budella introdotte sul quale è dovuta l'imposta di consumo è determinato nella misura di 10 kg per ogni 100 kg di prodotto netto.*

Segue TABELLA B

SEZIONE I **05.08**

NUMERO della Tariffa (1)	NUMERO della Statistica (2)	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (3)	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi (4)	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali (5)
05.08	00	**Ossa (comprese quelle interne delle corna) gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; loro polveri e cascami**	esenzione	esenzione
05.09	00	**Corna, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, compresi i cascami e le polveri; fanoni di balena e di animali simili, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, compresi le barbe e i cascami** . .	esenzione	esenzione
05.10	00	**Avorio greggio o semplicemente preparato, ma non tagliato in una forma determinata; polveri e cascami**	esenzione	—
05.11	00	**Tartaruga (scudi, fogli staccati) greggia o semplicemente preparata, ma non tagliata in una forma determinata; unghioni, ritagli e cascami** . . .	esenzione	—
05.12		**Corallo e simili, greggi o semplicemente preparati, ma non lavorati; conchiglie vuote, gregge o semplicemente preparate, ma non tagliate in una forma determinata; polveri e cascami di conchiglie:**		
	01	A. conchiglie vuote (compresa la madreperla)	esenzione	esenzione
	04	B. altri	esenzione	—
05.13		**Spugne naturali:**		
	01	A. gregge	esenzione	—
	04	B. altre	8 %	—
05.14	00	**Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi e bile, anche secche; sostanze animali utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio**	esenzione	esenzione
05.15		**Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei Capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana:**		
	01	A. pesci di lunghezza di 6 cm o meno e gamberetti, secchi	5 %	—
		B. altri:		
	04	I. uova e lattimi, di pesci; cocciniglie; sangue di bestiame	esenzione	esenzione
	07	II. non nominati (1)	esenzione	—

(1) *L'importazione del seme di bachi da seta è subordinata alle norme stabilite per la produzione e il commercio di esso nell'interno della Repubblica.*

Segue TABELLA B

SEZIONE II

PRODOTTI DEL REGNO VEGETALE

CAPITOLO 6

PIANTE VIVE E PRODOTTI DELLA FLORICOLTURA

NOTE

1. Questo Capitolo comprende unicamente i prodotti forniti abitualmente dagli agricoltori, giardinieri e floricoltori per la piantagione o l'ornamento. Ne sono, tuttavia, esclusi le patate, le cipolle mangerecce, gli agli mangerecci e gli scalogni (Capitolo 7).
2. I mazzi, cestini, corone e simili, anche con accessori di altra materia, sono da classificare come i fiori o il fogliame, delle voci n.ri 06.03 o 06.04.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
06.01		**Bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti:**		
	01	A. allo stato di riposo vegetativo	10 %	9,2 %
		B. in vegetazione o fioriti:		
	04	I. orchidee, giacinti, narcisi e tulipani	18 %	16,8 %
	07	II. altri	15 %	11,2 %
06.02	T	**Altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze:**		
		A. talee e marze:		
	01	I. di viti	esenzione	—
	04	II. altre	12 %	—
	07	B. talee innestate e barbatelle, di viti (1)	3 %	—
		C. altre:		
	11	I. barbatelle di ananassi	esenzione	esenzione
		II. non nominate	15 %	14,2 %
		a. alberi, arbusti ed arboscelli:		
		1. da frutto:		
	14	*aa. non innestati*		
	17	*bb. innestati*		
	21	*2. da bosco*		
		3. altri:		
	24	*aa. azalee*		
	27	*bb. rosai*		
	31	*cc. non nominati*		
		b. altre:		
	34	*1. piante vivaci*		
	37	*2. bianco di funghi (micelio)*		
	41	*3. non nominate*		
06.03		**Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:**		
		A. freschi:		
	01	I. dal 1° giugno al 31 ottobre	24 %	24 %
	04	II. dal 1° novembre al 31 maggio	20 %	18,8 %
	07	B. altri	20 %	—

(1) *L'importazione delle talee e delle barbatelle, di viti, è regolata dalle disposizioni di legge emanate dal Ministero dell'agricoltura e foreste.*

Segue TABELLA B

SEZIONE II

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	
06.04		**Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati, ad esclusione dei fiori e dei boccioli della voce n. 06.03:**		
		A. freschi:		
	01	I. licheni delle renne	12 %	esenzione
	04	II. altri	12 %	11,2 %
		B. semplicemente disseccati:		
	07	I. licheni delle renne	10 %	esenzione
	11	II. altri	10 %	9,2 %
	14	C. altri	17 %	—

Segue TABELLA B

SEZIONE II

CAPITOLO 7

LEGUMI, ORTAGGI, PIANTE, RADICI E TUBERI, MANGERECCI

NOTA

La voce n. 07.04 non comprende:

a) i legumi da granella, secchi, sgranati (n. 07.05);

b) i pimenti o peperoni dolci (Capsicum grossum), polverizzati (n. 09.04);

c) le farine dei legumi secchi previsti dalla voce n. 07.05 (n. 11.03);

d) le farine, semole e fiocchi, di patate (n. 11.05).

Con riserva delle disposizioni che precedono, nell'applicazione delle voci dal n. 07.01 al n. 07.04, la designazione « ortaggi e piante mangerecce » è riferibile anche ai funghi commestibili, tartufi, olive, capperi, pomodori, patate, barbabietole da insalata, cetrioli, cetriolini, zucche, zucchine, melanzane, pimenti o peperoni dolci (Capsicum grossum), finocchio, prezzemolo, cerfoglio, estragone, crescione, maggiorana, rafano ed agli.

NOTA COMPLEMENTARE

Sono considerati come funghi di coltivazione, ai sensi della voce n. 07.01-P-I, esclusivamente i seguenti funghi coltivati del gruppo Psalliota: Psalliota hortensis, Psalliota alba o dispora e Psalliota subedulis. Le altre specie, anche se coltivate artificialmente, come, per esempio: Rhodopaxillus nudus e Polypurus tuberaster, sono da classificare nella voce n. 07.01-P-III.

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
07.01		Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati:		
		A. patate:		
	01	I. da semina (1)	10 %	9,6 %
		II. di primizia:		
	02	a. dal 1° gennaio al 15 maggio	15 %	—
	03	b. dal 16 maggio al 30 giugno	21 %	—
		III. altre:		
	04	a. destinate alla fabbricazione della fecola (1)	9 %	—
	07	b. non nominate	18 %	—
		B. cavoli:		
		I. cavolfiori:		
	10	a. dal 15 aprile al 30 novembre	17 % con riscossione minima di 2 U.C. per 100 kg di peso netto	—
	11	b. dal 1° dicembre al 14 aprile	12 % con riscossione minima di 1,40 U. C. per 100 kg di peso netto	—
	12	II. cavoli bianchi e cavoli rossi	15 % con riscossione minima di 0,50 U. C. per 100 kg di peso netto	—
		III. altri	15 %	—
	14	*a. cavoletti di Bruxelles*		
	17	*b. altri*		
	18	C. spinaci	13 %	—
		D. insalate, comprese le indivie e le cicorie:		
		I. lattughe a cappuccio:		
	19	a. dal 1° aprile al 30 novembre	15 % con riscossione minima di 2,50 U. C. per 100 kg di peso lordo	—
	20	b. dal 1° dicembre al 31 marzo	13 % con riscossione minima di 1,60 U. C. per 100 kg di peso lordo	—

(1) Sono ammesse in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Segue TABELLA B

SEZIONE II **07.01**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*07.01*-D)		II. altre	13 %	—
	21	*a. cicoria witloof (Cichorium intybus, varietas foliosum)*		
	24	*b. non nominate*		
	25	E. bietole da costa e cardi	13 %	—
		F. legumi da granella, sgranati o in baccello:		
		I. piselli:		
	26	a. dal 1º settembre al 31 maggio	12 %	11,2 %
	27	b. dal 1º giugno al 31 agosto	17 %	—
		II. fagioli:		
	28	a. dal 1º ottobre al 30 giugno	13 % con riscossione minima di 2 U.C. per 100 kg di peso netto	—
	29	b. dal 1º luglio al 30 settembre	17 % con riscossione minima di 2 U.C. per 100 kg di peso netto	—
	31	III. altri	17 %	15,8 %
		G. carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rape, ravanelli ed altre simili radici commestibili:		
		I. sedani-rape:		
	33	a. dal 1º maggio al 30 settembre	13 %	—
	34	b. dal 1º ottobre al 30 aprile	17 %	—
		II. carote e navoni	17 %	—
	35	*a. carote*		
	36	*b. navoni*		
	37	III. ravanelli (Cochlearia armoracia)	17 %	16,2 %
	41	IV. altri	17 %	—
		H. cipolle, scalogni ed agli	12 %	12 %
		I. cipolle:		
	42	*a. barbatelle mangerecce*		
	43	*b. altre*		
	44	*II. scalogni*		
	45	*III. agli*		
	47	IJ. porri ed altri agliacei (cipolle porraie, cipollette, ecc.)	13 %	—
	49	K. asparagi	16 %	16 %
	50	L. carciofi	13 %	—
		M. pomodori:		
	51	I. dal 1º novembre al 14 maggio	11 % (1) con riscossione minima di 2 U.C. per 100 kg di peso netto	—
	52	II. dal 15 maggio al 31 ottobre	18 % (1) con riscossione minima di 3,50 U.C. per 100 kg di peso netto	—

(1) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee, per tutti o parte dei prodotti classificabili in questa voce, in aggiunta al dazio, è prevista la riscossione di un diritto di compensazione da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

Segue TABELLA B

SEZIONE II 07.01

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
(07.01)		N. olive e capperi:		
		I. olive (1):		
	54	a. destinate ad usi diversi dalla produzione di olio (2)	7 %	—
	57	b. altre	7 % (3)	—
	61	II. capperi	7 %	—
		O. cetrioli e cetriolini:		
	62	I. cetrioli, dal 16 maggio al 31 ottobre	20 %	—
	64	II. altri	16 %	—
		P. funghi e tartufi:		
	66	I. funghi di coltivazione	16 %	—
	67	II. galletti o gallinacci e porcini	10 %	7,6 %
	71	III. altri	10 %	9,2 %
	74	Q. finocchi	12 %	11,2 %
	77	R. peperoni dolci (Capsicum grossum)	11 %	10,2 %
		S. altri	16 %	—
	81	*I. melanzane, zucche, zucchine*		
	84	*II. non nominati*		
07.02		**Ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati:**		
	01	A. olive (1)	19 %	19 %
		B. altri	19 %	18,6 %
	04	*I. piselli, ceci*		
	07	*II. fagioli*		
	11	*III. spinaci*		
	14	*IV. non nominati*		
07.03		**Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato:**		
		A. olive (1):		
	01	I. destinate ad usi diversi dalla produzione di olio (2)	8 %	—
	04	II. destinate alla produzione di olio	8 % (3)	—
	07	B. capperi	8 %	7,2 %
	11	C. cipolle	9 %	9 %
	14	D. cetrioli e cetriolini	15 %	15 %
	17	E. pomodori	14 %	—
	21	F. altri ortaggi e piante mangerecce	12 %	—
	24	G. miscugli di ortaggi e piante mangerecce compresi in questa voce	15 %	—
07.04		**Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati:**		
	01	A. cipolle	20 %	19,2 %
		B. altri (1)	16 %	16 %
	04	*I. olive*		
	07	*II. non nominati*		

(1) *Sulle olive destinate alla disoleazione, si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di fabbricazione in base al contenuto di olio da accertarsi mediante analisi eseguita dai Laboratori Chimici delle Dogane.*

(2) Sono ammesse in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(3) In talune condizioni, da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee, in aggiunta al dazio, è prevista l'applicazione di un prelievo da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

Segue TABELLA B

SEZIONE II

NUMERO della Tariffa (1)	NUMERO della Statistica (2)	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (3)	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi (4)	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali (5)
07.05		**Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:**		
		A. piselli, ceci e fagioli	10 %	7,2 %
	01	*I. piselli, ceci*		
	04	*II. fagioli*		
	07	B. lenticchie	7 %	3,8 %
		C. altri	7 %	6,2 %
	11	*I. fave e favette*		
	14	*II. non nominati*		
07.06		**Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:**		
	01	A. topinambur	2 %	esenzione
	04	B. radici di manioca, d'arrow-root, di salep e altre radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	6 % (1)	6 %
	07	C. altri	6 %	6 %

(1) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

Segue TABELLA B

SEZIONE II

CAPITOLO 8

FRUTTA COMMESTIBILI; SCORZE DI AGRUMI E DI MELONI

NOTE

1. Sono escluse da questo Capitolo le frutta non commestibili.
2. Le frutta refrigerate sono da classificare come frutta fresche.

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
08.01		**Datteri, banane, ananassi, manghi, mangoste, avocadi, guaiave, noci di cocco, noci del Brasile, noci di acagiù (o di anacardio), freschi o secchi, in guscio o senza guscio:**		
	01	A. datteri	12 %	—
		B. banane (1)	20 %	20 %
	04	*I. fresche*		
	07	*II. secche*		
	11	C. ananassi	9 %	9 %
	14	D. avocadi	12 %	8 %
		E. noci di cocco e noci di acagiù (o di anacardio):		
	17	I. polpa disidratata di noci di cocco	4 %	4 %
		II. altre (2)	5 %	2,5 %
	21	*a. noci di cocco*		
	24	*b. noci di acagiù (o di anacardio)*		
	27	F. noci del Brasile	5 %	esenzione
	31	G. altri	12 %	9,6 %
08.02	T	**Agrumi, freschi o secchi:**		
		A. arance:		
		I. arance dolci, fresche:		
	01	a. dal 1° aprile al 15 ottobre	15 % (3)	15 %
	04	b. dal 16 ottobre al 31 marzo	20 % (3)	—
		II. altre:		
	07	a. dal 1° aprile al 15 ottobre	15 % (3)	15 %
	11	b. dal 16 ottobre al 31 marzo	20 % (3)	—
		B. mandarini e mandarini satsuma (o sazuma); clementine, tangerini, ed altri simili ibridi di agrumi	20 % (3)	—
	14	*I. mandarini e mandarini satsuma (o sazuma)*		
	17	*II. clementine, tangerini, ed altri simili ibridi di agrumi*		
	21	C. limoni	8 % (3)	—
	24	D. pompelmi e pomeli	12 %	9,6 %
	27	E. altri	16 %	—
08.03		**Fichi, freschi o secchi:**		
	01	A. freschi	7 %	—
	04	B. secchi	10 %	—

(1) *Sulle banane fresche o secche, si riscuote, oltre il dazio, l'imposta erariale di consumo.*

(2) *Sulle noci di acagiù (o di anacardio), si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di fabbricazione prevista per gli oli ricavabili dai semi oleosi.*

(3) In talune condizioni, da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee, per tutti o parte dei prodotti classificabili in questa voce, in aggiunta al dazio, è prevista la riscossione di un diritto di compensazione da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

Segue TABELLA B

SEZIONE II 08.04

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
08.04		**Uve, fresche o secche:**		
		A. fresche:		
		I. da tavola:		
	01	a. al 1° novembre al 14 luglio	18 % (2)	—
	04	b. dal 15 luglio al 31 ottobre	22 % (2)	—
		II. altre:		
	07	a. dal 1° novembre al 14 luglio	18 %	—
	11	b. dal 15 luglio al 31 ottobre	22 %	—
	14	B. secche	9 %	6 % (3)
08.05		**Frutta a guscio (escluse quelle della voce n. 08.01), fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:**		
		A. mandorle (1):		
	01	I. amare	esenzione	esenzione
	04	II. altre	7 %	7 %
		B. noci comuni (1)	8 %	8 %
	07	*I. con guscio*		
	11	*II. sgusciate*		
	14	C. castagne e marroni	7 %	—
	17	D. pistacchi	2 %	—
	21	E. noci di Pecan (1)	4 %	3,6 %
		F. altre (1)	4 %	—
		I. nocciuole:		
	24	*a. con guscio*		
	27	*b. sgusciate*		
	31	*II. non nominate*		
08.06		**Mele, pere e cotogne, fresche:**		
		A. mele:		
	01	I. mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre	10 % con riscossione minima di 0,50 U. C. per 100 kg di peso netto	9 % con riscossione minima di 0,45 U. C. per 100 kg di peso netto
		II. altre:		
	04	a. dal 1° agosto al 31 dicembre	14 % (2) con riscossione minima di 2,40 U. C. per 100 kg di peso netto	14 % con riscossione minima di 2,40 U. C. per 100 kg di peso netto
	07	b. dal 1° gennaio al 31 marzo	10 % (2) con riscossione minima di 1,70 U. C. per 100 kg di peso netto	10 % con riscossione minima di 1,70 U. C. per 100 kg di peso netto
	11	c. dal 1° aprile al 31 luglio	8 % (2) con riscossione minima di 1,40 U. C. per 100 kg di peso netto	8 % con riscossione minima di 1,40 U. C. per 100 kg di peso netto

(1) *Sui prodotti compresi in questa voce si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di fabbricazione prevista per gli oli ricavabili dai semi oleosi.*

(2) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee, per tutti o parte dei prodotti classificabili in questa voce, in aggiunta al dazio, è prevista la riscossione di un diritto di compensazione da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

(3) **Dal 1° dicembre 1967 fino al 30 novembre 1968, per le uve** secche presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 15 kg, nei limiti di un contingente tariffario da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee, si applica il dazio di 1,2 % sul valore, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Salvo ulteriori determinazioni degli Organi competenti delle Comunità Europee, fino al 30 novembre 1968, il contingente è fissato in 1.770 quintali.

Segue TABELLA B

SEZIONE II 08.06

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(08.06)		B. pere:		
	14	I. pere da sidro, presentate alla rinfusa, dal 1° agosto al 31 dicembre	13 % con riscossione minima di 2 U.C. per 100 kg di peso netto	9 % con riscossione minima di 0,45 U.C. per 100 kg di peso netto
		II. altre:		
	17	a. dal 1° gennaio al 31 luglio	10 % (1) con riscossione minima di 1,50 U.C. per 100 kg di peso netto	10 % con riscossione minima di 1,50 U. C. per 100 kg di peso netto
	21	b. dal 1° agosto al 31 dicembre	13 % (1) con riscossione minima di 2 U.C. per 100 kg di peso netto	13 % con riscossione minima di 2 U.C. per 100 kg di peso netto
	24	C. cotogne	9 %	—
08.07		**Frutta a nocciolo, fresche:**		
	01	A. albicocche	25 %	—
	04	B. pesche, comprese le pesche noci	22 % (1)	—
		C. ciliege:		
	07	I. dal 1° maggio al 15 luglio	15 % (1) con riscossione minima di 3 U.C. per 100 kg di peso netto	—
	11	II. dal 16 luglio al 30 aprile	15 % (1)	15 %
		D. prugne:		
	14	I. dal 1° luglio al 30 settembre	15 % (1) con riscossione minima di 3 U.C. per 100 kg di peso netto	—
	17	II. dal 1° ottobre al 30 giugno	10 % (1)	10 %
	21	E. altre	15 %	—
08.08		**Bacche fresche:**		
		A. fragole:		
	01	I. dal 1° maggio al 31 luglio	16 % con riscossione minima di 3 U.C. per 100 kg di peso netto	—
	04	II. dal 1° agosto al 30 aprile	16 %	15, 2 %
	07	B. mirtilli rossi (airelles)	9 %	esenzione
	11	C. mirtilli neri	9 %	8,2 %
		D. lamponi, ribes neri (cassis) e rossi	12 %	11,6 %
	14	*I. ribes neri (cassis)*		
	17	*II. lamponi, ribes rossi*		
	21	E. papaie	12 %	9,6 %
	24	F. altre	12 %	—

(1) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee, per tutti o parte dei prodotti classificabili in questa voce, in aggiunta al dazio, è prevista la riscossione di un diritto di compensazione da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

Segue TABELLA B

SEZIONE II

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
08.09	00	**Altre frutta fresche**	11 %	—
08.10		**Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri (1):**		
		A. fragole, lamponi, ribes neri (cassis) e rossi	20 %	19,2 %
	01	*I. fragole*		
	04	*II. lamponi, ribes neri (cassis) e rossi*		
		B. altre	20 %	—
	07	*I. ciliege*		
	11	*II. non nominate*		
08.11		**Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate:**		
	01	A. albicocche	16 %	—
	04	B. arance	16 %	—
	07	C. papaie	11 %	8,8 %
	11	D. altre	11 %	—
08.12		**Frutta secche (escluse quelle delle voci dal n. 08.01 al n. 08.05 incluso):**		
	01	A. albicocche	9 %	7,6 % (2)
	04	B. pesche, comprese le pesche noci	9 %	7,6 %
	07	C. prugne	18 %	16 %
	11	D. mele e pere	10 %	8 %
	14	E. papaie	8 %	6,4 %
		F. macedonie:		
	17	I. non contenenti prugne	9 %	8,6 %
	21	II. contenenti prugne	12 %	12 %
	24	G. altre	8 %	7,2 %
08.13	00	**Scorze di agrumi e di meloni, fresche, congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche**	2 %	—

(1) *Sugli oli ricavabili dalle frutta comprese in questa voce, si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di fabbricazione prevista per gli oli ricavabili dai semi oleosi.*

(2) Fino al 30 novembre 1968, si applica il dazio del 6 % sul valore.

Segue TABELLA B

SEZIONE II

CAPITOLO 9

CAFFE, TE, MATE E SPEZIE

NOTE

1. I miscugli dei prodotti delle voci dal n. 09.04 al n. 09.10 sono da classificare come segue:

a) i miscugli fra prodotti compresi in una stessa voce sono da classificare in tale voce e, *se questa prevede delle sottovoci, sotto quella relativa al componente gravato dal dazio più elevato, il quale è applicabile all'insieme del miscuglio;*

b) i miscugli fra prodotti appartenenti a voci diverse sono da classificare nella voce n. 09.10.

L'aggiunta di altre sostanze ai prodotti da classificare nelle voci dal n. 09.04 al n. 09.10 (compresi i miscugli previsti nei precedenti paragrafi a) e b) non ne modifica la classificazione purché, nonostante tale aggiunta, i prodotti stessi conservino il loro carattere essenziale. Nel caso contrario, i prodotti, così addizionati, sono da escludere da questo Capitolo e rientrano nella voce n. 21.04, qualora costituiscano condimenti composti.

2. Questo Capitolo non comprende:

a) alcuni peperoni del genere « Capsicum grossum », i quali non hanno sapore bruciante, presentati allo stato non polverizzato (Capitolo 7);

b) il pepe, detto Cubebe, della varietà « Cubeba officinalis Miquel » o « Piper cubeba » (n. 12.07).

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
09.01		**Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione (1):**		
		A. caffè:		
		I. non torrefatto:		
	01	a. non decaffeinizzato	12 %	9,6 %
	04	b. decaffeinizzato	21 %	17,8 %
		II. torrefatto:		
	07	a. non decaffeinizzato	25 %	21 %
	11	b. decaffeinizzato	30 %	25,2 %
	14	B. bucce e pellicole	21 %	17,8 %
	17	C. succedanei contenenti caffè	30 %	25,2 %
09.02		**Tè:**		
	01	A. presentato in recipienti o involucri immediati di contenuto netto di 3 kg o meno	23 %	11,5 %
	04	B. altro	10,8 %	9 %
09.03	00	**Mate**	25 %	esenzione
09.04		**Pepe (del genere « Piper »); pimenti (del genere « Capsicum » e del genere « Pimenta »):**		
		A. non tritati né macinati:		
	01	I. pepe	17 %	17 %
		II. pimenti:		
	04	a. del genere « Capsicum » destinati alla fabbricazione della capsicina o di tinture d'oleoresine di « Capsicum » (2)	esenzione	esenzione
	07	b. destinati alla fabbricazione industriale d'oli essenziali o di resinoidi (2)	esenzione	esenzione
	11	c. altri	20 %	10 %
		B. tritati o macinati:		
	14	I. pimenti del genere « Capsicum »	25 %	12 %
	17	II. altri	25 %	12,5 %

(1) *Sul caffè si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di consumo.*

(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Segue TABELLA B

SEZIONE II

NUMERO della Tariffa (1)	NUMERO della Statistica (2)	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (3)	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi (4)	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali (5)
09.05	00	Vaniglia	11,5 %	11,5 %
09.06		**Cannella e fiori di cinnamomo:**		
	01	A. non tritati né macinati	20 %	10 %
	04	B. tritati o macinati	25 %	20,2 %
09.07		**Garofani (antofilli, chiodi e steli):**		
	01	A. non tritati né macinati:	15 %	15 %
	04	B. tritati o macinati	25 %	22,2 %
09.08		**Noci moscate, macis, amomi e cardamomi:**		
		A. non tritati né macinati:		
	01	I. destinati alla fabbricazione industriale d'oli essenziali o di resinoidi (1)	esenzione	esenzione
		II. altri:		
	04	a. noci moscate	15 %	15 %
		b. non nominati	20 %	esenzione
	07	*1. macis*		
	11	*2. amomi e cardamomi*		
		B. tritati o macinati:		
	14	I. noci moscate	25 %	18 %
	17	II. macis	25 %	12,5 %
	21	III. amomi e cardamomi	25 %	5 %
09.09		**Semi d'anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi e bacche di ginepro:**		
		A. non tritati né macinati:		
	01	I. d'anice	5 %	—
	04	II. di badiana	23 %	—
		III. di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi e bacche di ginepro:		
	07	a. destinati alla fabbricazione industriale d'oli essenziali o di resinoidi (1)	esenzione	—
		b. altri:		
	11	1. di coriandolo	5 %	esenzione
	14	2. non nominati	5 %	—
		B. tritati o macinati:		
	17	I. di badiana	26 %	—
	21	II. di coriandolo	10 %	esenzione
	24	III. altri	10 %	—

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Segue TABELLA B

SEZIONE II 09.10

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
09.10		**Timo, alloro, zafferano; altre spezie:**		
		A. timo:		
	01	I. non tritato né macinato	14 %	—
	04	II. tritato o macinato	17 %	—
	07	B. foglie di alloro	14 %	—
		C. zafferano:		
	11	I. non tritato né macinato	16 %	—
	14	II. tritato o macinato	19 %	—
		D. zenzero:		
		I. in radici intere, in pezzi o in fette:		
	17	a. destinato alla fabbricazione industriale d'oli essenziali o di resinoidi (1)	esenzione	esenzione
	21	b. altro	20 %	17 %
	24	II. altrimenti presentato	25 %	esenzione
		E. altre spezie, compresi i miscugli previsti alla Nota 1 b) di questo Capitolo:		
	27	I. non tritati né macinati	20 %	—
		II. tritati o macinati:		
	31	a. polvere e pasta di « curry »	25 %	esenzione
	34	b. altri	25 %	—

(1) È ammesso in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Segue TABELLA B

SEZIONE II

CAPITOLO 10

CEREALI

NOTA

Questo Capitolo comprende soltanto i grani non mondati, né altrimenti lavorati. Tuttavia, il riso pilato, brillato, lucidato, nonché quello spezzato sono da classificare nella voce n. 10.06.

NOTE COMPLEMENTARI

1. Per frumento duro, ai sensi della voce n. 10.01-B, si intende il frumento della specie «Triticum durum» e gli ibridi derivati dall'incrocio interspecifico del «Triticum durum» che presentino lo stesso numero di cromosomi di quest'ultimo. Il frumento duro così definito deve avere un colore dal giallo ambra al giallo bruno e presentare alla frattura un aspetto vitreo, traslucido e corneo.

2. Sono considerati:

a) come riso greggio (non pilato) o risone, ai sensi della voce n. 10.06-A-I, il riso i cui grani sono ancora rivestiti dalla lolla;

b) come riso semigreggio (non pilato), ai sensi della voce n. 10.06-A-II, il riso in grani dai quali è stata asportata la lolla e che non ha subito trattamento meccanico per asportare del tutto o in parte il pericarpo;

c) come riso in grani interi, ai sensi della voce n. 10.06-B, il riso in grani ai quali è stata tolta — indipendentemente dalle caratteristiche proprie di ciascuna fase di lavorazione — al massimo una parte del dente;

d) come riso semilavorato, ai sensi delle voci n.ri 10.06-B-I-a e 10.06-B-II-a, il riso in grani interi ai quali è stata tolta solo una parte del pericarpo;

e) come riso lavorato a fondo, ai sensi delle voci n.ri 10.06-B-I-b e 10.06-B-II-b, il riso in grani interi ai quali è stato tolto tutto il pericarpo, anche se conservano striature bianche longitudinali;

f) come riso spezzato (rotture), ai sensi della voce n. 10.06-C, il riso in grani ai quali è stata tolta una parte di volume superiore al dente; le rotture comprendono:

— le grosse rotture (frammenti di grano la cui lunghezza è uguale o superiore alla metà di quella di un grano, ma che non costituiscono un grano intero);

— le medie rotture (frammenti di grano la cui lunghezza è uguale o superiore al quarto di quella di un grano, ma che non raggiunge la taglia minima delle grosse rotture);

— le piccole rotture (frammenti di grano che non raggiungono il quarto di grano, ma che non passano attraverso ad un setaccio le cui maglie misurano 1,4 mm);

— i frammenti (piccoli frammenti o particelle di grano che debbono poter passare attraverso un setaccio le cui maglie misurano 1,4 mm); sono assimilati ai frammenti i grani spaccati (frammenti di grano provocati dalla spaccatura longitudinale del grano).

3. Prelievo applicabile ai miscugli di cereali:

A. Il prelievo applicabile ai miscugli composti da due dei cereali di cui alle voci dal n. 10.01 al n. 10.05 e n. 10.07 è quello applicabile:

a) al principale componente in peso, se questo costituisce almeno il 90% del peso del miscuglio;

b) al componente sottoposto al prelievo più elevato, se nessuno dei due componenti costituisce almeno il 90% del peso del miscuglio.

B. Quando un miscuglio è composto da più di due cereali delle voci dal n. 10.01 al n. 10.05 e n. 10.07 e se diversi di tali cereali costituiscono ciascuno più del 10% del peso del miscuglio, il prelievo applicabile al miscuglio stesso è il più elevato di quelli applicabili a detti cereali, anche se questo prelievo è identico per più cereali. Se soltanto un cereale costituisce più del 10% del peso del miscuglio, il prelievo è quello applicabile a detto cereale.

C. Per i miscugli composti dei cereali delle voci dal n. 10.01 al n. 10.05 e n. 10.07 che non rientrano nelle disposizioni definite più sopra, il prelievo applicabile al miscuglio stesso è il più elevato di quelli applicabili a tali cereali, anche se questo prelievo è identico per più cereali.

D. Il prelievo applicabile ai miscugli composti, da un lato, da uno o più dei cereali delle voci dal n. 10.01 al n. 10.05 e n. 10.07 e, dall'altro, da uno o più dei prodotti della voce n. 10.06 è quello applicabile al componente sottoposto al prelievo più elevato.

E. Il prelievo applicabile ai miscugli composti di riso appartenente a più gruppi o fasi di trasformazione diverse (voci n.ri 10.06-A-I, 10.06-A-II, 10.06-B-I-a, 10.06-B-I-b, 10.06-B-II-a e 10.06-B-II-b), ovvero ai miscugli composti di riso appartenente ad uno o più gruppi o fasi di trasformazione diverse (voci n.ri 10.06-A-I, 10.06-A-II, 10.06-B-I-a, 10.06-B-I-b, 10.06-B-II-a e 10.06-B-II-b) e di rotture (voce n. 10.06-C), è quello applicabile:

a) al principale componente in peso, se questo costituisce almeno il 90% del peso del miscuglio;

b) al componente soggetto al prelievo più elevato, se nessuno dei componenti costituisce almeno il 90% del peso del miscuglio.

F. Se non si può procedere alla determinazione del prelievo nel modo sopra previsto, il prelievo applicabile ai miscugli in questione è quello che risulta dalla loro classificazione tariffaria.

Segue TABELLA B

SEZIONE II 10.01

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
10.01		**Frumento, compreso quello segalato:**		
		A. frumento tenero e frumento segalato	20 % (2)	—
	01	*I. destinati alla semina*		
	04	*II. altri*		
		B. frumento duro	20 % (2)	—
	07	*I. destinato alla semina*		
	11	*II. altro*		
10.02		**Segala**	16 % (2)	—
	01	*A. destinata alla semina*		
	04	*B. altra*		
10.03		**Orzo**	13 % (2)	—
	01	*A. destinato alla semina*		
	04	*B. altro*		
10.04		**Avena**	13 % (2)	—
	01	*A. destinata alla semina*		
	04	*B. altra*		
10.05		**Granturco:**		
	01	A. ibrido, destinato alla semina (1)	esenzione (2)	4 %
	04	B. altro	9 % (2)	—
10.06		**Riso:**		
		A. greggio o semigreggio (non pilato):		
	01	I. riso greggio (non pilato) o risone	12 % (2)	—
	04	II. riso semigreggio (non pilato)	12 % (2)	—
		B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:		
		I. di cui almeno il 90% dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:		
	07	a. riso semilavorato	16 % (2)	—
	11	b. riso lavorato a fondo	16 % (2)	—
		II. altro:		
	14	a. riso semilavorato	16 % (2)	—
	17	b. riso lavorato a fondo	16 % (2)	—
	21	C. spezzato (rotture)	16 % (2)	—

(1) È ammesso in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(2) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

Segue TABELLA B

SEZIONE II

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
10.07		**Grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo e durra; altri cereali:**		
	01	A. grano saraceno	10 % (1)	—
	04	B. miglio	8 % (1)	—
	07	C. scagliola	8 % (1)	—
	11	D. sorgo e durra	8 % (1)	—
	14	E. altri cereali	8 % (1)	—

(1 È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

Segue TABELLA B

SEZIONE II

CAPITOLO 11

PRODOTTI DELLA MACINAZIONE; MALTO; AMIDI E FECOLE; GLUTINE; INULINA

NOTA

Questo Capitolo non comprende:

a) il malto torrefatto, condizionato per essere usato come succedaneo del caffè (n. 09.01 o n. 21.01, secondo il caso);

b) le farine preparate (con trattamento termico, per es.) per l'alimentazione infantile o per usi dietetici (n. 19.02); però le farine che abbiano subito un trattamento termico al solo scopo di migliorarne le qualità, ai fini della panificazione, sono da classificare in questo Capitolo;

c) i prodotti della voce n. 19.05;

d) i prodotti farmaceutici (Capitolo 30);

e) gli amidi e le fecole, aventi i caratteri dei prodotti preparati per la profumeria o per la toletta, della voce n. 33.06

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
11.01		**Farine di cereali:**		
	01	A. di frumento	30 % (1)	—
	04	B. di frumento segalato	13 % (1)	—
	07	C. di segala	8 % (1)	—
		D. di orzo:		
	11	I. il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2%, in peso	8 % (1)	—
	14	II. altro	8 % (1)	—
		E. di avena:		
	17	I. il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2%, in peso	8 % (1)	—
	21	II. altra	8 % (1)	—
		F. di granturco:		
	24	I. il cui tenore in sostanze grasse è inferiore o uguale all'1,5%, in peso	8 % (1)	—
	27	II. il cui tenore in sostanze grasse è superiore all' 1,5% ed inferiore o uguale al 4%, in peso	8 % (1)	—
	31	III. il cui tenore in sostanze grasse è superiore al 4%, in peso	8 % (1)	—
	34	G. di riso	14 % (1)	—
		H. di grano saraceno:		
	37	I. il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2%, in peso	8 % (1)	—
	41	II. altro	8 % (1)	—
	44	IJ. di miglio	8 % (1)	—
	47	K. di scagliola	8 % (1)	—
	51	L. di sorgo o di durra	8 % (1)	—
	54	M. di altri cereali	8 % (1)	—

(1) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

Segue TABELLA B

SEZIONE II **11.02**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
11.02		**Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati:**		
		A. semole, semolini; cereali mondati perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi):		
		I. di frumento:		
		a. semole e semolini:		
	001	1. di frumento duro	30 % (1)	—
	004	2. di frumento tenero	30 % (1)	—
	007	b. cereali mondati	30 % (1)	—
	011	c. cereali perlati	30 % (1)	—
	014	d. cereali soltanto spezzati o schiacciati	30 % (1)	—
		e. fiocchi:		
	017	1. il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2%, in peso	30 % (1)	—
	021	2. altri	30 % (1)	—
		II. di segala:		
		a. semole e semolini:		
	024	1. il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2%, in peso	25 % (1)	—
	027	2. altri	25 % (1)	—
	031	b. cereali mondati	25 % (1)	—
	034	c. cereali perlati	25 % (1)	—
	037	d. cereali soltanto spezzati o schiacciati	25 % (1)	—
		e. fiocchi:		
	041	1. il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2%, in peso	25 % (1)	—
	044	2. altri	25 % (1)	—
		III. di altri cereali:		
		a. fiocchi di orzo e di avena:		
		1. di orzo:		
	047	aa. il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2%, in peso	28 % (1)	—
	051	bb. altri	28 % (1)	—
		2. di avena:		
	054	aa. il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2%, in peso	28 % (1)	—
	057	bb. altri	28 % (1)	—

(1) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

Segue TABELLA B

SEZIONE II **11.02**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(11.02-A-III)		b. altri:		
		1. semole e semolini:		
		aa. di orzo:		
	061	α. il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2%, in peso	23 % (2)	—
	064	β. altri	23 % (2)	—
		bb. di avena:		
	067	α. il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2%, in peso	23 % (2)	—
	071	β. altri	23 % (2)	—
		cc. di granturco, il cui tenore in sostanze grasse è:		
		α. inferiore o uguale all'1,5%, in peso:		
	074	a'. destinati all'industria della birra (1)	23 % (2)	—
	077	b'. altri	23 % (2)	—
	081	β. superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 4%, in peso	23 % (2)	—
	084	γ. di più di 4%, in peso	23 % (2)	—
	087	dd. di riso	23 % (2)	—
		ee. di grano saraceno:		
	091	α. il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2%, in peso	23 % (2)	—
	094	β. altri	23 % (2)	—
	097	ff. di miglio	23 % (2)	—
	101	gg. di sorgo o di durra	23 % (2)	—
	104	hh. di altri cereali	23 % (2)	—
		2. cereali mondati:		
	107	aa. di orzo	23 % (2)	—
		bb. di avena:		
	111	α. avena spuntata	23 % (2)	—
	114	β. altri	23 % (2)	—
	117	cc. di granturco	23 % (2)	—
	121	dd. di grano saraceno	23 % (2)	—
	124	ee. di miglio	23 % (2)	—
	127	ff. di sorgo o di durra	23 % (2)	—
	131	gg. di altri cereali	23 % (2)	—
		3. cereali perlati:		
	134	aa. di orzo	23 % (2)	—
	137	bb. di avena	23 % (2)	—
	141	cc. di granturco	23 % (2)	—
	144	dd. di grano saraceno	23 % (2)	—
	147	ee. di miglio	23 % (2)	—
	151	ff. di sorgo o di durra	23 % (2)	—
	154	gg. di altri cereali	23 % (2)	—

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(2) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

Segue TABELLA B

SEZIONE II **11.02**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*11.02*-A-III-b)		4. cereali soltanto spezzati o schiacciati:		
	157	aa. di orzo	23 % (2)	—
	161	bb. di avena	23 % (2)	—
	164	cc. di granturco	23 % (2)	—
	167	dd. di grano saraceno	23 % (2)	—
	171	ee. di miglio	23 % (2)	—
	174	ff. di sorgo o di durra	23 % (2)	—
	177	gg. di altri cereali	23 % (2)	—
		5. fiocchi:		
		aa. il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2%, in peso:		
	181	α. di granturco	23 % (2)	—
	184	β. di riso	23 % (2)	—
	187	γ. di grano saraceno	23 % (2)	—
	191	δ. di miglio	23 % (2)	—
	194	ε. di sorgo o di durra	23 % (2)	—
	197	ζ. di altri cereali	23 % (2)	—
		bb. altri:		
	201	α. di granturco	23 % (2)	—
	204	β. di riso	23 % (2)	—
	207	γ. di grano saraceno	23 % (2)	—
	211	δ. di miglio	23 % (2)	—
	214	ε. di sorgo o di durra	23 % (2)	—
	217	ζ. di altri cereali	23 % (2)	—
		B. germi di cereali, anche sfarinati:		
	221	I. di frumento	30 % (2)	—
	224	II. altri	30 % (2)	—
11.03		**Farine dei legumi secchi compresi nella voce n. 07.05:**		
	01	A. di piselli, di fagioli o di lenticchie	17 %	13,2 %
	04	B. altre	12 %	—
11.04		**Farine delle frutta comprese nel Capitolo 8:**		
	01	A. di banane (1)	17 %	—
	04	B. altre	13 %	—
11.05	00	**Farina, semolino e fiocchi, di patate**	19 %	—

(1) *Sulle farine di banane si riscuote, oltre il dazio, l'imposta erariale di consumo.*

(2) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

Segue TABELLA B

SEZIONE II 11.06

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
11.06		**Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:**		
	01	A. denaturati	28 % (1)	—
	04	B. non denaturati	28 % (1)	—
11.07		**Malto, anche torrefatto:**		
		A. di frumento:		
		I. non torrefatto:		
	01	a. presentato sotto forma di farina	20 % (1)	—
	04	b. altro	20 % (1)	—
	07	II. torrefatto	20 % (1)	—
		B. altro:		
		I. non torrefatto:		
	11	a. presentato sotto forma di farina	20 % (1)	—
	14	b. altro	20 % (1)	—
	17	II. torrefatto	20 % (1)	—
11.08		**Amidi e fecole; inulina:**		
		A. amidi e fecole:		
	01	I. di granturco	27 % (1)	—
	04	II. di riso	25 % (1)	—
	07	III. di frumento	28 % (1)	—
	11	IV. di altri cereali	28 % (1)	—
	14	V. fecola di patate	25 % (1)	—
	17	VI. altri	28 % (1)	—
	21	B. inulina	30 %	—
11.09		**Glutine e farina di glutine, anche torrefatti:**		
	01	A. di frumento tenero	27 % (1)	—
	04	B. altri	27 % (1)	—

(1) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

Segue TABELLA B

SEZIONE II

CAPITOLO 12

SEMI E FRUTTI OLEOSI; SEMI, SEMENTI E FRUTTI DIVERSI; PIANTE INDUSTRIALI E MEDICINALI; PAGLIE E FORAGGI

NOTE

1. Le arachidi, le fave di soia, i semi di senapa, di papaveri neri o bianchi, la copra, sono considerati come semi oleosi (n. 12.01).
   Le noci di cocco sono comprese nella voce n. 08.01, le olive nei Capitoli 7 o 20, secondo la loro preparazione.

2. I semi di barbabietola, i semi da prato, i semi di fiori ornamentali, i semi di ortaggi, i semi di alberi da frutto o da bosco, i semi di vecce e di lupini sono considerati come semi da sementa (n. 12.03). Non sono, invece, considerati tali i legumi da granella (n. 07.05), i semi che costituiscono spezie ed altri prodotti del Capitolo 9, i cereali da semina (Capitolo 10), i semi e frutti oleosi (n. 12.01), i semi e frutti oleosi della voce n. 12.07.

3. La voce n. 12.07 comprende, tra l'altro, le piante e loro parti delle seguenti specie: basilico, borragine, issopo, menta (nelle varie qualità), rosmarino, ruta, salvia e assenzio, mentre ne sono esclusi:
   a) i semi e frutta oleosi (n. 12.01);
   b) i prodotti farmaceutici del Capitolo 30;
   c) gli articoli di profumeria e di toletta del Capitolo 33;
   d) i prodotti disinfettanti, insetticidi, fungicidi, diserbanti, e simili, della voce n. 38.11.

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
12.01		**Semi e frutti oleosi, anche frantumati** (1) (2):		
		A. arachidi, ricino	esenzione (3)	—
		I. di arachidi:		
	01	*a. con guscio*		
	04	*b. sgusciati*		
	07	*II. di ricino*		
		B. altri	esenzione (3)	esenzione
	11	*I. di copra*		
	14	*II. di palmisti (noci e mandorle)*		
	17	*III. di soia*		
		IV. di lino:		
	21	*a. destinati alla semina*		
	24	*b. altri*		
	27	*V. di colza, di ravizzone*		
	31	*VI. di senapa*		
	34	*VII. di papavero, nero o bianco*		
	37	*VIII. di canapa*		
	41	*IX. di girasole*		
	44	*X. di cotone*		
	47	*XI. di sesamo*		
	51	*XII. non nominati*		
12.02		**Farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate, esclusa la farina di senapa:**		
	01	A. di soia	10 % (3)	8 %
	04	B. altre	5 % (3)	—

(1) *Sui semi oleosi si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di fabbricazione sugli oli da essi ricavabili, secondo le norme vigenti.*

(2) *Sul lentisco e sugli altri frutti oleosi, diversi dall'oliva, da cui si ricavano oli vegetali che si presentano allo stato fluido alla temperatura di 15°, si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di fabbricazione prevista per gli oli ricavabili dai semi oleosi.*

(3) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee, per tutti o parte dei prodotti classificabili in questa voce, in aggiunta al dazio, è prevista la riscossione di un diritto di compensazione da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

Segue TABELLA B

SEZIONE II 12.03

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
12.03		**Semi, spore e frutti da sementa:**		
		A. semi di barbabietole	15 % (1)	14,2 %
	01	*I. di barbabietole da zucchero*		
	04	*II. di altre barbabietole*		
	07	B. semi da bosco	10 %	esenzione
		C. semi da foraggio:		
		I. paleo (Festuca pratensis); vecce;semi della specie: fienarola di palude (Poa palustris), spannocchina (Poa trivialis), gramigna dei prati (Poa pratensis); logliarella (Lolium perenne), loglio maggiore (Lolium multiflorum); coda di topo (Phleum pratense); gramigna fusaiola (Festuca rubra); gramigna perenne (Dactylis glomerata); agrostide (Agrostides)	10 %	7,2 %
	11	*a. vecce*		
	14	*b. paleo; semi della species fienarola di palude, spannocchina, gramigna dei prati*		
	17	*c. altri*		
	21	II. trifoglio (Trifolium sp.p.)	10 %	4,6 %
		III. altri	10 %	5 %
	24	*a. semi di erba medica*		
	27	*b. non nominati*		
		D. semi di fiori, semi di cavoli-rapa (Brassica oleracea, varietà caulorapa e gongylodes)	10 %	9,2 %
	31	*I. semi di fiori*		
	34	*II. semi di cavoli-rapa*		
		E. altri	10 %	—
	37	*I. semi di ortaggi, legumi e piante mangerecce (esclusi i legumi da granella, della voce n. 07.05)*		
	41	*II. non nominati*		
12.04		**Barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche, disseccate o in polvere; canne da zucchero:**		
	01	A. barbabietole da zucchero	12 % (2)	—
	04	B. canne da zucchero	esenzione (2)	—
12.05	00	**Radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non torrefatte** . . .	2 %	2 %
12.06	00	**Luppolo (coni e luppolina)**	12 %	10,8 %

(1) Dal 1° novembre 1967 fino al 31 ottobre 1968, per i semi di barbabietole da zucchero delle varietà « Eagle Hill », « Maribo », « Janaz », « Saroz » e « Buszczinsky », nei limiti di un contingente di 700 tonnellate, si applica il dazio di 6,5 % sul valore, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(2) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

Segue TABELLA B

SEZIONE II

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
12.07		**Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati:**		
	01	A. piretro (fiori, foglie, steli, cortecce, radici)	3 %	3 %
		B. cortecce di china:		
	04	I. frantumate o macinate	esenzione	—
	07	II. altre	esenzione	esenzione
	11	C. radici di liquirizia	2 %	—
	14	D. quassia amara (legno e cortecce)	2 %	1 %
	17	E. fave tonka	15 %	8 %
	21	F. fave del Calabar	esenzione	esenzione
	24	G. pepe cubebe	esenzione	esenzione
	27	H. foglie di coca	esenzione	esenzione
	31	IJ. altri legni, radici e cortecce; muschi, licheni ed alghe	esenzione	esenzione
	34	K. altri	3 %	1,5 %
12.08		**Carrube fresche o secche, anche frantumate o polverizzate; noccioli di frutti e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:**		
	01	A. carrube	8 %	—
		B. semi di carrube:		
	04	I. non scortecciati, né frantumati, né macinati	2 %	—
	07	II. altri	9 %	—
	11	C. noccioli di albicocche, di pesche o di prugne e mandorle di questi noccioli (1)	5 %	4,6 %
	14	D. altri (1)	esenzione	esenzione
12.09	00 **T**	**Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate**	esenzione	—
12.10	**T**	**Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio:**		
	01	A. barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga ed altre radici da foraggio	9 %	—
		B. altri	esenzione	esenzione
	04	*I. farina di erba medica*		
	07	*II. non nominati*		

(1) *Sui semi oleosi di questa voce si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di fabbricazione prevista per gli oli ricavabili dai semi oleosi.*

Segue TABELLA B

SEZIONE II

CAPITOLO 13

MATERIE PRIME VEGETALI PER TINTA O PER CONCIA; GOMME, RESINE ED ALTRI SUCCHI ED ESTRATTI VEGETALI

NOTA

L'estratto di liquirizia, l'estratto di piretro, l'estratto di luppolo, l'estratto di aloe, l'oppio sono considerati come succhi ed estratti vegetali (n. 13.03).

Non rientrano nella voce n. 13.03:

a) gli estratti di liquirizia contenenti in peso più del 10% di zucchero o che, qualunque sia il loro contenuto in zucchero, presentino i caratteri dei prodotti a base di zuccheri (n. 17.04);
b) gli estratti di malto (n. 19.01);
c) gli estratti di caffè, di tè o di mate (n. 21.02);
d) i succhi e gli estratti vegetali addizionati d'alcole costituenti bevande, nonché le preparazioni alcoliche composte di estratti vegetali (detti «estratti concentrati») per la fabbricazione di bevande (Capitolo 22);
e) la canfora naturale (n. 29.13) e la glicirizzina (n. 29.41);
f) i medicamenti (n. 30.03);
g) gli estratti per concia o per tinta (n.ri 32.01 o 32.04);
h) gli oli essenziali ed i resinoidi (n. 33.01), nonché le acque distillate aromatiche e le soluzioni acquose di oli essenziali (n. 33.05);
ij) la gomma, la balata, la guttaperca e altre gomme naturali simili (n. 40.01).

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
13.01	00	**Materie prime vegetali per tinta o per concia**	esenzione	esenzione
13.02		**Gomma lacca, anche imbianchita; gomme, gommoresine, resine e balsami naturali:**		
		A. gomma lacca:		
	01	I. non imbianchita	esenzione	esenzione
	04	II. imbianchita	3 %	1,5 %
	07	B. resine di conifere	2 %	1,1 %
		C. altri	esenzione	esenzione
	11	*I. gomma arabica*		
	14	*II. non nominati*		
13.03		**Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali:**		
		A. succhi ed estratti vegetali (1) (2):		
	01	I. oppio.	esenzione	esenzione
	04	II. aloe, manna	esenzione	esenzione
	07	III. di quassia amara	3 %	1,5 %
	11	IV. di liquirizia	10 %	6,8 %
	14	V. di piretro e di radici delle piante da rotenone	5 %	5 %
	17	VI. di luppolo	6 %	5,6 %
	21	VII. miscugli di estratti vegetali, per la fabbricazione di bevande o di preparazioni alimentari	10 %	6,8 %

(1) *Sui succhi ed estratti vegetali in soluzione alcolica, contenenti alcoli etilico, metilico, propilico ed isopropilico, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcole etilico (spirito) sulla quantità effettivamente contenuta di detti alcoli, accertata, mediante analisi, dai Laboratori Chimici delle Dogane.*

(2) *Sugli estratti vegetali in prodotti petroliferi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di prodotti petroliferi effettivamente contenuta, accertata, mediante analisi, dai Laboratori Chimici delle Dogane.*

Segue TABELLA B

SEZIONE II **13.03**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*13.03*-A)		VIII altri:		
	24	a. medicinali	6 %	4 %
	27	b. non nominati	esenzione	esenzione
		B. sostanze pectiche, pectinati e pectati:		
		I. allo stato secco:		
	31	a. pectina di mele	24 %	24 %
	34	b. altri	24 %	—
		II. altri:		
	37	a. pectinati e pectati	14 %	20 %
	41	b. non nominati	14 %	—
		C. agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali:		
	44	I. agar-agar	4 %	2,8 %
	47	II. mucillagini ed ispessenti di carrube o di semi di carrube	6 %	4,8 %
	51	III. altri	esenzione	esenzione

Segue TABELLA B

SEZIONE II

CAPITOLO 14

MATERIE DA INTRECCIO E DA INTAGLIO ED ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE

NOTE

1. Sono escluse da questo Capitolo e classificate nella Sezione XI le materie e le fibre vegetali delle specie principalmente utilizzate nella fabbricazione dei tessili, a prescindere dalla preparazione subita, nonché le altre materie vegetali che siano state sottoposte ad una lavorazione tale da renderle utilizzabili esclusivamente come materie tessili.

2. Le stecche, strisce e lamelle di vimini, di canne, di bambù e simili, il midollo di canna d'India e le canne d'India filate sono da comprendere nella voce n. 14.01, mentre ne sono esclusi le stecche, strisce o nastri di legno (n. 44.09).

3. Dalla voce n. 14.02 deve essere esclusa la lana di legno (n. 44.12).

4. Dalla voce n. 14.03 debbono essere escluse le teste preparate per pennelli, spazzole e simili (n. 96.03).

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
14.01		**Materie vegetali usate principalmente in lavori da panieraio o da stuoiaio (vimini, canne, bambù, canne d'India, giunchi, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio e simili):**		
		A. vimini:		
	01	I. non pelati, né spaccati, né altrimenti preparati	esenzione	esenzione
	04	II. altri	3 %	2,6 %
		B. bambù; canne e simili:		
	07	I. greggi o semplicemente spaccati	esenzione	esenzione
	11	II. altri	3 %	1,5 %
		C. canne d'India; giunchi e simili:		
	14	I. greggi o semplicemente spaccati	esenzione	esenzione
	17	II. altri	3 %	1,5 %
	21 T	D. paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta	2 %	1,6 %
	24 T	E. altre	esenzione	esenzione
14.02		**Materie vegetali usate principalmente per imbottitura (capoc, crine vegetale, crine marino e simili), anche in strati con o senza supporto di altre materie:**		
	01	A. su supporto	3 %	1,5 %
		B. altre:		
	04	I. crine vegetale	3 %	1,5 %
		II. capoc:		
	07	a. greggio	esenzione	esenzione
	11	b. altro	2 %	1 %
	14	III. non nominate	esenzione	esenzione
14.03		**Materie vegetali usate principalmente nella fabbricazione di scope e spazzole (saggina, piassava, trebbia, fibre di istle e simili), anche in torciglioni o in fasci:**		
	01 T	A. fibre gregge di « palma da sago indiana » (Caryota Urens) e di « sparto d'America » o « radici di zacaton » (Epicampes macroura)	esenzione	esenzione
		B. altre	esenzione	—
	04 T	*I. gregge*		
	7	*II. non nominate*		
14.04	00 T	**Semi duri, granelli, scorze e noci, da intaglio (semi di corozo, di palma dum e simili)**	esenzione	esenzione

Segue TABELLA B

SEZIONE II

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
14.05		**Prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove:**		
		A. su supporto	3 %	1,5 %
	01 T	*I. greggi*		
	04	*II. altri*		
		B. altri	esenzione	esenzione
	07 T	*I. greggi*		
	11	*II. non nominati*		

Segue TABELLA B

SEZIONE III

GRASSI E OLI (ANIMALI E VEGETALI); PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE

* * *

Salvo particolari disposizioni stabilite in tariffa, sui prodotti compresi in questa Sezione, contenenti:

A) oli di semi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di olio in essi presente da accertarsi mediante analisi eseguita dai Laboratori Chimici delle Dogane;

B) olio di oliva, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di olio in essi presente, da accertarsi mediante analisi eseguita dai Laboratori Chimici delle Dogane.

CAPITOLO 15

GRASSI E OLI (ANIMALI E VEGETALI); PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE

NOTE

1. Questo Capitolo non comprende:
   a) il lardo e il grasso di maiale e d'oca o di altri volatili, non pressati né fusi (n. 02.05);
   b) il burro di cacao (n. 18.04);
   c) i ciccioli (n. 23.01), i panelli, le sanse di olive ed altri residui dell'estrazione degli oli vegetali (n. 23.04);
   d) gli acidi grassi isolati, le cere preparate, le sostanze grasse trasformate in prodotti farmaceutici, pitture, vernici, saponi, prodotti di profumeria o di toletta e cosmetici, gli oli solfonati e altri prodotti appartenenti alla Sezione VI;
   e) il fatturato (factis) (n. 40.02).

2. Le paste di saponificazione (« soap-stocks »), le morchie o fecce di olio, la pece di stearina, la pece di grasso di lana e la pece di glicerina si classificano nella voce n. 15.17.

* * *

Sugli oli e grassi animali, aventi punto di solidificazione non superiore a 30° C, soggetti ad imposta interna di fabbricazione, si riscuote, oltre il dazi a corrispondente sovrimposta di confine.

NOTA COMPLEMENTARE

Per l'applicazione della voce n. 15.07:

A. a) gli oli vegetali fissi, fluidi o concreti, ottenuti per pressione sono da considerare « greggi », quando abbiano subito soltanto i trattamenti seguenti:

— decantazione entro i termini normali;

— centrifugazione, o filtrazione, purché, per separare l'olio dai suoi costituenti solidi, si sia ricorso unicamente alla « forza meccanica », quale la gravità, la pressione o la forza centrifuga, esclusi qualsiasi processo di filtrazione per assorbimento e qualsiasi altro processo fisico o chimico;

b) gli oli vegetali fissi, fluidi o concreti, ottenuti per estrazione sono da considerare « greggi » quando non si distinguono dagli oli e dai grassi vegetali ottenuti per pressione né per il colore, l'odore o il gusto, né per proprietà speciali analitiche riconosciute;

c) sono da considerare ugualmente « oli greggi », l'olio di soia depurato delle mucillagini e l'olio di cotone depurato del gossipolo;

B. È considerato come « olio di oliva che ha subito un processo di raffinazione », ai sensi della voce n. 15.07-A-I, l'olio di oliva il cui tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, è del 5% come massimo e che presenta un coefficiente di estinzione specifica K 268 [densità ottica della soluzione nell'isoottano (2,2,4 trimetilpentano) a 1 g in 100 millilitri sotto uno spessore di 1 cm e per la lunghezza d'onda di 268 millimicron], pari o superiore a 0,25 (1) e la cui variazione dell'estinzione specifica, verso 268 millimicron, è superiore a 0,01 (2).

C. È considerato come olio di oliva vergine, ai sensi della voce n. 15.07-A-I-a, l'olio di oliva naturale ottenuto soltanto mediante processi meccanici, compresa la pressione, esclusa qualsiasi miscela con oli di altra natura o con olio d'oliva ottenuto con altro processo.

---

(1) Tale coefficiente deve essere corretto in funzione del tenore in acidi grassi liberi secondo la formula: K′ 268 = K 268 — (0,023 × % di acidi grassi liberi).

(2) Questa variazione è così definita: $\Delta K = K\ 268 - 0{,}5\ (K\ 262 + K\ 274)$.

Segue TABELLA B

SEZIONE III

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
15.01		**Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso d'oca e di altri volatili, pressato o fuso:**		
		A. strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi:		
	01	I. destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari (1)	4 % (3)	3 %
	04	II. altri	20 % (3)	—
	07	B. grasso di volatili pressato o fuso	18 % (3)	18 %
15.02		**Sevi (delle specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti « primo sugo »:**		
	01	A. destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari (1)	2 %	1,2 %
		B. altri:		
	04	I. sevi della specie bovina, compreso il sevo detto « primo sugo »	10 %	8,8 %
	07	II. non nominati	10 %	8,8 %
15.03		**Stearina solare; oleostearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati:**		
		A. stearina solare ed oleostearina:		
	01	I. destinate ad usi industriali (1)	esenzione	esenzione
	04	II. altre	8 %	8 %
	07	B. olio di strutto, destinato ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari (1)	12 %	4 %
	11	C. altri	12 %	—
15.04		**Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati (2):**		
		A. oli di fegato di pesci:		
	01	I. con tenore di vitamina A uguale o inferiore a 2.500 unità internazionali per grammo	6 % (4)	6 %
	04	II. altri	esenzione (4)	esenzione
	07	B. olio di balena	2 % (4)	esenzione
	11	C. altri	esenzione (4)	esenzione
15.05		**Grassi di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina:**		
	01	A. grasso di lana greggio	6 %	5,6 %
	04	B. altri	10 %	8,6 %
15.06	00	**Altri grassi e oli animali (olio di piedi di bue, grassi di ossa, grassi di cascam ecc.)**	4 %	2,8 %

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(2) *I grassi e oli ottenuti a bordo di navi appartenenti a ditte od imprese italiane, battenti bandiera italiana e con equipaggio italiano, secondo le norme vigenti, da pesci e mammiferi marini, ovunque pescati o catturati dalle stesse navi, sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*

(3) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

(4) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee, per tutti o parte dei prodotti classificabili in questa voce, in aggiunta al dazio, è prevista la riscossione di un diritto di compensazione da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

Segue TABELLA B

SEZIONE III 15.07

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
15.07		**Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati (1) (2):**		
	T	A. olio di oliva: (3) (4)		
		I. che ha subito un processo di raffinazione:		
	01	a. ottenuto dalla raffinazione di olio di oliva vergine, anche mescolato con olio di oliva vergine	20 % (6)	—
	04	b. altro (5)	20 % (6)	—
	07	II. altro	20 % (6)	—
		B. oli di legno della Cina, di abrasin, di Tung, di eleococca, di oiticica; cera di Mirica e cera del Giappone:		
	11	I. olio di Tung, greggio; oli depurati o raffinati, esclusa la cera del Giappone	3 % (7)	3 %
	14	II. altri	3 % (7)	—
		C. altri oli:		
		I. destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari:		
		a. olio di ricino:		
	17	1. destinato alla produzione dell'acido ammino-undecanoico per la fabbricazione di fibre tessili sintetiche o di materie plastiche artificiali (5)	esenzione (7)	esenzione
	21	2. destinato ad altri usi (5)	8 % (7)	8 %
		b. non nominati:		
		1. greggi (5):		
	24	aa. olio di palma	5 % (7)	4 %
	25	bb. olio di semi di tabacco	5 % (7)	esenzione
		cc. altri:		
		α. oli di arachidi, di cocco, di colza, di lino, di ravizzone o di girasole	5 % (7)	5 %
	26	*a'. di arachidi*		
	27	*b'. di cocco*		
	28	*c'. di colza*		
	29	*d'. di lino*		
	30	*e'. di ravizzone*		
	31	*f'. di girasole*		
		β. non nominati	5 % (7)	—
	32	*a'. di soia*		
	33	*b'. di senapa*		
	34	*c'. di palmisti*		
	37	*d'. altri*		
		2. altri (5):		
	39	aa. olio di semi di tabacco	8 % (7)	esenzione
		bb. non nominati:		
		α. oli di colza, di lino, di ravizzone o di girasole	8 % (7)	8 %
	41	*a'. di lino*		
	44	*b'. di colza, di ravizzone o di girasole*		
		β. altri	8 % (7)	—
	47	*a'. di soia*		
	51	*b'. non nominati*		

(1) *Sugli oli di semi, esclusi quelli concreti, sia puri che mescolati con olio di oliva o con altri oli, in qualsiasi proporzione, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine, in misura uguale alla corrispondente imposta interna di fabbricazione.*

(2) *Sugli oli vegetali liquidi con punto di solidificazione non superiore a 12°C, comunque ottenuti dalla lavorazione di oli e grassi vegetali concreti, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla imposta interna di fabbricazione.*

(3) *Sull'olio di oliva di pressione commestibile, sull'olio di oliva lampante, sull'olio di oliva lavato e sull'olio estratto dalla sansa di olive, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla corrispondente imposta interna di fabbricazione.*

(4) *Sull'olio di oliva rettificato e sull'olio di sansa di olive rettificato, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine.*

(5) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(6) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

(7) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee, per tutti o parte dei prodotti classificabili in questa voce, in aggiunta al dazio, è prevista la riscossione di un diritto di compensazione da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

Segue TABELLA B

SEZIONE III **15.07**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*15.07*-C)		II. altri:		
		a. di palma:		
	54	1. greggio	9 % (6)	9 %
	55	2. altro	14 % (6)	14 %
		b. non nominati:		
	57	1. concreti, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	20 % (6)	—
		2. concreti, altrimenti presentati; fluidi:		
		aa. greggi:		
		α. oli di arachidi, di cocco, di colza, di cotone, di senapa, di ravizzone di soia o di girasole	10 % (6)	10 %
	61	*a'. di arachidi*		
	62	*b'. di cocco*		
	63	*c'. di colza, di ravizzone, di senapa*		
	64	*d'. di cotone*		
	65	*e'. di soia*		
	66	*f'. di girasole*		
		β. altri	10 % (6)	—
	67	*a'. di palmisti*		
	71	*b'. non nominati*		
		bb. altri:		
		α. oli di arachidi, di cotone, di soia o di girasole	15 % (6)	15 %
	74	*a'. di arachidi*		
	75	*b'. di cotone*		
	76	*c'. di soia*		
	77	*d'. di girasole*		
		β. non nominati:		
	81	a'. oli con tenore in acidi grassi liberi di 50% o più, in peso	15 % (6)	—
		b'. oli di palmisti, di illipè, di cocco, di colza, di ravizzone o di copàive	15 % (6)	—
	84	*1'. di palmisti*		
	85	*2'. di cocco*		
	86	*3'. di colza, di ravizzone*		
	91	*4'. di illipè, di copàive*		
		c'. altri	15 % (6)	15 %
	94	*1'. di senapa*		
	97	*2'. non nominati*		
15.08	00	**Oli animali o vegetali cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o in altro modo modificati (1)**	15 %	14 %
15.09	00	**Degras (2)**.	9 %	6,6 %
15.10		**Acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali (3) (4) (5):**		
	01	A. acido stearico	12 %	9,2 %
	04	B. acido oleico	10 %	7,6 %
		C. altri acidi grassi industriali; oli acidi di raffinazione	8 %	5,4 %
	07	*I. altri acidi grassi industriali*		
	11	*II. oli acidi di raffinazione*		
	14	D. alcoli grassi industriali	13 %	9,2 %

(1) *Sugli oli di semi di questa voce, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sugli oli di semi.*

(2) *Sul degras contenente prodotti petroliferi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di detti prodotti contenuti, nella misura corrispondente alla imposta interna di fabbricazione.*

(3) *Sugli acidi grassi di origine animale o vegetale, aventi punto di solidificazione inferiore a 48° C, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale all'imposta interna di fabbricazione.*

(4) *Sugli oli acidi di semi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sugli oli di semi.*

(5) *Sugli oli acidi di oliva, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sull'olio di oliva.*

(6) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee, per tutti o parte dei prodotti classificabili in questa voce, in aggiunta al dazio, è prevista la riscossione di un diritto di compensazione da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

Segue TABELLA B

SEZIONE III 15.11

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
15.11		**Glicerina, comprese le acque e le liscivie glicerinose:**		
	01	A. glicerina greggia, comprese le acque e le liscivie glicerinose	3 %	1,8 %
	04	B. altra, compresa la glicerina sintetica	10 %	7,2 %
15.12		**Oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati (1):**		
	01	A. presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	20 % (6)	—
		B. altrimenti presentati	17 % (6)	—
		I. animali:		
	04	*a. di balena o di capodoglio*		
	07	*b. altri*		
	11	*II. vegetali*		
15.13		**Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati** (2)	25 % (6)	25 %
	01	*A. margarina*		
	04	*B. altri*		
15.14	00	**Bianco di balena e di altri cetacei (spermaceti), greggio, pressato o raffinato, anche colorato artificialmente**	7 %	5,6 %
15.15		**Cere d'api e di altri insetti, anche colorate artificialmente:**		
	01	A. gregge	esenzione	esenzione
	04	B. altre	10 %	8 %
15.16		**Cere vegetali, anche colorate artificialmente:**		
	01	A. gregge	esenzione	esenzione
	04	B. altre	8 %	6,4 %
15.17		**Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali** (3) (4) (5):		
		A. contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva:		
	01	I. paste di saponificazione (soap-stocks)	7 % (7)	—
	04	II. morchie o fecce d'olio	7 % (7)	—
	07	III. altri	2 % (7)	—
		B. altri:		
	11	I. paste di saponificazione (soap-stocks), morchie o fecce d'olio . . .	7 % (6)	5 %
	14 T	II. non nominati	2 % (6)	2 %

(1) *Sugli oli di semi parzialmente o totalmente idrogenati, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sui semi oleosi.*

(2) *Sulla margarina si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine nella misura corrispondente alla imposta interna di fabbricazione.*

(3) *Sulle paste di saponificazione o di raffinazione (soap-stocks), si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sugli oli di semi, commisurandola sulla quantità di olio di semi non combinato, in esse contenuta, eccedente il 10 %, accertata, mediante analisi, dai Laboratori Chimici delle Dogane.*

(4) *Sulle morchie o fecce d'olio di semi, nonché sulle terre e carboni decoloranti impregnati di olio di semi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sugli oli di semi, commisurandola sulla quantità di olio di semi in esse contenuta, accertata, mediante analisi, dai Laboratori Chimici delle Dogane.*

(5) *Sui residui della lavorazione degli oli di oliva, destinati alla disoleazione, si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di fabbricazione in base al contenuto di olio, da accertarsi mediante analisi eseguita dai Laboratori Chimici delle Dogane.*

(6) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee, per tutti o parte dei prodotti classificabili in questa voce, in aggiunta al dazio, è prevista la riscossione di un diritto di compensazione da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

(7) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

Segue TABELLA B

SEZIONE IV

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI; TABACCHI

* * *

Salvo le particolari disposizioni stabilite in Tariffa, sui prodotti compresi in questa Sezione, contenenti:

A) oli di semi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di olio in essi presente, da accertarsi mediante analisi eseguita da Laboratori Chimici delle Dogane;

B) olio di oliva, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di olio in essi presente, da accertarsi mediante analisi eseguita da Laboratori Chimici delle Dogane.

CAPITOLO 16

PREPARAZIONI DI CARNI, DI PESCI, DI CROSTACEI E DI MOLLUSCHI

NOTA

Sono esclusi da questo Capitolo le carni, i pesci, i crostacei ed i molluschi (compresi testacei), preparati o conservati mediante i processi previsti dai Capitoli 2 e 3.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
16.01		**Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue:**		
		A. di fegato:		
	01	I. contenenti fegato della specie suina	24 % (3)	24 %
		II. altri:		
	04	a. contenenti fegato della specie bovina	24 % (3)	24 %
	07	b. non nominati	24 % (3)	24 %
		B. altri:		
		I. contenenti carni o frattaglie della specie suina (1):		
	11	a. salsicce e salami, stagionati	21 % (3)	—
	14	b. salami a base di sangue	21 % (3)	—
	17	c. altri	21 % (3)	—
		II. non nominati:		
	21	a. contenenti carni e frattaglie della specie bovina	21 %	—
	24	b. altri:	21 %	—
16.02		**Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:**		
		A. di fegato:		
	01	I. d'oca o di anatra	20 %	18,4 %
		II. altre:		
	04	a. contenenti fegato della specie suina	25 % (3)	25 %
		b. non nominate:		
	07	1. contenenti fegato della specie bovina	25 %	25 %
	11	2. altre	25 %	25 %
		B. altre:		
		I. di volatili (2):		
	14	a. contenenti, in peso, 57% o più di carne di volatili	21 % (3)	21 %
	17	b. contenenti, in peso, 25% o più ma meno del 57% di carne di volatili	21 % (3)	21 %
	21	c. altre	21 % (3)	21 %
	24	II. di selvaggina o di coniglio	21 %	19,4 %

(1) Il prelievo applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di governo, è riscosso sul peso netto, senza tener conto del peso di detto liquido.

(2) Per la determinazione della percentuale di carne di volatili, il peso delle ossa non è preso in considerazione.

(3) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

Segue TABELLA B

SEZIONE IV 16.02

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
(*16.02*-B)		III. non nominate:		
		a. contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti, in peso:		
		1. 80% o più di carne e/o frattaglie, di ogni specie:		
	27	aa. prosciutti, filetti e lombate, anche in parti	26 % (2)	—
	31	bb. spalle, anche in parti	26 % (2)	—
	34	cc. altre	26 % (2)	—
	37	2. 40% o più e meno di 80% di carne e/o frattaglie, di ogni specie	26 % (2)	—
	41	3. meno di 40% di carne e/o frattaglie, di ogni specie	26 % (2)	—
		b. altre:		
	44	1. contenenti carni o frattaglie della specie bovina	26 %	26 %
		2. non nominate:		
	47	aa. di ovini	26 %	21,2 %
	51	bb. altre	26 %	26 %
16.03		**Estratti e sughi di carne, in recipienti o involucri immediati di contenuto netto (1):**		
		A. di 20 kg o più	esenzione	esenzione
	01	*I. di bovini*		
	04	*II. altri*		
	07	B. di più di 1 kg ma meno di 20 kg	9 %	8,2 %
	11	C. di 1 kg o meno	24 %	22,4 %
16.04		**Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei:**		
		A. caviale e succedanei del caviale:		
	01	I. caviale (uova di storione)	30 % (3)	—
	04	II. altri	30 %	—
	07	B. salmonidi	20 %	14,8 %
	11	C. aringhe	23 %	21,2 %
	14	D. sardine	25 %	—
	17	E. tonni	25 %	24,6 %
		F. boniti, sgombri e acciughe:		
	21	I. boniti	25 %	25 %
		II. sgombri e acciughe	25 %	—
	24	*a. sgombri*		
	27	*b. acciughe*		
		G. altre	25 %	20 %
	31	*I. sarde*		
	34	*II. non nominate*		
16.05		**Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati:**		
	01	A. granchi	20 %	18,4 %
		B. altri	20 %	20 %
	04	*I. crostacei*		
	07	*II. molluschi (compresi i testacei)*		

(1) *Gli estratti e sughi di carne sono ammessi all'introduzione nel territorio della Repubblica soggetto al monopolio, qualunque sia la percentuale di cloruro sodico in essi contenuta o che si possa ottenere dai medesimi per la distinta presenza di cloro e di sodio. L'introduzione dei prodotti suindicati è subordinata al pagamento dell'imposta di consumo nella stessa misura e per le medesime quantità stabilite per la restituzione di parte del prezzo pagato per l'acquisto del sale per gli stessi prodotti destinati alla esportazione.*

(2) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

(3) Fino al 30 novembre 1968, si applica il dazio del 24 % sul valore.

Segue TABELLA B

SEZIONE IV

CAPITOLO 17

ZUCCHERI E PRODOTTI A BASE DI ZUCCHERI

NOTE

1. Questo Capitolo non comprende:
   a) i prodotti a base di zuccheri, contenenti cacao (n. 18.06);
   b) gli zuccheri chimicamente puri (n. 29.43); tale esclusione non riguarda il saccarosio, il glucosio ed il lattosio chimicamente puri;
   c) i prodotti farmaceutici contenenti zuccheri (Capitolo 30).
2. Il saccarosio chimicamente puro è classificato nella voce n. 17.01, qualunque sia la materia dalla quale è ricavato.

NOTA COMPLEMENTARE

Ai sensi della voce n. 17.01, sono considerati come:

— zuccheri bianchi, gli zuccheri della voce n. 17.01-B-I contenenti, in peso, allo stato secco, 99,5 % o più di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico;

— zuccheri greggi, gli zuccheri della voce n. 17.01-B-II contenenti, in peso, allo stato secco, meno di 99,5 % di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
17.01		**Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido (1):**		
		A. denaturati (2)	80 % (9)	—
	01	*I. di barbabietola*		
	04	*II. di canna*		
		B. altri:		
	07	I. zuccheri bianchi	80 % (9)	—
		II. zuccheri greggi	80 % (9)	—
	11	*a. di barbabietola*		
	14	*b. di canna*		
17.02		**Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:**		
	01	A. lattosio e sciroppo di lattosio	24 % (9)	—
		B. glucosio e sciroppo di glucosio (3):		
	04	I. glucosio sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	50 % (9)	—
	07	II. altri	50 % (9)	—
	11	C. zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero (4)	42 % (9)	20 %
		D. altri zuccheri e sciroppi (5) (6) (7) (8)	80 % (9)	—
	14	*I. sciroppo di saccarosio*		
	17	*II. maltosio e sciroppo di maltosio (escluso l'estratto di malto)*		
	21	*III. zucchero invertito liquido o solido, levulosio*		
		IV. non nominati:		
	24	*a. zuccheri*		
	27	*b. sciroppi*		

(1) *Sullo zucchero, tanto di prima che di seconda classe, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla corrispondente imposta interna di fabbricazione.*

(2) Sono considerati come «denaturati» soltanto gli zuccheri la cui denaturazione è effettuata in conformità delle norme stabilite dagli Organi competenti delle Comunità Europee.

(3) *Sul glucosio, tanto liquido che solido, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla corrispondente imposta interna di fabbricazione.*

(4) *Sullo zucchero d'acero e sullo sciroppo di zucchero d'acero si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla imposta interna di fabbricazione sullo zucchero di seconda classe.*

(5) *Sullo sciroppo di saccarosio, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla corrispondente imposta di fabbricazione sullo zucchero contenuto, tanto di prima che di seconda classe.*

(6) *Sul maltosio e sullo sciroppo di maltosio (escluso l'estratto di malto), che nel consumo possano servire agli usi del glucosio, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla imposta interna di fabbricazione stabilita per il glucosio.*

(7) *Sullo zucchero invertito, tanto liquido che solido, e sul levulosio, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla imposta interna di fabbricazione.*

(8) *Sugli zuccheri tassabili, non nominati, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla imposta interna di fabbricazione sullo zucchero di prima classe.*

Sugli sciroppi degli zuccheri non nominati, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di zuccheri tassabili contenuti, in misura uguale alla imposta interna di fabbricazione sullo zucchero di prima classe.

(9) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

Segue TABELLA B

SEZIONE IV

17.02

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*17.02*)	31	E. succedanei del miele, anche misti con miele naturale (1)	50 % (12)	—
		F. zuccheri e melassi, caramellati (2) (3)	47 % (12)	—
	34	*I. zuccheri*		
	37	*II. melassi*		
17.03		**Melassi, anche decolorati** (4) (5):		
	01	A. decolorati	65 % (12)	—
		B. altri:		
	04	I. destinati alla fabbricazione di prodotti melassati per l'alimentazione del bestiame (6)	esenzione (12)	—
	07	II. melassi di canna contenenti, in estratto secco, meno di 63% di saccarosio, destinati alla fabbricazione dei surrogati del caffè (6) . . .	9 % (12)	—
	11	III. destinati alla fabbricazione dell'acido citrico (6)	19 % (12)	—
	14	IV. non nominati	65 % (12)	—
17.04		**Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao** (7) (8) (9) (10) (11):		
	01	A. estratti di liquirizia contenenti zuccheri in misura superiore al 10% in peso, senza aggiunta d'altre materie	21	—
		B. gomme da masticare del genere « chewing-gum », aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	04	I. inferiore al 60 %	16,5%(13)(14)	13,1% (13)(14) con riscossione massima del 23 % sul valore
	07	II. uguale o superiore al 60 %	16,5%(13)(14)	13,1% (13)(14) con riscossione massima del 23 % sul valore
	11	C. preparazione detta « cioccolato bianco »	20,7% (14)	17,6 % (14) con riscossione massima del 27 % sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)

(1) *Sui succedanei del miele, anche misti con miele naturale, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla imposta interna di fabbricazione sullo zucchero invertito.*

(2) *Sugli zuccheri tassabili, caramellati, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla imposta interna di fabbricazione sullo zucchero di prima classe, in ragione di 80 kg per ogni quintale di prodotto.*

(3) *Sui melassi caramellati, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine nelle misure stabilite per i melassi della voce n. 17.03, secondo la specie.*

(4) *Sui melassi con quoziente di purezza (percentuale di saccarosio nella sostanza secca) non inferiore a 63, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla imposta interna di fabbricazione sullo zucchero di seconda classe.*

(5) *Sui melassi con quoziente di purezza (percentuale di saccarosio nella sostanza secca) inferiore a 63, destinati alla alimentazione umana, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla imposta interna di fabbricazione.*

(6) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(7) *Sugli estratti di liquirizia e sulle gomme da masticare del genere «chewing-gum», contenenti zuccheri tassabili, si riscuote oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di 40 kg per ogni quintale di prodotto, se contenenti zuccheri in misura non superiore a 50 % e nella misura di 80 kg per ogni quintale di prodotto, se contenenti zuccheri in misura superiore a 50 %.*

(8) *Sui prodotti a base di zuccheri, contenenti burro di cacao, si riscuotono, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sugli zuccheri tassabili e la imposta di consumo sul burro di cacao, in misura corrispondente, rispettivamente, a 55 kg di zucchero di prima classe ed a 30 kg di burro di cacao, per ogni quintale di prodotto. Se la Dogana ritiene che il prodotto contenga burro di cacao in misura superiore a 30 kg per quintale, esso sarà sottoposto ad analisi ed i tributi sul burro di cacao e sugli zuccheri tassabili, saranno commisurati sulle quantità effettivamente accertate, qualora il burro di cacao o gli zuccheri tassabili risultino, rispettivamente, in misura superiore alle percentuali fisse sopra stabilite.*

(9) *Sulle caramelle, i confetti, le pastiglie e gli altri prodotti contenenti zuccheri tassabili in misura superiore a 50 %, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe, nella misura di 80 kg per ogni quintale di prodotto.*

(10) *Sui torroni, sui mandorlati, sui marzapani, sugli amaretti e simili, preparati con zuccheri tassabili o miele, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di 50 kg per ogni quintale di prodotto.*

(11) *Sui prodotti a base di zuccheri, non specificati nelle precedenti note (8), (9) e (10), contenenti zuccheri tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di 40 kg per ogni quintale di prodotto.*

(12) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime de prelievi.

(13) Il dazio sul valore si applica temporaneamente nella misura del 12 %.

(14) In aggiunta al dazio sul valore si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 160/66 e dalle relative norme di applicazione.

Segue TABELLA B

SEZIONE IV **17.04**

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(*17.04*)		D. altri:		
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:		
	14	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	20,7 % (1)	17,6 % (1) con riscossione massima del 27 % sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	17	1. uguale o superiore al 5% e inferiore al 30%	20,7 % (1)	17,6 % (1) con riscossione massima del 27 % sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	21	2. uguale o superiore al 30% e inferiore al 40%	20,7 % (1)	17,6 % (1) con riscossione massima del 27 % sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
		3. uguale o superiore al 40% e inferiore al 50%:		
	24	aa. non contenenti amido o fecola	20,7 % (1)	17,6 % (1) con riscossione massima del 27 % sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	27	bb. altri	20,7 % (1)	17,6 % (1) con riscossione massima del 27 % sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	31	4. uguale o superiore al 50% e inferiore al 60%	20,7 % (1)	17,6 % (1) con riscossione massima del 27 % sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	34	5. uguale o superiore al 60% e inferiore al 70%	20,7 % (1)	17,6 % (1) con riscossione massima del 27 % sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	37	6. uguale o superiore al 70% e inferiore all'80%	20,7 % (1)	17,6 % (1) con riscossione massima del 27 % sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)

(1) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 160/66 e dalle relative norme di applicazione.

Segue TABELLA B

SEZIONE IV 17.04

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(*17.04*-D-I-b)	41	7. uguale o superiore all'80% e interiore al 90%	20,7 % (4)	17,6 % (4) con riscossione massima del 27 % sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	44	8. uguale o superiore al 90%	20,7 % (4)	17,6 % (4) con riscossione massima del 27 % sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
		II. non nominati, aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	47	a. inferiore al 50%	20,7 % (4)	17,6 % (4) con riscossione massima del 27 % sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	51	b. uguale o superiore al 50% e inferiore al 70%	20,7 % (4)	17,6 % (4) con riscossione massima del 27 % sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	54	c. uguale o superiore al 70%	20,7 % (4)	17,6 % (4) con riscossione massima del 27 % sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
17.05		**Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione (1) (2) (3):**		
		A. lattosio e sciroppo di lattosio	67 %	—
	01	*I. lattosio*		
	04	*II. sciroppo di lattosio*		
		B. glucosio e sciroppo di glucosio	67 %	—
	07	*I. glucosio*		
	11	*II. sciroppo di glucosio*		
		C. altri	67 % (5)	—
	14	*I. zuccheri*		
	17	*II. sciroppi*		
	21	*III. melassi*		

(1) *Sugli sciroppi di questa voce, contenenti zuccheri tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe, nella misura di 60 kg per ogni quintale di prodotto.*

(2) *Sugli zuccheri tassabili di questa voce si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale all'imposta interna di fabbricazione sullo zucchero di prima classe.*

(3) *Sui melassi di questa voce si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine nelle misure stabilite per i melassi della voce n. 17.03, secondo la specie.*

(4) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 160/66 e dalle relative norme di applicazione.

(5) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

Segue TABELLA B

SEZIONE IV

CAPITOLO 18

CACAO E SUE PREPARAZIONI

NOTE

1. Da questo Capitolo sono escluse le preparazioni al cacao o alla cioccolata da classificare nelle voci n.ri 19.02, 19.08, 22.02, 22.09, 30.03.

2. La voce n. 18.06 comprende i prodotti a base di zuccheri contenenti cacao, nonché, con riserva delle disposizioni della Nota 1 di questo Capitolo, le altre preparazioni alimentari che contengono cacao.

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
18.01	00	**Cacao in grani, greggio o torrefatto, anche infranto (1)**	6,7 %	5,4 %
18.02		**Gusci o bucce, pellicole, residui di cacao (2) (3)**	9 %	7,5 %
	01	*A. gusci o bucce, pellicole*		
	04 T	*B. residui*		
18.03	00	**Cacao in massa o in pani (pasta di cacao), anche sgrassato (4)**	25 %	21 %
18.04	00	**Burro di cacao, compreso il grasso e l'olio di cacao (5)**	22 %	16,8 %
18.05	00	**Cacao in polvere, non zuccherato (6)**	27 %	22,6 %
18.06		Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao (7) (8):		
		A. cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio avente tenore, in peso, di saccarosio:		
	01	I. inferiore al 65%	29,6% (9)(10)	21,7% (9)(10)
	04	II. uguale o superiore al 65% e inferiore all'80%	29,6% (9)(10)	21,7% (9)(10)
	07	III. uguale o superiore all'80%	29,6% (9)(10)	21,7%(9)(10)

(1) *Sul cacao in grani, anche infranto, si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di consumo.*

(2) *Sulle bucce e pellicole di cacao, si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di consumo.*

(3) *Le bucce e le pellicole di cacao destinate alla estrazione della teobromina o impiegate nella fabbricazione di surrogati del caffè, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, sono ammesse all'importazione in esenzione dall'imposta di consumo.*

(4) *Sul cacao in massa o in pani, si riscuote, oltre il dazio, la imposta di consumo.*

(5) *Sul burro di cacao, si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di consumo.*

(6) *Sul cacao in polvere, si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di consumo.*

(7) *Sul cacao zuccherato, si riscuotono, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe e l'imposta di consumo sul cacao torrefatto, decorticato, ecc., in ragione delle quantità di zuccheri tassabili e di cacao effettivamente contenuti nel miscuglio.*

(8) a) *Sulla cioccolata in massa, granulata o in polvere, si riscuotono, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sugli zuccheri tassabili e l'imposta di consumo sul cacao, in misura corrispondente, rispettivamente, a 55 kg di zucchero di prima classe ed a 40 kg di cacao, torrefatto, decorticato, ecc. per ogni quintale di prodotto.*

Se la Dogana ritiene che il prodotto contenga cacao in misura superiore a 40 kg per quintale, esso sarà sottoposto ad analisi ed i tributi sul cacao torrefatto, decorticato, ecc. e sugli zuccheri tassabili saranno commisurati sulle quantità effettivamente accertate, qualora il cacao risulti in misura superiore alla percentuale fissa sopra stabilita.

b) *Sulle polveri per preparare creme, budini e simili, senza farine, fecole né estratti di malto, contenenti zuccheri tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe, nella misura di:*

— 18 kg per ogni quintale di prodotto, se il contenuto in zuccheri tassabili non superi il 18 %;

— 40 kg per ogni quintale di prodotto, se il contenuto in zuccheri tassabili superi il 18 ma non il 50 %;

— 80 kg per ogni quintale di prodotto, se il contenuto in zuccheri tassabili superi il 50 %.

Sulle polveri per preparare creme, budini e simili, senza farine, fecole, né estratti di malto, si riscuote, inoltre, l'imposta di consumo sul cacao torrefatto, decorticato, ecc., nella misura di 20 kg per ogni quintale di prodotto.

c) *Sulle altre preparazioni alimentari, diverse da quelle di cui ai punti* a) *e* b) *sopracitati, contenenti cacao, zuccherate, si riscuotono, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sugli zuccheri tassabili e l'imposta di consumo sul cacao nella misura corrispondente, rispettivamente:*

— a 55 kg di zucchero di prima classe ed a 30 kg di cacao torrefatto, decorticato, ecc., per ogni quintale di prodotto contenente zuccheri tassabili in misura superiore a 50 % e cacao in misura non superiore a 30 %, oppure cacao in misura superiore a 20 %, ma non eccedente il 30 %, e zuccheri tassabili in misura non superiore a 50 %.

Se la Dogana ritiene che dette preparazioni contengano cacao in misura superiore a 30 kg per quintale, esse saranno sottoposte ad analisi ed i tributi sul cacao torrefatto, decorticato, ecc. e sugli zuccheri tassabili saranno commisurati sulle quantità effettivamente accertate, qualora il cacao risulti in misura superiore alla percentuale fissa sopra stabilita;

— a 40 kg di zucchero di prima classe e a 20 kg di cacao torrefatto, decorticato, ecc., per ogni quintale di preparazioni contenenti zuccheri tassabili in misura non superiore a 50 % e cacao in misura superiore a 5 %, ma non a 20 %;

— a 40 kg di zucchero di prima classe e a 5 kg di cacao torrefatto, decorticato, ecc., per ogni quintale di preparazioni contenenti zuccheri tassabili in misura non superiore a 50 % e cacao in misura non superiore a 5 %.

d) *Sulle altre preparazioni alimentari, diverse da quelle di cui ai punti* a) *e* b) *sopracitati, contenenti cacao, non zuccherate, si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di consumo sul cacao torrefatto, decorticato, ecc., nella misura di 30 kg di cacao per ogni quintale di prodotto.*

Se la Dogana ritiene che le dette preparazioni contengano più del 30 % di cacao, esse saranno sottoposte ad analisi ed il tributo sarà commisurato sulla quantità effettivamente accertata, qualora il cacao risulti in misura superiore alla percentuale fissa sopra stabilita.

(9) Il dazio sul valore si applica temporaneamente nella misura del 16 %.

(10) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 160/66 e dalle relative norme di applicazione.

Segue TABELLA B

SEZIONE IV 18.06

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*18.06*)		B. gelati:		
	11	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 3% di materie grasse provenienti dal latte	22,3 % (1)	18,1 % (1) con riscossione massima del 27% sul valore più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:		
	14	a. uguale o superiore al 3% e inferiore al 7%	22,3 % (1)	18,1 % (1) con riscossione massima del 27% sul valore più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	17	b. uguale o superiore al 7%	22,3 % (1)	18,1 % (1) con riscossione massima del 27% sul valore più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
		C. cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao:		
	21	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	22,3 % (1)	18,1 % (1) con riscossione massima del 27% sul valore più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
		II. altri:		
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5% di materie grasse provenienti dal latte e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	24	1. inferiore al 50%	22,3 % (1)	18,1 % (1) con riscossione massima del 27% sul valore più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	27	2. uguale o superiore al 50%	22,3 % (1)	18,1 % (1) con riscossione massima del 27% sul valore più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)

(1) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 160/66 e dalle relative norme di applicazione.

Segue TABELLA B

SEZIONE IV **18.06**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*18.06*-C-II)		b. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:		
	31	1. uguale o superiore all'1,5% e inferiore al 3%	22,3 % (2)	18,1 % (2) con riscossione massima del 27% sul valore più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	34	2. uguale o superiore al 3% e inferiore al 4,5%	22,3 % (2)	18,1 % (2) con riscossione massima del 27% sul valore più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	37	3. uguale o superiore al 4,5% e inferiore al 6%	22,3 % (2)	18,1 % (2) con riscossione massima del 27% sul valore più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	41	4. uguale o superiore al 6%	22,3 % (2)	18,1 % (2) con riscossione massima del 27% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
		D. altre:		
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5% di materie grasse provenienti dal latte:		
	44	a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	22,3 % (2)	18,1 % (2) con riscossione massima del 27% sul valore più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	47	b. altre	22,3 % (1)(2)	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:		
		a. uguale o superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 6,5%:		
	51	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	22,3 % (2)	18,1 % (2) con riscossione massima del 27% sul valore più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	54	2. altre	22,3 % (1)(2)	—
		b. superiore al 6,5% e inferiore al 26%:		
	57	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	22,3 % (2)	18,1 % (2) con riscossione massima del 27% sul valore più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	61	2. altre	22,3 % (1)(2)	—

(1) Il dazio sul valore si applica temporaneamente nella misura del 19%.

(2) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 160/66 e dalle relative norme di applicazione

Segue TABELLA B

SEZIONE IV 18.06

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(*18.06*-D-II)		c. uguale o superiore al 26%:		
	64	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	22,3 % (2)	18,1 % (2) con riscossione massima del 27% sul valore più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	67	2. altre	22,3 % (1)(2)	—

(1) Il dazio sul valore si applica temporaneamente nella misura del 19 %.

(2) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 160/66 e dalle relative norme di applicazione.

Segue TABELLA B

SEZIONE IV

CAPITOLO 19

PREPARAZIONI A BASE DI CEREALI, DI FARINE, DI AMIDI O DI FECOLE; PRODOTTI DELLA PASTICCERIA

NOTE

1. Sono esclusi da questo Capitolo:
   a) le preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o di cucina, a base di farine, amidi, fecole od estratti di malto, contenenti cacao in misura uguale o superiore al 50%, in peso (n. 18.06);
   b) i prodotti a base di farine, di amidi o di fecole (biscotti, ecc.), appositamente preparati per l'alimentazione degli animali (n. 23.07);
   c) le preparazioni farmaceutiche (Capitolo 30).
2. Le preparazioni classificabili in questo Capitolo, quando siano a base di farine di frutta o di ortaggi, seguono il trattamento dei corrispondenti prodotti a base di farine di cereali.

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
19.01		**Estratti di malto:**		
	01	A. aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore al 90% . .	16,3 % (5)(7)	12,9 % (5)(7)
	04	B. altri	16,3 % (5)(7)	12,9 % (5)(7)
19.02		**Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, amidi fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50%, in peso** (1) (2) (3) (4):		
	01	A. contenenti estratti di malto e aventi tenore, in peso, di zuccheri riduttori (calcolati in maltosio) uguale o superiore al 30%	19,6 % (6)(7)	16,1 % (6)(7)
		B. altre:		
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5% di materie grasse provenienti dal latte:		
		a. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola inferiore al 14%:		
	04	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	19,6 % (6)(7)	16,1 % (6)(7)
		2. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	07	aa. uguale o superiore al 5% e inferiore al 60%	19,6 % (6)(7)	16,1 % (6)(7)
	11	bb. uguale o superiore al 60%	19,6 % (6)(7)	16,1 % (6)(7)
		b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 14% e inferiore al 32%:		
	14	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	19,6 % (6)(7)	16,1 % (6)(7)
	17	2. altre	19,6 % (6)(7)	16,1 % (6)(7)
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 32% e inferiore al 45%:		
	21	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	19,6 % (6)(7)	16,1 % (6))7)
	24	2. altre	19,6 % (6)(7)	16,1 % (6)(7)

(1) *Sulle preparazioni di questa voce, contenenti cacao in misura non superiore a 20 %, si riscuote oltre il dazio, e, se contenenti zuccheri tassabili, oltre la sovrimposta di confine sullo zucchero, l'imposta di consumo sul cacao torrefatto, decorticato, ecc., nella misura di 5 kg per ogni quintale di prodotto se il cacao è contenuto in misura non superiore a 5 %, e nella misura di 20 kg per ogni quintale di prodotto, se il cacao è contenuto in misura superiore a 5 %, ma non eccedente il 20 %.*

(2) *Sulla farina lattea contenente zuccheri tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe, nella misura di 33 kg per ogni quintale di prodotto, se detti zuccheri tassabili sono contenuti in misura non superiore a 33 % e nella misura di 45 kg per ogni quintale di prodotto, se detti zuccheri tassabili sono contenuti in misura superiore a 33 %.*

(3) *Sulle preparazioni di questa voce, diverse dalla farina lattea, senza cacao o con cacao in misura non superiore a 20 %, contenenti zuccheri tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe, nella misura di 18 kg per ogni quintale di prodotto, se gli zuccheri tassabili sono contenuti in misura non superiore a 18 %; nella misura di 40 kg per ogni quintale di prodotto, se gli zuccheri tassabili sono contenuti in misura superiore a 18 fino a 50 % ; nella misura di 80 kg per ogni quintale di prodotto, se gli zuccheri tassabili cono contenuti in misura superiore a 50 per cento.*

(4) *Sulle preparazioni di questa voce, contenenti cacao in misura superiore a 20 % ma inferiore a 50 % e zuccheri tassabili, si riscuote oltre il dazio, la sovrimposta di confine sugli zuccheri tassabili e l'imposta di consumo sul cacao in misura corrispondente rispettivamente a 55 kg di zucchero di prima classe ed a 30 kg di cacao torrefatto, decorticato, ecc., per ogni quintale di prodotto.*

Se la Dogana ritiene che le dette preparazioni contengano cacao in misura superiore a 30 kg per quintale, esse saranno sottoposte ad analisi ed i tributi sul cacao torrefatto, decorticato, ecc., e sugli zuccheri tassabili, saranno commisurati sulle quantità effettivamente accertate, qualora il cacao risulti in misura superiore alla percentuale sopra stabilita.

(5) Il dazio sul valore si applica temporaneamente nella misura dell' 11 %.

(6) Il dazio sul valore si applica temporancamente nella misura del 16 %.

(7) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 160/66 e dalle relative norme di applicazione.

Segue TABELLA B

SEZIONE IV 19.02

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(*19.02*-B-I)		d. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 45% e inferiore al 65%:		
	27	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	19,6 % (1)(6)	16,1 % (1)(6)
	31	2. altre	19,6 % (1)(6)	16,1 % (1)(6)
		e. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 65% e inferiore all'85%:		
	34	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	19,6 % (1)(6)	16,1 % (1)(6)
	37	2. altre	19,6 % (1)(6)	16,1 % (1)(6)
	41	f. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore all'85%	19,6 % (1)(6)	16,1 % (1)(6)
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:		
	44	a. uguale o superiore all'1,5% e inferiore al 5%	19,6 % (1)(6)	16,1 % (1)(6)
	47	b. uguale o superiore al 5%	19,6 % (1)(6)	16,1 % (1)(6)
19.03		**Paste alimentari:**		
	01	A. con aggiunta di uova	17,3 % (2)(6)	15,1 % (2)(6)
		B. altre:		
	04	I. non contenenti farina o semolino di grano tenero	17,3 % (2)(6)	15,1 % (2)(6)
	07	II. non nominate	17,3 % (2)(6)	15,1 % (2)(6)
19.04	00	**Tapioca, compresa quella di fecola di patate**	15,4 % (6)	13,2 % (6)
19.05		**Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: « puffed-rice » « corn-flakes » e simili:**		
	01	A. a base di granturco	14,3 % (3)(6)	11,7 % (3)(6)
	04	B. a base di riso	14,3 % (3)(6)	11,7 % (3)(6)
	07	C. altri	14,3 % (3)(6)	11,7 % (3)(6)
19.06	00	**Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili**	19,5 % (4)(6)	14,5 % (4)(6)
19.07		**Pane, biscotto di mare ed altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta:**		
	01	A. pane croccante detto « Knäckebrot »	24 % (3)(6)	18 % (3)(6) con riscossione massima del 24 % sul valore, più diritto addizionale sulla farina
	04	B. pane azimo (Mazoth)	20 % (3)(6)	14,4 % (3)(6) con riscossione massima del 20 % sul valore, più diritto addizionale sulla farina
	07	C. pane di glutine per diabetici	27,9 % (5)(6)	22,3 % (5)(6)
		D. altri, aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:		
	11	I. inferiore al 50%	26,5 % (6)	21,5 % (6)
	14	II. uguale o superiore al 50%	26,5 % (6)	21,5 % (6)

(1) Il dazio sul valore si applica temporaneamente nella misura del 16 %.
(2) Il dazio sul valore si applica temporaneamente nella misura del 15 %.
(3) Il dazio sul valore si applica temporaneamente nella misura del 10 %.
(4) Il dazio sul valore si applica temporaneamente nella misura dell'11 %.
(5) Il dazio sul valore si applica temporaneamente nella misura del 22 %.
(6) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 160/66 e dalle relative norme di applicazione.

Segue TABELLA B

SEZIONE IV **19.08**

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
19.08		**Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria. anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8):**		
		A. preparazioni dette « pan pepato », aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	01	I. inferiore al 30%	29,2 % (9)	22,7 % (9)
	04	II. uguale o superiore al 30% e inferiore al 50%	29,2 % (9)	22,7 % (9)
	07	III. uguale o superiore al 50%	29,2 % (9)	22,7 % (9)
		B. altri:		
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola, aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	11	a. inferiore al 70%	29,2 % (9)	22,7 % (9) con riscossione massima del 35% sul valore più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	14	b. uguale o superiore al 70%	29,2 % (9)	22,7 % (9) con riscossione massima del 35% sul valore più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
		II. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5% e inferiore al 32%:		
	17	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	28 % (9)	22 % (9) con riscossione massima del 30% sul valore più diritto addizionale sulla farina

(1) *Nella tassazione dei prodotti di questa voce non si tiene conto delle piccole quantità di zuccheri riduttori non eccedenti il 5 %, calcolati come glucosio.*

(2) *Sui biscotti con ripieno o guarnizioni di conserve, di miele o di zuccheri tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di 50 kg per ogni quintale di prodotto.*

Sugli stessi biscotti, contenenti cacao, si riscuote, inoltre, l'imposta di consumo sul cacao torrefatto, decorticato, ecc., nella misura di 20 kg per ogni quintale di prodotto.

(3) *Sui biscotti altri, contenenti cacao, si riscuote, oltre il dazio, e, se zuccherati con zuccheri tassabili, oltre la sovrimposta di confine sullo zucchero, l'imposta di consumo sul cacao torrefatto, decorticato, ecc., nella misura di 20 kg per ogni quintale di prodotto.*

(4) *Sui biscotti altri, contenenti zuccheri tassabili in misura non superiore a 18 %, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di 18 kg per ogni quintale di prodotto.*

(5) *Sui biscotti altri, contenenti zuccheri tassabili in misura superiore a 18 %, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di 35 kg per ogni quintale di prodotto.*

(6) *Sui prodotti della panetteria fine, contenenti zuccheri tassabili in misura non superiore a 18 % ma contenenti cacao, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di 18 kg per ogni quintale di prodotto.*

(7) *Sui prodotti della panetteria fine, contenenti zuccheri tassabili in misura superiore a 18 %, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di 50 kg per ogni quintale di prodotto.*

Sui prodotti della panetteria fine, contenenti cacao, si riscuote, inoltre, l'imposta di consumo sul cacao torrefatto, decorticato, ecc., nella misura di 20 kg per ogni quintale di prodotto.

(8) *Sui prodotti della pasticceria con miele o con zuccheri tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di 50 kg per ogni quintale di prodotto.*

Sui prodotti della pasticceria, contenenti cacao, si riscuote, inoltre, l'imposta di consumo sul cacao torrefatto, decorticato, ecc., nella misura di 20 kg per ogni quintale di prodotto.

(9) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 160/66 e dalle relative norme di applicazione.

Segue TABELLA B

SEZIONE IV **19.08**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*19.08*-B-II)		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5% e inferiore al 30%:		
	21	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5% di materie grasse provenienti dal latte	29,2 % (1)	22,7 % (1) con riscossione massima del 35% sul valore più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	24	2. altri	29,2 % (1)	22,7 % (1) con riscossione massima del 35% sul valore più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 30% e inferiore al 40%:		
	27	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5% di materie grasse provenienti dal latte	29,2 % (1)	22,7 % (1) con riscossione massima del 35% sul valore più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	31	2. altri	29,2 % (1)	22,7 % (1) con riscossione massima del 35% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
		d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 40%:		
	34	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5% di materie grasse provenienti dal latte	29,2 % (1)	22,7 % (1) con riscossione massima del 35% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	37	2. altri	29,2 % (1)	22,7 % (1) con riscossione massima del 35% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
		III. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 32% e inferiore al 50%:		
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	41	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5% di materie grasse provenienti dal latte	28 % (1)	22 % (1) con riscossione massima del 30% sul valore più diritto addizionale sulla farina
	44	2. altri	28 % (1)	22 % (1) con riscossione massima del 30% sul valore più diritto addizionale sulla farina

(1) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 160/66 e dalle relative norme di applicazione.

Segue TABELLA B

SEZIONE IV

19.08

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*19.08*-B-III)		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5% e inferiore al 20%:		
	47	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5% di materie grasse provenienti dal latte	29,2 % (1)	22,7 % (1) con riscossione massima del 35% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	51	2. altri	29,2 % (1)	22,7 % (1) con riscossione massima del 35% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 20%:		
	54	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5% di materie grasse provenienti dal latte	29,2 % (1)	22,7 % (1) con riscossione massima del 35% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	57	2. altri	29,2 % (1)	22,7 % (1) con riscossione massima del 35% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
		IV. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 50% e inferiore al 65%:		
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	61	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5% di materie grasse provenienti dal latte	28 % (1)	22 % (1) con riscossione massima del 30% sul valore più diritto addizionale sulla farina
	64	2. altri	28 % (1)	22 % (1) con riscossione massima del 30% sul valore più diritto addizionale sulla farina
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5%:		
	67	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5% di materie grasse provenienti dal latte	29,2 % (1)	22,7 % (1) con riscossione massima del 35% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	71	2. altri	29,2 % (1)	22,7 % (1) con riscossione massima del 35% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)

(1) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 160/66 e dalle relative norme di applicazione.

SEZIONE IV

Segue TABELLA B

19.08

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*19.08*-B)		V. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 65%:		
	74	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	28 % (1)	22 % (1) con riscossione massima del 30% sul valore più diritto addizionale sulla farina
	77	b. altri	29,2 % (1)	22,7 % (1) co riscossione massima del 35% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)

(1) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 160/66 e dalle relative norme di applicazione.

Segue TABELLA B

SEZIONE IV

CAPITOLO 20

PREPARAZIONI DI ORTAGGI, DI PIANTE MANGERECCE, DI FRUTTA E DI ALTRE PIANTE O PARTI DI PIANTE

NOTE

1. Questo Capitolo non comprende:
   a) gli ortaggi, le piante mangerecce e le frutta, preparati o conservati con uno dei metodi considerati nei Capitoli 7 e 8;
   b) le gelatine e le paste di frutta, zuccherate, presentate sotto forma di dolciumi o di confetture (n. 17.04) o di preparazioni alla cioccolata (n. 18.06).
2. Gli ortaggi e le piante mangerecce, previsti dalle voci n. 20.01 e n. 20.02, sono quelli che, preparati diversamente, sono classificati nelle voci dal n. 07.01 al n. 07.05, compresi i vegetali di cui all'ultimo comma della Nota premessa al Capitolo 7.
3. Le piante e le parti di piante commestibili, conservate allo sciroppo, quali lo zenzero e l'angelica, rientrano nella voce n. 20.06, nella quale sono da classificare anche le arachidi tostate.
4. I succhi di pomodori, il cui tenore in estratto secco sia del 7% o più, in peso, rientrano nella voce n. 20.02.

NOTE COMPLEMENTARI

1. Il tenore di zuccheri diversi, calcolato in saccarosio (tenore di zuccheri), dei prodotti compresi in questo Capitolo corrisponde all'indicazione numerica fornita dal rifrattometro, utilizzato secondo il metodo I.S.O., ad una temperatura di 20° C e moltiplicata per il fattore:
   — 0,93 per i prodotti della voce n. 20.06 e
   — 0,95 per i prodotti delle altre voci.

2. I prodotti della voce n. 20.06 sono considerati « con aggiunta di zuccheri » quando il loro tenore di zuccheri è superiore, in peso, ad una delle percentuali sottoindicate, secondo la specie delle frutta:
   — ananassi, uve . . . . . 13 %
   — altre frutta, compresi i miscugli di frutta . . . . . 9 %

3. Il tenore di zuccheri addizionati dei prodotti della voce n. 20.07 corrisponde al tenore di zuccheri diminuito delle percentuali sottoindicate, secondo la specie dei succhi:
   — succhi di limoni o di pomodori . . . . . 3 %
   — succhi di mele . . . . . 11 %
   — succhi di uve . . . . . 15 %
   — succhi di altre frutta o di ortaggi, compresi i miscugli di succhi . . . . . 13 %

NUMERO della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
20.01		**Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conserati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri (1):**		
	01	A. « chutney » di mango	22 %	esenzione
	04	B. altri	22 %	22 %
20.02		**Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico (2):**		
	01	A. funghi	23 %	—
	04	B. tartufi	20 %	19,2 %
		C. pomodori	18 %	18 %
	07	*I. pomodori*		
	11	*II. conserve di pomodori*		
	14	D. asparagi	22 %	22 %
	17	E. crauti	20 %	—
		F. capperi e olive	20 %	—
	21	*I. capperi*		
	24	*II. olive*		
		G. piselli e fagiolini	24 %	24 %
	27	*I. piselli*		
	31	*II. fagiolini*		
	41	H. altri, compresi i miscugli	24 %	23,2 %

(1) *Sugli ortaggi, piante mangerecce e frutta, di questa voce, contenenti fino a 18 % di zuccheri tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di 18 kg per ogni quintale di prodotto.*

(2) *Sugli ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati in alcole, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcole etilico (spirito), sulla quantità di alcole etilico effettivamente contenuta, accertata, mediante analisi, dai Laboratori Chimici delle Dogane.*

SEZIONE IV

Segue TABELLA B

20.03

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
20.03		**Frutta congelate, con aggiunta di zuccheri (1):**		
	01	A. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%	26 % (4)	26 % (4)
	04	B. altre	26 %	26 %
20.04		**Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate) (2):**		
	01	A. zenzero	25 %	esenzione
		B. altre:		
	04	I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%	25 % (4)	25 % (4)
	07	II. non nominate	25 %	25 %
20.05		**Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri (3):**		
		A. puree e paste di marroni:		
	01	I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%	30 % (4)	30 % (4)
	04	II. altre	30 %	30 %
		B. marmellate di agrumi:		
	07	I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30%	30 % (4)	28,8 % (4)
	11	II. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13% e inferiore o uguale a 30%	30 % (4)	28,8 % (4)
	14	III. altre	30 %	28,8 %
		C. altre:		
	17	I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30%	30 % (4)	30 % (4)
	21	II. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13% e inferiore o uguale a 30%	30 % (4)	30 % (4)
	24	III. non nominate	30 %	30 %
20.06		**Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole:**		
		A. frutta a guscio, comprese le arachidi, tostate, in imballaggi immediati di contenuto netto:		
	001	I. di più di 1 kg	17 %	16,2 %
	004	II. di 1 kg o meno	22 %	20 %

(1) *Sulle frutta congelate, con aggiunta di zuccheri tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di 40 kg per ogni quintale di prodotto.*

(2) *Sulle frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte nello zucchero (candite), si riscuote oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe, nella misura di 80 kg per ogni quintale di canditi alla portoghese, alla parigina e di quelli con l'ultima cottura e di 60 kg per ogni quintale di altri prodotti.*

(3) *Sulle puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, con aggiunta di zuccheri tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di 60 kg per ogni quintale di prodotto.*

(4) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un prelievo.

Segue TABELLA B

SEZIONE IV **20.06**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*20.06*)		B. altre:		
		I. con aggiunta di alcole (1) (2):		
	007	a. zenzero	32 %	—
		b. ananassi, in imballaggi immediati di contenuto netto:		
		1. di più di un kg:		
	011	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17%	32 % (6)	—
	014	bb. altri	32 %	—
		2. di 1 kg o meno:		
	017	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19%	32 % (6)	—
	021	bb. altri.	32 %	—
		c. uve:		
	024	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%	32 % (6)	—
	027	2. altre	32 %	—
		d. pesche, pere e albicocche, in imballaggi immediati di contenuto netto:		
		1. di più di 1 kg:		
	031	aa. aventi tenore, in peso, di zuccher superiore a 13%	32 % (6)	—
	034	bb. altre	32 %	—
		2. di 1 kg o meno:		
	037	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15%	32 % (6)	—
	041	bb. altre.	32 %	—
		e. altre frutta:		
	044	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9%	32 % (6)	—
	047	2. non nominate	32 %	—
		f. miscugli di frutta:		
	051	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9%	32 % (6)	—
	054	2. altri	32 %	—
		II. senza aggiunta di alcole (1) (3) (4) (5):		
		a. con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg:		
	057	1. zenzero	23 %	esenzione
	061	2. segmenti di pompelmi e di pomeli	23 % (6)	20 % (6)
	064	3. mandarini	23 % (6)	22,2 % (6)
	067	4. uve	23 % (6)	22,6 % (6)

(1) *Sulle frutta altrimenti preparate o conservate, diverse da quelle a guscio, con aggiunta di zuccheri tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di 40 kg per ogni quintale di prodotto.*

(2) *Sulle frutta altrimenti preparate o conservate, altre, in alcole, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcole etilico (spirito), sulla quantità di alcole etilico effettivamente contenuta ed accertata, mediante analisi, dai Laboratori Chimici delle Dogane.*

(3) *Sulla polpa di cassia, contenente zuccheri tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe, nella misura di 40 kg per ogni quintale di prodotto.*

(4) *Sulla polpa di tamarindo non depurata contenente zuccheri tassabili in misura superiore a 30 % (calcolati come zucchero invertito), si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di zuccheri eccedenti detto limite, nella misura stabilita per lo zucchero di seconda classe.*

(5) *Sulla polpa di tamarindo depurata, con aggiunta di zuccheri tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di 40 kg per ogni quintale di prodotto.*

(6) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un prelievo.

Segue TABELLA B

SEZIONE IV

20.06

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(20.06-B-II-a)		5. ananassi:		
	071	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17% . . .	23 % (1)	22,6 % (1)
	074	bb. altri	23 %	22,6 %
		6. pesche, pere e albicocche:		
		aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%	23 % (1)	22,6 % (1)
	077	*α. pesche*		
	081	*β. pere*		
	084	*γ. albicocche*		
		bb. altre	23 %	22,6 %
	087	*α. pesche*		
	091	*β. pere*		
	094	*γ. albicocche*		
		7. altre frutta	23 % (1)	22,6 % (1)
	101	*aa. ciliege*		
	104	*bb. non nominate*		
		8. miscugli di frutta:		
	107	aa. miscugli nei quali nessuna delle frutta componenti supera, in peso, il 50% del totale delle frutta	23 % (1)	22,2 % (1)
	111	bb. altri	23 % (1)	22,6 % (1)
		b. con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno:		
	114	1. zenzero	27 %	esenzione
	117	2. segmenti di pompelmi e di pomeli	27 % (1)	20 % (1)
	121	3. mandarini	27 % (1)	23,8 % (1)
	124	4. uve	27 % (1)	24,6 % (1)
		5. ananassi:		
	127	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19%	27 % (1)	24,6 % (1)
	131	bb. altri	27 %	24,6 %

(1) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un prelievo.

Segue TABELLA B

SEZIONE IV **20.06**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*20.06*-B-II-b)		6. pesche, pere e albicocche:		
		aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15%	27 % (1)	24,6 % (1)
	134	*α. pesche*		
	137	*β. pere*		
	141	*γ. albicocche*		
		bb. altre	27 %	24,6 %
	144	*α. pesche*		
	147	*β. pere*		
	151	*γ. albicocche*		
		7. altre frutta	27 % (1)	24,6 % (1)
	154	*aa. ciliege*		
	157	*bb. non nominate*		
		8. miscugli di frutta:		
	161	aa. miscugli nei quali nessuna delle frutta componenti supera, in peso, il 50% del totale delle frutta	27 % (1)	23,8 % (1)
	164	bb. altri	27 % (1)	24,6 % (1)
		c. senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:		
		1. di 4,5 kg o più:		
	167	aa. albicocche	17 %	—
		bb. pesche (comprese le pesche noci) e prugne	19 %	—
	171	*α. pesche (comprese le pesche noci)*		
	174	*β. prugne*		
		cc. altre frutta	23 %	—
	177	*α. arance*		
	181	*β. ciliege*		
	184	*γ. pere*		
	187	*δ. non nominate*		
	191	dd. miscugli di frutta	23 %	—
		2. di meno di 4,5 kg	25 %	23 %
	194	*aa. pesche (comprese le pesche noci)*		
	197	*bb. pere*		
	201	*cc. ciliege*		
	204	*dd. altre*		

(1) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un prelievo.

Segue TABELLA B

SEZIONE IV 20.07

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
20.07		**Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri (1):**		
		A. con densità superiore a 1,33 a 15° C:		
		I. di uve (2) (3):		
	001	a. di valore superiore a 30 U.C. per 100 kg di peso netto	50 %	—
		b. altri:		
	004	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%.	50 % (5)	—
	007	2. non nominati	50 %	—
		II. altri:		
	011	a. di valore superiore a 30 U.C. per 100 kg di peso netto	42 %	—
		b. non nominati:		
		1. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%.	42 % (5)	—
	014	*aa. di arance*		
	017	*bb. di pompelmi e di pomeli*		
	021	*cc. di limoni*		
	024	*dd. di altri agrumi*		
	027	*ee. di mele e di pere*		
	031	*ff. di pomodori*		
	034	*gg. di altri frutti*		
		2. altri	42 %	—
	037	*aa. di arance*		
	041	*bb. di pompelmi e di pomeli*		
	044	*cc. di limoni*		
	047	*dd. di altri agrumi*		
	051	*ee. di mele e di pere*		
	054	*ff. di pomodori*		
	057	*gg. di altri frutti*		
		B. con densità uguale o inferiore a 1,33 a 15° C:		
		I. di uve (2) (4):		
	061 T	a. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30% .	28 % (5)	28 % (5)
	064	b. altri	28 %	28 %
		II. di arance:		
	067	a. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30% .	21 % (5)	19,6 % (5)

(1) *Sui succhi di frutti o di ortaggi, con aggiunta di zuccheri tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di 15 kg per ogni quintale di prodotto, se gli zuccheri tassabili aggiunti sono in misura non superiore a 15 % e nella misura di 60 kg per ogni quintale di prodotto, se gli zuccheri tassabili aggiunti sono in misura superiore a 15 %.*

(2) *Sui mosti di uve fresche e sulle uve pigiate, non concentrati, il cui tenore zuccherino, valutato come ricchezza alcolica, sorpassi i 12 gradi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed ogni altro diritto, che, all'interno, sia applicabile all'alcole etilico (spirito), sull'alcole eccedente il detto limite, in ragione di un litro di alcole etilico anidro per grado e per ettolitro.*

Se la ricchezza alcolica supera i 12 ma non i 15 gradi, i diritti sull'alcole si riscuotono proporzionalmente sulle frazioni a decimi di grado, trascurando le frazioni inferiori ad un decimo di grado; se la ricchezza alcolica supera i 15 gradi, gli stessi diritti si riscuotono considerando come un grado intero le frazioni di grado non inferiori ad un decimo.

La ricchezza alcolica si determina calcolando l'alcole corrispondente agli zuccheri presenti (zuccheri × 0,63).

(3) *Sui mosti di uve fresche, concentrati, con densità superiore a 1,33 a 15° centigradi ed acidità inferiore a 0,70 per cento, calcolate in acido tartarico, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale all'imposta interna di fabbricazione sullo zucchero invertito liquido, ottenuto da mosti di uva, avente un tenore zuccherino non superiore a 84 %.*

(4) *Sui mosti di uve fresche, concentrati, di questa voce, con aggiunta di zuccheri tassabili, sia allo stato solido o pastoso che allo stato liquido, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di 60 kg per ogni quintale di prodotto.*

(5) **In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un prelievo.**

Segue TABELLA B

SEZIONE IV **20.07**

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
(*20.07*-B-II)	071	b. altri	21 %	19,6 %
		III. di pompelmi e di pomeli:		
	074	a. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	21 % (1)	17,4 % (1)
	077	b. altri	21 %	17,4 %
		IV. d limoni:		
	081	a. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	21 % (1)	18,6 % (1)
	084	b. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %	21 %	18,6 %
	087	c. senza zuccheri addizionati	21 %	19 %
		V. di altri agrumi:		
	091	a. aventi tenore, n peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	21 % (1)	18,6 % (1)
	094	b. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %	21 %	18,6 %
	097	c. senza zuccheri addizionati	21 %	19 %
		VI. di ananassi:		
	101	a. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	22 % (1)	19,6 % (1)
	104	b. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %	22 %	19,6 %
	107	c. senza zuccheri addizionati	22 %	20 %
		VII. di mele:		
	111	a. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%	25 % (1)	24,6 % (1)
	114	b. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %	25 %	24,6 %
	117	c. senza zuccheri addizionati	25 %	25 %
		VIII. di pere:		
	121	a. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	25 % (1)	24,6 % (1)

(1) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un prelievo.

Segue TABELLA B

SEZIONE IV 20.07

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*20.07*-B-VIII)	124	b. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 % . . .	25 %	24,6 %
	127	c. senza zuccheri addizionati . . .	25 %	25 %
		IX. di pomodori:		
	131	a. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % .	21 % (1)	20,6 % (1)
	134	b. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 % . . .	21 %	20,6 %
	137	c. senza zuccheri addizionati . . .	21 %	21 %
		X. di altri frutti e ortaggi:		
	141	a. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % .	24 % (1)	21,6 % (1)
	144	b. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 % . . .	24 %	21,6 %
	147	c. senza zuccheri addizionati . . .	24 %	22 %
		XI. miscugli:		
		a. di succhi di agrumi e di succhi di ananassi:		
	151	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%	22 % (1)	19,6 % (1)
	154	2. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30% . . .	22 %	19,6 %
	157	3. senza zuccheri addizionati . . .	22 %	20 %
		b. di succhi di mele e di succhi di pere:		
	161	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%	25 % (1)	—
	164	2. altri . . .	25 %	—
		c. altri:		
	167	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%	24 % (1)	21,6 % (1)
	171	2. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30% . . .	24 %	21,6 %
	174	3. senza zuccheri addizionati . . .	24 %	22 %

(1) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un prelievo.

Segue TABELLA B

SEZIONE IV

CAPITOLO 21

PREPARAZIONI ALIMENTARI DIVERSE

NOTE

1. Sono esclusi da questo Capitolo:
   a) i miscugli di ortaggi della voce n. 07.04;
   b) i succedanei torrefatti del caffè, contenenti caffè in qualsiasi proporzione (n. 09.01);
   c) le spezie e gli altri prodotti delle voci dal n. 09.04 al n. 09.10;
   d) i lieviti aventi i caratteri dei medicamenti della voce n. 30.03.
2. Gli estratti provenienti dai succedanei previsti dalla Nota 1 b) surriportata sono da classificare nella voce n. 21.02.

NOTA COMPLEMENTARE

Ai sensi della voce n. 21.07-E, per preparazioni dette «fondute», si intendono le preparazioni aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12 % e inferiore a 18 %, fabbricate con formaggi fusi, per la cui fabbricazione sono stati utilizzati solamente formaggi Emmental e Gruyère, con aggiunta di vino bianco, acquavite di ciliege (kirsch), fecola e spezie, e che sono presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg.
L'ammissione in questa voce è subordinata, inoltre, alla presentazione di un certificato rilasciato nelle condizioni previste dagli Organi competenti delle Comunità Europee.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
21.01		**Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti (1):**		
		A. cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:		
	01	I. cicoria torrefatta	18 %	—
	04	II. altri	16,9 % (5)	13,3 % (5)
		B. estratti:		
	07	I. di cicoria torrefatta	22 %	—
	11	II. altri	16,9 % (4) (5)	—
21.02		**Estratti o essenze di caffè, di tè o di mate; preparazioni a base di questi estratti o essenze:**		
	01	A. estratti o essenze di caffè; preparazioni a base di questi estratti o essenze (2)	30 %	21,6 %
	04	B. estratti o essenze di tè o di mate; preparazioni a base di questi estratti o essenze	30 %	19,2 %
21.03		**Farina di senapa e senapa preparata:**		
		A. farina di senapa, in imballaggi immediati di contenuto netto:		
	01	I. di 1 kg o meno	10 %	9,2 %
	04	II. di più di 1 kg	5 %	4,6 %
	07	B. senapa preparata	17 %	16,6 %
21.04		**Salse; condimenti composti (3):**		
	01	A. « chutney » di mango liquido	20 %	esenzione
		B. altri	20 %	19,2 %
	04	*I. salse*		
	07	*II. condimenti composti*		

(1) *Sui prodotti di questa voce, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale all'imposta interna di fabbricazione stabilita sulla cicoria preparata e su ogni sostanza che nel consumo, possa servire all'uso della cicoria preparata o del caffè.*

(2) *Sugli estratti di caffè si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di consumo stabilita per il caffè torrefatto, considerando ogni kg di estratto liquido come 3 kg di caffè torrefatto, e ogni kg di estratto solido come 4 kg di caffè torrefatto.*

(3) *I prodotti di questa voce sono ammessi all'importazione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, qualunque sia la percentuale di cloruro sodico in essi contenuta o che si possa ottenere dai medesimi per la distinta presenza di cloro e di sodio.*
L'introduzione dei prodotti suindicati è subordinata al pagamento dell'imposta di consumo nella stessa misura e per la medesima quantità stabilite per la restituzione di parte del prezzo pagato per l'acquisto del sale per gli stessi prodotti destinati all'esportazione.

(4) Il dazio sul valore si applica temporaneamente nella misura del 14 %.

(5) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 160/66 e dalle relative norme di applicazione.

Segue TABELLA B

SEZIONE IV

21.05

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
21.05	00	**Preparazioni per zuppe, minestre, brodi; zuppe, minestre, brodi, preparati (1)**	22 %	20,4 %
21.06		**Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati (2):**		
		A. lieviti naturali vivi:		
	01	I. lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)	23 %	20,6 %
		II. lieviti di panificazione:		
	04	a. secchi	22,1 % (5)	19,2 % (5)
	07	b. altri	22,1 % (5)	19,2 % (5)
	11	III. altri	31 %	27,8 %
		B. lieviti naturali morti:		
	14	I. in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	17 %	15,4 %
	17	II. altri	10 %	9,2 %
	21	C. lieviti artificiali preparati	19 %	15,2 %
21.07		**Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (3):**		
		A. cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati:		
	001	I. granturco	20,8 % (4)(5)	17,6 % (4)(5)
	004	II. riso	20,8 % (4)(5)	17,6 % (4)(5)
	007	III. altri	20,8 % (4)(5)	17,6 % (4)(5)
		B. paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene:		
	011	I. paste alimentari non ripiene, cotte	20,8 % (4)(5)	17,6 % (4)(5)
		II. paste alimentari ripiene:		
	014	a. cotte	20,8 % (4)(5)	17,6 % (4)(5)
	017	b. altre	20,8 % (4)(5)	17,6 % (4)(5)
		C. gelati:		
	021	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 3% di materie grasse provenienti dal latte	20,8 % (4)(5)	17,6 % (4)(5)
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:		
	024	a. uguale o superiore al 3% e inferiore al 7%	20,8 % (4)(5)	17,6 % (4)(5)
	027	b. uguale o superiore al 7%	20,8 % (4)(5)	17,6 % (4)(5)

(1) *I prodotti di questa voce sono ammessi all'importazione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, qualunque sia la percentuale di cloruro di sodio in essi contenuta o che si possa ottenere dai medesimi per la distinta presenza di cloro e di sodio.*

L'introduzione dei prodotti suindicati è subordinata al pagamento dell'imposta di consumo nella stessa misura e per la medesima quantità stabilite per la restituzione di parte del prezzo pagato per l'acquisto del sale per gli stessi prodotti destinati all'esportazione.

(2) *Sui lieviti liquidi contenenti alcole, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcole etilico (spirito), sulla quantità di alcole effettivamente contenuta ed accertata, mediante analisi, dai Laboratori Chimici delle Dogane.*

(3) *Sulle preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove, contenenti zuccheri tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di 80 kg per ogni quintale di prodotto, se gli zuccheri tassabili sono contenuti in misura superiore a 50 %; nella misura di 40 kg per ogni quintale di prodotto, se gli zuccheri tassabili sono contenuti in misura superiore a 18 fino a 50 %; nella misura di 18 kg per ogni quintale di prodotto, se gli zuccheri tassabili sono contenuti in misura non superiore a 18 %.*

Sulle preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove, contenenti alcole, si riscuote, inoltre, la sovrimposta di confine ed ogni altro diritto, che, all'interno, sia applicabile all'alcole etilico (spirito), sulla quantità di alcole etilico effettivamente contenuta, accertata, mediante analisi, dai Laboratori Chimici delle Dogane.

(4) Il dazio sul valore si applica temporaneamente nella misura del 17 %.

(5) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 160/66 e dalle relative norme di applicazione.

Segue TABELLA B

SEZIONE IV **21.07**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*21.07*)		D. iogurt preparati; latti in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari:		
		I. iogurt preparati:		
		a. in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:		
	031	1. inferiore all'1,5%	20,8 % (1)(2)	17,6 % (1)(2)
	034	2. uguale o superiore all'1,5%	20,8 % (1)(2)	17,6 % (1)(2)
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:		
	037	1. inferiore all'1,5%	20,8 % (1)(2)	17,6 % (1)(2)
	041	2. uguale o superiore all'1,5% e inferiore al 4%	20,8 % (1)(2)	17,6 % (1)(2)
	044	3. uguale o superiore al 4%	20,8 % (1)(2)	17,6 % (1)(2)
		II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:		
		a. inferiore all'1,5% e aventi tenore, in peso, di proteine del latte (tenore di azoto × 6,38):		
	047	1. inferiore al 40%	20,8 % (1)(2)	17,6 % (1)(2)
	051	2. uguale o superiore al 40% e inferiore al 55%	20,8 % (1)(2)	17,6 % (1)(2)
	054	3. uguale o superiore al 55% e inferiore al 70%	20,8 % (1)(2)	17,6 % (1)(2)
	057	4. uguale o superiore al 70%	20,8 % (1)(2)	17,6 % (1)(2)
	061	b. uguale o superiore all'1,5%	20,8 % (1)(2)	17,6 % (1)(2)
	064	E. preparazioni dette « fondute »	20,8 % (1)(2) con riscossione massima di 35 U.C. per 100 kg di peso netto	17,6 % (1)(2) con riscossione massima di 35 U.C. per 100 kg di peso netto
		F. altre:		
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5% di materie grasse provenienti dal latte:		
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	067	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola	25 %	23 %
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:		
	071	aa. uguale o superiore al 5% e inferiore al 32%	20,8 % (1)(2)	17,6 % (1)(2)
	074	bb. uguale o superiore al 32% e inferiore al 45%	20,8 % (1)(2)	17,6 % (1)(2)
	077	cc. uguale o superiore al 45%	20,8 % (1)(2)	17,6 % (1)(2)
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5% e inferiore al 15%:		
	081	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola	20,8 % (1)(2)	17,6 % (1)(2)
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:		
	084	aa. uguale o superiore al 5% e inferiore al 32%	20,8 % (1)(2)	17,6 % (1)(2)
	087	bb. uguale o superiore al 32% e inferiore al 45%	20,8 % (1)(2)	17,6 % (1)(2)
	091	cc. uguale o superiore al 45%	20,8 % (1)(2)	17,6 % (1)(2)
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 15% e inferiore al 30%:		
	094	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola	20,8 % (1)(2)	17,6 % (1)(2)
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:		
	097	aa. uguale o superiore al 5% e inferiore al 32%	20,8 % (1)(2)	17,6 % (1)(2)
	101	bb. uguale o superiore al 32% e inferiore al 45% . . .	20,8 % (1)(2)	17,6 % (1)(2)
	104	cc. uguale o superiore al 45%	20,8 % (1)(2)	17,6 % (1)(2)

(1) Il dazio sul valore si applica temporaneamente nella misura del 17 %.

(2) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 160/66 e dalle relative norme di applicazione.

Segue TABELLA B

SEZIONE IV 21.07

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*21.07*-F-I)		d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 30% e inferiore al 50%:		
	107	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola	20,8 % (1)(2)	17,6 % (1)(2)
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:		
	111	aa. uguale o superiore al 5% e inferiore al 32%	20,8 % (1)(2)	17,6 % (1)(2)
	114	bb. uguale o superiore al 32%	20,8 % (1)(2)	17,6 % (1)(2)
		e. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 50% e inferiore all'85%:		
	117	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola	20,8 % (1)(2)	17,6 % (1)(2)
	121	2. altre	20,8 % (1)(2)	17,6 % (1)(2)
	124	f. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore all'85%	20,8 % (1)(2)	17,6 % (1)(2)
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore all'1,5% e inferiore al 6%:		
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	127	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido di fecola	20,8 % (1)(2)	17,6 % (1)(2)
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:		
	131	aa. uguale o superiore al 5% e inferiore al 32%	20,8 % (1)(2)	17,6 % (1)(2)
	134	bb. uguale o superiore al 32% e inferiore al 45%	20,8 % (1)(2)	17,6 % (1)(2)
	137	cc. uguale o superiore al 45%	20,8 % (1)(2)	17,6 % (1)(2)
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5% e inferiore al 15%:		
	141	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola	20,8 % (1)(2)	17,6 % (1)(2)
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:		
	144	aa. uguale o superiore al 5% e inferiore al 32%	20,8 % (1)(2)	17,6 % (1)(2)
	147	bb. uguale o superiore al 32%	20,8 % (1)(2)	17,6 % (1)(2)
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 15% e inferiore al 30%:		
	151	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola	20,8 % (1)(2)	17,6 % (1)(2)
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:		
	154	aa. uguale o superiore al 5% e inferiore al 32%	20,8 % (1)(2)	17,6 % (1)(2)
	157	bb. uguale o superiore al 32%	20,8 % (1)(2)	17,6 % (1)(2)
		d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 30% e inferiore al 50%:		
	161	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola	20,8 % (1)(2)	17,6 % (1)(2)
	164	2. altre	20,8 % (1)(2)	17,6 % (1)(2)

(1) Il dazio sul valore si applica temporaneamente nella misura del 17 %.

(2) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 160/66 e dalle relative norme di applicazione.

Segue TABELLA B

SEZIONE IV **21.07**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*21.07*-F-II)	167	e. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 50%	20,8 % (1)(2)	17,6 % (1)(2)
		III. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 6% e inferiore al 12%:		
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	171	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola	20,8 % (1)(2)	17,6 % (1)(2)
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:		
	174	aa. uguale o superiore al 5% e inferiore al 32%	20,8 % (1)(2)	17,6 % (1)(2)
	177	bb. uguale o superiore al 32%	20,8 % (1)(2)	17,6 % (1)(2)
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5% e inferiore al 15% :		
	181	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola	20,8 % (1)(2)	17,6 % (1)(2)
	184	2. altre	20,8 % (1)(2)	17,6 % (1)(2)
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 15% e inferiore al 30%:		
	187	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola	20,8 % (1)(2)	17,6 % (1)(2)
	191	2. altre	20,8 % (1)(2)	17,6 % (1)(2)
		d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 30% e inferiore al 50%:		
	194	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola	20,8 % (1)(2)	17,6 % (1)(2)
	197	2. altre	20,8 % (1)(2)	17,6 % (1)(2)
	201	e. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 50%	20,8 % (1)(2)	17,6 % (1)(2)
		IV. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 12% e inferiore al 18%:		
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	204	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola	20,8 % (1)(2)	17,6 % (1)(2)
	207	2. altre	20,8 % (1)(2)	17,6 % (1)(2)
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5% e inferiore al 15%:		
	211	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola	20,8 % (1)(2)	17,6 % (1)(2)
	214	2. altre	20,8 % (1)(2)	17,6 % (1)(2)
	217	c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 15%:	20,8 % (1)(2)	17,6 % (1)(2)

(1) Il dazio sul valore si applica temporaneamente nella misura del 17 %.

(2) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 160/66 e dalle relative norme di applicazione.

Segue TABELLA B

SEZIONE IV

21.07

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(21.07-F)		V. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 18% e inferiore al 26%:		
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	221	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola	20,8 % (1)(2)	17,6 % (1)(2)
	224	2. altre	20,8 % (1)(2)	17,6 % (1)(2)
	227	b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5%	20,8 % (1)(2)	17,6 % (1)(2)
		VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 26% e inferiore al 45%:		
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	231	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola	20,8 % (1)(2)	17,6 % (1)(2)
	234	2. altre	20,8 % (1)(2)	17,6 % (1)(2)
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5% e inferiore al 25%:		
	237	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola	20,8 % (1)(2)	17,6 % (1)(2)
	241	2. altre	20,8 % (1)(2)	17,6 % (1)(2)
	244	c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 25%	20,8 % (1)(2)	17,6 % (1)(2)
		VII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 45% e inferiore al 65%:		
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	247	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% d'amido o di fecola	20,8 % (1)(2)	17,6 % (1)(2)
	251	2. altre	20,8 % (1)(2)	17,6 % (1)(2)
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5%:		
	254	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola	20,8 % (1))2)	17,6 % (1)(2)
	257	2. altre	20,8 % (1)(2)	17,6 % (1)(2)
		VIII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 65% e inferiore all'85%:		
	261	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	20,8 % (1)(2)	17,6 % (1)(2)
	264	b. altre	20,8 % (1)(2)	17,6 % (1)(2)
	267	IX. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore all'85%	20,8 % (1)(2)	17,6 % (1)(2)

(1) Il dazio sul valore si applica temporaneamente nella misura del 17 %.

(2) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 160/66 e dalle relative norme di applicazione.

Segue TABELLA **B**

SEZIONE IV

CAPITOLO 22

BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI

NOTE

1. Sono esclusi da questo Capitolo:
   a) l'acqua di mare (n. 25.01);
   b) l'acqua distillata e di conducibilità (n. 28.58);
   c) le soluzioni acquose contenenti, in peso, più del 10% d'acido acetico (n. 29.14);
   d) i medicamenti della voce n. 30.03;
   e) i prodotti di profumeria o di toletta (Capitolo 33).

2. Per l'applicazione delle voci n.ri 22.08 e 22.09, la gradazione alcolica presa in considerazione è quella ottenuta con l'alcolometro di Gay-Lussac alla temperatura di 15 gradi centigradi.
   Le acquaviti denaturate sono da classificare come alcole etilico denaturato, nella voce n. 22.08.

NOTE COMPLEMENTARI

1. Per l'applicazione della voce n. 22.05:

A. sono considerati vini spumanti (n. 22.05-A) i prodotti:

a) presentati in bottiglie chiuse con un tappo « a forma di fungo » tenuto da fermagli o da legacci;
b) altrimenti presentati e aventi una pressione minima di 2 atmosfere misurata alla temperatura di 20° C;

B. si intende per:

— « gradazione alcolica » il grado alcolico effettivo, cioè la percentuale di alcole in volume presente nel prodotto;
— « estratto secco totale » il tenore in grammi per litro di tutte le sostanze presenti nel prodotto che non si volatilizzano in condizioni fisiche determinate;
la determinazione della gradazione alcolica e quella dell'estratto secco totale devono essere effettuate alla temperatura di 20° C;

C. a) non ha influenza, ai fini della classificazione, la presenza nei prodotti rientranti nella voce n. 22.05-B delle quantità di estratto secco totale per litro indicate nelle seguenti categorie tariffarie I, II, III e IV:

I. prodotti con gradazione alcolica di 13° o meno:
90 g o meno di estratto secco totale per litro;

II. prodotti con gradazione alcolica superiore al 13° e non superiore a 15°:
130 g o meno di estratto secco totale per litro;

III. prodotti con gradazione alcolica superiore a 15° e non superiore a 18°:
130 g o meno di estratto secco totale per litro;

IV. prodotti con gradazione alcolica superiore a 18° e non superiore a 22°:
330 g o meno di estratto secco totale per litro;
i prodotti contenenti un estratto secco totale superiore al massimo fissato qui sopra per ogni categoria sono da classificare nella prima categoria seguente, fermo restando che se l'estratto secco totale supera i 330 g per litro, i prodotti stessi debbono rientrare nella voce n. 22.05-B-V;

b) le norme precedenti non si applicano ai prodotti con denominazione di origine previsti nelle voci n.ri 22.05-B-III-a e 22.05-B-IV-a.

2. Per l'applicazione delle voci n.ri 22.05-B-III-a e 22.05-B-IV-a, sono considerati vini con denominazione di origine unicamente i vini: di Porto, di Madera, di Xeres, di Tokay (Aszu e Szamorodni) ed il Moscatello di Setubal.
L'ammissione in queste voci è subordinata, inoltre, alla presentazione di un certificato di origine riconosciuto dal Ministro per le finanze.

3. Per l'applicazione della voce n. 22.06, si intende per gradazione alcolica il grado alcolico effettivo, cioè la percentuale di alcole in volume presente nel prodotto. La determinazione della gradazione alcolica deve essere effettuata alla temperatura di 20° C.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
22.01		Acqua, acque minerali, acque gassose, ghiaccio e neve:		
	01	A. acque minerali naturali o artificiali; acque gassose	8 %	6,4 %
	04 T	B. altri	esenzione	esenzione

Segue TABELLA B

SEZIONE IV 22.02

NUMERO della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
22.02		**Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutti o di ortaggi della voce n. 20.07 (1):**		
	01 (litri)	A. non contenenti .atte o materie grasse provenienti dal latte	20 %	18 %
		B. altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:		
	04 (litri)	I. inferiore allo 0,2%	12,7 % (7)	10,8 % (7)
	07 (litri)	II. uguale o superiore allo 0,2% e inferiore al 2%	12,7 % (7)	10,8 % (7)
	11 (litri)	III. uguale o superiore al 2%	12,7 % (7)	10,8 % (7)
22.03		Birra (2)	30 %	27,6 %
	01 (litri)	*A. in recipienti di capacità di 2 litri o meno*		
	04 (litri)	*B. in recipienti di capacità superiore a 2 litri fino a 10 litri*		
	07 (litri)	*C. in recipienti di capacità superiore a 10 litri*		
22.04	00 T (litri)	**Mosti di uve parzialmente fermentati, anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole (3)**	40 %	—
22.05		**Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle) (4) (5) (6):**		
	01 (litri)	A. vini spumanti	40 U.C. per hl	—
		B. altri:		
		I. con gradazione alcolica effettiva di 13° o meno, presentati in recipienti contenenti:		
	04 (litri)	a. due litri o meno	12 U.C. per hl	—
		b. più di due litri	9 U.C. per hl	9 U.C. per hl
	07 T (litri)	*1. in fusti, damigiane o vagoni cisterna*		
	11 (litri)	*2. altri*		

(1) *Sui prodotti di questa voce, con aggiunta di zuccheri tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di 20 kg per ogni quintale di prodotto.*

(2) *Sulla birra si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale all'imposta interna di fabbricazione, secondo i gradi saccarometrici ed alcolometrici determinati, mediante analisi, da eseguirsi dai competenti Laboratori Chimici delle Dogane, sui campioni prelevati all'atto dell'importazione.*

È in facoltà dell'importatore di chiedere che la sovrimposta sia liquidata senza analisi sulla base di 16 gradi.

(3) *Sui mosti di uve fresche e sulle uve pigiate, parzialmente fermentati, il cui tenore zuccherino e il contenuto in alcole, valutati come ricchezza alcolica complessiva, sorpassino i 12 gradi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed ogni altro diritto, che, allo interno, sia applicabile all'alcole etilico (spirito), sull'alcole eccedente il detto limite, in ragione di un litro di alcole etilico anidro per grado e per ettolitro.*

Se la ricchezza alcolica complessiva supera i 12 ma non i 15 gradi, i diritti sull'alcole si riscuotono proporzionalmente sulle frazioni a decimi di grado, trascurando le frazioni inferiori ad 1/10 di grado; se la ricchezza alcolica complessiva supera i 15 gradi, gli stessi diritti si riscuotono considerando come un grado intero le frazioni di grado non inferiori ad 1/10.

La ricchezza alcolica complessiva si determina aggiungendo all'alcole contenuto nel prodotto quello corrispondente agli zuccheri presenti (zuccheri × 0,63).

(4) *È vietata l'importazione dei vini e delle mistelle che, a norma delle disposizioni vigenti nello Stato sono da ritenersi non genuini o, comunque, non commerciabili.*

La ricchezza alcolica si determina aggiungendo all'alcole contenuto nei vini e nelle mistelle quello corrispondente agli zuccheri presenti (zuccheri × 0,63).

(5) *Sui vini di uve fresche, esclusi quelli spumanti, e sulle mistelle, la cui ricchezza alcolica superi i 12 gradi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcole etilico (spirito), sull'alcole eccedente il detto limite, in ragione di un litro di alcole etilico anidro per grado e per ettolitro.*

Se la ricchezza alcolica supera i 12 ma non i 15 gradi, i diritti sull'alcole si riscuotono proporzionalmente sulle frazioni a decimi di grado, trascurando le frazioni inferiori a 1/10 di grado; se la ricchezza alcolica supera i 15 gradi, gli stessi diritti si riscuotono considerando come un grado intero le frazioni di grado non inferiori a 1/10.

(6) *Sui vini di uve fresche e sulle mistelle, con gradazione alcolica superiore a 21 % in volume, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcole etilico (spirito), da commisurare sulla gradazione alcolica effettiva, accertata, mediante analisi, dai Laboratori Chimici delle Dogane.*

(7) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 160/66 e dalle relative norme di applicazione.

segue TABELLA B

SEZIONE IV

22.05

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(22.05-B)		II. con gradazione alcolica effettiva superiore a 13° e non superiore a 15°, presentati in recipienti contenenti:		
	14 (litri)	a. due litri o meno	14 U.C. per hl	—
		b. più di due litri	11 U.C. per hl	11 U.C. per hl
	17 T (litri)	*1. in fusti, damigiane o vagoni cisterna*		
	21 (litri)	*2. altri*		
		III. con gradazione alcolica effettiva superiore a 15° e non superiore a 18°:		
		a. con denominazione di origine, presentati in recipienti contenenti:		
	24 (litri)	1. due litri o meno	15 U.C. per hl	14,4 U.C. per hl
		2. più di due litri:		
		aa. vino di Porto, di Madera, di Xeres e Moscatello di Setubal	12 U.C. per hl	11,6 U.C. per hl
	27 T (litri)	*α. in fusti, damigiane o vagoni cisterna*		
	31 (litri)	*β. altri*		
		bb. altri	12 U.C. per hl	—
	34 T (litri)	*α. in fusti, damigiane o vagoni cisterna*		
	37 (litri)	*β. non nominati*		
		b. altri, presentati in recipienti contenenti:		
	41 (litri)	1. due litri o meno	17 U.C. per hl	—
		2. più di due litri	14 U.C. per hl	—
	44 T (litri)	*aa. in fusti, damigiane o vagoni cisterna*		
	47 (litri)	*bb. altri*		
		IV. con gradazione alcolica effettiva superiore a 18° e non superiore a 22°:		
		a. con denominazione di origine, presentati in recipienti contenenti:		
	51 (litri)	1. due litri o meno	16 U.C. per hl	15,4 U.C. per hl
		2. più di due litri:		
		aa. vino di Porto, di Madera, di Xeres e Moscatello di Setubal	13 U.C. per hl	12,6 U.C. per hl
	54 T (litri)	*α. con gradazione alcolica effettiva non superiore a 21°, in fusti, damigiane o vagoni cisterna*		
	57 (litri)	*β. altri*		
		bb. altri	13 U.C. per hl	—
	61 T (litri)	*α. con gradazione alcolica effettiva non superiore a 21°, in fusti, damigiane o vagoni cisterna*		
	64 (litri)	*β. non nominati*		
		b. altri	19 U.C. per hl	19 U.C. per hl
	67 T (litri)	*1. con gradazione alcolica effettiva non superiore a 21°, in fusti, damigiane o vagoni cisterna*		
	71 (litri)	*2. non nominati*		
		V. con gradazione alcolica effettiva superiore a 22°, presentati in recipienti contenenti:		
	74 (litri)	a. due litri o meno	1,60 U.C. per grado e per hl più 10 U.C. per hl	—
	77 (litri)	b. più di due litri	1,60 U.C. per grado e per hl	—

Segue TABELLA B

SEZIONE IV 22.06

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
22.06		**Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche (1):**		
		A. con gradazione alcolica effettiva di 18° o meno, presentati in recipienti contenenti:		
	01 (litri)	I. due litri o meno	17 U.C. per hl	—
	04 (litri)	II. più di due litri	14 U.C. per hl	—
		B. con gradazione alcolica effettiva superiore a 18° e non superiore a 22°, presentati in recipienti contenenti:		
	07 (litri)	I. due litri o meno	19 U.C. per hl	—
	11 (litri)	II. più di due litri	16 U.C. per hl	—
		C. con gradazione alcolica effettiva superiore a 22°, presentati in recipienti contenenti:		
	14 (litri)	I. due litri o meno	1,60 U.C. per grado e per hl più 10 U.C. per hl	—
	17 (litri)	II. più di due litri	1,60 U.C. per grado e per hl	—
22.07		**Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate (2):**		
		A. sidro, sidro di pere ed idromele:		
	01 (litri)	I. spumanti	30 U.C. per hl	—
		II. non spumanti, presentati in recipienti contenenti:		
	04 (litri)	a. due litri o meno	12 U.C. per hl	—
	07 (litri)	b. più di due litri	9 U.C. per hl	—
		B. altre bevande fermentate:		
	11 (litri)	I. spumanti	30 U.C. per hl	—
		II. non spumanti, presentati in recipienti contenenti:		
	14 (litri)	a. due litri o meno	12 U.C. per hl	—
	17 (litri)	b. più di due litri	9 U.C. per hl	—
22.08		**Alcole etilico non denaturato di 80° e più; alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione (3):**		
	01 (litri)	A. alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione	16 U.C. per hl	—
	04 (litri)	B. alcole etilico non denaturato di 80° e più	30 U.C. per hl	—
22.09		**Alcole etilico non denaturato di meno di 80°; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati») per la fabbricazione delle bevande:**		
		A. alcole etilico non denaturato di meno di 80° (3):		
		I. di 45,2° o meno, presentato in recipienti contenenti:		
	01 (litri anidri)	a. due litri o meno	1,60 U.C. per grado e per hl più 10 U.C. per hl	1,60 U.C. per grado e per hl più 10 U.C. per hl
	04 (litri anidri)	b. più di due litri	1,60 U.C. per grado e per hl	1,60 U.C. per grado e per hl

(1) *È vietata l'importazione dei vini vermut e degli altri vini aromatizzati che, a norma delle disposizioni vigenti nello Stato, sono da ritenersi non genuini.*

Sui prodotti di questa voce si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcole etilico (spirito), sull'alcole eccedente i 12 gradi, trascurando le frazioni di grado non superiori a 5/10 e calcolando per un grado intero quelle superiori.

Sugli stessi prodotti si riscuote, inoltre, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di 4 kg per ogni ettolitro di vermut secco o di altri vini aromatizzati e di 16 kg per ogni ettolitro di vermut comune.

(2) *Sulle bevande comprese in questa voce, la cui ricchezza alcolica sorpassi i 6 gradi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcole etilico (spirito), sull'alcole eccedente il detto limite, trascurando le frazioni di grado non superiori a 5/10 e calcolando per un grado intero quelle superiori.*

La ricchezza alcolica si determina aggiungendo all'alcole contenuto nelle bevande quello corrispondente agli zuccheri presenti (zuccheri × 0,63).

(3) *È vietata l'importazione dell'alcole etilico (spirito), che abbia meno di 95 gradi all'alcolometro centesimale ufficiale.*

Sull'alcole etilico, compreso quello comunque denaturato all'estero, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine, in misura corrispondente all'imposta di fabbricazione, ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcole etilico (spirito).

Segue TABELLA B

SEZIONE IV **22.09**

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(*22.09*-A)		II. altro, presentato in recipienti contenenti:		
	07 (litri anidri)	a. due litri o meno	1,60 U.C. per grado e per hl più 10 U.C. per hl	—
	11 (litri anidri)	b. più di due litri	1,60 U.C. per grado e per hl	—
		B. preparazioni alcoliche composte (dette « estratti concentrati ») (1):		
	14 (litri anidri)	I. amari aromatici, con gradazione alcolica da 44° a 49° e contenenti da 1,5% a 6%, in peso, di genziana, di spezie e di ingredienti vari, da 4% a 10% di zuccheri e presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 0,50 litri	30 % con riscossione minima di 1,60 U.C. per grado e per hl	esenzione
	17 (litri anidri)	II. altre	30 % con riscossione minima di 1,60 U.C. per grado e per hl	28,8 % con riscossione minima di 1,60 U.C. per grado e per hl
		C. bevande alcoliche (2) (3) (4):		
		I. rum, arack, tafia, presentati in recipienti contenenti:		
	21 (litri anidri)	a. due litri o meno	1,10 U.C. per grado e per hl più 10 U.C. per hl	1,06 U.C. per grado e per hl più 8 U.C. per hl
	24 (litri anidri)	b. più di due litri	1,10 U.C. per grado e per hl	1,06 U.C. per grado e per hl
		II. gin, presentato in recipienti contenenti:		
	27 (litri anidri)	a. due litri o meno	1,20 U.C. per grado e per hl più 10 U.C. per hl	1,12 U.C. per grado e per hl più 8 U.C. per hl
	31 (litri anidri)	b. più di due litri	1,20 U.C. per grado e per hl	1,12 U.C. per grado e per hl
		III. whisky:		
		a. whisky « Bourbon », presentato in recipienti contenenti:		
	34 (litri anidri)	1. due litri o meno	1,20 U.C. per grado e per hl più 10 U.C. per hl	0,88 U.C. per grado e per hl più 8 U.C. per hl
	37 (litri anidri)	2. più di due litri	1,20 U.C. per grado e per hl	0,88 U.C. per grado e per hl
		b. altro, presentato in recipienti contenenti:		
	41 (litri anidri)	1. due litri o meno	1,20 U.C. per grado e per hl più 10 U.C. per hl	0,92 U.C. per grado e per hl più 8 U.C. per hl
	44 (litri anidri)	2. più di due litri	1,20 U.C. per grado e per hl	0,92 U.C. per grado e per hl

(1) *Sulle preparazioni alcoliche composte per la fabbricazione di bevande, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcole etilico (spirito), da commisurare sulla gradazione alcolica effettiva, accertata, mediante analisi, dai Laboratori Chimici delle Dogane.*

Sugli stessi prodotti, con aggiunta di zuccheri tassabili, si riscuote, inoltre, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di 20 kg per ogni ettolitro di prodotto.

(2) *Sulle bevande alcoliche si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcole etilico (spirito), da commisurare sulla gradazione alcolica effettiva, accertata, mediante analisi, dai Laboratori Chimici delle Dogane.*

Sugli stessi prodotti, con aggiunta di zuccheri tassabili, si riscuote, inoltre, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di 20 kg per ogni ettolitro di prodotto.

(3) *Sulle acquaviti si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcole etilico (spirito), da commisurare sopra una gradazione alcolica non inferiore a 70 gradi.*

Se la Dogana ritiene che le acquaviti abbiano una gradazione alcolica superiore a 70 gradi, esse saranno sottoposte ad analisi ed i tributi saranno commisurati sulla gradazione alcolica effettivamente accertata, se risulta superiore a 70 gradi.

(4) *Sui liquori e su altre bevande spiritose, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcole etilico (spirito), da commisurare sulla gradazione alcolica effettiva, accertata, mediante analisi, dai Laboratori Chimici delle Dogane.*

Sugli stessi prodotti, con aggiunta di zuccheri tassabili, si riscuote, inoltre, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di 20 kg per ogni ettolitro di prodotto.

Segue TABELLA B

SEZIONE IV 22.09

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*22.09*-C)		IV. vodka con tenore in alcole etilico di 45,2° o meno, acquaviti di prugne, di pere e di ciliege, presentate in recipienti contenenti:		
		a. due litri o meno	1,60 U.C. per grado e per hl più 10 U.C. per hl	1,48 U.C. per grado e per hl più 8 U.C. per hl
	47 (litri anidri)	*1. vodka con tenore in alcole etilico di 45,2° o meno*		
	51 (litri anidri)	*2. acquaviti di prugne, di pere, e di ciliege*		
		b. più di due litri	1,60 U.C. per grado e per hl	1,48 U.C. per grado e per hl
	54 (litri anidri)	*1. vodka con tenore in alcole etilico di 45,2° o meno*		
	57 (litri anidri)	*2. acquaviti di prugne, di pere e di ciliege*		
		V. altre:		
		a. liquori, acquaviti (diverse dalle acquaviti di frutta a nocciolo, di frutta a semi o di residui di frutta a semi), con tenore in alcole etilico di 45,2° o meno, presentati in recipienti contenenti:		
		1. due litri o meno	1,60 U.C. per grado e per hl più 10 U.C. per hl	1,60 U.C. per grado e per hl più 10 U.C. per hl
	61 (litri anidri)	*aa. liquori*		
	64 (litri anidri)	*bb. acquaviti*		
		2. più di due litri	1,60 U.C. per grado e per hl	1,60 U.C. per grado e per hl
	67 (litri anidri)	*aa. liquori*		
	71 (litri anidri)	*bb. acquaviti*		
		b. non nominate, presentate in recipienti contenenti:		
		1. due litri o meno	1,60 U.C. per grado e per hl più 10 U.C. per hl	—
		aa. acquaviti:		
	74 (litri anidri)	*α. di vino o di vinacce*		
	77 (litri anidri)	*β. altre*		
	81 (litri anidri)	*bb. altre*		
		2. più di due litri	1,60 U.C. per grado e per hl	—
		aa. acquaviti:		
	84 (litri anidri)	*α. di vino o di vinacce*		
	87 (litri anidri)	*β. altre*		
	91 (litri anidri)	*bb. altre*		

Segue TABELLA B

SEZIONE IV

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
22.10		**Aceti commestibili e loro succedanei commestibili, presentati in recipienti contenenti:**		
	01 (litri)	A. due litri o meno	**8 U.C.** per grado e per hl	—
	04 (litri)	B. più di due litri	**6 U.C.** per grado e per hl	—

Segue TABELLA B

SEZIONE IV

CAPITOLO 23

RESIDUI E CASCAMI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; ALIMENTI PREPARATI PER GLI ANIMALI

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
23.01		**Farine e polveri di carne e di frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi non adatte all'alimentazione umana; ciccioli:**		
		A. farine e polveri di carne e di frattaglie; ciccioli	4 %	esenzione
	01 T	*I. farine e polveri di carne e di frattaglie*		
	04	*II. ciccioli*		
	07 T	B. farine e polveri di pesci, di crostacei o di molluschi (1)	5 %	2 %
23.02		**Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:**		
		A. contenenti, in peso, più del 7% di amido:		
		I. di cereali:		
		a. di granturco o di riso:		
	01	1. con tenore in amido inferiore o uguale al 35%, in peso	21 % (3)	—
		2. altri:		
	04	aa. con tenore in amido superiore al 35% e inferiore o uguale al 45%, in peso, e che hanno subito un processo di denaturazione (2)	21 % (3)	—
	07	bb. non nominati	21 % (3)	—
		b. di altri cereali:		
	11	1. con tenore in amido inferiore o uguale al 28%, la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10%, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5%, in peso	21 % (3)	—
	14	2. altri	21 % (3)	—
	17	II. di legumi	21 %	—
		B. altri:		
		I. di cereali:		
	21	a. di granturco o di riso	8 % (3)	—
		b. di altri cereali:		
	24	1. la cui proporzione di prodotto, che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10%, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5%, in peso	8 % (3)	—
	27	2. altri	8 % (3)	—
	31	II. di legumi	8 %	—
23.03	T	**Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili**	esenzione	esenzione
	01	*A. panelli di granturco (avanzi della fabbricazione degli amidi)*		
	04	*B. altri*		

(1) *Le farine ottenute a bordo di navi appartenenti a ditte od imprese italiane, battenti bandiera italiana e con equipaggio italiano, da pesci, crostacei e molluschi, compresi i testacei, ovunque pescati o catturati dalle stesse navi, sono ammesse all'importazione in esenzione da dazio, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*

(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(3) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

Segue TABELLA B

SEZIONE IV **23.04**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
23.04		**Panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione degli oli vegetali, escluse le morchie** (1) (2):		
		A. sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva . . .	esenzione (4)	—
	01	*I. contenenti, in peso, più del 7% di materie grasse*		
	04 T	*II. altri*		
		B. altri	esenzione	esenzione
		I. contenenti, in peso, più del 7% di materie grasse:		
	07	*a. di arachidi*		
	11	*b. di lino*		
	14	*c. di copra*		
	17	*d. di semi di palma (palmisti)*		
	21	*e. di soia*		
	24	*f. di cotone*		
	27	*g. di colza o di ravizzone*		
	31	*h. di girasole*		
	34	*ij. di sesamo*		
	37	*k. altri*		
	T	*II. non nominati:*		
	41	*a. di arachidi*		
	44	*b. di lino*		
	47	*c. di copra*		
	51	*d. di semi di palma (palmisti)*		
	54	*e. di soia*		
	57	*f. di cotone*		
	61	*g. di colza o di ravizzone*		
	64	*h. di girasole*		
	67	*ij. di sesamo*		
	71	*k. altri*		
23.05		**Fecce di vino; tartaro greggio** (3)	esenzione	—
		A. fecce di vino:		
	01 T	*I. contenenti, in peso, dal 6% incluso fino al 50% incluso di vino*		
	04	*II. altre*		
	07	*B. tartaro greggio*		
23.06	T	**Prodotti vegetali atti ad essere utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove (3):**		
	01	A. ghiande di querce, castagne d'India e residui della spremitura di frutta	esenzione	esenzione
	04	B. altri	4 %	3,2 %
23.07		**Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.):**		
	01	A. prodotti detti «solubili» di pesci o di balena	9 %	7,8 %

(1) *Sulla sansa di olive destinata alla disoleazione, si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di fabbricazione in base al contenuto di olio, da accertarsi mediante analisi eseguita dai Laboratori Chimici delle Dogane.*

(2) *Sui panelli, anche se sfarinati, destinati alla disoleazione con solvente, si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di fabbricazione prevista per gli oli di semi sulla quatità di olio ricavabile determinata analiticamente.*

(3) *Sui prodotti di questa voce, misti con alcole, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcole etilico (spirito) sulla quantità di alcole etilico effettivamente contenuta, accertata, mediante analisi, dai Laboratori Chimici delle Dogane.*

(4) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

Segue TABELLA B

SEZIONE IV 23.07

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(23.07)		B. altri (1):		
		I. contenenti, isolatamente o assieme:		
		- radici di manioca, d'arrow-root, di salep ed altre radici e tuberi ad alto tenore di amido, anche secchi o tagliati in pezzi, ad esclusione delle patate dolci (voce n. 07.06-B-I),		
		- cereali (prodotti del Capitolo 10):		
		- prodotti trasformati a base di cereali (voci n.ri 11.01, 11.02, 11.06, 11.07, 11.08-A, 11.09, 17.02-B, 23.02-A-I o 23.02-B-I),		
		- prodotti lattiero-caseari delle voci n.ri 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 o 17.02-A:		
		a. contenenti prodotti della voce n. 07.06-B-I, cereali o prodotti trasformati a base di cereali (1):		
		1. con tenore, in peso, in amido inferiore o uguale al 10% e con tenore, in peso, di latte o di prodotti lattiero-caseari:		
	04	aa. inferiore al 5%	15 % (2)	—
	07	bb. uguale o superiore al 5% e inferiore al 25%	15 % (2)	—
	11	cc. uguale o superiore al 25% e inferiore al 50%	15 % (2)	—
	14	dd. uguale o superiore al 50% e inferiore al 65%	15 % (2)	—
	17	ee. uguale o superiore al 65% e inferiore al 75%	15 % (2)	—
	21	ff. uguale o superiore al 75%	15 % (2)	—
		2. con tenore, in peso, in amido superiore al 10% e inferiore o uguale al 30% e con tenore, in peso, di latte o di prodotti lattiero-caseari:		
	24	aa. inferiore al 5%	15 % (2)	—
	27	bb. uguale o superiore al 5% e inferiore al 25%	15 % (2)	—
	31	cc. uguale o superiore al 25% e inferiore al 50%	15 % (2)	—
	34	dd. uguale o superiore al 50% e inferiore al 65%	15 % (2)	—
	37	ee. uguale o superiore al 65% e inferiore al 75%	15 % (2)	—
	41	ff. uguale o superiore al 75%	15 % (2)	—
		3. con tenore, in peso, in amido superiore al 30% e inferiore o uguale al 50% e con tenore, in peso, di latte o di prodotti lattiero-caseari:		
	44	aa. inferiore al 5%	15 % (2)	—
	47	bb. uguale o superiore al 5% e inferiore al 25%	15 % (2)	—
	51	cc. uguale o superiore al 25% e inferiore al 50%	15 % (2)	—
	54	dd. uguale o superiore al 50% e inferiore al 65%	15 % (2)	—
	57	ee. uguale o superiore al 65% e inferiore al 75%	15 % (2)	—
		4. con tenore, in peso, in amido superiore al 50% e con tenore, in peso, di latte o di prodotti lattiero-caseari:		
	61	aa. inferiore al 5%	15 % (2)	—
	64	bb. uguale o superiore al 5% e inferiore al 25%	15 % (2)	—
	67	cc. uguale o superiore al 25% e inferiore al 50%	15 % (2)	—
		b. non contenenti prodotti summenzionati della voce n. 07.06-B-I, né cereali o prodotti trasformati a base di cereali, ma con tenore, in peso, di latte o di prodotti lattiero-caseari:		
	71	1. inferiore al 25%	15 % (2)	—
	74	2. uguale o superiore al 25% e inferiore al 50%	15 % (2)	—
	77	3. uguale o superiore al 50% e inferiore al 65%	15 % (2)	—
	81	4. uguale o superiore al 65% e inferiore al 75%	15 % (2)	—
	84	5. uguale o superiore al 75%	15 % (2)	—
	87	II. non nominati	15 %	—

(1) *Sui foraggi zuccherati si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di zuccheri tassabili contenuti, secondo la specie.*

(2) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

Segue TABELLA B

SEZIONE IV

CAPITOLO 24

TABACCHI

* * *

I prodotti contenenti tabacchi in qualsiasi proporzione, fatta eccezione per le preparazioni insetticide del Capitolo 38, sono da classificare in questo Capitolo e sono sottoposti alle disposizioni stabilite dalla Legge sul « regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato ».

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
24.01		**Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco (1):**		
	01	A. tabacchi di valore, per collo, uguale o superiore a 280 U.C. per 100 kg di peso netto	15 % con riscossione massima di 70 U. C. per 100 kg di peso netto	—
		B. altri	30 % con riscossione minima di 29 U. C. e riscossione massima di 42 U. C. per 100 kg di peso netto	26 % con riscossione minima di 28,6 U.C. e riscossione massima di 36 U. C. per 100 kg di peso netto
	04	*I. tabacchi*		
	07	*II. cascami*		
24.02		**Tabacchi lavorati; estratti o sughi di tabacco (1) (2):**		
	01 (n)	A. sigarette	180 %	144 %
		B. sigari e sigaretti	80 %	68,8 %
	04 (n)	*I. superiori*		
	07 (n)	*II. comuni*		
		C. tabacco da fumo	180 %	154,8 %
	11	*I. trinciati chiari e trinciati dolci*		
	14	*II. trinciati altri e spuntature di sigaro*		
		D. tabacco da masticare e tabacco da fiuto	100 %	86 %
	17	*I. da masticare*		
	21	*II. da fiuto*		
	24	E. polveri di tabacco	40 %	34,4 %
	27	F. tabacco pressato o conciato, per la fabbricazione del tabacco da fiuto	40 %	34,4 %
		G. estratti e sughi di tabacco, comprese le liscivie di tabacco; tabacco agglomerato sotto forma di foglie; altri	40 %	34,4 %
	31	*I. estratti e sughi di tabacco*		
	34	*II. non nominati*		

(1) *L'introduzione dei tabacchi, sia greggi che lavorati, e dei prodotti derivati del tabacco (estratti, sughi, ecc.) è soggetta a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica, fatta eccezione per i Comuni di Livigno e Campione d' Italia.*

In deroga alle disposizioni di cui sopra, è ammessa l'introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, dei tabacchi lavorati, sempreché servano al consumo personale di chi li introduce e siano pagati i diritti stabiliti nella Tariffa doganale, fino a quattro chilogrammi nelle dogane di I, II, III e IV classe e fino a due chilogrammi nelle altre dogane. Per la introduzione di quantità superiori ai quattro chilogrammi occorre l'autorizzazione dell'Amministrazione dei Monopoli.

Nei territori non soggetti a monopolio è, in ogni caso, vietata la importazione dei tabacchi lavorati che, per denominazione o per caratteristiche estrinseche o intrinseche, siano considerati dall'Amministrazione dei Monopoli similari a quelli di produzione del Monopolio italiano.

È, tuttavia, in facoltà dell'Amministrazione dei Monopoli di consentire l'importazione dei tabacchi indicati nel comma precedente nei comuni di Campione d'Italia e di Livigno.

L'importazione dei succedanei del tabacco è vietata.

Sono considerati succedanei del tabacco le sostanze preparate, atte a surrogare il tabacco da fumo e da fiuto.

Gli imballaggi abituali (pacchetti, scatole, cassette, ecc.), contenenti tabacchi lavorati, sono considerati senza valore.

(2) *Sui tabacchi lavorati si riscuote, oltre al dazio doganale, una sovrimposta pari all'imposta di consumo gravante sui prodotti della stessa marca inscritta nella tariffa di vendita o, in mancanza, sulla marca inscritta in tariffa il cui prezzo (prezzo richiesto dal fornitore) sia più prossimo al valore accertato in dogana dei tabacchi introdotti.*

Segue TABELLA B

SEZIONE V

PRODOTTI MINERALI

CAPITOLO 25

SALE; ZOLFO; TERRE E PIETRE; GESSI, CALCI E CEMENTI

NOTE

1. Con riserva delle eccezioni esplicite o implicite risultanti dal testo delle voci, rientrano in questo Capitolo i prodotti lavati (anche per mezzo di sostanze chimiche atte a eliminare le impurezze senza modificare il prodotto), macinati, polverizzati, sottoposti a levigazione, vagliati, setacciati, anche arricchiti per flottazione, separazione magnetica e con altri procedimenti meccanici o fisici (eccettuata la cristallizzazione), ma non i prodotti arrostiti, calcinati o assoggettati a una lavorazione superiore a quella indicata in ciascuna voce.

2. Questo Capitolo non comprende:
   a) lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale (n. 28.02);
   b) le terre coloranti a base di ossidi di ferro contenenti, in peso, 70 % e più di ferro combinato, calcolato come Fe_2O_3 (n. 28.23);
   c) i prodotti farmaceutici (Capitolo 30);
   d) gli articoli di profumeria e di toletta e i cosmetici (n. 33.06);
   e) i bordi per marciapiedi, i blocchetti e le lastre per pavimentazioni (n. 68.01), i cubi e tessere per mosaici (n. 68.02), le ardesie per coperture di tetti e rivestimenti di edifici (n. 68.03);
   f) le pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) (n. 71.02);
   g) i cristalli coltivati di cloruro di sodio (diversi dagli elementi di ottica) di peso unitario uguale o superiore a 2,5 g, della voce n. 38.19; gli elementi di ottica di cloruro di sodio (n. 90.01);
   h) i gessetti per scrivere e per disegnare, i gessi da sarti, i gessi per bigliardi (n. 98.05).

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
25.01	T	**Salgemma, sale di salina, sale marino, sale preparato da tavola; cloruro di sodio puro; acque madri di saline; acqua di mare (1):**		
		A. salgemma, sale di salina, sale marino, sale preparato da tavola e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa:		
	01	I. destinati alla trasformazione chimica (separazione di Na da Cl) per la fabbricazione di altri prodotti (2)	1 U. C. per 1000 kg	—
		II. altri:		
	04	a. denaturati o destinati ad altri usi industriali (compresa la raffinazione), escluse la conservazione o la fabbricazione di prodotti destinati all'alimentazione umana (2)	5 U. C. per 1000 kg	4 U. C. per 1000 kg
		b. non nominati	16 U. C. per 1000 kg	12,8 U. C. per 1000 kg
	07	*1. sale per l'alimentazione umana, in recipienti o involucri immediati di contenuto netto di 2 kg o meno*		
	11	*2. altri*		
	14	B. acque madri di saline; acqua di mare	esenzione	esenzione

(1) *È considerato sale, agli effetti dell'applicazione della legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi, il cloruro di sodio ed ogni altra miscela di sali nella quale il cloro sia in proporzione maggiore di* 15,2 *ed il sodio di* 9,8 *per cento.*

L'introduzione del sale è soggetta a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica, fatta eccezione per la Sicilia, per la Sardegna e per le isole minori ad esse adiacenti e per i Comuni di Livigno e Campione d'Italia.

Deroghe al divieto di introduzione del sale nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio:

a) *fino a kg 5 esclusivamente per uso personale, previa autorizzazione dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;*

b) *oltre kg 5 purchè proveniente esclusivamente dagli Stati membri della Comunità Economica Europea, nel limite di un contingente annuo pari al 5 % della produzione nazionale, previo nulla osta dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;*

c) *previo nulla osta dell'Amministrazione dei Monopoli e con l'osservanza delle condizioni dettate dalla medesima; i vari tipi di cloruro di sodio (in esenzione da imposta) destinati alle lavorazioni industriali;*

d) *i sali denaturati con sostanze ritenute idonee dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato a renderli inadatti all'alimentazione umana nonchè i prodotti contenenti cloruro sodico purchè inadatti all'alimentazione umana o resi tali mediante denaturazione con sostanze ritenute idonee dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato;*

e) *cloruro di sodio puro, previa autorizzazione dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;*

f) *sali speciali per uso alimentare, previa autorizzazione dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;*

I sali introdotti nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio ai sensi delle deroghe di cui innanzi, sono sottoposti, oltre al trattamento daziario, al pagamento:

1) *per la deroga* sub a): *imposta di consumo sul sale superiore da tavola;*

2) *per le deroghe* sub b) ed f): *imposta di consumo gravante sul tipo similare di sale in vendita in Italia;*

3) *per la deroga* sub e): *imposta di consumo gravante sul sale raffinato.*

L'importazione di acque madri delle saline e di acqua di mare nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio è vietata, salvo autorizzazione concessa dall'Amministrazione dei Monopoli; in tal caso l'importazione sarà permessa sotto l'osservanza delle disposizioni stabilite dall'Amministrazione medesima.

(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Segue TABELLA B

SEZIONE V 25.02

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
25.02	00 T	**Piriti di ferro non arrostite**	esenzione	—
25.03		**Zolfi di ogni specie, esclusi lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale :**		
		A. greggi	esenzione	esenzione
	01	*I. in pani e in rottami*		
	04	*II. altri*		
	07	B. altri	10 %	6,4 %
25.04	00 T	**Grafite naturale**	esenzione	esenzione
25.05	T	**Sabbie naturali di ogni specie, anche colorate, escluse le sabbie metallifere comprese nella voce n. 26.01**	esenzione	esenzione
		A. sabbie naturali per usi industriali (per la fonderia, la vetreria, la ceramica, e simili):		
	01	*I. sabbie silicee*		
	04	*II. altre*		
	07	*B. altre*		
25.06	T	**Quarzi (diversi dalle sabbie naturali); quarziti gregge, sgrossate o semplicemente segate :**		
	01	A. greggi o semplicemente sgrossati	esenzione	esenzione
	04	B. altri	3 %	esenzione
25.07	T	**Argille (caolino, bentonite, ecc.), escluse le argille espanse della voce n. 68.07, andalusite, cianite, sillimanite, anche calcinate; mullite; terre di chamotte e di dinas**	esenzione	esenzione
	01	*A. caolino e argille caoliniche*		
	04	*B. andalusite, cianite, sillimanite, mullite*		
	07	*C. terre di chamotte e di dinas*		
	11	*D. bentonite*		
	14	*E. altri*		
25.08	00 T	**Creta**	esenzione	esenzione
25.09		**Terre coloranti, anche calcinate o mescolate tra loro; ossidi di ferro micacei naturali :**		
		A. terre coloranti :		
		I. non calcinate né mescolate :		
	01	a. gregge	esenzione	esenzione
	04	b. lavate o polverizzate	3 %	2,4 %
	07	II. altre	9 %	5,6 %
	11	B. ossidi di ferro micacei naturali	3 %	2,3 %

Segue TABELLA B

SEZIONE V 25.10

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
25.10	00 T	**Fosfati di calcio naturali, fosfati allumino-calcici naturali, apatite e crete fosfatiche**	esenzione	esenzione
25.11		**Solfato di bario naturale (baritina); carbonato di bario naturale (witherite), anche calcinato, escluso l'ossido di bario :**		
	01 T	A. solfato di bario	esenzione	esenzione
		B. carbonato di bario, anche calcinato	3 %	1,9 %
	04	*I. calcinato*		
	07 T	*II. altro*		
25.12	00 T	**Terre d'infusori, farine silicee fossili e altre terre silicee analoghe (kieselgur, tripolite, diatomite, ecc.) con una densità apparente inferiore o uguale a 1, anche calcinate**	esenzione	1,1 %
25.13		**Pietra pomice; smeriglio; corindone naturale, granato naturale ed altri abrasivi naturali, anche trattati termicamente :**		
	01	A. pietra pomice in recipienti o involucri immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	11 %	8,8 %
	T	B. altri :		
		I. greggi od in pezzi irregolari	esenzione	esenzione
	04	*a. pietra pomice, compresa quella frantumata*		
	07	*b. altri*		
	11	II. non nominati	3 %	1,9 %
25.14		**Ardesia greggia spaccata, sgrossata o semplicemente segata**	esenzione	esenzione
	01	*A. macinata o in polvere*		
	04 T	*B. altra*		
25.15	T	**Marmi, travertini, calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione con densità apparente superiore od uguale a 2,5 ed alabastro, greggi, sgrossati o semplicemente segati :**		
	01	A. greggi, sgrossati, semplicemente segati o spaccati e di spessore superiore a 25 cm	esenzione	esenzione
		B. semplicemente segati o spaccati e di spessore uguale o inferiore a 25 cm:		
	04	I. alabastro	esenzione	esenzione
		II. altri	10 %	8,4 %
	07	*a. cascami segati, buoni soltanto per fare cubi o tessere per mosaici*		
		b. non nominati :		
	11	*1. di spessore uguale o inferiore a 16 cm*		
	14	*2. di spessore superiore a 16 cm e uguale o inferiore a 25 cm*		
25.16	T	**Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, greggi, sgrossati o semplicemente segati :**		
	01	A. greggi, sgrossati, semplicemente segati o spaccati e di spessore superiore a 25 cm	esenzione	esenzione
		B. semplicemente segati o spaccati e di spessore uguale o inferiore a 25 cm:		
	04	I. granito, porfido, sienite, lava, basalto, gneiss, trachite ed altre rocce dure simili; arenaria	7 %	5,6 %
		II. altre pietre da taglio o da costruzione :		
	07	a. pietre calcaree di densità apparente inferiore a 2.5	6 %	4,8 %
	11	b. altre	esenzione	esenzione

Segue TABELLA B

SEZIONE V

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
25.17		**Sassi e pietre frantumate (anche trattati termicamente), ghiaia, macadam e tarmacadam, dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo e per massicciate stradali, ferroviarie o d'altro tipo; selce e ciottoli, anche trattati termicamente; granuli e scaglie (anche trattati termicamente) e polveri di pietre delle voci n.ri 25.15 e 25.16**	esenzione	esenzione
	01 T	*A. sassi, ghiaia, selce e ciottoli*		
	04 T	*B. macadam*		
		C. tarmacadam:		
	07	*I. di loppe*		
	11	*II. altro*		
	14 T	*D. granuli, scaglie e polveri di pietre delle voci n.ri 25.15 e 25.16*		
	17 T	*E. altri*		
25.18		**Dolomite, greggia, sgrossata o semplicemente segata; dolomite, anche sinterizzata o calcinata; pigiata di dolomite :**		
	01 T	A. dolomite cruda	esenzione	esenzione
	04	B. dolomite sinterizzata o calcinata	4 %	3,2 %
	07	C. pigiata di dolomite	5 %	4 %
25.19		**Carbonato di magnesio naturale (magnesite), anche calcinato, escluso l'ossido di magnesio**	esenzione	esenzione
	01 T	*A. carbonato di magnesio naturale (magnesite)*		
	04	*B. altro*		
25.20	T	**Pietra da gesso; anidrite; gessi anche colorati o addizionati di piccole quantità di acceleranti o di ritardanti, esclusi i gessi specialmente preparati per l'arte dentaria**	esenzione	esenzione
	01	*A. pietra da gesso e anidrite*		
	04	*B. altri*		
25.21	00 T	**Pietre da calce o da cemento e altre pietre calcaree da fonderia**	esenzione	esenzione
25.22	T	**Calce ordinaria (viva o spenta); calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio**	4 %	3,8 %
		A. calce ordinaria:		
	01	*I. viva*		
	04	*II. spenta*		
	07	*B. calce idraulica*		
25.23	T	**Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti « clinkers »), anche colorati**	8 %	6,4 %
	01	*A. clinkers*		
	04	*B. cementi Portland, escluso il cemento Portland bianco*		
		C. altri:		
	07	*I. cementi bianchi e colorati*		
	11	*II. non nominati*		
25.24	00 T	**Amianto (asbesto)**	esenzione	esenzione

Segue TABELLA B

SEZIONE V 25.25

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
25.25	00	**Schiuma di mare naturale (anche in pezzi levigati) e ambra (succino) naturale; schiuma di mare e ambra ricostituite, in lastrine, bacchette, bastoni e forme similari, semplicemente stampate; giavazzo**	esenzione	esenzione
25.26	T	**Mica, compresa la mica sfaldata in lamine irregolari (splittings) e i cascami di mica**	esenzione	esenzione
	01	*A. mica in polvere*		
	04	*B. altri*		
25.27	T	**Steatite naturale, greggia, sgrossata o semplicemente segata; talco:**		
	01	A. steatite naturale, greggia, sgrossata o semplicemente segata	esenzione	—
		B. steatite naturale, frantumata o in polvere:		
	04	I. talco in recipienti o involucri immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	8 %	6,4 %
	07	II. altra	3 %	1,9 %
25.28	00 T	**Criolite e chiolite naturali**	esenzione	—
25.29	00 T	**Solfuri di arsenico naturali**	esenzione	esenzione
25.30		**Borati naturali greggi e loro concentrati (calcinati o non), esclusi i borati estratti dalle soluzioni naturali; acido borico naturale con un contenuto massimo di 85% di H_3BO_3 sul prodotto secco**	esenzione	esenzione
	01	*A. borato di sodio naturale greggio*		
	04	*B. altri*		
25.31	T	**Feldspato; leucite; nefelina e nefelina-sienite; spato fluore:**		
	01	A. spato fluore	3 %	2,8 %
		B. altri	esenzione	esenzione
	04	*I. feldspato*		
	07	*II. non nominati*		
25.32	T	**Carbonato di stronzio (stronzianite), anche calcinato, escluso l'ossido di stronzio; materie minerali non nominate né comprese altrove; avanzi e cocci di materiali ceramici**	esenzione	esenzione
	01	*A. prodotti minerali contenenti litio*		
	04	*B. vermicolite, perlite e cloriti*		
	07	*C. altri*		

Segue TABELLA B

SEZIONE V

CAPITOLO 26

MINERALI METALLURGICI, SCORIE E CENERI

NOTE

1. Questo Capitolo non comprende:
   a) il carbonato di magnesio naturale (magnesite), anche calcinato (n. 25.19);
   b) le scorie di defosforazione del Capitolo 31;
   c) le lane di loppe, di scorie, le lane di roccia ed altre simili lane minerali (n. 68.07);
   d) i prodotti compresi nella voce n. 71.11 (ceneri di oreficeria);
   e) le matte di rame, le matte di nichelio e le matte di cobalto, ottenute per fusione dei minerali (Sezione XV).
2. Ai sensi della voce n. 26.01, s'intendono per « minerali metallurgici » i minerali delle specie mineralogiche effettivamente utilizzate, in metallurgia, per l'estrazione del mercurio, dei metalli della voce n. 28.50 o dei metalli delle Sezioni XIV o XV, anche se destinati a scopi non metallurgici, ma a condizione, tuttavia, che non abbiano subito altre lavorazioni diverse da quelle normalmente riservate ai minerali dell'industria metallurgica.
3. Rientrano nella voce n. 26.03 soltanto le ceneri e residui contenenti metalli o composti metallici e che sono dei tipi utilizzati, nell'industria, per l'estrazione del metallo o per la fabbricazione di composti metallici.

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
26.01	T	Minerali metallurgici, anche arricchiti; piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti):		
		A. minerali di ferro e piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti):		
	01	I. piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti)	esenzione	esenzione
	04	II. altri (C.E.C.A.)	esenzione	esenzione
	07	B. minerali di manganese, compresi i minerali di ferro manganesiferi con tenore in manganese di 20 % o più in peso (C.E.C.A.)	esenzione	esenzione
		C. minerali d'uranio:		
	11	I. minerali d'uranio e pechblenda, con tenore in uranio superiore a 5 % in peso (EURATOM)	esenzione	esenzione
	14	II. altri	esenzione	esenzione
		D. minerali di torio:		
	17	I. monazite; urano-torianite ed altri minerali di torio, con tenore in torio superiore a 20 % in peso (EURATOM)	esenzione	esenzione
	21	II. altri	esenzione	esenzione
	24	E. minerali di piombo	esenzione	esenzione
	27	F. minerali di zinco	esenzione	esenzione
		G. altri minerali	esenzione	esenzione
	31	*I. di rame*		
	34	*II. di alluminio*		
	37	*III. di stagno*		
	41	*IV. di cromo*		
	44	*V. di tungsteno (wolframio)*		
	47	*VI. di titanio*		
	51	*VII. di vanadio, di molibdeno*		
	54	*VIII. di berillio*		
	57	*IX. di zirconio*		
	61	*X. di tantalio, di niobio*		
	64	*XI. di oro*		
	67	*XII. di argento, di platino e di metalli del gruppo del platino*		
	71	*XIII. di antimonio*		
	74	*XIV. di nichelio*		
	77	*XV. non nominati*		

Segue TABELLA B

SEZIONE V 26.02

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
26.02	**T**	**Scorie, loppe, scaglie ed altri cascami della fabbricazione del ferro e dell'acciaio:**		
	01	A. polveri di altoforno (polveri della bocca di altoforno) (C.E.C.A.) . .	esenzione	esenzione
		B. altri	esenzione	esenzione
	04	*I. cascami atti al recupero del ferro o del manganese*		
	07	*II. scorie d'altoforno granulate (sable-laitier)*		
	11	*III. non nominati*		
26.03		**Ceneri e residui (diversi da quelli della voce n. 26.02), contenenti metalli o composti metallici:**		
		A. di zinco:		
	01	I. matte di zinco	esenzione	esenzione
	T	II. altri, contenenti in peso:		
	04	a. meno di 80 % di zinco	esenzione	esenzione
	07	b. 80 % o più di zinco	esenzione	esenzione
	11 T	B. di piombo	esenzione	esenzione
	14 T	C. liscivie residuate dal trattamento della carnallite	3 %	2,4 %
	T	D. altri	esenzione	esenzione
	17	*I. di rame*		
	21	*II. non nominati*		
26.04	**T**	**Altre scorie e ceneri, comprese le ceneri di varech:**		
	01	A. ceneri di varech	3 %	2,4 %
	04	B. altre	esenzione	esenzione

Segue TABELLA B

SEZIONE V

CAPITOLO 27

COMBUSTIBILI MINERALI, OLI MINERALI E PRODOTTI DELLA LORO DISTILLAZIONE; SOSTANZE BITUMINOSE; CERE MINERALI

NOTE

1. Questo Capitolo non comprende :
   a) i prodotti organici di costituzione chimica definita presentati isolatamente; questa esclusione non riguarda il metano chimicamente puro che rientra nella voce n. 27.11 ;
   b) i medicamenti della voce n. 30.03.

2. La voce n. 27.07 deve essere considerata come comprendente non solamente gli oli e gli altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ad alta temperatura, ma anche i prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano in peso in rapporto ai costituenti non aromatici e che sono ottenuti per distillazione di catrami di carbon fossile a bassa temperatura o di altri catrami minerali, per ciclizzazione del petrolio o con qualsiasi altro procedimento.

3. La denominazione « oli di petrolio o di minerali bituminosi », impiegata nella voce n. 27.10, è da considerarsi riferita non soltanto agli oli di petrolio o di minerali bituminosi, ma anche agli oli analoghi nei quali i costituenti non aromatici predominano in peso in rapporto ai costituenti aromatici, qualunque sia il processo di fabbricazione.

4. La voce n. 27.13 deve essere considerata come comprendente non soltanto la paraffina o gli altri prodotti ivi nominati, ma anche i prodotti analoghi ottenuti per sintesi o con qualsiasi altro procedimento.

NOTE COMPLEMENTARI (1)

1. Per l'applicazione della voce n. 27.10 *si considerano come :*

A. oli leggeri (voce n. 27.10-*A), gli oli e le preparazioni che a* 210° *C distillano, comprese le perdite,* 90 % *o più in volume secondo il metodo ASTM D* 86 *;*

B. benzine speciali (voce n. 27.10-*A-III-a), gli oli leggeri definiti nel precedente paragrafo A e il cui scarto di temperatura fra i punti di distillazione* 5 % *e* 90 % *in volume, comprese le perdite, è uguale o inferiore a* 60° *C ;*

C. acqua ragia minerale (voce n. 27.10-*A-III-a*-1*), le benzine speciali definite nel precedente paragrafo B e il cui punto d'infiammabilità è superiore a* 21° *C, secondo il metodo Abel-Pensky* (2) *;*

D. oli medi (voce n. 27.10-*B), gli oli e le preparazioni che distillano in volume, comprese le perdite, a* 210° *C meno del* 90% *e a* 250° *C* 65 % *o più, secondo il metodo ASTM D* 86 *;*

E. petrolio lampante (voce n. 27.10-*B-III-a), gli oli medi definiti nel precedente paragrafo D e il cui punto d'infiammabilità è superiore a* 21° *C, secondo il metodo Abel-Pensky* (2) *;*

F. oli pesanti (voce n. 27.10-*C), gli oli e le preparazioni che a* 250° *C distillano, comprese le perdite, meno del* 65 % *in volume, secondo il metodo ASTM D* 86 *o per i quali la percentuale del distillato a* 250° *C non può essere determinata col suddetto metodo ;*

G. oli da gas (voce n. 27.10-*C-I), gli oli pesanti definiti nel precedente paragrafo F e che a* 350° *C distillano, comprese le perdite, l'*85 % *o più in volume, secondo il metodo ASTM D* 86 *;*

H. oli combustibili (voce n. 27.10-*C-II), gli oli pesanti definiti nel precedente paragrafo F, diversi dagli oli da gas definiti nel precedente paragrafo G e che presentano, tenuto conto del loro colore diluito C, una viscosità V :*

*— inferiore o uguale ai valori della riga I della tabella che segue, se il tenore delle ceneri solfatate è inferiore all'*1 % *secondo il metodo ASTM D* 874 *e l'indice di saponificazione inferiore a* 4, *secondo il metodo ASTM D* 939 *;*

— oppure superiore o uguale ai valori della riga II se il punto di scorrimento è superiore o uguale a 10° *C, secondo il metodo ASTM D* 97 *;*

— oppure compresa fra i valori delle righe I e II oppure uguale ai valori della riga II, se detti oli a 300° *C distillano, comprese le perdite, il* 25 % *o più in volume, secondo il metodo ASTM D* 86, *oppure qualora essi distillino meno del* 25 % *in volume a* 300° *C, se il loro punto di scorrimento è superiore a meno* 10° *C, secondo il metodo ASTM D* 97.

TABELLA DI CORRISPONDENZA COLORE DILUITO C / VISCOSITÀ V

Colore C		0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5 e più
Viscosità V. . . .	*I*	4	4	4	5,4	9	15,1	25,3	42,4	71,1	119	200	335	562	943	1580	2650
	II	7	7	7	7	9	15,1	25,3	42,4	71,1	119	200	335	562	943	1580	2650

Per viscosità V si deve intendere la viscosità cinematica a 50° *C espressa in centistokes, secondo il metodo ASTM D* 445.

Per colore diluito C si deve intendere il colore, misurato secondo il metodo ASTM D 1500, *che presenta il prodotto dopo diluizione di una unità in volume, completata fino a* 100 *unità, in volume con tetracloruro di carbonio. Il colore deve essere determinato subito dopo la diluizione del prodotto.*

(1) *Per metodi ASTM si intendono i metodi adottati dall' « American Society for Testing and Materials » e pubblicati nel dicembre 1962 nella 39ª Edizione sulle definizioni e specificazioni convenzionate (standards) per i prodotti petroliferi e i lubrificanti.*

(2) *Per metodo Abel-Pensky si intende il metodo DIN 51755 (Deutsche Industrienormen) pubblicato nell'ottobre 1963 dal Deutsche Normenausschuß (DNA), Berlin 15.*

Segue TABELLA B

SEZIONE V CAPITOLO 27

Il colore degli oli combustibili di questa voce deve essere naturale.

Questa voce non comprende gli oli pesanti definiti nel precedente paragrafo F, per i quali non è possibile determinare:

— o la percentuale (zero è considerato una percentuale) del distillato a 250° C, secondo il metodo ASTM D 86;

— o la viscosità cinematica a 50° C, secondo il metodo ASTM D 44;

— o il colore diluito C, secondo il metodo ASTM D 1500.

Questi prodotti rientrano nella voce n. 27.10-C-III.

2. *Per l'applicazione della voce n. 27.11, si considerano come propano e butano commerciali (voce n. 27-11-A) i prodotti che allo stato liquido e alla temperatura di 37,8° C hanno una pressione di vapore relativa inferiore o uguale a 25 kg per cm² — o 24,5 Bar — secondo il metodo ASTM D 1267.*

3. *Per l'applicazione della voce n. 27.12, si considera come vaselina greggia (voce n. 27-12-A) la vaselina che presenta una colorazione naturale superiore a 4,5, secondo il metodo ASTM D 1500.*

4. *Per l'applicazione della voce n. 27.13-B-I, si considerano come greggi i prodotti che presentano:*

   a) un tenore di olio uguale o superiore a 3,5, secondo il metodo ASTM D 721, se la viscosità a 100° C è inferiore a 9 centistokes, secondo il metodo ASTM D 445; oppure

   b) una colorazione naturale superiore a 3, secondo il metodo ASTM D 1500, se la viscosità a 100° C è uguale o superiore a 9 centistokes, secondo il metodo ASTM D 445.

5. *Per « trattamento definito », ai sensi delle voci n.ri 27.10, 27.11, 27.12 e 27.13-B, si intendono le operazioni seguenti:*

   a) la distillazione sotto vuoto;

   b) la ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

   c) il cracking;

   d) il reforming;

   e) l'estrazione mediante solventi selettivi;

   f) il trattamento che comporta il complesso delle operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum e all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attivate o carbone attivo;

   g) la polimerizzazione;

   h) l'alchilazione;

   ij) l'isomerizzazione;

   k) la desolforazione con impiego di idrogeno, limitatamente ai prodotti della voce n. 27.10-C, che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266);

   l) la deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione, limitatamente ai prodotti della voce n. 27.10-C;

   m) il trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, limitatamente ai prodotti della voce n. 27.10-C, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 atm. ed a una temperatura superiore a 250° C in presenza di un catalizzatore. Non sono, invece, considerati come trattamenti definiti i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce n. 27.10-C-III, aventi, in particolare, lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (per sempio, « hydrofinishing » o decolorazione);

   n) la distillazione atmosferica, limitatamente ai prodotti della voce n. 27.10-C-II, purchè tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno del 30 % a 300° C secondo il metodo ASTM D 86. Se i prodotti stessi distillano in volume, comprese le perdite, 30% o più a 300° C, secondo il metodo ASTM D 86, i quantitativi di prodotti eventualmente ottenuti nel corso della distillazione atmosferica e rientranti nelle voci n.ri 27.10-A, 27.10-B, 27.10-C-I sono da assoggettare al dazio previsto per la voce n. 27.10-C-II-c secondo la specie ed il valore dei prodotti posti in lavorazione ed in base al peso netto dei prodotti ottenuti. Questa disposizione non si applica ai prodotti ottenuti che sono destinati a subire ulteriormente un trattamento definito o una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti, entro un termine massimo di sei mesi e subordinatamente alle altre condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze;

   o) la voltolizzazione ad alta frequenza, limitatamente ai prodotti della voce n. 27.10-C-III.

   Qualora fosse tecnicamente richiesta una preparazione preliminare ai trattamenti predetti, l'esenzione è applicabile soltanto ai quantitativi di prodotti effettivamente sottoposti ai trattamenti sopra definiti ed a cui detti prodotti sono destinati.

6. *I quantitativi di prodotti eventualmente ottenuti durante la trasformazione chimica e che rientrano nelle voci n.ri 27.07-B-I, 27.10, 27.11, 27.12, 27.13-B, 27.14-C, 29.01-A-I, 29.01-B-II-a, 29.01-D-I-a sono da assoggettare al dazio previsto per i prodotti « destinati ad altri usi », secondo la specie ed il valore dei prodotti posti in lavorazione e sulla base del peso netto dei prodotti ottenuti. Tale disposizione non si applica ai prodotti che rientrano nelle voci n.ri 27.10, 27.11, 27.12 e 27.13-B, qualora tali prodotti siano destinati a subire ulteriormente un trattamento definito od una nuova trasformazione chimica, entro il termine massimo di sei mesi e subordinatamente alle altre condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*

7. *Sono ammessi nella voce n. 27.10-C-III-c soltanto gli oli destinati ad essere miscelati, dall'importatore, con altri oli o con prodotti della voce n. 38.14 o con ispessenti, per ottenere oli, grassi o preparazioni lubrificanti, in imprese che, per gli impianti di cui dispongono, non possono fruire del beneficio del regime di esenzione doganale di cui alle precedenti note n.ri 5 e 6 relative alla voce n. 27.10 e che trattano tali oli, per la rivendita, in installazioni che comprendono congiuntamente:*

   — almeno due serbatoi di deposito per ricevere gli oli di base alla rinfusa;

   — almeno un serbatoio miscelatore che utilizzi forza motrice, eventualmente mezzi di riscaldamento e che consenta l'aggiunta di additivi;

   — apparecchi di condizionamento.

* * *

Sui prodotti compresi in questo Capitolo, contenenti:

A) oli di semi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di olio in essi presente, da accertarsi mediante analisi eseguita dai Laboratori Chimici delle Dogane.

B) olio di oliva, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di olio in essi presente, da accertarsi mediante analisi eseguita dai Laboratori Chimici delle Dogane.

Segue TABELLA B

SEZIONE V **27.01**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
27.01	T	**Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi similari ottenuti da carboni fossili:**		
		A. carboni fossili (C.E.C.A.)	esenzione	—
	01	*I. litantrace*		
	04	*II. antracite*		
	07	B. altri (C.E.C.A.)	4 %	3,2 %
27.02	T	**Ligniti e agglomerati di ligniti:**		
	01	A. ligniti (C.E.C.A.)	esenzione	—
	04	B. agglomerati di ligniti (C.E.C.A.)	4 %	3,2 %
27.03	T	**Torba (compresa la torba da lettiera) e agglomerati di torba:**		
	01	A. torba	esenzione	esenzione
	04	B. agglomerati di torba	3 %	2,4 %
27.04	T	**Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite e di torba:**		
		A. di carbon fossile:		
	01	I. destinati alla fabbricazione di elettrodi	3 %	2,4 %
	04	II. altri (C.E.C.A.)	10 %	8 %
	07	B. di lignite (C.E.C.A.)	10 %	8 %
	11	C. altri	3 %	2,4 %
27.05	00 T	**Carbone di storta**	3 %	2,4 %
27.05 bis	00 (m³)	**Gas illuminante, gas povero, gas d'acqua e gas simili**	esenzione	esenzione
27.06	00 T	**Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, compresi i catrami minerali privati delle frazioni di testa e i catrami minerali ricostituiti**	esenzione	esenzione

Segue TABELLA B

SEZIONE V 27.07

NUMERO della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
27.07		**Oli e altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura e prodotti assimilati:**		
		A. oli greggi:		
	01	I. oli leggeri greggi, distillanti 90 % o più del loro volume fino a 200° C.	10 %	6,4 %
	04	II. altri	2 %	1,6 %
		B. benzoli, toluoli, xiloli, nafta solvente; oli aromatici assimilati ai sensi della Nota 2 di questo Capitolo, distillanti più di 65 % del loro volume fino a 250° C (comprese le miscele di benzine e di benzolo); frazioni di testa solforate degli oli leggeri greggi:		
		I. destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili (1)	10 %	8 %
	07	*a. benzoli*		
	11	*b. toluoli*		
	14	*c. xiloli*		
	17	*d. nafta solvente*		
	21	*e. altri*		
		II. destinati ad altri usi (1) (2)	esenzione	esenzione
	24	*a. benzoli*		
	27	*b. toluoli*		
	31	*c. xiloli*		
		d. nafta solvente:		
	34	*1. destinata alla fabbricazione di vernici*		
	37	*2. destinata ad altri usi.*		
	41	*e. altri*		
		C. prodotti basici	6 %	4,8 %
	44	*I. piridina rettificata, di cui almeno l'80 % distilla tra 100 e 125°*		
	47	*II. altri*		
		D. fenoli, cresoli, xilenoli	3 %	2,8 %
	51	*I. fenoli*		
	54	*II. cresoli, xilenoli*		
	57	E. naftalina	esenzione	1,8 %
	61	F. antracene	esenzione	esenzione
	64	G. altri (3) (4)	5 %	3,8 %
27.08	T	**Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali**	esenzione	esenzione
	01	*A. pece*		
	04	*B. coke di pece*		
27.09		**Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi (5)**	esenzione	esenzione
	01 T	*A. da usare direttamente come combustibili*		
	04 T	*B. destinati alla lavorazione*		
	07	*C. destinati ad altri usi*		

(1) *Sugli oli aromatici assimilati ai sensi della Nota 2 di questo Capitolo, distillanti più di 65 % del loro volume fino a 250° C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), di questa voce, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale a quella stabilita per i prodotti della voce n. 27.10, secondo la specie.*

(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(3) *Gli estratti provenienti dal trattamento degli oli lubrificanti ed i prodotti di composizione simile, comunque ottenuti, sono soggetti all'imposta di fabbricazione o alla corrispondente sovrimposta di confine prevista per gli oli di petrolio con i quali presentano caratteristiche chimico-fisiche simili.*

(4) *Sui prodotti assimilati ai sensi della Nota 2 di questo Capitolo, diversi da quelli previsti nella voce n. 27.07-B, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale a quella stabilita per i prodotti della voce n. 27.10, secondo la specie.*

(5) *Sui prodotti di questa voce si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla corrispondente imposta interna di fabbricazione.*

Segue TABELLA B

SEZIONE V **27.10**

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
27.10		**Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi); preparazioni non nominate nè comprese altrove contenenti in peso una quantità di olio di petrolio o di minerali bituminosi superiore od uguale al 70% e delle quali detti oli costituiscono il componente base (1) (2):**		
		A. oli leggeri:		
	T	I. destinati a subire un trattamento definito (3)	14 % (5)	11,2 % (5)
		a. benzine speciali :		
	01	*1. acqua ragia minerale*		
	04	*2. altre*		
	07	*b. non nominati*		
	T	II. destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la voce n. 27.10-A-I (3) (4) . .	14 % (5)	11,2 % (5)
		a. benzine speciali :		
	11	*1. acqua ragia minerale*		
	14	*2. altre.*		
	17	*b. non nominati*		
		III. destinati ad altri usi:		
		a. benzine speciali:		
	21	1. acqua ragia minerale	14 % (6)	11,2 % (6)
	24	2. altre	14 % (6)	11,2 % (6)
	27	b. non nominati	14 % (6)	11,2 % (6)
	T	B. oli medi:		
	31	I. destinati a subire un trattamento definito (3)	14 % (5)	11,2 % (5)
	34	II. destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la voce n. 27.10-B-I (3) (4)	14 % (5)	11,2 % (5)
		III. destinati ad altri usi:		
	37	a. petrolio lampante	14 % (6) (7)	11,2% (6) (7)
	41	b. non nominati	14 % (6)	11,2 % (6)
		C. oli pesanti:		
		I. oli da gas:		
	44 T	a. destinati a subire un trattamento definito (3)	10 % (5)	8 % (5)
	47 T	b. destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la voce n. 27.10-C-I-a (3) (5)	10 % (5)	8 % (5)
		c. destinati ad altri usi	10 % (8) (9)	8 % (8) (9)
	51 T	*1. da usare direttamente come combustibili*		
	54	*2. non nominati*		
		II. oli combustibili:		
	57 T	a. destinati a subire un trattamento definito (3)	10 % (5)	8 % (5)
	61 T	b. destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la voce n. 27.10-C-II-a (3) (4)	10 % (5)	8 % (5)
		c. destinati ad altri usi	10 % (8) (9)	8 % (8) (9)
	64 T	*1. oli combustibili speciali*		
		2. oli combustibili diversi da quelli speciali:		
	T	*aa. da usare direttamente come combustibili:*		
	67	*α. densi*		
	71	*β. semifluidi, fluidi, fluidissimi*		
		bb. altri:		
	74	*α. densi*		
	77	*β. semifluidi, fluidi, fluidissimi*		
		III. oli lubrificanti ed altri:		
	81	a. destinati a subire un trattamento definito (3)	12 % (5)	9,6 % (5)
	84	b. destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la voce n. 27.10-C-III-a (3) (4)	12 % (5)	9,6 % (5)
	87	c. destinati ad essere miscelati in conformità delle condizioni previste dalla Nota complementare n. 7 di questo Capitolo (3) . . .	12 % (10)	9,6 % (10)
	91	d. destinati ad altri usi	12 % (11)	9,6 % (11)

(1) *Sui prodotti di questa voce si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla corrispondente imposta interna di fabbricazione.*

(2) *Sulle preparazioni lubrificanti contenenti oli di semi, si riscuote, inoltre, la sovrimposta di confine sulla quantità contenuta di detti oli.*

(3) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(4) Veggasi la Nota complementare n. 6 di questo Capitolo.

(5) È sospesa temporaneamente l'applicazione del dazio.

(6) Si applica temporaneamente il dazio del 6 % sul valore.

(7) *Il petrolio lampante destinato alla produzione di fonti luminose sulle barche da pesca per la cattura del pesce, è ammesso all'importazione in esenzione da dazio, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*

(8) Si applica temporaneamente il dazio del 3,5 % sul valore.

(9) *Gli oli da gas e gli oli combustibili, da usare direttamente come combustibili, destinati al consumo delle navi mercantili nei porti della Repubblica, sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*

(10) Si applica temporaneamente il dazio del 4% sul valore.

(11) Si applica temporaneamente il dazio del 7% sul valore.

Segue TABELLA B

SEZIONE V 27.11

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
27.11		**Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi** (1) (2):		
		A. propano e butano commerciali:		
	01	I. destinati a subire un trattamento definito (3)	3,5 % (7)	2,7 % (7)
	04	II. destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la voce n. 27.11-A-I (3) (4) .	3,5 % (7)	2,7 % (7)
	07	III. destinati ad altri usi	3,5 %	2,7 %
		B. altri:		
	11	I. presentati allo stato gassoso	3,5 % (7)	2,7 % (7)
	14	II. non nominati	3,5 % (7)	2,7 % (7)
27.12		**Vaselina** (5):		
		A. greggia:		
	01	I. destinata a subire un trattamento definito (3)	2,5 % (7)	2,3 % (7)
	04	II. destinata a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la voce n. 27.12-A-I (3) (4) . .	2,5 % (7)	2,3 % (7)
	07	III. destinata ad altri usi	2,5 %	2,3 %
	11	B. altra	10 %	8,8 %
27.13		**Paraffina, cere di petrolio o di minerali bituminosi, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, residui paraffinosi (« gatsch », « slack wax », ecc.), anche colorati:**		
		A. ozocerite, cera di lignite o di torba (6):		
	01 T	I. gregge	3 %	2,1 %
	04	II. altre	10 %	8 %
		B. altri (5):		
		I. greggi:		
	07	a. destinati a subire un trattamento definito (3)	2,5 % (7)	2,3 % (7)
	11	b. destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la voce n. 27.13 B-I-a (3) (4)	2,5 % (7)	2,3 % (7)
	14	c. destinati ad altri usi	2,5 %	2,3 %
	17	II. altri	10 %	8,4 %

(1) *Sui gas incondensabili delle raffinerie di prodotti petroliferi e delle fabbriche che comunque lavorano prodotti petroliferi, semplici o in miscela fra di loro, resi liquidi con la compressione per essere usati come combustibile o come carburanti nell'autotrazione, nonchè sui gas incondensabili immessi direttamente nelle reti cittadine di distribuzione di gas, soggetti ad imposta interna di fabbricazione a norma delle disposizioni vigenti, si riscuote, oltre il dazio, la corrispondente sovrimposta di confine.*

(2) *Sul metano è dovuto, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla corrispondente imposta interna erariale.*

(3) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(4) Veggasi la Nota complementare n. 6 di questo Capitolo.

(5) *Sui prodotti di questa voce si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla corrispondente imposta interna di fabbricazione.*

(6) *Sulla cera minerale greggia (ozocerite greggia) e sulla cera minerale raffinata (ceresina), si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla corrispondente imposta interna di fabbricazione.*

(7) È sospesa temporaneamente l'applicazione del dazio.

Segue TABELLA B

SEZIONE V **27.14**

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
27.14		**Bitume di petrolio, coke di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi:**		
	01 T	A. bitume di petrolio	esenzione	esenzione
	04 T	B. coke di petrolio	esenzione	esenzione
	07	C. altri (1) (2) (3)	4 %	2,6 %
27.15	00 T	**Bitumi naturali e asfalti naturali; scisti e sabbie bituminose; rocce asfaltiche**	esenzione	esenzione
27.16		**Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturale, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (mastici bituminosi « cut-backs », ecc.)** (4):		
	01	A. mastici bituminosi	8 %	4,8 %
	04	B. altre	3 %	1,9 %
27.17	00 (kWh)	**Energia elettrica**	esenzione	esenzione

(1) *Sugli estratti provenienti dal trattamento degli oli lubrificanti per mezzo di solventi selettivi si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla imposta interna di fabbricazione stabilita per gli estratti aromatici e prodotti di composizione simile.*

(2) *Sui residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli estratti provenienti dal trattamento degli oli lubrificanti per mezzo di solventi selettivi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di prodotti petroliferi in essi contenuti in misura uguale alla corrispondente imposta di fabbricazione.*

(3) *Gli estratti aromatici del petrolio, impiegati nella preparazione della gomma sintetica, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, sono ammessi in esenzione dall'imposta di fabbricazione e dalla corrispondente sovrimposta di confine.*

(4) *Sui prodotti di questa voce si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di prodotti petroliferi in essi contenuti, in misura uguale alla corrispondente imposta interna di fabbricazione.*

Segue TABELLA B

SEZIONE VI

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE E DELLE INDUSTRIE CONNESSE

NOTE

1. a) Ogni prodotto (diverso dai minerali dei metalli radioattivi), rispondente alle specificazioni del testo delle voci n.ri 28.50 o 28.51, è da classificare in una di queste voci e non in altre voci della Tariffa.
   b) Fatta riserva delle disposizioni del precedente paragrafo a), ogni prodotto rispondente alle specificazioni del testo delle voci n.ri 28.49 o 28.52, è da classificare in una di queste voci e non in altre voci di questa Sezione.

2. Fatta riserva delle disposizioni della precedente Nota 1, ogni prodotto che, in virtù della sua presentazione sotto forma di dosi o del suo condizionamento per la vendita al minuto, rientra in una delle voci n.ri 30.03, 30.04, 30.05, 32.09, 33.06, 35.06, 37.08 e 38.11, è da classificare in una di queste voci e non in altre voci della Tariffa.

* * *

A) Salvo le particolari disposizioni stabilite in Tariffa, sui prodotti compresi in questa Sezione contenenti:

I) alcoli etilico, metilico, propilico ed isopropilico, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed ogni altro diritto, che, all'interno, sia applicabile all'alcole etilico, da commisurare sulla quantità contenuta di detti alcoli.

Per l'alcole etilico contenuto nei prodotti importati dall'estero, e ammessi, se fabbricati nel territorio nezionale, a fruire della agevolazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388, non è dovuto il pagamento della sovrimposta di confine e del diritto erariale normale. Detto alcole è soggetto al pagamento del diritto erariale speciale.

Per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico contenuti nei prodotti importati dall'estero e ammessi, se fabbricati nel territorio nazionale, a fruire dell'agevolazione di cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 415, non è dovuto il pagamento della sovrimposta di confine e del diritto erariale normale. Detti alcoli sono soggetti sul quantitativo eccedente il 2 per cento esistente nel prodotto finito al pagamento del diritto erariale speciale.

II) prodotti petroliferi, miscele di isomeri degli idrocarburi aciclici saturi nonchè miscele di alchilbenzoli sintetici, liquide, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità contenuta di detti prodotti;

III) oli di semi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di olio in essi presente;

IV) zuccheri tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità contenuta di detti zuccheri;

V) oli o grassi animali con punto di solidificazione non superiore a 30° C, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità contenuta di detti oli o grassi:

VI) olio di oliva, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di olio in essi presente.

Le quantità sulle quali sono da riscuotere le sovrimposte di confine e gli altri diritti suindicati, sono accertate, mediante analisi, dai Laboratori Chimici delle Dogane.

B) Sui prodotti compresi in questa Sezione, soggetti a sovrimposta di confine sui lati, si riscuote oltre il dazio, tale sovrimposta.

C) L'importazione di saccarina, dulcina ed altri edulcoranti sintetici assimilabili a dette sostanze è riservata allo Stato.

D) I prodotti contenenti in qualsiasi proporzione saccarina, dulcina o altri edulcoranti sintetici assimilabili a dette sostanze, sono di vietata importazione, ad eccezione delle specialità medicinali nelle quali tali sostanze siano state impiegate come edulcoranti, nonchè dei prodotti splendogeni e dietetici.

CAPITOLO 28

PRODOTTI CHIMICI INORGANICI; COMPOSTI INORGANICI O ORGANICI DEI METALLI PREZIOSI, DEGLI ELEMENTI RADIOATTIVI, DEI METALLI DELLE TERRE RARE E DEGLI ISOTOPI

NOTE

1. Salvo le eccezioni risultanti dal testo di alcune voci, questo Capitolo comprende soltanto:
   a) elementi chimici isolati o composti di costituzione chimica definita, presentati isolatamente, contenenti o non delle impurezze;
   b) le soluzioni acquose dei prodotti del precedente paragrafo a);
   c) le altre soluzioni dei prodotti del succitato paragrafo a), purchè il ricorso a tali soluzioni sia usuale e indispensabile e sia giustificato esclusivamente da motivi di sicurezza o da necessità di trasporto, e purchè il solvente non renda il prodotto atto a impieghi particolari piuttosto che al suo impiego generale;
   d) i prodotti dei paragrafi a), b), c) suddetti, addizionati di uno stabilizzante indispensabile alla loro conservazione o al loro trasporto.

2. Oltre agli idrosolfiti stabilizzati con sostanze organiche ed ai solfossilati (n. 28.36), ai carbonati ed ai percarbonati di basi inorganiche (n. 28.42), ai cianuri semplici o complessi di basi inorganiche (n. 28.43), ai fulminati, cianati e tiocianati di basi inorganiche (n. 28.44), ai prodotti organici compresi nelle voci dal n. 28.49 al n. 28.52 incluso ed ai carburi metalloidici o metallici (n. 28.56), sono da classificare in questo Capitolo solamente i composti del carbonio qui di seguito specificati:
   a) gli ossidi di carbonio, gli acidi cianidrico, fulminico, isocianico, tiocianico ed altri acidi del cianogeno semplici o complessi (nella voce n. 28.13);
   b) gli ossialogenuri di carbonio (nella voce n. 28.14);
   c) il solfuro di carbonio (nella voce n. 28.15);
   d) i tiocarbonati, i seleniocarbonati e telluriocarbonati, i seleniocianati e telluriocianati, i tetratiocianodiamminocromati (reineckati) e altri cianati complessi di basi inorganiche (nella voce n. 28.48);
   e) l'acqua ossigenata solida (nella voce n. 28.54), l'ossisolfuro e i solfoalogenuri di carbonio, il cianogeno e i suoi alogenuri nonchè la cianamide e i suoi derivati metallici (nella voce n. 28.58), ad esclusione della calciocianamide con tenore in azoto del 25 % o meno, in peso, allo stato secco, che è compresa nel Capitolo 31.

3. Questo Capitolo non comprende:
   a) i cloruri di sodio e gli altri prodotti minerali che rientrano nella Sezione V;
   b) i prodotti appartenenti contemporaneamente alla chimica inorganica e a quella organica, diversi da quelli che sono stati nominati alla Nota 2 precedente;
   c) i prodotti contemplati nelle Note 1, 2, 3 e 4 del Capitolo 31;
   d) i prodotti inorganici del genere di quelli usati come sostanze «luminescenti» compresi nella voce n. 3[illegible].07;

Segue TABELLA B

SEZIONE VI CAPITOLO 28

e) la grafite artificiale (n. 38.01), i prodotti estintori presentati come cariche per apparecchi estintori o in granate o bombe estintrici della voce n. 38.17; le scolorine condizionate in involucri per la vendita al minuto della voce n. 38.19; i cristalli coltivati (diversi dagli elementi di ottica) di sali alogenati dei metalli alcalini o alcalino-terrosi o di ossido di magnesio, di peso unitario uguale o superiore a 2,5 g della voce n. 38.19;

f) le pietre preziose e semipreziose, le pietre sintetiche, o ricostituite, le polveri e le scaglie di pietre preziose o di pietre sintetiche (voci dal n. 71.02 al n. 71.04), nonchè i metalli preziosi compresi nel Capitolo 71;

g) i metalli, anche chimicamente puri, compresi nella Sezione XV;

h) gli elementi di ottica, specie quelli costituiti da sali alogenati di metalli alcalini o alcalino-terrosi o da ossido di magnesio (n. 90.01).

4. Gli acidi complessi di costituzione chimica definita costituiti da un acido metalloidico del Sotto-Capitolo II e da un acido metallico del Sotto-Capitolo IV sono da classificare nella voce n. 28.13.

5. Le voci dal n. 28.29 al n. 28.48 comprendono soltanto i sali e i persali di metalli o di ammonio. Salvo le eccezioni risultanti dal testo delle voci, i sali doppi o complessi sono da classificare alla voce n. 28.48.

6. La voce n. 28.50 comprende soltanto:

a) gli elementi chimici ed isotopi fissili seguenti: l'uranio naturale ed i suoi isotopi uranio 233 e 235, il plutonio ed i suoi isotopi;

b) gli elementi chimici radioattivi seguenti: il tecnezio, il prometeo, il polonio, l'astato, il radon, il francio, il radio, l'attinio, il protattinio, il nettunio, l'americio e gli altri elementi di numero atomico superiore;

c) tutti gli altri isotopi radioattivi naturali o artificiali (compresi quelli dei metalli preziosi o dei metalli comuni delle Sezioni XIV o XV);

d) i composti inorganici o organici di tali elementi o isotopi, di costituzione chimica definita o non, anche miscelati fra loro;

e) le leghe (diverse dal ferro-uranio), dispersioni e cermet, contenenti tali elementi o tali isotopi o i loro composti inorganici o organici;

f) gli elementi di combustibile esausti (irradiati) di reattori nucleari.

Il termine « isotopi », menzionato qui sopra e nel testo delle voci n.ri 28.50 e 28.51, si estende agli « isotopi arricchiti », esclusi tuttavia gli elementi chimici che esistono in natura allo stato di isotopi puri e l'uranio impoverito in U 235.

7. Rientrano nella voce n. 28.55 i ferrofosfori contenenti in peso 15 % e più di fosforo e i cuprofosfori contenenti in peso più dell'8 % di fosforo.

NOTA COMPLEMENTARE

Salvo contrarie disposizioni, i sali nominati in una sottovoce comprendono anche i sali acidi ed i sali basici.

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
		I. ELEMENTI CHIMICI		
28.01		**Alogeni (fluoro, cloro, bromo, iodio):**		
	01	A. fluoro	9 %	7,2 %
	04	B. cloro	14 %	11,2 %
	07	C. bromo	15 %	12 %
		D. iodio:		
	11	I. greggio	esenzione	esenzione (1)
	14	II. altro	15 %	12 %
28.02	00	**Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale**	10 %	6,4 %
28.03		**Carbonio (nero di gas di petrolio o « carbon black », neri di acetilene, neri di antracene, altri neri fumo, ecc.)**	5 %	3,2 %
	01	*A. nero di gas di petrolio*		
	04	*B. neri di acetilene*		
	07	*C. neri di antracene*		
	11	*D. altri*		

(1) La concessione non è valida per le importazioni di iodio greggio destinato in Italia durante il periodo di applicazione delle misure prese in virtù delle disposizioni dell'articolo 226 del Trattato di Roma.

Segue TABELLA B

SEZIONE VI 28.04

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
28.04		**Idrogeno; gas rari; altri metalloidi:**		
	01	A. idrogeno	7 %	4,8 %
	04	B. gas rari	11 %	7,2 %
		C. altri metalloidi:		
	07	I. ossigeno	9 %	7,2 %
	11	II. selenio	esenzione	esenzione
	14	III. tellurio ed arsenico	4 %	2,4 %
	17	IV. fosforo (1)	15 %	9,6 %
		V. altri	8 %	6,4 %
	21	*a. azoto*		
		b. silicio:		
	24 (g)	*1. contenente, in peso, almeno 99,99 % di Si*		
	27	*2. altro*		
	31	*c. boro*		
28.05		**Metalli alcalini e alcalino-terrosi; metalli delle terre rare (compresi l'ittrio e lo scandio); mercurio:**		
		A. metalli alcalini:		
	01	I. sodio	7 %	5,6 %
	04	II. potassio	9 %	7,2 %
	07	III. litio	9 %	5,6 %
	11	IV. cesio e rubidio	5 %	4 %
	14	B. metalli alcalino-terrosi	11 %	8,8 %
		C. metalli delle terre rare	5 %	3,2 %
	17	*I. cerio*		
	21	*II. altri*		
		D. mercurio:		
	24	I. presentato in bombole di contenuto netto di 34,5 kg (peso standardizzato) ed il cui valore fob, per bombola, non eccede 224 U.C. . . .	8,40 U.C. per bombola	6,72 U.C. per bombola
	27	II. altro	esenzione	esenzione
		II. ACIDI INORGANICI E COMPOSTI OSSIGENATI DEI METALLOIDI		
28.06		Acido cloridrico; acido clorosolfonico o clorosolforico	12 %	9,6 %
	01 (kg HCl)	*A. acido cloridrico*		
	04 (kg HCl)	*B. acido clorosolfonico o clorosolforico*		
28.07	00	Anidride solforosa (biossido di zolfo)	15 %	12 %
28.08	00 (kg SO_3)	Acido solforico; oleum	[illegible] %	3,2 %

(1) *L'importazione del fosforo bianco, giallo e rosso e di qualsiasi altro prodotto che venga impiegato in sostituzione del fosforo è subordinata al permesso del Ministro per le finanze ed all'osservanza di speciali norme e condizioni che saranno stabilite dal Ministro stesso.*

Segue TABELLA B

SEZIONE VI **28.09**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
28.09		**Acido nitrico; acidi solfonitrici**	15 %	9,6 %
	01	*A. acido nitrico*		
	04	*B. acidi solfonitrici*		
28.10		**Anidride e acidi fosforici (meta-, orto- e piro-)**	14 %	13,2 %
	01	*A. anidride fosforica*		
	04 (kg P_2O_5)	*B. acidi fosforici*		
28.11		**Anidride arseniosa; anidride e acido arsenici:**		
	01	A. anidride arseniosa	8 %	6,4 %
	04	B. anidride arsenica	11 %	8,8 %
	07	C. acido arsenico	11 %	8,8 %
28.12		**Acido borico e anidride borica**	8 %	4,8 %
	01	*A. acido borico*		
	04	*B. anidride borica*		
28.13		**Altri acidi inorganici e composti ossigenati dei metalloidi:**		
	01	A. acido fluoridrico	13 %	8 %
	04	B. anidride solforica	8 %	6,4 %
	07	C. ossidi di azoto	11 %	7,2 %
	11	D. anidride carbonica	15 %	9,6 %
	14	E. anidride silicica	10 %	6,4 %
		F. altri	12 %	8 %
	17	*I. acido cianidrico*		
	21	*II. non nominati*		
		III. DERIVATI ALOGENATI E OSSIALOGENATI E SOLFORATI DEI METALLOIDI		
28.14		**Cloruri, ossicloruri e altri derivati alogenati e ossialogenati dei metalloidi:**		
		A. cloruri ed ossicloruri dei metalloidi:		
	01	I. cloruri di iodio	15 %	12 %
	04	II. cloruri di zolfo	14 %	11,2 %
	07	III. ossicloruro di selenio	14 %	11,2 %
		IV. altri	12 %	9,6 %
	11	*a. cloruri e ossicloruri di fosforo*		
	14	*b. non nominati*		
	17	B. altri derivati alogenati ed ossialogenati dei metalloidi	14 %	8,8 %
28.15		**Solfuri metalloidici, compreso il trisolfuro di fosforo:**		
	01	A. solfuri di fosforo, compreso il trisolfuro di fosforo (1)	13 %	8 %
	04	B. solfuro di carbonio	8 %	6,4 %
	07	C. altri	8 %	4,8 %

(1) *L'importazione dei solfuri di fosforo e di qualsiasi altro prodotto che venga impiegato in sostituzione del fosforo è subordinata al permesso del Ministro per le finanze ed all'osservanza di speciali norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro stesso.*

Segue TABELLA B

SEZIONE VI 28.16

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
		IV. BASI, OSSIDI, IDROSSIDI E PEROSSIDI METALLICI INORGANICI		
28.16		**Ammoniaca liquefatta o in soluzione**	15 %	11,2 %
	01	*A. liquefatta*		
	04 (Kg N_2)	*B. in soluzione*		
28.17		**Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio e di potassio:**		
		A. idrossido di sodio (soda caustica)	14 %	12,8 %
	01	*I. solido*		
	04 (Kg NaOH)	*II. liquido*		
		B. idrossido di potassio (potassa caustica)	13 %	11,8 %
	07	*I. solido*		
	11 (Kg KOH)	*II. liquido*		
		C. perossidi di sodio e di potassio	13 %	8 %
	14	*I. di sodio*		
	17	*II. di potassio*		
28.18		**Ossidi, idrossidi e perossidi di stronzio, di bario e di magnesio:**		
	01	A. di stronzio	12 %	9,6 %
	04	B. di bario	11 %	8,8 %
		C. di magnesio:		
	07	I. ossido e idrossido	9 %	5,6 %
	11	II. perossido	13 %	8 %
28.19		**Ossido di zinco; perossido di zinco**	14 %	12,8 %
	01	*A. ossido*		
	04	*B. perossido*		
28.20		**Ossido e idrossido di alluminio (allumina); corindoni artificiali:**		
		A. ossido e idrossido di alluminio (allumina)	11 %	8,8 %
	01	*I. ossido*		
	04	*II. idrossido*		
	07	B. corindoni artificiali	10 %	7,6 %
28.21		**Ossidi e idrossidi di cromo**	15 %	13,4 %
	01	*A. triossido di cromo (anidride cromica)*		
	04	*B. altri*		
28.22	T	**Ossidi di manganese:**		
	01	A. biossido di manganese	12 %	8 %
	04	B. altri	15 %	12 %

Segue TABELLA B

SEZIONE VI

NUMERO della Tariffa (1)	della Statistica (2)	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (3)	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi (4)	Convenzionali (5)
28.23	00 T	**Ossidi e idrossidi di ferro (comprese le terre coloranti a base di ossido di ferro naturale, contenenti in peso 70% e più di ferro combinato, calcolato come Fe_2O_3)**	10 %	6,4 %
28.24		**Ossidi e idrossidi (idrati) di cobalto**	10 %	6,4 %
	01	*A. ossidi*		
	04	*B. idrossidi*		
28.25	00	**Ossidi di titanio**	15 %	9,6 %
28.26	00	**Ossidi di stagno: ossido stannoso (ossido bruno) e ossido stannico (anidride stannica)**	11 %	8,8 %
28.27		Ossidi di piombo, compresi il minio rosso ed il minio arancione	13 %	12,2 %
	01	*A. minio*		
	04	*B. altri*		
28.28		**Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi, ossidi, idrossidi e perossidi metallici inorganici:**		
	01	A. idrazina e idrossilammina, e loro sali inorganici	15 %	9,6 %
	04	B. ossido e idrossido di litio	13 %	8 %
		C. ossido, idrossido e perossido di calcio:		
	07	I. ossido e idrossido	10 %	6,4 %
	11	II. perossido	13 %	10,4 %
		D. ossido e idrossido di berillio:		
	14	I. ossido	10 %	8 %
	17	II. idrossido	13 %	10,4 %
		E. ossidi e idrossidi di nichelio:		
	21	I. ossidi	esenzione	esenzione
	24	II. idrossidi	9 %	7,2 %
	27	F. ossidi e idrossidi di molibdeno	13 %	8 %
	31	G. ossidi e idrossidi di tungsteno	8 %	6,4 %
		H. ossidi e idrossidi di vanadio:		
	34	I. pentossido (anidride vanadica)	9 %	5,6 %
	37	II. altri	12 %	8 %
		IJ. ossido di zirconio e ossidi di germanio	10 %	8 %
	41	*I. ossido di zirconio*		
	44	*II. ossidi di germanio*		
		K. ossidi e idrossidi di rame:		
	47	I. ossidi	5 %	4 %
	51	II. idrossidi	12 %	9,6 %
	54	L. ossidi di mercurio	7 %	5,6 %
		M. altri	14 %	11,2 %
	57	*I. ossidi di antimonio*		
	61 T	*II. idrossidi di manganese*		
	64	*III. non nominati*		

Segue TABELLA B

SEZIONE VI 28.29

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
		V. SALI E PERSALI METALLICI DEGLI ACIDI INORGANICI		
28.29		**Fluoruri; fluosilicati, fluoborati e altri fluosali:**		
		A. fluoruri:		
	01	I. di berillio	9 %	7,2 %
	04	II. di ammonio, di sodio	14 %	11,2 %
		III. altri	12 %	8 %
	07	*a. di alluminio*		
	11	*b. non nominati*		
		B. fluosilicati, fluoborati e altri fluosali:		
		I. fluosilicati di sodio di potassio	15 %	12 %
	14	*a. di sodio*		
	17	*b. di potassio*		
	21	II. fluozirconato di potassio	9 %	7,2 %
	24	III. fluoalluminato di sodio	11 %	8,8 %
	27	IV. altri	13 %	8 %
28.30		**Cloruri ed ossicloruri:**		
		A. cloruri:		
		I. di ammonio, di alluminio	14 %	11,2 %
	01	*a. di ammonio*		
	04	*b. di alluminio*		
	07	II. di bario	11 %	8,8 %
		III. di calcio, di magnesio	10 %	6,4 %
	11	*a. di calcio*		
	14	*b. di magnesio*		
	17	IV. di ferro	3 %	2,4 %
		V. di cobalto, di nichelio	13 %	10, 4%
	21	*a. di cobalto*		
	24	*b. di nichelio*		
	27	VI. di stagno	9 %	5,6 %
		VII. altri	12 %	9,6 %
	31	*a. di zinco*		
	34	*b. di mercurio*		
		c. non nominati:		
	37	*1. tricloruro di titanio*		
	41	*2. altri*		
		B. ossicloruri:		
		I. di rame, di piombo	5 %	4 %
	44	*a. di rame*		
	47	*b. di piombo*		
	51	II. altri	12 %	8 %
28.31		**Cloriti e ipocloriti:**		
		A. cloriti	13 %	8 %
	01	*I. di sodio*		
	04	*II. altri*		
		B. ipocloriti:		
		I. di sodio, di potassio	14 %	11,2 %
	07	*a. di sodio*		
	11	*b. di potassio*		
	14	II. altri	15 %	12 %

Segue TABELLA B

SEZIONE VI **28.32**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
28.32		**Clorati e perclorati:**		
		A. clorati:		
		I. di ammonio, di sodio, di potassio	10 %	8 %
	01	*a. di ammonio*		
	04	*b. di sodio*		
	07	*c. di potassio*		
	11	II. di bario	9 %	7,2 %
	14	III. altri	12 %	9,6 %
		B. perclorati:		
	17	I. di ammonio	7 %	5,6 %
	21	II. di sodio	10 %	6,4 %
	24	III. di potassio	9 %	7,2 %
	27	IV. altri	12 %	9,6 %
28.33		**Bromuri e ossibromuri; bromati e perbromati; ipobromiti**	15 %	12 %
		A. bromuri:		
	01	*I. di sodio*		
	04	*II. di potassio*		
	07	*III. altri*		
	11	*B. altri*		
28.34		**Ioduri e ossiioduri; iodati e periodati:**		
	01	A. ioduri	15 %	12 %
	04	B. iodati	15 %	12 %
	07	C. altri	15 %	12 %
28.35		**Solfuri, compresi i polisolfuri:**		
		A. solfuri:		
	01	I. di potassio, di bario, di stagno, di mercurio	11 %	8,8 %
	04	II. di calcio, di antimonio, di ferro	8 %	6,4 %
		III. altri	15 %	12 %
	07	*a. di sodio*		
	11	*b. di cadmio*		
	14	*c. di zinco*		
	17	*d. non nominati*		
		B. polisolfuri:		
	21	I. di potassio, di calcio, di bario, di ferro, di stagno	12 %	9,6 %
	24	II. altri	15 %	12 %
28.36	00	**Idrosolfiti, compresi gli idrosolfiti stabilizzati con sostanze organiche; solfossilati**	15 %	12 %
28.37		**Solfiti e iposolfiti**	12 %	8 %
		A. solfiti:		
	01	*I. bisolfito di sodio*		
	04	*II. altri*		
	07	*B. iposolfiti*		

Segue TABELLA B

SEZIONE VI 28.38

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
28.38		**Solfati e allumi; persolfati:**		
		A. solfati:		
		I. di sodio, di cadmio	11 %	7,2 %
	01 T	*a. di sodio*		
	04	*b. di cadmio*		
	T	II. di potassio, di rame	5 %	3,2 %
	07	*a. di potassio*		
	11	*b. di rame*		
		III. di bario, di zinco	14 %	11,2 %
	14	*a. di bario*		
	17	*b. di zinco*		
		IV. di magnesio, di alluminio, di cromo	15 %	9,6 %
	21	*a. di magnesio*		
	24	*b. di alluminio*		
	27	*c. di cromo*		
	31	V. di cobalto, di titanio	10 %	8 %
		VI. di ferro, di nichelio	9 %	5,6 %
	34	*a. di ferro*		
	37	*b. di nichelio*		
	41	VII. di mercurio, di piombo	8 %	6,4 %
	44	VIII. altri	13 %	8 %
		B. allumi:		
	47	I. di ammonio	12 %	9,6 %
	51	II. di potassio	15 %	12 %
	54	III. di cromo	13 %	10,4 %
	57	IV. altri	14 %	11,2 %
	61	C. persolfati	13 %	10,4 %
28.39		**Nitriti e nitrati:**		
	01	A. nitriti	12 %	8 %
		B. nitrati:		
	04	I. di sodio	14 %	8,8 %
	07	II. di potassio	10 %	8 %
	11 T	III. di calcio	12 %	9,6 %
		IV. di bario, di berillio, di cadmio. di cobalto, di nichelio	11 %	8,8 %
	14	*a. di bario*		
	17	*b. altri*		
	21	V. di rame, di mercurio	8 %	6,4 %
	24	VI. di piombo	15 %	12 %
		VII. altri	14 %	11,2 %
	27	*a. di bismuto*		
	31	*b. non nominati*		

Segue TABELLA B

SEZIONE VI

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
28.40		**Fosfiti, ipofosfiti e fosfati:**		
	01	A. fosfiti e ipofosfiti	15 %	9,6 %
		B. fosfati:		
	04	I. di ammonio	12 %	8 %
		II. altri, compresi i polifosfati	15 %	11,2 %
	07	*a. polifosfati*		
		b. fosfati di calcio:		
	11	*1. fosfato bicalcico*		
	14	*2. altri*		
	17 T	*c. fosfato ammonico potassico*		
	21	*d. fosfati di sodio*		
	24	*e. fosfati di potassio*		
	27	*f. altri fosfati*		
28.41		**Arseniti e arseniati:**		
		A. arseniti:		
	01	I. di mercurio	10 %	8 %
	04	II. altri	14 %	11,2 %
		B. arseniati:		
	07	I. di mercurio	8 %	6,4 %
		II. altri	12 %	9,6 %
	11	*a. di piombo*		
	14	*b. non nominati*		
28.42		**Carbonati e percarbonati, compreso il carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio:**		
		A. carbonati:		
	01	I. di ammonio (compreso quello del commercio contenente carbammato di ammonio)	12 %	9,6 %
	T	II. di sodio	13 %	10,4 %
	04	*a. carbonato*		
	07	*b. bicarbonato*		
	11	III. di calcio	9 %	7,2 %
		IV. di magnesio, di rame	6 %	4,8 %
	14	*a. di magnesio*		
	17	*b. di rame*		
		V. di berillio, di cobalto, di bismuto	10 %	8 %
	21	*a. di berillio, di cobalto*		
	24	*b. di bismuto*		
	27	VI. di litio	14 %	10,2 %
		VII. altri	14 %	8,8 %
	31	*a. di potassio*		
	34	*b. di bario*		
	37	*c. di piombo*		
	41	*d. non nominati*		
	44	B. percarbonati	14 %	11,2 %

Segue TABELLA B

SEZIONE VI

28.43

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
28.43		**Cianuri semplici e complessi:**		
		A. cianuri semplici:		
		I. di sodio, di potassio, di calcio	15 %	12 %
	01	*a. di sodio*		
	04	*b. di potassio*		
	07	*c. di calcio*		
	11	II. di cadmio	13 %	10,4 %
	14	III. altri	11 %	8,8 %
		B. cianuri complessi	15 %	12 %
	17	*I. ferrocianuri, ferricianuri*		
	21	*II. altri*		
28.44		**Fulminati, cianati e tiocianati:**		
	01	A. fulminati	12 %	9,6 %
	04	B. cianati	10 %	8 %
	07	C. tiocianati	15 %	12 %
28.45	T	**Silicati, compresi i silicati di sodio o di potassio del commercio:**		
	01	A. di zirconio	11 %	8,8 %
		B. altri	15 %	9,6 %
	04	*I. di sodio*		
	07	*II. di potassio*		
	11	*III. non nominati*		
28.46		**Borati e perborati:**		
		A. borati:		
		I. di sodio:		
		a. anidri:		
	01	1. destinati alla fabbricazione del perborato di sodio (1)	esenzione	esenzione
	04	2. altri	7 %	4,8 %
	07	b. idrati	12 %	8 %
	11	II. altri	12 %	8 %
		B. perborati	15 %	12 %
	14	*I. di sodio*		
	17	*II. altri*		

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Segue TABELLA B

SEZIONE VI **28.47**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
28.47		**Sali degli acidi di ossidi metallici (cromati, permanganati, stannati, ecc.):**		
	01	A. alluminati	15 %	12 %
		B. cromati, bicromati e percromati:		
		I. cromati	15 %	13,4 %
	04	*a. di piombo*		
	07	*b. di zinco*		
	11	*c. altri*		
		II. altri	14 %	12,4 %
	14	*a. bicromato di sodio*		
	17	*b. bicromato di potassio*		
	21	*c. non nominati*		
		C. manganiti, manganati e permanganati	15 %	12 %
	24	*I. permanganato di potassio*		
	27	*II. altri*		
	31	D. antimoniati, molibdati	14 %	11,2 %
	34	E. zincati, vanadati	10 %	6,4 %
	37	F. altri	13 %	10,4 %
28.48		**Altri sali e persali degli acidi inorganici, esclusi gli azotidrati:**		
	01	A. sali semplici, doppi o complessi degli acidi del selenio o del tellurio .	10 %	8 %
	04	B. cloruro doppio di stagno e ammonio (clorostannato d'ammonio) . .	9 %	5,6 %
	07	C. ioduri doppi o complessi	15 %	12 %
	11 T	D. solfato doppio di magnesio e potassio	6 %	4,8 %
	14	E. solfato doppio di nichelio e ammonio	9 %	5,6 %
	17	F. altri solfati doppi o complessi	14 %	8 %
	21	G. fosfati doppi o complessi	14 %	11,2 %
	24	H. carbonati doppi o complessi.	14 %	8,8 %
	27	IJ. silicati doppi o complessi	14 %	9,6 %
	31	K. zincati e vanadati, doppi o complessi	14 %	6,4 %
	34	L. cromati doppi o complessi	14 %	13,4 %
	37	M. bicromati e percromati, doppi o complessi	14 %	12,4 %
		N. altri	14 %	11,2 %
	41	*I. cloruro doppio di zinco e ammonio*		
	44	*II. non nominati*		
		VI. PRODOTTI VARI		
28.49		**Metalli preziosi allo stato colloidale; amalgame di metalli preziosi; sali ed altri composti inorganici o organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o non:**		
		A. metalli preziosi allo stato colloidale:		
	01	I. argento	10 %	8 %
	04	II. altri	8 %	4,8 %
	07	B. amalgame di metalli preziosi	12 %	8 %
		C. sali ed altri composti inorganici o organici di metalli preziosi:		
		I. dell'argento	12 %	9,6 %
	11	*a. nitrato d'argento*		
	14	*b. altri*		
	17 (#)	II. di altri metalli preziosi	5 %	3,2 %

Segue TABELLA B

SEZIONE VI

28.50

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
28.50		**Elementi chimici e isotopi, fissili; altri elementi chimici radioattivi e isotopi radioattivi; loro composti inorganici o organici, di costituzione chimica definita o non; leghe, dispersioni e «cermet», contenenti tali elementi o tali isotopi o i loro composti inorganici o organici:**		
		A. elementi chimici e isotopi, fissili; loro composti, leghe, dispersioni e « cermet », compresi gli elementi di combustibile esausti (irradiati) di reattori nucleari:		
		I. uranio naturale:		
	01	a. greggio; cascami e rottami (EURATOM)	esenzione	—
		b. lavorato:		
	04	1. barre, profilati, fili, lamiere, fogli e nastri (EURATOM) . .	esenzione	esenzione
	07	2. altro (EURATOM)	2 %	1,6 %
	11	II. altri (EURATOM)	esenzione	—
	14	B. isotopi radioattivi artificiali e loro composti (EURATOM)	esenzione	esenzione
	(m C) 17	C. altri	esenzione	esenzione
28.51		**Isotopi di elementi chimici diversi da quelli della voce n. 28.50; loro composti inorganici o organici, di costituzione chimica definita o non:**		
	01	A. deuterio e suoi composti (compresa l'acqua pesante); miscele e soluzioni contenenti deuterio, nelle quali il rapporto del numero di atomi di deuterio al numero di atomi di idrogeno è superiore a 1:5.000 (EURATOM)	10 %	—
	04	B. altri	15 %	9,6 %
28.52		**Composti inorganici o organici del torio, dell'uranio impoverito in U 235 e dei metalli delle terre rare, dell'ittrio e dello scandio, anche miscelati tra loro:**		
	01	A. del torio, dell'uranio impoverito in U 235, anche miscelati fra loro (EURATOM)	esenzione	esenzione
	04	B. altri	6 %	4 %
28.53	00	**Aria liquida (compresa l'aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa**	7 %	5,6 %
28.54		**Perossido di idrogeno (acqua ossigenata), compresa l'acqua ossigenata solida:**		
	01	A. solido	18 %	14,4 %
	04	B. altro	15 %	12 %
28.55		**Fosfuri:**		
	01	A. di calcio	12 %	8 %
	04	B. di ferro (ferrofosfori) contenenti, in peso, 15 % o più di fosforo . . .	11 %	7,2 %
		C. altri	14 %	11,2 %
	07	*I. di rame*		
	11	*II. non nominati*		
28.56		**Carburi (carburi di silicio, di boro; carburi metallici, ecc.):**		
	01	A. di silicio	9 %	8,6 %
	04	B. di boro	7 %	5,6 %
	07	C. di calcio	15 %	14,2 %
	11	D. di alluminio, di cromo, di molibdeno, di tungsteno, di vanadio, di tantalio, di titanio	12 %	9,6 %
	14	E. altri	13 %	8 %

Segue TABELLA B

SEZIONE VI 28.57

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
8.57		**Idruri, azoturi e azotidrati, siliciuri e boruri:**		
		A. idruri	10 %	6,4 %
	01	*I. di litio*		
	04	*II. altri*		
	07	B. azoturi	10 %	6,4 %
		C. azotidrati:		
	11	I. di piombo	9 %	7,2 %
	14	II. altri	13 %	10,4 %
	17	D. siliciuri	11 %	8,8 %
	21	E. boruri	13 %	8 %
28.58		**Altri composti inorganici, comprese le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza e le amalgame diverse da quelle di metalli preziosi:**		
	01	A. acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza	4 %	3,2 %
	04	B. amalgame diverse da quelle di metalli preziosi	12 %	9,6 %
	07 T	C. calciocianamide	12 %	8 %
		D. altri	15 %	9,6 %
	11	*I. silicocloroformio*		
	14	*II. non nominati*		

Segue TABELLA B

SEZIONE VI

CAPITOLO 29

PRODOTTI CHIMICI ORGANICI

NOTE

1. Salvo le eccezioni risultanti dal testo di alcune voci, questo Capitolo comprende soltanto:
   a) composti organici di costituzione chimica definita, presentati isolatamente, contenenti o non delle impurezze;
   b) miscele di isomeri di uno stesso composto organico (contenenti o non delle impurezze), escluse le miscele di isomeri (diversi dagli stereoisomeri) degli idrocarburi aciclici, saturi e non (Capitolo 27);
   c) i prodotti delle voci dal n. 29.38 al n. 29.42 incluso, gli eteri ed esteri di zuccheri e loro sali della voce n. 29.43 ed i prodotti della voce n. 29.44, di costituzione chimica definita o non;
   d) le soluzioni acquose di prodotti previsti nei paragrafi a), b), c), sopracitati;
   e) le altre soluzioni dei prodotti dei sopracitati paragrafi a), b), c), purchè il ricorso a tali soluzioni sia usuale e indispensabile e sia giustificato esclusivamente da motivi di sicurezza o da necessità di trasporto e purchè il solvente non renda il prodotto atto a impieghi particolari piuttosto che al suo impiego generale;
   f) i prodotti dei paragrafi a), b), c), d), e) sopracitati, addizionati di uno stabilizzante indispensabile alla loro conservazione o al loro trasporto;
   g) i sali di diazonio messi a tipo, le arilidi messe a tipo utilizzate come copulanti per tali sali, nonchè le basi solide per coloranti azoici messe a tipo.
2. Questo Capitolo non comprende:
   a) i prodotti compresi nella voce n. 15.04, nonchè la glicerina (n. 15.11);
   b) l'alcole etilico (n.ri 22.08 e 22.09);
   c) il metano (n. 27.11);
   d) i composti del carbonio menzionati nella Nota 2 del Capitolo 28;
   e) l'urea con tenore in azoto inferiore o uguale a 45 % in peso allo stato secco, che è compresa nelle voci n.ri 31.02 o 31.05, secondo la presentazione;
   f) le sostanze coloranti di origine vegetale o animale (n. 32.04), le sostanze coloranti organiche sintetiche, i prodotti organici sintetici del genere di quelli utilizzati come sostanze «luminescenti», i prodotti dei tipi detti «agenti per la sbianca ottica» fissabili su fibra e l'indaco naturale (n. 32.05), nonchè le tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto (n. 32.09);
   g) la metaldeide, l'esametilentetrammina e i prodotti similari presentati in tavolette, bastoncini o in forme analoghe che implicano la loro utilizzazione come combustibili nonchè i combustibili liquidi del tipo utilizzato per accendisigari o per accenditori presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 300 cm^3 (n. 36.08);
   h) i prodotti estintori presentati come cariche per apparecchi estintori o in granate o bombe estintrici della voce n. 38.17; i prodotti detti «scolorine» condizionati per la vendita al minuto, compresi nella voce n. 38.19;
   ij) gli elementi di ottica, in particolare quelli costituiti da tartrato di etilendiammina (n. 90.01).
3. Ogni prodotto, suscettibile di rientrare in due o più voci di questo Capitolo, è da classificare nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima.
4. *Salvo disposizioni contrarie risultanti dal testo delle sottovoci*, nelle voci dal n. 29.03 al n. 29.05, dal n. 29.07 al n. 29.10, e dal n. 29.12 al n. 29.21 *e n. 29.22* inclusi, ogni riferimento ai derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi, è da considerare esteso anche ai derivati misti (solfoalogenati, nitroalogenati, nitrosolfonati, nitrosolfoalogenati, ecc.).
   I gruppi nitrici o nitrosi non sono da considerare come «funzioni azotate» ai sensi della voce n. 29.30.
5. a) Gli esteri dei composti organici a funzione acida dei Sotto-Capitoli da I a VII incluso con composti organici degli stessi Sotto-Capitoli sono da classificare come il composto rientrante nella voce posta per ultima nell'ordine di numerazione;
   b) gli esteri dell'alcole etilico o della glicerina con composti organici a funzione acida dei Sotto-Capitoli da I a VII incluso sono da classificare come i composti a funzione acida corrispondenti;
   c) i sali degli esteri compresi nei succitati paragrafi a), b) con basi inorganiche sono da classificare come gli esteri corrispondenti;
   d) i sali di altri composti organici a funzione acida o a funzione fenolica dei Sotto-Capitoli da I a VII incluso con basi inorganiche sono da classificare come i composti organici a funzione acida o a funzione fenolica corrispondenti;
   e) gli alogenuri degli acidi carbossilici sono da classificare come gli acidi corrispondenti.
6. I prodotti delle voci dal n. 29.31 al n. 29.34 incluso sono composti organici la cui molecola contiene, oltre ad atomi di idrogeno, di ossigeno o di azoto, atomi di altri metalloidi o di metalli, quali zolfo, arsenico, mercurio, piombo, ecc., direttamente legati al carbonio.
   Sono esclusi dalle voci n.ri 29.31 (tiocomposti organici) e 29.34 (altri composti organo-minerali) i derivati solfonati o alogenati (compresi i derivati misti) in cui, eccezione fatta per atomi di idrogeno, ossigeno e azoto, siano contenuti, legati direttamente al carbonio, soltanto atomi di zolfo e di alogeno, che conferiscano loro il carattere di derivati solfonati o alogenati (o di derivati misti).
7. Nella voce n. 29.35 (composti eterociclici) non rientrano gli eteri-ossidi interni, gli emiacetali interni, gli eteri-ossidi metilenici degli ortodifenoli, gli epossidi alfa e beta, gli acetali ciclici, i polimeri ciclici delle aldeidi, delle tioaldeidi o delle aldimmine, le anidridi di acidi polibasici, gli esteri ciclici di polialcoli con acidi polibasici, le ureidi cicliche, le immidi di acidi polibasici, l'esametilentetrammina e la trimetilentrinitrammina.

NOTA COMPLEMENTARE

Nell'ambito di una voce, i derivati di un composto chimico (o di un gruppo di composti chimici) che appartiene a una sottovoce, sono da classificare, salvo disposizioni speciali, in questa sottovoce, semprechè, nella stessa serie di sottovoci, non sia stata prevista una sottovoce finale «altri» (senza altre aggiunte). Quando tale sottovoce esiste, i derivati in questione rientrano nella detta sottovoce finale «altri».

* * *

È fatto obbligo all'importatore di indicare nella dichiarazione doganale anche la denominazione commerciale e scientifica, nonchè la formula di costituzione dei prodotti di questo Capitolo.

Segue TABELLA B

SEZIONE VI **29.01**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
		I. IDROCARBURI, LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI, NITROSI		
29.01		**Idrocarburi:**		
		A. aciclici (1):		
		I. destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	25 %	20 %
		a. saturi:		
	01	*1. etano, propano, butani*		
	04	*2. esani, eptani*		
	07	*3. altri*		
	11	*b. non saturi*		
		II. destinati ad altri usi (2)	esenzione	esenzione
		a. saturi:		
	14	*1. etano, propano, butani*		
	17	*2. esani, eptani*		
	21	*3. altri*		
		b. non saturi:		
	24	*1. etilene*		
	25	*2. propilene*		
	26	*3. butileni*		
	27	*4. butadiene*		
	28	*5. metilbutadiene*		
	31	*6. altri*		
		B. cicloparaffinici e cicloolefinici:		
	34	I. azuleni	16 %	12,8 %
		II. altri:		
	37	a. destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	25 %	20 %
		b. destinati ad altri usi (2)	esenzione	esenzione
	41	*1. cicloesano*		
	44	*2. altri*		
		C. cicloterpenici:		
	51	I. pineni, canfene, dipentene	13 %	9,6 %
	54	II. altri	18 %	11,2 %
		D. aromatici:		
		I. benzolo, toluolo, xiloli:		
	57	a. destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	25 %	16 %
		b. destinati ad altri usi (2)	esenzione	esenzione
	61	*1. benzolo*		
	62	*2. toluolo*		
		3. xiloli:		
	63	*aa. ortoxilolo*		
	64	*bb. metaxilolo*		
	65	*cc. paraxilolo*		
	67	*dd. miscele di isomeri*		
		II. stirolo, etilbenzolo	8 %	6,4 %
	69	*a. stirolo*		
	71	*b. etilbenzolo*		
	74	III. isopropilbenzolo (cumolo)	8 %	8 %
		IV. naftalina, antracene	esenzione	4,8 %
	77	*a. naftalina*		
	81	*b. antracene*		
	84	V. difenile, trifenili	15 %	12 %
	87	VI. cimeni	13 %	10,4 %
	91	VII. altri	16 %	10,4 %

(1) *Le miscele di isomeri degli idrocarburi aciclici saturi, liquide alla temperatura di 15° del termometro centesimale ed alla pressione normale, sono soggette all'imposta di fabbricazione o alla corrispondente sovrimposta di confine prevista per gli oli di petrolio coi quali presentano caratteristiche chimico-fisiche simili.*

(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Segue TABELLA B

SEZIONE VI 29.02

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
29.02		**Derivati alogenati degli idrocarburi:**		
		A. derivati alogenati degli idrocarburi aciclici:		
	01	I. fluoruri e polifluoruri	18 %	14,4 %
		II. cloruri e policloruri:		
		a. saturi:		
		1. cloruro di metile, cloruro di etile	18 %	14,4 %
	04	*aa. cloruro di metile*		
	07	*bb. cloruro di etile*		
		2. altri	16 %	12,8 %
	11	*aa. dicloruro di metilene (diclorometano)*		
	14	*bb. triclorometano (cloroformio)*		
	17	*cc. tetracloruro di carbonio*		
	21	*dd. dicloruro di etilene (dicloroetano)*		
	24	*ee. altri*		
		b. non saturi	19 %	15,2 %
	27	*1. monocloroetilene (cloruro di vinile monomero)*		
	31	*2. tricloroetilene*		
	34	*3. tetracloroetilene (percloroetilene)*		
	37	*4. altri*		
		III. bromuri e polibromuri	23 %	18,4 %
	41	*a. dibromuro di etilene (dibromoetano)*		
	44	*b. altri*		
	47	IV. ioduri e poliioduri	25 %	20 %
		V. derivati misti	17 %	13,6 %
		a. saturi:		
	51	*1. fluorocloruraťi*		
	54	*2. altri*		
	57	*b. non saturi*		
		B. derivati alogenati degli idrocarburi cicloparaffinici, cicloolefinici e cicloterpenici	17 %	13,6 %
	61	*I. esaclorocicloesano*		
	64	*II. altri*		
		C. derivati alogenati degli idrocarburi aromatici	18 %	14,4 %
	67	*I. monoclorobenzolo*		
	71	*II. paradiclorobenzolo*		
	74	*III. cloruro di benzile*		
	77	*IV. diclorodifeniltricloroetano*		
	81	*V. altri*		
29.03		**Derivati solfonati, nitrati, nitrosi degli idrocarburi:**		
		A. derivati solfonati	16 %	12,8 %
	01	*I. degli idrocarburi aromatici*		
	04	*II. altri*		
		B. derivati nitrati e nitrosi:		
	07	I. trinitrotoluoli, dinitronaftaline	10 %	8 %
	11	II. altri	16 %	12,8 %
		C. derivati misti:		
	14	I. derivati solfoalogenati	14 %	11,2 %
		II. altri	16 %	12,8 %
	17	*a. mononitroclorobenzoli*		
	21	*b. altri*		

Segue TABELLA B

SEZIONE VI

29.04

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
		II. ALCOLI E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI, NITROSI		
29.04		**Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:**		
		A. monoalcoli saturi:		
	01	I. alcole metilico (metanolo) (1)	18 %	14,4 %
		II. alcoli propilico ed isopropilico (1)	15 %	12 %
	04	*a. propilico*		
	07	*b. isopropilico*		
		III. alcoli butilici:		
	11	a. alcole butilico terziario	8 %	6,4 %
		b. altri alcoli butilici	14 %	11,2 %
	14	*1. alcole butilico normale*		
	17	*2. alcole isobutilico*		
	21	*3. altri*		
	24	IV. alcoli amilici	20 %	16 %
		V. altri	18 %	15,8 %
		a. alcoli ottilici:		
	27	*1. alcole 2 - etilesilico*		
	31	*2. altri*		
	34	*b. alcoli laurilico, stearico, cetilico*		
	37	*c. alcole isodecilico*		
	41	*d. altri*		
		B. monoalcoli non saturi:		
	44	I. alcole allilico	14 %	11,2 %
		II. altri	16 %	12 %
	47	*a. geraniolo, citronellolo, linalolo, rodinolo, nerolo, vetiverolo*		
	51	*b. altri*		
		C. polialcoli:		
		I. dioli, trioli e tetroli	19 %	16,4 %
		a. dioli		
	54	*1. glicole etilenico*		
	57	*2. glicole propilenico*		
	61	*3. glicole esilenico*		
	64	*4. altri*		
		b. trioli e tetroli		
	67	*1. pentaeritrite*		
	71	*2. trimetilolpropano*		
	74	*3. altri*		
	77	II. mannite	12 % (2)	—
		III. sorbite:		
		a. in soluzione acquosa:		
	81	1. contenente mannite in misura inferiore o uguale al 2% calcolata con riferimento al tenore in sorbite	12 % (2)	—
	84	2. altra	12 % (2)(3)	—
		b. altra:		
	87	1. contenente mannite in misura inferiore o uguale al 2% calcolata con riferimento al tenore in sorbite	12 % (2)	—
	91	2. non nominata	12 % (2)(3)	—
	94	IV. altri polialcoli	14 %	11,2 %
	97	V. derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi dei polialcoli	18 %	14,4 %

(1) *Sugli alcoli metilico, propilico e isopropilico si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura corrispondente all'imposta di fabbricazione sull'alcole etilico ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcole etilico.*
La denaturazione degli alcoli metilico, propilico e isopropilico, comunque fatta all'estero, non ne muta la classificazione.

(2) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 160/66 e dalle relative norme di applicazione.
(3) Il dazio sul valore si applica temporaneamente nella misura del 9%.

Segue TABELLA B

SEZIONE VI 29.05

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
29.05		**Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:**		
		A. cicloparaffinici, cicloolefinici e cicloterpenici:		
	01	I. cicloesanolo, metil- e dimetilcicloesanoli	20 %	16 %
	04	II. mentolo	11 %	8,8 %
		III. steroli, inositoli	14 %	11,2 %
	07	*a. steroli*		
	11	*b. inositoli*		
	14	IV. altri	16 %	12,8 %
		B. aromatici:		
	17	I. alcole cinnamico	13 %	10,4 %
		II. altri	17 %	13,6 %
	21	*a. alcole benzilico*		
	24	*b. alcole feniletilico*		
	27	*c. altri*		
		III. FENOLI E FENOLI-ALCOLI E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI, NITROSI		
29.06		**Fenoli e fenoli-alcoli:**		
		A. monofenoli:		
	01	I. fenolo e suoi sali	4 %	3,2 %
		II. cresoli, xilenoli, e loro sali	3 %	2,4 %
	04	*a. isomeri isolati*		
	07	*b. miscele di isomeri*		
		III. naftoli e loro sali	18 %	14,4 %
	11	*a. alfanaftolo e suoi sali*		
	14	*b. betanaftolo e suoi sali*		
		IV. altri	17 %	13,6 %
		a. mononucleari		
	17	*1. ottilfenolo, nonilfenolo, e loro sali*		
	21	*2. altri*		
	24	*b. polinucleari*		
		B. polifenoli:		
	27	I. resorcina e suoi sali	17 %	13,6 %
	31	II. idrochinone	18 %	14,4 %
	34	III. diossinaftaline e loro sali	17 %	13,6 %
	37	IV. 2,2 di (p-ossifenil) propano	15 %	9,6 %
	41	V. altri	15 %	12 %
	44	C. fenoli-alcoli	18 %	14,4 %
29.07		**Derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi dei fenoli e dei fenoli-alcoli:**		
	01	A. derivati alogenati	15 %	12 %
	04	B. derivati solfonati	18 %	14,4 %
		C. derivati nitrati e nitrosi:		
	07	I. trinitrofenolo (acido picrico); trinitroresorcinato di piombo; trinitro-xilenoli e loro sali	10 %	8 %
	11	II. dinitrocresoli, trinitrometacresolo	16 %	12,8 %
	14	III. altri	18 %	14,4 %
	17	D. derivati misti	18 %	14,4 %

Segue TABELLA B

SEZIONE VI

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
		IV. ETERI-OSSIDI, PEROSSIDI DI ALCOLI, PEROSSIDI DI ETERI, EPOSSIDI ALFA E BETA, ACETALI E EMIACETALI, E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI, NITROSI		
29.08		**Eteri-ossidi, eteri-ossidi-alcoli, eteri-ossidi-fenoli, eteri-ossidi-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli e perossidi di eteri, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:**		
		A. eteri-ossidi:		
		I. aciclici:		
	01	a. ossido di etile (etere etilico), ossidi di etile diclorurati	25 %	20 %
	04	b. altri	17 %	13,6 %
	07	II. cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici	17 %	13,6 %
		III. aromatici:		
	11	a. eteri metilici dei dinitrobutilmetacresoli (muschio ambretta) . .	13 %	10,4 %
	14	b. ossido di fenile	17 %	13,6 %
	17	c. mono- e dinitrofenetoli	17 %	13,6 %
	21	d. altri	16 %	12,8 %
		B. eteri-ossidi-alcoli:		
		I. aciclici	20 %	16 %
	24	*a. glicole dietilenico*		
	27	*b. monoeteri del glicole etilenico*		
	31	*c. monoeteri del glicole dietilenico*		
	34	*d. altri*		
	37	II. ciclici	14 %	11,2 %
		C. eteri-ossidi-fenoli ed eteri-ossidi-alcoli-fenoli:		
		I. guaiacolo, solfoguaiacolato di potassio	19 %	15,2 %
	41	*a. guaiacolo*		
	44	*b. solfoguaiacolato di potassio*		
	47	II. altri	15 %	12 %
	51	D. perossidi di alcoli e perossidi di eteri	17 %	11,2 %
29.09		**Epossidi, epossi-alcoli, epossi-fenoli e epossi-eteri (alfa o beta); loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi**	18 %	15,8 %
	01	*A. ossido di etilene*		
	04	*B. ossido di propilene*		
	07	*C. altri*		
29.10		**Acetali, emiacetali e acetali e emiacetali a funzioni ossigenate semplici o complesse, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:**		
	01	A. piperonilbutossido	13 %	10,4 %
	04	B. altri	18 %	14,4 %

Segue TABELLA B

SEZIONE VI 29.11

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
		V. COMPOSTI A FUNZIONE ALDEIDE		
29.11		**Aldeidi, aldeidi-alcoli, aldeidi-eteri, aldeidi-fenoli e altre aldeidi a funzioni ossigenate semplici o complesse:**		
		A. aldeidi acicliche:		
		I. metanale (formaldeide), triossimetilene e paraformaldeide	18 %	14,4 %
	01	*a. metanale (formaldeide)*		
	04	*b. triossimetilene, paraformaldeide*		
	07	II. etanale	24 %	19,2 %
	11	III. paraldeide e metaldeide	17 %	13,6 %
	14	IV. butanale	19 %	15,2 %
	17	V. altre	16 %	12,8 %
	21	B. aldeidi cicloparaffiniche, cicloolefiniche e cicloterpeniche	14 %	11,2 %
		C. aldeidi aromatiche:		
	24	I. aldeide cinnamica	18 %	14,4 %
		II. altre	16 %	12,8 %
	27	*a. aldeide benzoica (benzaldeide)*		
	31	*b. altre*		
	34	D. aldeidi-alcoli	16 %	12,8 %
		E. aldeidi-eteri, aldeidi-fenoli e altre aldeidi a funzioni ossigenate semplici o complesse:		
		I. aldeide metilprotocatechica (vanillina) e aldeide etilprotocatechica (etilvanillina)	20 %	16 %
	37	***a. aldeide metilprotocatechica (vanillina)***		
	41	***b. aldeide etilprotocatechica (etilvanillina)***		
	44	II. altre	17 %	12 %
29.12	00	**Derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi dei prodotti della voce n. 29.11.**	16 %	12,8 %
		VI. COMPOSTI A FUNZIONE CHETONE O A FUNZIONE CHINONE		
29.13		**Chetoni, chetoni-alcoli, chetoni-fenoli, chetoni-aldeidi, chinoni, chinoni-alcoli, chinoni-fenoli, chinoni-aldeidi e altri chetoni e chinoni a funzioni ossigenate semplici o complesse, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:**		
		A. chetoni aciclici:		
		I. monochetoni:		
	01	a. acetone.	17 %	11,2 %
		b. altri	14 %	11,2 %
	04	*1. metiletilchetone*		
	07	*2. metilisobutilchetone*		
	11	*3. altri*		
	14	II. polichetoni	12 %	9,6 %
		B. chetoni cicloparaffinici, cicloolefinici e cicloterpenici:		
		I. canfora:		
	17	a. naturale greggia	11 %	8,8 %
	21	b. altra (naturale, raffinata e sintetica)	16 %	12,8 %
		II. altri	15 %	12 %
	24	*a. cicloesanone, metilcicloesanone*		
	27	*b. altri*		

Segue TABELLA B

SEZIONE VI 29.13

NUMERO della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(29.13)		C. chetoni aromatici:		
	31	I. metilnaftilchetone	14 %	11,2 %
	34	II. benzilidenacetone	17 %	13,6 %
		III. altri	18 %	14,4 %
	37	*a. acetofenone*		
	41	*b. altri*		
		D. chetoni-alcoli e chetoni-aldeidi:		
		I. aciclici, cicloparaffinici, cicloolefinici e cicloterpenici	14 %	11,2 %
		a. aciclici:		
	44	*1. diacetone alcole*		
	47	*2. altri*		
	51	*b. cicloparaffinici, cicloolefinici e cicloterpenici*		
	57	II. aromatici	18 %	14,4 %
	61	E. chetoni-fenoli ed altri chetoni a funzioni ossigenate semplici o complesse	18 %	14,4 %
		F. chinoni, chinoni-alcoli, chinoni-fenoli, chinoni-aldeidi ed altri chinoni a funzioni ossigenate semplici o complesse	17 %	13,6 %
	64	*I. antrachinone*		
	67	*II. 2-metil-1, 4-naftochinone (menadione)*		
	71	*III. altri*		
		G. derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:		
	74	I. muschio chetone	14 %	11,2 %
	77	II. bromuro di canfora	23 %	18,4 %
	81	III. altri	16 %	12,8 %
		VII. ACIDI, LORO ANIDRIDI, ALOGENURI, PEROSSIDI E PERACIDI; LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI, NITROSI		
29.14		**Monoacidi, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:**		
		A. monoacidi aciclici saturi:		
		I. acido formico, suoi sali e suoi esteri	19 %	15,2 %
	01	*a. acido formico*		
		b. sali dell'acido formico:		
	02	*1. formiato di sodio*		
	03	*2. altri*		
	05	*c. esteri dell'acido formico*		
		II. acido acetico, suoi sali e suoi esteri:		
		a. acido acetico:		
	07	1. acido pirolegnoso	14 %	11,2 %
	09	2. altro	21 %	16,8 %
		b. sali dell'acido acetico:		
	11	1. piroligniti (di calcio, ecc.)	10 %	8 %
	13	2. acetato di sodio	19 %	15,2 %
	15	3. acetato di cobalto	14 %	11,2 %
	17	4. altri	17 %	13,6 %

Segue TABELLA B

SEZIONE VI 29.14

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(*29.14*-A-II)		c. esteri dell'acido acetico:		
		1. acetati di etile, di vinile, di propile, d'isopropile	20 %	16 %
	19	*aa. di etile*		
	20	*bb. di vinile*		
	23	*cc. di propile, d'isopropile*		
		2. acetati di metile, di butile, di isobutile, di amile, di isoamile, di glicerina	19 %	15,2 %
	25	*aa. di metile*		
	26	*bb. di butile*		
	27	*cc. di isobutile*		
	31	*dd. di amile, di isoamile, di glicerina*		
	33	3. acetati di paracresile, di fenilpropile, di fenilmetile, di rodinile, di santalile, di fenilglicole	13 %	10,4 %
	35	4. acetato di deidropregnenolone 16, 17	12 %	9,6 %
	38	5. altri	17 %	13,6 %
	39	III. anidride acetica	20 %	16 %
	41	IV. alogenuri dell'acido acetico	18 %	14,4 %
		V. acidi cloroacetici, loro sali e loro esteri	16 %	12,8 %
	42	*a. monocloroacetato di sodio*		
	45	*b. altri*		
	47	VI. acidi bromoacetici, loro sali e loro esteri	23 %	18,4 %
		VII. acido propionico, suoi sali e suoi esteri	14 %	,8 %
	49	*a. acido propionico e suoi sali*		
	51	*b. esteri dell'acido propionico*		
	54	VIII. acidi butirrici, loro sali e loro esteri	15 %	12 %
	57	IX. acidi valerianici, loro sali e loro esteri	13 %	10, %
		X. acido palmitico, suoi sali e suoi esteri:		
	59	a. acido palmitico (1)	11 %	8,8 %
	61	b. sali ed esteri dell'acido palmitico	16 %	12,8 %
		XI. acido stearico, suoi sali e suoi esteri:		
	64	a. acido stearico	12 %	9,6 %
		b. sali ed esteri dell'acido stearico:		
	65	1. stearati di zinco, di magnesio	13 %	10,4 %
		2. altri	15 %	12 %
	67	*a. sali dell'acido stearico*		
	69	*b. esteri dell'acido stearico*		
	71	XII. altri (1)	16 %	12,8 %
		B. monoacidi aciclici non saturi:		
		I. acido metacrilico, suoi sali e suoi esteri	17 %	13,6 %
	73	*a. acido metacrilico*		
	74	*b. sali dell'acido metacrilico*		
	75	*c. esteri dell'acido metacrilico*		
		II. acido undecilenico, suoi sali e suoi esteri:		
	77	a. acido undecilenico	13 %	10,4 %
	79	b. sali ed esteri dell'acido undecilenico	16 %	12,8 %
		III. acido oleico, suoi sali e suoi esteri:		
	81	a. acido oleico (1)	12 %	9,6 %
	84	b. sali ed esteri dell'acido oleico	16 %	12,8 %
		IV. altri:		
	85	a. acido sorbico, acido acrilico	15 %	9,6 %
		b. altri (1)	15 %	12 %
	87	*1. esteri dell'acido acrilico*		
	89	*2. altri*		

(1) *Sugli acidi grassi di origine animale o vegetale, aventi punto di solidificazione inferiore a 48° C, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale all'imposta interna di fabbricazione.*

Segue TABELLA B

SEZIONE VI **29.14**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(29.14)	91	C. monoacidi cicloparaffinici, cicloolefinici e cicloterpenici	17 %	13,6 %
		D. monoacidi aromatici:		
		I. acido benzoico, suoi sali e suoi esteri	17 %	13,6 %
		a. acido benzoico e suoi sali:		
	92	*1. benzoato di sodio*		
	93	*2. altri*		
	94	*b. esteri dell'acido benzoico*		
	95	II. cloruro di benzoile	18 %	14,4 %
		III. acido fenilacetico, suoi sali e suoi esteri	19 %	15,2 %
	96	*a. acido fenilacetico e suoi sali*		
	97	*b. esteri dell'acido fenilacetico*		
	99	IV. altri	16 %	12,8 %
29.15		**Poliacidi, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:**		
		A. poliacidi aciclici:		
		I. acido ossalico, suoi sali e suoi esteri	19 %	15,2 %
	01	*a. acido ossalico*		
	04	*b. sali ed esteri dell'acido ossalico*		
		II. acido malonico, acido adipico, loro sali e loro esteri	17 %	13,6 %
	07	*a. acido malonico, suoi sali e suoi esteri*		
	11	*b. acido adipico*		
	14	*c. sali ed esteri dell'acido adipico*		
	17	III. anidride maleica	15 %	12 %
		IV. acido azelaico, acido sebacico, loro sali e loro esteri:		
		a. acido azelaico, acido sebacico	12 %	9,6 %
	21	*1. acido azelaico*		
	24	*2. acido sebacico*		
	27	b. sali ed esteri degli acidi azelaico e sebacico	16 %	12,8 %
	31	V. altri	16 %	10,4 %
	34	B. poliacidi cicloparaffinici, cicloolefinici e cicloterpenici	17 %	11,2 %
		C. poliacidi aromatici:		
	37	I. anidride ftalica	18 %	14,4 %
		II. acido tereftalico, suoi sali e suoi esteri	18 %	11,2 %
	41	*a. acido tereftalico e suoi sali*		
		b. esteri dell'acido tereftalico:		
	44	*1. tereftalato di dimetile*		
	47	*2. altri*		
		III altri	18 %	14,4 %
	51	*a. ortoftalati di dibutile*		
	54	*b. ortoftalati di diottile*		
	57	*c. ortoftalato di diisobutile*		
	61	*d. ortoftalati di diisoottile, diisononile e diisodecile*		
	64	*e. altri*		

Segue TABELLA B

SEZIONE VI 29.16

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
29.16		**Acidi-alcoli, acidi-aldeidi, acidi-chetoni, acidi-fenoli e altri acidi a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:**		
		A. acidi-alcoli:		
	01	I. acido lattico, suoi sali e suoi esteri	17 %	13,6 %
	04	II. acido malico, suoi sali e suoi esteri	15 %	12 %
		III. acido tartarico, suoi sali e suoi esteri:		
	05	a. tartrato di calcio greggio	9 %	7,2 %
		b. altri	18 %	14,4 %
	06	*1. acido tartarico*		
	07	*2. tartrato e bitartrato di potassio*		
	11	*3. altri*		
		IV. acido citrico, suoi sali e suoi esteri:		
	13	a. acido citrico	19 %	15,2 %
	15	b. citrato di calcio greggio	7 %	5,6 %
		c. altri	20 %	16 %
	17	*1. sali dell'acido citrico*		
	19	*2. esteri dell'acido citrico*		
	21	V. acido gluconico, suoi sali e suoi esteri	23 %	18,4 %
	24	VI. acido fenilglicolico (acido mandelico), suoi sali e suoi esteri	20 %	16 %
		VII. acido colico, acido desossicolico, loro sali e loro esteri:		
	27	a. acido colico, acido desossicolico, e loro sali	13 %	10,4 %
	31	b. esteri degli acidi colico e desossicolico	16 %	12,8 %
		VIII. altri:		
	34	a. aciclici	15 %	12 %
		b. ciclici	18 %	14,4 %
	37	*1. acido chinico*		
	41	*2. altri*		
		B. acidi-fenoli:		
		I. acido salicilico, acido acetilsalicilico, loro sali e loro esteri:		
	44	a. acido salicilico	21 %	16,8 %
	47	b. sali dell'acido salicilico	19 %	15,2 %
		c. esteri dell'acido salicilico:		
	51	1. salicilati di metile, di fenile (salolo)	22 %	17,6 %
	54	2. altri	18 %	14,4 %
	57	d. acido acetilsalicilico, suoi sali e suoi esteri	21 %	16,8 %
	61	II. acidi solfosalicilici, loro sali e loro esteri	18 %	14,4 %
	64	III. acido paraossibenzoico, suoi sali e suoi esteri	16 %	12,8 %
		IV. acido gallico, suoi sali e suoi esteri:		
	67	a. acido gallico	14 %	11,2 %
	71	b. sali ed esteri dell'acido gallico	17 %	13,6 %
	74	V. acidi ossinaftoici, loro sali e loro esteri	18 %	14,4 %
	77	VI. altri	17 %	13,6 %
		C. acidi-aldeidi e acidi-chetoni:		
	81	I. acido deidrocolico e suoi sali	13 %	10,4 %
	84	II. acetilacetato di etile e suoi sali	20 %	16 %
		III. altri	17 %	13,6 %
	87	*a. aciclici*		
	91	*b. ciclici*		
		D. altri acidi a funzioni ossigenate semplici o complesse	17 %	13,6 %
	94	*I. aciclici*		
	97	*II. ciclici*		

Segue TABELLA B

SEZIONE VI **29.17**

NUMERO della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
		VIII. ESTERI DEGLI ACIDI MINERALI E LORO SALI, E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI, NITROSI		
29.17	00	**Esteri solforici e loro sali, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi**	18 %	14,4 %
29.18		**Esteri nitrosi e nitrici, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:**		
	01	A. dinitroglicole, esanitromannite	12 %	9,6 %
	04	B. trinitroglicerina, tetranitropentaeritrite (pentrite)	15 %	12 %
	07	C. dinitrodietilenglicole	15 %	12 %
	11	D. altri	17 %	13,6 %
29.19		**Esteri fosforici e loro sali, compresi i lattofosfati, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:**		
	01	A. acido inositesafosforico, inositesafosfati, lattofosfati	15 %	12 %
		B. tributilfosfato, trifenilfosfato, tricresilfosfato, trixilenilfosfato, tricloroetilfosfato	15 %	11,2 %
	04	*I. trifenilfosfato*		
	07	*II. tricresilfosfato*		
	11	*III. tributilfosfato, trixilenilfosfato, tricloroetilfosfato*		
		C. altri	17 %	13,6 %
	14	*I. acido glicerofosforico e glicerofosfati; fosfato di guaiacolo*		
	17	*II. altri*		
29.20	00	**Esteri carbonici e loro sali, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi**	18 %	14,4 %
29.21	00	**Altri esteri degli acidi minerali (eccettuati gli esteri degli idracidi degli alogeni) e loro sali, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi . . .**	17 %	13,6 %
		IX. COMPOSTI A FUNZIONI AZOTATE		
29.22		**Composti a funzione ammina:**		
		A. monoammine acicliche:		
	01	I. mono-, di- e trimetilammina, e loro sali	16 %	12,8 %
	04	II. dietilammina e suoi sali	11 %	8,8 %
	07	III. altri	14 %	11,2 %
		B. poliammine acicliche:		
	11	I. esametilendiammina e suoi sali	16 %	12,8 %
		II. altri	15 %	9,6 %
	14	*a. etilendiammina e suoi sali*		
	17	*b. altri*		
		C. monoammine e poliammine cicloparaffiniche, cicloolefiniche e cicloterpeniche:		
	21	I. cicloesilammina, N-dimetilcicloesilammina, e loro sali	13 %	10,4 %
	24	II. altri	16 %	12,8 %

Segue TABELLA B

SEZIONE VI

29.22

NUMERO della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(29.22)		D. monoammine aromatiche:		
		I. anilina, suoi derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi, e loro sali:		
	27	a. trinitroaniline, tetranitroaniline	14 %	11,2 %
		b. altri	16 %	12,8 %
	31	*1. anilina e suoi sali*		
	34	*2. altre nitroaniline*		
	37	*3. derivati alogenati della anilina, e loro sali*		
	41	*4. altri*		
	44	II. tetranitromonometilanilina (tetril)	8 %	6,4 %
		III. toluidine, loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi, e loro sali	16 %	12,8 %
	47	*a. toluidine e loro sali*		
	51	*b. altri*		
	54	IV. xilidine, loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi e loro sali	15 %	12 %
		V. difenilammina, e suoi derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi e loro sali:		
	57	a. esanitrodifenilammina (exil)	8 %	6,4 %
	61	b. altri	16 %	12,8 %
		VI. alfanaftilammina, betanaftilammina, loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi, e loro sali:		
	64	a. betanaftilammina e suoi sali	14 %	11,2 %
		b. altri	16 %	12,8 %
	67	*1. alfanaftilammina, suoi derivati, e loro sali*		
	71	*2. altri*		
		VII. altri	16 %	12,8 %
	74	*a. fenilbetanaftilammina*		
	77	*b. altri*		
		E. poliammine aromatiche:		
	81	I. fenilendiammine e toluilendiammine, loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi, e loro sali	14 %	11,2 %
	84	II. altre	16 %	12,8 %
29.23		**Composti amminici a funzioni ossigenate semplici o complesse:**		
		A. ammino-alcoli; eteri degli ammino-alcoli; esteri degli ammino-alcoli:		
	01	I. monoetanolammina e suoi sali	14 %	11,2 %
		II. altri	16 %	12,8 %
	04	*a. dietanolammina e suoi sali*		
	07	*b. trietanolammina e suoi sali*		
	11	*c.ariletanolammine e loro sali*		
	14	*d. eteri degli ammino-alcoli*		
		e. altri:		
	17	*1. aciclici*		
	21	*2. ciclici*		
		B. ammino-naftoli ed altri ammino-fenoli, loro eteri e loro esteri:		
	24	I. anisidine, dianisidine, fenetidine, e loro sali	18 %	14,4 %
		II. altri	16 %	12,8 %
	27	*a. solfato di monometilparaamminofenolo*		
	31	*b. altri*		
		C. ammino-aldeidi; ammino-chetoni; ammino-chinoni	16 %	12,8 %
		I. ammino-aldeidi e ammino-chetoni:		
	34	*a. aciclici*		
	37	*b. ciclici*		
	41	*II. ammino-chinoni*		

Segue TABELLA B

SEZIONE VI **29.23**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(29.23)		D. ammino-acidi:		
	44	I. lisina, suoi esteri, e loro sali	13 %	10,4 %
	47	II. sarcosina e suoi sali	15 %	12 %
		III. acido glutammico e suoi sali:		
	51	a. glutammato monosodico	19 %	19 %
	54	b. altri	19 %	—
	57	IV. acido ammino-acetico	17 %	11,2 %
		V. altri	17 %	13,6 %
	61	*a. acido paraamminobenzoico, suoi sali e suoi esteri*		
		b. altri:		
	64	*1. aciclici*		
	67	*2. ciclici*		
		E. ammino-alcoli-fenoli; ammino-acidi-fenoli; altri composti amminici a funzioni ossigenate semplici o complesse	17 %	13,6 %
	71	*I. acido paraamminosalicilico, suoi sali e suoi esteri*		
	74	*II. altri*		
29.24		**Sali e idrossidi di ammonio quaternari, compresi le lecitine e altri fosfoamminolipidi:**		
	01	A. lecitine ed altri fosfoamminolipidi	14 %	8,8 %
		B. altri	17 %	13,6 %
	04	*I. colina, suoi derivati, e loro sali*		
	07	*II. betaina*		
	11	*III. altri*		
29.25		**Composti a funzione ammide:**		
		A. ammidi acicliche:		
	01	I. urea	16 %	12,8 %
		II. asparagina e suoi sali:		
	04	a. asparagina	14 %	11,2 %
	07	b. sali dell'asparagina	17 %	13,6 %
		III. altri	18 %	14,4 %
	11	*a. glutammina e suoi sali*		
	14	*b. altri*		
		B. ammidi cicliche:		
		I. ureine:		
	17	a. parafenetolurea (dulcina)	12 %	9,6 %
	21	b. altre	15 %	12 %
		II. ureidi:		
	24	a. feniletilmalonilurea e suoi sali	22 %	17,6 %
	27	b. dietilmalonilurea e suoi sali	19 %	15,2 %
	31	c. altre	17 %	13,6 %
		III. altre ammidi cicliche:		
	34	a. dietilamminoaceto-2,6-xilidide	17 %	12 %
		b. altre	17 %	13,6 %
	37	*1. acetilparafenetidina*		
	41	*2. acetanilide, metil- ed etilacetanilide, acetacetanilide, ortocloroacetacetanilide, e loro sali*		
	44	*3. arilidi e arilidi sostituite degli acidi ossinaftoici*		
	47	*4. altre*		

Segue TABELLA B

SEZIONE VI 29.26

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
29.26		**Composti a funzione immide o a funzione immina:**		
		A. immidi:		
	01	I. immide ortosolfobenzoica (saccarina)	15 %	12 %
	04	II. altre	17 %	13,6 %
		B. immine:		
	07	I. aldimmine	18 %	14,4 %
		II. altre immine:		
	11	a. guanidina e suoi sali	17 %	13,6 %
	14	b. esametilentetrammina	18 %	14,4 %
	17	c. trimetilentrinitrammina (esogeno)	11 %	8,8 %
		d. altre	17 %	13,6 %
	21	*1. difenilguanidina, diortotolilguanidina, ortotolilbiguanidina*		
	24	*2. altre*		
29.27		**Composti a funzione nitrile**	17 %	15,2 %
	01	*A. acrilonitrile*		
	04	*B. acetoncianidrina*		
	07	*C. altri*		
29.28	00	**Diazo-, azo- o azossi composti**	16 %	12,8 %
29.29	00	**Derivati organici dell'idrazina o dell'idrossilammina**	17 %	13,6 %
29.30	00	**Composti ad altre funzioni azotate**	17 %	13,6 %
		X. COMPOSTI ORGANO-MINERALI E COMPOSTI ETEROCICLICI		
29.31		**Tiocomposti organici:**		
	01	A. xantogenati	14 %	11,2 %
		B. altri	18 %	14,4 %
	04	*I. tiourea*		
	07	*II. tiocarbanilide (difeniltiourea), diortotoliltiourea*		
	11	*III. tiocarbammati e ditiocarbammati*		
	14	*IV. tiourami mono- e disolforati*		
	17	*V. tiodiglicole*		
	21	*VI. cisteina, suoi derivati, e loro sali*		
	24	*VII. metionina, suoi derivati, e loro sali*		
	27	*VIII. glutatione, suoi derivati, e loro sali*		
	31	*IX. altri*		
29.32	00	**Composti organo-arsenicali**	17 %	13,6 %

Segue TABELLA B

SEZIONE VI

29.33

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
29.33	00	**Composti mercurio-organici**	17 %	13,6 %
29.34		**Altri composti organo-minerali:**		
	01	A. piombo tetraetile	20 %	16 %
	04	B. altri	18 %	14,4 %
29.35		**Composti eterociclici, compresi gli acidi nucleinici:**		
		A. furfurolo e benzofurano (cumarone)	14 %	11,2 %
	01	*I. furfurolo*		
	04	*II. benzofurano (cumarone)*		
	07	B. alcoli furfurilico e tetraidrofurfurilico	17 %	13,6 %
	11	C. tiofene	14 %	11,2 %
	14	D. carbazolo e suoi sali	13 %	10,4 %
	17	E. piridina e suoi sali	10 %	8 %
	21	F. indolo e beta-metilindolo (scatolo), e loro sali	12 %	9,6 %
	24	G. esteri dell'acido piridin-beta-carbonico (nicotinico); dietilammide dell'acido nicotinico e suoi sali	14 %	11,2 %
	27	H. chinolina e suoi sali	17 %	13,6 %
	31	IJ. alchilamminoacridine e loro sali	13 %	10,4 %
		K. 1-fenil- 2,3-dimetil- 5-pirazolone (analgesina) e 1-fenil- 2,3-dimetil-4-dimetil-ammino- 5- pirazolone (dimetilamminoanalgesina), e loro derivati:		
	34	I. 1-fenil- 2,3-dimetil- 4-isopropil- 5-pirazolone (isopropilanalgesina) . .	15 %	10,4 %
		II. altri	25 %	20 %
	37	*a. 1-fenil- 2,3-dimetil-5-pirazolone e suoi derivati*		
	41	*b. 1-fenil- 2,3-dimetil-5-pirazolone-4-metilammino-metansulfonato sodico*		
	44	*c. 1-fenil- 2,3-dimetil-4-dimetil-ammino-5-pirazolone (dimetilammino-analgesina)*		
	47	*d. altri*		
	51	L. acidi nucleinici e loro sali	18 %	14,4 %
	54	M. betapicolina	12 %	9,6 %
		N. disolfuro di benzotiazile; mercaptobenzimidazolo; mercaptobenzotiazolo e suoi sali	18 %	14,4 %
	57	*I. disolfuro di benzotiazile*		
	59	*II. mercaptobenzimidazolo*		
	61	*III. mercaptobenzotiazolo*		
	64	*IV. sali del mercaptobenzotiazolo*		
	67	O. santonina	13 %	8 %
	71	P. cumarina e metilcumarina	18 %	14,4 %
	74	Q. etilcumarina	14 %	11,2 %
	77	R. fenolftaleina	18 %	14,4 %

Segue TABELLA B

SEZIONE VI 29.35

NUMERO della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(*29.35*)	81	S. 1-metil-4-ammino-N'-fenil-N' (2'-tienil)-piperidina, suoi tartrati e suoi maleati;		
		3-metilmercapto-10- [2'-(N-metil-piperidil)-etil] -fenotiazina e suoi sali, oppure,		
		2-metiltio-10- [2'-(N-metil-2-piperidil)-etil] -fenotiazina e suoi sali;		
		cloridrato di 1-metil-4- (m-ossifenil) -4-propionil-piperidina;		
		cloridrato e nitrato di 2-(1-naftilmetil) imidazolina;		
		2-(N-p-tolil-N-m-ossifenil-amminometil) imidazolina;		
		3,5-diosso-1,2-difenil-4-normal butil pirazolidina;		
		cloridrato di N-(3-dimetilamminopropil) imminodibenzile;		
		0,0-dietil-0-(4-metil-2-isopropil)-6-pirimidiltiofosfato;		
		2,4-bis-(etilammino)-6-cloro-triazina;		
		2-etilammino-4-isopropilammino-6-cloro-triazina;		
		(d)-3-metossi-N-metilmorfinano e suoi sali;		
		6-allil-6,7-diidro-5H-dibenzo (c, e) azepina e suoi sali;		
		7-cloro-2-metilammino-5-fenil-3H-1,4-benzodiazepina-4-ossido e suoi sali;		
		N-isonicotinoil-N' isopropilidrazina;		
		2-metil-9-fenil-2, 3, 4, 9-tetraidro-1H-indeno (2, 1-c)-piridina e suoi sali, oppure,		
		1, 2, 3, 4-tetraidro-2-metil-9-fenil-2-azafluorene e suoi sali;		
		bromuro di 1-metil-3-dimetilcarbammil-ossipiridinio;		
		2-cloro-9-(3-dimetilamminopropiliden)-tioxantene;		
		cloridrato di 2-benzilimidazolina;		
		2,4-bis-(isopropilammino)-6-cloro-triazina;		
		3-etilmercapto-10-(1'-metilpiperazinil-4'-propil)-fenotiazina;		
		derivati alogenati della chinolina;		
		derivati degli acidi chinolincarbonici	16 %	10,4 %
		T. altri	16 %	12,8 %
	84	*I. furazolidone*		
	87	*II. etossichinolina, nitrofurazone*		
	89	*III. caprolattame*		
	91	*IV. idrazide dell'acido isonicotinico*		
	94	*V. melamina*		
	97	*VI. altri*		
29.36		**Solfammidi**	**18 %**	**11,2 %**
		A. paraamminobenzensolfammide, suoi derivati, e loro sali:		
	01	*I. derivati pirimidinici e loro sali*		
	04	*II. derivati tiazolici e loro sali*		
	07	*III. altri*		
	11	*B. altre*		
29.37	00	**Sultoni e sultami**	**17 %**	**13,6 %**
		XI. PROVITAMINE, VITAMINE, ORMONI E ENZIMI, NATURALI O RIPRODOTTI PER SINTESI		
29.38		**Provitamine e vitamine, naturali o riprodotte per sintesi (compresi i concentrati naturali) e loro derivati utilizzati principalmente come vitamine, miscelati o non fra loro, anche disciolti in qualsiasi solvente:**		
		A. provitamine, non miscelate, anche in soluzione acquosa	14 %	8,8 %
	01	*I. acido nicotinico*		
	04	*II. altre*		

Segue TABELLA B

SEZIONE VI

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(29.38)		B. vitamine, non miscelate, anche in soluzione acquosa:		
	07	I. vitamine A	9 %	5,6 %
		II. vitamine B_2, B_3, B_6, B_{12} ed H	9 %	7,2 %
	11	*a. vitamina B_2*		
		b. vitamine B_3:		
	14	*1. D-calciopantotenato*		
	17	*2. DL-calciopantotenato*		
	21	*3. altre*		
	24	*c. vitamina B_6*		
		d. vitamine B_{12}:		
	27	*1. cianocobalamine*		
	31	*2. idrossocobalamine*		
	34	*3. altre*		
	37	*e. vitamina H*		
	41	III. vitamina B_9	18 %	14,4 %
	44	IV. vitamina C	12 %	9,6 %
		V. altre vitamine	14 %	11,2 %
	47	*a. vitamina B_1*		
	51	*b. vitamina D*		
	54	*c. vitamina E*		
	57	*d. vitamina PP*		
	61	*e. non nominate*		
		C. concentrati naturali di vitamine:		
	64	I. concentrati naturali di vitamine A + D	9 %	5,6 %
	67	II. altri	14 %	11,2 %
	71	D. miscele, anche disciolte in qualsiasi solvente, soluzioni non acquose di provitamine o di vitamine	18 %	14,4 %
29.39		**Ormoni, naturali o riprodotti per sintesi, e loro derivati utilizzati principalmente come ormoni:**		
	01 (g)	A. adrenalina	17 %	13,6 %
	04 (g)	B. insulina	16 %	12,8 %
		C. ormoni del lobo anteriore dell'ipofisi e simili:		
	07 (g)	I. ormoni gonadotropi	11 %	8,8 %
	11 (g)	II. altri	15 %	12 %
		D. ormoni cortico-surrenali:		
	14 (g)	I. cortisone, idrocortisone, e loro acetati; deidrocortisone, 1,2-deidro-idrocortisone	11 %	8,8 %
	17 (g)	II. altri	14 %	11,2 %
		E. altri ormoni	14 %	11,2 %
	21 (g)	*I. progesterone, follicolina*		
	24 (g)	*II. testosterone*		
	27 (g)	*III. altri*		

Segue TABELLA B

SEZIONE VI

29.40

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
29.40		Enzimi (1)	13 %	10,4 %
	01	*A. presame*		
	04	*B. altri*		
		XII. ETEROSIDI E ALCALOIDI VEGETALI, NATURALI O RIPRODOTTI PER SINTESI, LORO SALI, LORO ETERI LORO ESTERI E ALTRI DERIVATI		
29.41		**Eterosidi, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati:**		
	01	A. digitaline	12 %	9,6 %
	04	B. glicirizzina e glicirizzati	11 %	8,8 %
	07	C. rutina e suoi derivati	18 %	14,4 %
	11	D. altri	14 %	11,2 %
29.42		**Alcaloidi vegetali, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati:**		
		A. alcaloidi del gruppo dell'oppio:		
	01 (g)	I. tebaina e suoi sali	13 %	10,4 %
	04 (g)	II. altri	17 %	13,6 %
		B. alcaloidi della china:		
	07	I. chinina e solfato di chinina	9 %	7,2 %
	11	II. altri	12 %	9,6 %
		C. altri alcaloidi:		
	14	I. caffeina e suoi sali	13 %	10,4 %
		II. cocaina e suoi sali:		
	17 (g)	a. cocaina greggia	5 %	esenzione
	21 (g)	b. altri	17 %	11,2 %
	24	III. emetina e suoi sali	10 %	8 %
	27	IV. efedrina e suoi sali	16 %	12,8 %
	31	V. nicotina e suoi sali (2)	11 %	8,8 %
		VI. teobromina e suoi derivati:		
	34	a. teobromina	10 %	8 %
	37	b. derivati della teobromina	15 %	12 %
	41	VII. teofillina, teofillina-etilendiammina, e loro sali	17 %	13,6 %
	44	VIII. altri	13 %	10,4 %

(1) *Il presame o caglio, contenente più del 25 % di cloruro di sodio, è ammesso all'introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio. Sulla intera quantità di cloruro di sodio in esso contenuta è dovuta l'imposta di consumo gravante sul sale comune.*

(2) *L'introduzione della nicotina e suoi sali nel territorio della Repubblica, fatta eccezione dei Comuni di Livigno e di Campione d'Italia, è soggetta a monopolio di Stato.*

Segue TABELLA B

SEZIONE VI 29.43

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
		XIII. ALTRI COMPOSTI ORGANICI		
29.43		**Zuccheri chimicamente puri, eccettuati il saccarosio, il glucosio ed il lattosio; eteri ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci numeri 29.39, 29.41 e 29.42 (1):**		
	01	A. ramnosio, raffinosio, mannosio	15 %	—
	04	B. altri	20 %	—
29.44		**Antibiotici:**		
	01 (m U)	A. penicilline	21 %	16,8 %
		B. streptomicine, diidrostreptomicine	9 %	8 %
	04	*I. streptomicine*		
	07	*II. diidrostreptomicine*		
	11	C. cloramfenicolo	13 %	10,4 %
		D. altri antibiotici	9 %	8 %
		I. tetracicline:		
	14	*a. tetraciclina base*		
	17	*b. tetraciclina sali*		
	21	*c. clorotetraciclina*		
	24	*d. altre*		
	27	*II. non nominati*		
29.45		**Altri composti organici:**		
	01	A. acetoarsenito di rame (verde di Schweinfurt)	13 %	10,4 %
	04	B. altri	20 %	16 %

(1) *Sugli zuccheri tassabili compresi in questa voce, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla imposta di fabbricazione.*

Segue TABELLA B

SEZIONE VI

CAPITOLO 30

PRODOTTI FARMACEUTICI

NOTE

1. Il termine « medicamenti », ai sensi della voce n. 30.03, è da considerare applicabile:
   a) ai prodotti che sono stati miscelati per usi terapeutici o profilattici;
   b) ai prodotti non miscelati, atti agli stessi usi, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto per usi terapeutici o profilattici.

   Le disposizioni precedenti non si applicano agli alimenti o bevande (quali alimenti dietetici, alimenti arricchiti, alimenti per diabetici, bevande « toniche », acque minerali) né ai prodotti delle voci n.ri 30.02 e 30.04.
   Per l'applicazione di queste disposizioni e della Nota 3 d) del Capitolo, sono considerati:

   A) come prodotti non miscelati:
   1) le soluzioni acquose di prodotti non miscelati;
   2) tutti i prodotti che rientrano nei Capitoli 28 e 29;
   3) gli estratti vegetali semplici della voce n. 13.03, semplicemente titolati o disciolti in un solvente qualsiasi;

   B) come prodotti miscelati:
   1) le soluzioni e sospensioni colloidali (escluso lo zolfo colloidale);
   2) gli estratti vegetali ottenuti per trattamento di miscugli di sostanze vegetali;
   3) i sali e le acque concentrate ottenute per evaporazione di acque minerali naturali.

2. Questo Capitolo non comprende:
   a) le acque distillate aromatiche e le soluzioni acquose di oli essenziali, per usi medicinali (n. 33.05);
   b) i dentifrici di ogni specie, compresi quelli con proprietà profilattiche o terapeutiche, che sono da considerare compresi nella voce n. 33.06;
   c) i saponi medicinali della voce n. 34.01.

3. Nella voce n. 30.05 sono compresi soltanto:
   a) i cat-gut e le altre legature sterili per suture chirurgiche;
   b) le laminarie sterili;
   c) gli emostatici riassorbibili sterili per la chirurgia e l'arte dentaria;
   d) le preparazioni opacizzanti per esami radiografici nonchè i reattivi di diagnostica preparati per essere impiegati sul paziente (esclusi quelli compresi nella voce n. 30.02), siano essi prodotti non miscelati presentati sotto forma di dosi o prodotti miscelati, atti agli stessi usi;
   e) i cementi e altri prodotti per l'otturazione dentaria;
   f) gli astucci e le scatole farmaceutiche forniti del necessario per il pronto soccorso.

* * *

A) E' fatto obbligo all'importatore di dichiarare i prodotti compresi nelle voci n.ri 30.02, 30.03 e le preparazioni opacizzanti per esami radiografici e reattivi di diagnostica preparati per essere impiegati sul paziente, della voce n. 30.05, anche con la denominazione commerciale e di indicare la composizione ed i costituenti, ove questi non risultino da iscrizioni apposte sui recipienti o altri incvolucri di origine.

B) Si considerano « condizionati per la vendita al minuto », ai sensi della voce n. 30.03, anche le specialità medicinali, rientranti in detta voce, che, secondo le norme sanitarie vigenti, sono state riconosciute come tali dalle Autorità competenti.
Le specialità medicinali possono essere poste in commercio sotto il nome delle sostanze costitutive, oppure sotto nomi di fantasia attribuiti loro sia dall'inventore sia dal preparatore, quando, dalle iscrizioni apposte sui recipienti o sugli involucri o in altro modo, risulti che si tratti di prodotti medicinali o aventi proprietà medicamentose, oppure quando il nome dell'inventore o quello del preparatore sia indicato sui prodotti stessi o sui recipienti o sugli involucri, come caratteristica di una preparazione medicinale.
Devono rispondere ai requisiti di cui sopra anche le specialità medicinali rientranti nella voce n. 30.02 e le preparazioni opacizzanti per esami radiografici e reattivi di diagnostica preparati per essere impiegati sul paziente, della voce n. 30.05.
E' proibita l'importazione dei recipienti vuoti, involucri, cartellini, ecc., portanti iscrizioni o altre indicazioni dalle quali risulti che essi sono destinati a contenere o ad involgere prodotti da porre in vendita come specialità medicinali preparate all'estero.

C) Sui prodotti di questo Capitolo contenenti zuccheri tassabili, fatta eccezione per i fermenti diversi da quelli per usi terapeutici e profilattici, della voce n. 30.02-B, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di 50 kg per ogni quintale di prodotto.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
30.01		**Ghiandole ed altri organi per usi opoterapici, disseccati, anche polverizzati; estratti, per usi opoterapici, di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni; altre sostanze animali preparate per scopi terapeutici o profilattici non nominate né comprese altrove:**		
		A. ghiandole ed altri organi, disseccati:		
	01	I. polverizzati	10 %	8 %
		II. non polverizzati:		
	04	a. midollo spinale e polmoni	3 %	2,4 %
	07	b. altri	8 %	6,4 %
		B. altri	11 %	8,8 %
	11	*I. estratti di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni*		
	14	*II. non nominati*		

Segue TABELLA B

SEZIONE VI

NUMERO della Tariffa (1)	NUMERO della Statistica (2)	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (3)	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi (4)	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali (5)
30.02		**Sieri di animali o di persone immunizzati; vaccini microbici, tossine, colture di microrganismi (compresi i fermenti, ma esclusi i lieviti) ed altri prodotti simili:**		
		A. sieri e vaccini	15 %	9,6 %
	01	*I. sieri*		
		II. vaccini:		
	04	*a. per uso umano*		
	07	*b. per uso veterinario*		
	11	B. fermenti	17 %	13,6 %
	14	C. altri	14 %	11,2 %
30.03		**Medicamenti per la medicina umana o veterinaria:**		
		A. non condizionati per la vendita al minuto:		
	01	I. contenenti iodio o suoi derivati	29 %	23,2 %
		II. altri:		
		a. contenenti penicilline, streptomicine, o loro derivati:		
	04	1. contenenti penicilline o loro derivati	17 %	13,2 %
		2. altri	17 %	11,2 %
	07	*aa. contenenti streptomicine o loro derivati*		
	11	*bb. contenenti, in miscela, penicilline o loro derivati e streptomicine o loro derivati*		
		b. non nominati (1)	15 %	9,6 %
		1. contenenti altri antibiotici o loro derivati:		
	14	*aa. contenenti tetracicline o loro derivati*		
	17	*bb. altri*		
		2. altri:		
	21	*aa. contenenti ormoni o prodotti a funzione ormonica*		
		bb. non nominati:		
	24	*α. contenenti alcaloidi o loro derivati*		
	27	*β. altri*		
		B. condizionati per la vendita al minuto:		
	31	I. contenenti iodio o suoi derivati	34 %	27,2 %
		II altri:		
		a. contenenti penicilline, streptomicine o loro derivati	22 %	17,6 %
	34	*1. contenenti penicilline o loro derivati*		
	37	*2. contenenti streptomicine o loro derivati*		
	41	*3. contenenti, in miscela, penicilline o loro derivati e streptomicine o loro derivati*		
		b. non nominati	20 %	12,8 %
		1. contenenti altri antibiotici o loro derivati:		
	44	*aa. contenenti tetracicline o loro derivati*		
	47	*bb. altri*		
		2. altri:		
	51	*aa. contenenti ormoni o prodotti a funzione ormonica*		
		bb. non nominati:		
	54	*α. contenenti alcaloidi o loro derivati*		
	57	*β. altri*		

(1) *L'Amministrazione dei Monopoli può autorizzare, senza limitazione di quantità, l'introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, di sali estratti per uso igienico o curativo da acque minerali o da sorgenti.*

Se tali sali sono denaturati in modo da non potere essere impiegati nell'alimentazione umana, l'introduzione non è soggetta all'imposta di consumo sul sale. Se, invece, essi non sono denaturati ovvero sono destinati ad uso idropinico, sono soggetti al pagamento dell'imposta di consumo prevista per il sale superiore da tavola.

SEZIONE VI

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
30.04		**Ovatte, garze, bende e prodotti analoghi (fasciature, sparadrappi, senapismi, ecc.), impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici o chirurgici, diversi dai prodotti elencati nella Nota 3 del Capitolo**	**17** %	11,2 %
	01	*A. cerotti, sparadrappi, taffettà*		
	04	*B. altri*		
30.05		**Altre preparazioni ed articoli farmaceutici**	**15** %	12 %
	01	*A. cat-gut sterile*		
	04	*B. altre legature sterili per suture chirurgiche; laminarie sterili; emostatici riassorbibili sterili*		
	07	*C. preparazioni opacizzanti per esami radiografici e reattivi di diagnostica*		
	11	*D. cementi e altri prodotti per l'otturazione dentaria*		
	14	*E. astucci e scatole farmaceutiche forniti del necessario per il pronto soccorso*		

Segue TABELLA B

SEZIONE VI

CAPITOLO 31

CONCIMI

NOTE

1. La voce n. 31.02 comprende unicamente, purchè non siano presentati nelle forme o recipienti o involucri previsti dalla voce n. 31.05:

   A) i prodotti seguenti:

   1) il nitrato di sodio con tenore in azoto inferiore od uguale al 16,3 %;
   2) il nitrato di ammonio, anche puro;
   3) il solfonitrato di ammonio, anche puro;
   4) il solfato di ammonio, anche puro;
   5) il nitrato di calcio con tenore in azoto inferiore od uguale al 16 %;
   6) il nitrato di calcio e di magnesio, anche puro;
   7) la calciocianamide con tenore in azoto inferiore od uguale al 25 %, anche impregnata di olio;
   8) l'urea con tenore in azoto inferiore od uguale al 45 %;

   B) i concimi consistenti in miscugli di prodotti elencati sotto la lettera A) precedente (i tenori limiti indicati per questi prodotti non sono in tal caso presi in considerazione);

   C) i concimi consistenti in miscugli di cloruro di ammonio o di prodotti previsti sotto le precedenti lettere A) e B) (astrazion fatta, anche in questo caso, dei tenori limiti indicati per questi prodotti) con creta, gesso od altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante;

   D) i concimi liquidi consistenti in soluzioni acquose o ammoniacali di prodotti considerati ai precedenti paragrafi 1 A) 2) o 1 A) 8) o di un miscuglio di questi prodotti.

2. La voce n. 31.03 comprende unicamente, purchè non siano presentati nelle forme o recipienti o involucri previsti dalla voce n. 31.05:

   A) i prodotti seguenti:

   1) le scorie di defosforazione;
   2) i fosfati di calcio disgregati (termofosfati e fosfati fusi) ed i fosfati allumino-calcici naturali trattati termicamente;
   3) i perfosfati (semplici, doppi o tripli);
   4) il fosfato bicalcico con tenore in fluoro superiore od uguale a 0,2 %;

   B) i concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti sotto la lettera A) precedente (i tenori limiti indicati per questi prodotti non sono in tal caso presi in considerazione);

   C) i concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti sotto le precedenti lettere A) e B) (astrazion fatta, anche in questo caso, dei tenori limiti indicati per questi prodotti) con creta, gesso od altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante.

3. La voce n. 31.04 comprende unicamente, purchè non siano presentati nelle forme o recipienti o involucri previste dalla voce n. 31.05:

   A) i prodotti seguenti:

   1) i sali di potassio naturali greggi (carnallite, cainite, silvinite ed altri);
   2) il salino di barbabietole;
   3) il cloruro di potassio, anche puro, con riserva delle disposizioni della Nota 6 c);
   4) il solfato di potassio con tenore in K_2O inferiore od uguale a 52 %;
   5) il solfato di magnesio e di potassio con tenore in K_2O inferiore od uguale a 30 %;

   B) i concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti sotto la lettera A) precedente (i tenori limiti indicati per questi prodotti non sono in tal caso presi in considerazione).

4. I fosfati di ammonio con tenore in arsenico superiore od uguale a 6 mg per chilogrammo rientrano nella voce n. 31.05

5. I tenori limiti di cui alle Note 1 A), 2 A), 3 A) e 4 si riferiscono al peso dei prodotti anidri allo stato secco.

6. Questo Capitolo non comprende:

   a) il sangue di bestiame della voce n. 05.15;

   b) i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, diversi da quelli descritti nelle precedenti Note 1 A), 2 A), 3 A) e 4;

   c) i cristalli coltivati di cloruro di potassio (diversi dagli elementi di ottica) di peso unitario uguale o superiore a 2,5 grammi, della voce n. 38.19; gli elementi di ottica di cloruro di potassio (n. 90.01).

Segue TABELLA B

SEZIONE VI 31.01

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
31.01	00 T	**Guano ed altri concimi naturali di origine animale o vegetale, anche mescolati tra loro, ma non trattati chimicamente**	esenzione	esenzione
31.02	T	**Concimi minerali o chimici azotati:**		
	01	A. nitrato di sodio naturale (1)	esenzione	esenzione
		B. altri	10 %	8 %
		I. nitrato di ammonio :		
	04 (Kg N_2)	*a. con tenore in azoto inferiore od uguale al 34 %*		
	07 (Kg N_2)	*b. con tenore in azoto superiore al 34 %*		
	11 (Kg N_2)	*II. miscuglio di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio*		
	14 (Kg N_2)	*III. solfonitrato di ammonio*		
	17 (Kg N_2)	*IV. solfato di ammonio*		
	21 (Kg N_2)	*V. nitrato di calcio, con tenore in azoto inferiore od uguale al 16 %*		
	24 (Kg N_2)	*VI. nitrato di calcio e di magnesio*		
	27 (Kg N_2)	*VII. calciocianamide, con tenore in azoto inferiore od uguale al 25 %, anche impregnata di olio*		
	31 (Kg N_2)	*VIII. urea, con tenore in azoto inferiore od uguale al 45 %*		
	34 (Kg N_2)	*IX. non nominati*		
31.03	T	**Concimi minerali o chimici fosfatici:**		
		A. previsti alla lettera A della nota 2 di questo Capitolo:		
	01 (Kg P_2O_5)	I. scorie di defosforazione	esenzione	esenzione
	04 (Kg P_2O_5)	II. perfosfati	6 %	4,8 %
	07 (Kg P_2O_5)	III. altri	esenzione	esenzione
	11 (Kg P_2O_5)	B. previsti alle lettere B e C della Nota 2 di questo Capitolo	4 %	2,4 %
31.04	T	**Concimi minerali o chimici potassici (2):**		
		A. previsti alla lettera A della Nota 3 di questo Capitolo	esenzione	—
	01 (Kg K_2O)	*I. sali di potassio naturali greggi (carnallite, cainite, silvinite ed altri)*		
	04 (Kg K_2O)	*II. salino di barbabietole*		
	07 (Kg K_2O)	*III. cloruro di potassio*		
	11 (Kg K_2O)	*IV. solfato di potassio, con tenore in K_2O inferiore od uguale al 52 %*		
	14 (Kg K_2O)	*V. solfato di magnesio e di potassio, con tenore in K_2O inferiore od uguale al 30 %*		
	17 (Kg K_2O)	B. previsti alla lettera B della Nota 3 di questo Capitolo	3 %	2,4 %

(1) È ammesso in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(2) *È consentita l'introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio in esenzione dall'imposta di consumo sul sale, di sali potassici per concimazione agricola, purchè inadatti all'alimentazione umana o resi tali mediante denaturazione con sostanze ritenute idonee dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato.*

Segue TABELLA B

SEZIONE VI **31.05**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
31.05		**Altri concimi, prodotti di questo Capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie ed altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg:**		
	T	A. altri concimi:		
	01	I. contenenti i tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio. .	7 %	6,6 %
		II. contenenti i due elementi fertilizzanti: azoto e fosforo:		
	04	a. fosfato di ammonio	7 %	6,6 %
	07	b. contenenti fosfati e nitrati	7 %	6,6 %
		c. non nominati :		
	11	1. con tenore in azoto superiore a 10 % in peso	10 %	8 %
	14	2. altri	7 %	4,8 %
		III. contenenti i due elementi fertilizzanti: azoto e potassio:		
	17	a. nitrato sodico potassico naturale, consistente in un miscuglio naturale di nitrato di sodio e di nitrato di potassio (la proporzione di quest'ultimo elemento può raggiungere il 44 %), con tenore globale di azoto non superiore, in peso, al 16,3 % (1)	10 %	esenzione
		b. altri:		
	21	1. con tenore in azoto superiore a 10 % in peso	10 %	8 %
	24	2. non nominati	7 %	4,8 %
		IV. altri:		
	27	a. con tenore in azoto superiore a 10 % in peso	10 %	8 %
	31	b. non nominati	4 %	3,2 %
	34	B. prodotti di questo Capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie ed altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg.	11 %	8,8 %

(1) È ammesso in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Segue TABELLA B

SEZIONE VI

CAPITOLO 32

ESTRATTI PER CONCIA E PER TINTA; TANNINI E LORO DERIVATI; SOSTANZE COLORANTI, COLORI, PITTURE, VERNICI E TINTURE; MASTICI; INCHIOSTRI

NOTE

1. Questo Capitolo non comprende:

   a) i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, esclusi quelli rispondenti alle specificazioni delle voci n.ri 32.04 o 32.05, i prodotti inorganici del genere di quelli usati come « sostanze luminescenti » (n. 32.07) e le tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto della voce n. 32.09;

   b) i tannati e gli altri derivati tannici dei prodotti previsti nelle voci dal n. 29.38 al n. 29.42 incluso, n. 29.44 e dal n. 35.01 al n. 35.04 incluso.

2. Le miscele di sali di diazonio stabilizzati e di copulanti, utilizzate nella produzione su fibra di sostanze coloranti azoiche insolubili, sono da classificare nella voce n. 32.05.

3. Sono comprese nelle voci n.ri 32.05, 32.06 e 32.07, anche le preparazioni a base di sostanze coloranti organiche sintetiche, di lacche coloranti o di altre sostanze coloranti del tipo utilizzato per colorare in massa materie plastiche artificiali, gomma e altre sostanze analoghe, o anche destinate a entrare nella composizione di preparazioni per la stampa delle materie tessili. Queste voci non comprendono tuttavia i pigmenti preparati, nominati nella voce n. 32.09.

4. Le soluzioni (diverse dai collodi), in solventi organici volatili, di prodotti previsti nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 sono da classificare nella voce n. 32.09 quando la proporzione del solvente è superiore al 50 % del peso della soluzione.

5. Ai sensi di questo Capitolo, la dizione « sostanze coloranti » non comprende i prodotti del genere di quelli utilizzati come sostanze di carica nelle pitture ad olio, anche se essi possono essere utilizzati come pigmenti coloranti nelle pitture all'acqua.

6. Ai sensi della voce n. 32.09, sono considerati come « fogli per l'impressione a caldo » (carta pastello) soltanto i fogli sottili del genere di quelli utilizzati, ad esempio, per l'impressione di rilegature, cuoi o marocchini per cappelli, che siano costituiti:

   a) da polveri metalliche impalpabili (anche di metalli preziosi), o anche da pigmenti agglomerati con colla, gelatina o altri leganti;

   b) da metalli (anche preziosi) o anche da pigmenti depositati su fogli di qualsiasi materia aventi funzioni di supporto.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
32.01		**Estratti per concia di origine vegetale:**		
	01 T	A. di mimosa	10 %	9,6 %
	04 T	B. di quebraco	esenzione	esenzione
	T	C. di sommacco, di vallonee, di querce o di castagno	9 %	—
	07	*I. di sommacco o di vallonee*		
	11	*II. di querce o di castagno*		
		D. altri:	9 %	8,6 % (1)
	14	*I. di gambier*		
	17 T	*II. non nominati*		
32.02	00	**Tannini (acidi tannici), compreso il tannino di noci di galla all'acqua, e loro sali, eteri, esteri ed altri derivati**	10 %	8 %
32.03		**Prodotti concianti sintetici, anche mescolati con prodotti concianti naturali; maceranti artificiali per conceria (maceranti enzimatici, pancreatici, microbici, ecc.)**	10 %	8 %
	01	*A. prodotti concianti sintetici, anche mescolati con prodotti concianti naturali*		
	04	*B. maceranti artificiali per conceria*		

(1) Per gli estratti tannici di eucalipto, nei limiti di un contingente tariffario annuo, da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee, si applica il dazio del 4,6 % sul valore.

Segue TABELLA B

SEZIONE VI **32.04**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
32.04		**Sostanze coloranti di origine vegetale (compresi gli estratti di legno per tinta e quelli di altre specie tintorie vegetali, escluso l'indaco) e sostanze coloranti di origine animale:**		
		A. sostanze coloranti di origine vegetale:		
	01	I. catecù	esenzione	esenzione
	04	II. estratti di grani di Persia ed estratti di robbia; guado	6 %	4,8 %
	07	III. tornasole	3 %	2,4 %
		IV. altre	9 %	5,6 %
	11	*a. enocianina*		
	14	*b. non nominate*		
	17	B. sostanze coloranti di origine animale	10 %	8 %
32.05		**Sostanze coloranti organiche sintetiche; prodotti organici sintetici del genere di quelli utilizzati come «sostanze luminescenti»; prodotti dei tipi detti «agenti per la sbianca ottica» fissabili su fibra; indaco naturale (1):**		
		A. sostanze coloranti organiche sintetiche	17 %	13 %
		I. sostanze coloranti azoiche, comprese le miscele tra sali di diazonio stabilizzati e di copulanti:		
	01	*a. pigmenti azoici*		
		b. coloranti azoici:		
	04	*1. a cromatazione successiva*		
	07	*2. acidi*		
	11	*3. diretti*		
	14	*4. altri*		
	17	*II. sostanze coloranti tiazoliche; sostanze coloranti derivate dal carbazolo*		
	21	*III. sostanze coloranti derivate dalla chinonimmina, comprese quelle aziniche, ossiaziniche e tiaziniche*		
		IV. sostanze coloranti derivate dallo xantene:		
	24	*a. iodo-floresceine, cloro-bromofloresceine (Eritrosine, Floxine, Rosa Bengala, e tipi corrispondenti)*		
	27	*b. altre*		
	31	*V. ftalocianine, loro complessi metallici, loro derivati*		
	34	*VI. sostanze coloranti derivate dall'acridina e dalla chinolina*		
	37	*VII. sostanze coloranti derivate dal di- e dal tri- fenilmetano*		
		VIII. sostanze coloranti ossichinoniche e antrachinoniche:		
	41	*a. al tino*		
	44	*b. altre*		
	47	*IX. coloranti reattivi*		
	51	*X. esteri solforici delle sostanze coloranti al tino leucosolubili (indigosoli e tipi corrispondenti)*		
		XI. altre:		
	54	*a. sostanze coloranti al tino*		
	57	*b. sostanze coloranti allo zolfo*		
	61	*c. non nominate*		
		B. preparazioni previste dalla Nota 3 di questo Capitolo	20 %	14 %
	64	*I. pigmenti dispersi in preparazioni adatte alla stampa delle materie tessili*		
	67	*II. antrachinoniche disperse in preparazioni adatte alla tintura delle materie tessili artificiali o sintetiche*		
	71	*III. altre*		
	74	C. prodotti organici sintetici del genere di quelli utilizzati come «sostanze luminescenti»	19 %	16,8 %
	77	D. prodotti dei tipi detti «agenti per la sbianca ottica» fissabili su fibra .	17 %	12,2 %
	81	E. indaco naturale	9 %	8,4 %

(1) *È fatto obbligo all'importatore di sostanze coloranti organiche sintetiche di dichiararne la denominazione scientifica e commerciale, la marca, il grado di concentrazione e il nome della ditta produttrice.*

È permessa l'importazione, in esenzione dall'imposta di consumo sul sale, di sostanze coloranti organiche sintetiche, purchè, inadatte all'alimentazione umana o rese tali mediante denaturazione con sostanze ritenute idonee dalla Amministrazione dei Monopoli di Stato.

Segue TABELLA B

SEZIONE VI 32.06

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
32.06	00	**Lacche coloranti**	16 %	14 %
32.07		**Altre sostanze coloranti; prodotti inorganici del genere di quelli utilizzati come « sostanze luminescenti »:**		
		A. altre sostanze coloranti:		
	01	I. neri minerali non nominati né compresi altrove	9 %	7,2 %
	04	II. estratto di Cassel e prodotti simili	9 %	7,2 %
	07	III. pigmenti a base di solfuro di zinco (litopone e simili)	12 %	9,6 %
	11	IV. pigmenti a base di ossido di titanio	15 %	9,6 %
		V. pigmenti a base di cromati di piombo, di bario, di zinco o di stronzio:		
	14	a. rossi di molibdeno	11 %	8,8 %
	17	b. altri	17 %	13,6 %
		VI. altre:		
	21	a. magnetite	esenzione	11,2 %
		b. non nominate	14 %	11,2 %
	24	*1. terre coloranti addizionate di sostanze coloranti organiche*		
	27	*2. oltremare*		
		3. altre:		
	31	*aa. a base di solfuro di cadmio*		
	34	*bb. a base di ferrocianuri e ferricianuri*		
	37	*cc. a base di ossido di cromo o di cromati*		
	41	*dd. non nominate*		
	44	B. preparazioni previste dalla Nota 3 di questo Capitolo	16 %	12,8 %
	47	C. prodotti inorganici del genere di quelli utilizzati come « sostanze luminescenti »	12 %	8 %
32.08		**Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, lustri liquidi e preparazioni simili, per la ceramica, la smalteria o la vetreria; ingobbi; fritta di vetro e altri vetri sotto forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi:**		
		A. pigmenti, opacizzanti e colori, preparati	15 %	12 %
	01	*I. a base di argento, oro, platino, o loro composti*		
	04	*II. altri*		
	07	B. preparazioni vetrificabili	16 %	10,4 %
	11	C. lustri liquidi e preparazioni simili; ingobbi	13 %	8 %
		D. fritta di vetro e altri vetri sotto forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi	8 %	4,8 %
	14	*I. vetro detto « smalto »*		
	17 T	*II. altri*		

Segue TABELLA B

SEZIONE VI **32.09**

NUMERO dell'Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZ. Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZ. Convenzionali 5
32.09		**Vernici; pitture all'acqua, pigmenti all'acqua preparati del genere di quelli utilizzati per la rifinitura dei cuoi; altre pitture; pigmenti macinati all'olio, alla benzina, in una vernice o in altri mezzi, del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello); tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto:**		
		A. vernici; pitture all'acqua, pigmenti all'acqua preparati del genere di quelli utilizzati per la rifinitura dei cuoi; altre pitture; pigmenti macinati all'olio, alla benzina, in una vernice o in altri mezzi, del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture (1) (2):		
	01	I. essenza di perle o essenza d'Oriente	16 %	12,8 %
		II. altri	19 %	12 %
	04	*a. pitture all'acqua*		
	07	*b. pitture e vernici cellulosiche*		
	11	*c. pitture e vernici sintetiche*		
	14	*d. pitture e vernici all'olio*		
		e. pigmenti macinati:		
	17	*1. a base di polvere di alluminio*		
	21	*2. altri*		
	24	*f. non nominati*		
		B. fogli per l'impressione a caldo (carta pastello)	17 %	11,2 %
	27	*I. a base di metalli comuni*		
	31	*II. altri*		
	34	C. tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto	16 %	12,8 %
32.10	00	**Colori per la pittura artistica, l'insegnamento, la pittura di insegne, per modificare le gradazioni di tinta o per divertimento, in tubi, vasi, flaconi, scodellini e presentazioni simili, anche in pastiglie oppure in assortimenti contenenti o non pennelli, sfumini, scodellini o altri accessori**	22 %	14,4 %
32.11	00	**Siccativi preparati**	17 %	11,2 %
32.12	00	**Mastici e stucchi, compresi i mastici e cementi di resina**	11 %	7,2 %
32.13		**Inchiostri da scrivere o da disegno, inchiostri da stampa e altri inchiostri** (2):		
	01	A. inchiostri da scrivere o da disegno	15 %	12 %
	04	B. inchiostri da stampa	18 %	11,2 %
	07	C. altri inchiostri	16 %	12,8 %

(1) *Sui prodotti di questa voce, contenenti oli di semi, la sovrimposta di confine si riscuote in misura corrispondente a 25 Kg di oli di semi per ogni quintale di vernici.*

(2) *La sovrimposta di confine dovuta sull'acqua ragia minerale contenuta nelle vernici si riscuote nella aliquota ridotta stabilita per tale prodotto destinato ad essere impiegato nella fabbricazione delle vernici.*

Segue TABELLA B

SEZIONE VI

CAPITOLO 33

OLI ESSENZIALI E RESINOIDI; PRODOTTI PER PROFUMERIA O PER TOLETTA E COSMETICI

NOTE

1. Questo Capitolo non comprende:

a) le preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati»), per la fabbricazione delle bevande, della voce n. 22.09;

b) i saponi (n. 34.01);

c) l'essenza di trementina e gli altri prodotti della voce n. 38.07.

2. La voce n. 33.06 comprende, tra l'altro, i prodotti anche non miscelati (diversi da quelli della voce n. 33.05), atti ad essere utilizzati come prodotti da profumeria o da toletta o come cosmetici e condizionati per la vendita al minuto per tali usi.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
33.01		**Oli essenziali (deterpenati o non) liquidi o concreti, e resinoidi:**		
		A. oli essenziali non deterpenati:		
		I. di agrumi	12 %	11,6 %
	01	*a. di arancio*		
	04	*b. di limone*		
	07	*c. di bergamotto*		
	11	*d. di mandarino*		
	14	*e. di altri agrumi*		
	17	II. di geranio, di garofano, di niauli, di ylang-ylang	5 %	3,2 %
		III. altri:		
	21	a. di cedronella, di legno di rosa della Giamaica (Amyris balsamifera) o di vetiver (Vetiveria zizanioides)	esenzione	2,4 %
	24	b. di eucalipto	esenzione	4 %
		c. non nominati	esenzione	3,2 %
	27	*1. di menta*		
	31	*2. altri*		
		B. oli essenziali deterpenati:		
	34	I. di agrumi	12 %	12 %
	37	II. altri	10 %	6,4 %
	41	C. resinoidi	7 %	5,6 %
33.02	00	**Sottoprodotti terpenici della deterpenazione degli oli essenziali**	10 %	6,4 %
33.03	00	**Soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione**	9 %	7,2 %
33.04	00	**Miscugli di due o più sostanze odorifere, naturali o artificiali, e miscugli a base di una o più di queste sostanze (comprese le semplici soluzioni in un alcole), costituenti materie prime per la profumeria, l'alimentazione o altre industrie**	10 %	8 %

Segue TABELLA B

SEZIONE VI

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
33.05	00	**Acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali, anche medicinali**	12 %	9,6 %
33.06		**Prodotti per profumeria o per toletta preparati e cosmetici preparati:**		
	01	A. creme da barba	20 %	12,8 %
		B. altri	18 %	11,2 %
		I. profumi (estratti, acque da toletta, ecc., comprese le lozioni per capelli):		
	04	*a. estratti liquidi o concreti*		
	07	*b. altri*		
	11	*II. prodotti per l'igiene della bocca*		
		III. prodotti per capelli, escluse le lozioni della voce n. 33.06-B-I :		
	14	*a. shampooings*		
	17	*b. altri*		
		IV. non nominati:		
	21	*a. polveri, comprese le polveri compatte*		
	24	*b. creme, emulsioni ed oli*		
	27	*c. altri*		

Segue TABELLA B

SEZIONE VI

CAPITOLO 34

SAPONI, PRODOTTI ORGANICI TENSIOATTIVI, PREPARAZIONI PER LISCIVIE, PREPARAZIONI LUBRIFICANTI, CERE ARTIFICIALI, CERE PREPARATE, PRODOTTI PER PULIRE E LUCIDARE, CANDELE E PRODOTTI SIMILI, PASTE PER MODELLI E «CERE PER L'ARTE DENTARIA»

NOTE

1. Questo Capitolo non comprende:

a) i composti isolati di costituzione chimica definita;

b) i dentifrici, le creme da barba e gli shampooings, anche se contenenti sapone o prodotti tensioattivi (n. 33.06).

2. La voce n. 34.01 comprende solamente i saponi solubili nell'acqua, addizionati o non di altre sostanze (disinfettanti, polveri abrasive, cariche, prodotti medicamentosi, ecc.).

3. La denominazione « oli di petrolio o di minerali bituminosi », usata nel testo della voce n. 34.03, è quella definita alla Nota 3 del Capitolo 27.

4. La denominazione « cere preparate non emulsionate e senza solvente », usata nel testo della voce n. 34.04, è da considerarsi riferita soltanto:

A) ai miscugli di cere animali tra loro, di cere vegetali tra loro, di cere artificiali tra loro;

B) ai miscugli di cere appartenenti a classi differenti (animali, vegetali, minerali, artificiali) nonchè ai miscugli di paraffina con cere animali, vegetali o artificiali;

C) ai miscugli della consistenza delle cere a base di cere o di paraffina e contenenti, inoltre, grassi, resine, sostanze minerali o altre sostanze, purchè questi miscugli non siano emulsionati e non contengano solventi.

La voce n. 34.04, invece, non comprende:

a) le cere della voce n. 27.13;

b) le cere animali non mescolate e le cere vegetali non mescolate, semplicemente colorite.

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
34.01		**Saponi, compresi i saponi medicinali**	**19 %**	**12 %**
	01	*A. da toletta; medicinali*		
		B. altri:		
	04	*I. duri*		
	07	*II. non nominati*		
34.02		**Prodotti organici tensioattivi; preparazioni tensioattive e preparazioni per liscivie, contenenti o non sapone**	**17 %**	**12 %**
		A. prodotti organici tensioattivi:		
	01	*I. solforicinati, solfoleati, solforesinati, solfonaftenati e prodotti di costituzione simile*		
	04	*II. altri*		
	07	*B. preparazioni tensioattive*		
	11	*C. preparazioni per liscivie*		
34.03		**Preparazioni lubrificanti, e preparazioni del genere di quelle utilizzate per l'ensimaggio dei prodotti tessili, per oliare o per ingrassare cuoio o altri prodotti, escluse quelle contenenti 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi:**		
	01	A. contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi	10 %	6,4 %
	04	B. altre	10 %	6,4 %
34.04		**Cere artificiali, comprese quelle solubili nell'acqua; cere preparate non emulsionate e senza solvente**	12 %	8 %
	01	*A. cere artificiali, comprese quelle solubili nell'acqua*		
	04	*B. cere preparate non emulsionate e senza solvente*		

Segue TABELLA B

SEZIONE VI

NUMERO della Tariffa (1)	NUMERO della Statistica (2)	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (3)	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi (4)	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali (5)
34.05		**Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per metalli, paste e polveri per pulire e preparazioni simili, escluse le cere preparate della voce n. 34.04:**		
		A. lucidi e creme per calzature; encaustici	16 %	10,4 %
	01	*I. lucidi e creme per calzature*		
	04	*II. encaustici*		
		B. altri	15 %	9,6 %
	07	*I. lucidi per metalli*		
	11	*II. non nominati*		
34.06	00	**Candele, ceri, cerini, lumini da notte e prodotti simili**	16 %	12,8 %
34.07	00	**Paste per modelli, comprese quelle presentate in assortimento o per trastullo dei ragazzi; composizioni del genere di quelle dette « cere per l'arte dentaria », presentate in placchette, ferri di cavallo, bastoncini o in forme simili.** .	16 %	10,4 %

Segue TABELLA B

SEZIONE VI

CAPITOLO 35

SOSTANZE ALBUMINOIDI E COLLE

NOTA

Questo Capitolo non comprende:

a) le sostanze proteiche presentate come medicamenti (n. 30.03);

b) i prodotti delle arti grafiche su supporto di gelatina (Capitolo 49).

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
35.01		**Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:**		
		A. caseine:		
	01	I. destinate alla fabbricazione delle fibre tessili artificiali (1)	2 %	2 %
	04	II. destinate ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari o da foraggio (1)	6 %	5 %
	07	III. altre	14 %	—
	11	B. colle di caseina	13 %	—
	14	C. altri	10 %	10 %
35.02		**Albumine, albuminati ed altri derivati delle albumine:**		
		A. albumine:		
	01	I. non atte o rese inadatte all'alimentazione umana (2)	esenzione	—
		II. altre:		
		a. ovoalbumina e lattoalbumina:		
	04	1. essiccate (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)	10 % (3)	—
	07	2. altre	10 % (3)	—
	11	b. non nominate	10 %	—
	14	B. albuminati ed altri derivati delle albumine	12 %	—
35.03		**Gelatine (comprese quelle presentate in fogli tagliati di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; colle d'ossa, di pelli, di nervi, di tendini e simili e colle di pesci; ittiocolla solida:**		
	01	A. ittiocolla solida	10 %	8 %
		B. altri	15 %	12 %
	04	*I. gelatine e loro derivati*		
	07	*II. colle d'ossa*		
	11	*III. altre colle*		
35.04	00	**Peptoni ed altre sostanze proteiche e loro derivati; polvere di pelle, trattata o non al cromo**	12 %	8 %

(1) Sono ammesse in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(2) Le albumine da rendere inadatte all'alimentazione umana, sono ammesse in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(3) In sostituzione del dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 48/67 e dalle relative norme di applicazione.

Segue TABELLA B

SEZIONE VI

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
35.05		**Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle di amido o di fecole:**		
		A. destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti	23,9%(1)(3)	19,9 % (1) (3)
	01	*I. destrina*		
	04	*II. amidi e fecole solubili o torrefatti*		
		B. colle di destrina, di amido o di fecola, aventi tenore, in peso, di tali sostanze:		
	07	I. inferiore a 25 %.	16,3%(2)(3)	14,9%(2)(3) con riscossione massima del 18% sul valore
	11	II. uguale o superiore al 25 % e inferiore al 55 %	16,3%(2)(3)	14,9%(2)(3) con riscossione massima del 18% sul valore
	14	III. uguale o superiore al 55 % e inferiore all'80 %	16,3%(2)(3)	14,9%(2)(3) con riscossione massima del 18% sul valore
	17	IV. uguale o superiore all'80 %	16,3%(2)(3)	14,9%(2)(3) con riscossione massima del 18% sul valore
35.06		**Colle preparate non nominate né comprese altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle, preparati per la vendita al minuto come colle in recipienti o involucri di peso netto inferiore od uguale a 1 kg:**		
		A. colle preparate non nominate né comprese altrove:		
		I. colle vegetali:		
	01	a. di gomme naturali	11 %	8,8 %
	04	b. altre	19 %	15,2 %
	07	II. altre colle	16 %	12,8 %
	11	B. prodotti di ogni specie da usare come colle, preparati per la vendita al minuto come colle in recipienti o involucri di peso netto inferiore od uguale a 1 kg	19 %	15,2 %

(1) Il dazio sul valore si applica temporaneamente nella misura del 18 %.

(2) Il dazio sul valore si applica temporaneamente nella misura del 13 %.

(3) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 160/66 o dalle relative norme di applicazione.

Segue TABELLA B

SEZIONE VI

CAPITOLO 36

POLVERI ED ESPLOSIVI; ARTICOLI PIROTECNICI; FIAMMIFERI; LEGHE PIROFORICHE; SOSTANZE INFIAMMABILI

NOTE

1. Questo Capitolo non comprende i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, eccettuati, tuttavia, quelli previsti dalla seguente Nota 2, lettere a) o b).

2. La voce n. 36.08 comprende unicamente:

a) la metaldeide, l'esametilentetrammina e i prodotti simili, presentati in tavolette, bastoncini o in forme simili, che implicano la loro utilizzazione come combustibili, nonchè i combustibili a base di alcole e gli altri analoghi combustibili preparati, presentati allo stato solido o pastoso;

b) i combustibili liquidi (benzina, ecc.) del genere di quelli utilizzati negli accenditori ed apparecchi di accensione, condizionati in recipienti di capacità inferiore od uguale a 300 cm³;

c) le torce e le fiaccole di resina, gli accendifuoco e simili.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
36.01		**Polveri da sparo:**		
	01	A. polvere nera	8 %	6,4 %
	04	B. altre	11 %	8,8 %
36.02	00	**Esplosivi preparati**	16 %	12,8 %
36.03		**Micce; cordoni detonanti**	15 %	9,6 %
	01	*A. micce*		
	04	*B. cordoni detonanti*		
36.04		**Inneschi e capsule fulminanti; accenditori; detonatori**	24 %	19,2 %
	01	*A. detonatori normali da mina*		
	04	*B. inneschi elettrici da mina*		
	07	*C. altri*		
36.05		**Articoli pirotecnici (fuochi artificiali, petardi, stoppini paraffinati, razzi grandinifughi e simili):**		
	01	A. stoppini in strisce o in rotoli, per accendisigari, lampade da minatori, e simili	13 %	10,4 %
	04	B. altri	18 %	11,2 %
36.06		**Fiammiferi** (1) (2)	14 %	11,2 %
		A. di legno:		
	01	*I. in scatole*		
	04	*II. in bustine*		
	07	*B. altri*		
36.07	00	**Ferro-cerio e altre leghe piroforiche di qualsiasi forma** (1)	15 %	9,6 %
36.08	00	**Prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili**	19 %	15,2 %

(1) *L'importazione è riservata allo Stato.*
(2) *Sui fiammiferi dei quali sia stata autorizzata l'importazione, è dovuta oltre il dazio, una sovrimposta di confine pari all'imposta interna di fabbricazione.*

Segue TABELLA B

SEZIONE VI

CAPITOLO 37

PRODOTTI PER LA FOTOGRAFIA E PER LA CINEMATOGRAFIA

NOTE

1. Questo Capitolo non comprende né gli avanzi o cascami né i materiali di scarto.

2. La voce n. 37.08 comprende soltanto:
   a) i miscugli di prodotti chimici preparati per essere usati in fotografia, come, ad esempio, rivelatori, fissatori, viratori, emulsioni, ecc.;
   b) i prodotti puri impiegati per gli stessi usi, anche dosati, purchè condizionati per la vendita al minuto e pronti per l'uso.

   Sono esclusi dalla voce n. 37.08 le vernici, le colle e le preparazioni simili, che debbono seguire il regime loro proprio.

NOTE COMPLEMENTARI

1. *Per le pellicole cinematografiche sonore costituite da due distinte strisce (una portante le sole immagini e l'altra la sola registrazione del suono), ciascuna striscia segue il proprio trattamento.*

2. *Per pellicole cinematografiche d'attualità, ai sensi della voce n. 37.07-B-I, si intendono le pellicole cinematografiche di lunghezza inferiore a 330 metri, relative ad avvenimenti che abbiano carattere d'attualità politica, sportiva, militare, scientifica, letteraria, folcloristica, turistica, mondana, ecc.*

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
37.01		**Lastre fotografiche e pellicole piane, sensibilizzate, non impressionate, diverse da quelle di carta, di cartone, di cartoncino o di tessuto . . . .**	21 %	13,6 %
	01	*A. per la radiografia*		
	04	*B. per le arti grafiche*		
		C. altre:		
	07	*I. a colori*		
	11	*II. non nominate*		
37.02		**Pellicole sensibilizzate, non impressionate, anche perforate, in rotoli o in strisce . . . .**	20 %	12,8 %
	01	*A. per la radiografia, compresa la fluorofotografia*		
	04	*B. per le arti grafiche*		
		C. altre:		
		I. a colori:		
	07	*a. non perforate*		
		b. perforate:		
		1. di larghezza di 16 mm o meno:		
	11	*aa. di lunghezza di 30 m o meno*		
	14	*bb. di lunghezza di più di 30 m*		
		2. di larghezza di più di 16 mm:		
	17	*aa. di lunghezza di 30 m o meno*		
	21	*bb. di lunghezza di più di 30 m*		
		II. non nominate:		
	24	*a. non perforate*		
		b. perforate:		
		1. di larghezza di 16 mm o meno:		
	27	*aa. di lunghezza di 30 m o meno*		
	31	*bb. di lunghezza di più di 30 m*		
		2. di larghezza di più di 16 mm:		
	34	*aa. di lunghezza di 30 m o meno*		
	37	*bb. di lunghezza di più di 30 m*		

Segue TABELLA B

SEZIONE VI **37.03**

NUMER della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
37.03		**Carte, cartoncini, cartoni e tessuti, sensibilizzati, non impressionati o impressionati, ma non sviluppati**	23 %	14,4 %
	01	*A. per la riproduzione di documenti, disegni tecnici, e simili*		
		B. altri:		
	04	*I. a colori*		
	07	*II. non nominati*		
37.04		**Lastre e pellicole impressionate, non sviluppate, negative o positive:**		
		A. pellicole cinematografiche:		
	01 (m)	I. negative; positive intermedie di lavoro	esenzione	esenzione
	04 (m)	II. altre positive	2,35 U.C. per 100 m	1,52 U.C. per 100 m
	07	B. altre	esenzione	esenzione
37.05		**Lastre, pellicole non perforate, pellicole perforate (escluse le pellicole cinematografiche), impressionate e sviluppate, negative o positive:**		
	01	A. microfilm	5 %	4 %
		B. altre	12 %	8 %
	04	*I. lastre, pellicole non perforate*		
	07	*II. pellicole perforate*		
37.06		**Pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, portanti soltanto la registrazione del suono, negative o positive:**		
	01 (m)	A. negative; positive intermedie di lavoro	esenzione	esenzione
	04 (m)	B. altre positive	2,35 U.C. per 100 m	1,52 U.C. per 100 m
37.07		**Altre pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, mute o portanti contemporaneamente la registrazione della immagine e quella del suono, negative o positive:**		
	01 (m)	A. negative; positive intermedie di lavoro	esenzione	esenzione
		B. altre positive (1):		
	04 (m)	I. pellicole cinematografiche d'attualità	2,25 U.C. per 100 m	1,80 U.C. per 100 m
		II. altre, d'una larghezza:		
	07 (m)	a. inferiore a 10 mm	0,50 U.C. per 100 m	0,32 U.C. per 100 m
	11 (m)	b. di 10 mm inclusi a 34 mm esclusi	3,50 U.C. per 100 m	2,80 U.C. per 100 m
	14 (m)	c. di 34 mm inclusi a 54 mm esclusi	5 U.C. per 100 m	3,20 U.C. per 100 m
	17 (m)	d. di 54 mm o più	5 U.C. per 100 m	4 U.C. per 100 m
37.08		**Prodotti chimici per usi fotografici, compresi i prodotti per la produzione della luce-lampo**	15 %	9,6 %
	01	*A. preparazioni dosate o confezionate per la vendita al minuto*		
	04	*B. altri (prodotti puri dosati o confezionati per la vendita al minuto; preparazioni non dosate né confezionate per la vendita al minuto)*		

(1) *I film di carattere didattico importati a richiesta del Ministero della pubblica istruzione e destinati ad essere proiettati presso gli istituti scolastici, sono ammessi alla importazione in esenzione da dazio. Le autorizzazioni saranno rilasciate, di volta in volta, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro per le finanze, previa esplicita dichiarazione del Ministro della pubblica istruzione con la quale il film da importare è classificato didattico e non commerciale.*

Segue TABELLA B

SEZIONE VI

CAPITOLO 38

PRODOTTI VARI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE

NOTE

1. Questo Capitolo non comprende:

a) i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, diversi dai seguenti:

1) la grafite artificiale (n. 38.01);

2) i disinfettanti, insetticidi, fungicidi, erbicidi, rodenticidi, antiparassitari e simili, presentati in forme o recipienti o involucri previsti nella voce n. 38.11;

3) i prodotti estintori presentati come cariche per apparecchi estintori o in granate o bombe estintrici (n. 38.17);

4) i prodotti elencati nelle Note 2 a), 2 c), 2 d), 2 f) seguenti;

b) i medicamenti (n. 30.03).

2. Rientrano nella voce n. 38.19, e non in altre voci della Tariffa:

a) i cristalli coltivati di sali alogenati di metalli alcalini o alcalino-terrosi o di ossido di magnesio (eccettuati gli elementi di ottica), di peso unitario uguale o superiore a 2,5 grammi;

b) gli oli di flemma;

c) i prodotti detti « scolorine », condizionati per la vendita al minuto;

d) i prodotti per la correzione di matrici da ciclostile, condizionati per la vendita al minuto;

e) i pirometri fusibili per il controllo della temperatura dei forni;

f) i gessi specialmente preparati per l'arte dentaria;

g) le miscele di alchileni a grado di polimerizzazione molto basso.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	
38.01		**Grafite artificiale e grafite colloidale diversa da quella in sospensione in olio:**		
		A. grafite artificiale:		
	01	I. presentata in recipienti o involucri immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	10 %	6,4 %
	04	II. altra	6 %	4,6 %
	07	B. grafite naturale o artificiale, allo stato colloidale	9 %	5,6 %
38.02	00	**Neri di origine animale (nero d'ossa, nero d'avorio ecc.), compreso il nero animale esaurito**	7 %	5,6 %
38.03		**Carboni attivati (decoloranti, depolarizzanti o adsorbenti); silici fossili attivate, argille attivate, bauxite attivata ed altre sostanze minerali naturali attivate:**		
	01	A. carboni attivati	16 %	10,4 %
		B. altri	14 %	8,8 %
	04	*I. terre decoloranti attivate*		
	07	*II. non nominati*		
38.04		**Acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante:**		
	01	A. acque ammoniacali	10 %	8 %
	04	B. masse depuranti esaurite	4 %	3,2 %
38.05	T	**Tallol:**		
	01	A. greggio	4 %	esenzione
	04	B. altro	7 %	5,6 %

Segue TABELLA B

SEZIONE VI

38.06

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
38.06	00 T	Lignosolfiti	9 %	7,2 %
38.07		**Essenza di trementina; essenza di legno di pino o essenza di pino, essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato ed altri solventi terpenici provenienti dalla distillazione o da altri trattamenti dei legni di conifere; dipentene greggio; essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al bisolfito; olio di pino:**		
	01	A. essenza di trementina	5 %	4 %
	04	B. essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato; dipentene greggio	7 %	4 %
	07	C. altri	7 %	4,8 %
38.08		**Colofonie ed acidi resinici, e loro derivati diversi dalle resine naturali esterificate della voce n. 39.05; essenza di resina e oli di resina:**		
	01	A. colofonie (comprese le « peci resinose »)	6 %	5 %
	04	B. essenza di resina ed oli di resina	7 %	4,8 %
	07	C. altri	10 %	6,4 %
38.09		**Catrami di legno, oli di catrami di legno (diversi dai solventi e diluenti composti della voce n. 38.18); creosoto di legno; alcole metilico greggio e olio di acetone:**		
	01	A. catrami di legno	4 %	2,4 %
	04	B. creosoto di legno	11 %	8,8 %
	07	C. alcole metilico greggio (1)	16 %	12,8 %
	11	D. altri	8 %	6,4 %
38.10	00	**Peci vegetali di ogni specie; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie o di peci vegetali; leganti per anime da fonderia, a base di prodotti resinosi naturali**	8 %	6,4 %
38.11		**Disinfettanti, insetticidi, fungicidi, erbicidi, rodenticidi, antiparassitari e simili presentati allo stato di preparazioni o in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto oppure in particolari presentazioni quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide:**		
	01	A. zolfo presentato in forme per la vendita al minuto oppure in recipienti o involucri immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	9 %	7,2 %
	04	B. preparazioni cupriche	8 %	6,4 %
	07	C. altri (2) (3)	15 %	9,6 %

(1) *Sull'alcole metilico si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura corrispondente alla imposta di fabbricazione sull'alcole etilico ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcole etilico.*

La denaturazione dell'alcole metilico, comunque fatta all'estero, non ne muta la classificazione.

(2) *L'introduzione dei prodotti di questa voce a base di nicotina o di tabacco, è soggetta a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica, fatta eccezione per i Comuni di Livigno e di Campione d'Italia.*

(3) *Sull'estratto di piretro, in prodotti petroliferi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di prodotti petroliferi contenuta.*

Segue TABELLA B

SEZIONE VI

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
38.12		**Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili:**		
		A. bozzime preparate ed appretti preparati:		
		I. a base di sostanze amidacee, aventi tenore, in peso, di tali sostanze:		
	01	a. inferiore al 55 %	18,8% (2)(3)	16,4 % (2)(3) con riscossione massima del 20% sul valore
	04	b. uguale o superiore al 55 % e inferiore al 70 %	18,8 % (2)(3)	16,4 % (2)(3) con riscossione massima del 20% sul valore
	07	c. uguale o superiore al 70 % e inferiore all'83 %	18,8% (2)(3)	16,4 % (2)(3) con riscossione massima del 20 % sul valore
	11	d. uguale o superiore all'83 %	18,8% (2)(3)	16,4 % (2)(3) con riscossione massima del 20% sul valore
	14	II. altri	14 %	8,8 %
	17	B. preparazioni per la mordenzatura	14 %	11,2 %
38.13		**Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura dei metalli; paste e polveri per saldare composte di metallo di apporto e di altri prodotti; preparazioni per il rivestimento o il riempimento di elettrodi e di bacchette per saldatura:**		
	01	A. preparazioni per il decapaggio dei metalli; paste o polveri per saldare composte di metallo d'apporto e di altri prodotti	14 %	11,2 %
	04	B. preparazioni per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura	9 %	5,6 %
	07	C. altre	9 %	7,2 %
38.14		**Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, additivi per la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati simili per oli minerali:**		
	01	A. preparazioni antidetonanti a base di piombo tetraetile (etil-fluido)	19 %	15,8 %
		B. altri (1):		
		I. per lubrificanti:		
	04	a. contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi	13 %	8 %
	07	b. altri	16 %	10,4 %
	11	II. preparazioni antidetonanti a base di piombo tetrametile	17 %	11,8 %
	14	III. non nominati	17 %	11,2 %
38.15	00	**« Acceleranti di vulcanizzazione » preparati**	16 %	10,4 %
38.16	00	**Mezzi di coltura preparati per lo sviluppo dei microrganismi**	11 %	7,2 %
38.17	00	**Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici**	15 %	12 %

(1) *Sulla intera quantità dei prodotti di questa voce, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine stabilita per l'olio di petrolio o di minerali bituminosi, secondo la specie.*

(2) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 160/66 e delle relative norme di applicazione.

(3) Il dazio sul valore si applica temporaneamente nella misura del 14 %

Segue TABELLA B

SEZIONE VI 38.18

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
38.18		**Solventi e diluenti composti per vernici o prodotti simili**	18 %	11,2 %
	01	*A. a base di acetato di butile*		
	04	*B. altri*		
38.19		**Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati nè compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati nè compresi altrove:**		
	01	A. oli di flemma; olio di Dippel	7 %	5,6 %
		B. acidi naftenici e loro sali insolubili nell'acqua; esteri degli acidi naftenici:		
	04	I. acidi naftenici	6 %	4 %
	07	II. altri	12 %	8 %
	11	C. acidi solfonaftenici e loro sali insolubili nell'acqua; esteri degli acidi solfonaftenici	12 %	8 %
	14	D. solfonati di petrolio, ad eccezione dei solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali	14 %	8,8 %
	17	E. miscele di alchileni	esenzione	esenzione
		F. alchilbenzoli o alchilnaftaline, in miscele (1)	13 %	10,4 %
	18	*I. dodecilbenzolo*		
	21	*II. altri*		
		G. scambiatori di ioni:		
	22	I. a base di carboni solfonati o costituiti da sostanze minerali naturali	9 %	7,2 %
	25	II. altri	14 %	11,2 %
		H. catalizzatori	14 %	11,2 %
	27	*I. a base di oro, platino, ed altri metalli del gruppo del platino (iridio, osmio, palladio, rodio e rutenio)*		
	31	*II. a base di argento*		
	34	*III. altri*		
	37	IJ. composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche	12 %	9,6 %
	41	K. miscugli non agglomerati di carburi metallici	12 %	8 %
	44	L. cementi, malte e composizioni simili, refrattari	4 %	3,2 %
	47	M. ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas	9 %	7,2 %
	51	N. composizioni in pasta per elettrodi, a base di sostanze carboniose .	10 %	8 %
	54	O. composizioni per accumulatori, a base di ossido di cadmio od a base d'idrossido di nichelio	15 %	12 %
	57	P. carboni (esclusi quelli della sottovoce n. 38.01-A) in composizioni metallografitiche od altre, presentati sotto forma di placchette, di barre o di altri semiprodotti	6 %	4,8 %
	61	Q. preparazioni dette «liquidi per trasmissioni idrauliche» (in particolare per freni idraulici) non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi	18 %	12,8 %
	64	R. leganti per anime da fonderia preparati a base di resine sintetiche .	18 %	12,8 %

(1) *Le miscele di alchibenzoli sintetici, liquide, contenenti o non idrocarburi di altre categorie, sono soggette all'imposta di fabbricazione od alla corrispondente sovrimposta di confine prevista per gli oli di petrolio coi quali presentano caratteristiche chimico-fisiche simili.*

Segue TABELLA B

SEZIONE VI

38.19

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*38.19*)	67	S. preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi .	18 %	12,8 %
		T. altri	18 %	14,4 %
	71	*I. preparazioni antigelo*		
	74	*II. preparazioni disincrostanti e simili*		
		III. preparazioni antiossidanti per gomma, dei tipi		
	76	*a. fosfiti arilici alchilati, fenoli alchilati*		
	77	*b. prodotti di reazione fra difenilammina e acetone*		
	78	*c. altri*		
	81	*IV. preparazioni plastificanti, indurenti, stabilizzanti, per materie plastiche artificiali*		
	84	*V. reattivi composti per diagnostica e da laboratorio*		
	87	*VI. policlorodifenili*		
	91	*VII. cloroparaffine liquide*		
	94	*VIII. miscele dei derivati fluoroclorurati degli idrocarburi aciclici saturi*		
	95 T	*IX. liscivie residuali della fabbricazione della pasta di cellulosa col trattamento alla soda o al solfato*		
	98	*X. non nominati*		

Segue TABELLA B

SEZIONE VII

MATERIE PLASTICHE ARTIFICIALI, ETERI ED ESTERI DELLA CELLULOSA, RESINE ARTIFICIALI E LAVORI DI TALI SOSTANZE; GOMMA, NATURALE O SINTETICA, FATTURATO (FACTIS) E LAVORI DI GOMMA

* * *

A) Sui prodotti compresi in questa Sezione:

I) contenenti alcole etilico, metilico, propilico ed isopropilico, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile sull'alcole etilico (spirito), sulla quantità di detti alcoli contenuta ed accertata, mediante analisi, dai Laboratori Chimici delle Dogane.

Per l'alcole etilico contenuto nei prodotti importati dall'estero e ammessi, se fabbricati nel territorio nazionale, a fruire della agevolazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388, non è dovuto il pagamento della sovrimposta di confine e del diritto erariale normale. Detto alcole è soggetto al pagamento del diritto erariale speciale.

Per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico contenuti nei prodotti importati dall'estero e ammessi, se fabbricati nel territorio nazionale, a fruire dell'agevolazione di cui all'art. 2 della legge 28 marzo 1968, n. 415, non è dovuto il pagamento della sovrimposta di confine e del diritto erariale normale. Detti alcoli sono soggetti sul quantitativo eccedente il 2 per cento esistente nel prodotto finito al pagamento del diritto erariale speciale;

II) contenenti prodotti petroliferi, miscele di isomeri degli idrocarburi aciclici saturi nonchè miscele di alchilbenzoli sintetici liquide, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità contenuta di detti prodotti;

III) soggetti a sovrimposta di confine sui filati, si riscuote, oltre il dazio, tale sovrimposta;

IV) contenenti oli di semi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di olio in essi presente da accertarsi mediante analisi eseguita dai Laboratori Chimici delle Dogane;

V) contenenti olio di oliva, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di olio in essi presente, da accertarsi mediante analisi eseguita dai Laboratori Chimici delle Dogane.

B) È fatto obbligo all'importatore di indicare nella dichiarazione doganale la denominazione commerciale e scientifica dei prodotti delle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 di questo Capitolo.

CAPITOLO 39

MATERIE PLASTICHE ARTIFICIALI, ETERI ED ESTERI DELLA CELLULOSA, RESINE ARTIFICIALI E LAVORI DI TALI SOSTANZE

NOTE

1. Questo Capitolo non comprende:
   a) i fogli per l'impressione a caldo (carta pastello), della voce n. 32.09;
   b) le cere artificiali (n. 34.04);
   c) la gomma sintetica, come è definita al Capitolo 40, e i lavori di gomma sintetica;
   d) gli oggetti da sellaio e da correggiaio (n. 42.01), gli oggetti di marocchineria, astucceria, da viaggio e gli altri oggetti della voce n. 42.02;
   e) i lavori da panieraio e da stuoiaio (Capitolo 46);
   f) i tessili sintetici e artificiali e gli oggetti fatti con queste materie (Sezione XI);
   g) le calzature e parti di calzature, cappelli, copricapi ed altre acconciature e loro parti, ombrelli (da sole e da pioggia), bastoni, fruste, scudisci e loro parti, ventagli ed altri oggetti della Sezione XII;
   h) le minuterie di fantasia rientranti nella voce n. 71.16;
   ij) gli oggetti della Sezione XVI (macchine ed apparecchi, materiale elettrico);
   k) le parti e pezzi staccati del materiale da trasporto della Sezione XVII;
   l) gli elementi di ottica di materie plastiche artificiali, le montature per occhiali, gli strumenti da disegno ed altri oggetti del Capitolo 90;
   m) gli oggetti del Capitolo 91 (orologeria) e in particolare le casse e simili per orologi, pendole ed apparecchi da orologeria;
   n) gli strumenti musicali, loro parti ed altri oggetti del Capitolo 92;
   o) i mobili e loro parti (Capitolo 94);
   p) gli oggetti del Capitolo 96 (spazzole, spazzolini, pennelli e simili);
   q) i giuochi, giocattoli, ed attrezzi sportivi (Capitolo 97);
   r) i bottoni, chiusure a strappo, portapenne, portamatite e loro parti, imboccature e cannucce da pipe, bocchini, ecc., pettini, le parti di bottiglie e di altri recipienti isotermici, nonché gli altri oggetti compresi nel Capitolo 98.
2. Si considerano come rientranti nelle voci n.ri 39.01 e 39.02 soltanto i prodotti seguenti ottenuti per sintesi chimica:
   a) le materie plastiche artificiali, comprese le resine artificiali;
   b) i siliconi;
   c) i resoli, il poliisobutilene liquido e i prodotti artificiali simili di polimerizzazione o di policondensazione.
3. Si considerano come rientranti nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluso solamente i prodotti presentati sotto le forme seguenti:
   a) prodotti liquidi o pastosi, comprese le emulsioni, dispersioni e soluzioni;
   b) blocchi, pezzi, grumi, masse non consistenti, granuli, fiocchi, polveri (comprese le polveri da stampaggio);
   c) monofili, nei quali la dimensione maggiore della sezione trasversale è superiore a 1 mm; tubi ottenuti direttamente, verghe, bastoni o profilati, anche lavorati in superficie, ma senza altra lavorazione;
   d) lastre, fogli, nastri o lamette (diverse da quelle classificate nella voce n. 51.02 dalla Nota 4 del Capitolo 51), anche stampate o diversamente lavorate in superficie, e oggetti finiti di forma quadrata o rettangolare ottenuti per semplice taglio, senza altra lavorazione, di queste lastre, fogli o nastri;
   e) cascami e rottami di lavori.

Segue TABELLA B

SEZIONE VII

39.01

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
39.01		**Prodotti di condensazione, di policondensazione e di poliaddizione, modificati o non, polimerizzati o non, lineari o non (fenoplasti, amminoplasti, alchidi, poliesteri allilici e altri poliesteri non saturi, siliconi, ecc.):**		
	01	A. scambiatori di ioni.	19 %	12 %
	04	B. nastri per usi adesivi, di larghezza non superiore a 10 cm, il cui intonaco è costituito di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata	16 %	10,4 %
		C. altri:		
		I. fenoplasti:		
		a. nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b) di questo Capitolo .	15 %	12 %
	07	*1. preparati per lo stampaggio o l'estrusione*		
	11	*2. altri*		
		b. in altre forme	17 %	12,8 %
	14	*1. nelle forme previste dalla Nota 3 d) di questo Capitolo*		
	17	*2. in altre forme*		
		II. amminoplasti:		
		a. nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b) di questo Capitolo .	15 %	12 %
		1. resine ureiche:		
	21	*aa. nelle forme previste dalla Nota 3 a) di questo Capitolo*		
		bb. nelle forme previste dalla Nota 3 b) di questo Capitolo:		
	22	*α. preparati per lo stampaggio o l'estrusione*		
	25	*β. altri*		
		2. altre resine:		
	28	*aa. nelle forme previste dalla Nota 3 a) di questo Capitolo*		
		bb. nelle forme previste dalla Nota 3 b) di questo Capitolo:		
	29	*α. preparati per lo stampaggio o l'estrusione*		
	32	*β. altri*		
		b. in altre forme	17 %	13,6 %
	35	*1. nelle forme previste dalla Nota 3 d) di questo Capitolo*		
	37	*2. in altre forme*		
		III. alchidi ed altri poliesteri	20 %	16 %
	41	*a. alchidi*		
		b. altri poliesteri:		
	44	*1. nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b) di questo Capitolo*		
		2. nelle forme previste dalla Nota 3 d) di questo Capitolo:		
	47	*aa. lastre e fogli, ondulati*		
	51	*bb. altri*		
	54	*3. in altre forme*		
		IV. resine epossidiche o etossiliniche	18 %	14,4 %
	57	*a. nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b) di questo Capitolo*		
	61	*b. in altre forme*		
		V. poliammidi	22 %	17,6 %
	64	*a. nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b) di questo Capitolo*		
	67	*b. nelle forme previste dalla Nota 3 d) di questo Capitolo*		
	71	*c. in altre forme*		
		VI. poliuretani	22 %	17,6 %
	74	*a. nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b) di questo Capitolo*		
		b. in altre forme:		
	77	*1. allo stato spugnoso o cellulare*		
	81	*2. altri*		
	84	VII. siliconi	20 %	17,6 %
		VIII. non nominati	22 %	14,4 %
	87	*a. nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b) di questo Capitolo*		
	91	*b. in altre forme*		

Segue TABELLA B

SEZIONE VII 39.02

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
39.02		**Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietileni tetraalogenati, poliisobutilene, polistirolo, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine cumaron-indeniche, ecc.)** (1):		
	01	A. scambiatori di ioni	22 %	14,4 %
	03	B. nastri per usi adesivi, di larghezza non superiore a 10 cm, il cui intonaco è costituito di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata. .	16 %	10,4 %
		C. altri:		
		I. polietilene:		
		a. nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b) di questo Capitolo . .	20 % (2)	16 % (3)
		1. preparati per lo stampaggio o l'estrusione:		
	05	*aa. di peso specifico inferiore a 0,94*		
	06	*bb. di peso specifico uguale o superiore a 0,94*		
	09	*2. altri*		
		b. in altre forme	23 %	18,4 %
		1. nelle forme previste dalla Nota 3 c) di questo Capitolo:		
	10	*aa. tubi*		
	11	*bb. altri*		
	12	*2. nelle forme previste dalla Nota 3 d) di questo Capitolo*		
	15	*3. cascami e rottami di lavori*		
		II. polietileni tetraalogenati	23 %	14,4 %
		a. nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b) di questo Capitolo:		
	17	*1. emulsioni e dispersioni acquose*		
	18	*2. preparati per lo stampaggio o l'estrusione*		
	19	*3. altri*		
	21	*b. in altre forme*		
	23	III. polisolfoetileni alogenati	23 %	18,4 %
		IV. polipropilene	23 %	18,4 %
		a. nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b) di questo Capitolo:		
	25	*1. preparati per lo stampaggio o l'estrusione*		
	26	*2. altri*		
	27	*b. nelle forme previste dalla Nota 3 c) di questo Capitolo*		
	28	*c. nelle forme previste dalla Nota 3 d) di questo Capitolo*		
	31	*d. cascami e rottami di lavori*		
	34	V. poliisobutilene.	23 %	18,4 %
		VI. polistirolo e suoi copolimeri:		
		a. nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b) di questo Capitolo . .	20 %	16 %
		1. polistirolo:		
	37	*aa. emulsioni e dispersioni acquose*		
	38	*bb. altro*		
		2. copolimeri:		
	39	*aa. emulsioni e dispersioni acquose*		
	40	*bb. altri*		
		b. in altre forme	23 %	18,4 %
	41	*1. nelle forme previste dalla Nota 3 c) di questo Capitolo*		
	42	*2. nelle forme previste dalla Nota 3 d) di questo Capitolo*		
	43	*3. cascami e rottami di lavori*		

(1) *Si considerano cascami e rottami di lavori anche i semiprodotti, lavori e relative parti di prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione, inservibili all'uso proprio, che, sotto sorveglianza doganale ed a spese dell'importatore, siano rotti, acciaccati o guastati in modo da non poter servire che al recupero della materia prima.*

(2) Per le importazioni dei prodotti originari degli Stati Uniti d'America del Nord, si applica il dazio del 40 % sul valore.

(3) Non si applica ai prodotti originari degli Stati Uniti di America del Nord.

Segue TABELLA B

SEZIONE VII **39.02**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(39.02-C)		VII. cloruro di polivinile:		
		a. nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b) di questo Capitolo . .	20 %	16 %
	45	*1. preparati per lo stampaggio o l'estrusione*		
	48	*2. altri*		
		b. in altre forme	23 %	18,4 %
		1. nelle forme previste dalla Nota 3 c) di questo Capitolo:		
	51	*aa. tubi in rotoli*		
	54	*bb. altri*		
		2. nelle forme previste dalla Nota 3 d) di questo Capitolo:		
	55 (m²)	*aa. lastre e nastri da pavimentazione o da rivestimento*		
	57	*bb. altri*		
	58	*3. cascami e rottami di lavori*		
		VIII. cloruro di polivinilidene, copolimeri di cloruro di vinilidene e di cloruro di vinile	19 %	15,2 %
	61	*a. nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b) di questo Capitolo*		
	63	*b. in altre forme*		
		IX. acetato di polivinile:	19 %	12 %
	65	*a. nelle forme previste dalla Nota 3 a) di questo Capitolo*		
	67	*b. in altre forme*		
		X. copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile	21 %	16,8 %
		a. nelle forme previste dalla Nota 3 a) di questo Capitolo:		
	68	*1. emulsioni e dispersioni acquose*		
	69	*2. altri*		
		b. nelle forme previste dalla Nota 3 b) di questo Capitolo:		
	70	*1. preparati per lo stampaggio o l'estrusione*		
	71	*2. altri*		
	72	*c. nelle forme previste dalla Nota 3 c) di questo Capitolo*		
		d. nelle forme previste dalla Nota 3 d) di questo Capitolo:		
	73 (m²)	*1. lastre e nastri, da pavimentazione o da rivestimento*		
	74	*2. in altre forme*		
	77	*e. cascami e rottami di lavori*		
		XI. alcoli, acetali ed eteri polivinilici	21 %	13,6 %
		a. nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b) di questo Capitolo:		
	81	*1. alcole polivinilico*		
	82	*2. altri*		
	84	*b. in altre forme*		
		XII. polimeri acrilici, polimeri metacrilici, copolimeri acrilometacrilici	21 %	16,8 %
		a. nelle forme previste dalla Nota 3 a) di questo Capitolo:		
	85	*1. contenenti solventi organici volatili*		
		2. altri:		
	86	*aa. emulsioni e dispersioni acquose*		
	87	*bb. non nominati*		
		b. nelle forme previste dalla Nota 3 b) di questo Capitolo:		
	88	*1. preparati per lo stampaggio o l'estrusione*		
	89	*2. altri*		
	91	*c. nelle forme previste dalla Nota 3 c) di questo Capitolo*		
	92	*d. nelle forme previste dalla Nota 3 d) di questo Capitolo*		
	93	*e. cascami e rottami di lavori*		
	94	XIII. resine cumaroniche, resine indeniche e resine cumaron-indeniche	19 %	12 %
		XIV. altri prodotti di polimerizzazione o copolimerizzazione:		
		a. nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b) di questo Capitolo . .	21 %	16,8 %
		1. nelle forme previste dalla Nota 3 a) di questo Capitolo:		
	95	*aa. emulsioni e dispersioni acquose*		
	96	*bb. altri*		
		2. nelle forme previste dalla Nota 3 b) di questo Capitolo:		
	97	*aa. preparati per lo stampaggio o l'estrusione*		
	98	*bb. altri*		
	99	b. in altre forme	23 %	18,4 %

Segue TABELLA B

SEZIONE VII 39.03

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
39.03		**Cellulosa rigenerata; nitrati, acetati ed altri esteri della cellulosa, eteri della cellulosa ed altri derivati chimici della cellulosa, plastificati o non (celloidina e collodi, celluloide, ecc.); fibra vulcanizzata:**		
	01	A. nastri per usi adesivi, di larghezza non superiore a 10 cm, il cui intonaco è costituito di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata	16 %	10,4 %
		B. altri:		
		I. cellulosa rigenerata:		
	04	a. allo stato spugnoso o cellulare	22 %	17,6 %
		b. altra:		
	07	1. fogli, pellicole, strisce o lamelle, arrotolati o non, di spessore inferiore a 0,75 mm	23 %	18,4 %
	11	2. non nominata	19 %	12 %
	14	c. cascami e rottami di lavori	16 %	10,4 %
		II. nitrati di cellulosa:		
		a. non plastificati:		
	17	1. collodi e celloidina	20 %	16 %
	21	2. altri	12 %	9,6 %
		b. plastificati:		
		1. con canfora o altrimenti (celluloide, ecc.):		
	24	aa. pellicole in rotoli o strisce, per la cinematografia o la fotografia	15 %	12 %
	27	bb. altri	17 %	13,6 %
	31	2. cascami e rottami di lavori	14 %	11,2 %
		III. acetati di cellulosa:		
	34	a. non plastificati	19 %	15,2 %
		b. plastificati:		
	37	1. polveri preparate per lo stampaggio	15 %	12 %
	41	2. pellicole in rotoli o strisce, per la cinematografia o la fotografia	13 %	10,4 %
	44	3. fogli, pellicole, strisce o lamelle, arrotolati o non, di spessore inferiore a 0,75 mm	19 %	15,2 %
		4. altri:		
	47	aa. cascami e rottami di lavori (1)	14 %	11,2 %
	51	bb. non nominati	17 %	13,6 %
		IV. altri esteri della cellulosa:		
	54	a. non plastificati	18 %	11,2 %
		b. plastificati:		
	57	1. polveri preparate per lo stampaggio	15 %	9,6 %
	61	2. pellicole in rotoli o strisce, per la cinematografia o la fotografia	14 %	11,2 %
	64	3. fogli, pellicole, strisce o lamelle, arrotolati o non, di spessore inferiore a 0,75 mm	20 %	12,8 %
		4. altri:		
	67	aa. cascami e rottami di lavori	14 %	8,8 %
	71	bb. non nominati	18 %	11,2 %
		V. eteri della cellulosa ed altri derivati chimici della cellulosa:		
		a. non plastificati:		
	74	1. etilcellulosa	15 %	12 %
		2. altri	19 %	15,2 %
	77	*aa. carbossimetilcellulosa*		
	81	*bb. non nominati*		
		b. plastificati:		
	84	1. cascami e rottami di lavori	16 %	12,8 %
		2. altri:		
	87	aa. etilcellulosa	16 %	12,8 %
	91	bb. non nominati	20 %	16 %
	94	VI. fibra vulcanizzata	14 %	8,8 %

(1) *Si considerano cascami e rottami di lavori anche i semiprodotti, lavori e relative parti di acetati di cellulosa e materie plastiche derivate, inservibili all'uso proprio, che, sotto sorveglianza doganale ed a spese dell'importatore, siano rotti, acciaccati o guastati in modo da non poter servire che al recupero della materia prima.*

Segue TABELLA B

SEZIONE VII

NUMERO della Tariffa (1)	NUMERO della Statistica (2)	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (3)	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi (4)	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali (5)
39.04	00	**Sostanze albuminoidi indurite (caseina indurita, gelatina indurita, ecc.)**	10 %	8 %
39.05		**Resine naturali modificate per fusione; resine artificiali ottenute per esterificazione di resine naturali o di acidi resinici; derivati chimici della gomma naturale (gomma clorurata, cloridrata, ciclizzata, ossidata, ecc.):**		
	01	A. resine naturali modificate per fusione (pirocoppali)	14 %	8,8 %
	04	B. resine artificiali ottenute per esterificazione di resine naturali o di acidi resinici	17 %	11,2 %
	07	C. derivati chimici della gomma naturale	18 %	11,2 %
39.06		**Altri alti polimeri, resine artificiali e materie plastiche artificiali, compreso l'acido alginico, i suoi sali e i suoi esteri; linossina:**		
	01	A. acido alginico, suoi sali e suoi esteri	11 %	7,2 %
		B. altri	20 %	16 %
	04	*I. eparina e suoi sali*		
	07	*II. non nominati*		
39.07		**Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluso:**		
		A. di cellulosa rigenerata	23 %	18,4 %
	01	*I. spugne, diverse da quelle della voce n. 39.03*		
	04	*II. altri*		
	07	B. di fibra vulcanizzata	19 %	12 %
	11	C. di sostanze albuminoidi indurite	18 %	11,2 %
	14	D. di derivati chimici della gomma	17 %	11,2 %
		E. di altre sostanze	22 %	17,6 %
	17	*I. oggetti per servizi da tavola, utensili da cucina*		
	21	*II. oggetti per l'igiene o per la toletta*		
	24	*III. oggetti da ornamento, anche personali, e soprammobili*		
	27	*IV. oggetti per l'ufficio e la scuola*		
	31	*V. oggetti di vestiario e loro accessori*		
	34	*VI. abat-jour, diffusori, coppette, globi ed oggetti simili per l'illuminazione elettrica, anche con forniture elettriche*		
	37	*VII. articoli per usi tecnici*		
	41	*VIII. budella artificiali*		
	44	*IX. sacchi, sacchetti, ed altri simili contenitori*		
	47	*X. damigiane, bottiglie, scatole ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio delle merci; turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura*		
	51	*XI. bobine, tubetti, spole, rocchetti e simili, per la filatura e la tessitura*		
	54	*XII. altri*		

Segue TABELLA B

SEZIONE VII

CAPITOLO 40

GOMMA NATURALE O SINTETICA, FATTURATO (FACTIS) E LORO LAVORI

NOTE

1. Salvo disposizioni contrarie la denominazione «gomma» comprende, in tutte le Sezioni della Tariffa dove è usata, i prodotti seguenti, anche vulcanizzati, induriti o non: gomma naturale, balata, guttaperca, gomme naturali analoghe, gomme sintetiche, fatturato (factis) e i rigenerati di detti prodotti.

2. Sono esclusi da questo Capitolo i prodotti seguenti costituiti da gomma e da materie tessili, che rientrano generalmente nella Sezione XI:
   a) i tessuti e gli oggetti di maglieria elastica o gommata (esclusi i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione di maglieria gommata della voce n. 40.10), nonché gli altri tessuti elastici e gli oggetti fatti con questi tessuti;
   b) i tubi per pompe e i tubi analoghi, di materie tessili, rivestiti internamente di gomma o con un'anima costituita da una guaina di gomma (n. 59.15);
   c) gli altri tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati (fogliettati) con gomma (esclusi i prodotti della voce n. 40.10):
      — di peso inferiore o uguale a g 1500 al m² oppure
      — di peso superiore a g 1500 al m² e contenenti più del 50 %, in peso, di materie tessili, nonché gli oggetti costituiti dagli stessi tessuti;
   d) i feltri impregnati o ricoperti di gomma e contenenti più del 50 % in peso di materie tessili, nonché gli oggetti costituiti da detti feltri;
   e) le «stoffe non tessute», impregnate o rivestite di gomma o contenenti gomma come legante, qualunque sia il loro peso per m², nonché gli oggetti fatti con tali «stoffe»;
   f) i manufatti detti nappe costituiti da filati tessili disposti parallelamente e uniti fra loro mediante gomma, qualunque sia il loro peso per m², nonché gli oggetti fatti con tali manufatti.

   Tuttavia, i fogli, le lastre o i nastri di gomma spugnosa o cellulare, combinati con tessuto, feltro, stoffa non tessuta o con simili manufatti tessili, nonché gli oggetti ottenuti da tali fogli, lastre o nastri, rientrano in questo Capitolo, a condizione che la materia tessile serva soltanto da supporto.

3. Sono ugualmente esclusi da questo Capitolo:
   a) le calzature e parti di calzature del Capitolo 64;
   b) i cappelli, copricapi e altre acconciature e lori parti, comprese le cuffie da bagno, del Capitolo 65;
   c) le parti e i pezzi staccati di ebanite per macchine ed apparecchiature meccaniche ed elettriche, nonché tutti gli oggetti o parti di oggetti di ebanite per usi elettrotecnici rientranti nella Sezione XVI;
   d) gli oggetti compresi nei Capitoli 90,92,94 e 96;
   e) i giuochi, giocattoli ed oggetti sportivi (diversi dai guanti per sport e dagli oggetti compresi nella voce n. 40.11) (Capitolo 97);
   f) i bottoni, i portapenne, le cannucce da pipa e simili, i pettini, nonché gli altri oggetti compresi nel Capitolo 98.

4. La denominazione «gomma sintetica», usata nella Nota 1 di questo Capitolo e nelle voci n.ri 40.02, 40.05 e 40.06, si riferisce:
   a) a prodotti sintetici non saturi, atti ad essere trasformati irreversibilmente in sostanze non termoplastiche, mediante vulcanizzazione con zolfo, selenio o tellurio, e che danno, una volta vulcanizzate all'optimum di vulcanizzazione (senza aggiunta di altre sostanze, come plastificanti, cariche inerti o attive, la cui presenza non è necessaria alla reticolazione), delle sostanze che ad una temperatura compresa tra i 15° e i 20° C, possono, senza rompersi, subire un allungamento fino a tre volte la lunghezza iniziale, e che, dopo aver subito un allungamento fino a due volte la lunghezza iniziale, riprendono, in meno di due ore, una lunghezza pari, al massimo, ad una volta e mezzo la lunghezza iniziale.
      Questi prodotti comprendono specialmente il «cis»-poliisoprene, il polibutadiene, il policlorobutadiene (GRM), il polibutadiene-stirolo (GRS), il policlorobutadiene-acrilonitrile (GRN), il polibutadiene-acrilonitrile (GRA) e la gomma butile (GRI);
   b) ai tioplasti (GRP);
   c) alla gomma naturale modificata mediante innesto o mescola con materie plastiche artificiali, se tale prodotto risponde alle condizioni di vulcanizzazione, d'elasticità e di deformazione permanente stabilite nel precedente paragrafo a).

5. Le voci n.ri 40.01 e 40.02 non comprendono:
   a) i lattici di gomma naturale o sintetica (anche prevulcanizzati) addizionati di agenti o acceleranti di vulcanizzazione, di cariche inerti o attive, di plastificanti, di sostanze coloranti (escluse quelle semplicemente destinate a facilitarne l'identificazione) o di altre sostanze; tuttavia, i lattici semplicemente stabilizzati o concentrati, nonché il lattice termosensibilizzato e il lattice positivo, sono da comprendere nelle voci n.ri 40.01 o 40.02, secondo il caso;
   b) la gomma alla quale, prima della coagulazione, è stato aggiunto nero fumo (con o senza oli minerali) o anidride silicica (con o senza oli minerali), nonché la gomma alla quale, dopo coagulazione, sono state aggiunte sostanze di ogni specie;
   c) le mescole di due o più prodotti previsti dalla Nota 1 di questo Capitolo, addizionate o non di altre sostanze.

6. I fili nudi di gomma vulcanizzata, di qualsiasi profilo, nei quali la dimensione maggiore della sezione trasversale è superiore a 5 mm, rientrano nella voce n. 40.08.

7. La voce n. 40.10 comprende le cinghie di trasmissione ed i nastri trasportatori di tessuto impregnato, spalmato, ricoperto o stratificato (fogliettato) di gomma, nonché quelli fabbricati con fili o cordoncini impregnati o spalmati di gomma.

Segue TABELLA B

SEZIONE VII CAPITOLO 40

8. Ai sensi della voce n. 40.06, il lattice prevulcanizzato segue lo stesso trattamento del lattice non vulcanizzato.
Ai sensi delle voci dal n. 40.07 al n. 40.14 compreso, la balata, la guttaperca, le gomme naturali analoghe, il fatturato (factis) e i relativi rigenerati seguono lo stesso trattamento della gomma vulcanizzata anche se non abbiano subito operazioni di vulcanizzazione.

9. Per « lastre, fogli e nastri », ai sensi delle voci n.ri 40.05, 40.08 e 40.15, si intendono unicamente le lastre, fogli e nastri, non tagliati o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (anche se questa operazione conferisca loro il carattere di oggetti pronti all'uso), ma che non hanno subito altra lavorazione, salvo, se del caso, una semplice lavorazione in superficie (impressione o altro). Per profilati, bastoni e tubi delle voci n.ri 40.08 e 40.15, si intendono anche quelli tagliati a misura, che non hanno subito altra lavorazione fuorché una semplice lavorazione in superficie.

* * *

Sui prodotti compresi in questo Capitolo, soggetti a sovrimposta di confine sui filati, si riscuote, oltre il dazio, tale sovrimposta.

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
		I. GOMMA GREGGIA		
40.01		**Lattice di gomma naturale, anche addizionato di lattice di gomma sintetica; lattice di gomma naturale prevulcanizzato; gomma naturale, balata, guttaperca e gomme naturali analoghe:**		
	01	A. lattice di gomma naturale, anche addizionato di lattice di gomma sintetica; lattice di gomma naturale prevulcanizzato	esenzione	esenzione
		B. gomma naturale	esenzione	esenzione
		I. fogli crêpes		
	04	*a. da suole*		
	07	*b. altri*		
	11	*II. fogli affumicati*		
	14	*III. altri*		
	17	C. balata, guttaperca e gomme naturali analoghe	esenzione	esenzione
40.02		**Lattice di gomma sintetica; lattice di gomma sintetica prevulcanizzato; gomma sintetica; fatturato (factis):**		
	01	A. fatturato (factis)	10 %	6,4 %
		B. lattice di gomma sintetica; lattice di gomma sintetica prevulcanizzato	esenzione	esenzione
	04	*I. polibutadiene-stirolo*		
	07	*II. polibutadiene-acrilonitrile*		
	11	*III. altri*		
	14	C. prodotti rinforzati mediante incorporazione di materie plastiche artificiali	10 % (2)	8 %
		D. altri	esenzione	esenzione
	17	*I. polibutadiene-stirolo*		
	21	*II. polibutadiene*		
	24	*III. policlorobutadiene*		
	27	*IV. polibutadiene-acrilonitrile*		
	31	*V. gomma-butile*		
	34	*VI. « cis »-poliisoprene*		
	37	*VII. non nominati*		
40.03	00	**Gomma rigenerata**	3 %	1,9 %
40.04	00	**Cascami e ritagli di gomma non indurita; rottami di lavori di gomma non indurita utilizzabili esclusivamente per il recupero della gomma; polvere di gomma ottenuta da cascami o da rottami di gomma non indurita (1)** .	esenzione	esenzione

(1) *Gli oggetti di gomma (comprese le coperture e camere d'aria o tubolari per ruote di veicoli), anche misti a tessuto, inservibili allo uso proprio, e destinati all'industria della gomma, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio, previa riduzione in ritaglio frammenti buoni soltanto per ricavarne la gomma o previo trattamento termico in autoclave.*

(2) Si applica temporaneamente il dazio del 5 % sul valore.

Segue TABELLA B

SEZIONE VII 40.05

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
		II. GOMMA NON VULCANIZZATA		
40.05		**Lastre, fogli e nastri di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata, diversi dai fogli affumicati e dai fogli crêpe delle voci n.ri 40.01 e 40.02; granuli di gomma, naturale o sintetica, sotto forma di mescole pronte per la vulcanizzazione; mescole, dette « mescole madri », costituite da gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata, addizionata, prima o dopo coagulazione, di nero fumo (con o senza oli minerali) o di anidride silicica (con o senza oli minerali), sotto qualsiasi forma:**		
	01	A. gomma addizionata di nero fumo o di anidride silicica (« mescole-madri »)	6,5 %	5,1 %
	04	B. granuli di gomma naturale o sintetica sotto forma di mescole pronte per la vulcanizzazione	14 %	8,8 %
	07	C. altri	10 %	6,4 %
40.06		**Gomma (o lattice di gomma), naturale o sintetica, non vulcanizzata, presentata sotto altre forme o stati (soluzioni e dispersioni, tubi, bacchette, profilati, ecc.); oggetti di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata (fili tessili ricoperti o impregnati, dischi, rondelle, ecc.):**		
	01	A. soluzioni e dispersioni (1)	18 %	11,2 %
		B. altri	14 %	8,8 %
	04	*I. profilati per la ricostruzione di coperture*		
		II. non nominati:		
	07	*a. fili tessili ricoperti o impregnati di gomma non vulcanizzata*		
	11	*b. altri*		
		III. LAVORI DI GOMMA VULCANIZZATA MA NON INDURITA		
40.07		**Fili e corde di gomma vulcanizzata, anche ricoperti di materie tessili; filati tessili impregnati o ricoperti di gomma vulcanizzata:**		
		A. fili e corde di gomma vulcanizzata, anche ricoperti di materie tessili	15 %	11,2 %
	01	*I. non ricoperti di materie tessili*		
	04	*II. ricoperti di materie tessili*		
	07	B. filati tessili impregnati o ricoperti di gomma vulcanizzata	10 %	9,2 %
40.08		**Lastre, fogli, nastri e profilati (compresi i profilati di sezione circolare), di gomma vulcanizzata, non indurita:**		
		A. lastre, fogli e nastri:		
	01	I. di gomma spugnosa o cellulare	18 %	14,4 %
		II. di altra gomma	17 %	11,2 %
	04 (m^2)	*a. rivestimenti e tappeti da pavimento (diversi da quelli della voce numero 40.14)*		
	07	*b. lastre e fogli per suole*		
	11	*c. altri*		
	14	B. profilati	15 %	9,6 %
40.09		**Tubi di gomma vulcanizzata, non indurita**	18 %	11,2 %
	01	*A. non misti con altre materie*		
		B. misti con altre materie:		
	04	*I. senza armatura metallica*		
	07	*II. con armatura metallica*		

(1) *Sui prodotti di questa voce contenenti prodotti petroliferi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di prodotti petroliferi contenuta, in misura uguale alla corrispondente imposta interna di fabbricazione.*

Segue TABELLA B

SEZIONE VII

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
40.10		**Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di gomma vulcanizzata . .**	15 %	11,2 %
	01	*A. nastri trasportatori*		
		B. cinghie di trasmissione:		
	04	*I. di sezione trapezoidale*		
	07	*II. altre*		
40.11		**Gomme piene o semipiene, coperture, battistrada amovibili per coperture, camere d'aria e protettori (« flaps »), di gomma vulcanizzata, non indurita, per ruote di ogni specie:**		
	01	A. gomme piene o semipiene, battistrada amovibili per coperture . .	19 %	12 %
		B. camere d'aria	22 %	14,4 %
	04 (n)	*I. per velocipedi, con o senza motore*		
	07 (n)	*II. per motocicli, compresi i moto « scooters »*		
	11 (n)	*III. per autoveicoli da turismo*		
	14 (n)	*IV. per autocarri ed autobus*		
	17 (n)	*V. altre*		
		C. coperture, protettori (« flaps ») e tubolari	22 %	14,4 %
		I. coperture:		
		a. nuove:		
	21 (n)	*1. per velocipedi con o senza motore*		
	24 (n)	*2. per motocicli, compresi i moto « scooters »*		
	27 (n)	*3. per autoveicoli da turismo*		
	31 (n)	*4. per autocarri ed autobus*		
	34 (n)	*5. per aerei*		
	37	*6. altre*		
	41	*b. usate*		
	44	*II. protettori (« flaps »)*		
	47 (n)	*III. tubolari*		
40.12		**Articoli d'igiene e farmacia (comprese le tettarelle) di gomma vulcanizzata non indurita, anche con parti di ebanite . . . .**	20 %	16 %
	01 (dozz.)	*A. guanti profilattici*		
	04	*B. altri*		
40.13		**Oggetti di vestiario, guanti e accessori per vestimenta, di gomma vulcanizzata, non indurita, per qualsiasi uso:**		
		A. guanti, compresi i monchini	20 %	12,8 %
	01	*I. guanti per uso domestico*		
	04	*II. altri*		
	07	B. oggetti di vestiario e loro accessori	20 %	16 %

Segue TABELLA B

SEZIONE VII 40.14

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
40.14		**Altri lavori di gomma vulcanizzata, non indurita:**		
	01	A. di gomma spugnosa o cellulare	20 %	12,8 %
		B. altri:		
	04	I. articoli per usi tecnici	15 %	9,6 %
		II. non nominati	18 %	10,8 %
	07	*a. rivestimenti e tappeti da pavimento (diversi da quelli della voce numero 40.08)*		
	11	*b. gomme per cancellare*		
	14	*c. altri*		
		IV. EBANITE E SUOI LAVORI		
40.15		**Ebanite in blocchi, lastre, fogli o nastri, bastoni, profilati o tubi; cascami, polveri o rottami:**		
	01	A. in massa o blocchi, lastre, fogli, nastri, bastoni, profilati o tubi . . .	10 %	6,4 %
	04	B. cascami, polveri e rottami, di ebanite	esenzione	esenzione
40.16	00	**Lavori di ebanite**	19 %	12 %

Segue TABELLA B

SEZIONE VIII

PELLI, CUOIO, PELLI DA PELLICCERIA E LAVORI DI QUESTE MATERIE; OGGETTI DA CORREGGIAIO E DA SELLAIO; OGGETTI DA VIAGGIO, BORSE DA DONNA E SIMILI CONTENITORI; LAVORI DI BUDELLA

CAPITOLO 41

PELLI E CUOIO

NOTE

1. Questo Capitolo non comprende:

a) i ritagli ed altri simili avanzi di pelli non conciate (n.ri 05.05 o 05.06);

b) le pelli di uccelli e loro parti, rivestite delle piume o della calugine (n.ri 05.07 o 67.01, secondo il caso);

c) le pelli gregge, conciate o preparate, non depilate, di animali da pelliccia, comprese le pelli di agnello detto di astracan o di caracul (di Persia,breitschwanz e simili), le pelli di agnello delle Indie, di Cina, di Mongolia e del Tibet, le pelli di capra, di capretta e di capretto dello Yemen, della Mongolia e del Tibet (Capitolo 43).

Rientrano, tuttavia, nella voce n. 41.01 le pelli gregge non depilate di bovini (compresi i bufali), di equini, di suini (compreso il pecari), di camoscio, di gazzella, di renna, di alce, di cervo, di capriolo, di cane e, salvo le eccezioni su riportate, di ovini e di caprini.

2. L'espressione « cuoio o pelli, artificiali o ricostituiti », in tutte le Sezioni della Tariffa in cui è usata, s'intende riferita ai prodotti previsti dalla voce n. 41.10.

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
41.01		Pelli gregge (fresche, salate, secche, passate per calce, piclate), comprese quelle di ovini munite del vello:		
		A. Pelli di ovini munite del vello	esenzione	esenzione
	01	*I. di agnello*		
		II. di montone:		
	04	*a. fresche e fresche/salate*		
	07	*b. secche e secche/salate*		
	11	*III. di altri ovini*		
		B. altre:		
		I. fresche, salate o secche	esenzione	esenzione
	14	*a. di montone*		
	17	*b. di altri ovini*		
		c. di vitelli:		
	21	*1. fresche e fresche/salate*		
	24	*2. secche e secche/salate*		
		d. di altri bovini:		
		1. fresche e fresche/salate:		
	27	*aa. pelli intere*		
	31	*bb. parti di pelli*		
		2. secche e secche/salate:		
	34	*aa. pelli intere*		
	37	*bb. parti di pelli*		
		e. di equini:		
	41	*1. fresche e fresche/salate*		
	44	*2. secche e secche/salate*		
	47	*f. di caprini*		
	51	*g. di rettili e di animali marini*		
	54	*h. di altri animali*		

Segue TABELLA B

SEZIONE VIII 41.01

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*41.01*-B)		II. passate per calce o piclate	esenzione	esenzione
	57	*a. di montone*		
	61	*b. di altri ovini*		
	64	*c. di vitelli*		
	67	*d. di altri bovini*		
	71	*e. di caprini*		
	74	*f. di rettili, di animali marini*		
	77	*g. di altri animali*		
41.02		**Cuoio e pelli di bovini (compresi i bufali) e di equini, preparati, esclusi quelli delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso:**		
	01	A. di vacchette delle Indie («kips»), interi oppure senza la testa e/o le zampe, di peso netto unitario inferiore o uguale a 4,5 kg, semplicemente conciate con sostanze vegetali, anche sottoposte ad altre preparazioni, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio	esenzione	esenzione
		B. altri:		
		I. semplicemente conciati	9 %	8,6 %
	04	*a. di vitelli*		
		b. di altri bovini:		
	07	*1. a pieno spessore*		
	11	*2. spaccati o ugualizzati di spessore (fiori)*		
	14	*3. spaccature (croste)*		
	17	*c. di equini*		
		II. non nominati.	10 %	9,2 %
		a. di vitelli:		
	21 (m^2)	*1. box-calf*		
		2. altri:		
	24 (m^2)	*aa. a concia vegetale o sintetica*		
	27 (m^2)	*bb. a concia minerale o mista*		
		b. di altri bovini:		
		1. a pieno spessore:		
	31	*aa. da suola*		
		bb. altri:		
	34	*α. a concia vegetale o sintetica*		
	37	*β. a concia minerale o mista*		
		2. spaccati o ugualizzati di spessore (fiori):		
	41 (m^2)	*aa. a concia vegetale o sintetica*		
	44 (m^2)	*bb. a concia minerale o mista*		
	47 (m^2)	*3. spaccature (croste)*		
		c. di equini:		
	51 (m^2)	*1. a concia vegetale o sintetica*		
	54 (m^2)	*2. a concia minerale o mista*		

Segue TABELLA B

SEZIONE VIII

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
41.03		**Pelli ovine, preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso:**		
	01	A. di meticci delle Indie, semplicemente conciate con sostanze vegetali, anche sottoposte ad altre preparazioni, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio	esenzione	esenzione
		B. altre pelli:		
		I. semplicemente conciate	6 %	4,8 %
	04	*a. a pieno spessore*		
	07	*b. spaccate o ugualizzate di spessore (fiori)*		
	11	*c. spaccature (croste)*		
		II. non nominate	10 %	8 %
	14 (m²)	*a. vellutate*		
	17 (m²)	*b. altre*		
41.04		**Pelli caprine, preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso:**		
	01	A. di capre delle Indie, semplicemente conciate con sostanze vegetali, anche sottoposte ad altre preparazioni, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio	esenzione	esenzione
		B. altre pelli:		
	04	I. semplicemente conciate	7 %	5,6 %
		II. non nominate	10 %	8 %
	07 (m²)	*a. al cromo*		
		b. altre:		
	11 (m²)	*1. vellutate*		
	14 (m²)	*2. non nominate*		
41.05		**Pelli preparate di altri animali, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso:**		
	01	A. di rettili, semplicemente conciate con sostanze vegetali, anche sottoposte ad altre preparazioni, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio	8 %	esenzione
		B. altre pelli:		
		I. semplicemente conciate	8 %	6,4 %
	04 (m²)	*a. di suini*		
	07 (m²)	*b. di altri animali*		
		II. non nominate	9 %	7,2 %
	11 (m²)	*a. di suini*		
	14	*b. di rettili, di pesci*		
	17 (m²)	*c. di altri animali*		
41.06		**Cuoio e pelli, scamosciati:**		
	01	A. pelli ovine scamosciate, non pomiciate né tagliate	8 %	8 %
		B. altri	10 %	8 %
	04	*I. di vitelli*		
	07	*II. di altri bovini*		
	11	*III. di ovini*		
	14	*IV. di caprini*		
	17	*V. di altri animali*		

Segue TABELLA B

SEZIONE VIII

41.07

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
41.07	00	**Cuoio e pelli, pergamenati**	10 %	8 %
41.08		**Cuoio e pelli, verniciati o metallizzati**	12 %	8 %
	01 (m²)	*A. di vitelli*		
	04 (m²)	*B. di altri bovini*		
	07 (m²)	*C. di ovini, di caprini*		
	11 (m²)	*D. di altri animali*		
41.09	00	**Ritagli ed altri avanzi di cuoio naturale, artificiale o ricostituito, e di pelli conciate o pergamenate, non utilizzabili nella fabbricazione di lavori di cuoio e di pelli; segatura, polvere e farina di cuoio e di pelli**	esenzione	esenzione
41.10	00	**Cuoio artificiale o ricostituito, a base di cuoio non sfibrato o di fibre di cuoio, in piastre o in fogli, anche arrotolati**	10 %	8 %

Segue TABELLA B

SEZIONE VIII

CAPITOLO 42

LAVORI DI CUOIO O DI PELLI; OGGETTI DA CORREGGIAIO E DA SELLAIO; OGGETTI DA VIAGGIO, BORSE DA DONNA E SIMILI CONTENITORI; LAVORI DI BUDELLA

NOTE

1. Sono esclusi da questo Capitolo:
   a) i catgut e simili, sterili, per suture chirurgiche (n. 30.05);
   b) gli oggetti di vestiario e i loro accessori (ad eccezione dei guanti) di cuoio o di pelli, foderati di pelliccia naturale o artificiale, nonchè gli oggetti di vestiario e i loro accessori di cuoio o di pelli, che presentano parti esterne di pelliccia naturale o artificiale, purché tali parti non costituiscano semplici guarnizioni (n.ri 43.03 o 43.04, secondo il caso);
   c) le borse per provviste e simili, di tessuto a maglia, della Sezione XI;
   d) gli oggetti del Capitolo 64;
   e) i cappelli, i copricapi ed altre acconciature e loro parti, del Capitolo 65;
   f) le fruste, gli scudisci e altri oggetti della voce n. 66.02;
   g) le corde armoniche, le pelli per tamburi e strumenti simili, nonché le altre parti di strumenti musicali (n.ri 92.09 o 92.10);
   h) i mobili e loro parti (Capitolo 94);
   ij) i giuochi, i giocattoli e gli attrezzi per gli sport, del Capitolo 97;
   k) i bottoni, i bottoni da polsi, ecc., della voce n. 98.01 o del Capitolo 71.
2. Gli oggetti incompleti o non finiti di questo Capitolo sono da classificare come i corrispondenti oggetti completi o finiti, purché ne abbiano le caratteristiche essenziali.
3. I guanti (compresi quelli da sport e per protezione), i grembiali ed altri speciali oggetti di protezione individuale per qualsiasi mestiere, le bretelle, le cinture, i cinturoni, le bandoliere e i braccialetti, di cuoio o di pelli naturali, artificiali o ricostituiti, sono compresi nella voce n. 42.03.

* * *

Sui prodotti compresi in questo Capitolo, soggetti a sovrimposta di confine sui filati, si riscuote, oltre il dazio, tale sovrimposta.

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
42.01	00	**Oggetti da sellaio e da correggiaio per qualunque animale (selle, finimenti, collari, tirelle, ginocchielli, ecc.), di qualsiasi materia**	18 %	14,4 %
42.02		**Oggetti da viaggio (bauli, valige, cappelliere, sacche da viaggio, sacchi a spalla, ecc.), sacche per provviste, borse da donna, cartelle, borse portacarte, portafogli, portamonete, borse per toletta, borse per utensili, borse da tabacco, guaine, astucci, custodie (per armi, strumenti musicali, binocoli, gioielli, boccette, colletti, calzature, spazzole, ecc.), e simili contenitori, di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, di fibra vulcanizzata, di materie plastiche artificiali in fogli, di cartone o di tessuti:**		
		A. di materie plastiche artificiali in fogli	21 %	16,2 %
	01	*I. oggetti da viaggio, borse per toletta*		
	04	*II. altri*		
		B. di altre materie	19 %	12 %
		I. oggetti da viaggio, borse per toletta:		
	07	*a. di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti*		
	11	*b. di fibra vulcanizzata, di cartone*		
	14	*c. di tessuto*		
		II. borse da donna:		
	17 (n)	*a. di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti*		
	21 (n)	*b. di tessuto*		
	24 (n)	*c. di altre materie*		
	27 (n)	*III. borse e portadocumenti*		
		IV. altri:		
	31	*a. di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti*		
	34	*b. di altre materie*		

Segue TABELLA B

SEZIONE VIII

42.03

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
42.03		**Oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti:**		
	01	A. oggetti di vestiario	20 %	12,8 %
		B. guanti, comprese le muffole:		
	04 (paia)	I. di protezione per qualunque mestiere	17 %	13,6 %
	07 (paia)	II. speciali per sport	19 %	13,4 %
	11 (paia)	III. altri	19 %	15,6 %
	14	C. altri accessori per oggetti di vestiario	19 %	12 %
42.04		**Oggetti di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, per usi tecnici:**		
	01	A. cinghie di trasmissione o di trasporto	10 %	8 %
	04	B. tacchetti e salvatacchetti per telai da tessitura	16 %	12,8 %
	07	C. altri	13 %	9,2 %
42.05	00	**Altri lavori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti**	17 %	11,2 %
42.06		**Lavori di budella, di pellicola di intestini (baudruches), di vesciche o di tendini:**		
	01	A. corde di budella	7 %	6,6 %
	04	B. altri	12 %	9,6 %

Segue TABELLA B

SEZIONE VIII

CAPITOLO 43

PELLI DA PELLICCERIA E LORO LAVORI; PELLICCE ARTIFICIALI

Note

1. Indipendentemente dalle pelli da pellicceria, gregge, della voce n. 43.01, l'espressione « pelli da pellicceria » o « pelliccia », in tutte le Sezioni della Tariffa dov'è adoperata, deve intendersi riferita alle pelli conciate o preparate, col pelo, di qualsiasi animale.

2. Sono esclusi da questo Capitolo:
   a) le pelli e le parti di pelli di uccelli, munite delle loro piume o della loro calugine (n.ri 05.07 o 67.01, secondo il caso);
   b) le pelli gregge, col pelo, della specie di quelle da classificare nel Capitolo 41 per effetto della Nota 1 c) premessa a tale Capitolo;
   c) i guanti misti di pelliccia, naturale o artificiale, e di cuoio o di pelli (n. 42.03);
   d) gli oggetti del Capitolo 64;
   e) i cappelli, i copricapi ed altre acconciature e loro parti, del Capitolo 65;
   f) i giocattoli, giuochi e attrezzi per sport, del Capitolo 97.

3. Si considerano come « tavole, sacchi, mappette, croci e manufatti simili », ai sensi della voce n. 43.02, le pelli e le parti di pelli (eccetto quelle dette « allungate »), cucite insieme a forma di quadrato, di rettangolo, di croce o di trapezio, senza aggiunta di altre materie. Invece, gli altri manufatti pronti per essere utilizzati nello stato in cui si trovano, direttamente o previo semplice taglio, e le pelli o parti di pelli cucite, costituenti oggetti di vestiario, parti od accessori di oggetti di vestiario, od altri oggetti, sono compresi nella voce n. 43.03.

4. Sono da classificare nelle voci n.ri 43.03 o 43.04, secondo il caso, gli oggetti di vestiario e i loro accessori di qualsiasi specie (ad eccezione, però, di quelli esclusi per effetto della Nota 2 di questo Capitolo), foderati di pelliccia naturale o artificiale nonchè quelli aventi parti esterne di pelliccia naturale o artificiale, purché tali parti non costituiscano semplici guarnizioni.

5. Si considerano come « pellicce artificiali », ai sensi della voce n. 43.04, le imitazioni di pelliccia ottenute con lana, peli ed altre fibre, incollate o cucite su cuoio, tessuti, ecc., ad eccezione delle imitazioni ottenute mediante tessitura, che sono da classificare come tessuti secondo la specie (velluti, felpo, tessuti ricci, ecc.).

* * *

Sui prodotti compresi in questo Capitolo, soggetti a sovrimposta di confine sui filati, si riscuote, oltre il dazio, tale sovrimposta.

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
43.01		**Pelli da pellicceria gregge**	esenzione	esenzione
	01	*A. di coniglio, di lepre*		
	04 (n)	*B. di visone*		
	07 (n)	*C. di agnello detto di astracan o di caracul, di agnello delle Indie, di Cina, di Mongolia e del Tibet*		
		D. altre:		
	11	*I. fini*		
	14	*II. non fini*		
43.02		**Pelli da pellicceria conciate o preparate, anche confezionate in tavole, sacchi, mappette, croci o altri simili manufatti; loro cascami e ritagli, non cuciti:**		
		A. pelli da pellicceria conciate o preparate, anche confezionate in tavole, sacchi, mappette, croci o altri simili manufatti	9 %	6 %
	01	*I. di coniglio, di lepre*		
		II. di altri animali:		
		a. pelli semplici:		
	04	*1. fini*		
	07	*2. non fini*		
		b. tavole, sacchi, mappette, croci e altri simili manufatti:		
	11	*1. fini*		
	14	*2. non fini*		
	17	B. cascami e ritagli, non cuciti, dei prodotti compresi nella voce n. 43.02-A	esenzione	3,8 %

Segue TABELLA B

SEZIONE VIII 43.03

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
43.03		**Pelliccerie lavorate o confezionate:**		
		A. oggetti di vestiario e loro accessori	24 %	15,2 %
	01	*I. di pelli fini o misti con pelli fini*		
	04	*II. altri*		
	07	B. oggetti per usi tecnici	18 %	11,2 %
	11	C. altri	24 %	15,2 %
43.04	00	**Pellicce artificiali, anche confezionate**	22 %	14,4 %

Segue TABELLA B

SEZIONE IX

LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO; SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO; LAVORI DA INTRECCIO, DA PANIERAIO E DA STUOIAIO

CAPITOLO 44

LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO

NOTE

1. Questo Capitolo non comprende:
   a) i legni delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili (n. 12.07);
   b) i legni delle specie utilizzate principalmente per tinta o per concia (n. 13.01);
   c) i carboni attivati (n. 38.03);
   d) gli oggetti rientranti nel Capitolo 46;
   e) le calzature e loro parti, del Capitolo 64;
   f) i bastoni di ombrelli (da pioggia o da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti (Capitolo 66);
   g) i lavori compresi nella voce n. 68.09;
   h) le minuterie di fantasia della voce n. 71.16;
   ij) gli oggetti della Sezione XVII, in particolare i lavori da carradore;
   k) gli oggetti del Capitolo 91 (orologeria) e specialmente le casse e simili delle pendole e degli altri apparecchi di orologeria;
   l) gli strumenti musicali e loro parti (Capitolo 92);
   m) le parti e i pezzi staccati di armi (n. 93.06);
   n) i mobili e loro parti (Capitolo 94);
   o) i giuochi, i giocattoli e gli attrezzi sportivi (Capitolo 97);
   p) le pipe, loro parti e oggetti simili, i bottoni, le matite ed altri oggetti da classificare nel Capitolo 98.
2. I lavori di legno, anche con parti ed accessori di vetro, marmo od altre materie, presentati smontati, sono da classificare come quelli montati, purché le diverse parti siano presentate contemporaneamente.
3. Si considerano come legni cosiddetti « migliorati », ai sensi di questo Capitolo, i pezzi di legno massiccio e quelli costituiti da compensati, che abbiano subito un trattamento chimico o meccanico più profondo di quello che sarebbe strettamente necessario per assicurarne, occorrendo, la coesione e di natura tale da provocare in essi un aumento notevole di densità e di durezza, nonché una maggiore resistenza agli sforzi meccanici ed agli agenti chimici ed un miglior comportamento ai fini elettrici.
4. Gli oggetti di legno impiallacciato o compensato nonchè quelli di legno cellulare, migliorato, artificiale o ricostituito, sono da classificare, ai fini dell'applicazione delle voci dal n. 44.19 al n. 44.28 incluso, come i corrispondenti oggetti di legno.
5. Gli utensili di legno con accessori di metallo sono da comprendere nella voce n. 44.25, purché tali accessori non ne costituiscano la lama o la parte operante.

NOTE COMPLEMENTARI

1. Per «legno tropicale», ai sensi delle voci n.ri 44.03-A, 44.04-A e 44.05-A, si intende il legno delle essenze specificate nella seguente lista:

Nomi commerciali standardizzati	Altri nomi commerciali	Nome scientifico
Abura	*Bahia*	*Mitragyna ciliata* *Mitragyna stipulosa*
Acajou d'Afrique e *Acajou blanc*	*Mahogany* *Ngollon* *Krala* *Mangona*	*Khaya ivorensis* *Khaya anthoteca*
Avodiré	*Apaya*	*Turraeanthus africana*
Azobé	*Bongossi*	*Lophira alata* *Lophira procera*
Bossé	*Guarea,* *Diambi*	*Guarea cedrata* *Guarea thompsonii*

Segue TABELLA B

SEZIONE IX CAPITOLO 44

Nomi commerciali standardizzati	Altri nomi commerciali	Nome scientifico
Dabema	*Singa, Bokungu*	*Piptadeniastrum africanum* *Piptadenia africana*
Difou	*Kankate, Kesse, Aye, Mecodze*	*Morus mesozygia* *Morus lactea*
Douka		*Dumoria africana* *Mimusops africana*
Doussié	*Lingue* *Papao* *Apa*	*Afzelia pachyloba* *Afzelia africana* *Afzelia quanzensis* *Afzelia spp*
Framiré	*Emri, Idigbo* *Black afara*	*Terminalia ivorensis*
Fromager	*Enia, Okha* *Fuma*	*Ceiba pentandra* *Ceiba thonningii*
Ilomba	*Akomu* *cardboard* *Lolako*	*Pycnanthus angolensis* *Pycnanthus kombo*
Iroko	*Rokko, Mandji, Kambala, Mufula*	*Chlorophora excelsa* *Chlorophora regia*
Kokrodua	*Asamela*	*Afrormosia elata*
Kosipo	*Omu, Atom-Assie* *Heavy Sapele*	*Entandrophragma Candollei*
Limba	*Fraké, Ofram* *Afara* *Corina*	*Terminalia superba*
Limbali	*Ditshipi*	*Gilbertiodendron Dewevrei* *Macrolobium Dewevrei*
Makoré	*Baku*	*Dumoria Heckelii* *Mimusops Heckelii*
Moabi	*Njabi*	*Baillonella toxisperma* *Mimusops djave*
Mukulungu		*Autranella congolensis*
Mutenye		*Guibourtia Arnoldiana*
Niangon	*Ogooue, Nyankon*	*Tarrietia utilis* *Tarrietia densiflora*
Niové	*Kamashi, Susumenga*	*Staudtia gabonensis*
Obéché	*Samba, Ayous, Wawa, Abachi*	*Triplochiton scleroxylon*
Ozigo	*Assia*	*Dacryodes buettneri* *Pachylobus buettneri*

Segue TABELLA B

SEZIONE IX CAPITOLO 44

Nomi commerciali standardizzati	Altri nomi commerciali	Nome scientifico
Padouk	*Corail, N'Gula*	*Pterocarpus soyauxii*
Safukala	*Mouganga*	*Dacryodes pubescens* *Pachylobus pubescens* *Dacryodes heterotricha*
Sapelli	*Aboudikro, Sapele*	*Entandrophragma cylindricum*
Sipo	*Assie, Timbi*	*Entandrophragma utile*
Tchitola	*Lolagbola* *Tola mafuta,* *Tola chinfuta*	*Oxystigma oxyphyllum* *Pterygopodium oxyphyllum*
Tali	*Kassa*	*Erythrophleum guineense* *Erythrophleum micranthum*
Tiama	*Gedu-Nohor*	*Entandrophragma angolense*
Tola	*Agba*	*Gossweilerodendron Balsamiferum*
Wamba		*Tesmannia africana* *Tesmannia Claessensi*
Wenge	*Awong*	*Millettia Laurentii*

2. *Per «farina di legno», ai sensi della voce n. 44.12, si intende la polvere di legno che passa attraverso un setaccio con apertura di maglia di 0,63 mm, con un massimo dell'8 %, in peso, di residui.*

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
44.01		**Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura**	esenzione	esenzione
	T	*A. legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine:*		
	01	*I. per triturazione*		
	04	*II. altra*		
	07	*B. segatura*		
	11 T	*C. altri cascami di legno*		
44.02	00 T	**Carbone di legna (compreso il carbone di gusci e di noci), anche agglomerato**	13 %	10,4 %
44.03		**Legno rozzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato:**		
	01 (m³)	A. legno tropicale delle essenze specificate nella Nota complementare 1 di questo Capitolo	5 %	esenzione
		B. altro:		
	04 (m³)	I. pali di conifere d'una lunghezza di 6 m inclusi a 18 m inclusi ed aventi una circonferenza, alla maggiore estremità, di 45 cm esclusi a 90 cm inclusi, iniettati o altrimenti impregnati, a qualsiasi grado	8 %	4,8 %

Segue TABELLA B

SEZIONE IX 44.03

NUMERO della Tariffa (1)	NUMERO della Statistica (2)	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (3)	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi (4)	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali (5)
(*44.03*-B)		II. non nominato	esenzione	esenzione
		a. di conifere:		
	07 T (m^3)	*1. per triturazione*		
	11 T (m^3)	*2. per sega, tranciatura o sfogliatura*		
	14 T (m^3)	*3. puntelli per miniere*		
	17 (m^3)	*4. pali*		
	21 T (m^3)	*5. altro*		
		b. altro:		
	24 T (m^3)	*1. per triturazione*		
	T	*2. per sega, tranciatura o sfogliatura:*		
	27 (m^3)	*aa. di querce*		
	31 (m^3)	*bb. di faggio (fagus silvatica)*		
	34 (m^3)	*cc. di pioppo*		
	37 (m^3)	*dd. di legno tropicale*		
	41 (m^3)	*ee. di altre essenze*		
	44 T (m^3)	*3. puntelli per miniere*		
	47 (m^3)	*4. pali*		
	51 T (m^3)	*5. non nominato*		
44.04		**Legno semplicemente squadrato:**		
	01 (m^3)	A. legno tropicale delle essenze specificate nella Nota complementare 1 di questo Capitolo	5 %	esenzione
	T	B. altro	esenzione	esenzione
	04 (m^3)	*I. di conifere*		
	07 (m^3)	*II. di legno tropicale*		
	11 (m^3)	*III. di altre essenze*		
44.05		**Legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, dello spessore superiore a 5 mm:**		
	01 (m^3)	A. legno tropicale delle essenze specificate nella Nota complementare 1 di questo Capitolo	10 %	esenzione
	T	B. altro:		
		I. tavolette d'una lunghezza di 90 mm inclusi a 210 mm inclusi, d'uno spessore di 5 mm esclusi a 8 mm inclusi e d'una larghezza di 21 mm inclusi a 80 mm inclusi	esenzione	esenzione
	04 (m^3)	*a. di conifere*		
	07 (m^3)	*b. di altre essenze*		
	11 (m^3)	II. legno di conifere, d'una lunghezza di 125 cm o meno e d'uno spessore di meno di 12,5 mm	13 %	11,8 %
		III. non nominato	esenzione	esenzione
	14 (m^3)	*a. di conifere*		
	17 (m^3)	*b. di querce*		
	21 (m^3)	*c. di faggio (fagus silvatica)*		
	24 (m^3)	*d. di pioppo*		
	27 (m^3)	*e. di legno tropicale*		
	31 (m^3)	*f. di altre essenze*		

Segue TABELLA B

SEZIONE IX

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
44.06	00 T	**Quadrelli di legno per la pavimentazione delle strade**	6 %	4,8 %
44.07	T	**Traversine di legno per strade ferrate:**		
		A. iniettate o altrimenti impregnate, a qualsiasi grado	10 %	8 %
	01	*I. di conifere*		
	04	*II. di altre essenze*		
		B. altre	8 %	4,8 %
	07	*I. di conifere*		
	11	*II. di altre essenze*		
44.08	00 T	**Legname da bottaio, anche segato nelle due facce principali, ma non altrimenti lavorato**	7 %	5,6 %
44.09		**Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti non segati per il lun o; legno in stecche, strisce o nastri; trucioli di legno dei tipi impiegati nella fabbricazione dell'aceto o nella chiarificazione dei liquidi**	8 %	6,4 %
		A. pali spaccati; legno in stecche :		
	01	*I. stecche di spessore di 7 mm o meno*		
	04 T	*II. altri*		
	07	*B. altri*		
44.10	00	**Legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, nè curvato o altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, fruste, manichi di utensili, e simili**	7 %	4,8 %
44.11	00	**Legno in fuscelli; legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature**	9 %	6,6 %
44.12		**Lana (paglia) di legno; farina di legno**	10 %	8 %
	01	*A. lana (paglia) di legno*		
	04	*B. farina di legno*		
44.13		**Legno piallato, scanalato, sagomato a forma di battente, con incastri semplici, con limbelli, con smussature o similmente lavorato, comprese le liste e le tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite**	10 %	8 %
		A. tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite:		
	1	*I. di conifere*		
	04	*II. di altre essenze*		
		B. altri:		
	07	*I. di conifere*		
	11	*II. di altre essenze*		
44.14		**Legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, dello spessore non superiore a 5 mm; fogli da impiallacciatura e legno per compensati, dello stesso spessore**	10 %	7,6 %
	01	*A. di legno tropicale*		
	04	*B. di altre essenze*		

Segue TABELLA B

SEZIONE IX 44.15

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI: Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI: Convenzionali
1	2	3	4	5
44.15		**Legno impiallacciato e legno compensato, anche commisti con altre materie, legno intarsiato o incrostato:**		
	01 (m³)	A. legno impiallacciato e legno compensato, aventi almeno una delle facce di legno di pino, di lauan rosso (Shorea negrosensis), di lauan bianco (Pentacme contorta), di almon (Shorea almon), di betulla o di abete di Douglas (Pseudotsuga taxifolia)	15 %	13,6 %
		B. altri	15 %	14,2 %
	04 (m³)	*I. legno compensato costituito esclusivamente da fogli da impiallacciatura*		
		II. legno compensato ad anima spessa:		
	07 (m³)	*a. ad anima a pannello, ad anima listellata o lamellata*		
	11 (m³)	*b. altro*		
	14 (m³)	*III. non nominati*		
44.16	00	**Pannelli cellulari di legno, anche ricoperti con fogli di metallo comune**	10 %	8 %
44.17	00	**Legno detto « migliorato », in pannelli, tavole, blocchi e simili**	10 %	6,4 %
44.18		**Legno detto « artificiale » o « ricostituito », formato con trucioli, segatura, farina di legno o altri avanzi legnosi, agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri leganti organici, in pannelli, lastre, blocchi e simili**	13 %	12,6 %
	01 (m³)	*A. formato con lana (paglia), farina, trucioli, segatura od altri cascami, di legno*		
	04 (m³)	*B. formato con avanzi legnosi di lino*		
	07 (m³)	*C. altro*		
44.19	00	**Liste e modanature di legno, per mobili, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili**	15 %	12 %
44.20	00	**Cornici di legno per quadri, specchi e simili**	15 %	12 %
44.21		**Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, di legno, completi, montati oppure smontati, anche con parti formate di vari elementi riuniti:**		
	01	A. fabbricati (anche parzialmente) di legno impiallacciato o compensato	17 %	15 %
	04	B. altri	13 %	11,8 %
44.22		**Fusti, botti, tini, mastelli, secchie ed altri lavori da bottaio, di legno, e loro parti diverse da quelle della voce n. 44.08**	14 %	8,8 %
	01	*A. recipienti*		
	04 T	*B. parti*		
44.23		**Lavori di falegnameria e lavori di carpentiere, per edifici e costruzioni, compresi i pannelli per pavimenti e le costruzioni smontabili, di legno:**		
	01	A. casseforme per gettate di calcestruzzo	14 %	8,8 %
		B. altri	14 %	11,2 %
	04	*I. costruzioni smontabili*		
	07	*II. porte e finestre*		
	11	*III. non nominati*		

Segue TABELLA B

SEZIONE IX

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
44.24	00	**Oggetti di uso domestico di legno**	15 %	12 %
44.25		**Utensili, montature e manichi di utensili, montature di spazzole, manichi di spazzole e di scope, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno:**		
	01	A. manichi per oggetti di coltelleria e posateria; montature di spazzole .	16 %	10,4 %
	04	B. altri	12 %	9,6 %
44.26		**Tubetti, spole, rocche e rocchetti per filatura, tessitura, e per filati cucirini, di legno tornito; oggetti simili, di legno tornito:**		
	01	A. rocchetti per filati cucirini, da ricamo, ecc.	9 %	5,6 %
	04	B. altri	16 %	12,8 %
44.27		**Lavori da stipettaio e di piccola ebanisteria (scatole, cofanetti, astucci, custodie, astucci portapenne, attaccapanni da parete, lampadari ed altri apparecchi per illuminazione, ecc.), oggetti da ornamento, anche personale, e soprammobili, di legno; parti di legno di tali lavori ed oggetti**	18 %	11,2 %
	01	*A. apparecchi per illuminazione, anche con forniture elettriche*		
	04	*B. oggetti da ornamento, anche personale, e soprammobili*		
	07	*C. altri*		
44.28		**Altri lavori di legno:**		
	01	A. modelli per fonderia	7 %	5,6 %
	04	B. rulli per serrande avvolgibili, con o senza molle	14 %	10,4 %
		C. altri	14 %	11,2 %
	07	*I. bauli, valige, cassette da viaggio, e simili*		
	11	*II. non nominati*		

Segue TABELLA B

SEZIONE IX

CAPITOLO 45

SUGHERO E SUOI LAVORI

NOTE:

1. Sono esclusi da questo Capitolo:
   a) le calzature e le loro parti, del Capitolo 64;
   b) i cappelli, copricapi ed altre acconciature e loro parti, del Capitolo 65;
   c) i giuochi, giocattoli e attrezzi per sport (Capitolo 97).

2. Il sughero naturale semplicemente scrostato (squadrato) è da classificare nella voce n. 45.02.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
45.01		**Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato:**		
	01	A. sughero naturale greggio, in tavole o parti di tavole, di spessore di più di 30 mm	5 %	4,2 %
		B. altri	8 %	6 %
	04	*I. tavole o parti di tavole, di spessore fino a 30 mm*		
	07	*II. non nominati*		
45.02	00	**Cubi, lastre, fogli e strisce di sughero naturale, compresi i cosiddetti cubi o quadretti per la fabbricazione dei turaccioli**	12 %	10,4 %
45.03		**Lavori di sughero naturale**	20 %	18,4 %
	01	*A. turaccioli*		
	04	*B. altri*		
45.04		**Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero agglomerato**	20 %	18,4 %
	01	*A. dischi per fondi di capsule*		
	04	*B. pannelli, lastre, mattoni, quadrelli, e simili*		
	07	*C. altri*		

Segue TABELLA B
SEZIONE IX

CAPITOLO 46

LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERAIO E DA STUOIAIO

NOTE

1. Sono considerati « materiali da intreccio » particolarmente: la paglia, i ramoscelli di vimini o di salice, i giunchi, le canne i trucioli di legno per trecce, i nastri e le cortecce di vegetali, le fibre tessili naturali non filate, i monofili e le lamette o simili di materie plastiche artificiali, le lamette di carta, ma non le strisce di cuoio naturale, artificiale o ricostituito, le strisce di feltro, i capelli, il crine, gli stoppini ed i filati di materie tessili, i monofili e le lamette o simili del Capitolo 51.

2. Sono esclusi da questo Capitolo:

a) gli spaghi, corde e funi, anche intrecciati (n. 59.04);

b) le calzature, i cappelli, i copricapi ed altre acconciature, e loro parti, dei Capitoli 64 e 65;

c) i veicoli e le casse di veicoli, costruiti con materiali da intreccio (Capitolo 87);

d) i mobili e loro parti (Capitolo 94).

3. Sono considerati « materiali da intreccio parallelizzati », ai sensi della voce n. 46.02, i manufatti costituiti da steli o da fibre disposti parallelamente ed uniti tra loro per mezzo di legature, anche se queste ultime siano costituite da materie tessili filate.

* * *

Sui prodotti compresi in questo Capitolo, soggetti a sovrimposta di confine sui filati, si riscuote, oltre il dazio, tale sovrimposta.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
46.01		**Trecce e manufatti simili, di materiale da intreccio, per qualsiasi uso, anche riuniti in strisce:**		
	01	A. di materiali vegetali non filati	3 %	0,6 %
	04	B. di lamette di carta, anche commisto, in qualsiasi proporzione, con materiali vegetali	10 %	8 %
	07	C. altri	13 %	10,4 %
46.02		**Materiali da intreccio tessuti o parallelizzati, comprese le stuoie di Cina, le stuoie grossolane ed i graticci; impagliature per l'imballaggio di bottiglie:**		
	01	A. stuoie grossolane; impagliature per l'imballaggio di bottiglie, graticci ed altri oggetti grossolani per l'imballaggio o la protezione	9 %	6,2 %
	04	B. stuoie di Cina e simili	14 %	8,8 %
		C. altri oggetti:		
		I. di materiali vegetali non filati:		
	07	a. non foderati di carta o di tessuto	9 %	6,6 %
	11	b. foderati di carta o di tessuto	14 %	8,8 %
	14	II. di lamette di carta, anche commiste, in qualsiasi proporzione, con materiali vegetali	14 %	8,8 %
	17	III. di altri materiali da intreccio	19 %	15,2 %
46.03	00	**Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma oppure confezionati con manufatti delle voci n.ri 46.01 e 46.02; lavori di luffa . . . . .**	18 %	12,4 %

Segue TABELLA B

SEZIONE X

MATERIE OCCORRENTI PER LA FABBRICAZIONE DELLA CARTA; CARTA E SUE APPLICAZIONI

CAPITOLO 47

MATERIE OCCORRENTI PER LA FABBRICAZIONE DELLA CARTA

* * *

Quando vi sia dubbio circa la possibilità di utilizzazione dei vecchi lavori di carta e di cartone, esclusivamente nella fabbricazione della carta, è in facoltà della dogana di esigere che, sotto la sua sorveglianza e a spese dell'importatore, essi siano sottoposti al taglio o ad altra operazione atta a renderli inutilizzabili ad usi diversi da quelli della cartaccia da macero.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
47.01		**Paste per carta:**		
		A. paste di legno meccaniche e semichimiche	6 % (2)	4,8 % (3)
	01 (kg secco a 90%)	*I. meccaniche*		
	04 (kg secco a 90%)	*II. semichimiche*		
		B. paste di legno chimiche:		
		I. al solfato o alla soda:		
	07 (kg secco a 90%)	a. gregge	6 % (4)	4,8 % (5)
	11 (kg secco a 90%)	b. altre	6 % (4)	4,8 % (5)
		II. al bisolfito:		
	14 (kg secco a 90%)	a. gregge	6 % (4)	4,8 % (5)
	17 (kg secco a 90%)	b. altre	6 % (4)	4,8 % (5)
		III. per la fabbricazione di fibre tessili artificiali (1):		
	21 (kg secco a 90%)	a. ad alto tenore di alfa cellulosa (94 % o più, in peso)	esenzione	esenzione
	24 (kg secco a 90%)	b. altre	esenzione	esenzione
		C. altre:		
	27 (kg secco a 90%)	I. paste di linters di cotone	esenzione	esenzione
	31 (kg secco a 90%)	II. paste di fibre vegetali imbianchite	esenzione	esenzione
	34 (kg secco a 90%)	III. non nominate	esenzione	esenzione

(1) Sono ammesse in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(2) *Dal 1° gennaio 1968 fino al 31 dicembre 1968, se destinate alla produzione cartaria, sono ammesse all'importazione in esenzione da dazio, nei limiti di un contigente di 200.000 tonnellate, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*

(3) Nei limiti di un contingente tariffario annuo da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee, sono ammesse all'importazione in esenzione da dazio, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(4) *Dal 1° gennaio 1968 fino al 31 dicembre 1968, sono ammesse all'importazione in esenzione da dazio, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze:*

a) se destinate alla produzione cartaria, nei limiti di un contingente di 1.250.000 tonnellate;

b) se destinate alla fabbricazione del cellophane, nei limiti di un contingente di 32.000 tonnellate;

c) se destinate alla fabbricazione di materiale di carica per polveri da stampaggio ureiche e melamminiche, nei limiti di un contingente di 8.000 tonnellate;

d) se destinate alla fabbricazione di carbossimetilcellulosa, nei limiti di un contingente di 2.300 tonnellate;

e) se destinate alla fabbricazione di acetati di cellulosa della voce di tariffa n. 39.03-B-III, nei limiti di un contingente di 6.000 tonnellate.

Contingenti globali per i prodotti delle voci n.ri 47.01-B-I-a, 47.01-B-I-b, 47.01-B-II-a e 47.01-B-II-b.

(5) Nei limiti di un contingente tariffario annuo globale per i prodotti delle voci n.ri 47.01-B-I-a, 47.01-B-I-b, 47.01-B-II-a e 47.01-B-II-b, da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee, sono ammesse all'importazione in esenzione da dazio, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Segue TABELLA B

SEZIONE X **47.02**

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
47.02		**Avanzi di carta e di cartone; vecchi lavori di carta e di cartone utilizzabili esclusivamente nella fabbricazione della carta:**		
		A. avanzi di carta e di cartone:		
	01	I. che possono manifestamente servire soltanto alla fabbricazione della carta	esenzione	esenzione
		II. altri:		
	04	a. resi utilizzabili esclusivamente per la fabbricazione della carta (1)	esenzione	esenzione
	07	b. non nominati	3 %	2,4 %
	11	B. vecchi lavori di carta e di cartone utilizzabili esclusivamente nella fabbricazione della carta	esenzione	esenzione

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Segue TABELLA B

SEZIONE X

CAPITOLO 48

CARTA E CARTONI; LAVORI DI PASTA DI CELLULOSA, DI CARTA O DI CARTONE

NOTE

1. Sono esclusi da questo Capitolo:

   a) i fogli per l'impressione a caldo (carta pastello), della voce n. 32.09;

   b) la carta profumata o spalmata di belletti (n. 33.06);

   c) la carta impregnata o ricoperta di sapone (n. 34.01), la carta impregnata o spalmata di detersivi (n. 34.02) e le creme, gli encaustici, i lucidi, ecc., su supporti di ovatta (n. 34.05);

   d) la carta ed i cartoni sensibilizzati (n. 37.03);

   e) i laminati plastici, cioè le materie plastiche artificiali stratificate con interposizione di carta o di cartone (dal n. 39.01 al n. 39.06), la fibra vulcanizzata (n. 39.03) ed i lavori di tali materie (n. 39.07);

   f) gli oggetti della voce n. 42.02 (oggetti da viaggio, ecc.);

   g) gli oggetti del Capitolo 46 (lavori di intreccio, da panieraio e da stuoiaio);

   h) i filati di carta ed i manufatti tessili di filati di carta (Sezione XI);

   ij) gli abrasivi applicati su carta o cartone (n. 68.06) e la mica applicata su carta o cartone (n. 68.15); viceversa, la carta ricoperta di polvere di mica è da classificare nella voce n. 48.07;

   k) la carta ed i cartoni sui quali sono stati applicati esternamente fogli di metallo (Sezione XV);

   l) la carta ed i cartoni perforati per strumenti musicali (n. 92.10);

   m) gli oggetti compresi nei Capitoli 97 o 98 (giuochi, giocattoli, lavori diversi, quali bottoni, ecc.).

2. Ferme restando le disposizioni di cui alla Nota 3, si considerano compresi nelle voci n.ri 48.01 e 48.02 la carta ed i cartoni che abbiano subito, per calandratura o altrimenti, una lisciatura, levigatura, satinatura, lucidatura od altre simili operazioni di rifinitura oppure una falsa filigranatura, nonchè la carta ed i cartoni colorati o marmorizzati in pasta (diversamente che in superficie) a mezzo di un procedimento qualsiasi. Tuttavia non rientrano nelle voci predette la carta ed i cartoni che abbiano subito, dopo la fabbricazione, un trattamento, come la patinatura, l'intonaco, l'impregnazione, ecc.

3. La carta ed i cartoni, suscettibili di rientrare indifferentemente in due o più voci dal n. 48.01 al n. 48.07 incluso, sono da classificare in quella voce che, fra esse, figura per ultima nell'ordine progressivo della Tariffa.

4. Sono esclusi dalle voci dal n. 48.01 al n. 48.07 incluso, la carta, il cartone e l'ovatta di cellulosa presentati in una delle seguenti forme:

   a) in strisce o rotoli, di larghezza non superiore a cm 15;

   b) in fogli di forma quadrata o rettangolare che non abbiano alcun lato superiore a cm 36 (a foglio spiegato, se ciò è necessario);

   c) in forma diversa dalla quadrata o rettangolare.

Con riserva delle disposizioni contenute nella Nota 3, la carta a mano di qualsiasi forma e dimensione, presentata tal quale, cioè con sfrangiature ad ogni lato derivanti direttamente dalla fabbricazione, è da classificare nella voce n. 48.02.

5. Si considerano come «carta da parati e lincrusta», ai sensi della voce n. 48.11:

   a) la carta presentata in rotoli, atta alla decorazione delle pareti e dei soffitti ed avente, inoltre, i seguenti requisiti:
      — presenza di una o due cimose, anche con segni di riferimento;
      — per la carta senza cimose: coloritura, patinatura, vellutatura o presenza di motivi in rilievo ed, inoltre, larghezza non superiore a 60 cm;

   b) i bordi e gli angoli di carta, atti alla decorazione dei muri e dei soffitti.

6. Sono particolarmente comprese nella voce n. 48.15 la lana o fibra di carta per imballaggio, le strisce e strisciololine (lamette di carta), piegate o meno, anche intonacate, per lavori di intreccio o altri usi, la carta igienica in rotoli anche perforati, in pacchetti o condizionamenti simili, esclusi gli oggetti elencati nella seguente Nota 7.

7. Sono particolarmente compresi nella voce n. 48.21 i cartoncini da macchine per statistica, la carta ed i cartoni traforati per meccanismi Jacquard, le bordure di carta per scaffali, la carta a pizzo ed i ricami di carta, le tovaglie, i tovaglioli e i fazzoletti di carta, i giunti di carta, i piatti e simili oggetti di pasta di carta, di carta o di cartone, foggiati a stampo o modellati, i modelli anche riuniti.

8. La carta, il cartone, l'ovatta di cellulosa ed i lavori di tali materie sono compresi in questo Capitolo anche quando presentino diciture stampate o figure, purché di carattere accessorio, che non sia di natura tale da modificare la loro destinazione iniziale e da farli considerare come oggetti classificabili nel Capitolo 49.

NOTE COMPLEMENTARI

1. *È da considerare «carta da giornali», ai sensi della voce n. 48.01-A, la carta bianca o leggermente tinta in pasta, contenente 70 % o più di pasta meccanica (in rapporto alla quantità totale della composizione fibrosa), il cui indice di lisciatura, misurato all'apparecchio Bekk, non oltrepassi 130 secondi, non incollata, di un peso per metro quadrato compreso tra 48 g inclusi e 57 g inclusi, con linee d'acqua equidistanti da un minimo di 4 cm ad un massimo di 10 cm, presentata in rotoli di larghezza di 31 cm o più, non contenente più di 8 % in peso di carica, e destinato alla stampa di giornali, di settimanali o di altre pubblicazioni periodiche edite almeno dieci volte in un anno.*

2. *È da considerare «carta da pubblicazioni periodiche», ai sensi della voce n. 48.01-E-I, la carta bianca o leggermente tinta in pasta, contenente 70 % o più di pasta meccanica (in rapporto alla quantità totale della composizione fibrosa), che non risponda interamente alle altre caratteristiche previste per la carta della voce n. 48.01-A, il cui indice di lisciatura, misurato all'apparecchio Bekk, non oltrepassi 250 secondi, non incollata, di un peso per metro quadrato compreso tra 52 g inclusi e 63 g esclusi, con linee d'acqua equidistanti da un minimo di 4 cm ad un massimo di 10 cm, presentata in rotoli di larghezza di 31 cm o più, non contenente più di 18 % in peso di carica, e destinata alla stampa di pubblicazioni periodiche edite almeno dieci volte in un anno.*

Segue TABELLA B

SEZIONE X 48.01

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
		I. CARTA E CARTONI IN ROTOLI O IN FOGLI		
48.01		**Carta e cartoni fabbricati meccanicamente, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli:**		
	01	A. carta da giornali (1)	7 %	7 % (2
	04	B. carta da sigarette	14 %	11,2 %
		C. carta e cartoni kraft:		
	07	I. carta destinata alla fabbricazione di filati di carta (1)	6 %	4,8 %
		II. altri	18 %	14,4 %
	11	*a. carta per cavi elettrici*		
	12	*b. carta per condensatori elettrici*		
	13	*c. carta supporto abrasivi*		
	14	*d. carta per schede perforate*		
		e. altra carta:		
	17	*1. pesante meno di 35 g per m²*		
		2. pesante 35 g o più per m²:		
		aa. greggia (non imbianchita):		
	21	*α. per copertine, cosiddetta « kraftliner »*		
	22	*β. per sacchi di grande capacità*		
	23	*γ. da imballaggio*		
	27	*δ. altra*		
		bb. imbianchita:		
	31	*α. per copertine, cosiddetta « kraftliner »*		
	32	*β. per sacchi di grande capacità*		
	33	*γ. da imballaggio*		
	37	*δ. altra*		
	41	*cc. altra*		
		f. cartoni:		
	44	*1. per copertine, cosiddetti « kraftliner »*		
	47	*2. altri*		
	51	D. carta pesante 15 g o meno per m² e destinata alla fabbricazione di carta per matrici di duplicatori (1)	6 %	5,6 %
		E. altri:		
	54	I. carta da pubblicazioni periodiche (1)	16 %	14,4 %
		II. non nominati	18 %	14,4 %
	57	*a. carta per condensatori elettrici*		
	58	*b. carta-feltro e cartoni-feltro, compresi quelli cosiddetti lanosi*		
	59	*c. carta e cartoni da filtro*		
	60	*d. ovatta di cellulosa*		
	61	*e. falde di fibre di cellulosa, cosiddetti « tissue »*		
	62	*f. carta supporto per carta fotografica*		
	63	*g. carta supporto per carta diazo-eliografica*		
	64	*h. carta per schede perforate*		
	65	*ij. carta bibbia*		
	66	*k. carta seta*		
	67	*l. carta supporto per carta da parati*		
		m. altra carta per la stampa e la scrittura:		
	68	*1. non contenente pasta meccanica*		
	71	*2. contenente pasta meccanica*		

(1) È ammessa in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(2) Nei limiti di un contingente tariffario annuo da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee, è ammessa all'importazione in esenzione da dazio, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
Salvo ulteriori determinazioni degli Organi competenti delle Comunità Europee, per l'anno 1968, il contingente è fissato in 3.750 tonnellate.

Segue TABELLA B

SEZIONE X 48.01

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*48.01*-E-II)		*n. carta da imballaggio al solfito:*		
	72	*1. pesante meno di 30 g per m²*		
	75	*2. pesante 30 g o più per m²*		
	76	*o. carta di pasta semichimica da ondulare, cosiddetta « Fluting »*		
	77	*p. carta paglia*		
	78	*q. carta da imballaggio a base di carta da macero*		
	79	*r carta e cartoni formati da due o più strati di pasta di qualità diversa, semplicemente riuniti per compressione, cosiddetti duplex, triplex e multiplex*		
	80	*s. cartoni paglia*		
	81	*t. cartoni da imballaggio a base di carta da macero*		
	82	*. cartoni cosiddetti presspan*		
		w. altri:		
	85	*1. carta*		
		2. cartoni:		
	91	*aa. non contenenti paste di legno meccaniche*		
	97	*bb. contenenti paste di legno meccaniche*		
48.02	00	**Carta e cartoni fabbricati a mano**	**15 %**	**12 %**
48.03		**Carta e cartoni pergamenati e loro imitazioni, compresa la carta detta « cristallo », in rotoli o in fogli**	**18 %**	**15,4 %**
	01	*A. carta e cartoni all'acido solforico (pergamena vegetale)*		
	04	*B. carta detta « cristallo »*		
	07	*C. carta impermeabile ai grassi, cosiddetta « grease proof »*		
	11	*D. carta da ricalco*		
	14	*E. altri*		
48.04		**Carta o cartoni semplicemente riuniti mediante incollatura, non impregnati né intonacati alla superficie, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli**	**18 %**	**15,4 %**
	01	*A. carta e cartoni del tipo bristol e simili*		
	04	*B. carta e cartoni con interno catramato, paraffinato o cerato*		
	07	*C. cartoni paglia, compresi quelli rivestiti di carta*		
	11	*D. cartoni da imballaggio a base di carta da macero*		
	14	*E. cartoni cosiddetti presspan*		
	17	*F. altri*		
48.05		**Carta e cartoni semplicemente ondulati (anche con copertura incollata), increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli:**		
	01	A. carta e cartoni ondulati	**21 %**	**18,2 %**
		B. altri	**18 %**	**16 %**
		I. carta increspata o pieghettata :		
	04	*a. carta increspata igienica o da toletta*		
	07	*b. altra*		
	11	*II. non nominati*		
48.06	00	**Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati, in rotoli o in fogli**	**20 %**	**14,8 %**

Segue TABELLA B

SEZIONE X **48.07**

NUMERO della Tariffa (1)	NUMERO della Statistica (2)	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (3)	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi (4)	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali (5)
48.07		**Carta e cartoni, patinati, intonacati, impregnati o coloriti in superficie (marmorizzati, fantasia o « indiennès » e simili) o stampati (diversi da quelli della voce n. 48.06 e del Capitolo 49), in rotoli o in fogli:**		
	01	A. patinati per flani di stereotipia	14 %	13,2 %
	04	B. micacei	15 %	11,2 %
		C. incatramati, bitumati, asfaltati, armati o non, anche ricoperti di sabbia o di prodotti analoghi	17 %	13,2 %
	07	*I. carta e cartoni ricoperti di sabbia o di prodotti analoghi*		
	11	*II. altri*		
		D. altri	19 %	13,8 %
		I. carta e cartoni, patinati:		
	14	*a. carta per la stampa e la scrittura*		
	17	*b. carta e cartoni supporto per carta e cartoni fotografici*		
	21	*c. carta e cartoni, formati da due o più strati di pasta di qualità diversa, semplicemente riuniti per compressione, cosiddetti duplex, triplex e multiplex*		
		d. altri:		
	24	*1. carta*		
	27	*2. cartoni*		
	31	*II. carta e cartoni, coloriti in superficie*		
	34	*III. carta e cartoni, intonacati o impregnati di resine artificiali o di materie plastiche, esclusi quelli adesivi*		
	37	*IV. carta e cartoni, intonacati o impregnati di cera, di paraffina, di olio, di stearina, di glicerina, e simili*		
	41	*V. carta e cartoni, gommati o adesivi*		
	44	*VI. carta carbone e simili*		
	47	*VII. carta per riproduzione di copie, con disegni scritti e simili*		
	51	*VIII. carta e cartoni, stampati*		
	54	*IX. non nominati*		
48.08	00	**Blocchi e lastre, filtranti, di pasta di carta**	17 %	15,4 %
48.09		**Lastre per costruzioni, di pasta di carta, di legno sfibrato o di vegetali diversi sfibrati, anche agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri leganti simili**	15 %	13,4 %
		A. dure:		
	01 (m²)	*I. gregge*		
	04 (m²)	*II. lavorate*		
		B. altre:		
	07 (m²)	*I. gregge*		
	11 (m²)	*II. lavorate*		
		II. CARTA E CARTONI TAGLIATI PER UN USO DETERMINATO; LAVORI DI CARTA E DI CARTONE		
48.10		**Carta da sigarette tagliata a misura, anche in libretti o in tubetti (1)** . .	15 %	12 %
	01	*A. in libretti o in tubetti*		
	04	*B. altra*		

(1) *L'importazione delle cartine e dei tubetti per sigarette di qualsiasi specie, destinati al consumo nel territorio della Repubblica, esclusi i comuni di Livigno e Campione d'Italia, è riservata allo Stato.*
È consentita, in deroga al divieto di cui sopra, l'importazione di cartine e di tubetti per sigarette, semprechè servano al consumo personale dell'importatore, in numero complessivo non eccedente i 2.000 pezzi. Sul quantitativo importato si riscuote oltre il dazio, il diritto di monopolio.
È consentita, inoltre, in deroga alle disposizioni di cui sopra, l'introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, di cartine e tubetti per sigarette provenienti dagli Stati membri delle Comunità Europee, nel limite di un contingente annuo pari al 5% della produzione nazionale, previo nulla osta dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, quando trattasi di quantitativi eccedenti in complesso 2.000 cartine e tubetti per sigarette.
Sui quantitativi così introdotti, è dovuto, oltre il dazio, l'imposta di consumo stabilita per i similari tipi di produzione nazionale.

Segue TABELLA B

SEZIONE X 48.11

NUMERI della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
48.11		**Carta da parati, lincrusta e vetrofanie:**		
		A. carta da parati e lincrusta	19 %	16,6 %
	01	*I. carta da parati*		
	04	*II. lincrusta*		
	07	B. vetrofanie	17 %	15,4 %
48.12	00	**Copripavimenti, anche tagliati, con supporto di carta o di cartone, anche con intonaco di pasta di linoleum . . . .**	19 %	17 %
48.13		**Carta per riproduzione di copie e carta da trasporto, tagliate a misura, anche condizionate in scatole (carta carbone, matrici complete per duplicatori e simili). . . . .**	19 %	13,8 %
	01	*A. matrici complete per duplicatori*		
	04	*B. carta carbone e simili*		
	07	*C. altre*		
48.14		**Prodotti cartotecnici per corrispondenza: carta da lettere in blocchi, buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza . . . .**	20 %	18 %
	01	*A. buste*		
	04	*B. carta da lettere in blocchi, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini*		
	07	*C. scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza*		
48.15		**Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato:**		
	01	A. nastri per usi adesivi, di larghezza non superiore a 10 cm, il cui intonaco è costituito di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata . .	16 %	10,4 %
		B. altri	19 %	14,4 %
	04	*I. carta e cartoni da filtri*		
	07	*II. carta igienica*		
	11	*III. carta per condensatori*		
	14	*IV. carta per macchine da ufficio e simili, in strisce o in rotoli*		
	17	*V. carta gommata o adesiva, diversa da quella della voce n. 48.15-A, in strisce o in rotoli*		
	21	*VI. non nominati*		
48.16		**Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri contenitori di carta o di cartone:**		
	01	A. di carta o di cartone ondulati	21 %	18,6 %
		B. altri	20 %	18 %
	04	*I. sacchi di larghezza di base uguale o superiore a 40 cm*		
	07	*II. sacchetti, cartocci ed altri sacchi*		
	11	*III. non nominati*		
48.17	00	**Cartonaggi per ufficio, per magazzino e simili . . . .**	20 %	17,6 %

Segue TABELLA B

SEZIONE X

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
48.18		**Registri, quaderni, taccuini, libretti per quietanze e simili, blocchi per minute ed appunti, agende, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie) ed altri prodotti cartotecnici da scuola, da ufficio e da cartoleria; album per campioni e per collezioni e coperture per libri, di carta o di cartone**	21 %	18,6 %
	01	*A. registri, libri contabili, libretti per quietanze e simili*		
	04	*B. blocchi per minute ed appunti*		
	07	*C. quaderni*		
	11	*D. raccoglitori e classificatori, legature volanti, camice semplici e copertine per incartamenti*		
	14	*E. altri*		
48.19	00	**Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, anche stampate o gommate, con o senza vignette**	20 %	17,6 %
48.20		**Tamburi, rocche e rocchetti, spole, tubetti e supporti simili, di pasta di carta, di carta o di cartone, anche perforati o induriti**	19 %	17 %
	01	*A. per l'industria tessile*		
	04	*B. altri*		
48.21		**Altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone o di ovatta di cellulosa:**		
	01	A. carta e cartoni perforati per meccanismi Jacquard e simili	13 %	10,4 %
		B. altri	19 %	17 %
	04	*I. lavori di ovatta di cellulosa*		
	07	*II. tovaglie, tovaglioli ed altra biancheria*		
	11	*III. piatti, compresi quelli di portata, bicchieri e simili*		
	14	*IV. fogli foggiati ad alveoli per l'imballaggio delle uova*		
	17	*V. schede per macchine a schede perforate*		
	21	*VI. carta da diagrammi per registratori grafici*		
	24	*VII. non nominati*		

Segue TABELLA B

SEZIONE X

CAPITOLO **49**

PRODOTTI DELL'ARTE LIBRARIA E DELLE ARTI GRAFICHE

NOTE

1. Sono esclusi da questo Capitolo:

   a) la carta, il cartone e l'ovatta di cellulosa, nonché i lavori di tali materie, recanti diciture a stampa o vignette aventi carattere accessorio e tali da non modificare la destinazione iniziale di tali prodotti o da non conferire loro i caratteri di oggetti classificabili in questo Capitolo (Capitolo 48);

   b) le carte da giuoco e gli altri prodotti che rientrano nel Capitolo 97;

   c) le incisioni, stampe e litografie originali (n. 99.02), i francobolli, le marche da bollo e simili della voce n. 99.04, nonché gli oggetti di antichità e gli altri oggetti del Capitolo 99.

2. I giornali e le pubblicazioni periodiche incartonati o rilegati sono da classificare nella voce n. 49.01. Seguono lo stesso trattamento le collezioni di giornali e di pubblicazioni periodiche presentate sotto una stessa copertina.

3. Rientrano egualmente nella voce n. 49.01:

   a) le raccolte d'incisioni, di riproduzioni di opere d'arte, di disegni, ecc., costituenti opere complete, con pagine numerate e suscettibili di formare un libro, quando le incisioni siano accompagnate da un testo che faccia riferimento a dette opere oppure ai loro autori;

   b) le tavole illustrate presentate insieme ad un libro ed a suo complemento;

   c) i libri presentati in fascicoli od in fogli sciolti di qualsiasi formato, costituenti un'opera completa od una parte di opera e destinati ad essere legati alla rustica, o incartonati, oppure rilegati.

   Tuttavia, le incisioni e le illustrazioni che non siano accompagnate da un testo e che vengano presentate in fogli sciolti di qualsiasi formato sono da classificare nella voce n. 49.11.

4. Gli stampati pubblicitari editi direttamente da una ditta che vi è nominata oppure per suo conto e quelli destinati soprattutto alla pubblicità (compresi gli stampati di propaganda turistica) sono da escludere dalle voci n.ri 49.01 e 49.02 e da comprendere nella voce n 49.11.

5. Si considerano come « album o libri di immagini per bambini », ai sensi della voce n. 49.03, gli album o libri nei quali le immagini od illustrazioni costituiscono la maggiore attrattiva ed il carattere essenziale della pubblicazione, mentre il testo, ove esista, ha semplice funzione di leggenda esplicativa.

6. Sono da comprendere nella voce n. 49.06 le copie di testi manoscritti o dattilografati ottenute con carta carbone o su carta fotografica sensibilizzata. Le copie ottenute, invece, con apparecchi duplicatori o con altri procedimenti sono assimilate ai testi stampati.

7. Ai sensi della voce n. 49.09, per « cartoline postali illustrate » s'intendono le cartoline illustrate aventi una o più diciture a stampa che ne indichino l'uso.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
49.01		**Libri, opuscoli e stampati simili, anche in fogli sciolti**	esenzione	—
	01	*A. rilegati*		
	04	*B. altri*		
49.02		**Giornali e pubblicazioni periodiche, stampati, anche illustrati**	esenzione	esenzione
	01	*A. di mode*		
	04	*B. altri*		
49.03	00	**Album o libri d'immagini e album da disegno o per pittura, legati alla rustica, incartonati o rilegati, per bambini**	15 %	14,2 %
49.04	00	**Musica manoscritta o stampata, anche illustrata o rilegata**	esenzione	esenzione
49.05		**Lavori cartografici di ogni specie, comprese le carte murali e le carte topografiche, stampati; globi (terrestri o celesti) stampati:**		
	01	A. globi (terrestri o celesti) stampati	16 %	10,4 %
	04	B. altri	esenzione	esenzione

Segue TABELLA B

SEZIONE X

NUMERO della Tariffa (1)	NUMERO della Statistica (2)	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (3)	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi (4)	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali (5)
49.06	00	**Piani di architetti, di ingegneri ed altri progetti e disegni industriali, commerciali e simili, ottenuti a mano o con riproduzione fotografica; testi manoscritti o dattilografati**	esenzione	esenzione
49.07		**Francobolli, marche da bollo e simili, non obliterati, aventi corso o destinati ad aver corso nel paese di destinazione; carta bollata, biglietti di banca, titoli azionari od obbligazionari e simili, compresi i libretti di assegni ed analoghi:**		
	01	A. francobolli, marche da bollo e simili	6 %	4,8 %
	04	B. biglietti di banca	esenzione	esenzione
		C. altri:		
	07	I. firmati e numerati	esenzione	esenzione
	11	II. non nominati	15 %	12 %
49.08		**Decalcomanie di ogni sorta:**		
	01	A. per usi industriali	12 %	9,2 %
	04	B. altre	16 %	12,8 %
49.09	00	**Cartoline postali, cartoline per anniversari, cartoline di Natale e simili, illustrate, ottenute con qualsiasi procedimento, anche con guarnizioni od applicazioni**	15 %	13,4 %
49.10	00	**Calendari di ogni specie di carta o cartone, compresi i blocchi di calendari da sfogliare**	19 %	15,2 %
49.11		**Immagini, incisioni, fotografie ed altri stampati, ottenuti con qualsiasi procedimento:**		
	01	A. fogli non piegati, recanti semplicemente illustrazioni o incisioni senza testo nè iscrizioni, destinati ad edizioni comuni (1)	esenzione	esenzione
		B. altri	16 %	11,4 %
	04	*I. immagini, incisioni e fotografie*		
	07	*II. stampati pubblicitari, cataloghi commerciali e simili*		
	11	*III. non nominati*		

1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Segue TABELLA B

SEZIONE XI

MATERIE TESSILI E LORO MANUFATTI

NOTE

1. Sono esclusi da questa Sezione:

a) i peli e le setole per pennelli, spazzole e simili (n. 05.02), i crini ed i cascami di crini (n. 05.03);
b) i capelli ed i lavori di capelli (n.ri 05.01, 67.03 e 67.04); tuttavia, le bruscole ed i fiscoli nonché i tessuti spessi di capelli dei tipi comunemente utilizzati nelle presse da oleifici od in usi tecnici analoghi sono da classificare nella voce n. 59.17;
c) i prodotti vegetali del Capitolo 14;
d) le fibre di amianto ed i manufatti di amianto (n.ri 25.24, 68.13 e 68.14);
e) i prodotti delle voci n.ri 30.04 e 30.05 (ovatte, garze, bende e simili per la medicina o la chirurgia, legature sterili per suture chirurgiche, ecc.);
f) i tessuti sensibilizzati della voce n. 37.03;
g) i monofili aventi nella sezione trasversale la massima dimensione superiore ad 1 mm e le lamette e simili (paglia artificiale) di larghezza superiore a 5 mm, di materie plastiche artificiali (Capitolo 39), nonché le trecce ed i tessuti costituiti con questi stessi monofili, lamette e simili (Capitolo 46);
h) i tessuti, feltri e « stoffe non tessute », impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati (fogliettati) con gomma, ed i manufatti costituiti da questi stessi prodotti, purché siano da classificare nel Capitolo 40;
ij) le lane non ancora tolte dalle loro pelli o pelli lanate (Capitolo 41 o 43) ed i manufatti di pellicce naturali o artificiali delle voci n.ri 43.03 e 43.04;
k) gli oggetti di tessuto previsti dalle voci n.ri 42.01 e 42.02;
l) l'ovatta di cellulosa (Capitolo 48);
m) le calzature e parti di calzature, ghette, gambali e manufatti simili, previsti dal Capitolo 64;
n) i cappelli, copricapi ed altre acconciature e loro parti del Capitolo 65;
o) le retine per capelli fatte con tulle, rete, maglia, ecc., (n.ri 65.05 o 67.04, secondo il caso);
p) i prodotti del Capitolo 67;
q) i filati, corde o tessuti ricoperti di abrasivi (n. 68.06);
r) le fibre di vetro, i manufatti di fibre di vetro ed i ricami chimici o senza fondo visibile, in cui il filo costituente il ricamo sia di fibre di vetro (Capitolo 70);
s) i prodotti del Capitolo 94 (mobili; oggetti letterecci e simili);
t) gli oggetti del Capitolo 97 (giocattoli, giuochi, ecc.).

2. Prodotti misti:

A) I prodotti tessili dei Capitoli dal 50 al 57 incluso, costituiti da due o più materie tessili, sono classificati come segue:

a) i prodotti costituiti per più del 10 %, in peso, di fibre tessili previste dal Capitolo 50 (seta e cascami di seta) e considerate complessivamente, sono da classificare in tale Capitolo e precisamente nella voce relativa alla materia serica prevalente in peso;
b) gli altri prodotti sono classificati come quelli della materia tessile prevalente in peso;

B) Per l'applicazione di queste regole:

a) i filati metallici sono considerati per il loro peso totale come costituenti una materia tessile distinta; i fil di metallo sono considerati come un prodotto tessile ai fini della classificazione dei tessuti nei quali sono incorp ati;
b) quando una stessa voce prevede più materie tessili (per esempio, seta e cascami di seta, lana pettinata e lana cardata, ecc.), queste sono da considerare come una sola materia tessile;
c) non si tiene conto delle materie diverse da quelle tessili contenute nei prodotti misti, salvo il caso previsto dal paragrafo B) a) di cui sopra.

C) Le disposizioni contenute nei paragrafi A) e B) si applicano anche ai filati specificati nelle Note 3 e 4 seguenti.

3. A) Salvo le eccezioni previste dal seguente paragrafo B), sono considerati in questa Sezione come « spago, corde e funi », i filati (semplici, ritorti o ritorti su ritorto (câblés):

a) di seta, di cascami di seta o di fibre artificiali (compresi quelli fatti con due o più monofili del capitolo 51), di peso superiore a 2 g per metro (18.000 denari);
b) di fibre sintetiche (compresi quelli fatti con due o più monofili del Capitolo 51), di peso superiore a 1 g per metro (9.000 denari);
c) di canapa e di lino:
— lucidati, la cui lunghezza per kg, moltiplicata per il numero dei fili costitutivi, è inferiore a 7.000 metri;
— non lucidati, di peso superiore a 2 g per metro;
d) di cocco, a tre capi o più;
e) di altre fibre vegetali, di peso superiore a 2 g per metro;
f) armati di metallo.

Segue TABELLA B

SEZIONE XI

B) Le disposizioni della precedente lettera A) non si applicano:

a) ai filati di lana, di peli o di crine ed ai filati di carta, non armati;

b) alle fibre tessili sintetiche ed artificiali presentate sotto forma di fasci (câblés) di qualsiasi specie, nastri o lucignoli;

) al pelo di Messina, alle imitazioni del catgut di seta o di fibre tessili sintetiche ed artificiali ed ai monofili del Capitolo 51;

d) ai fili di metallo misti ai filati tessili (filati metallici), compresi i filati tessili spiralati (vergolinati) con metallo, ed ai filati tessili metallizzati. della voce n. 52.01; per i filati tessili armati di metallo valgono le disposizioni del paragrafo A) f) di cui sopra;

e) ai filati di ciniglia ed ai filati spiralati (vergolinati) della voce n. 58.07.

4. A) Salvo le eccezioni previste al seguente paragrafo B) sono considerati come « preparati per la vendita al minuto » nei Capitoli 50, 51, 53, 54, 55 e 56 i filati avvolti:

a) su cartoncini, bobine, tubetti e supporti simili, o in gomitoli, del peso massimo (compreso il supporto) di:
200 g per il lino ed il ramié;
85 g per la seta, i cascami di seta e le fibre tessili sintetiche ed artificiali continue;
125 g per le altre materie tessili;

b) in matasse o matassine, del peso massimo di:
85 g per la seta, i cascami di seta e le fibre tessili sintetiche ed artificiali continue;
125 g per le altre materie tessili;

c) in matasse suddivise in matassine rese indipendenti l'una dall'altra da uno o più fili divisori, il cui peso sia uniforme e non ecceda, per ciascuna matassina:
85 g per la seta, i cascami di seta e le fibre tessili sintetiche ed artificiali continue;
125 g per le altre materie tessili.

B) Le disposizioni della precedente lettera A) non si applicano:

a) ai filati semplici di qualunque materia tessile, fatta eccezione:
— per i filati semplici di lana e di peli fini, greggi;
— per i filati semplici di lana e di peli fini, imbianchiti, tinti o stampati, misuranti meno di 2.000 m per kg;

b) ai filati greggi, ritorti, ritorti su ritorto (câblés):
— di seta o di cascami di seta, comunque presentati;
— di altre materie tessili (ad eccezione della lana e dei peli fini), presentati in matasse;

c) ai filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés), imbianchiti, tinti o stampati, di seta o di cascami di seta, misuranti 75.000 metri o più per ogni kg di filato ritorto;

d) ai filati semplici, ritorti o ritorti su ritorto (câblés) di qualunque materia tessile, presentati:
— in matasse ad aspatura incrociata;
— su supporti che implicano il loro impiego nell'industria tessile (quali, per esempio: tubi per ritorcitoi, spole (cops), tubetti conici o coni).

C) *Le disposizioni innanzi stabilite per i filati di lino e di ramiè sono valide anche per la canapa.*

5. Si considerano come:

a) tessuti a « punto di garza », ai sensi della voce n. 55.07, i tessuti la cui catena è costituita su tutta o su parte della loro superficie da filati fissi (fili dritti) e da filati mobili (fili di giro), che fanno con i filati fissi un mezzo giro, un giro completo o più di un giro, in modo da formare una legatura che racchiude la trama;

b) tulli o tessuti a « maglie annodate » (reti), lisci, ai sensi della voce n. 58.08, quelli che presentano su tutta la superficie una serie unica di maglie regolari di uguale forma e dimensione, senza alcun disegno né riempimento delle maglie. Per l'applicazione di questa definizione non si tiene conto dei piccoli fori che figurano nei punti di congiunzione e che sono inerenti alla formazione della maglia.

6. In questa Sezione si considerano « confezionati »:

a) i manufatti tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare;

b) i manufatti finiti direttamente al telaio all'atto della tessitura e pronti per l'uso oppure utilizzabili, dopo semplice taglio che li separi gli uni dagli altri, senza cucitura od altra lavorazione complementare, come alcuni tipi di strofinacci, asciugamani, tovaglie, fazzoletti da collo (« quadrati ») e coperte;

c) i manufatti orlati od arrotolati ai bordi con un procedimento qualunque (ad esclusione dei tessuti in pezza mancanti di cimosa con bordi semplicemente fermati per evitarne lo sfilacciamento), oppure provvisti di frange annodate ottenute con i fili del tessuto stesso o con fili aggiunti;

d) i manufatti tagliati in qualsiasi forma, che presentano lavori a giorno ottenuti per semplice asportazione di fili;

e) i manufatti riuniti mediante cucitura, incollatura o altrimenti (ad esclusione delle pezze dello stesso tessuto riunite alle estremità in modo da formare una pezza di maggiore lunghezza, nonché delle pezze costituite da due o più tessuti sovrapposti su tutta la loro superficie e riuniti tra loro, anche con interposizione di ovatta).

7. Salvo disposizioni contrarie risultanti dal testo stesso delle voci, non rientrano nei Capitoli dal 50 al 57 o nei Capitoli dal 58 al 60, i manufatti confezionati ai sensi della Nota 6. Non rientrano nei Capitoli dal 50 al 57 i manufatti da classificare nei Capitoli 58 o 59.

Segue TABELLA B

SEZIONE XI

NOTA COMPLEMENTARE:

La classificazione dei prodotti costituiti da due o più materie tessili deve essere effettuata, occorrendo, all'interno delle voci dei Capitoli 58 a 63, in conformità delle regole stabilite dalla Nota 2 A) e B) di questa Sezione, sotto riserva dell'applicazione delle disposizioni seguenti:

a) *per i prodotti delle voci n.ri 58.01 a 58.05 inclusa, che comportano un tessuto di fondo ed una superficie vellutata, a ricci o con fili formanti un disegno, è fatta astrazione del tessuto di fondo;*

b) *per i prodotti della voce n. 63.07 che comportano un'armatura, un'anima o un'imbottitura, non si tiene conto di questa armatura, di questa anima o di questa imbottitura;*

c) *per i ricami della voce n. 58.10 si tiene conto solamente del tessuto di fondo. Tuttavia, per i pizzi chimici o «aériennes» e per i ricami senza fondo visibile, la classificazione è effettuata tenendo conto unicamente dei filati costituenti il ricamo;*

d) *per i prodotti dei Capitoli 59 a 63, composti di due o più tessuti, feltri, trecce, ecc, di materie tessili differenti, associate o non a parti costituenti unicamente accessori (fodere, rinforzi, colli, polsini, risvolti, nastri ed altre guarnizioni, anche ornamentali), non si deve tener conto, per l'applicazione della regola di classificazione suindicata che della parte considerata come determinante ai sensi della regola generale 3 per l'interpretazione della Tariffa.*

* * *

Sui filati di materie tessili e sui relativi manufatti, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine.

CAPITOLO 50

SETA E CASCAMI DI SETA

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
50.01	00	**Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura**	2 % (1) (2)	1,6 % (1) (2)
50.02		**Seta greggia (non torta)**	10 % (3) (4)	8 % (4)
	01	*A. cruda*		
	04	*B. altra*		
50.03		**Cascami di seta (bozzoli di bachi da seta non atti alla trattura, sfilacciati, borra, roccadino o pettenuzzo e residui della cardatura)**	esenzione	esenzione
	01	*A. non pettinati, né cardati*		
	04	*B. altri*		
50.04		**Filati di seta non preparati per la vendita al minuto**	12 % (5) (6)	10 % (6)
	01	*A. greggi, sgommati o imbianchiti*		
	04	*B. altri*		
50.05		**Filati di borra di seta (schappe) non preparati per la vendita al minuto** .	7 % (7)	5,6 %
	01	*A. greggi, sgommati o imbianchiti*		
	04	*B. altri*		

(1) Dal 1° luglio 1968 fino al 31 dicembre 1969, si applica il dazio dell'8,1 % sul valore.

(2) Il dazio stabilito nella precedente nota (1) si applica temporaneamente nella misura del 4,5 % sul valore.

(3) È sospesa temporaneamente l'applicazione del dazio.

(4) Dal 1° luglio 1968 fino al 31 dicembre 1969, in deroga anche alla sospensione stabilita nella precedente nota (3), si applicano i seguenti dazi doganali:
— seta greggia (non torta):
— — cruda . . . . 13 % sul valore;
— — altra . . . . 15 % sul valore.

(5) Si applica temporaneamente il dazio del 7 % sul valore.

(6) Dal 1° luglio 1968 fino al 31 dicembre 1969, in deroga anche al dazio stabilito nella precedente nota (5), si applicano i seguenti dazi doganali:
— filati di seta non preparati per la vendita al minuto:
— — crudi . . . . 13 % sul valore;
— — altri . . . . 12,6 % sul valore.

(7) Si applica temporaneamente il dazio del 5 % sul valore.

Segue TABELLA B

SEZIONE XI **50.06**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
50.06		**Filati di roccadino o pettenuzzo di seta, non preparati per la vendita al minuto:**		
	01	A. greggi	5 %	4 %
	04	B. altri	6 %	4,6 %
50.07		**Filati di seta, di borra di seta (schappe) e di roccadino o pettenuzzo di seta, preparati per la vendita al minuto:**		
	01	A. filati di seta	13 %	11,8 %
	04	B. filati di borra di seta (schappe)	11 %	8,6 %
	07	C. filati di roccadino o pettenuzzo di seta	10 %	8 %
50.08	00	**Pelo di Messina (crine di Firenze); imitazioni del cat-gut preparate con fili di seta**	7 % (1)	5,6 % (1)
50.09		**Tessuti di seta o di borra di seta (schappe):**		
		A. crespi	17 %	15 % (2)
		I. contenenti almeno 85 %, in peso, di seta o di borra di seta (schappe):		
	01	*a. greggi, sgommati o imbianchiti*		
	04	*b. altri*		
	07	*II. contenenti meno di 85 %, in peso, di seta o di borra di seta (schappe)*		
	11	B. pongées, habutaï, honan, shantung, corah e tessuti simili d'Estremo Oriente, di seta pura (non mista con borra di seta (schappe) o con altre materie tessili) ad armatura a tela, greggi o semplicemente sgommati .	16 %	12,8 % (2)
		C. altri:		
		I. pongées, habutaï, honan, shantung, corah e tessuti simili d'Estremo Oriente, di seta pura (non mista con borra di seta (schappe) o con altre materie tessili)	17 %	15,8 % (2)
	14	*a. ad armatura a tela (esclusi quelli greggi o semplicemente sgommati)*		
		b. altri:		
		1. contenenti almeno 85%, in peso, di seta o di borra di seta (schappe):		
	17	*aa. tessuti graticolati ed altri tessuti radi*		
		bb. altri:		
	21	*α. greggi, sgommati o imbianchiti*		
	24	*β. tinti*		
	27	*γ. a colori*		
	31	*δ. stampati*		
		2. contenenti meno di 85%, in peso, di seta o di borra di seta (schappe):		
	34	*aa. greggi, sgommati o imbianchiti*		
	37	*bb. tinti*		
	41	*cc. a colori*		
	44	*dd. stampati*		
		II. non nominati	17 %	15,4 % (2)
		a. contenenti almeno 85 %, in peso, di seta o di borra di seta (schappe):		
	47	*1. tessuti graticolati ed altri tessuti radi*		
		2. altri:		
	51	*aa. greggi, sgommati o imbianchiti*		
	54	*bb. tinti*		
	57	*cc. a colori*		
	61	*dd. stampati*		
		b. contenenti meno di 85 %, in peso, di seta o di borra di seta (schappe):		
	64	*1. tinti*		
	67	*2. stampati*		
	71	*3. altri*		
50.10	00	**Tessuti di cascami di borra di seta (roccadino o pettenuzzo di seta)** . . .	17 %	13,6 %

(1) Dal 1° luglio 1968 fino al 31 dicembre 1969, si applica il dazio del 13 % sul valore.

(2) Nei limiti di un contingente tariffario annuo globale per i prodotti della voce n. 50.09, da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee, quelli tessuti su telai a mano, originari dell'India e in provenienza da questo Paese, sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze. L'ammissione al beneficio del contingente in questione è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato di fabbricazione ed all'apposizione di un timbro all'inizio ed alla fine di ogni pezza, riconosciuti dai suddetti Organi, nonchè al trasporto diretto tra l'India e le Comunità Europee.

Segue TABELLA B

SEZIONE XI

CAPITOLO 51

MATERIE TESSILI SINTETICHE ED ARTIFICIALI CONTINUE

NOTE

1. Le espressioni « fibre tessili sintetiche » o « fibre tessili artificiali », figuranti in qualsiasi Sezione della Tariffa, indicano le fibre o i filamenti di polimeri organici ottenuti industrialmente:
   a) per polimerizzazione o condensazione di monomeri organici, per esempio, poliammidi, poliesteri, poliuretani e derivati polivinilici;
   b) per trasformazione chimica di polimeri organici naturali (cellulosa, caseina, proteine, alghe, ecc.), quali il filato viscosa (rayon), il filato acetato, il filato cupro (cupro-ammoniacale) e le fibre di alginati. Le fibre o i filamenti, di cui alla lettera a) si considerano « sintetici » e quelli della lettera b) « artificiali ».
2. La voce n. 51.01 non comprende i fasci (câbles) da fiocco, di fibre tessili sintetiche ed artificiali, che rientrano nel Capitolo 56.
3. Non sono considerati continui i filati detti « rotti », costituiti, per la massima parte, da fibre provenienti dalla rottura di fili continui passati attraverso un appropriato dispositivo meccanico (Capitolo 56).
4. I monofili di materie tessili sintetiche ed artificiali, non aventi nella sezione trasversale alcuna dimensione superiore a 1 mm, sono classificati:
   - nella voce n. 51.01, se il loro peso è inferiore a 6,6 mg per metro (60 denari);
   - nella voce n. 51.02, in caso contrario.

   I monofili, aventi nella sezione trasversale una dimensione superiore ad 1 mm, sono da classificare nel Capitolo 39.

   Le lamette e simili (paglia artificiale) di materie tessili sintetiche ed artificiali sono classificate nella voce n. 51.02, qualora la loro larghezza non oltrepassi i 5 mm, e nel Capitolo 39 in caso contrario.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
51.01		**Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto:**		
		A. filati di fibre tessili sintetiche	15 %	10,8 %
	01	*I. elastomeri*		
		II. ad alta tenacità:		
		a. poliammidiche:		
	04	*1. semplici*		
	05	*2. ritorti o ritorti su ritorto (câblés)*		
	07	*b. di poliesteri*		
	11	*c. di altre fibre tessili sintetiche*		
		III. altri:		
		a. poliammidiche:		
	14	*1. testurizzati*		
		2. altri:		
		aa. semplici:		
	15	*α. non torti o torti fino a 50 giri per m*		
	16	*β. torti a più di 50 fino a 400 giri per m*		
	17	*γ. torti a più di 400 giri per m*		
	21	*bb. ritorti o ritorti su ritorto (câblés)*		
		b. di poliesteri:		
	24	*1. testurizzati*		
		2. altri:		
		aa. semplici:		
	25	*α. non torti o torti fino a 50 giri per m*		
	26	*β. torti a più di 50 fino a 400 giri per m*		
	27	*γ. torti a più di 400 giri per m*		
	31	*bb. ritorti o ritorti su ritorto (câblés)*		
		c. acriliche:		
	35	*1. testurizzati*		
	37	*2. altri*		
		d. polipropileniche :		
	39	*1. testurizzati*		
	41	*2. altri*		
	44	*e. polietileniche*		

Segue TABELLA B

SEZIONE XI

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*51.01*-A-III)	47	*f. poliviniliche*		
		g. di altre fibre tessili sintetiche:		
	51	*1. testurizzati*		
		2. altri:		
		aa. semplici:		
	54	*α. non torti o torti fino a 50 giri per m*		
	55	*β. torti a più di 50 fino a 400 giri per m*		
	57	*γ. torti a più di 400 giri per m*		
	61	*bb. ritorti o ritorti su ritorto (câblés)*		
		B. filati di fibre tessili artificiali:		
	63	I. filati a vacuoli	15 %	4 %
		II. altri	15 %	13,4 %
		a. ad alta tenacità:		
	64	*1. viscosa*		
	67	*2. di altre fibre tessili artificiali*		
		b. non nominati:		
		1. viscosa:		
	71	*aa. testurizzati*		
		bb. altri:		
		α. semplici:		
	74	*a' non torti o torti fino a 250 giri per m*		
	75	*b' torti a più di 250 giri per m*		
	77	*β. ritorti o ritorti su ritorto (câblés)*		
		2. acetato (di e triacetato)		
	81	*aa. testurizzati*		
		bb. altri:		
		α. semplici:		
	84	*a' non torti o torti fino a 250 giri per m*		
	87	*b' torti a più di 250 giri per m*		
	91	*β. ritorti o ritorti su ritorto (câblés)*		
	94	*3. cupro*		
	97	*4. di altre fibre tessili artificiali*		
51.02		**Monofili, lamette e simili (paglia artificiale) ed imitazioni del catgut, di materie tessili sintetiche ed artificiali:**		
		A. di materie tessili sintetiche:		
		I. monofili	13 %	11,4 %
	01	*a. elastomeri*		
		b. altri:		
	04	*1. tagliati a misura, per la fabbricazione di spazzole, scope-spazzole, spazzolini, pennelli, e simili*		
	07	*2. non nominati*		
		II. altri	14 %	12,6 %
	11	*a. polipropileniche, polietileniche*		
	14	*b. non nominati*		
		B. di materie tessili artificiali:		
	17	I. monofili	9 %	7,2 %
	21	II. altri	10 %	8 %
51.03		**Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, preparati per la vendita al minuto:**		
	01	A. filati di fibre tessili sintetiche	19 %	15,2 %
	04	B. filati di fibre tessili artificiali	18 %	14,4 %

Segue TABELLA B

SEZIONE XI 51.04

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
51.04		**Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci n.ri 51.01 o 51.02):**		
		A. tessuti di fibre tessili sintetiche	21 % (1)	15,4 % (3)
	01	*I. per pneumatici*		
	04	*II. contenenti filati elastomeri o monofili elastomeri*		
	07	*III. fabbricati con lamette e simili (paglia artificiale), di polipropilene e di polietilene*		
		IV. altri:		
		a. contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre tessili sintetiche:		
		1. tessuti graticolati ed altri tessuti radi:		
	11	*aa. per tendine*		
		bb. altri:		
	14	*α. greggi o imbianchiti*		
	15	*β. tinti*		
	16	*γ. a colori*		
	19	*δ. stampati*		
		2. altri:		
	21	*aa. greggi o imbianchiti*		
		bb. tinti:		
	22	*α. di larghezza di 57 cm o meno*		
	25	*β. altri*		
		cc. a colori :		
	26	*α. tessuti Jacquard, di larghezza superiore a 115 cm fino a 135 cm inclusi, pesanti, per m², più di 250 g*		
		β. altri:		
	29	*a'. di larghezza superiore a 57 cm fino a 75 cm inclusi*		
	31	*b'. non nominati*		
		dd. stampati:		
	34	*α. di larghezza di 57 cm o meno*		
	37	*β. altri*		
		b. contenenti meno di 85 %, in peso, di fibre tessili sintetiche:		
	41	*1. greggi o imbianchiti*		
	42	*2. tinti*		
		3. a colori :		
	43	*aa. tessuti Jacquard, di larghezza superiore a 115 cm fino a 135 cm inclusi, pesanti, per m², più di 250 g*		
	47	*bb. altri*		
	51	*4. stampati*		
		B. tessuti di fibre tessili artificiali	20 % (2)	15,6 % (3)
	54	*I. per pneumatici*		
	57	*II. contenenti filati elastomeri o monofili elastomeri*		
		III. altri:		
		a. contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre tessili artificiali:		
		1. tessuti graticolati ed altri tessuti radi:		
	61	*aa. greggi o imbianchiti*		
	62	*bb. tinti*		
	63	*cc. a colori*		
	67	*dd. stampati*		
		2. altri:		
	71	*aa. greggi o imbianchiti*		
		bb. tinti :		
	72	*α. di larghezza di 57 cm o meno*		
	73	*β. di larghezza superiore a 138 cm fino a 145 cm inclusi*		
	75	*γ. altri*		

(1) Per le importazioni dei prodotti originari degli Stati Uniti d'America del Nord, si applica il dazio del 35 % sul valore.
(2) Per le importazioni dei prodotti originari degli Stati Uniti d'America del Nord, si applica il dazio del 40 % sul valore.
(3) Non si applica per le importazioni dei prodotti originari degli Stati Uniti d'America del Nord.

Segue TABELLA B

SEZIONE XI **51.04**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*51.04*-B-III-a-2)		*cc. a colori :*		
	76	*α. tessuti Jacquard, di larghezza superiore a 115 cm fino a 135 cm inclusi, pesanti, per m², più di 250 g*		
		β. altri:		
	79	*a'. di larghezza superiore a 57 cm fino a 75 cm inclusi*		
	81	*b'. non nominati*		
		dd. stampati :		
	82	*α. di larghezza di 57 cm o meno*		
	85	*β. altri*		
		b. contenenti meno di 85 %, in peso, di fibre tessili artificiali:		
	87	*1. greggi o imbianchiti*		
	88	*2. tinti*		
		3. a colori:		
	91	*aa. tessuti Jacquard, di larghezza superiore a 115 cm fino a 135 cm inclusi, pesanti, per m², più di 250 g*		
	94	*bb. altri*		
	97	*4. stampati*		

Segue TABELLA B

SEZIONE XI

CAPITOLO 52

FILATI METALLICI

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
52.01	00	**Fili di metallo combinati con filati tessili (filati metallici), compresi i filati tessili spiralati con metallo, e filati tessili metallizzati . . . .**	10 %	7,6 %
52.02	00	**Tessuti di fili di metallo, di filati metallici o di filati tessili metallizzati della voce n. 52.01, per l'abbigliamento, l'arredamento ed usi simili .**	17 %	13,6 %

Segue TABELLA B

SEZIONE XI

CAPITOLO 53

LANA, PELI E CRINI

NOTA

Sotto la denominazione di « peli fini » sono compresi i peli di alpagà, lama, vigogna, yack, cammello, capra mohair, capra del Tibet, capre del Cachemir e simili (escluse le capre comuni), coniglio (compreso il coniglio d'angora), lepre, castoro, nutria e topo muschiato.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
53.01		**Lane in massa**	esenzione	esenzione
	01	*A. sucide*		
	04	*B. lavate a dosso*		
		C. altre:		
	07	*I. non carbonizzate*		
	11	*II. carbonizzate*		
53.02		**Peli fini o grossolani, in massa:**		
	01	A. peli grossolani, preparati (imbianchiti, tinti, ecc.) e arricciati . . .	3 %	2,4 %
		B. altri	esenzione	esenzione
	04	*I. peli grossolani, diversi da quelli preparati e arricciati*		
		II. peli fini:		
	07	*a. di coniglio d'angora*		
	11	*b. di alpagà, lama, vigogna, yack, cammello, capra mohair, capra del Tibet, capra del Cachemir e simili*		
	14	*c. di coniglio (escluso il coniglio d'angora), lepre, castoro, nutria e topo muschiato*		
53.03		**Cascami di lana e di peli (fini o grossolani), esclusi gli sfilacciati**	esenzione	esenzione
		A. pettinacce:		
	01	*I. non carbonizzate*		
	04	*II. carbonizzate*		
	07	*B. cascami di filatura*		
		C. altri:		
	11	*I. non carbonizzati*		
	14	*II. carbonizzati*		
53.04	00	**Sfilacciati di lana e di peli (fini o grossolani)**	esenzione	esenzione
53.05		**Lane e peli (fini o grossolani), cardati o pettinati**	3 %	3 %
	01	*A. lana cardata*		
		B. lana pettinata:		
		I. nastri avvolti in gomitoli (tops):		
	04	*a. contenenti almeno 85 %, in peso, di lana*		
	07	*b. contenenti meno di 85 %, in peso, di lana*		
	11	*II. altra*		
	14	*C. peli fini*		
	17	*D. peli grossolani*		
53.06		**Filati di lana cardata, non preparati per la vendita al minuto:**		
		A. contenenti almeno 85 %, in peso, di lana o di lana e di peli fini . . .	5 %	5 %
		I. greggi:		
	01	*a. semplici*		
	04	*b. ritorti o ritorti su ritorto (câblés)*		
		II. altri:		
	07	*a. semplici*		
	11	*b. ritorti o ritorti su ritorto (câblés)*		

Segue TABELLA B

SEZIONE XI

53.06

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(53.06)		B. altri	10 %	8 %
		I. greggi:		
	14	*a. semplici*		
	17	*b. ritorti o ritorti su ritorto (câblés)*		
		II. non nominati:		
	21	*a. semplici*		
	24	*b. ritorti o ritorti su ritorto (câblés)*		
53.07		**Filati di lana pettinata, non preparati per la vendita al minuto:**		
		A. contenenti almeno 85 %, in peso, di lana o di lana e di peli fini . . .	5 %	5 %
	01	*I. greggi*		
	04	*II. altri*		
		B. altri	10 %	—
	07	*I. greggi*		
	11	*II. non nominati*		
53.08		**Filati di peli fini, cardati o pettinati, non preparati per la vendita al minuto**	5 %	4 %
	01	*A. cardati*		
	04	*B. pettinati*		
53.09		**Filati di peli grossolani o di crine, non preparati per la vendita al minuto**	9 %	7,2 %
	01	*A. di peli grossolani*		
	04	*B. di crine*		
53.10		**Filati di lana, di peli (fini o grossolani) o di crine, preparati per la vendita al minuto**	11 %	11 %
		A. di lana:		
	01	*I. contenenti almeno 85 %, in peso, di lana*		
	04	*II. contenenti meno di 85 %, in peso, di lana*		
		B. di peli fini:		
	07	*I. contenenti almeno 85 %, in peso, di peli fini*		
	11	*II. contenenti meno di 85 %, in peso, di peli fini*		
	14	*C. di peli grossolani o di crine*		
53.11		**Tessuti di lana o di peli fini:**		
		A. contenenti almeno 85 %, in peso, di queste materie tessili:		
	01	I. di filati di lana pettinata, d valore uguale o superiore a 3 U. C. per m²	13 %	13 %
	04	II. di filati di lana cardata, di valore uguale o superiore a 2,50 U. C. per m²	13 %	13 %

Segue TABELLA B

SEZIONE XI 53.11

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*53.11*-A)		III. altri	13 %	16 %
	07	*a. tessuti Jacquard, di larghezza superiore a 115 cm fino a 135 cm inclusi, pesanti, per m², più di 250 g*		
		b. non nominati:		
		1. di filati di lana pettinata, pesanti, per m²:		
	11	*aa. più di 375 g*		
	14	*bb. 200 g o più, fino a 375 g inclusi*		
	17	*cc. meno di 200 g*		
		2. di filati di lana cardata, pesanti, per m²:		
	21	*aa. più di 450 g*		
	24	*bb. 275 g o più, fino a 450 g inclusi*		
	27	*cc. meno di 275 g*		
		B. altri:		
	31	I. di filati di lana pettinata, di valore uguale o superiore a 2 U.C. per m²	18 %	18 %
	34	II. di filati di lana cardata, di valore uguale o superiore a 1,85 U.C. per m²	18 %	18 %
		III. non nominati	18 %	
	37	*a. tessuti Jacquard, di larghezza superiore a 115 cm fino a 135 cm inclusi, pesanti, per m², più di 250 g*		
		b. altri:		
	41	*1. misti solamente o principalmente con filati di fibre tessili sintetiche o artificiali continue*		
		2. misti solamente o principalmente con filati di fibre tessili sintetiche discontinue:		
		aa. di filati di lana pettinata, pesanti per m²:		
	44	*α. più di 375 g*		
	47	*β. 200 g o più, fino a 375 g inclusi*		
	51	*γ. meno di 200 g*		
		bb. di filati di lana cardata, pesanti per m²:		
	54	*α. più di 450 g*		
	57	*β. 275 g o più, fino a 450 g inclusi*		
	61	*γ. meno di 275 g*		
		3. non nominati:		
		aa. di filati di lana pettinata, pesanti, per m²:		
	64	*α. più di 375 g*		
	67	*β. 200 g o più, fino a 375 g inclusi*		
	71	*γ. meno di 200 g*		
		bb. di filati di lana cardata, pesanti, per m²:		
	74	*α. più di 450 g*		
	77	*β. 275 g o più, fino a 450 g inclusi*		
	81	*γ. meno di 275 g*		
53.12	00	**Tessuti di peli grossolani**	16 %	12,8 %
53.13	00	**Tessuti di crine**	16 %	12,8 %

Segue TABELLA B

SEZIONE XI

CAPITOLO 54

LINO E RAMIÈ

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
54.01		**Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami di lino (compresi gli sfilacciati)**	esenzione	—
	01	*A. lino greggio o macerato*		
	04	*B. lino maciullato o stigliato*		
	07	*C. lino pettinato o altrimenti preparato*		
	11	*D. stoppa di lino*		
	14	*E. cascami di lino (compresi gli sfilacciati)*		
54.02	00	**Ramiè greggio, decorticato, sgommato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami di ramiè (compresi gli sfilacciati)** . . .	esenzione	esenzione
54.03		**Filati di lino o di ramiè, non preparati per la vendita al minuto:**		
	01	A. di lino, lucidati	16 %	11,4 %
		B. altri:		
		I. semplici, misuranti, per kg:		
		a. 45.000 m o meno	10 %	8,6 % (1)
		1. greggi:		
	04	*aa. misuranti, per kg, 15.000 m o meno*		
	07	*bb. misuranti, per kg, più di 15.000 m*		
		2. altri:		
	11	*aa. misuranti, per kg, 15.000 m o meno*		
	14	*bb. misuranti, per kg, più di 15.000 m*		
	17	b. più di 45.000 m	6 %	5,6 %
		II. ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	10 %	7,6 %
	21	*a. greggi*		
	24	*b. altri*		
54.04		**Filati di lino o di ramiè, preparati per la vendita al minuto:**		
	01	A. di lino, lucidati	16 %	11,8 %
	04	B. altri	17 %	13,6 %
54.05		**Tessuti di lino o di ramiè**	21 %	17,3 %
		A. contenenti almeno 85 %, in peso, di lino o di ramiè:		
		I. greggi:		
	01	*a. pesanti, per m², 400 g o meno*		
	04	*b. pesanti, per m², più di 400 g*		
	07	*II. imbianchiti*		
	11	*III. tinti o a colori*		
	14	*IV. stampati*		
		B. contenenti meno di 85 %, in peso, di lino o di ramiè:		
	17	*I. greggi*		
	21	*II. imbianchiti*		
	24	*III. tinti o a colori*		
	27	*IV. stampati*		

(1) Per i filati di lino greggi (esclusi i filati di stoppa) misuranti, per kg, 30.000 m o meno, destinati alla fabbricazione di filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) per l'industria delle calzature e per la legatura dei cavi, nei limiti di un contingente tariffario annuo da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee, si applica il dazio del 2,6 % sul valore, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Segue TABELLA B

SEZIONE XI

CAPITOLO 55

COTONE

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
55.01	00	**Cotone in massa**	esenzione	esenzione
55.02		**Linters di cotone**	esenzione	esenzione
	01	*A. greggi*		
	04	*B. altri*		
55.03		**Cascami di cotone (compresi gli sfilacciati) non pettinati né cardati** . . .	esenzione	esenzione
		A. cascami di filatura:		
	01	*I. per asciugare e pulire, per uso industriale*		
	04	*II. altri*		
	07	*B. sfilacciati*		
	11	*C. altri cascami*		
55.04	00	Cotone cardato o pettinato.	3 %	2,4 %
55.05		**Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto:**		
		A. ritorti o ritorti su ritorto (câblés), apprettati, presentati su cartoncini, rocche e rocchetti, tubetti, e supporti simili, o in gomitoli, di peso massimo (compreso il supporto) di 900 g	10 %	8 %
	01	*I. greggi*		
	04	*II. altri*		
		B. altri:		
		I. misuranti per kg, in filati semplici, 120.000 m o più:		
		a. presentati in filati semplici.	10 %	6,4 %
	07	*1. greggi*		
	11	*2. altri*		
		b. altri	10 %	7,2 %
	14	*1. greggi*		
	17	*2. non nominati*		
		II. non nominati	10 %	7,3 %
		a. semplici, misuranti, per kg:		
		1. 14.000 m o meno:		
	21	*aa. greggi*		
	24	*bb. altri*		
		2. più di 14.000 m, fino a 40.000 m inclusi:		
	27	*aa. greggi*		
	31	*bb. altri*		
		3. più di 40.000 m, fino a 80.000 m inclusi:		
	34	*aa. greggi*		
	37	*bb. altri*		
		4. più di 80.000 m, fino a 120.000 m esclusi:		
	41	*aa. greggi*		
	44	*bb. altri*		

Segue TABELLA B

SEZIONE XI 55.05

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(55.05-B -II)		*b. ritorti o ritorti su ritorto (câblés), misuranti, per kg, in filati semplici:*		
		1. 14.000 m o meno :		
	47	*aa. greggi*		
	51	*bb. altri*		
		2. più di 14.000 m, fino a 40.000 m inclusi :		
	54	*aa. greggi*		
	57	*bb. altri*		
		3. più di 40.000 m, fino a 80.000 m inclusi :		
	61	*aa. greggi*		
	64	*bb. altri*		
		4. più di 80.000 m, fino a 120.000 m esclusi :		
	67	*aa. greggi*		
	71	*bb. altri*		
55.06		**Filati di cotone preparati per la vendita al minuto**	16 %	14,4 %
	01	*A. presentati in tubetti, spole, rocche, rocchetti, e supporti simili*		
	04	*B. altri*		
55.07		**Tessuti di cotone a punto di garza (1):**		
		A. pesanti, per m², 70 g o meno	15 %	10,8 %
	01	*I. greggi*		
	04	*II. altri*		
		B. altri	15 %	12 %
	07	*I. greggi*		
	11	*II. non nominati*		
55.08		**Tessuti di cotone ricci del tipo spugna**	18 %	16 %
	01	*A. greggi*		
	04	*B. imbianchiti*		
	07	*C. tinti*		
	11	*D. a colori*		
	14	*E. stampati*		
55.09		**Altri tessuti di cotone:**		
		A. contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone:		
		I. di larghezza inferiore a 85 cm:		
		a. di peso, per m², uguale o inferiore:		
		a 70 g ed aventi in catena ed in trama 42 fili o più, di fili semplici, nel quadrato di un centimetro di lato,		
		a 155 g ed aventi in catena ed in trama 75 fili o più, di fili semplici, nel quadrato di un centimetro di lato,		

(1) Veggasi la nota 5 a) alla Sezione XI.

Segue TABELLA B

SEZIONE XI 55.09

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
(55.09-A-1-a)		oppure		
		a 165 g ed aventi in catena ed in trama 150 fili o più, di fili semplici, nel quadrato di un centimetro di lato (1):		
	01	1. stampati	17 %	13,6 % (2)
		2. altri	17 %	13,3 % (2)
	02	*aa. greggi*		
	03	*bb. imbianchiti*		
	04	*cc. tinti*		
	07	*dd. a colori*		
		b. altri	17 %	14 % (2)
	08	*1. greggi*		
	09	*2. imbianchiti*		
	10	*3. tinti*		
	11	*4. a colori*		
	14	*5. stampati*		
		II. altri:		
		a. di peso, per m², uguale o inferiore:		
		a 70 g ed aventi in catena ed in trama 42 fili o più, di fili semplici, nel quadrato di un centimetro di lato,		
		a 155 g ed aventi in catena ed in trama 75 fili o più, di fili semplici, nel quadrato di un centimetro di lato,		
		oppure		
		a *165* g ed aventi in catena ed in trama *130* fili o più, di fili semplici, nel quadrato di un centimetro di lato (1):		
	15	1. stampati	17 %	14,3 % (2)
		2. altri	17 %	14 % (2)
	16	*aa. greggi*		
	17	*bb. imbianchiti*		
	18	*cc. tinti*		
	21	*dd. a colori*		
		b. altri	17 %	14,6 % (2)
		1. greggi :		
		aa. ad armatura a tela, pesanti, per m² :		
		α. 130 g o meno :		
	22	*a'. di larghezza uguale o superiore a 85 cm, fino a 115 cm inclusi*		
		b'. di larghezza superiore a 115 cm, fino a 165 cm inclusi :		
	23	*1'. fabbricati con filati misuranti, per kg, in filati semplici, meno di 55.000 m*		
	24	*2'. altri*		
	27	*c'. di larghezza superiore a 165 cm*		
		β. più di 130 g, fino a 200 g inclusi :		
	28	*a'. di larghezza uguale o superiore a 85 cm, fino a 115 cm inclusi*		
	29	*b'. di larghezza superiore a 115 cm, fino a 165 cm inclusi*		
	31	*c'. di larghezza superiore a 165 cm*		
	34	*γ. più di 200 g*		
		bb. altri, pesanti, per m² :		
	35	*α. 200 g o meno*		
	37	*β. più di 200 g*		

(1) I filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) sono da contare per il loro numero di fili semplici. I filati broccatori non sono presi in considerazione. I fili sono da contare sulla parte meno fitta del tessuto.

(2) Nei limiti di un contingente tariffario annuo globale per i prodotti della voce n. 55.09, da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee, quelli tessuti su telai a mano, originari dell'India e in provenienza da questo Paese, sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze. L'ammissione al beneficio del contingente in questione è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato di fabbricazione ed all'apposizione di un timbro all'inizio ed alla fine di ogni pezza, riconosciuti dai suddetti Organi, nonchè al trasporto diretto tra l'India e le Comunità Europee.

Segue TABELLA B

SEZIONE XI 55.09

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(55.09-A-II-b)		*2. imbianchiti:*		
		aa. ad armatura a tela, pesanti per m²:		
		α. 130 g o meno:		
	39	*a'. di larghezza uguale o superiore a 85 cm, fino a 115 cm inclusi:*		
	41	*b'. di larghezza superiore a 115 cm*		
		β. più di 130 g, fino a 200 g inclusi:		
	42	*a'. di larghezza uguale o superiore a 85 cm, fino a 115 cm inclusi*		
	43	*b'. di larghezza superiore a 115 cm, fino a 165 cm inclusi*		
	44	*c'. di larghezza superiore a 165 cm*		
	47	*γ. più di 200 g*		
		bb. altri, pesanti, per m²:		
	48	*α. 200 g o meno*		
	51	*β. più di 200 g*		
		3. tinti:		
		aa. ad armatura a tela, pesanti, per m²:		
		α. 130 g o meno:		
	52	*a'. di larghezza uguale o superiore a 85 cm, fino a 115 cm inclusi*		
	54	*b'. di larghezza superiore a 115 cm*		
		β. più di 130 g, fino a 200 g inclusi:		
	56	*a'. di larghezza uguale o superiore a 85 cm, fino a 115 cm inclusi*		
	57	*b'. di larghezza superiore a 115 cm, fino a 165 cm inclusi*		
	58	*c'. di larghezza superiore a 165 cm*		
	61	*γ. più di 200 g*		
		bb. altri, pesanti, per m²:		
	62	*α. 200 g o meno*		
	64	*β. più di 200 g*		
		4. a colori:		
	66	*aa. tessuti Jacquard, di larghezza superiore a 115 cm, fino a 135 cm inclusi, pesanti, per m², più di 250 g*		
		bb. altri, pesanti, per m²:		
	67	*α. 200 g o meno*		
	71	*β. più di 200 g*		
		5. stampati, pesanti, per m²:		
	72	*aa. 130 g o meno*		
	73	*bb. più di 130 g, fino a 200 g inclusi*		
	74	*cc. più di 200 g*		
		B. altri:		
		I. di larghezza inferiore a 85 cm	19 %	15,6 % (1)
	76	*a. greggi*		
	77	*b. stampati*		
	81	*c. altri*		
		II. non nominati	19 %	16,3 % (1)
		a. greggi:		
	82	*1. misti solamente o principalmente con fibre tessili sintetiche o artificiali continue*		
	83	*2. misti solamente o principalmente con fibre tessili sintetiche o artificiali discontinue*		
	84	*3. altri*		

(1) Nei limiti di un contingente tariffario annuo globale per i prodotti della voce n. 55.09, da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee, quelli tessuti su telai a mano, originari dell'India e in provenienza da questo Paese, sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze. L'ammissione al beneficio del contingente in questione è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato di fabbricazione ed all'apposizione di un timbro all'inizio ed alla fine di ogni pezza, riconosciuti dai suddetti Organi, nonchè al trasporto diretto tra l'India e le Comunità Europee.

Segue TABELLA B

SEZIONE XI **55.09**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(55.09-B-II)		*b. imbianchiti :*		
	86	*1. misti solamente o principalmente con fibre tessili sintetiche o artificiali continue*		
	87	*2. misti solamente o principalmente con fibre tessili sintetiche o artificiali discontinue*		
	89	*3. altri*		
		c. tinti :		
	90	*1. misti solamente o principalmente con fibre tessili sintetiche o artificiali continue*		
	91	*2. misti solamente o principalmente con fibre tessili sintetiche o artificiali discontinue*		
	92	*3. altri*		
		d. a colori :		
	93	*1. misti solamente o principalmente con fibre tessili sintetiche o artificiali continue*		
	94	*2. misti solamente o principalmente con fibre tessili sintetiche o artificiali discontinue*		
	95	*3. altri*		
		e. stampati :		
	96	*1. misti solamente o principalmente con fibre tessili sintetiche o artificiali continue*		
	97	*2. misti solamente o principalmente con fibre tessili sintetiche o artificiali disconunue*		
	99	*3. altri*		

Segue TABELLA B

SEZIONE XI

CAPITOLO 56

MATERIE TESSILI SINTETICHE ED ARTIFICIALI IN FIOCCO

NOTA

Sono considerati come « fasci (câbles) da fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali », ai sensi della voce n. 56.02, i fasci composti di un assieme di filamenti continui paralleli, aventi lunghezza uniforme ed eguale a quella dei fasci e che rispondono alle caratteristiche seguenti:

a) lunghezza del fascio superiore a 2 metri;

b) torsione del fascio inferiore a 5 giri per metro;

c) peso unitario dei singoli filamenti inferiore a 6,6 mg per metro (60 denari);

d) solo per le materie tessili sintetiche: i fasci debbono aver già subito l'operazione di stiramento e, di conseguenza, se sottoposti a trazione, non debbono essere suscettibili di un ulteriore allungamento che superi del 100 % la loro lunghezza;

e) peso totale del fascio:
- — superiore a 0,5 g per metro (4.500 denari) per le materie tessili artificiali;
- — superiore a 1,66 g per metro (15.000 denari) per le materie tessili sintetiche.

I fasci aventi una lunghezza di 2 m o meno sono da classificare nella voce n. 56.01.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
56.01		**Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa:**		
		A. di fibre tessili sintetiche	14 %	10,2 %
	01	*I. poliammidiche*		
	04	*II. poliesteri*		
	07	*III. acriliche*		
	11	*IV. polipropileniche*		
	14	*V. polietileniche*		
	17	*VI. poliviniliche*		
	21	*VII. altre*		
		B. di fibre tessili artificiali	12 %	9,2 %
	24	*I. viscosa*		
	27	*II. acetato (di- e triacetato)*		
	31	*III. cupro*		
	34	*IV. proteiniche*		
	37	*V. altre*		
56.02		**Fasci (câbles) da fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali:**		
		A. di fibre tessili sintetiche	14 %	10 %
	01	*I. poliammidiche*		
	04	*II. poliesteri*		
	07	*III. acriliche*		
	11	*IV. polipropileniche*		
	14	*V. polietileniche*		
	17	*VI. poliviniliche*		
	21	*VII. altre*		
		B. di fibre tessili artificiali	12 %	9,2 %
	24	*I. viscosa*		
	27	*II. acetato (di- e triacetato)*		
	31	*III. cupro*		
	34	*IV. proteiniche*		
	37	*V. altre*		

Segue TABELLA B

SEZIONE XI

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
56.03		**Cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco) in massa, compresi gli avanzi di filati e gli sfilacciati:**		
		A. di fibre tessili sintetiche	14 %	10 %
	01	*I. poliammidiche*		
	04	*II. poliesteri*		
	07	*III. acriliche*		
	11	*IV. polipropileniche*		
	14	*V. polietileniche*		
	17	*VI. poliviniliche*		
	21	*VII. altre*		
		B. di fibre tessili artificiali	12 %	9,2 %
	24	*I. viscosa*		
	27	*II. acetato (di- e triacetato)*		
	31	*III. cupro*		
	34	*IV. proteiniche*		
	37	*V. altre*		
56.04		**Fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura:**		
		A. di fibre tessili sintetiche	14 %	10 %
	01	*I. poliammidiche*		
	04	*II. poliesteri*		
	07	*III. acriliche*		
	11	*IV. polipropileniche*		
	14	*V. polietileniche*		
	17	*VI. poliviniliche*		
	21	*VII. altre*		
		B. di fibre tessili artificiali	13 %	11,8 %
	24	*I. viscosa*		
	27	*II. acetato (di- e triacetato)*		
	31	*III. cupro*		
	34	*IV. proteiniche*		
	37	*V. altre*		
56.05		**Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto:**		
		A. di fibre tessili sintetiche	15 %	13,4 %
		I. contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre tessili sintetiche:		
		a. greggi o imbianchiti:		
		1. semplici, misuranti, per kg:		
	01	*aa. 14.000 m o meno*		
	04	*bb. più di 14.000 m*		
		2. ritorti o ritorti su ritorto (câblés), misuranti, per kg, in filati semplici:		
	07	*aa. 14.000 m o meno*		
	11	*bb. più di 14.000 m*		
		b. altri:		
		1. semplici, misuranti, per kg:		
	14	*aa. 14.000 m o meno*		
	17	*bb. più di 14.000 m*		
		2. ritorti o ritorti su ritorto (câblés), misuranti, per kg, in filati semplici:		
	21	*aa. 14.000 m o meno*		
	24	*bb. più di 14.000 m*		

Segue TABELLA B

SEZIONE XI 56.05

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(56.05-A)		*II. contenenti meno di 85 %, in peso, di fibre tessili sintetiche:*		
	27	*a. misti solamente o principalmente con lana o peli fini*		
	31	*b. misti solamente o principalmente con cotone*		
	34	*c. altri*		
		B. di fibre tessili artificiali	14 %	10,3 %
		I. contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre tessili artificiali:		
		a. greggi o imbianchiti :		
		1. semplici, misuranti, per kg :		
	37	*aa. 14.000 m o meno*		
	41	*bb. più di 14.000 m*		
		2. ritorti o ritorti su ritorto (câblés), misuranti, per kg, in filati semplici:		
	44	*aa. 14.000 m o meno*		
	47	*bb. più di 14.000 m*		
		b. altri :		
		1. semplici, misuranti, per kg:		
	51	*aa. 14.000 m o meno*		
	54	*bb. più di 14.000 m*		
		2. ritorti o ritorti su ritorto (câblés), misuranti, per kg, in filati semplici:		
	57	*aa. 14.000 m o meno*		
	61	*bb. più di 14.000 m*		
		II. contenenti meno di 85 %, in peso, di fibre tessili artificiali:		
	64	*a. misti solamente o principalmente con lana o peli fini*		
	67	*b. misti solamente o principalmente con cotone*		
	71	*c. altri*		
56.06		**Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), preparati per la vendita al minuto:**		
		A. di fibre tessili sintetiche	19 %	17 %
	01	*I. contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre tessili sintetiche*		
	04	*II. contenenti meno di 85 %, in peso, di fibre tessili sintetiche*		
	07	B. di fibre tessili artificiali	18 %	16,4 %
56.07		**Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco:**		
		A. di fibre tessili sintetiche:		
	01	I. tessuti a punto di garza di peso, per m², uguale o superiore a 80 g e inferiore o uguale a 120 g	21 %	16,2 %
		II. altri	21 %	16,6 %
	04	*a. tessuti Jacquard, di larghezza superiore a 115 cm fino a 135 cm inclusi, di peso superiore a 250 g per m²*		
		b. non nominati :		
		1. contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre tessili sintetiche :		
	07	*aa. greggi*		
	08	*bb. imbianchiti*		
	09	*cc. tinti*		
	10	*dd. a colori*		
	11	*ee. stampati*		
		2. contenenti meno di 85 %, in peso, di fibre tessili sintetiche:		
		aa. misti solamente o principalmente con fibre tessili sintetiche o artificiali continue :		
	14	*α. greggi*		
	15	*β. imbianchiti*		
	16	*γ. tinti*		
	17	*δ. a colori*		
	18	*ζ. stampati*		

Segue TABELLA B

SEZIONE XI

56.07

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
(56.07-A-II-b-2)		*bb. misti solamente o principalmente con lana o peli fini:*		
	21	*α. greggi*		
	22	*β. imbianchiti*		
	23	*γ. tinti*		
	24	*δ. a colori*		
	25	*ζ. stampati*		
		cc. misti solamente o principalmente con cotone:		
	27	*α. greggi*		
	29	*b. imbianchiti*		
	30	*γ. tinti*		
	31	*δ. a colori*		
	32	*ζ. stampati*		
		dd. altri:		
	34	*α. greggi*		
	36	*β. imbianchiti*		
	37	*γ. tinti*		
	38	*δ. a colori*		
	39	*ζ. stampati*		
		B. di fibre tessili artificiali	19 %	17 %
	41	*I. tessuti Jacquard, di larghezza superiore a 115 cm fino a 135 cm inclusi, di peso superiore a 250 g per m²*		
		II. altri:		
		a. contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre tessili artificiali:		
	44	*1. greggi*		
	45	*2. imbianchiti*		
	46	*3. tinti*		
	47	*4. a colori*		
	48	*5. stampati*		
		b. contenenti meno di 85 %, in peso, di fibre tessili artificiali:		
		1. misti solamente o principalemente con fibre tessili sintetiche o artificiali continue:		
	51	*aa. greggi*		
	52	*bb. imbianchiti*		
	53	*cc. tinti*		
		dd. a colori:		
	54	*α. di larghezza di 140 cm o più*		
	57	*β. altri*		
	58	*ee. stampati*		
		2. misti solamente o principalmente con lana o peli fini:		
	61	*aa. greggi*		
	62	*bb. imbianchiti*		
	63	*cc. tinti*		
	64	*dd. a colori*		
	67	*ee. stampati*		
		3. misti solamente o principalmente con cotone:		
	70	*aa. greggi*		
	71	*bb. imbianchiti*		
	72	*cc. tinti*		
		dd. a colori:		
	74	*α. di larghezza di 140 cm o più*		
	77	*β. altri*		
	81	*ee. stampati*		
		4. altri:		
	84	*aa. greggi*		
	85	*bb. imbianchiti*		
	86	*cc. tinti*		
	87	*dd. a colori*		
	91	*ee. stampati*		

Segue TABELLA B

SEZIONE XI

CAPITOLO 57

ALTRE FIBRE TESSILI VEGETALI; FILATI DI CARTA E TESSUTI DI FILATI DI CARTA

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
57.01		**Canapa (« Cannabis sativa ») greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami di canapa (compresi gli sfilacciati)**	esenzione	—
	01	*A. canapa greggia, macerata o stigliata*		
	04	*B. canapa pettinata o altrimenti preparata, ma non filata*		
	07	*C. stoppa di canapa*		
	11	*D. cascami di canapa (compresi gli sfilacciati)*		
57.02	00	**Abaca (canapa di Manilla o « Musa textilis ») greggia, in filaccia o preparata, ma non filata; stoppa e cascami d'abaca (compresi gli sfilacciati)**.	esenzione	esenzione
57.03		**Juta greggia, decorticata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami di juta (compresi gli sfilacciati)**	esenzione	esenzione
	01	*A. juta greggia, decorticata o altrimenti preparata, ma non filata*		
	04	*B. stoppa e cascami di juta*		
	07	*C. sfilacciati di juta*		
57.04		**Altre fibre tessili vegetali gregge o preparate, ma non filate; cascami di tali fibre (compresi gli sfilacciati)**	esenzione	esenzione
	01	*A. sisal ed altre fibre della famiglia delle agavi; loro cascami e sfilacciati*		
	04	*B. fibre di cocco; loro cascami e sfilacciati*		
	07	*C. altre fibre tessili vegetali; loro cascami e sfilacciati*		
57.05		**Filati di canapa:**		
		A. non preparati per la vendita al minuto:		
	01	I. lucidati.	16 %	11,4 %
	04	II. altri	10 %	7,2 %
	07	B. preparati per la vendita al minuto	16 %	11,2 %
57.06		**Filati di juta**	10 %	9,2 %
		A. semplici, misuranti, per kg:		
	01	*I. 1.000 m o meno*		
	04	*II. più di 1.000 m*		
	07	*B. ritorti o ritorti su ritorto (câblés)*		
57.07		**Filati di altre fibre tessili vegetali:**		
	01	A. filati di cocco	esenzione	esenzione
		B. altri	10 %	8 %
	04	*I. di sisal*		
	07	*II. non nominati*		
57.08	00	**Filati di carta**	10 %	9,2 %

Segue TABELLA B

SEZIONE XI 57.09

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
57.09	00	**Tessuti di canapa**	**21 %**	**16,8 %**
57.10		**Tessuti di juta:**		
		A. di larghezza inferiore o uguale a 150 cm e di peso, per m²:		
		I. inferiore a 310 g.	**23 %**	**21,8 %**
	01	***a. greggi***		
	04	***b. altri***		
	07	**II. uguale a 310 g e inferiore o uguale a 500 g.**	**23 %**	**21,4 %**
	11	**III. superiore a 500 g.**	**23 %**	**19,8 %**
		B. di larghezza superiore a 150 cm	**23 %**	**22,6 %**
	14	***I. greggi***		
	17	***II. altri***		
57.11	00	**Tessuti di altre fibre tessili vegetali**	**20 %**	**16 %**
57.12	00	**Tessuti di filati di carta**	**10 %**	**12,6 %**

Segue TABELLA B

SEZIONE XI

CAPITOLO 58

TAPPETI ED ARAZZI; VELLUTI, FELPE, TESSUTI RICCI E TESSUTI DI CINIGLIA; NASTRI; PASSAMANERIA; TULLI E TESSUTI A MAGLIE ANNODATE (RETI); PIZZI E GUIPURES; RICAMI

NOTE

1. Sono esclusi da questo Capitolo i tessuti intonacati o impregnati, i tessuti elastici, la passamaneria elastica, i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione nonchè gli altri manufatti compresi nel Capitolo 59. Tuttavia, i ricami su materie tessili sono classificati nella voce n. 58.10.

2. Sono considerati come « tappeti », ai sensi delle voci numeri 58.01 e 58.02, i tappeti da pavimento nonchè i tappeti che presentano le stesse caratteristiche di questi, sebbene siano destinati ad usi diversi. Sono esclusi dalle predette voci i tappeti di feltro, che rientrano nel Capitolo 59.

3. Si considerano come « nastri, galloni e simili », ai sensi della voce n. 58.05:

a) i tessuti a trama e catena (compresi i velluti) in strisce di larghezza non superiore a 30 cm, munite di vere cimose; le strisce di larghezza non superiore a 30 cm, provenienti dal taglio dei tessuti e munite di finte cimose tessute, incollate o altrimenti ottenute;

b) i tessuti a trama e catena a forma tubolare, la cui larghezza, allo stato piatto, non sia superiore a 30 cm;

c) le strisce di tessuto tagliate a sghembo, con i bordi ripiegati, di larghezza, se spiegate, non superiore a 30 cm.

I nastri, che presentano frange ottenute alla tessitura, sono classificati nella voce n. 58.07.

4. Sono escluse dalla voce n. 58.08 le reti in strisce o in pezza, fabbricate con spago, corde e funi, che sono da classificare nella voce n. 59.05.

5. Il termine « ricami » della voce n. 58.10 comprende anche le applicazioni, ottenute mediante cucitura, di lustrini, di perline o di motivi decorativi di materia tessile o di altre materie, nonchè i lavori eseguiti con fili di ricamo di metallo o di fibre di vetro. Sono esclusi dalla voce n. 58.10 gli arazzi fatti con l'ago (n. 58.03).

6. Rientrano in questo Capitolo i manufatti (nastri, pizzi, ecc.) costituiti da fili di metallo d utilizzati per l'abbigliamento, l'arredamento ed usi simili.

NOTA COMPLEMENTARE

Ai fini dell'applicazione della riscossione massima stabilita per i tappeti della voce n. 58.01-A, nella determinazione della superficie imponibile si tiene conto delle testate, delle cimose, ma non delle frange. (1)

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
58.01		**Tappeti a punti annodati od arrotolati, anche confezionati:**		
		A. di lana o di peli fini	32 % con riscossione massima di 5 U. C. per m²	24 % con riscossione massima di 4 U. C. per m²
	01 (m²)	*I. aventi, per metro di catena, 350 file di nodi o meno*		
	04 (m²)	*II. aventi, per metro di catena, più di 350 file di nodi*		
	07	B. di seta, di borra di seta (schappe), di fibre tessili sintetiche, di filati della voce n. 52.01 o di fili di metallo.	40 %	32 %
	11	C. di altre materie tessili	24 %	19,2 %
58.02		**Altri tappeti, anche confezionati; tessuti detti Kelim o Kilim, Schumacks o Soumak, Karamanie e simili, anche confezionati:**		
		A. tappeti:		
		I. tappeti di cocco e tappeti « tufted »	23 %	23 %
	01	*a. tappeti di cocco*		
		b. tappeti « tufted »:		
	04	*1. di lana o di peli fini*		
	07	*2. di fibre tessili sintetiche o artificiali*		
	11	*3. di altre materie tessili*		

(1) Fino al 30 novembre 1968, ai fini dell'applicazione della riscossione massima stabilita per i tappeti della voce n. 58.01-A, nella determinazione della superficie imponibile non si tiene conto delle testate, delle cimose e delle frange.

Segue TABELLA B

SEZIONE XI 58.02

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
58.02-A)		II. altri	23 %	21,8 %
		a. di lana o di peli fini:		
	14	*1. non tessuti*		
	17	*2. tessuti*		
	21	*b. di peli grossolani*		
	24	*c. di cotone*		
		d. di fibre tessili sintetiche o artificiali:		
	27	*1. non tessuti*		
	31	*2. tessuti*		
	34	*e. di juta*		
	37	*f. di altre materie tessili*		
	41	B. tessuti detti Kelim o Kilim, Schumacks o Soumak, Karamanie e simili	21 %	16,8 %
58.03		**Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (a punto piccolo, a punto a croce, ecc.), anche confezionati**	21 %	13,6 %
	01	*A. di cotone*		
	04	*B. di altre materie tessili*		
58.04		**Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci n.ri 55.08 e 58.05:**		
		A. di fibre tessili sintetiche	22 %	16 %
	01	*I. rigati (épinglés)*		
		II. altri:		
	04	*a. velluti a trama*		
	07	*b. non nominati*		
		B. di altre materie tessili	19 %	16,3 %
	11	*I. di seta o di cascami di seta*		
		II. di lana, di peli fini o grossolani:		
	14	*a. rigati (épinglés)*		
	17	*b. altri*		
	21	*III. di lino o di ramiè*		
		IV. di cotone:		
	24	*a. rigati (épinglés)*		
		b. altri:		
	27	*1. velluti a trama*		
	31	*2. non nominati*		
		V. di fibre tessili artificiali:		
	34	*a. rigati (épinglés)*		
		b. altri:		
	37	*1. velluti a trama*		
	41	*2. non nominati*		
	44	*VI. non nominate*		

Segue TABELLA B

SEZIONE XI 58.05

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
58.05		**Nastri, galloni e simili; nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), esclusi i manufatti della voce n. 58.06:**		
		A. nastri, galloni e simili:		
		I. di velluti, di felpe, di tessuti ricci o di tessuti di ciniglia:		
		a. di fibre tessili sintetiche, di fibre tessili artificiali o di cotone. . .	21 %	16,8 %
	01	*1. di cotone*		
	04	*2. di fibre tessili sintetiche o artificiali*		
	07	b. di seta, di borra di seta (schappe) o di roccadino o pettenuzzo di seta	20 %	16 %
	11	c. di altre materie tessili	18 %	11,2 %
		II. altri	18 %	15,8 %
	14	*a. contenenti filati elastomeri o monofili elastomeri*		
		b. altri:		
	17	*1. di seta o di cascami di seta*		
	21	*2. di fibre tessili sintetiche*		
		3. di cotone:		
	24	*aa. muniti di vere cimose*		
	27	*bb. altri*		
	31	*4. di fibre tessili artificiali*		
	34	*5. di altre materie tessili*		
	37	B. bolduc	16 %	13,6 %
58.06		**Etichette, scudetti e simili, tessuti, ma non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati**	20 %	16 %
	01	*A. con iscrizioni o motivi tessuti*		
	04	*B. altri*		
58.07		**Filati di ciniglia; filati spiralati (vergolinati), diversi da quelli della voce n. 52.01 e dai filati di crine spiralati; trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri simili manufatti ornamentali, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili:**		
	01	A. filati di ciniglia	16 %	12,8 %
	04	B. filati di materie tessili, spiralati	16 %	12,8 %
		C. trecce:		
	07	I. di larghezza di 5 cm o meno, di monofili, lamette o forme simili delle voci n.ri 51.01 o 51.02, di fibre tessili sintetiche o artificiali, di lino, di ramiè o di fibre tessili vegetali del Capitolo 57.	13 %	10,4 %
	11	II. altre	16 %	12,8 %
	14	D. altri manufatti	16 %	12,8 %
58.08		**Tulli e tessuti a maglie annodate (reti), lisci (1):**		
		A. tulli	20 %	16 %
	01	*I. di cotone*		
	04	*II. di fibre tessili sintetiche o artificiali*		
	07	*III. di altre materie tessili*		
		B. tessuti a maglie annodate (reti).	22 %	17,6 %
	11	*I. di cotone*		
	14	*II. di altre materie tessili*		

(1) Veggasi la Nota 5 b) alla Sezione XI.

Segue TABELLA B

SEZIONE XI

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
58.09		**Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti), operati; pizzi (a macchina o a mano) in pezza, in strisce o in motivi:**		
		A. tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti)	22 %	16 %
	01	*I. di cotone*		
	04	*II. di altre materie tessili*		
		B. pizzi:		
	07	I. a mano.	20 %	17,6 %
		II. a macchina	23 %	15,4 %
		a. a fuselli (a tombolo):		
	11	*1. di fibre tessili sintetiche*		
	14	*2. di cotone*		
	17	*3. di fibre tessili artificiali*		
	21	*4. di altre materie tessili*		
		b. altri:		
	24	*1. di fibre tessili sintetiche*		
	27	*2. di cotone*		
	31	*3. di fibre tessili artificiali*		
	34	*4. di altre materie tessili*		
58.10		**Ricami in pezza, in strisce o in motivi:**		
		A. pizzi chimici e ricami a fondo tagliato:		
	01	I. di valore superiore a 35 U.C. per kg netto (1)	17 %	12 %
	04	II. altri	17 %	13,3 %
		B. altri:		
		I. di valore superiore a 17,5 U.C. per kg netto (1)	17 %	12 %
	07	*a. di cotone*		
	11	*b. di fibre tessili sintetiche o artificiali*		
	14	*c. di altre materie tessili*		
		II. non nominati	17 %	13,3 %
	17	*a. di cotone*		
	21	*b. di fibre tessili sintetiche o artificiali*		
	24	*c. di altre materie tessili*		

(1) Il limite di valore indicato in questa voce può essere modificato dagli Organi competenti delle Comunità Europee, per tenere conto dell'evoluzione dei prezzi.

Segue TABELLA B

SEZIONE XI

CAPITOLO 59

OVATTE E FELTRI; CORDE E MANUFATTI DI CORDERIA; TESSUTI SPECIALI, TESSUTI IMPREGNATI O INTONACATI; MANUFATTI TECNICI DI MATERIE TESSILI

NOTE

1. Il termine « tessuti », usato in questo Capitolo (esclusa la voce n. 59.03), si riferisce ai tessuti dei Capitoli dal 50 al 57 e delle voci n.ri 58.04 e 58.05, alle trecce, ai manufatti di passamaneria e simili manufatti ornamentali, in pezza, della voce n. 58.07, ai tulli ed ai tessuti a maglie annodate delle voci n.ri 58.08 e 58.09, ai pizzi della voce n. 58.09 ed alle stoffe a maglia della voce n. 60.01.

2. Le voci n.ri 59.08 e 59.12 comprendono i tessuti impregnati o intonacati in modo appariscente; non si tiene conto, ai fini dell'applicazione di questa disposizione, dei cambiamenti di colore provocati dall'impregnazione o dall'intonaco. La voce n. 59.12 non comprende i tessuti dipinti (diversi dalle tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi e per simili usi) e i tessuti ricoperti da borre di cimatura, polvere di sughero od altri prodotti simili, che presentano disegni derivanti da tali trattamenti, né i tessuti che hanno ricevuto gli appretti normali di finitura a base di sostanze amidacee o di materie simili.

3. Si intendono per « tessuti gommati », ai sensi della voce n. 59.11:
   a) i tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o fogliettati con gomma:
      - del peso, per m^2, inferiore od uguale a 1.500 g; o
      - del peso, per m^2, superiore a 1.500 g e contenenti più del 50 %, in peso, di materie tessili;
   b) i manufatti detti nappe, costituiti da filati tessili disposti parallelamente ed uniti fra loro mediante gomma;
   c) i fogli, le lastre o i nastri, di gomma spugnosa o cellulare, combinati con tessuto, diversi da quelli che rientrano nel Capitolo 40 in virtù dell'ultimo comma della Nota 2 di detto Capitolo.

4. Dalla voce n. 59.16 sono escluse:
   a) le cinghie di materie tessili aventi meno di 3 mm di spessore, di lunghezza indeterminata o tagliate a misura;
   b) le cinghie di tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o fogliettati con gomma, nonché quelle fabbricate con fili o cordicelle tessili impregnati o spalmati di gomma (n. 40.10).

5. La voce n. 59.17 comprende i prodotti seguenti, i quali non possono rientrare in altre voci della Sezione XI:
   a) i manufatti tessili specificatamente menzionati qui di seguito (esclusi quelli che presentano i caratteri dei prodotti delle voci dal n. 59.14 al n. 59.16):
      - tessuti, feltri e tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o più strati di gomma, cuoio od altre materie, dei tipi comunemente usati nella fabbricazione di guarniture per scardassi ed i manufatti simili per altri usi tecnici;
      - veli e tele da buratti;
      - tessuti per fiscoli e bruscole e tessuti spessi dei tipi comunemente usati per le presse degli oleifici o per usi tecnici simili, compresi quelli fatti di capelli;
      - tessuti, feltrati o non, anche impregnati o intonacati, dei tipi usati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, tubolari o senza fine, a catene o a trame semplici o multiple (o a catene ed a trame semplici o multiple), oppure a tessitura piana, a catene o a trame multiple (o a catene ed a trame multiple);
      - tessuti armati di metallo, dei tipi comunemente utilizzati in usi tecnici;
      - tessuti costituiti da filati metallici della voce n. 52.01, dei tipi comunemente utilizzati nella fabbricazione della carta o per altri usi tecnici;
      - cordoni lubrificanti, trecce, corde ed altri simili prodotti tessili per baderne, pressatrecce, premistoppa e simili usi industriali, anche impregnati, intonacati o armati;
   b) gli articoli tessili per usi tecnici (diversi da quelli delle voci dal n. 59.14 al n. 59.16) e, principalmente, i dischi per lucidare, giunti, rondelle ed altre parti o pezzi di macchine o di apparecchi.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
59.01		**Ovatte e manufatti di ovatta; borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili:**		
		A. ovatte e manufatti di ovatta:		
		I. di materie tessili sintetiche o artificiali:		
	01	a. rotoli di diametro inferiore o uguale a 8 mm	10 %	8 %
	04	b. altri	10 %	9,2 %
		II. di altre materie tessili	10 %	8 %
	07	*a. di cotone*		
	11	*b. di altre materie tessili*		
		B. borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni):		
	14	I. di materie tessili sintetiche o artificiali	8 %	6,4 %
	17	II. di altre materie tessili	esenzione	esenzione

Segue TABELLA B

SEZIONE XI

59.02

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
59.02		**Feltri e manufatti di feltro, anche impregnati o intonacati:**		
		A. feltri in pezza o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare	16 %	14,2 %
		I. non impregnati, né intonacati :		
		a. feltri di lana o di peli fini:		
	01	*1. all'ago*		
	04	*2. altri*		
	07	*b. feltri di peli grossolani*		
	11	*c. feltri di altre materie tessili*		
		II. impregnati o intonacati:		
	14	*a. di asfalto, catrame o materie simili*		
	17	*b. di gomma*		
	21	*c. di altre materie*		
		B. altri	19 %	15,2 %
		I. non impregnati, né intonacati:		
	24	*a. di lana o di peli fini*		
	27	*b. di altre materie tessili*		
	31	*II. impregnati o intonacati*		
59.03		**« Stoffe non tessute » e manufatti di « stoffe non tessute », anche impregnati o intonacati**	18 %	13,2 %
		A. « stoffe non tessute »:		
	01	*I. impregnate*		
	04	*II. intonacate*		
	07	*III. non impregnate, né intonacate*		
	11	*B. manufatti di « stoffe non tessute »*		
59.04		**Spago, corde e funi, anche intrecciati**	16 %	13 %
	01	*A. di fibre tessili sintetiche*		
	04	*B. di abaca*		
		C. di sisal:		
	07	*I. spago per legare, per macchine agricole*		
	11	*II. altri*		
	14	*D. di canapa*		
	17	*E. di altre materie tessili*		
59.05		**Reti ottenute con l'impiego di manufatti previsti dalla voce n. 59.04, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate costituite da filati, spago o corde:**		
		A. reti (in forme determinate o non) per la pesca:		
	01	I. di materie tessili vegetali	14 %	12,8 %
		II. di altre materie tessili	19 %	16,8 %
	04	*a. di materie tessili sintetiche*		
	07	*b. non nominate*		
		B. altre:		
	11	I. di materie tessili sintetiche o artificiali	19 %	16,8 %
	14	II. di altre materie tessili	19 %	15,2 %
59.06	00	**Altri manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti ed i manufatti di tessuto**	18%	14,4 %

Segue TABELLA B

SEZIONE XI 59.07

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
59.07		**Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, del tipo usato in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili (percallina spalmata, ecc.); tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili per cappelleria**	18 %	12,8 %
	01	*A. tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, del tipo usato in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili*		
	04	*B. altri*		
59.08		**Tessuti impregnati o intonacati di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali**	18 %	16,4 %
	01	*A. impregnati*		
		B. intonacati:		
	04	*I. di cloruro di polivinile*		
	07	*II. di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali*		
59.09		**Tele incerate e altri tessuti oleati o ricoperti di intonaco a base di olio:**		
	01	A. tele incerate ed altri tessuti ricoperti di intonaco a base di olio . .	19 %	12 %
	04	B. tessuti oleati	17 %	11,2 %
59.10		**Linoleum per qualsiasi uso, anche tagliati; copripavimenti costituiti da un intonaco applicato su supporto di materie tessili, anche tagliati**	20 %	12,8 %
	01	*A. linoleum*		
		B. copripavimenti costituiti da un intonaco applicato:		
	04	*I. su supporto di feltro all'ago*		
	07	*II. altri*		
59.11		**Tessuti gommati diversi da quelli a maglia:**		
		A. tessuti gommati:		
	01	I. nastri per usi adesivi, di larghezza non superiore a 10 cm, il cui intonaco è costituito di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata	16 %	10,4 %
		II. altri:		
	04	a. tessuti combinati con gomma spugnosa o cellulare	18 %	14,4 %
	07	b. non nominati	18 %	11,8 %
	11	B. manufatti detti nappe previsti dalla Nota 3 b) di questo Capitolo .	15 %	14,6 %
59.12		**Altri tessuti impregnati o intonacati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili**	18 %	11,2 %
	01	*A. tessuti impregnati o intonacati di materie cerose*		
	04	*B. tessuti impregnati o intonacati di asfalto, di catrame, o di materie simili*		
	07	*C. altri*		
59.13		**Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma**	18 %	12,8 %
		A. di larghezza uguale o inferiore a 15 cm:		
	01	*I. di fibre tessili sintetiche*		
	04	*II. di cotone*		
	07	*III. di fibre tessili artificiali*		
	11	*IV. di altre materie tessili*		

Segue TABELLA B

SEZIONE XI 59.13

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(59.13)		*B. di larghezza superiore a 15 cm:*		
	14	*I. di fibre tessili sintetiche*		
	17	*II. di cotone*		
	21	*III. di fibre tessili artificiali*		
	24	*IV di altre materie tessili*		
59.14	00	**Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, candele e simili; reticelle ad incandescenza, anche impregnate, e tessuti tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione**	17 %	13,6 %
59.15		**Tubi per pompe ed altri tubi simili, di materie tessili, anche con armature od accessori di altre materie**	19 %	13,4 %
	01	*A. di fibre tessili sintetiche*		
	04	*B. di altre materie tessili*		
59.16	00	**Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche armati**	14 %	10,2 %
59.17		**Tessuti e manufatti per usi tecnici, di materie tessili:**		
		A. tessuti, feltri o tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o più strati di gomma, cuoio od altre materie dei tipi comunemente usati nella fabbricazione di guarniture per scardassi e manufatti simili per altri usi tecnici	13 %	9,2 %
	01	*I. dei tipi comunemente usati nella fabbricazione di guarniture per scardassi*		
	04	*II. altri*		
		B. veli e tele da buratti, anche confezionati (1):		
	07	I. di seta o di borra di seta (schappe)	10 %	6,4 %
		II. di altre materie tessili	16 %	10,4 %
	11	*a. di fibre tessili sintetiche*		
	14	*b. non nominate*		
		C. tessuti, feltrati o non, anche impregnati o intonacati, dei tipi comunemente usati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, tubolari o senza fine, a catene o a trame semplici o multiple (o a catene ed a trame semplici o multiple), oppure a tessitura piana, a catene o a trame multiple (o a catene ed a trame multiple):		
		I. di seta, di fibre tessili sintetiche o artificiali	15 %	10,8 %
	17	*a. dei tipi comunemente usati nelle macchine per cartiere*		
	21	*b. per altri usi tecnici*		
		II. di altre materie tessili	15 %	9,6 %
		a. di lana:		
	24	*1. dei tipi comunemente usati nelle macchine per cartiere*		
	27	*2. per altri usi tecnici*		
		b. di altre materie tessili:		
	31	*1. dei tipi comunemente usati nelle macchine per cartiere*		
	34	*2. per altri usi tecnici*		
		D. altri	16 %	13,4 %
	37	*I. tessuti per fiscoli e bruscole e tessuti spessi dei tipi comunemente usati per le presse degli oleifici o per usi tecnici simili*		
	41	*II. cordoni lubrificanti, trecce, corde ed altri simili prodotti tessili per baderne, pressatrecce, premistoppa e simili usi industriali, anche impregnati, intonacati o armati*		
		III. non nominati:		
	44	*a. di feltro (dischi per macchine lucidatrici, giunti, rondelle, ecc.)*		
	47	*b. altri*		

(1) I veli e tele da buratti, non confezionati, sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Segue TABELLA B

SEZIONE XI

CAPITOLO 60

MAGLIERIE

NOTE

1. Sono esclusi da questo Capitolo:
   a) i pizzi all'uncinetto della voce n. 58.09;
   b) i manufatti a maglia del Capitolo 59;
   c) i busti, fascette, ventriere, reggipetto, bretelle, reggicalze, giarrettiere e manufatti simili (n.61.09);
   d) gli oggetti da rigattiere della voce n. 63.01;
   e) gli apparecchi di ortopedia, come cinti erniari, cinture medico-chirurgiche, ecc. (n. 90.19).
2. Rientrano nelle voci dal n. 60.02 al n. 60.05 incluso (e non nei Capitoli 61 e 62) non soltanto i manufatti a maglia (anche finiti, completi od incompleti) tessuti in forme determinate, ma anche i manufatti fabbricati con stoffe a maglia, cuciti o confezionati (comprese le parti di questi manufatti). La stessa regola si applica ai manufatti previsti dalla voce numero 60.06.
3. Non sono considerati come manufatti di maglia elastica, ai sensi della voce n. 60.06, i manufatti a maglia muniti di una striscia o di fili di chiusura elastici.
4. Questo Capitolo comprende i manufatti ottenuti con fili di metallo e che sono dei tipi utilizzati nell'abbigliamento, nello arredamento ed usi simili.
5. In questo Capitolo devono intendersi per:
   a) stoffe e manufatti di maglia « elastica », i prodotti di maglia formati da materie tessili miste a fili di gomma;
   b) stoffe e manufatti di maglia « gommati », i prodotti di maglia impregnati, spalmati, ricoperti di gomma o fabbricati con filati tessili impregnati o ricoperti di gomma.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
60.01		**Stoffe a maglia non elastica né gommata, in pezza:**		
	01	A. di lana o di peli fini	16 %	14,8 %
		B. di fibre tessili sintetiche o artificiali	20 %	14 %
		I. di fibre tessili sintetiche:		
	04	*a. per tende e tendine*		
	07	*b. per altri usi*		
	11	*II. di fibre tessili artificiali*		
		C. di altre materie tessili	19 %	15,6 %
	14	*I. di seta o di cascami di seta*		
	17	*II. di cotone*		
	21	*III. non nominate*		
60.02		**Guanti a maglia non elastica né gommata**	23 %	22,4 %
	01 (paia)	*A. di fibre tessili sintetiche*		
	04 (paia)	*B. di lana o di peli fini*		
	07 (paia)	*C. di cotone*		
	11 (paia)	*D. di altre materie tessili*		
60.03		**Calze, sottocalze, calzini, proteggi-calze e manufatti simili, a maglia non elastica né gommata**	22 %	18,4 %
		A. di fibre tessili sintetiche:		
		I. calze da donna:		
	01 (paia)	*a. senza cucitura o con finta cucitura*		
	04 (paia)	*b. altre*		
	07 (paia)	*II. altri*		
	11 (paia)	*B. di lana o di peli fini*		
	14 (paia)	*C. di cotone*		
	17 (paia)	*D. di altre materie tessili*		

Segue TABELLA B

SEZIONE XI **60.04**

NUMERO della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
60.04		**Sottovesti a maglia non elastica né gommata:**		
		A. di cotone	21 %	18,3 %
	01	*I. per bambini piccoli (bébés)*		
	04	*II. altre*		
		B. di altre materie tessili	21 %	19,4 %
	07	*I. per bambini piccoli (bébés)*		
		II. non nominate:		
		a. di fibre tessili sintetiche:		
	11	*1. camicie e camicette per uomo e per ragazzo*		
	(n) 14	*2. altre*		
	17	*b. di lana o di peli fini*		
	21	*c. di fibre tessili artificiali*		
	24	*d. altre*		
60.05		**Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata:**		
		A. indumenti esterni ed accessori di abbigliamento:		
	01	I. maglioni e pullovers, contenenti almeno 50 %, in peso, di lana e pesanti, per pezzo, 600 g o più	21 %	16,8 %
		II. altri	21 %	19,8 %
		a. di seta o di cascami di seta:		
	04	*1. maglie, pullovers, slipovers, twinsets, giubbotti, giacche, bluse, e simili*		
	07	*2. altri*		
		b. di fibre tessili sintetiche:		
	11	*1. costumi e mutandine da bagno*		
	14	*2. maglie, pullovers, slipovers, twinsets, giubbotti, giacche, bluse, e simili*		
	17	*3. abiti e vestiti, completi*		
	(n) 21	*4. altri*		
		c. di lana o di peli fini:		
	24	*1. per bambini piccoli (bébés)*		
		2. altri:		
	27	*aa. maglie, pullovers, slipovers, twinsets, giubbotti, giacche, bluse, e simili*		
	31	*bb. abiti e vestiti, completi*		
	(n) 34	*cc. non nominati*		
		d. di cotone:		
	37	*1. maglie, pullovers, slipovers, twinsets, giubbotti, giacche, bluse, e simili*		
	41	*2. abiti e vestiti, completi*		
	(n) 44	*3. altri*		
		e. di fibre tessili artificiali:		
	47	*1. maglie, pullovers, slipovers, twinsets, giubbotti, giacche, bluse, e simili*		
	51	*2. abiti e vestiti, completi*		
	(n) 54	*3. altri*		
		f. di altre materie tessili:		
	57	*1. maglie, pullovers, slipovers, twinsets, giubbotti, giacche, bluse e simili*		
	61	*2. altri*		

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(60.05)		B. altri	20 %	14,8 %
	64	*I. di lana o di peli fini*		
	67	*II. di fibre tessili sintetiche o artificiali*		
	71	*III. di altre materie tessili*		
60.06		**Stoffe in pezza ed altri manufatti (comprese le ginocchiere e le calze per varici) a maglia elastica o a maglia gommata:**		
		A. stoffe in pezza	18 %	12 %
	01	*I. di cotone*		
	04	*II. di fibre tessili sintetiche o artificiali*		
	07	*III. di altre materie tessili*		
		B. altri	20 %	18,4 %
		I. costumi da bagno:		
	11	*a. di fibre tessili sintetiche o artificiali*		
	14	*b. di altre materie tessili*		
		II. non nominati:		
	17	*a. di fibre tessili sintetiche o artificiali*		
	21	*b. di altre materie tessili*		

Segue TABELLA B

SEZIONE XI

CAPITOLO 61

OGGETTI DI VESTIARIO ED ACCESSORI PER OGGETTI DI VESTIARIO, DI TESSUTO

NOTE

1. Questo Capitolo comprende soltanto i manufatti confezionati di tessuto, di feltro, o di « stoffe non tessute », con esclusione dei manufatti a maglia diversi da quelli della voce n. 61.09.

2. Sono esclusi da questo Capitolo:
   a) gli oggetti da rigattiere della voce n. 63.01;
   b) gli apparecchi di ortopedia, quali cinti erniari, cinture medico-chirurgiche, ecc. (n. 90.19).

3. Per l'interpretazione delle voci dal n. 61.01 al n. 61.04, è da tener presente quanto segue:
   a) gli oggetti di vestiario, che non siano riconoscibili come per uomo o per ragazzo o come per donna o per ragazza, devono essere classificati come per donna o per ragazza (n.ri 61.02 o 61.04, secondo il caso);
   b) i termini « indumenti esterni o sottovesti, per bambini » comprendono i detti oggetti di vestiario non differenziati nel sesso, destinati a bambini piccoli, con esclusione di quelli riconoscibili come destinati esclusivamente a ragazze o ragazzi. Detti termini comprendono pure i pannicelli e le fasce.

4 Sono assimilati ai fazzoletti da taschino della voce n. 61.05 i manufatti della voce n. 61.06 del tipo dei fazzoletti da collo, di forma quadrata o notevolmente quadrata, non aventi alcun lato di lunghezza superiore a 60 cm. I fazzoletti da naso e da taschino, di cui uno dei lati abbia una lunghezza superiore a 60 cm, sono da classificare nella voce n. 61.06.

5. Le voci di questo Capitolo comprendono anche i manufatti incompleti o non finiti, nonché i pezzi di maglia a forme determinate per la confezione dei manufatti della voce n. 61.09 ed i pezzi di ogni altro tessuto tagliati su modello per la confezione dei manufatti di questo Capitolo.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
61.01		**Indumenti esterni per uomo e per ragazzo**	20 %	18 %
		A impermeabili:		
	01 (n)	*I. confezionati con tessuti impregnati, intonacati o gommati, delle voci n.ri 59.08, 59.09, 59.11 e 59.12*		
		II. altri:		
	04 (n)	*a. di fibre tessili sintetiche*		
	07 (n)	*b. di cotone*		
	11 (n)	*c. di altre materie tessili*		
		B. altri:		
		I. grembiuli, camiciotti, spolverini, bluse da fuochisti ed altri indumenti da lavoro:		
	14	*a. di cotone*		
	17	*b. di altre materie tessili*		
		II. indumenti speciali da sport:		
	21	*a. di fibre tessili sintetiche*		
	24	*b. di cotone*		
	27	*c. di altre materie tessili*		
		III. non nominati:		
		a. cappotti, soprabiti, mantelli, e simili:		
	31 (n)	*1. di lana o di peli fini*		
	34 (n)	*2. di cotone*		
	37 (n)	*3. di altre materie tessili*		
		b. vestiti completi:		
	41 (n)	*1. di fibre tessili sintetiche*		
	44 (n)	*2. di lana o di peli fini*		
	45 (n)	*3. di cotone*		
	47 (n)	*4. di fibre tessili artificial*		
	51 (n)	*5. di altre materie tessili*		

SEZIONE XI

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*61.01*-B-III)		*c. calzoni e calzoncini:*		
	54 (n)	*1. di fibre tessili sintetiche*		
	57 (n)	*2. di lana o di peli fini*		
	58 (n)	*3. di cotone*		
	61 (n)	*4. di fibre tessili artificiali*		
	64 (n)	*5. di altre materie tessili*		
		d. giacche e giacchette:		
	67 (n)	*1. di fibre tessili sintetiche*		
	69 (n)	*2. di lana o di peli fini*		
	71 (n)	*3. di cotone*		
	74 (n)	*4. di fibre tessili artificiali*		
	77 (n)	*5. di altre materie tessili*		
		e. altri:		
	81	*1. di fibre tessili sintetiche*		
	84	*2. di lana o di peli fini*		
	87	*3. di cotone*		
	91	*4. di fibre tessili artificiali*		
	94	*5. di altre materie tessili*		
61.02		**Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini:**		
		A. manufatti per bambini piccoli (bébés)	22 %	15 %
	01	*I. di lana o di peli fini*		
	04	*II. di cotone*		
	07	*III. di altre materie tessili*		
		B. altri	20 %	18 %
		I. impermeabili:		
	11 (n)	*a. confezionati con tessuti impregnati, intonacati o gommati, delle voci n.ri 59.08, 59.09, 59.11 e 59.12*		
		b. altri:		
	14 (n)	*1. di fibre tessili sintetiche*		
	17 (n)	*2. di cotone*		
	21 (n)	*3. di altre materie tessili*		
		II. non nominati:		
		a. grembiuli, camiciotti, spolverini, bluse ed altri indumenti da lavoro:		
	22	*1. di cotone*		
	24	*2. di altre materie tessili*		
		b. indumenti speciali da sport:		
		1. di fibre tessili sintetiche:		
	27	*aa. costumi da bagno*		
	28	*bb. altri*		
		2. di cotone:		
	31	*aa. costumi da bagno*		
	32	*bb. altri*		

Segue TABELLA B

SEZIONE XI **61.02**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(61.02-B-II-b)		*3. di altre materie tessili:*		
	34	*aa. costumi da bagno*		
	37	*bb altri*		
		c. altri:		
		1. cappotti, soprabiti, mantelli, giacche, e simili:		
	38 (n)	*aa. di fibre tessili sintetiche*		
	39 (n)	*bb. di lana o di peli fini*		
	40 (n)	*cc. di cotone*		
	41 (n)	*dd. di fibre tessili artificiali*		
	44 (n)	*ee. di altre materie tessili*		
		2. vestiti a giacca:		
	46 (n)	*aa. di fibre tessili sintetiche*		
	47 (n)	*bb. di lana o di peli fini*		
	48 (n)	*cc. di cotone*		
	49 (n)	*dd. di fibre tessili artificiali*		
	51 (n)	*ee. di altre materie tessili*		
		3. altri vestiti:		
	53 (n)	*aa. di seta o di cascami di seta*		
	54 (n)	*bb. di fibre tessili sintetiche*		
	55 (n)	*cc. di lana o di peli fini*		
	56 (n)	*dd. di cotone*		
	57 (n)	*ee. di fibre tessili artificiali*		
	59 (n)	*ff. di altre materie tessili*		
		4. gonne:		
	61 (n)	*aa. di fibre tessili sintetiche*		
	62 (n)	*bb. di lana o di peli fini*		
	63 (n)	*cc. di cotone*		
	64 (n)	*dd. di fibre tessili artificiali*		
	67 (n)	*ee. di altre materie tessili*		
		5. camicette e bluse:		
	68 (n)	*aa. di seta o di cascami di seta*		
	69 (n)	*bb. di fibre tessili sintetiche*		
	70 (n)	*cc. di cotone*		
	71 (n)	*dd. di fibre tessili artificiali*		
	74 (n)	*ee. di altre materie tessili*		
		6. non nominati:		
	77	*aa. di fibre tessili sintetiche*		
	81	*bb. di lana o di peli fini*		
	84	*cc. di cotone*		
	87	*dd. di fibre tessili artificiali*		
	91	*ee. di altre materie tessili*		

Segue TABELLA B

SEZIONE XI 61.03

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
61.03		**Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini**	20 %	19,3 %
		A. camicie e camicette:		
	01 (n)	*I. di fibre tessili sintetiche*		
	04 (n)	*II. di cotone*		
	07 (n)	*III. di altre materie tessili*		
		B. altri:		
	11	*I. di fibre tessili sintetiche*		
	14	*II. di cotone*		
	17	*III. di altre materie tessili*		
61.04		**Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini** . .	22 %	16 %
	01	*A. di fibre tessili sintetiche*		
	04	*B. di cotone*		
	07	*C. di altre materie tessili*		
61.05		**Fazzoletti da naso e da taschino:**		
	01 (n)	A. di cotone, di valore superiore a 15 U.C. per kg netto (1).	20 %	14 %
		B. altri	20 %	14,6 %
	04 (n)	*I. di seta o di cascami di seta*		
	07 (n)	*II. di cotone*		
	11 (n)	*III. di altre materie tessili*		
61.06		**Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili**	21 %	19 %
	01	*A. di seta o di cascami di seta*		
	04	*B. di fibre tessili sintetiche*		
	07	*C. di lana*		
	11	*D. di cotone*		
	14	*E. di fibre tessili artificiali*		
	17	*F. di altre materie tessili*		
61.07		**Cravatte**	21 %	16,8 %
	01 (n)	*A. di seta o di cascami di seta*		
	04 (n)	*B. di fibre tessili sintetiche*		
	07 (n)	*C. di fibre tessili artificiali*		
	11 (n)	*D. di altre materie tessili*		
61.08	00	**Colli, collaretti, soggoli, sparati, gale, polsi, polsini, sproni, fronzoli, ed altre guarnizioni simili per abiti e sottovesti da donna**	21 %	16,8 %

(1) Il limite di valore indicato in questa voce può essere modificato dagli Organi competenti delle Comunità Europee, per tenere conto della evoluzione dei prezzi.

Segue TABELLA B

SEZIONE XI **61.09**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
61.09		**Busti, fascette, ventriere, reggipetto, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili, di tessuto o di maglia, anche elastici . . . .**	21 %	13,6 %
		A. busti, fascette, ventriere e cinture elastiche:		
	01 (n)	*I. di fibre tessili sintetiche*		
	04 (n)	*II. di fibre tessili artificiali*		
	07 (n)	*III. di altre materie tessili*		
		B. reggipetto:		
	11 (n)	*I. di fibre tessili sintetiche*		
	14 (n)	*II. di fibre tessili artificiali*		
	17 (n)	*III. di altre materie tessili*		
		C. altri:		
	21	***I. di fibre tessili sintetiche o artificiali***		
	24	***II. di altre materie tessili***		
61.10	00	**Guanti, calze e calzini, esclusi quelli a maglia . . . .**	21 %	18,4 %
61.11	00	**Altri accessori confezionati per oggetti di vestiario: sottobraccia, imbottiture e spalline di sostegno per sarti, cinture e cinturoni, manicotti, maniche di protezione, ecc. . . . .**	21 %	16,8 %

Segue TABELLA B

SEZIONE XI

CAPITOLO 62

ALTRI MANUFATTI CONFEZIONATI DI TESSUTI

NOTE

1. Questo Capitolo comprende soltanto manufatti confezionati di tessuto diverso dalla maglia.
2. Sono esclusi da questo Capitolo:
   a) i manufatti compresi nei Capitoli 58, 59 e 61;
   b) gli oggetti da rigattiere della voce n. 63.01.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
62.01		**Coperte:**		
	01 (n)	A. a riscaldamento elettrico	19 %	16,2 %
		B. altre:		
	04 (n)	I. di cotone	19 %	15,6 %
		II. di altre materie tessili	19 %	17 %
	07 (n)	*a. di fibre tessili sintetiche*		
	11 (n)	*b. di lana o di peli fini*		
	14 (n)	*c. di fibre tessili artificiali*		
	17 (n)	*d. non nominate*		
62.02		**Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento:**		
		A. tendine	22 %	21,2 %
	01	*I. di cotone*		
	04	*II. di fibre tessili sintetiche o artificiali*		
	07	*III. di altre materie tessili*		
		B. altri:	22 %	20,6 %
		I. biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina:		
	11	*a. di lino*		
		b. di cotone:		
	14	*1. biancheria da letto*		
	17	*2. biancheria da tavola*		
	21	*3. biancheria da toletta, da servizio o da cucina*		
	24	*c. di altre materie tessili*		
		II. tende ed altri manufatti per l'arredamento:		
	27	*a. di cotone*		
	31	*b. di fibre tessili sintetiche o artificiali*		
	34	*c. di altre materie tessili*		
62.03		**Sacchi e sacchetti da imballaggio:**		
		A. di juta:		
	01	I. usati	11 %	9,8 %
		II. altri, di peso, per m²:		
	04	a. inferiore a 310 g	23 %	21,8 %
	07	b. uguale o superiore a 310 g e inferiore o uguale a 500 g	23 %	21,4 %
	11	c. superiore a 500 g	23 %	19,8 %
		B. di altre materie tessili:		
		I. usati:		
	14	a. di lino o di sisal	10 %	9,2 %
	17	b. altri	19 %	13 %
		II. altri	19 %	13,6 %
	21	*a. di cotone*		
	24	*b. di altre materie tessili*		

Segue TABELLA B

SEZIONE XI

NUMERO della Tariffa (1)	NUMERO della Statistica (2)	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (3)	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi (4)	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali (5)
62.04		**Copertoni, vele per imbarcazioni, tende per l'esterno, tende e oggetti per campeggio:**		
		A. di cotone	19	16,3 %
	01	*I. copertoni, vele per imbarcazioni, tende per l'esterno*		
	04	*II. tende*		
		III. oggetti per campeggio:		
	07	*a. materassi pneumatici, di tessuto gommato o plastificato*		
	11	*b. altri*		
		B. di altre materie tessili	19 %	17 %
	14	*I. copertoni, vele per imbarcazioni, tende per l'esterno*		
	17	*II. tende*		
		III. oggetti per campeggio:		
	21	*a. materassi pneumatici, di tessuto gommato o plastificato*		
	24	*b. altri*		
62.05		**Altri manufatti confezionati di tessuti, compresi i modelli di vestiti:**		
	01	A. strisce per rinforzi interni d cinture, di larghezza da 12 mm inclusi a 102 mm inclusi, costituite da due strisce incollate faccia a faccia di tessuti di cotone o di materie tessili artificiali, di cui la striscia più stretta è resa rigida mediante impregnazione di resina sintetica e presenta i propri bordi ricoperti dalla piegatura dei bordi della striscia più larga	21 %	12,8 %
	04	B. torcioni, strofinacci, anche scamosciati	21 %	18,6 %
		C. altri	21 %	16,8 %
	07	*I. modelli di vestiti*		
	11	*II. lacci per calzature, per busti, ecc., fermati alle loro estremità; cinturini per orologi*		
	14	*III. non nominati*		

Segue TABELLA B

SEZIONE XI

CAPITOLO 63

OGGETTI DA RIGATTIERE, CENCI E STRACCI

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
63.01		**Oggetti ed accessori di abbigliamento, coperte, biancheria da casa e manufatti per l'arredamento (diversi dai manufatti previsti dalle voci n.ri 58.01, 58.02 e 58.03), di materie tessili, calzature, cappelli, copricapi ed altre acconciature di qualsiasi materia, portanti tracce apprezzabili di uso e presentati alla rinfusa o in balle, sacchi o imballaggi simili:**		
	01	A. indumenti usati	18 %	10 %
	04	B. altri	18 %	11,2 %
63.02		**Stracci, spago, corde e funi, sotto forma di avanzi o di oggetti fuori uso** .	esenzione	esenzione
		A. separati:		
	01	*I. di fibre tessili sintetiche*		
	04	*II. di lana, di peli fini o grossolani*		
	07	*III. di lino*		
	11	*IV. di cotone*		
	14	*V. di fibre tessili artificiali*		
	17	*VI. di altre materie essili*		
	21	*B. non separati*		

Segue TABELLA B

SEZIONE XII

CALZATURE; CAPPELLI, COPRICAPI ED ALTRE ACCONCIATURE; OMBRELLI (DA PIOGGIA E DA SOLE); PIUME PREPARATE E OGGETTI DI PIUME; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI; VENTAGLI

***

Sui prodotti compresi in questa Sezione, soggetti a sovrimposta di confine sui filati, si riscuote, oltre il dazio, tale sovrimposta.

CAPITOLO 64

CALZATURE, GHETTE ED OGGETTI SIMILI; LORO PARTI

NOTE

1. Sono esclusi da questo Capitolo:
   a) le calzature di maglia (n. 60.03) o di altri tessuti (n. 62.05), senza suole riportate;
   b) le calzature usate della voce n. 63.01;
   c) gli oggetti d'amianto (n. 68.13);
   d) le calzature e gli apparecchi, ortopedici, e loro parti (n. 90.19);
   e) le calzature aventi il carattere di giocattoli e gli oggetti costituiti da una calzatura e da pattini (da ghiaccio o da rotelle) fissati stabilmente (Capitolo 97).
2. Non sono considerate come « parti », ai sensi delle voci n.ri 64.05 e 64.06 le zeppe, i salvapunte, e simili oggetti di protezione, gli occhielli, i rampini, le fibbie, i galloni, i fiocchi, i lacci e altri oggetti d'ornamento e di passamaneria, che seguono il proprio trattamento nonchè i bottoni per calzature (n. 98.01).
3. Ai fini dell'applicazione della voce n. 64.01, i tessuti o altri supporti tessili, che presentano uno strato esterno visibile di gomma o di materia plastica artificiale sono considerati alla stessa stregua della gomma o della materia plastica artificiale.

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
64.01		**Calzature con suole esterne e tomaia di gomma o di materia plastica artificiale**	20 %	20 %
		A. con tomaia di gomma:		
	01 (paia)	*I. stivali, stivaloni e soprascarpe*		
	04 (paia)	*II. sandali (compresi quelli privi di tomaia), scarpette da bagno*		
	07 (paia)	*III. altre*		
		B. con tomaia di materia plastica artificiale:		
	11 (paia)	*I. stivali, stivaloni e soprascarpe*		
	14 (paia)	*II. sandali (compresi quelli privi di tomaia), scarpette da bagno*		
	17 (paia)	*III. pantofole ed altre calzature da camera*		
	21 (paia)	*IV. altre*		
64.02		**Calzature con suole esterne di cuoio naturale, artificiale o ricostituito; calzature (non comprese nella voce n. 64.01) con suole esterne di gomma o di materia plastica artificiale:**		
		A. calzature con tomaia di cuoio naturale	20 %	12,8 %
	01 (paia)	*I. scarponi e stivali, da lavoro*		
	04 (paia)	*II. calzature speciali da sport*		
		III. sandali (compresi quelli privi di tomaia):		
	07 (paia)	*a. con suole interne di lunghezza inferiore a 23 cm*		
		b. con suole interne di lunghezza uguale o superiore a 23 cm:		
	11 (paia)	*1. per uomini*		
	14 (paia)	*2. per donne*		
	17 (paia)	*IV. pantofole ed altre calzature da camera*		

Segue TABELLA B

SEZIONE XII 64.02

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi Autonomi	Aliquota dei dazi Convenzionali
1	2	3	4	5
(64.02-A)		*V. altre:*		
	21 (paia)	*a. con suole interne di lunghezza inferiore a 23 cm*		
		b. con suole interne di lunghezza uguale o superiore a 23 cm:		
	24 (paia)	*1. per uomini*		
	27 (paia)	*2. per donne*		
		B. altre:		
		I. con suole esterne di cuoio naturale, artificiale o ricostituito . . .	20 %	20 %
		a. con tomaia di tessuto:		
	31 (paia)	*1. calzature speciali da sport*		
	34 (paia)	*2. pantofole ed altre calzature da camera*		
	37 (paia)	*3. altre*		
		b. con tomaia di materia plastica artificiale:		
	41 (paia)	*1. pantofole ed altre calzature da camera*		
	44 (paia)	*2. altre*		
	47 (paia)	*c. con tomaia di pellicce, anche artificiali*		
	51 (paia)	*d. con tomaia di altre materie*		
		II. non nominate	20 %	—
		a. con tomaia di tessuto:		
	54 (paia)	*1. calzature speciali da sport*		
	57 (paia)	*2. pantofole ed altre calzature da camera*		
	61 (paia)	*3. altre*		
		b. con tomaia di materia plastica artificiale:		
	64 (paia)	*1. pantofole ed altre calzature da camera*		
	67 (paia)	*2. altre*		
	71 (paia)	*c. con tomaia di pellicce, anche artificiali*		
	74 (paia)	*d. con tomaia di altre materie*		
64.03		**Calzature di legno o con suole esterne di legno o di sughero**	18 %	14,4 %
	01 (paia)	*A. con suole esterne di legno*		
	04 (paia)	*B. con suole esterne di sughero*		
64.04	00 (paia)	**Calzature con suole esterne di altre materie (corda, cartone, tessuto, feltro, giunco, materie da intreccio, ecc.)**	18 %	11,2 %
64.05		**Parti di calzature (comprese le suole interne e i tallonetti) di qualsiasi materia, eccetto il metallo:**		
	01	A. calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne	18 %	14,4 %
		B. altre	16 %	10,4 %
	04	*I. suole interne ed altri accessori amovibili*		
		II. tomaie e parti di tomaie, esclusi i contrafforti e i puntali:		
	07	*a. di cuoio naturale*		
	11	*b. di altre materie*		
		III. non nominate:		
	14	*a. di cuoio naturale, artificiale o ricostituito*		
	17	*b. di gomma*		
	21	*c. di altre materie*		
64.06	00	**Ghette, gambali, mollettiere, parastinchi e oggetti simili; loro parti** . . .	19 %	15,2 %

Segue TABELLA B

SEZIONE XII

CAPITOLO 65

CAPPELLI, COPRICAPI ED ALTRE ACCONCIATURE; LORO PARTI

NOTE

1. Sono esclusi da questo Capitolo:

a) i cappelli, i copricapi ed altre acconciature, usati, della voce n. 63.01;

b) le retine d. capelli (n. 67.04);

c) i cappelli ed altri copricapi di amianto (n. 68.13);

d) i cappelli ed altri copricapi aventi il carattere di giocattoli, come i cappelli per bambole e gli oggetti per balli figurati (Capitolo 97).

2. Dalla voce n. 65.02 sono escluse le campane o forme confezionate mediante cucitura, fatta eccezione per quelle ottenute unendo fra loro strisce (intrecciate, tessute od altrimenti prodotte) semplicemente cucite a spirale.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
65.01		**Campane non formate, né cerchiate, dischi o piatti, manicotti o cilindri anche tagliati nel senso dell'altezza, di feltro, per cappelli:**		
	01 (n)	A. di feltro di peli o di lana e peli	13 %	9 %
	04 (n)	B. altri	11 %	9,8 %
65.02		**Campane o forme per cappelli, ottenute per intreccio od unendo fra loro strisce (intrecciate, tessute o altrimenti prodotte) di qualsiasi materia, non formate nè cerchiate:**		
	01 (n)	A. di trucioli o nastri di legno, paglia, scorza, sparto, aloe, abaca, sisal od altre fibre vegetali non filate	8 %	4,8 %
	04 (n)	B. di fibre tessili sintetiche od artificiali, di materie plastiche artificiali, di lamette di carta o di fibre ricoperte o combinate con materie plastiche artificiali	16 %	10,4 %
	07 (n)	C. di altre materie	13 %	8,6 %
65.03		**Cappelli, copricapi ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce n. 65.01, anche guarniti:**		
		A. non guarniti:		
	01 (n)	I. di feltro di peli o di lana e peli	15 %	12 %
	04 (n)	II. altri	15 %	12,2 %
		B. guarniti:		
		I. di feltro di peli o di lana e peli	17 %	12,6 %
	07 (n)	*a. da uomo*		
	11 (n)	*b. da donna e da fanciulli*		
		II. altri .	17 %	14 %
	14 (n)	*a. da uomo*		
	17 (n)	*b. da donna e da fanciulli*		
65.04		**Cappelli, copricapi ed altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce (intrecciate, tessute od altrimenti prodotte) di qualsiasi materia, anche guarniti:**		
		A. non guarniti:		
		I. di trucioli o nastri di legno, paglia, scorza, sparto, aloe, abaca, sisal o altre fibre vegetali non filate	11 %	8,8 %
	01 (n)	*a. da uomo*		
	04 (n)	*b. da donna e da fanciulli*		
	07 (n)	II. di altre materie	16 %	10,4 %

SEZIONE XII

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(65.04)		B. guarniti	18 %	14,4 %
	11 (n)	*I. da uomo*		
	14 (n)	*II. da donna e da fanciulli*		
65.05		**Cappelli, copricapi ed altre acconciature (comprese le retine per capelli), di maglia o fabbricati con tessuti, pizzi o feltro (in pezzi, ma non in strisce), anche guarniti**	19 %	15,2 %
	01 (n)	*A. berretti senza falde e visiera, baschi, calotte, papaline, fez, e simili copricapi*		
	04 (n)	*B. berretti con visiera (compresi quelli per uniforme), chepì, e simili copricapi*		
	07	*C. retine per capelli (escluse quelle della voce n. 67.04)*		
	11	*D. altri*		
65.06		**Altri cappelli, copricapi ed acconciature, anche guarniti**	19 %	15,2 %
	01 (n)	*A. di materie plastiche artificiali*		
	04 (n)	*B. di gomma*		
	07 (n)	*C. di pellicce, anche artificiali*		
	11 (n)	*D. di metallo*		
	14 (n)	*E. di altre materie*		
65.07		**Strisce per la guarnitura interna, fodere, copricappelli, carcasse (comprese le armature a molla per cappelli pieghevoli), visiere e sottogola, per cappelli ed altri copricapi:**		
	01	A. strisce per la guarnitura interna	12 %	8 %
	04	B. altri	16 %	12,8 %

Segue TABELLA B

SEZIONE XII

CAPITOLO 66

OMBRELLI (DA PIOGGIA E DA SOLE), BASTONI, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI

NOTE

1. Questo Capitolo non comprende:
   a) le canne metriche e simili (n. 90.16);
   b) i bastoni-fucili, i bastoni-animati, i bastoni o mazze, piombati, e simili (Capitolo 93);
   c) gli oggetti del Capitolo 97, in particolare gli ombrelli ed ombrellini evidentemente destinati a servire come giocattoli, i bastoni da golf, i bastoni per la palla-maglio (hockey) e i bastoni per ski.
2. I fornimenti di materie tessili nonché i foderi, le spoglie (d'ombrelli), le nappe, le dragone, e simili, di qualsiasi materia, per gli oggetti delle voci n.ri 66.01 e 66.02, non sono considerati come parti, guarnizioni o accessori, ai sensi della voce n. 66.03, e debbono essere classificati separatamente, anche se presentati insieme a tali oggetti ma non montati su essi.

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
66.01		**Ombrelli (da pioggia e da sole), compresi gli ombrelli-bastone, i parasoli-tende, gli ombrelloni e simili**	20 %	16 %
	01 (n)	*A. parasoli-tende, ombrelloni e simili*		
		B. altri:		
	04 (n)	*I. di fibre tessili sintetiche*		
	07 (n)	*II. di cotone*		
	11 (n)	*III. di fibre tessili artificiali*		
	14 (n)	*IV. di altre materie*		
66.02	00	**Bastoni (compresi i bastoni per alpinisti ed i bastoni-sedile), fruste, frustini e simili**	17 %	11,2 %
66.03		**Parti, guarnizioni e accessori per gli oggetti delle voci n.ri 66.01 e 66.02:**		
		A. impugnature e pomi:		
	01	I. interamente e parzialmente di pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini), di pietre sintetiche o ricostituite, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	13 %	10,4 %
	04	II. altri	17 %	11 %
	07	B. ossature montate, anche con fusto o manico	19 %	15 %
	11	C. altre parti, guarnizioni ed accessori	17 %	13,6 %

Segue TABELLA B

SEZIONE XII

CAPITOLO 67

PIUME E CALUGINE PREPARATE E OGGETTI DI PIUME O DI CALUGINE; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI; VENTAGLI

NOTE

1. In questo Capitolo non sono da comprendere:
a) i tessuti per bruscole e fiscoli, di capelli (n. 59.17);
b) i motivi floreali di pizzo, ricamo o di altri tessuti (Sezione XI);
c) le calzature (Capitolo 64);
d) le acconciature (Capitolo 65);
e) gli spolverini e le scopette di piume (n. 96.04), i piumini di calugine (n. 96.05), gli stacci di capelli (n. 96.06);
f) gli oggetti aventi il carattere di giocattoli o di attrezzi per sport, gli oggetti per balli figurati (cotillons) e gli oggetti per alberi e per feste di Natale (alberi di Natale artificiali, in particolare) (Capitolo 97).

2. La voce n. 67.01 non comprende:
a) gli oggetti nei quali le piume o la calugine sono utilizzate come materiale di riempimento e, in particolare, le materasse ed altri oggetti letterecci della voce n. 94.04;
b) gli abiti e i loro accessori, nei quali le piume o la calugine costituiscono semplici guarnizioni o sono impiegate come materiale da imbottitura;
c) i fiori, le foglie e loro parti, nonché gli oggetti confezionati della voce n. 67.02;
d) i ventagli della voce n. 67.05.

3. La voce n. 67.02 non comprende:
a) gli oggetti della specie di quelli in essa previsti, di vetro (Capitolo 70);
b) le imitazioni di fiori, foglie o frutti, di materia ceramica, di pietra, di metallo, di legno, ecc., formate di un sol pezzo, gettate, fucinate, scolpite, cesellate, stampate od ottenute con qualsiasi altro procedimento, né quelle formate di più parti montate insieme con procedimenti diversi dalla legatura, l'incollamento o altri metodi analoghi.

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 5	Convenzionali 4
67.01		**Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, parti di piume, calugine, lavorate, ed oggetti confezionati di queste materie, anche gregge, eccettuati i prodotti della voce n. 05.07 nonchè i calami e gli steli di piume, lavorati:**		
		A. pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine:		
	01	I. pelli d'oche preparate, spiumate ma rivestite ancora della loro calugine, non tagliate	9 %	7,2 %
	04	II. altre	15 %	12 %
	07	B. piume, parti di piume e calugine	15 %	12 %
	11	C. oggetti confezionati	22 %	14,4 %
67.02		**Fiori, foglie e frutti artificiali, loro parti; oggetti confezionati di fiori, foglie e frutti artificiali:**		
		A. fiori, foglie, frutti artificiali, e loro parti:		
	01	I. parti	18 %	16 %
		II. altri	21 %	18,6 %
	04	*a. di materie plastiche artificiali*		
	07	*b. di altre materie*		
		B. oggetti confezionati di fiori, foglie e frutti artificiali	23 %	20,6 %
	11	*I. di materie plastiche artificiali*		
	14	*II. di altre materie*		
67.03		**Capelli rimessi o altrimenti preparati; lana e peli preparati per acconciature:**		
	01	A. capelli semplicemente rimessi	9 %	7,2 %
	04	B. altri	14 %	11,2 %

Segue TABELLA B

SEZIONE XII

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
67.04		**Parrucche, posticci, ciocche, e oggetti simili, di capelli, di peli o di materie tessili; altri lavori di capelli (comprese le retine di capelli)**	19 %	12 %
	01	*A. parrucche, posticci, ciocche, e oggetti simili, di capelli, di peli o di materie tessili*		
	04	*B. altri lavori di capelli (comprese le retine di capelli)*		
67.05	00	**Ventagli e ventole a mano, loro ossature e parti di ossature, di qualsiasi materia**	21 %	13,6 %

Segue TABELLA B

SEZIONE XIII

LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA E MATERIE SIMILI; PRODOTTI DELLA CERAMICA; VETRO E SUOI LAVORI

* * *

Sui prodotti compresi in questa Sezione soggetti a sovrimposta di confine sui filati, si riscuote, oltre il dazio, tale sovrimposta.

CAPITOLO 68

LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA E MATERIE SIMILI

NOTE

1. In questo Capitolo non sono da comprendere:
   a) prodotti del Capitolo 25,
   b) le carte e cartoni ricoperti, spalmati o impregnati, della voce n. 48.07 (quali quelli ricoperti di polvere di mica o di grafite e le carte e cartoni bitumati o asfaltati);
   c) i tessuti spalmati o impregnati del Capitolo 59 (quali quelli ricoperti di polvere di mica, di bitume o di asfalto);
   d) gli oggetti del Capitolo 71;
   e) gli utensili e parti di utensili del Capitolo 82;
   f) le pietre litografiche della voce n. 84.34;
   g) gli isolatori ed i pezzi isolanti per l'elettricità delle voci n.ri 85.25 e 85.26;
   h) le piccole mole per trapani dentari (n. 90.17);
   ij) gli oggetti del Capitolo 91 (orologeria), specialmente le casse e simili delle pendole e degli altri apparecchi di orologeria;
   k) gli oggetti della voce n. 95.07;
   l) i giuochi, i giocattoli e gli attrezzi per sport (Capitolo 97);
   m) i bottoni (n. 98.01), le matite di ardesia (n. 98.05), le lavagne naturali o costituite da un supporto ricoperto di polvere di ardesia, per la scrittura ed il disegno (n. 98.06);
   n) gli oggetti d'arte, di collezione e di antichità (Capitolo 99).

2. Ai sensi della voce n. 68.02, la denominazione « pietre da taglio o da costruzione » si riferisce non solo alle pietre abitualmente utilizzate per tali usi, ma ugualmente ad ogni altra pietra naturale lavorata allo stesso modo, eccettuata però l'ardesia.

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
68.01	00 T	**Blocchetti e lastre per pavimentazioni, bordi di marciapiede, di pietre naturali diverse dall'ardesia**	4 %	3,4 %
68.02		**Lavori di pietre da taglio o da costruzione, eccettuati quelli della voce n. 68.01 e quelli del Capitolo 69; cubi e tessere per mosaici:**		
		A. lavori di pietre da taglio o da costruzione:		
	T	I. semplicemente tagliati o segati, a superficie piana o uniforme:		
		a. di pietre calcaree o di alabastro	10 %	9,2 %
	01	*1. di pietre calcaree*		
	04	*2. di alabastro*		
		b. di altre pietre:		
	07	1. di selce per il rivestimento interno delle macine	6 %	5,6 %
	11	2. altri	8 %	6,4 %
	T	II. modanati o torniti ma non altrimenti lavorati:		
		a. di pietre calcaree o di alabastro	12 %	9,6 %
	14	*1. pietre calcaree*		
	17	*2. di alabastro*		
	21	b. di altre pietre	10 %	8 %

Segue TABELLA B

SEZIONE XIII **68.02**

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(*68.02*-A)	T	III. lucidati, decorati o altrimenti lavorati, ma non scolpiti:		
		a. di pietre calcaree o di alabastro	15 %	12 %
	24	*1. di pietre calcaree*		
	27	*2. di alabastro*		
		b. di altre pietre:		
	31	1. di peso netto inferiore a 10 kg	13 %	11,2 %
	34	2. a t	13 %	10,4 %
		IV. scol[illegible]	14 %	11,2 %
	37	*a. di peso netto inferiore a 10 kg*		
	41 T	*b. altri*		
	44 T	B. cubi e tessere per mosaici; polveri, granulati e scaglie, colorati artificialmente	14 %	11,2 %
68.03	T	**Ardesia lavorata e lavori di ardesia naturale o agglomerata:**		
		A. blocchi, lastroni, lastre e tavole; ardesie per la scrittura od il disegno; ardesie per tetti o per facciate:		
		I. non lucidati	6 %	5,6 %
	01	*a. ardesie per tetti o per facciate*		
	04	*b. altri*		
	07	II. lucidati	9 %	7,4 %
	11	B. altri	10 %	8 %
68.04		**Mole ed oggetti simili (compresi i segmenti ed altre parti) per macinare, sfibrare, affilare, avvivare, levigare, rettificare, tagliare o troncare, di pietre naturali, anche agglomerate, di abrasivi naturali od artificiali agglomerati o di materie ceramiche, anche con parti (anime, steli, anelli, ecc.) di altre materie, o montati sul loro asse ma senza basamento:**		
		A. di abrasivi agglomerati:		
		I. costituiti da diamanti naturali o sintetici	10 %	6,4 %
	01	*a. mole per macinare e per sfibrare, e loro parti*		
		b. altri:		
	04	*1. costituiti da diamanti naturali*		
	07	*2. costituiti da diamanti sintetici*		
		II. altri	10 %	6,8 %
	11	*a. mole per macinare e per sfibrare, e loro parti*		
		b. non nominati:		
	14	*1. di abrasivi naturali agglomerati*		
	17	*2. di abrasivi artificiali agglomerati*		
		B. non nominati	8 %	4,8 %
	21	*I. mole per macinare e per sfibrare, e loro parti*		
	24	*II. altri*		
68.05		**Pietre per affilare, per avvivare o per levigare a mano, di pietre naturali, di abrasivi agglomerati o di materie ceramiche:**		
	01	A. di abrasivi agglomerati	11 %	7,2 %
	04 T	B. altri	8 %	6,4 %

Segue TABELLA B

SEZIONE XIII 68.06

NUMERO della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
68.06		**Abrasivi naturali o artificiali, in polvere o in granelli, applicati su tessuto, carta, cartone od altre materie, anche tagliati, o in pezzi cuciti o altrimenti riuniti**	11 %	7,2 %
	01	*A. applicati su tessuto, anche rinforzato di carta o di cartone*		
	04	*B. applicati su carta o cartone*		
	07	*C. applicati su altre materie*		
68.07		**Lane di lave, di scorie, di roccia ed altre lane minerali simili; vermiculite espansa, argilla espansa e simili prodotti minerali espansi; miscele e lavori di materie minerali per l'isolamento termico od acustico, esclusi quelli delle voci n.ri 68.12, 68.13 e del Capitolo 69:**		
		A. lane di lave, di scorie, di roccia ed altre lane minerali simili	10 %	8 %
	01 T	*I. in fiocchi*		
	04	*II. altre*		
		B. altri	9 %	5,6 %
	07	*I. vermiculite espansa, argilla espansa, e simili prodotti minerali espansi*		
	11	*II. miscele e lavori di materie minerali per l'isolamento termico od acustico, esclusi quelli delle voci n.ri 68.12, 68.13 e del Capitolo 69*		
68.08	00	**Lavori di asfalto o di prodotti simili (pece di petrolio, di carbone fossile, ecc.)**	8 %	4,8 %
68.09	00	**Pannelli, tavole, quadrelli, blocchi e simili, di fibre vegetali, fibre di legno, paglia, trucioli o residui di legno, agglomerati con cemento, gesso od altri leganti minerali**	14 %	9,6 %
68.10		**Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso:**		
	01	A. tavole, lastre, pannelli, quadrelli e simili, non ornati.	7 %	5,6 %
	04	B. altr	10 %	6,4 %
68.11		**Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati, compresi i lavori di cemento di scoria o quelli di «granito»**	10 %	6,4 %
	01	*A. lavori di cemento leggero (a base di pietra pomice, scorie granulate, ecc.)*		
	04	*B. quadrelli da rivestimento o da pavimentazione*		
	07	*C. altri*		
68.12		**Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento e simili:**		
		A. materiali da costruzione	10 %	6,4 %
		I. materiali ed accessori da copertura o da rivestimento:		
	01	*a. lastre ondulate*		
	04	*b. altri*		
	07	*II. tubi, raccordi, manicotti ed altri accessori di tubazione*		
	11	*III. altri*		
	14	B. altri	13 %	10,4 %

Segue TABELLA B

SEZIONE XIII **68.13**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
68.13		**Amianto lavorato; lavori di amianto, diversi da quelli della voce n. 68.14 (cartoni, fili, tessuti, oggetti di vestiario, copricapi, calzature, ecc.), anche armati; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio e lavori di queste materie:**		
	01	A. amianto lavorato (fibre cardate, tinte, ecc.)	10 %	9,2 %
		B. lavori di amianto:		
	04	I. quadrelli da rivestimento o da pavimentazione a base di amianto con aggiunta di cariche o di leganti diversi dal cemento o dalle materi plastiche artificiali	20 %	14,4 %
		II. fili, cordoni, corde, trecce, baderne e tessuti:		
	07	a. tessuti	17 %	13,4 %
		b. fili:		
	11	1. fili con anima di acciaio	11 %	10,2 %
	14	2. altri	14 %	10,8 %
	17	c. cordoni, corde, trecce e baderne	16 %	14,4 %
		III. altri	17 %	14,4 %
		a. carta, cartoni e feltri		
	21	*1. di amianto addizionato di gomma*		
	24	*2. di amianto non addizionato di gomma*		
	27	*b. non nominati*		
		C. miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio e lavori di queste materie:		
	31	I. miscele	10 %	8 %
	34	II. lavori	18 %	11,2 %
68.14	00	**Guarnizioni di frizione (segmenti, dischi, rondelle, nastri, tavole, piastre, cilindri, ecc.) per freni, per innesti e per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto, di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili od altre materie**	20 %	12,8 %
68.15		**Mica lavorata e lavori di mica, compresa la mica su carta o su tessuto (micanite, micafolium, ecc.):**		
		A. fogli o lamine di mica	7 %	4,8 %
	01 T	*I. lamine semplicemente rifilate*		
	04	*II. altri*		
	07	B. lastre, fogli o nastri formati con residui di sfaldature o di polveri di mica, anche fissati su supporto	8 %	6,8 %
	11	C. altri	10 %	9,2 %
68.16		**Lavori di pietre o di altre materie minerali (compresi i lavori di torba), non nominati nè compresi altrove:**		
	01	A. mattoni non cotti, di cromite	14 %	10 %
		B. altri	14 %	8,8 %
		I. lavori di materie refrattarie, semplicemente agglomerati con un legante chimico, ma non cotti:		
	04	*a. a base di magnesite o di dolomia*		
	07	*b. altri*		
	11	*II. non nominati*		

Segue TABELLA B

SEZIONE XIII

CAPITOLO 69

PRODOTTI CERAMICI

NOTE

1. Il presente Capitolo comprende soltanto i prodotti ceramici cotti previa modellatura o foggiatura. Nelle voci dal n. 69.04 al n. 69.14 incluso ri ntrano unicamente i prodotti diversi dai calorifughi e dai refrattari.

2. Sono esclusi da questo Capitolo:

a) i prodotti del Capitolo 71, specialmente gli oggetti che rispondono alla definizione delle minuterie di fantasia;

b) i cermet della voce n. 81.04;

c) gli isolatori ed pezzi isolanti per l'elettricità delle voci n.ri 85.25 e 85.26;

d) i denti artificiali di materie ceramiche (n. 90.19);

e) gli oggetti del Capitolo 91 (orologeria), in particolare le casse e simili delle pendole e degli altri apparecchi d'orologeria;

f) i giuochi, giocattoli e attrezzi per sport (Capitolo 97);

g) i bottoni, le pipe ed altri oggetti del Capitolo 98;

h) gli oggetti d'arte, di collezione e di antichità (Capitolo 99).

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
		I. PRODOTTI CALORIFUGHI E REFRATTARI		
69.01		**Mattoni, lastre, piastrelle e altri pezzi calorifughi di terre d'infusori, di kieselgur, di farine silicee fossili e di altre terre silicee simili:**		
	01	A. mattoni di terre d'infusori, pesanti, per m³, più di 650 kg	10 % con riscossione minima di 0,50 U.C. per 100 kg di peso lordo	8 %
	04	B. altri	10 % con riscossione minima di 0,50 U.C. per 100 kg di peso lordo	8 % con riscossione minima di 0,50 U.C. per 100 kg di peso lordo
69.02		**Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi simili da costruzione, refrattari:**		
	T	A. a base di magnesite, di dolomia o di cromite	10 % con riscossione minima di 1,10 U.C. per 100 kg di peso lordo	6,4 % con riscossione minima di 1,10 U.C. per 100 kg di peso lordo
	01	*I. a base di magnesite*		
	04	*II. a base di dolomia o di cromite*		
		B. altri	10 % con riscossione minima di 0,70 U.C. per 100 kg di peso lordo	6,4 % con riscossione minima di 0,60 U.C. per 100 kg di peso lordo
	07 T	*I. silicei, contenenti almeno 93 % di silice (SiO_2)*		
	T	*II. alluminosi o silico-alluminosi:*		
	11	*a. contenenti più del 7 % ma meno del 45 % di allumina (Al_2O_3)*		
	14	*b. contenenti 45 % o più di allumina (Al_2O_3)*		
		III. non nominati:		
	17	*a. a base di carburo di silicio (SiC), con contenuto di SiC superiore a 30 %*		
	21	*b. a base di silicato o di ossido di zirconio*		
	24	*c. altri*		
69.03		**Altri prodotti refrattari (storte, crogiuoli, muffole, tubetti, tappi, supporti, coppelle, tubi, condotti, guaine, bacchette, ecc.):**		
	01	A. a base di grafite, di piombaggine o di altri derivati del carbonio . .	18 %	14,4 %
	04 T	B. a base di magnesite, di dolomia o di cromite	12 %	—

Segue TABELLA B

SEZIONE XIII **69.03**

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(69.03)		C. altri	14 %	11,8 %
	07	*I. contenenti più del 90 % di ossidi metallici*		
		II. non nominati:		
	11 T	*a. silicei, contenenti almeno 93 % di silice (SiO_2)*		
	T	*b. alluminosi o silico-alluminosi:*		
	14	*1. contenenti meno del 45 % di allumina (Al_2O_3)*		
	17	*2. contenenti da 45 % a 90 %, inclusi, di allumina (Al_2O_3)*		
	21	*3. altri*		
		c. non nominati:		
	24	*1. a base di carburo di silicio (SiC), con contenuto di SiC superiore a 30 %*		
	27	*2. a base di silicato o di ossido di zirconio*		
	31	*3. altri*		
		II. ALTRI PRODOTTI CERAMICI		
69.04		**Mattoni da costruzione (compresi i tavelloni, le volterrane, i copriferro ed elementi simili):**		
	T	A. di terracotta	8 %	6,4 %
	01 (n)	*I. mattoni pieni o forati nel senso verticale alla maggiore superficie (creuses)*		
	04	*II. altri*		
	07	B. di altre materie ceramiche	10 %	8 %
69.05		**Tegole, ornamenti architettonici (cornici, fregi, ecc.) e altri prodotti ceramici per l'edilizia (mitre, segmenti di condotte per camini, ecc.):**		
	01 T (n)	A. tegole di terracotta	7 %	5,6 %
		B. altri	10 %	8 %
	04 T	*I. di terracotta*		
	07	*II. di altre materie ceramiche*		
69.06		**Tubi, raccordi e altri pezzi per canalizzazioni e usi simili:**		
	01 T	A. di terracotta	7 %	5,6 %
	04	B. di altre materie ceramiche	16 %	12,8 %
69.07		**Piastrelle, blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimento non verniciati né smaltati:**		
		A. piastrelle, dadi e cubi, il cui lato maggiore non supera 5 cm, per mosaici	18 %	12,8 % con riscossione minima di 0,27 U.C. per m² la cui incidenza non deve superare il 16 % sul valore
	01 T	*I. di terracotta*		
	04	*II. di altre materie ceramiche*		

Segue TABELLA B

SEZIONE XIII 69.07

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(69.07)		B. altri:		
	T	I. di terracotta	18 %	12,8 %
	07 (m^2)	*a. piastrelle doppie, del tipo « Spaltplatten »*		
	11 (m^2)	*b. altri*		
		II. di altre materie ceramiche	18 %	12,8 % con riscossione minima di 0,30 U.C. per m^2 la cui incidenza non deve superare il 16 % sul valore
	14 (m^2)	*a. piastrelle doppie, del tipo « Spaltplatten »*		
		b. altri:		
	17 (m^2)	*1. di grès*		
	21 (m^2)	*2. di maiolica o di terraglia*		
	24 (m^2)	*3. non nominati*		
69.08		**Altre piastrelle, blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimento:**		
		A. piastrelle, dadi e cubi, il cui lato maggiore non supera 5 cm, per mosaici	18 %	14,4 % con riscossione minima di 0,45 U.C. per m^2 la cui incidenza non deve superare il 18 % sul valore
	01 T	*I. di terracotta*		
	04	*II. di altre materie ceramiche*		
		B. altri:		
	T	I. di terracotta	18 %	14,4 %
	07 (m^2)	*a. piastrelle doppie, del tipo « Spaltplatten »*		
	11 (m^2)	*b. altri*		
		II. di altre materie ceramiche	18 %	14,4 % con riscossione minima di 0,30 U.C. per m^2 la cui incidenza non deve superare il 18 % sul valore
	14 (m^2)	*a. piastrelle doppie, del tipo « Spaltplatten »*		
		b. altri:		
	17 (m^2)	*1. di grès*		
	21 (m^2)	*2. di maiolica o di terraglia*		
	24 (m^2)	*3. non nominati*		
69.09		**Apparecchi ed oggetti per usi chimici ed altri usi tecnici; trogoli, tinozze e altri recipienti simili per l'economia rurale; giare e altri recipienti simili per il trasporto o l'imballaggio:**		
		A. di porcellana	21 %	15 %
	01	*I. per usi chimici ed altri usi tecnici*		
	04	*II. altri*		
		B. di altre materie ceramiche	16 %	10,8 %
	07	*I. per usi chimici ed altri usi tecnici*		
	11	*II. altri*		

Segue TABELLA B

SEZIONE XIII **69.10**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
69.10		**Acquai, lavabi, bidè, tazze per gabinetti (closets), vasche da bagno e altri apparecchi fissi simili per usi sanitari o igienici:**		
		A. di porcellana	20 % con riscossione minima di 8 U.C. per 100 kg di peso lordo	16 % con riscossione minima di 7,20 U.C. per 100 kg di peso lordo
	01	*I. bianchi*		
	04	*II. unicolori*		
	07	*III. altri*		
		B. di altre materie ceramiche	20 % con riscossione minima di 6 U.C. per 100 kg di peso lordo	16 % con riscossione minima di 6 U.C. per 100 kg di peso lordo
	11	*I. di grès*		
	14	*II. di maiolica o di terraglia*		
	17	*III. non nominate*		
69.11		**Vasellame e oggetti di uso domestico o da toletta. di porcellana:**		
		A. bianchi o unicolori	27 % con riscossione minima di 13,60 U.C. per 100 kg di peso lordo	21,6 % con riscossione minima di 13,04 U.C. per 100 kg di peso lordo
	01	*I. bianchi*		
	04	*II. unicolori*		
	07	B. altri	27 % con riscossione minima di 28 U.C. per 100 kg di peso netto	21,6 % con riscossione minima di 26,80 U.C. per 100 kg di peso netto
69.12		**Vasellame e oggetti di uso domestico o da toletta, di altre materie ceramiche:**		
	01 T	A. di terracotta	15 %	12 %
	04	B. di gres	17 %	14 %
		C. di maiolica o di terraglia:		
		I. bianca o unicolore	21 % con riscossione minima di 13,60 U.C. per 100 kg di peso lordo	16,8 % con riscossione minima di 13,60 U.C. per 100 kg di peso lordo
	07	*a. di maiolica*		
	11	*b. di terraglia*		
		II. altri	21 % con riscossione minima di 18 U.C. per 100 kg di peso netto	16,8 % con riscossione minima di 18 U.C. per 100 kg di peso netto
	14	*a. di maiolica*		
	17	*b. di terraglia*		
	21	D. di altre materie ceramiche	21 %	18,2 %
69.13		**Statuette, oggetti di fantasia, di arredamento o di ornamento anche personale:**		
	01	A. di terracotta	16 %	12,8 %
	04	B. di porcellana	22 % con riscossione minima di 70 U.C. per 100 kg di peso lordo	17,6 % con riscossione minima di 70 U.C. per 100 kg di peso lordo

Segue TABELLA B

SEZIONE XIII 69.13

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(*69.13*)		C. di altre materie ceramiche	20 % con riscossione minima di 35 U.C. per 100 kg di peso lordo	16 % con riscossione minima di 35 U.C. per 100 kg di peso lordo
	07	*I. di grès*		
	11	*II. di maiolica*		
	14	*III. di terraglia*		
	17	*IV. non nominate*		
69.14		**Altri lavori di materie ceramiche:**		
	01	A. di terracotta	15 %	12 %
	04	B. di porcellana	22 %	19,2 %
	07	C. di altre materie ceramiche	19 %	12 %

Segue TABELLA B

SEZIONE XIII

CAPITOLO 70

VETRO E LAVORI DI VETRO

NOTE

1. Sono esclusi da questo Capitolo:
   a) le preparazioni vetrificabili (n. 32.08);
   b) gli oggetti del Capitolo 71 (minuterie di fantasia, ecc.);
   c) gli isolatori ed i pezzi isolanti per l'elettricità delle voci n.ri 85.25 e 85.26;
   d) gli elementi di ottica lavorati otticamente, le siringhe per iniezioni ipodermiche, gli occhi artificiali, nonché i termometri, barometri, aerometri, densimetri ed altri oggetti o strumenti da classificare nel Capitolo 90;
   e) i giuochi, giocattoli, accessori per alberi di Natale ed altri oggetti compresi nel Capitolo 97, diversi dagli occhi senza meccanismo per bambole e per altri oggetti del Capitolo 97;
   f) i bottoni, gli spruzzatori montati, le bottiglie isolanti montate ed altri oggetti da classificare nel Capitolo 98.

2. Per l'applicazione della voce n. 70.07, nell'espressione « vetro colato o laminato e vetro per vetrate (anche sgrossati e smerigliati o puliti), tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, oppure curvati o altrimenti lavorati (smussati, incisi, ecc.) », sono compresi pure gli oggetti ottenuti con questi vetri, purché non siano placcati, né incorniciati né combinati con materie diverse dal vetro.

3. Ai sensi di questa Tariffa, la silice fusa ed il quarzo fuso sono considerati come « vetro ».

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
70.01		**Residui di vetreria ed altri avanzi e rottami di vetro; vetro in massa (escluso il vetro da ottica):**		
	01 T	A. residui di vetreria ed altri avanzi e rottami di vetro	esenzione	esenzione
	04	B. vetro in massa (escluso il vetro da ottica)	9 %	5,6 %
70.02	00	**Vetro detto « smalto », in massa, barre, bacchette o tubi**	10 %	6,4 %
70.03		**Vetro non lavorato, in barre, bacchette, biglie o tubi (escluso il vetro da ottica)**	10 %	7,6 %
	01	*A. barre e bacchette*		
	04	*B. biglie*		
		C. tubi:		
	07	*I. di silice o di quarzo fuso*		
	11	*II. di vetro a basso coefficiente di dilatazione*		
	14	*III. di cristallo*		
	17	*IV. altri*		
70.04		**Vetro colato o laminato, non lavorato (anche armato o placcato durante la fabbricazione), in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare:**		
		A. armato	10 % con riscossione minima di 1 U.C. per 100 kg di peso lordo	8 % con riscossione minima di 0,80 U.C. per 100 kg di peso lordo
	01	*I. vetro da lastre, greggio*		
	04	*II. altro*		
		B. altro	10 % con riscossione minima di 1,60 U.C. per 100 kg di peso lordo	8 % con riscossione minima di 1,28 U.C. per 100 kg di peso lordo
	07	*I. vetro da lastre, greggio*		
		II. non nominato		
	11	*a. vetro atermano, altro vetro antiradiazione e vetro a basso coefficiente di dilatazione*		
		b. altro:		
	14	*1. opacizzato o placcato*		
		2. non opacizzato, né placcato:		
	17	*aa. non colorato*		
	21	*bb. colorato*		

SEZIONE XIII

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
70.05		**Vetro tirato o soffiato detto « vetro per vetrate », non lavorato (anche placcato durante la fabbricazione), in lastre di forma quadrata o rettangolare**	10 % con riscossione minima di U.C. per 100 kg di peso lordo	8,4 % con riscossione minima di 0,84 U.C. per 100 kg di peso lordo
	01	*A. vetro detto di « orticoltura »*		
	04	*B. vetro atermano, altro vetro antiradiazione e vetro a basso coefficiente di dilatazione*		
		C. altro:		
		I. colorato, opacizzato o placcato:		
	07	*a. vetro detto « antico »*		
	11	*b. altro*		
		II. non colorato, né opacizzato, né placcato:		
	14	*a. di spessore superiore a 4 mm*		
	17	*b. di spessore uguale o inferiore a 4 mm*		
70.06		**Vetro colato o laminato e « vetro per vetrate » (anche armati o placcati durante la fabbricazione), semplicemente sgrossati e smerigliati o puliti su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare**	10 %	8 %
	01	*A. armati*		
		B. non armati:		
	04	*I. semplicemente sgrossati e smerigliati*		
		II. altri:		
	07	*a. vetro atermano, altro vetro antiradiazione e vetro a basso coefficiente di dilatazione*		
		b. non nominati:		
	11	*1. colorati, opacizzati o placcati*		
	14	*2. altri*		
70.07		**Vetro colato o laminato e « vetro per vetrate » (anche sgrossati e smerigliati o puliti), tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, o curvati o altrimenti lavorati (smussati, incisi, ecc.); vetri isolanti a pareti multiple; vetri riuniti in vetrate**	20 %	12,8 %
	01	*A. vetri riuniti in vetrate*		
	04	*B. vetri isolanti a pareti multiple*		
		C. altri:		
	07	*I. incisi, dipinti, o altrimenti decorati*		
	11	*II. non nominati*		
70.08		**Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro**	22 %	14,4 %
		A. temperati:		
	01	*I. smaltati*		
	04	*II. altri*		
	07	*B. formati di due o più fogli aderenti fra loro*		
70.09		**Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi** . . .	22 %	17,6 %
	01	*A. non incorniciati*		
	04	*B. incorniciati*		

Segue TABELLA B

SEZIONE XIII

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
70.10		**Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, tubi per compresse ed altri recipienti simili, di vetro, per il trasporto o l'imballaggio; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro**	24 %	15,2 %
		A. damigiane, bottiglie, boccette, e simili:		
		I. di vetro non lavorato, della capacità:		
	01	*a. di più di litri 2,50*		
		b. di più di litri 0,25 fino a litri 2,50:		
	04	*1. di vetro colorato*		
	07	*2. di altro vetro*		
		c. di litri 0,25 o meno:		
	11	*1. di vetro colorato*		
	14	*2. di altro vetro*		
	17	*II. di vetro lavorato*		
	21	*B. barattoli, vasi, e simili recipienti*		
	24	*C. altri*		
70.11		**Ampolle e involucri tubolari di vetro, aperti, non finiti, senza guarnizioni, per lampade, tubi, valvole elettriche o simili**	18 %	11,2 %
	01	*A. ampolle destinate alla fabbricazione di tubi a raggi catodici per apparecchi televisivi*		
		B. altri:		
	04	*I. per illuminazione elettrica*		
	07	*II. non nominati*		
70.12		**Ampolle di vetro per recipienti isolanti, anche finite:**		
	01	A. non finite	21 %	16,8 %
	04	B. finite	25 %	20 %
70.13		**Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toletta, per ufficio, per la decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti, della voce n. 70.19**	24 %	20,6 %
	01	*A. barattoli per sterilizzare*		
		B. altri:		
	04	*I. a basso coefficiente di dilatazione*		
		II. non nominati:		
		a. di cristallo:		
		1. fabbricati a mano:		
	07	*aa. incisi o altrimenti decorati*		
	11	*bb. altri*		
		2. altri:		
	14	*aa. incisi o altrimenti decorati*		
	17	*bb. non nominati*		
		b. di altro vetro:		
	21	*1. incisi o altrimenti decorati*		
	24	*2. altri*		
70.14		**Vetrerie per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune:**		
		A. oggetti per completare gli apparecchi di illuminazione elettrica:		
	01	I. vetri sfaccettati, piastrine, palline, mandorle, rosoni, pendagli ed altri pezzi analoghi per lampadari	20 %	16 %
	04	II. altri (diffusori, plafoniere, vasche, coppe, coppelle, paralumi, globi, tulipani, ecc.)	20 %	14,4 %
		B. altri	20 %	16 %
	07	*I. per illuminazione*		
	11	*II. per segnalazione e per ottica comune*		

Segue TABELLA B

SEZIONE XIII 70.15

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
70.15	00	**Vetri da orologeria, da occhialeria comune e simili, curvi, piegati e simili, compresi i globi cavi ed i segmenti**	19 %	12 %
70.16		**Piastrelle, mattoni, quadrelli, tegole ed altri oggetti di vetro colato o foggiato a stampo, anche armato, per l'edilizia e costruzioni; vetro detto multicellulare o vetro ad alveoli in blocchi, pannelli, lastre e conchiglie**	10 % con riscossione minima di 2 U.C. per 100 kg di peso lordo	6,4 % con riscossione minima di 1,60 U.C. per 100 kg di peso lordo
	01	*A. vetro detto multicellulare o vetro ad alveoli*		
	04	*B. altri*		
70.17		**Vetrerie per laboratorio, per uso igienico, per farmacia, anche graduate o tarate; ampolle per sieri e oggetti simili:**		
		A. vetrerie per laboratorio, per uso igienico e per farmacia:		
	01	I. di silice fusa o di quarzo fuso	16 %	10,4 %
		II. altre	23 %	14,4 %
	04	*a. di vetro a basso coefficiente di dilatazione*		
	07	*b. non nominate*		
	11	B. ampolle per sieri ed oggetti simili	22 %	14,4 %
70.18		**Vetro da ottica ed elementi di vetro da ottica e da occhialeria medica, diversi dagli elementi da ottica lavorati otticamente**	12 %	10,8 %
	01	*A. vetro da ottica ed elementi di vetro da ottica*		
	04	*B. elementi di vetro da occhialeria medica*		
70.19		**Perle, imitazioni di perle fini e di pietre preziose e semipreziose e conterie simili, di vetro; cubi, tessere, placchette, frammenti e schegge (anche su supporto), di vetro, per mosaici e decorazioni simili; occhi artificiali di vetro, diversi da quelli per protesi, compresi gli occhi per balocchi; oggetti di conterie di vetro; oggetti di fantasia di vetro filato (lavorato al cannello):**		
		A. perle, imitazioni di perle fini e di pietre preziose e semipreziose e conterie simili, di vetro:		
		I. perle di vetro:		
	01	a. tagliate e lucidate meccanicamente	14 %	8,8 % (1)
	04	b. altre	25 %	18,4 %
	07	II. imitazioni di perle fini	1,70 U. C. per kg netto	1,50 U. C. per kg netto
		III. imitazioni di pietre preziose e semipreziose:		
	11	a. tagliate e lucidate meccanicamente	12 %	8 % (1)
	14	b. altre	16 %	10,4 %
		IV. conterie simili di vetro:		
	17	a. granuli sferici (ballotines)	17 %	13,6 %
	21	b. altre	19 %	15,8 % (1)
	24	B. occhi artificiali	17 %	13,6 %
	27	C. oggetti di conterie di vetro	20 %	12,8 %
		D. altri	20 %	16 %
	31	*I. cubi, tessere, placchette, frammenti e schegge (anche su supporto), per mosaici e decorazioni simili*		
	34	*II. oggetti di fantasia di vetro filato (lavorato al cannello)*		

(1) I prodotti delle voci n.ri 70.19-A-I-a, 70.19-A-III-a e 70.19-A-IV-b, nei limiti di un contingente tariffario annuo globale da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee, sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Segue TABELLA B

SEZIONE XIII 70.20

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
70.20		**Lana di vetro, fibre di vetro e lavori di queste materie:**		
		A. fibre non tessili e lavori di fibre non tessili	19 %	13,4 %
	01	*I. fibre non tessili*		
		II. lavori di fibre non tessili:		
	04	*a. feltri e pannelli*		
	07	*b. cordoni e coppelle*		
	11	*c. veli*		
	14	*d. altri*		
		B. fibre tessili e lavori di fibre tessili	23 %	16 %
		I. fibre tessili:		
	17	*a. a filamento continuo*		
	21	*b. a filamento discontinuo*		
		II. lavori di fibre tessili:		
		a. a filamento continuo:		
		1. filati:		
	24	*aa. accoppiati in parallelo, senza torsione (rovings)*		
		bb. altri:		
	27	*α. preparati per elastomeri*		
	31	*β. non nominati*		
	34	*2. tessuti e nastri*		
	37	*3. feltri (mats)*		
	41	*4. altri*		
		b. a filamento discontinuo:		
	44	*1. filati*		
	47	*2. tessuti e stoppini*		
	51	*3. altri*		
70.21		**Altri lavori di vetro**	21 %	13,6 %
		A. per l'industria:		
	01	*I. di silice o di quarzo fuso*		
		II. altri:		
	04	*a. di vetro a basso coefficiente di dilatazione*		
	07	*b. non nominati*		
	11	*B. non nominati*		

Segue TABELLA B

SEZIONE XIV

PERLE FINI, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI), E SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI FANTASIA; MONETE

CAPITOLO 71

PERLE FINI, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI), E SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI FANTASIA

NOTE

1. Con riserva dell'applicazione della Nota 1-a) della Sezione VI e delle eccezioni stabilite qui di seguito, rientra in questo Capitolo qualsiasi oggetto costituito in tutto od in parte:

a) da perle fini o da pietre preziose (gemme) o da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite; oppure

b) da metalli preziosi o da metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi.

2. a) Dalle voci n.ri 71.12, 71.13 e 71.14 sono esclusi gli oggetti in cui i metalli preziosi o i metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi costituiscono semplici accessori o guarnizioni di minima importanza (quali iniziali, monogrammi, ghiere, orli, ecc.); il paragrafo b) della Nota 1 precedente non comprende gli oggetti della specie.

b) La voce n. 71.15 comprende soltanto oggetti non comportanti né metalli preziosi né metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, oppure che li comportano sotto forma di semplici accessori o guarnizioni di minima importanza.

3. Sono esclusi da questo Capitolo:

a) le amalgame di metalli preziosi e i metalli preziosi allo stato colloidale (n. 28.49);

b) le legature sterili per suture chirurgiche, i prodotti per otturazione dentaria ed altri prodotti del Capitolo 30;

c) gli oggetti compresi nel Capitolo 32 (ad esempio, i lustri liquidi);

d) gli oggetti di marocchineria, di astucceria o da viaggio, compresi nella voce n. 42.02, e gli oggetti della voce n. 42.03;

e) gli oggetti delle voci n.ri 43.03 e 43.04;

f) i prodotti compresi nella Sezione XI (materie tessili e manufatti di tali materie);

g) gli oggetti compresi nel Capitolo 64 (calzature) e 65 (cappelli, copricapi ed altre acconciature);

h) gli ombrelli, bastoni ed altri oggetti compresi nel Capitolo 66;

ij) i ventagli e le ventole a mano (n. 67.05);

k) le monete (Capitoli 72 o 99);

l) gli oggetti guarniti di residui o di polveri di pietre preziose (gemme) o di pietre semipreziose (fini) o di polveri di pietre sintetiche, consistenti in lavori di abrasivi delle voci dal n. 68.04 al n. 68.06, oppure in utensili del Capitolo 82; gli utensili od oggetti del Capitolo 82, la cui parte operante è costituita da pietre preziose (gemme) o da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite, montate su un supporto di metallo comune; le macchine, gli apparecchi e il materiale elettrico e le loro parti o pezzi staccati, compresi nella Sezione XVI. Tuttavia, le parti ed i pezzi staccati e gli oggetti composti interamente da pietre preziose (gemme) o da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite sono compresi in questo Capitolo;

m) gli oggetti compresi nei Capitoli 90, 91 e 92 (strumenti scientifici, orologeria e strumenti musicali);

n) le armi e loro parti (Capitolo 93);

o) gli oggetti previsti dalla Nota 2 del Capitolo 97;

p) gli oggetti del Capitolo 98, diversi da quelli delle voci n.ri 98.01 e 98.12;

q) le produzioni originali dell'arte statuaria e della scultura (n. 99.03), gli oggetti da collezione (n. 99.05) e gli oggetti di antichità, aventi più di cento anni di età (n. 99.06). Tuttavia, le perle fini, le pietre preziose (gemme) e le pietre semipreziose (fini) sono comprese in questo Capitolo.

Segue TABELLA B

SEZIONE XIV CAPITOLO 71

4. a) Le perle coltivate sono classificate come le perle fini.

b) Per « metalli preziosi » si intendono l'argento, l'oro, il platino e i metalli del gruppo del platino.

c) Per metalli del gruppo del platino si intendono l'iridio, l'osmio, il palladio, il rodio ed il rutenio.

5. Per l'applicazione di questo Capitolo, sono considerate come leghe di metalli preziosi unicamente le leghe (comprese i miscugli sinterizzati) che contengono uno o più metalli preziosi, purché il peso del metallo prezioso o di uno dei metalli preziosi sia almeno uguale al 2 % del peso della lega. Le leghe di metalli preziosi sono classificate nel seguente modo:

a) qualsiasi lega contenente, in peso, 2 % o più di platino è classificata come lega di platino;

b) qualsiasi lega contenente, in peso, 2 % o più di oro, senza platino o con meno del 2 % di platino, è classificata come lega di oro;

c) qualsiasi altra lega compresa in questo Capitolo è classificata come lega di argento.

Ai fini dell'applicazione di questa Nota, i metalli del gruppo del platino sono considerati come un unico metallo ed assimilati al platino.

6. Salvo disposizioni contrarie, qualsiasi menzione, nella Tariffa, di « metallo prezioso » o di « metalli preziosi », comprende ugualmente le leghe da classificare come tali metalli, per effetto della Nota 5. L'espressione « metallo prezioso » non comprende gli oggetti definiti dalla Nota 7, né i metalli comuni o le materie non metalliche, platinati (*con platino o con metalli del gruppo del platino*), dorati o argentati.

7. Si considerano « placcati o ricoperti di metalli preziosi » gli oggetti aventi un supporto di metallo e di cui una o più facce sono ricoperte di metalli preziosi mediante saldatura, laminazione a caldo o altro simile procedimento meccanico. Gli oggetti di metalli comuni con incrostazioni di metalli preziosi sono considerati come placcati o ricoperti.

8. Per « minuterie », ai sensi della voce n. 71.12, devono intendersi:

a) i piccoli oggetti che servono all'ornamento personale, come anelli, braccialetti, collane, fermagli, orecchini, catene per orologi, ciondoli, pendenti, spille per cravatte, bottoni per polsini, medaglie o distintivi religiosi o altri, ecc.;

b) gli oggetti per uso personale destinati ad essere portati sulla persona, nonché gli oggetti da tasca o da borsetta, come portasigarette e portasigari, tabacchiere, confettiere e portacipria, borse fatte a maglia, rosari, ecc.

Si considerano « oggetti di gioielleria », ai sensi della stessa voce, le minuterie di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, che comportano perle fini o false, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o pietre false, pietre sintetiche o ricostituite oppure parti di tartaruga, madreperla, avorio, ambra naturale o ricostituita, giavazzo o corallo.

9. Si considerano « oggetti di oreficeria » ai sensi della voce n. 71.13, quelli per servizio da tavola, da toletta, da scrittoio, i servizi per fumatori, gli oggetti da ornamento per interni, gli oggetti per l'esercizio del culto.

10. Si considerano « minuterie di fantasia », ai sensi della voce n. 71.16, gli oggetti della specie di quelli definiti dalla Nota 8 a) (esclusi i bottoni per polsini ed altri oggetti della voce n. 98.01, i pettini per ornamento, le mollette per capelli e oggetti simili della voce n. 98.12) e che, non comportando perle fini, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini), pietre sintetiche o ricostituite, né metalli preziosi o metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, salvo il caso di guarnizioni o di accessori di minima importanza, siano costituiti:

a) interamente o parzialmente da metalli comuni, anche dorati, argentati o platinati;

b) da ogni altra materia, purché composte da almeno due materie diverse qualunque (ad esempio, legno e vetro, osso ed ambra, madreperla e materie plastiche artificiali). A tale riguardo, non si tiene conto dei semplici dispositivi di unione (fili per infilare e simili).

11. Gli astucci, scrigni e simili custodie, presentati con gli oggetti di questo Capitolo ai quali sono destinati e con i quali sono normalmente venduti, sono da classificare come questi oggetti. Presentati isolatamente, essi seguono il loro regime rispettivo.

Segue TABELLA B

SEZIONE XIV 71.01

NUMERO della Tariffa (1)	NUMERO della Statistica (2)	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (3)	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi (4)	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali (5)
		I. PERLE FINI, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI), E SIMILI		
71.01		**Perle fini, gregge o lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite**	esenzione	esenzione
	01 (g)	*A. perle coltivate*		
		B. altre:		
	04 (g)	*I. gregge*		
	07 (g)	*II. lavorate*		
71.02		**Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), gregge, tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite:**		
		A. gregge o semplicemente segate, sfaldate o sgrossate	esenzione	esenzione
		I. diamanti:		
	01 (g)	*a. per usi industriali*		
	04 (g)	*b. per altri usi*		
	07 (g)	*II. altre*		
		B. altre:		
		I. per usi industriali:		
	11 (g)	a. oggetti di quarzo piezoelettrico	5 %	3,8 %
		b. altre	8 %	6,4 %
	14 (g)	*1. diamanti*		
	17 (g)	*2. non nominate*		
		II. per altri usi	esenzione	esenzione
	21 (g)	*a. diamanti*		
	24 (g)	*b. altre*		
71.03		**Pietre sintetiche e ricostituite, gregge, tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate, né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite:**		
	01 (g)	A. gregge o semplicemente segate, sfaldate o sgrossate	2 %	1,6 %
		B. altre:		
	04 (g)	I. per usi industriali	8 %	6,4 %
	07 (g)	II. per altri usi	4 %	3,2 %
71.04	00 (g)	**Polveri e residui di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) e di pietre sintetiche**	esenzione	2,4 %
		II. METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI, GREGGI O SEMILAVORATI		
71.05		**Argento e sue leghe (compreso l'argento dorato e l'argento platinato), greggi o semilavorati:**		
	01	A. greggi	esenzione	esenzione
	04	B. barre, fili e profilati, di sezione piena; lastre, fogli, nastri	4 %	3,2 %
	07	C. tubi, canne e barre cave	7 %	5,6 %

Segue TABELLA B

SEZIONE XIV **71.05**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*71.05*)	11	D. fogli sottili il cui spessore, non compreso il supporto, è inferiore o uguale a 0,15 mm	13 %	10,4 %
	14	E. polveri, canutiglie, trucioli, pagliuzze, lustrini, ritagli ed altri	13 %	8 %
71.06		**Metalli comuni placcati o ricoperti di argento, greggi o semilavorati:**		
	01	A. greggi	10 %	8 %
	04	B. semilavorati	13 %	10,4 %
71.07		**Oro e sue leghe (compreso l'oro platinato), greggi o semilavorati:**		
		A. greggi	esenzione	esenzione
	01 (g)	*I. lingotti*		
	04 (g)	*II. altri*		
		B. barre, fili e profilati, di sezione piena; lastre, fogli e nastri	2 %	1,1 %
	07 (g)	*I. barre, fili e profilati*		
	11 (g)	*II. lastre, fogli e nastri*		
	14 (g)	C. tubi, canne e barre cave	4 %	3,2 %
	17 (g)	D. fogli sottili, il cui spessore, non compreso il supporto, è inferiore o uguale a 0,15 mm	12 %	9,2 %
	21 (g)	E. polveri, canutiglie, trucioli, pagliuzze, lustrini, ritagli ed altri	11 %	8,8 %
71.08		**Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati**	9 %	5,6 %
	01	*A. greggi*		
	04	*B. semilavorati*		
71.09		**Platino e metalli del gruppo del platino e loro leghe, greggi o semilavorati:**		
		A. platino e leghe di platino:		
	01 (g)	I. greggi, compreso il nero di platino	esenzione	esenzione
	04 (g)	II. barre, fili e profilati, di sezione piena; lastre, fogli e nastri	2 %	1,3 %
	07 (g)	III. tubi, canne e barre cave	3 %	2,4 %
	11 (g)	IV. fogli sottili, il cui spessore, non compreso il supporto, è inferiore o uguale a 0,15 mm	8 %	6,4 %
	14 (g)	V. polveri, canutiglie, trucioli, pagliuzze, lustrini, ritagli ed altri	9 %	7,2 %
		B. metalli del gruppo del platino e loro leghe:		
	17 (g)	I. greggi	esenzione	esenzione
	21 (g)	II. semilavorati	4 %	3,2 %
71.10	00	**Metalli comuni o metalli preziosi, placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino, greggi o semilavorati**	7 %	5,6 %
71.11	T	**Ceneri di oreficeria, residui, rottami di metalli preziosi**	esenzione	esenzione
	01	*A. d'oro*		
	04	*B. di altri metalli preziosi*		

NUMERO della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZ Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
		III. MINUTERIE, GIOIELLERIA E ALTRI LAVORI		
71.12		**Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:**		
	01	A. di metalli preziosi	9 %	7,2 %
	04	B. di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	12 %	10,8 %
71.13		**Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:**		
	01	A. di metalli preziosi	9 %	8,4 %
	04	B. di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	12 %	8 %
71.14		**Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:**		
	01	A. di metalli preziosi	9 %	8,4 %
	04	B. di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	12 %	9,6 %
71.15		**Lavori di perle fini, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini), di pietre sintetiche o ricostituite:**		
		A. lavori di perle fini:		
	01 (g)	I. collane, braccialetti ed altri lavori di perle fini semplicemente infilate, senza dispositivo di chiusura o altri accessori	esenzione	esenzione
	04 (g)	II. altri	14 %	11,2 %
		B. lavori di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini), di pietre sintetiche o ricostituite:		
		I. esclusivamente di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini):		
	07 (g)	a. collane, braccialetti ed altri lavori di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) semplicemente infilate, senza dispositivo di chiusura o altri accessori	esenzione	esenzione
	11 (g)	b. altri	9 %	8,4 %
	14 (g)	II. altri	14 %	11,2 %
71.16		**Minuterie di fantasia:**		
	01	A. di metalli comuni	22 %	18 %
	04	B. altri	22 %	15,4 %

Segue TABELLA B

SEZIONE XIV

CAPITOLO 72

MONETE

NOTA

Sono escluse da questo Capitolo le monete aventi il carattere di oggetti da collezione (n. 99.05).

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
72.01		**Monete**	esenzione	esenzione
	01	*A. d'oro*		
		B. d'argento o di metalli comuni:		
	04	*I. aventi corso legale*		
	07	*II. non aventi corso legale*		

Segue TABELLA B

SEZIONE XV

METALLI COMUNI E LORO LAVORI

NOTE

1. Questa Sezione non comprende:
   a) i colori e gli inchiostri preparati con polveri o pagliuzze metalliche, nonchè i fogli per impressioni a caldo (dal n. 32.08 al n. 32.10 e n. 32.13);
   b) il ferro-cerio ed altre leghe piroforiche (n. 36.07);
   c) i copricapi di metallo e loro parti metalliche, delle voci n.ri 65.06 e 65.07;
   d) le ossature e parti metalliche di parapioggia, parasoli ed ombrelli (n. 66.03);
   e) gli oggetti del Capitolo 71 e, in particolare, le leghe di metalli preziosi, i metalli comuni placcati di metalli preziosi e le minuterie di fantasia di metalli comuni;
   f) gli oggetti della Sezione XVI (Macchine ed apparecchi; materiale elettrico);
   g) le rotaie montate (n. 86.10) ed altri oggetti della Sezione XVII;
   h) gli strumenti e gli apparecchi della Sezione XVIII, comprese le molle per apparecchi di orologeria;
   ij) i pallini da caccia, di piombo (n. 93.07) ed altri oggetti della Sezione XIX (Armi e munizioni);
   k) gli oggetti del Capitolo 94 (Mobili, reti elastiche per letti, ecc.);
   l) gli stacci a mano (n. 96.06);
   m) gli oggetti del Capitolo 97 (Giuochi, giocattoli ed oggetti per sport);
   n) i bottoni, i portapenne, i portamatite, le penne e gli altri oggetti del Capitolo 98 (Lavori diversi).
2. In tutte le Sezioni della Tariffa, si considerano come « parti e forniture d'impiego generale » di metalli comuni:
   a) gli oggetti di ghisa, ferro e acciaio delle voci n.ri 73.20, 73.25, 73.29, 73.31 e 73.32, nonché i corrispondenti oggetti di altri metalli comuni;
   b) le molle e le lame per molle di metalli comuni, eccetto quelle per apparecchi di orologeria (n. 91.11);
   c) gli oggetti delle voci n.ri 83.01, 83.02, 83.07, 83.09, 83.12 e 83.14.

   Nei Capitoli che vanno dal n. 73 al n. 82 incluso (eccettuate le voci n.ri 73.29 e 74.13) la dizione parti e pezzi staccati non va riferita alle parti ed alle forniture d'impiego generale quali sono qui definite.

   Ferme restando le disposizioni del paragrafo precedente e della Nota premessa al Capitolo 83, i lavori classificabili nei Capitoli 82 e 83 sono esclusi dai Capitoli che vanno dal 73 all'81.
3. Regola sulle leghe:
   a) le leghe di metalli comuni contenenti, in peso, più del 10 per cento di nichelio seguono il trattamento del nichelio, tranne quando il ferro sia prevalente, in peso, su ciascuno degli altri costituenti;
   b) le ferro-leghe e le cupro-leghe sono da classificare, rispettivamente, nelle voci n.ri 73.02 e 74.02;
   c) le altre leghe di metalli comuni sono classificate secondo il metallo che predomina in peso nei confronti di ciascuno degli altri costituenti;
   d) eccezion fatta per le ferro-leghe e per le cupro-leghe, le leghe costituite da metalli comuni appartenenti a questa Sezione e da elementi non classificabili in essa, sono considerate come leghe di metalli comuni e classificate in questa Sezione qualora il peso totale di tali metalli comuni sia uguale o superiore a quello degli altri elementi;
   e) i miscugli di polveri metalliche, sinterizzati, ed i miscugli intimi non omogenei, ottenuti per fusione, seguono il regime delle leghe.
4. Salvo disposizioni contrarie, in tutte le Sezioni della Tariffa ove un metallo sia particolarmente nominato, la menzione deve essere riferita anche alle leghe da classificare, in virtù della Nota 3, come il metallo stesso.
5. Regola sui prodotti composti:

   Salvo disposizioni contrarie, i prodotti composti da due o più metalli comuni o metalli considerati tali, sono da classificare come i corrispondenti prodotti del metallo predominante in peso.

   Agli effetti dell'applicazione di questa regola, si considerano:
   a) la ghisa, il ferro e l'acciaio, come un solo metallo;
   b) le leghe, come se fossero costituite, per l'intero loro peso, dal metallo di cui seguono il trattamento.
6. L'espressione « avanzi e rottami di metalli o di lavori di metalli » si riferisce agli avanzi od ai rottami adatti esclusivamente al recupero del metallo o alla fabbricazione di prodotti chimici o di preparazioni chimiche.

NOTA COMPLEMENTARE

Non ha influenza, nella classificazione dei prodotti di questa Sezione, la spalmatura grossolana di grasso, olio, catrame, minio, grafite, ecc., evidentemente destinata a proteggerli dalla ruggine o da altre ossidazioni.

* * *

A) È fatto obbligo all'importatore di metalli in lega o di prodotti costituiti da leghe di due o più metalli di indicare nella dichiarazione doganale, oltre la eventuale denominazione commerciale della lega, anche la sua composizione qualitativa e quantitativa.

B) La Dogana può esigere la riduzione in rottami degli oggetti dichiarati come «avanzi e rottami di metalli o di lavori di metalli» o controllarne l'effettiva destinazione.

C) Salvo disposizioni contrarie, ogni qualvolta in questa o in altre Sezioni, per i prodotti metallici si fa distinzione fra quelli greggi e lavorati, si considerano:

a) come greggi, quelli gettati, fucinati, laminati tirati, stampati o imbutiti, che non siano stati sottoposti ad alcuna lavorazione ulteriore, compresi quelli fatti con prodotti che presentano disegni ottenuti nella laminazione ed alla trafila (étirage). Non sono di natura tale da fare considerare gli oggetti come lavorati l'eliminazione grossolana, anche fatta alla mola delle asperità di colata, prominenze, bave, risalti o altri difetti di getto e di stampo; il taglio delle protuberanze e la mozzatura delle estremità difettose; la semplice pulitura al getto di sabbia; lo sgrossamento, il raschiamento o pulitura mediante acidi, eseguiti grossolanamente; inoltre, per i prodotti siderurgici di prima lavorazione, la scriccatura, molatura, grossolana piallatura e tornitura effettuate sulla superficie, allo scopo di eliminare i difetti superficiali per renderli commerciabili, non influiscono sulla loro classificazione;

b) come lavorati, quelli che hanno subito una lavorazione diversa da quelle accennate alla lettera a), quali la tornitura, piallatura, molatura, foratura, filettatura, incisione, pulitura, azzurratura, parcherizzazione, bronzatura, argentatura, doratura, platinatura, rivestimento di metalli comuni o di altre materie, salvo le disposizioni della seguente nota, purchè tali operazioni non abbiano per effetto di conferire ai prodotti della specie il carattere di oggetti o di lavori considerati altrove.

Segue TABELLA B

SEZIONE XV

CAPITOLO 73

GHISA, FERRO E ACCIAIO

NOTE

1. Si considerano come:

a) Ghise (n. 73.01):

i prodotti ferrosi che contengono, in peso, 1,9 % o più di carbonio e che possono contenere, inoltre, isolatamente o complessivamente:
meno di 15 % di fosforo,
8 % o meno di silicio,
6 % o meno di manganese,
30 % o meno di cromo,
40 % o meno di tungsteno,
10 % o meno, in totale, di altri elementi di lega (nichelio, rame, alluminio, titanio, vanadio, molibdeno, ecc.).

Tuttavia le leghe ferrose dette « acciai indeformabili », che contengono, in peso, 1,9 % o più di carbonio e che presentano le caratteristiche dell'acciaio, sono classificate come gli acciai secondo la specie.

(C.E.C.A.) La ghisa presentata allo stato liquido è assimilata alla ghisa solida.

b) I. Ghise specolari (spiegel) (n. 73.01):

i prodotti che contengono, in peso, più di 6 % ma non più del 30 % di manganese e che rispondono, per quanto concerne le altre caratteristiche, alla definizione della Nota 1 a).

II. *(C.E.C.A.) Ghise ematiti (da fusione o da affinazione) (n. 73.01):*
i prodotti che possono contenere, in peso, al massimo 0,50 % di fosforo come pure silicio e manganese nelle proporzioni massime fissate alla Nota 1 a).

III. *(C.E.C.A.) Ghise fosforose (compreso il ferro-fosforo) (n. 73.01):*
i prodotti che possono contenere, in peso, più di 0,50 % ma meno di 15 % di fosforo come pure silicio e manganese nelle proporzioni massime fissate alla Nota 1 a).

Le ghise ematiti e le ghise fosforose possono contenere, inoltre, isolatamente o complessivamente, in peso, non più di:

0,30 % di nichelio,
0,20 % di cromo,
0,30 % di rame,
0,10 % di ciascuno degli altri elementi di lega (alluminio, titanio, vanadio, molibdeno, tungsteno, ecc.).

Le ghise fosforose contenenti, in peso, il 15 % e più di fosforo rientrano nella voce n. 28.55 (fosfuri).

c) Ferro-leghe (n. 73.02):

i prodotti ferrosi greggi di fonderia, non suscettibili, praticamente, né di laminazione, né di fucinazione, costituiti di composizioni che si adoperano in siderurgia e che contengono, in peso, isolatamente o complessivamente:
più di 8 % di silicio,
più di 30 % di manganese,
più di 30 % di cromo,
più di 40 % di tungsteno,
più di 10 % in totale, di altri elementi di lega (alluminio, titanio, vanadio, molibdeno, niobio, ecc., ad esclusione del rame).

La proporzione totale degli elementi di lega non ferrosi non può sorpassare, in peso, il 96 % per le ferro-leghe contenenti silicio, il 92 % per le ferro-leghe contenenti manganese senza silicio ed il 90 % per le altre.

Ai sensi della voce n. 73.03 sono da classificare come rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di ferro o di acciaio, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze:

1) i cascami minuti della lavorazione del ferro e dell'acciaio (limature, torniture, scaglie, ritagli e simili) e tutti i materiali ferrosi di ogni specie e dimensione, resi inservibili dall'uso e adatti esclusivamente al recupero del metallo, o alla fabbricazione dei prodotti chimici o di preparazioni chimiche;

2) gli scarti di laminazione o di fusione (spuntature o pezzi di lingotti, di barre o verghe, aventi profondi difetti di struttura, sfoglie e screpolature) e ogni altro materiale ferroso, non riutilizzabile per l'uso primitivo, presentato o ridotto, sotto sorveglianza doganale, in masse informi pressate (pacchetti) di qualsiasi dimensione, ovvero in pezzi di dimensioni non superiori a m 1,50×0,50×0,50;

3) i materiali ferrosi di ogni specie e dimensione, non classificabili nello stato in cui si presentano nella voce n. 73.03 (ad esempio: macchinari e mezzi di trasporto usati), ma destinati a richiesta dell'importatore, alla rottamazione, ovvero a ferriere o acciaierie per la ribollitura o la rifusione, sotto sorveglianza doganale;

4) i ritagli o striscie di lamiere stagnate, scatole, barattoli ed altri simili recipienti di lamiera stagnata, usati o nuovi di scarto, destinati ad officine di distagnatura, per ricavarne lo stagno sotto vigilanza doganale.

Segue TABELLA B

SEZIONE XV CAPITOLO 73

d) Acciai legati (n. 73.15):

gli acciai contenenti, in peso, uno o più elementi nelle proporzioni seguenti:
più di 2 % di manganese e di silicio presi insieme,
2 % o più di manganese,
2 % o più di silicio,
0,50 % o più di nichelio,
0,50 % o più di cromo,
0,10 % o più di molibdeno,
0,10 % o più di vanadio,
0,30 % o più di tungsteno,
0,30 % o più di cobalto,
0,30 % o più di alluminio,
0,40 % o più di rame,
0,10 % o più di piombo,
0,12 % o più di fosforo,
0,10 % o più di zolfo,
0,20 % o più di fosforo e di zolfo presi insieme,
0,10 % o più di altri elementi presi isolatamente.

e) Acciaio fino al carbonio (n. 73.15):

l'acciaio contenente, in peso, 0,6 % o più di carbonio, a condizione che il tenore di zolfo e fosforo sia inferiore, in peso, a 0,04 % per ciascuno di questi elementi presi isolatamente o a 0,07 % per i due elementi presi insieme.

f) Masselli (n. 73.06):

i prodotti destinati alla laminazione, alla fucinazione o alla rifusione, ottenuti:
- o per lavorazione al maglio di una massa di ferro pudellata al fine di eliminarne le scorie di affinazione;
- o per saldatura, mediante laminazione ad alta temperatura, di pacchetti di ferro o di acciaio in rottami o di ferri pudellati.

g) Lingotti (n. 73.06):

i prodotti destinati alla laminazione o alla fucinazione, ottenuti per fusione e colata in forme (lingottiere).

(*C.E.C.A.*) *L'acciaio presentato allo stato liquido è assimilato all'acciaio, secondo la specie, in lingotti.*

h) Blumi e billette (n. 73.07):

i semi-prodotti a sezione rettangolare o quadrata, aventi sezione trasversale superiore a 1.225 mm² e spessore superiore al quarto della larghezza.

ij) Bramme e bidoni (n. 73.07):

i semi-prodotti a sezione rettangolare aventi spessore minimo di 6 mm, larghezza minima di 150 mm ed il cui spessore non superi il quarto della larghezza.

k) Sbozzi in rotoli per lamiere (n. 73.08):

i semi-prodotti laminati a caldo, di sezione rettangolare, aventi spessore minimo di 1,5 mm e larghezza superiore a 500 mm, presentati in rotoli continui (bobine) del peso minimo di 500 kg.

l) Larghi piatti (n. 73.09):

i prodotti a sezione rettangolare, laminati a caldo, per il lungo, con cilindri scanalati o al treno universale, aventi spessore superiore a 5 mm ma non superiore a 100 mm e larghezza superiore a 150 mm ma non superiore a 1.200 mm.

m) Nastri (n. 73.12):

i prodotti laminati, anche a bordi rifilati, a sezione rettangolare, aventi spessore non superiore a 6 mm, larghezza non superiore a 500 mm, purché lo spessore non ecceda il decimo della larghezza, presentati in strisce diritte, oppure arrotolati o ammatassati.

n) Lamiere (n. 73.13):

i prodotti laminati (esclusi gli sbozzi in rotoli per lamiere, quali sono definiti alla Nota 1 k) suddetta) di qualsiasi spessore, e, se tali prodotti sono di forma quadrata o rettangolare, di larghezza superiore a 500 mm.

(*C.E.C.A.*) *Fra queste si distinguono le lamiere dette « magnetiche » che sono quelle aventi una perdita in watt, per chilogrammo, determinata secondo il metodo EPSTEIN, con una corrente a 50 periodi ed una induzione di 10.000 Gauss:*

- *non superiore a 2,1 watt, se il loro spessore non sorpassi 0,20 mm;*
- *non superiore a 3,6 watt, se il loro spessore è compreso tra 0,20 mm e 0,60 mm;*
- *non superiore a 6 watt, se il loro spessore è compreso tra 0,60 mm inclusi e 1,50 mm inclusi.*

Restano particolarmente comprese nella voce n. 73.13 le lamiere tagliate in forma diversa dalla quadrata o da la rettangolare, perforate, ondulate, scanalate, striate, lucidate o rivestite, a condizione che queste lavorazioni non abbiano conferito alle lamiere della specie il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

(*C.E.C.A.*) *Per l'applicazione delle sottovoci, le lamiere ondulate comunque ottenute sono considerate come lamiere piane.*

o) Fili (n. 73.14):

i prodotti a sezione piena, stirati o trafilati a freddo, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non abbia alcuna dimensione superiore a 13 mm. Tuttavia, ai fini della interpretazione delle voci n.ri 73.26 e 73.27, si considerano egualmente come fili i prodotti aventi le stesse dimensioni, ottenuti per laminazione.

Segue TABELLA B

SEZIONE XV CAPITOLO 73

p) Barre (n. 73.10):

i prodotti a sezione piena, che non rispondono interamente ad una qualsiasi delle definizioni precisate alle lettere h), ij), k), l), m), n) ed o), suindicate, aventi sezione trasversale a forma di circolo: segmento circolare, ovale, ellisse, triangolo isoscele, quadrato, rettangolo, esagono, ottagono o trapezio regolare.

Sono egualmente considerate tali le barre per cemento armato o calcestruzzo che rispondono alla suddetta definizione, ma che comportano, inoltre, dentellature, collarini, cavità o rilievi, di scarsa importanza, ottenuti durante la laminazione.

(C.E.C.A.) La vergella o bordione (fil machine) è un prodotto di sezione piena, soltanto laminato a caldo e presentato in matasse arrotolate a caldo.

Si comprendono sotto questa denominazione:

1. i prodotti di sezione rotonda o quadrata il cui diametro o il lato non superi i 13 mm;

2. i prodotti di qualsiasi altra sezione, che non rispondono alla definizione dei nastri precisata alla Nota *1 m) ed il cui peso per metro lineare non superi 1,330 kg.*

q) Barre forate di acciaio per la perforazione delle mine (n. 73.10):

le barre di qualsiasi sezione, specificatamente atte alla fabbricazione dei fioretti o barre da mine, e la cui maggiore dimensione esterna della sezione trasversale sia superiore a 15 mm, ma non superiore a 50 mm e sia almeno il triplo della maggiore dimensione interna (foro).

Le barre forate di acciaio, che non rispondono a questa definizione, rientrano nella voce n. 73.18.

r) Profilati (n. 73.11):

i prodotti di sezione piena, diversi da quelli previsti dalla voce n. 73.16, che non rispondono interamente ad una qualsiasi delle definizioni precisate alle lettere h), ij), k), l), m), n) ed o), suindicate, aventi sezione trasversale di forma diversa da quelle previste alla lettera p).

s) *(C.E.C.A.) Latta (n.ri 73.12 e 73.13):*

i nastri e le lamiere ricoperti di uno strato di stagno con tenore in stagno non inferiore a 97 %, anche verniciati.

2. Non rientrano nelle voci che vanno dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso, i prodotti di acciaio legato o di acciaio fino al carbonio (n. 73.15).

3. I prodotti siderurgici delle voci che vanno dal n. 73.06 al n. 73.15 incluso, placcati con un metallo ferroso di qualità diversa, seguono il regime del metallo ferroso predominante in peso.

4. Il ferro ottenuto per elettrolisi è classificato secondo le sue forme e le sue dimensioni nelle voci corrispondenti dei prodotti ottenuti con altri procedimenti.

5. Si considerano come «condotte forzate», ai sensi della voce n. 73.19, i tubi (compresi i gomiti) chiodati, saldati o senza saldatura, di sezione circolare, aventi diametro interno superiore a 400 mm e pareti di spessore superiore a 10,5 mm.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
73.01	T	**Ghise (compresa la ghisa specolare) gregge, in lingotti, pani, salmoni o masse (1):**		
	01	A. ghisa specolare (spiegel) (C.E.C.A.)	7 %	5,8 %
		B. ghise ematiti:		
	04	I. contenenti, in peso, più di 1,50 % di manganese (C.E.C.A.)	5 % (3)	4,6 %
		II. contenenti, in peso, 1,50 % o meno di manganese (C.E.C.A.):		
	07	a. ghisa ottenuta completamente con carbone di legna, contenente in peso fosforo e zolfo, nella proporzione massima rispettiva di 0,07 % e di 0,03 % (2) (C.E.C.A.)	5 % (3)	4,6 %
	11	b. altre (C.E.C.A.)	5 % (4)	4,6 % (4)
		C. ghise fosforose:		
	14	I. contenenti, in peso, 1 % o meno di silicio (C.E.C.A.)	5 %	4,6 %
	17	II. contenenti, in peso, più di 1 % di silicio (C.E.C.A.)	5 % (4)	4,6 % (4)
		D. ghise non nominate:		
	21	I. contenenti, in peso, da 0,3 % fino a 1 % incluso di titanio e da 0,5 % a 1 % incluso di vanadio (C.E.C.A.)	5 %	3 % (5)
	24	II. altre (C.E.C.A.)	5 %	4,6%

(1) *Si classificano in questa voce anche gli scarti di fusione della ghisa provenienti dall'altoforno, i pani rotti e i piastroni.*

(2) Sono ammesse in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(3) Per la ghisa ottenuta completamente con carbone di legna, contenente, in peso, fosforo e zolfo, nella proporzione massima rispettiva di 0,07 % e di 0,02 %, nei limiti di un contingente tariffario convenzionale annuo di 7.000 tonnellate, si applica il dazio di 1,6 % sul valore, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Contingente globale per i prodotti delle voci n.ri 73.01-B-I e 73.01-B-II-a.

Ciascuna spedizione deve essere accompagnata da un certificato di origine rilasciato dagli Organismi autorizzati dai rispettivi Governi e riconosciuti dal Governo italiano. Il certificato di origine deve, tra l'altro, indicare il nome del fabbricante, la denominazione del prodotto secondo la nomenclatura, le specificazioni sopra indicate, e l'esatto tenore di fosforo e zolfo.

La presentazione di tale certificato non dispensa l'importatore dai controlli e dalle analisi, a cui le Autorità doganali possono procedere.

(4) Fino al 31 dicembre 1968, con riscossione minima di 5 U.C. per 1.000 kg di peso netto.

(5) Dal 1° luglio 1968 fino al 31 dicembre 1968, si applica il dazio dell'1 % sul valore.

Segue TABELLA B

SEZIONE XV

73.02

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
73.02		**Ferro-leghe:**		
	01	A. ferro-manganese:		
		I. contenente, in peso, più di 2% di carbonio (ferro-manganese carburato) (C.E.C.A.)	6 %	5,2 %
	04	II. altro	8 %	8 %
	07	B. ferro-alluminio, ferro-silico-alluminio e ferro-silico-mangano-alluminio	7 %	—
	11	C. ferro-silicio	10 %	10 % (1)
	14	D. ferro-silico-manganese	6 %	5,8 % (2)
	17	E. ferro-cromo	8 %	8 % (3)
	21	F. ferro-silico-cromo	7 %	—
	24	G. ferro-titanio e ferro-silico-titanio	7 %	7 %
	27	H. ferro-tungsteno e ferro-silico-tungsteno	7 %	—
		IJ. ferro-molibdeno; ferro-vanadio	7 %	—
	31	*I. ferro-molibdeno*		
	34	*II. ferro-vanadio*		
	37	K. ferro-nichelio	7 %	esenzione
	41	L. ferro-silico-alluminio-calcio	7 %	—
	44	M. altre	7 %	—
73.03	T	**Rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di ferro o di acciaio:**		
	01	A. non separati né classificati (C.E.C.A.)	esenzione	esenzione
		B. separati o classificati:		
	04	I. di ghisa (C.E.C.A.)	esenzione	esenzione
	07	II. di ferro stagnato (C.E.C.A.)	esenzione	esenzione
		III. altri (C.E.C.A.)	esenzione	esenzione
	11	*a. legati*		
		b. non nominati:		
	14	*1. torniture, trucioli o riccioli, molature, segature e limature*		
		2. pacchetti:		
	17	*aa. di rottami, anche cadmiati, ma senza altro rivestimento metallico o smaltatura (detti «pacchetti neri»)*		
	21	*bb. altri*		
	24	*3. altri*		
73.04	T	**Graniglie di ghisa, di ferro o di acciaio, anche frantumate o calibrate**	10 %	6,4 %
	01	*A. ottenute con filo di ferro o di acciaio (compresa la vergella)*		
	04	*B. altre*		
73.05		**Polveri di ferro e di acciaio; ferro e acciaio spugnoso (spugna):**		
	01	A. polveri di ferro o di acciaio	8 %	6,4 %
	04 T	B. ferro e acciaio spugnoso (spugna) (C.E.C.A.)	7 % (4)	5,4 %

(1) Nei limiti di un contingente tariffario annuo, da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee, è ammesso all'importazione in esenzione da dazio, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
Salvo ulteriori determinazioni degli Organi competenti delle Comunità Europee, per l'anno 1968, il contingente è fissato in 650 tonnellate.

(2) Nei limiti di un contingente tariffario annuo, da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee, è ammesso all'importazione in esenzione da dazio, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(3) Il ferro-cromo contenente, in peso, fino a 0,10 % di carbonio e più di 30 % fino a 90 % incluso di cromo, nei limiti di un contingente tariffario annuo, da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee, è ammesso all'importazione in esenzione da dazio, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
Salvo ulteriori determinazioni degli Organi competenti delle Comunità Europee, per l'anno 1968, il contingente è fissato in 2.482 tonnellate.

(4) È sospesa temporaneamente l'applicazione del dazio.

Segue TABELLA B

SEZIONE XV **73.06**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
73.06	T	**Ferro e acciaio in masselli, lingotti o masse:**		
	01	A. masselli (C.E.C.A.)	7 %	5,4 %
	04	B. lingotti (C.E.C.A.)	7 %	5,4 %
	07	C. masse (C.E.C.A.)	7 %	5,4 %
73.07	T	**Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia):**		
		A. blumi e billette:		
	01	I. laminati (C.E.C.A.)	8 %	6,4 %
	04	II. fucinati	10 %	8 %
		B. bramme e bidoni:		
		I. laminati (C.E.C.A.)	8 %	6,4 %
	07	*a. di spessore superiore a 50 mm*		
	11	*b. di spessore uguale o inferiore a 50 mm*		
	14	II. fucinati	10 %	8 %
	17	C. sbozzi di forgia	10 %	6,4 %
73.08	T	**Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio, di larghezza:**		
		A. inferiore a 1,50 m (C.E.C.A.):		
		I. destinati alla rilaminazione (1)	7 %	6,2 %
	01	*a. per lamiere dette magnetiche*		
		b. altri, di spessore:		
	04	*1. superiore a 4,75 mm*		
	07	*2. da 3 mm a 4,75 mm*		
	11	*3. inferiore a 3 mm*		
		II. altri	7 %	6,6 %
	14	*a. per lamiere dette «magnetiche»*		
		b. non nominati, di spessore:		
	17	*1. superiore a 4,75 mm*		
	21	*2. da 3 mm a 4,75 mm*		
	24	*3. inferiore a 3 mm*		
		B. di 1,50 m o più (C.E.C.A.)	9 %	7,8 %
	27	*I. per lamiere dette «magnetiche»*		
		II. altri, di spessore:		
	31	*a. superiore a 4,75 mm*		
	34	*b. da 3 mm a 4,75 mm*		
	37	*c. inferiore a 3 mm*		
73.09		**Larghi piatti, di ferro o di acciaio:**		
	01 T	A. non placcati (C.E.C.A.)	9 %	7,8 %
	04	B. placcati (C.E.C.A.)	9 %	7,8 %

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Segue TABELLA B

SEZIONE XV 73.10

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Aliquota dei dazi Autonomi 4	Aliquota dei dazi Convenzionali 5
73.10		**Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine:**		
		A. semplicemente laminate o estruse a caldo:		
	01 T	I. vergella o bordione (C.E.C.A.)	10 %	8,8 %
	T	II. barre piene (C.E.C.A.)	9 %	7,8 %
	04	*a. ferri da cemento armato*		
	07	*b. altre*		
	11	III. barre forate per la perforazione delle mine (C.E.C.A.)	9 %	7,4 %
	14 T	B. semplicemente fucinate	10 %	7,6 %
	17	C. semplicemente ottenute o rifinite a freddo	10 %	8,8 %
		D. placcate o lavorate alla superficie (lucidate, rivestite, ecc.):		
		I. semplicemente placcate:		
		a. laminate o estruse a caldo:		
	21 T	1. vergella o bordione (C.E.C.A.)	10 %	8 %
	24	2. altre (C.E.C.A.)	9 %	7,4 %
	27	b. ottenute o rifinite a freddo	10 %	8,8 %
	31	II. altre	10 %	7,6 %
73.11		**Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti:**		
		A. profilati:		
	T	I. semplicemente laminati o estrusi a caldo:		
		a. profilati a U, a I o ad H, di altezza (1):		
	01	1. inferiore a 80 mm (C.E.C.A.)	9 %	7,8 %
		2. di 80 mm o più (C.E.C.A.)	9 %	7,8 %
	04	*aa. profilati ad H (ad ali larghe)*		
		bb. profilati a U o ad I:		
	07	*α. ad ali a facce parallele*		
	11	*β. altri*		
	14	b. altri profilati (C.E.C.A.)	9 %	7,8 %
	17 T	II. semplicemente fucinati	10 %	7,6 %
		III. semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo	10 %	8,8 %
	21	*a. ottenuti da lamiere o nastri*		
	24	*b. altri*		
		IV. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):		
		a. semplicemente placcati:		
	27	1. laminati o estrusi a caldo (C.E.C.A.)	9 %	7,4 %
	31	2. ottenuti o rifiniti a freddo	10 %	8,8 %
	34	b. altri	10 %	7,6 %
	37 T	B. palancole (C.E.C.A.)	9 %	7,8 %

(1) Per i profilati a U, a I, o ad H, l'altezza è costituita dalla distanza tra i piani paralleli determinati dalla superficie esterna delle ali.

Segue TABELLA B

SEZIONE XV **73.12**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
73.12		**Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo:**		
		A. semplicemente laminati a caldo, anche decapati (C.E.C.A.)	10 %	9,2 %
	01	*I. magnetici*		
	04	*II. altri*		
		B. semplicemente laminati a freddo, anche decapati:		
	07	I. destinati alla fabbricazione della latta (presentati in rotoli) (1) (C.E.C.A.)	10 %	9,2 %
		II. altri	10 %	9,2 %
	11	*a. magnetici*		
	14	*b. non nominati*		
		C. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:		
	17	I. argentati, dorati o platinati	10 %	8 %
	21	II. smaltati	10 %	9,2 %
		III. stagnati:		
	24	a. latta (C.E.C.A.)	10 %	8,8 %
	27	b. altri	10 %	9,2 %
		IV. zincati o piombati	10 %	9,2 %
		a. zincati:		
	31	*1. elettroliticamente*		
	34	*2. con altri procedimenti*		
	37	*b. piombati*		
		V. altri (ramati, ossidati artificialmente, laccati, nichelati, verniciati, placcati, parcherizzati, litografati, ecc.):		
		a. semplicemente placcati:		
	41	1. laminati a caldo (C.E.C.A.)	12 %	10 %
	44	2. laminati a freddo	10 %	8 %
		b. altri	10 %	9,2 %
	47	*1. laminati a caldo*		
	51	*2. laminati a freddo*		
	54	D. altrimenti foggiati o lavorati (perforati, smussati, orlati, ecc.)	10 %	9,2 %
73.13		**Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo:**		
		A. lamiere dette « magnetiche »:		
	01	I. aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt non superiore a 0,75 watt (C.E.C.A.)	12 %	9,6 %
		II. altre, di spessore:		
	04	a. superiore a 1 mm (C.E.C.A.)	9 %	8,2 %
	07	b. di 1 mm o meno (C.E.C.A.)	10 %	8,8 %

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Segue TABELLA B

SEZIONE XV

73.13

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(*73.13*)		B. altre lamiere:		
		I. semplicemente laminate a caldo, anche decapate, di spessore:		
	T	a. di 3 mm o più (C.E.C.A.)	9 %	8,2 %
	11	*1. di più di 4,75 mm*		
	14	*2. di 3 mm o più fino a 4,75 mm*		
	17	b. di 2 mm o più ma meno di 3 mm (C.E.C.A.)	9 %	8,2 %
		c. di 0,50 mm o più ma meno di 2 mm:		
	21	1. di più di 1 mm ma meno di 2 mm (C.E.C.A.)	9 %	7,8 %
	24	2. di 0,50 mm o più fino a 1 mm (C.E.C.A.)	10 %	8,4 %
	27	d. inferiore a 0,50 mm (C.E.C.A.)	10 %	8,4 %
		II. semplicemente laminate a freddo, anche decapate, di spessore:		
	31	a. di 3 mm o più	10 %	7,6 %
	34	b. di 2 mm o più ma meno di 3 mm (C.E.C.A.)	9 %	7,8 %
		c. di 0,50 mm o più ma meno di 2 mm:		
	37	1. di più di 1 mm ma meno di 2 mm (C.E.C.A.)	9 %	7,8 %
	41	2. di 0,50 mm o più fino a 1 mm (C.E.C.A.)	10 %	9,2 %
	44	d. inferiore a 0,50 mm (C.E.C.A.)	10 %	9,2 %
	47	III. semplicemente lucidate o levigate a superficie specolare (C.E.C.A.)	10 %	8,8 %
		IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie:		
	51	a. argentate, dorate o platinate	10 %	8,8 %
	54	b. smaltate	10 %	8.8 %
		c. stagnate:		
	57	1. latta (C.E.C.A.)	10 %	8,8 %
	61	2. altre (C.E.C.A.)	10 %	8,8 %
		d. zincate o piombate (C.E.C.A.)	10 %	9,2 %
		1. zincate:		
	64	*aa. elettroliticamente*		
		bb. con altri procedimenti:		
	67	*α. ondulate*		
	69	*β. altre*		
	71	*2. piombate*		
		e. altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.):		
	74	1. stagnate e litografate o stampate (C.E.C.A.)	10 %	8,8 %
		2. altre (C.E.C.A.)	10 %	8,8 %
		aa. placcate, di spessore:		
	77	*α. di 3 mm o più*		
	81	*β. inferiore a 3 mm*		
		bb. non nominate, di spessore:		
	84	*α. di 3 mm o più*		
	87	*β. inferiore a 3 mm*		
		V. altrimenti foggiate o lavorate:		
		a. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare:		
	91	1. argentate, dorate o platinate	10 %	8,8 %
	94	2. smaltate	10 %	8,8 %
	97	3. altre (C.E.C.A.)	10 %	8,8 %
	99	b. altre, escluse le lamiere foggiate per laminazione	10 %	7,6 %

Segue TABELLA B

SEZIONE XV

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
73.14		**Fili di ferro o di acciaio, nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità**	10 %	8 %
		A. con tenore in carbonio uguale o inferiore a 0,15 %:		
	01	*I. semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo, anche lucidati*		
		II. altri:		
	04	*a. zincati*		
	07	*b. altrimenti metallizzati*		
	11	*c. non nominati*		
		B. con tenore in carbonio superiore a 0,15 %:		
	14	*I. semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo, anche lucidati*		
		II. altri:		
	17	*a. zincati*		
	21	*b. altrimenti metallizzati*		
	24	*c. non nominati*		
73.15		**Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal numero 73.06 al n. 73.14 incluso:**		
		A. acciai fini al carbonio:		
	T	I. lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:		
	101	a. fucinati.	9 %	7,2 %
		b. altri:		
	104	1. lingotti (C.E.C.A.)	7 %	5,4 %
	107	2. blumi, billette, bramme, bidoni (C.E.C.A.)	7 %	5,8 %
	114	II. sbozzi di forgia	10 %	6,4 %
	T	III. sbozzi in rotoli per lamiere; larghi piatti:		
	121	a. sbozzi in rotoli per lamiere (C.E.C.A.)	10 %	8 %
	124	b. larghi piatti (C.E.C.A.)	10 %	8,4 %
		IV. barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:		
	T	a. semplicemente fucinati	10 %	9,2 %
	131	*1. barre*		
	134	*2. profilati*		
		b. semplicemente laminati o estrusi a caldo (C.E.C.A.):		
	137 T	1. vergella o bordione	10 %	8,8 % (1)
		2. altri	10 %	8,4 %
		aa. barre:		
	141	*α. forate per la perforazione delle mine*		
	144 T	*β. altre*		
	147 T	*bb. profilati*		
		c. semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo	10 %	9,2 %
	151	*1. barre*		
	154	*2. profilati*		
		d. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):		
		1. semplicemente placcati:		
		aa. laminati o estrusi a caldo (C.E.C.A.)	10 %	8 %
	171	*α. barre*		
	174	*β. profilati*		
		bb. ottenuti o rifiniti a freddo	10 %	7,6 %
	181	*α. barre*		
	184	*β. profilati*		
		2. altri	10 %	9,2 %
	191	*aa. barre*		
	194	*bb. profilati*		

(1) Dal 1° luglio 1968 fino al 31 dicembre 1968, per la vergella o bordione speciale destinata all'industria dei pneumatici vergella o bordione d'acciaio fino al carbonio, semplicemente laminata a caldo, di diametro compreso tra 4,5 mm e 6 mm e con tenore di carbonio compreso tra 0,62 % e 0,74 %, nei limiti di un contingente di 4.000 tonnellate, è sospesa l'applicazione del dazio, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Segue TABELLA B

SEZIONE XV **73.15**

NUMERO della Tariffa (1)	NUMERO della Statistica (2)	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (3)	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi (4)	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali (5)
(*73.15*-A)		V. nastri:		
	201	a. semplicemente laminati a caldo, anche decapati (C.E.C.A.) .	10 %	8,8 %
	204	b. semplicemente laminati a freddo, anche decapati	10 %	9,2 %
		c. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:		
		1. semplicemente placcati:		
	207	aa. laminati a caldo (C.E.C.A.)	10 %	8,8 %
	211	bb. laminati a freddo	10 %	9,2 %
	221	2. altri	10 %	9,2 %
	227	d. altrimenti foggiati o lavorati (perforati, smussati, orlati, ecc.) .	10 %	9,2 %
		VI. lamiere:		
		a. semplicemente laminate a caldo, anche decapate (C.E.C.A.) .	10 %	8,8 %
	231 T	*1. di spessore di più di 4,75 mm*		
	234 T	*2. di spessore di 3 mm o più fino a 4,75 mm*		
	237	*3. di spessore inferiore a 3 mm*		
		b. semplicemente laminate a freddo, anche decapate, di spessore:		
	241	1. di 3 mm o più	10 %	8,8 %
	244	2. inferiore a 3 mm (C.E.C.A.)	10 %	9,2 %
	251	c. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie (C.E.C.A.)	10 %	8,8 %
		d. altrimenti foggiate o lavorate:		
	254	1. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare (C.E.C.A.)	10 %	8,8 %
	261	2. altre, escluse le lamiere foggiate per laminazione	10 %	8,8 %
		VII. fili nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità	10 %	9,2 %
	264	*a. semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo, anche lucidati*		
		b. altri:		
	271	*1. zincati*		
	274	*2. altrimenti metallizzati*		
	281	*3. non nominati*		
		B. acciai legati:		
		I. lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:		
		a. fucinati.	8 %	5,6 %
	287	*1. di acciai inossidabili o refrattari*		
	291	*2. di acciai rapidi*		
	297	*3. di altri acciai*		
		b. altri:		
		1. lingotti:		
	301	aa. cascami lingottati (C.E.C.A.)	esenzione	esenzione
		bb. altri (C.E.C.A.)	5 %	4,2 %
	304	*α. di acciai inossidabili o refrattari*		
	307	*β. di acciai rapidi*		
	311	*γ. di acciai da costruzione*		
	317	*δ. di altri acciai*		
		2. blumi, billette, bramme, bidoni (C.E.C.A.)	6 %	5,2 %
	321	*aa. di acciai inossidabili o refrattari*		
	324	*bb. di acciai rapidi*		
	327	*cc. di acciai al S, Pb, P (automatici ed altri)*		
	331	*dd. di acciai mangano-siliciosi*		
	334	*ee. di acciai da costruzione*		
	341	*ff. di altri acciai*		

Segue TABELLA B

SEZIONE XV **73.15**

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(*73.15*-B)		II. sbozzi di forgia	10 %	8 %
	344	*a. di acciai inossidabili o refrattari*		
	347	*b. di acciai rapidi*		
	354	*c. di altri acciai*		
		III. sbozzi in rotoli per lamiere; larghi piatti:		
		a. sbozzi in rotoli per lamiere (C.E.C.A.)	8 %	7,2 %
	357	*1. di acciai per lamiere dette «magnetiche»*		
	361	*2. di acciai inossidabili o refrattari*		
	364	*3. di acciai da costruzione*		
	371	*4. di altri acciai*		
		b. larghi piatti (C.E.C.A.)	8 %	7,2 %
	374	*1. di acciai inossidabili o refrattari*		
	377	*2. di acciai da costruzione*		
	384	*3. di altri acciai*		
		IV. barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:		
		a. semplicemente fucinati	9 %	7 %
	387	*1. di acciai inossidabili o refrattari*		
	391	*2. di acciai rapidi*		
	397	*3. di altri acciai*		
		b. semplicemente laminati o estrusi a caldo (C.E.C.A.):		
		1. vergella o bordione	8 %	7,6 %
	401	*aa. di acciai inossidabili o refrattari*		
	404	*bb. di acciai rapidi*		
	407	*cc. di acciai al S, Pb, P (automatici ed altri)*		
	411	*dd. di acciai mangano-siliciosi*		
	414	*ee. di acciai da costruzione*		
	421	*ff. di altri acciai*		
		2. altri	8 %	7,2 %
	424	*aa. di acciai inossidabili o refrattari*		
	427	*bb. di acciai rapidi*		
	431	*cc. di acciai al S, Pb, P (automatici ed altri)*		
	434	*dd. di acciai mangano-siliciosi*		
	437	*ee. di acciai da costruzione*		
	444	*ff. di altri acciai*		
		c. semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo	10 %	9,2 %
		aa. profilati ottenuti da lamiere o nastri:		
	447	*α. di acciai inossidabili o refrattari*		
	454	*β. di altri acciai*		
		bb. altri profilati; barre:		
	457	*α. di acciai inossidabili o refrattari*		
	461	*β. di acciai rapidi*		
	464	*γ. di acciai al S, Pb, P (automatici ed altri)*		
	471	*δ. di altri acciai*		
		d. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):		
		1. semplicemente placcati:		
		aa. laminati o estrusi a caldo (C.E.C.A.)	8 %	6,8 %
	474	*α. di acciai da costruzione*		
	481	*β. di altri acciai*		
	484	bb. ottenuti o rifiniti a freddo	10 %	9,2 %

Segue TABELLA B

SEZIONE XV 73.15

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(73.15-B-IV-d)		2. altri	10 %	9,2 %
	494	*aa. di acciai inossidabili o refrattari*		
	497	*bb. di acciai da costruzione*		
	504	*cc. di altri acciai*		
		V. nastri:		
		a. semplicemente laminati a caldo, anche decapati (C.E.C.A.)	8 %	7,6 %
	507	*1. di acciai magnetici*		
	511	*2. di acciai inossidabili o refrattari*		
	514	*3. di acciai da costruzione*		
	521	*4. di altri acciai*		
		b. semplicemente laminati a freddo, anche decapati	10 %	9,2 %
		1. magnetici:		
	524	*aa. aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt non superiore a 0,75 watt*		
	531	*bb. altri*		
	534	*2. di acciai inossidabili o refrattari*		
	537	*3. di acciai rapidi*		
	544	*4. di altri acciai*		
		c. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:		
		1. semplicemente placcati:		
	547	aa. laminati a caldo (C.E.C.A.)	8 %	7,6 %
	551	bb. laminati a freddo	10 %	7,6 %
		2. altri	10%	9,2 %
	561	*aa. di acciai inossidabili o refrattari*		
	564	*bb. di acciai da costruzione*		
	571	*cc. di altri acciai*		
	574	d. altrimenti foggiati o lavorati (perforati, smussati, orlati, ecc.)	10 %	9,2 %
		VI. lamiere:		
		a. lamiere dette « magnetiche »:		
	577	1. aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt non superiore a 0,75 watt (C.E.C.A.)	12 %	9,6 %
	581	2. altre (C.E.C.A.)	8 %	7,6 %
		b. altre lamiere:		
		1. semplicemente laminate a caldo, anche decapate (C.E.C.A.)	8 %	7,6 %
		aa. di spessore di più di 4,75 mm:		
	584	*α. di acciai inossidabili o refrattari*		
	587	*β. di acciai rapidi*		
	591	*γ. di acciai da costruzione*		
	597	*δ. di altri acciai*		
		bb. di spessore di 3 mm o più fino a 4,75 mm:		
	601	*α. di acciai inossidabili o refrattari*		
	604	*β. di acciai rapidi*		
	607	*γ. di acciai da costruzione*		
	614	*δ. di altri acciai*		
		cc. di spessore inferiore a 3 mm:		
	617	*α. di acciai inossidabili o refrattari*		
	621	*β. di acciai rapidi*		
	624	*γ. di acciai da costruzione*		
	631	*δ. di altri acciai*		

Segue TABELLA B

SEZIONE XV **73.15**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*73.15*-B-VI-b)		2. semplicemente laminate a freddo, anche decapate, dello spessore:		
		aa. di 3 mm o più	10 %	7,6 %
	634	*a. di acciai inossidabili o refrattari*		
	637	*β. di acciai rapidi*		
	641	*γ. di acciai da costruzione*		
	647	*δ. di altri acciai*		
		bb. inferiore a 3 mm (C.E.C.A.)	8 %	7,6 %
	651	*a. di acciai inossidabili o refrattari*		
	654	*β. di acciai rapidi*		
	657	*γ. di acciai da costruzione*		
	664	*δ. di altri acciai*		
		3. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie (C.E.C.A.)	8 %	7,6 %
	667	*aa. di acciai inossidabili o refrattari*		
	671	*bb. di acciai da costruzione*		
	677	*cc. di altri acciai*		
		4. altrimenti foggiate o lavorate:		
		aa. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare (C.E.C.A.)	8 %	7,6 %
	681	*a. di acciai inossidabili o refrattari*		
	684	*β. di acciai rapidi*		
	687	*γ. di acciai da costruzione*		
	694	*δ. di altri acciai*		
		bb. altre, escluse le lamiere foggiate per laminazione	10 %	8,8 %
	697	*a. di acciai inossidabili o refrattari*		
	701	*β. di acciai da costruzione*		
	707	*γ. di altri acciai*		
		VII. fili nudi o rivestiti, esclusi quelli isolati per l'elettricità	10 %	9,2 %
	711	*a. di acciai inossidabili o refrattari*		
	714	*b. di acciai rapidi*		
	717	*c. di acciai al S, Pb, P (automatici ed altri)*		
	721	*d. di acciai mangano-siliciosi*		
	727	*e. di altri acciai*		
73.16		**Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie:**		
		A. rotaie:		
	01	I. conduttrici di corrente, con parti di metallo non ferroso	18 %	14,4 %
		II. altre:		
		a. nuove (C.E.C.A.)	10 %	8,4 %
	04	*1. pesanti, per metro lineare, 20 kg o più*		
	07	*2. pesanti, per metro lineare, meno di 20 kg*		
	11	b. usate (C.E.C.A.)	10 %	7,2 % (1)
	14	B. controrotaie (C.E.C.A.)	10 %	8 %
	17	C. rotaie a cremagliera	13 %	9,2 %
	21	D. traverse (C.E.C.A.)	11 %	8,6 %
		E. stecche e piastre d'appoggio:		
	24	I. laminate (C.E.C.A.)	11 %	8,6 %
	27	II. altre	15 %	12 %

(1) Dal 1° luglio 1968 fino al 31 dicembre 1968, si applica il dazio del 6 % sul valore.

Segue TABELLA B

SEZIONE XV 73.16

NUMERO della Tariffa (1)	NUMERO della Statistica (2)	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (3)	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi (4)	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali (5)
(73.16)		F. altr	14 %	11,2 %
		I. aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi:		
	31	*a. di getti di acciaio*		
	34	*b. altri*		
	37	*II. piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento*		
	41	*III. non nominati*		
73.17		**Tubi di ghisa**	13 %	9,6 %
	01	*A. per canalizzazioni sotto pressione*		
	04	*B. di discesa*		
	07	*C. altri*		
73.18		**Tubi (compresi i loro sbozzi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce n. 73.19:**		
		A. diritti e a pareti di spessore uniforme:		
		I. greggi, senza saldatura, di sezione circolare, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete (1)	14 %	10,8 %
	01	*a. di acciai legati*		
	04	*b. di ferro, di acciai non legati, di acciai fini al carbonio*		
		II. altri:		
	07	a. di lunghezza massima di 4,50 m, di acciaio legato contenente, in peso, da 0,90 a 1,15% incluso di carbonio e da 0,50 a 2% incluso di cromo e, eventualmente, 0,50% o meno di molibdeno	14 %	10,8 %
		b. non nominati	14 %	12,4 %
		1. di acciai legati:		
		aa. senza saldatura:		
	11	*α. greggi*		
	14	*β. lavorati*		
		bb. altri:		
	17	*α. greggi*		
	21	*β. lavorati*		
		2. di ferro, di acciai non legati, di acciai fini al carbonio:		
		aa. senza saldatura:		
	24	*α. greggi*		
	27	*β. lavorati*		
		bb. altri:		
	31	*α. greggi*		
	34	*β. lavorati*		
		B. altri	14 %	12,4 %
		I. di acciai legati:		
		a. senza saldatura:		
	37	*1. greggi*		
	41	*2. lavorati*		
		b. altri:		
	44	*1. greggi*		
	47	*2. lavorati*		
		II. di ferro, di acciai non legati, di acciai fini al carbonio:		
		a. senza saldatura:		
	51	*1. greggi*		
	54	*2. lavorati*		
		b. altri:		
	57	*1. greggi*		
	61	*2. lavorati*		

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Segue TABELLA B

SEZIONE XV

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
73.19	00	**Condotte forzate di acciaio, anche blindate, del tipo utilizzato per installazioni idroelettriche**	13 %	11,8 %
73.20		**Accessori per tubi, di ghisa, ferro o acciaio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)**	14 %	10,6 %
		A. di ghisa non malleabile:		
	01	*I. greggi*		
	04	*II. lavorati*		
		B. di ghisa malleabile:		
	07	*I. greggi*		
	11	*II. lavorati*		
		C. di ferro o di acciaio:		
	14	*I. flange*		
		II. altri:		
	17	*a. greggi*		
	21	*b. lavorati*		
73.21		**Costruzioni, anche incomplete, montate o non, e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, serrande di chiusura, balaustrate, grate, ecc.), di ghisa, ferro o acciaio; lamiere, nastri, barre profilati tubi ecc. di ghisa, ferro o acciaio predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni**	14 %	8,8 %
	01	*A. ponti ed elementi di ponti*		
	04	*B. torri, piloni*		
	07	*C. porte, finestre, infissi*		
	11	*D. capannoni, case di abitazione, e costruzioni simili*		
	14	*E. puntelli aggiustabili o telescopici, e materiale simile, per impalcature, per rivestimento di gallerie e per puntellature*		
	17	*F. altre*		
73.22		**Serbatoi, cisterne, vasche, tini e altri recipienti simili per qualsiasi materia, di ghisa, ferro o acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo**	15 %	9,6 %
	01	*A. per materie gassose*		
		B. per materie liquide:		
	04	*I. con rivestimento interno o calorifugo*		
		II. altri:		
	07	*a. di capacità superiore a 100 m³*		
	11	*b. non nominati*		
	14	*C. per materie solide*		
73.23		**Fusti, tamburi, bidoni, scatole e altri recipienti analoghi per il trasporto o l'imballaggio, di lamiere di ferro o di acciaio, della capacità:**		
	01	A. di più di 50 litri	15 %	9,6 %
		B. di 50 litri o meno	17 %	11,2 %
	04	*I. bidoni per il trasporto del latte*		
	07	*II. scatole per l'imballaggio delle conserve*		
		III. altri:		
	11	*a. di spessore inferiore a 0,5 mm*		
	14	*b. di spessore uguale o superiore a 0,5 mm*		

SEZIONE XV

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
73.24		**Recipienti di ferro o di acciaio per gas compressi o liquefatti . . . . . .**	17 %	11,2 %
	01	*A. senza saldatura*		
		B. altri:		
	04	*I. di capacità inferiore a 1.000 litri*		
	07	*II. di capacità uguale o superiore a 1.000 litri*		
73.25		**Cavi, corde, trecce, brache e simili, di ferro o di acciaio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità . . . .**	17 %	13,6 %
	01	*A. greggi*		
	04	*B. lavorati*		
73.26	00	**Rovi artificiali e cordoncini (torsades) anche spinati, di fili o di nastri di erro o di acciaio . . . .**	15 %	10,8 %
73.27		**Tele metalliche, griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio . . . .**	15 %	13 %
	01	*A. tele metalliche*		
		B. griglie e reti:		
	04	*I. di fili non zincati, di spessore uguale o superiore a 3 mm, saldati nei punti d'incontro*		
	07	*II. altre*		
73.28	00	**Reti di un solo pezzo, di ferro o di acciaio, ottenute da lamiere o da strisce di lamiere incise e stirate . . . .**	15 %	12 %
73.29		**Catene, catenelle, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio . . . .**	16 %	10,4 %
		A. catene e catenelle:		
		I. catene a maglie articolate:		
		a. a rulli:		
	01	*1. per biciclette e motociclette*		
	04	*2. altre*		
	07	*b. a denti, sistema «Galle», e analoghe*		
	11	*II. altre*		
	14	*B. parti e pezzi staccati*		
73.30	00	**Ancore, ancorotti, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio . . . . .**	18 %	14,4 %
73.31		**Punte, chiodi, rampini, graffette ondulate e smussate, chiodi ad occhio, ganci e puntine da disegno, di ghisa, di ferro o di acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame:**		
	01	A. punte o denti per l'attrezzatura delle macchine per materie tessili	13 %	8 %
		B. altri	16 %	10,4 %
	04	*I. puntine da disegno*		
	07	*II. punte, chiodi e rampini di ogni genere, per calzature*		
	11	*III. chiodi ornamentali*		
		IV. non nominati:		
	14	*a. di trafileria*		
	17	*b. altri*		

Segue TABELLA B

SEZIONE XV **73.32**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
73.32		**Bulloni e dadi anche non filettati, tirafondi, viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette ed oggetti simili di bulloneria e viteria, di ghisa, ferro o acciaio; rondelle (comprese le rondelle spaccate ed altre destinate a funzionare da molla) di ferro o di acciaio:**		
		A. non filettati:		
	01	I. viti, dadi, ribadini e rondelle, ottenuti dalla massa su torni automatici a « décolleter », di spessore di stelo o di diametro di foro non eccedenti 6 mm	16 %	8,2 %
		II. altri	16 %	11,8 %
	04	*a. rondelle spaccate ed altre rondelle destinate a funzionare da molla*		
	07	*b. altre rondelle*		
	11	*c. bulloni, ribadini*		
	14	*d. copiglie, pernotti, chiavette*		
	17	*e. non nominati*		
		B. filettati:		
	21	I. viti e dadi, ottenuti dalla massa su torni automatici a « décolleter », di spessore di stelo o di diametro di foro non eccedenti 6 mm . . .	17 %	8,6 %
		II. altri	17 %	12,8 %
	24	*a. tirafondi*		
	27	*b. viti ad occhio e ganci a vite*		
	31	*c. viti filettatrici*		
	34	*d. viti per legno*		
	37	*e. viti e bulloni per metalli, con o senza dadi*		
	41	*f. dadi presentati separatamente*		
	44	*g. non nominati*		
73.33		**Aghi da cucire a mano, uncinetti, ferri da maglia, passacordini, passalacci e oggetti simili per effettuare a mano lavori di cucito, di ricamo, di rete o di tappezzeria, punteruoli da ricamo, sbozzati o finiti, di ferro o di acciaio:**		
	01	A. aghi da cucire, da rammendo o da ricamo	19 %	12 %
	04	B. altri	15 %	9,6 %
73.34		**Spilli di ferro o di acciaio, esclusi quelli per ornamento personale, compres quelli per capelli, per ondulazione e simili**	19 %	12 %
	01	*A. di sicurezza*		
	04	*B. per capelli, per ondulazione e simili*		
	07	*C. altri*		
73.35		**Molle e foglie di molle di ferro o di acciaio**	17 %	11,2 %
	01	*A. a balestra, a fogli semplici o sovrapposte*		
	04	*B. a spirale piana, di nastro d'acciaio*		
	07	*C. di filo di acciaio, per poltrone, letti, e simili*		
	11	*D. altre*		
73.36		**Stufe, caloriferi, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), fornelli, caldaie a focolaio, scaldapiatti e apparecchi simili non elettrici, dei tipi impiegati per usi domestici, nonché, le loro parti e pezzi staccati, di ghisa, di ferro o di acciaio**	17 %	11,2 %
		A. apparecchi:		
		I. a combustibili solidi:		
	01 (n)	*a. cucine economiche e fornelli*		
	04 (n)	*b. altri*		

Segue TABELLA B

SEZIONE XV 73.36

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
(73.36-A)		*II. a combustibili liquidi:*		
	07 (n)	*a. stufe*		
	11 (n)	*b. altri*		
		III. a combustibili gassosi, compresi quelli misti a gas e ad altri combustibili:		
	14 (n)	*a. cucine economiche e fornelli*		
	17 (n)	*b. altri*		
	21	*B. parti e pezzi staccati*		
73.37		**Caldaie (esclusi i generatori di vapore della voce n. 84.01) e radiatori, per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; generatori e distributori di aria calda (compresi quelli che possono ugualmente funzionare come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio**	17 %	13,6 %
		A. caldaie per il riscaldamento centrale, e loro parti:		
	01	*I. di ghisa*		
	04	*II. altre*		
		B. radiatori per il riscaldamento centrale, e loro parti:		
	07	*I. di ghisa*		
	11	*II. altri*		
	14	*C. altri*		
73.38		**Vasellame ed altri oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio:**		
	01	A. acquai e lavabi, e loro parti, di acciaio inossidabile	17 %	12 %
		B. altri	17 %	13,6 %
		I. di ghisa:		
		a. vasche da bagno:		
	04 (n)	*1. smaltate*		
	07 (n)	*2. altre*		
	11	*b. altri oggetti per uso igienico e sanitario, e loro parti*		
	14	*c. oggetti per uso domestico, e loro parti*		
		II. di lamiera o di nastri, di ferro o di acciaio:		
		a. di acciaio inossidabile:		
	17	*1. oggetti per uso igienico o sanitario, e loro parti*		
	21	*2. oggetti per uso domestico, e loro parti*		
		b. altri:		
		1. smaltati:		
	24	*aa. vasche da bagno*		
	27	*bb. altri oggetti per uso igienico o sanitario, e loro parti*		
	31	*cc. oggetti per uso domestico, e loro parti*		
		2. altri:		
	34	*aa. oggetti per uso igienico o sanitario, e loro parti*		
	37	*bb. oggetti per uso domestico, e loro parti*		
	41	*III. di fili, griglie, tele od altri, di ferro o di acciaio*		
73.39	00	**Paglia di ferro o di acciaio; spugna, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare e per usi analoghi, di ferro o di acciaio**	17 %	13,6 %

Segue TABELLA B

SEZIONE XV **73.40**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
73.40		**Altri lavori di ghisa, di ferro o di acciaio:**		
		A. di ghisa	14 %	8,8 %
		I. di ghisa non malleabile:		
	01	*a. oggetti per canalizzazioni*		
		b. altri:		
	04	*1. greggi*		
	07	*2. lavorati*		
		II. di ghisa malleabile:		
	11	*a. greggi*		
	14	*b. lavorati*		
		B. altri	18 %	11,6 %
	17	*I. scatole per tabacco, astucci per sigarette e sigari, scatole per cipria e belletti, e oggetti analoghi da borsa o da tasca*		
	21	*II. serbatoi, cisterne ed altri recipienti del tipo di quelli previsti nella voce n. 73.22, di capacità uguale o inferiore a 300 litri*		
	24	*III. scale, scalette pieghevoli, sgabelli a gradini*		
	27	*IV. graffette per cinghie di trasmissione e per nastri trasportatori*		
	31	*V. portamoschettoni per qualsiasi uso*		
	34	*VI. palette e piattaforme analoghe per la manipolazione delle merci*		
	37	*VII. gabbie e uccelliere*		
	41	*VIII. cestini di fili di ferro*		
	44	*IX. tubetti, spole, rocche, rocchetti e supporti simili, per la filatura e la tessitura*		
	47	*X. sfere e palle per mulini*		
	51	*XI. sfere di acciaio non calibrate ai sensi della Nota 3) premessa al Capitolo 84*		
		XII. non nominati:		
		a. di getti di acciaio:		
	54	*1. greggi*		
	57	*2. lavorati*		
		b. di ferro o di acciaio forgiati:		
		1. greggi:		
	61	*aa. stampati*		
	64	*bb. altri*		
	67	*2. lavorati*		
	71	*c. altri*		

Segue TABELLA B

SEZIONE XV

CAPITOLO 74

RAME

NOTE

1. Si considerano « cupro-leghe », ai sensi della voce n. 74.02, le composizioni contenenti rame ed altre materie in qualsiasi proporzione, non adatte praticamente né alla laminazione né alla fucinatura e che sono utilizzate sia come prodotti di apporto nella preparazione delle leghe, sia come disossidanti, desolforanti e in usi simili nella metallurgia dei metalli non ferrosi. Tuttavia, le combinazioni di fosforo e di rame (fosfuri di rame), contenenti più dell'8 %, in peso, di fosforo, rientrano nella voce n. 28.55.

2. Per l'applicazione di questo Capitolo, si considerano come:

a) Fili (n. 74.03):

i prodotti di sezione piena, laminati, filati o trafilati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non eccede 6 mm nella dimensione maggiore.

b) Barre e profilati (n. 74.03):

i prodotti di sezione piena, laminati, filati, trafilati o fucinati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm e, per quanto concerne i prodotti piatti, il cui spessore oltrepassa il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni, ottenuti per stampaggio, per getto o per sinterizzazione, quando abbiano subito una operazione ulteriore alla superficie, eccedente una grossolana sbavatura.

c) Lamiere, lastre, fogli e nastri (n. 74.04):

i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce n. 74.01), anche arrotolati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm ed il cui spessore, eccedente 0,15 mm, non oltrepassa il decimo della larghezza.

Sono particolarmente compresi nella voce n. 74.04 le lamiere, le lastre, i fogli ed i nastri aventi uno spessore superiore a 0,15 mm, tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, perforati, ondulati, scanalati, striati, lucidati o ricoperti purchè queste lavorazioni non conferiscano a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

3. Sono particolarmente compresi nelle voci n.ri 74.07 e 74.08 i tubi, le barre forate e gli accessori per tubi, lucidati o ricoperti e quelli di forma speciale o sagomati (curvati, a serpentino, filettati, maschiati, forati, strozzati, conici, ad alette riportate, ecc.).

* * *

Sono ammessi al trattamento dei rottami della voce n. 74.01:

a) gli scarti di lavorazione e gli oggetti fuori uso, di rame e sue leghe, quando, sotto vigilanza doganale ed a spese dell'importatore, siano sottoposti alla rifusione ovvero ridotti in pezzi atti esclusivamente al recupero del metallo;

b) i fili di rame e sue leghe, fuori uso:

1) assolutamente non utilizzabili come fili ed indubbiamente destinati alla rifusione (fili acciaccati, attorcigliati, bruciati, ossidati, compressi, ecc.);

2) riutilizzabili ancora come fili, purchè siano destinati alla rifusione sotto vigilanza doganale, oppure, sotto sorveglianza della dogana ed a spese dell'importatore, siano spezzati, deteriorati o comunque ridotti in condizioni tali da escludere ogni possibilità di impiego diverso dalla rifusione;

c) i semilavorati di rame e sue leghe che, avendo subito una incompleta laminazione o fucinatura, non siano utilizzabili direttamente come barre o profilati nello stato in cui si presentano, purchè, sotto vigilanza doganale ed a spese dell'importatore, siano sottoposti alla rifusione ovvero ridotti in pezzi atti esclusivamente al recupero del metallo.

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
74.01		**Metalline cuprifere; rame greggio (rame da affinazione e rame raffinato); cascami e rottami di rame**	esenzione	esenzione
	01	*A. metalline cuprifere (matte)*		
	04	*B. rame da affinazione*		
		C. rame raffinato:		
	07	*I. non in lega*		
		II. in lega:		
	11	*a. con il 10 % o più di zinco, anche con presenza di altri componenti metallici*		
	14	*b. con lo stagno, senza zinco*		
	17	*c. altro*		
		D. cascami e rottami di rame:		
	21	*I. non in lega*		
	24	*II. in lega*		
74.02	00	**Cupro-leghe**	esenzione	esenzione

Segue TABELLA B

SEZIONE XV

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
74.03		**Barre, profilati e fili di sezione piena, di rame**	10 %	9,2 %
		A. barre e profilati:		
	01	*I. di rame non in lega*		
		II. di rame in lega :		
	04	*a. con il 10 % o più di zinco, anche con presenza di altri componenti metallici*		
	07	*b. altro*		
		B. fili:		
		I. di rame non in lega:		
	11	*a. del diametro di 0,5 mm o più*		
	14	*b. del diametro inferiore a 0,5 mm*		
		II. di rame in lega:		
	17	*a. con il 10 % o più di zinco, anche con presenza di altri componenti metallici*		
	21	*b. altro*		
74.04		**Lamiere, lastre, fogli e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm** . .	10 %	8 %
	01	*A. di rame non in lega*		
		B. di rame in lega:		
	04	*I. con il 10 % o più di zinco, anche con presenza di altri componenti metallici*		
	07	*II. altro*		
74.05		**Fogli e nastri sottili di rame (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,15 mm o meno (non compreso il supporto):**		
	01	A. fissati su supporto	13 %	9,2 %
	04	B. altri	10 %	9,2 %
74.06		**Polveri e pagliette di rame:**		
	01	A. polveri a struttura lamellare e pagliette.	14 %	12,4 %
	04	B. altre	3 %	2,4 %
74.07		**Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di rame**	13 %	9,2 %
		A. diritti ed a pareti di spessore uniforme:		
		I. di rame non in lega:		
	01	*a. del diametro esterno uguale o superiore a 3 mm*		
	04	*b. altri*		
		II. di rame in lega:		
	07	*a. con il 10 % o più di zinco, anche con presenza di altri componenti metallici*		
	11	*b. altro*		
	14	*B. altri*		
74.08		**Accessori per tubi, di rame (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)**	15 %	12 %
	01	*A. greggi*		
	04	*B. lavorati*		
74.09	00	**Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia, di rame, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici anche con rivestimento interno o calorifugo.**	14 %	11,2 %

Segue TABELLA B

SEZIONE XV 74.10

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
74.10	00	**Cavi, corde, trecce e simili, di fili di rame, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità**	13 %	9,2 %
74.11		**Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di rame**	12 %	9,2 %
		A. tele:		
	01	*I. tele continue o senza fine, per macchine*		
	04	*II. altre*		
	07	*B. reti e griglie*		
74.12	00	**Reti di un sol pezzo, di rame, ottenute da lamiere o lastre incise e stirate**	14 %	11,2 %
74.13	00	**Catene, catenelle e loro parti, di rame**	17 %	11,2 %
74.14	00	**Punte, chiodi, rampini, ganci e puntine, di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la testa di rame**	13 %	10,4 %
74.15		**Bulloni e dadi (anche non filettati), viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette e oggetti simili di bulloneria e di viteria, di rame; rondelle (comprese le rondelle spaccate e quelle destinate a funzionare da molla), di rame:**		
	01	A. viti, dadi, ribadini e rondelle, ottenuti dalla massa su torni automatici a « décolleter », di spessore di stelo o di diametro di foro non eccedenti 6 mm	14 %	7,2 %
		B. altri	14 %	11,2 %
		I. filettati:		
	04	*a. per legno*		
	07	*b. per metalli*		
	11	*II. altri*		
74.16	00	**Molle di rame**	17 %	13,6 %
74.17		**Apparecchi non elettrici per cucinare e per riscaldare dei tipi di uso domestico, loro parti e pezzi staccati, di rame:**		
	01	A. fornelli del tipo a pressione a combustibile liquido e loro parti e pezzi staccati	15 %	10,4 %
	04	B. altri	15 %	12 %
74.18		**Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di rame**	17 %	11,2 %
	01	*A. di uso domestico*		
	04	*B. di uso igienico*		
74.19		**Altri lavori di rame**	18 %	11,2 %
		A. greggi:		
	01	*I. di getti di rame*		
	04	*II. altri*		
		B. lavorati:		
		I. scatole per tabacco, astucci per sigarette e sigari, scatole per cipria e belletti, e simili oggetti da borsa o da tasca:		
	07	*a. dorati o argentati*		
	11	*b. altri*		
	14	*II. spilli universali e spilli di sicurezza*		
	17	*III. altri*		

Segue TABELLA B

SEZIONE XV

CAPITOLO 75

NICHELIO

NOTE

1. Per l'applicazione di questo Capitolo, si considerano come:

a) Fili (n. 75.02):

i prodotti di sezione piena, laminati, filati o trafilati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non eccede 6 mm nella dimensione maggiore.

b) Barre e profilati (n. 75.02):

i prodotti di sezione piena, laminati, filati, trafilati o fucinati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm e, per quanto concerne i prodotti piatti, il cui spessore oltrepassa il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni, ottenuti per stampaggio, per getto o per sinterizzazione, quando abbiano subito un'operazione ulteriore alla superficie eccedente una grossolana sbavatura.

c) Lamiere, lastre, fogli e nastri (n. 75.03):

i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce n. 75.01), anche arrotolati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm ed il cui spessore non eccede il decimo della larghezza.

Sono particolarmente compresi nella voce n. 75.03 le lamiere, le lastre, i fogli ed i nastri tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, perforati, ondulati, scanalati, striati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non conferiscano a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

2. Sono particolarmente compresi nella voce n. 75.04 i tubi, le barre forate e gli accessori per tubi, lucidati o ricoperti, e quelli di forma speciale o sagomati (curvati, a serpentino, filettati, maschiati, forati, strozzati, conici, ad alette riportate, ecc.).

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
75.01		**Metalline, speiss ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichelio; nichelio greggio (esclusi gli anodi della voce n. 75.05); cascami e rottami di nichelio**	esenzione	esenzione
	01	*A. metalline, speiss ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichelio*		
		B. nichelio greggio (esclusi gli anodi della voce n. 75.05):		
	04	*I. non in lega*		
	07	*II. in lega*		
		C. cascami e rottami di nichelio:		
	11	*I. non in lega*		
	14	*II. in lega*		
75.02		**Barre, profilati e fili di sezione piena, di nichelio**	9 %	6,6 %
	01	*A. di nichelio non in lega*		
		B. di nichelio in lega:		
	04	*I. contenente più del 10 %, ma meno del 50 % di nichelio*		
	07	*II. contenente 50 % o più di nichelio*		
75.03		**Lamiere, lastre, fogli e nastri di qualunque spessore, di nichelio; polveri e pagliette di nichelio:**		
		A. lamiere, lastre, fogli e nastri	10 %	7,6 %
	01	*I. di nichelio non di lega*		
		II. di nichelio in lega:		
	04	*a. contenenti più del 10 %, ma meno del 50 % di nichelio*		
	07	*b. contenenti 50 % o più di nichelio*		
	11	B. polveri e pagliette	2 %	1,1 %
75.04		**Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di nichelio:**		
		A. tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate	12 %	9,2 %
	01	*I. di nichelio non in lega*		
	04	*II. di nichelio in lega*		
	07	**B. accessori per tubi**	13 %	8 %

Segue TABELLA B

SEZIONE XV 75.05

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
75.05		**Anodi per nichelatura, colati, laminati od ottenuti per elettrolisi, greggi o lavorati:**		
	01	A. greggi di colata	5 %	4,6 %
	04	B. in barre semplicemente laminate o estruse	7 %	5,6 %
	07	C. altri	10 %	8 %
75.06		**Altri lavori di nichelio:**		
		A. punte, chiodi, rampini, ganci e simili; oggetti di bulloneria e di viteria; rondelle, comprese le rondelle spaccate ed altre rondelle destinate a funzionare da molla:		
	01	I. viti, dadi, ribadini e rondelle, ottenuti dalla massa su torni automatici a décolleter, di spessore di stelo o di diametro di foro non eccedenti 6 mm	13 %	7,2 %
	04	II. altri	13 %	8 %
	07	B. altri	16 %	10,4 %

Segue TABELLA B

SEZIONE XV

CAPITOLO 76

ALLUMINIO

NOTE

1. Per l'applicazione di questo Capitolo, si considerano come:
   a) Fili (n. 76.02):
   i prodotti di sezione piena, laminati, filati o trafilati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non eccede 6 mm nella dimensione maggiore.
   b) Barre e profilati (n. 76.02):
   i prodotti di sezione piena, laminati, filati, trafilati o fucinati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm e, per quanto concerne i prodotti piatti, il cui spessore oltrepassa il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni, ottenuti per stampaggio, per getto o per sinterizzazione, quando abbiano subito una operazione ulteriore alla superficie eccedente una grossolana sbavatura.
   c) Lamiere, lastre, fogli e nastr. (n. 76.03):
   i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce n. 76.01), anche arrotolati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm ed il cui spessore, eccedente 0,20 mm, non oltrepassa un decimo della larghezza.
   Sono particolarmente compresi nella voce n. 76.03 le lamiere, le lastre, i fogli e i nastri aventi uno spessore superiore a 0,20 mm, tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, perforati, ondulati, scanalati, striati, lucidati o ricoperti, sempre che queste lavorazioni non conferiscano a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.
2. Sono particolarmente compresi nelle voci n.ri 76.06 e 76.07 i tubi, le barre forate e gli accessori per tubi, lucidati o ricoperti e quelli di forma speciale o sagomati (curvati, a serpentino, filettati, maschiati, forati, strozzati, conici, ad alette riportate, ecc.).

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
76.01		**Alluminio greggio; cascami e rottami di alluminio:**		
		A. alluminio greggio	10 %	9 % (1)
	01	*I. non in lega*		
	04	*II. in lega*		
		B. cascami e rottami:		
		I. cascami:		
	07	a. torniture, trucioli o riccioli, molature, segature e limature; cascami di fogli e di nastri sottili, colorati, rivestiti o incollati fra loro, di spessore di 0,20 mm o meno (non compreso il supporto)	esenzione	4 %
	11	b. altri (compresi gli scarti di fabbricazione)	5 %	4,6 %
	14	II. rottami	esenzione	esenzione
76.02		**Barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio**	15 %	13,8 %
		A. barre e profilati:		
	01	*I. di alluminio non in lega*		
	04	*II. di alluminio in lega*		
		B. fili:		
	07	*I. di alluminio non in lega*		
	11	*II. di alluminio in lega*		
76.03		**Lamiere, lastre, fogli e nastri, di alluminio, di spessore superiore a 0,20 mm**	15 %	13,8 %
	01	*A. nastri di alluminio per tende veneziane*		
		B. altri:		
		I. di forma quadrata o rettangolare:		
		a. di alluminio non in lega:		
	04	*1. di spessore superiore a 0,20 mm, ma inferiore a 0,35 mm*		
	07	*2. di spessore uguale o superiore a 0,35 mm*		
		b. di alluminio in lega:		
	11	*1. di spessore superiore a 0,20 mm, ma inferiore a 0,35 mm*		
	14	*2. di spessore uguale o superiore a 0,35 mm*		
		II. di forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare:		
	17	*a. di alluminio non in lega*		
	21	*b. di alluminio in lega*		

(1) Nei limiti di un contingente tariffario annuo da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee, si applica il dazio del 5 % sul valore, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Segue TABELLA B

SEZIONE XV 76.04

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
76.04		**Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,20 mm o meno (non compreso il supporto):**		
		A. fissati su supporto, di spessore (non compreso il supporto):		
	01	I. di 0,15 mm o meno	20 %	16,8 %
	04	II. di 0,15 mm esclusi a 0,20 mm inclusi	15 %	13,8 %
	07	B. altri	15 %	13,8 %
76.05		**Polveri e pagliette di alluminio:**		
	01	A. polveri a struttura lamellare e pagliette	21 %	16,8 %
	04	B. altre	10 %	8 %
76.06		**Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di alluminio**	19 %	16,2 %
	01	*A. tubi per irrigazione*		
		B. altri:		
	04	*I. di alluminio non in lega*		
	07	*II. di alluminio in lega*		
76.07	00	**Accessori per tubi, di alluminio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange ecc.)**	20 %	12,8 %
76.08		**Costruzioni, anche incomplete, montate o non, e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, balaustrate, ecc.), di alluminio; lamiere, barre, profilati, tubi, ecc., di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni**	19 %	12 %
	01	*A. porte, finestre, infissi*		
	04	*B. ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, capannoni, case di abitazione, e costruzioni simili*		
	07	*C. altri*		
76.09	00	**Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia, di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo**	19 %	12 %
76.10		**Fusti, tamburi, bidoni, scatole ed altri recipienti simili, per il trasporto o l'imballaggio, di alluminio, compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili:**		
		A. astucci tubolari rigidi o flessibili	19 %	16,2 %
	01	*I. rigidi*		
	04	*II. flessibili*		
		B. altri	19 %	15,2 %
	07	*I. bidoni per il trasporto del latte*		
		II. non nominati:		
	11	*a. di capacità superiore a 50 litri*		
	14	*b. di capacità fino a 50 litri*		

Segue TABELLA B

SEZIONE XV **76.11**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
76.11	00	**Recipienti di alluminio per gas compressi e liquefatti**	21 %	13,6 %
76.12		**Cavi, corde, trecce e simili, di fili di alluminio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità**	19 %	16,2 %
	01	*A. con anima di acciaio*		
	04	*B. altri*		
76.13	00	**Tele metalliche, reti e griglie, di fili di alluminio**	18 %	14,4 %
76.14	00	**Reti di un sol pezzo, di alluminio, ottenute da lamiere o lastre incise e stirate**	20 %	16 %
76.15		**Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di alluminio**	20 %	12,8 %
		A. di uso domestico:		
	01	*I. fusi*		
	04	*II. altri*		
	07	*B. di uso igienico*		
76.16		Altri lavori di alluminio:		
	01	A. tubetti, spole, rocche, rocchetti e supporti simili, per la filatura o la tessitura.	12 %	11,2 %
		B. punte, chiodi, rampini, ganci e simili; oggetti di bulloneria e di viteria; rondelle, comprese le rondelle spaccate ed altre rondelle destinate a funzionare da molla:		
	04	I. viti, dadi, ribadini e rondelle, ottenuti dalla massa su torni automatici a « décolleter », di spessore di stelo o di diametro di foro non eccedenti 6 mm	16 %	8,4 %
	07	II. altri	16 %	11,8 %
		C. altri	19 %	15,2 %
		I. greggi:		
	11	*a. di getti di alluminio*		
	14	*b. altri*		
		II. lavorati:		
	17	*a. ferri da maglia e uncinetti*		
	21	*b. altri*		

Segue TABELLA B

SEZIONE XV

CAPITOLO 77

MAGNESIO, BERILLIO (GLUCINIO)

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
77.01		**Magnesio greggio; cascami e rottami di magnesio (comprese le tornìture non calibrate):**		
		A. magnesio greggio	10 %	9,2 % (1)
	01	*I. non in lega*		
	04	*II. in lega*		
		B. cascami e rottami:		
	07	I. cascami	5 %	4,8 %
	11	II. rottami	esenzione	esenzione
77.02		**Magnesio in barre, profilati, fili, lamiere, fogli, nastri, tubi, barre forate, polveri, pagliette e torniture calibrate:**		
	01	A. barre, profilati, fili, lamiere, fogli, nastri e torniture calibrate . . .	13 %	11 %
	04	B. tubi e barre forate	19 %	12,2 %
	07	C. polveri e pagliette	17 %	11,6 %
77.03	00	**Altri lavori di magnesio**	20 %	12,8 %
77.04		**Berillio (glucinio), greggio o lavorato:**		
	01	A. greggio; cascami e rottami	3 %	2,3 %
		B. lavorato:		
	04	I. barre, profilati, fili, lamiere, fogli e nastri	8 %	5,6 %
	07	II. altri	10 %	8 %

(1) Nei limiti di un contingente tariffario annuo da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee, è ammesso all'importazione in esenzione da dazio, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Salvo ulteriori determinazioni degli Organi competenti delle Comunità Europee, per l'anno 1968, il contingente è fissato in:

— 5 tonnellate, per il magnesio greggio contenente, in peso, più del 99,7 % di magnesio puro;

— 5 tonnellate, per il magnesio greggio contenente, in peso, il 99,7 % o meno di magnesio puro.

Segue TABELLA B

SEZIONE XV

CAPITOLO 78

PIOMBO

NOTE

1. Per l'applicazione di questo Capitolo, si considerano come:

a) Fili (n. 78.02):

i prodotti di sezione piena, laminati, filati o trafilati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non eccede i 6 mm nella dimensione maggiore.

b) Barre e profilati (n. 78.02):

i prodotti di sezione piena, laminati, filati, trafilati o fucinati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm e, per quanto concerne i prodotti piatti, il cui spessore oltrepassa il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni, ottenuti per stampaggio, per getto o per sinterizzazione, quando abbiano subito una lavorazione ulteriore alla superficie eccedente una grossolana sbavatura.

c) Lamiere, fogli e nastri (n. 78.03):

prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce n. 78.01), anche arrotolati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm ed il cui spessore non eccede il decimo della larghezza, ad eccezione dei prodotti pesanti 1,700 kg o meno per m².

Sono particolarmente compresi nella voce n. 78.03 le lamiere, i fogli e i nastri del peso superiore a 1,700 kg per m², tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, perforati, ondulati, scanalati, striati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non conferiscano a tali prodotti i caratteri di oggetti o lavori previsti altrove.

2. Sono particolarmente compresi nella voce n. 78.05 i tubi, le barre forate e gli accessori per tubi, lucidati o ricoperti e quelli di forma speciale o sagomati (curvati, a serpentino, filettati, maschiati, forati, strozzati, conici, ad alette riportate, ecc.).

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
78.01		**Piombo greggio (anche argentifero); cascami e rottami di piombo:**		
		A. piombo greggio	1,32 U. C. per 100 kg	1,32 (1) U. C. per 100 kg
		I. non raffinato:		
	01	*a. piombo d'opera*		
	04	*b. altro*		
		II. raffinato:		
	07	*a. non in lega*		
		b. in lega:		
	11	*1. piombo-antimonio*		
	14	*2. altro*		
	17	B. cascami e rottami	esenzione	—
78.02	00	**Barre, profilati e fili di sezione piena, di piombo**	10 %	10 %
78.03	00	**Lamiere, fogli e nastri di piombo, del peso superiore a 1,700 kg per m²**	10 %	10 %
78.04		**Fogli e nastri sottili di piombo (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), pesanti 1,700 kg o meno per m², (non compreso il supporto); polveri e pagliette di piombo:**		
		A. fogli e nastri sottili:		
	01	I. fissati su supporto	15 %	13 %
	04	II. altri	10 %	—
	07	B. polveri e pagliette	5 %	4 %

(1) **La concessione non è valida per le importazioni dei prodotti della specie destinati in Italia durante il periodo di applicazione delle misure prese in virtù del disposto dell'art. 226 del Trattato di Roma.**

Segue TABELLA B

SEZIONE XV 78.05

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
78.05		**Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, tubi ad S per sifoni, giunti, manicotti, flange, ecc.), di piombo:**		
	01	A. tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate	13 %	12,2 %
	04	B. accessori per tubi	14 %	12,8 %
78.06		**Altri lavori di piombo:**		
	01	A. imballaggi con schermi di piombo di protezione contro le radiazioni, per il trasporto o l'immagazzinamento di materiali radioattivi (EURATOM)	12 %	9,6 %
	04	B. non nominati	17 %	13,6 %

Segue TABELLA B

SEZIONE XV

CAPITOLO 79

ZINCO

NOTE

1. Per l'applicazione di questo Capitolo, si considerano come:

   a) Fili (n. 79.02):
   i prodotti di sezione piena, laminati, filati o trafilati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non eccede 6 mm nella dimensione maggiore.

   b) Barre e profilati (n. 79.02):
   i prodotti di sezione piena, laminati, filati, trafilati o fucinati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm e, per quanto concerne i prodotti piatti, il cui spessore oltrepassa il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni, ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, quando abbiano subito un'operazione ulteriore alla superficie eccedente una grossolana sbavatura.

   c) Lamiere, fogli e nastri (n. 79.03):
   i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce n. 79.01), anche arrotolati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm ed il cui spessore non oltrepassa il decimo della larghezza.
   Sono particolarmente compresi nella voce n. 79.03 le lamiere, i fogli ed i nastri tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, perforati, ondulati, scanalati, striati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non conferiscano a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

2. Sono particolarmente compresi nella voce n. 79.04 i tubi, le barre forate e gli accessori per tubi, lucidati o ricoperti e quelli di forma speciale o sagomati (curvati, a serpentino, filettati, maschiati, forati, strozzati, conici, ad alette riportate, ecc.).

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
79.01		**Zinco greggio; cascami e rottami di zinco:**		
		A. zinco greggio	1,32 U. C. per 100 kg	1,32 (1) U. C. per 100 kg
		I. non in lega:		
	01	*a. di purezza uguale o superiore a 99,99 %*		
	04	*b. di purezza uguale o superiore a 99,95 % ma inferiore a 99,99 %*		
	07	*c. altro*		
	11	*II. in lega*		
	14	B. cascami e rottami	esenzione	esenzione (1)
79.02	00	**Barre, profilati e fili di sezione piena, di zinco**	10 %	10 % (1)
79.03		**Lamiere, fogli e nastri, di qualsiasi spessore, di zinco; polveri e pagliette di zinco:**		
		A. lamiere, fogli e nastri	10 %	10 % (1)
	01	*I. a superficie greggia*		
	04	*II. altri*		
		B. zinco polverizzato, polvere di zinco (tuzia) e pagliette	7 %	6,6 %
	07	*I. polvere di zinco (tuzia)*		
	11	*II. zinco polverizzato e pagliette*		
79.04		**Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di zinco:**		
	01	A. tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate	13 %	11,8 %
	04	B. accessori per tubi	15 %	13 %
79.05	00	**Grondaie, coperture per tetti, lucernari ed altri lavori sagomati, di zinco, per l'edilizia**	14 %	11,2 %
79.06	00	**Altri lavori di zinco**	16 %	12,8 %

(1) La concessione non è valida per le importazioni dei prodotti della specie destinati in Italia durante il periodo di applicazione delle misure prese in virtù del disposto dell'art. 226 del Trattato di Roma.

Segue TABELLA B

SEZIONE XV

CAPITOLO 80

STAGNO

NOTE

1. Per l'applicazione di questo Capitolo, si considerano come:

a) Fili (n. 80.02):

i prodotti di sezione piena, laminati, filati o trafilati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non eccede 6 mm nella dimensione maggiore.

b) Barre e profilati (n. 80.02):

i prodotti di sezione piena, laminati, filati, trafilati o fucinati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm e, per quanto concerne i prodotti piatti, il cui spessore oltrepassa il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni, ottenuti per stampaggio, per getto o per sinterizzazione, quando abbiano subito un'operazione ulteriore alla superficie eccedente una grossolana sbavatura.

c) Lamiere, lastre, fogli e nastri (n. 80.03):

i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce n. 80.01), anche arrotolati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm ed il cui spessore non oltrepassa il decimo della larghezza, eccetto i prodotti pesanti 1 kg o meno per m^2.

Sono particolarmente compresi nella voce n. 80.03 le lamiere, lastre, fogli e nastri, pesanti più di 1 kg per m^2, tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, perforati, ondulati, scanalati, striati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non conferiscano a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

2. Sono particolarmente compresi nella voce n. 80.05 i tubi, le barre forate e gli accessori per tubi, lucidati o ricoperti e quelli di forma speciale o sagomati (curvati, a serpentino, filettati, maschiati, forati, strozzati, conici, ad alette riportate, ecc.).

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
80.01		**Stagno greggio; cascami e rottami di stagno**	esenzione	esenzione
		A. stagno greggio:		
	01	*I. non in lega*		
	04	*II. in lega*		
	07	*B. cascami e rottami di stagno*		
80.02	00	**Barre, profilati e fili di sezione piena, di stagno**	8 %	6,4 %
80.03	00	**Lamiere, lastre, fogli e nastri, di stagno, del peso superiore a 1 kg per m^2**	8 %	4,8 %
80.04		**Fogli e nastri sottili, di stagno (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), del peso di 1 kg o meno per m^2 (non compreso il supporto); polveri e pagliette di stagno:**		
		A. fogli e nastri sottili:		
	01	I. fissati su supporto	12 %	9,6 %
	04	II. altri	10 %	8 %
	07	B. polveri e pagliette	7 %	5,6 %
80.05		**Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di stagno:**		
	01	A. tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate	10 %	8 %
	04	B. accessori per tubi	14 %	11,2 %
80.06	00	**Altri lavori di stagno**	16 %	12,8 %

Segue TABELLA B

SEZIONE XV

CAPITOLO 81

ALTRI METALLI COMUNI

NOTA

Rientrano nella voce n. 81.04 soltanto i metalli comuni sottoindicati:

Bismuto, cadmiò, cobalto, cromo, gallio, germanio, afnio (celtio), indio, manganese, niobio (colombio), renio, antimonio, titanio. torio, tallio, uranio impoverito in U 235. vanadio, zirconio.

Questa voce comprende ugualmente le matte, gli speiss e gli altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto, nonché cermet.

NUMERO della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
81.01		**Tungsteno (wolframio), greggio o lavorato:**		
		A. greggio; cascami e rottami:		
	01	I. greggio, in polvere	6 %	—
	04	II. altri	6 %	—
		B. barre martellate, profilati, fili, filamenti, lamiere, fogli e nastri	10 %	8 %
	07	*I. fili e filamenti*		
	11	*II. barre martellate, profilati, lamiere, fogli e nastri*		
	14	C. altri	13 %	10 %
81.02		**Molibdeno, greggio o lavorato:**		
		A. greggio; cascami e rottami:		
	01	I. greggio, in polvere	6 %	—
	04	II. altri	6 %	5 %
		B. barre martellate, profilati, fili, filamenti, lamiere, fogli e nastri	10 %	8 %
	07	*I. fili e filamenti*		
	11	*II. barre martellate, profilati, lamiere, fogli e nastri*		
	14	C. altri	13 %	10 %
81.03		**Tantalio, greggio o lavorato:**		
		A. greggio; cascami e rottami:		
	01	I. greggio, in polvere	4 %	3 %
	04	II. altri	4 %	3 %
	07	B. barre martellate, profilati, fili, filamenti, lamiere, fogli e nastri	8 %	6 %
	11	C. altri	11 %	9 %
81.04		**Altri metalli comuni, greggi o lavorati; cermet greggi e lavorati:**		
		A. bismuto:		
	01	I. greggio; cascami e rottami	esenzione	esenzione
	04	II. lavorato	9 %	7,2 %
		B. cadmio:		
		I. greggio; cascami e rottami	5 %	4 %
	07	*a. greggio*		
	08	*b. cascami e rottami*		
	11	II. lavorato	9 %	6,6 %
		C. cobalto:		
	14	I. greggio; cascami e rottami	esenzione	esenzione
	17	II. lavorato	7 %	5,6 %

Segue TABELLA B

SEZIONE XV 81.04

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(81.04)		D. cromo:		
	21	I. greggio; cascami e rottami	6 %	5,6 %
	24	II. lavorato	8 %	7,6 %
		E. germanio:		
	27	I. greggio; cascami e rottami	6 %	5 %
	31	II. lavorato	10 %	8 %
		F. afnio (celtio):		
	34 (g)	I. greggio; cascami e rottami	4 %	3,8 %
	37 (g)	II. lavorato	9 %	8,4 %
		G. manganese:		
	41	I. greggio; cascami e rottami	7 %	5,6 %
	44	II. lavorato	10 %	7,6 %
		H. niobio (colombio):		
	47	I. greggio; cascami e rottami	6 %	—
	51	II. lavorato	10 %	—
		IJ. antimonio:		
	54	I. greggio; cascami e rottami	8 %	—
	57	II. lavorato	10 %	9,2 %
		K. titanio:		
	61	I. greggio; cascami e rottami	6 %	—
	64	II. lavorato	10 %	8 %
		L. vanadio:		
	67	I greggio; cascami e rottami	4 %	2,8 %
	71	II. lavorato	9 %	8,4 %
	74	M. uranio impoverito in U 235	7 %	5,6 %
		N. torio:		
	77	I. greggio; cascami e rottami (EURATOM)	esenzione	—
		II. lavorato:		
	78	a. barre, profilati, fili, lamiere, fogli e nastri (EURATOM)	esenzione	esenzione
	79	b. altro (EURATOM)	2 %	1,8 %
		O. zirconio:		
	81	I. greggio; cascami e rottami	6 %	—
	84	II. lavorato	10 %	—
		P. renio:		
	87	I. greggio; cascami e rottami	6 %	—
	91	II. lavorato	10 %	—
		Q. gallio, indio, tallio:		
	94	I. greggi; cascami e rottami	4 %	2,8 %
	97	II. lavorati	10 %	8 %
	99	R. cermet greggi e lavorati	12 %	10,8 %

Segue TABELLA B

SEZIONE XV

CAPITOLO 82

UTENSILERIA; OGGETTI DI COLTELLERIA E POSATERIA DA TAVOLA, DI METALLI COMUNI

NOTE

1. Indipendentemente dalle lampade per saldare, dalle forge portatili, dalle mole montate e dagli assortimenti di manicure e pedicure, nonché dagli altri oggetti previsti nelle voci n.ri 82.07 e 82.15, questo Capitolo comprende solamente gli oggetti provvisti di una lama o di una parte operante:

   a) di metallo comune;

   b) di carburi metallici;

   c) di pietre preziose (gemme), semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite, su supporto di metallo comune;

   d) di materie abrasive su supporto di metallo comune, a condizione che si tratti di utensili i cui denti, spigoli o altre parti trancianti o taglienti, non abbiano perduto la loro funzione propria per il fatto dell'aggiunta di polveri abrasive.

2. Le parti e pezzi staccati di metalli comuni degli oggetti rientranti in questo Capitolo seguono il trattamento degli oggetti stessi, ad eccezione delle parti e pezzi staccati espressamente nominati e dei portautensili per utensileria a mano della voce n. 84.48. Sono, tuttavia, escluse in ogni caso da questo Capitolo le parti e forniture d'impiego generale, ai sensi della nota 2 di questa Sezione.

   Gli sbozzi dei lavori di questo Capitolo nonché gli sbozzi delle loro parti e pezzi staccati rientranti nel Capitolo stesso, in virtù del paragrafo precedente, seguono il regime degli oggetti corrispondenti allo stato finito.

   Rientrano nelle voci n.ri 82.11 o 82.13, rispettivamente, le teste, i pettini, i contropettini, le lame e i coltelli di rasoi e tosatrici di ogni specie, anche elettrici.

3. Nel caso in cui gli oggetti rientranti in voci diverse di questo Capitolo siano presentati in assortimenti dentro scrigni, scatole o astucci, l'insieme segue il regime dell'oggetto che, nell'assortimento, è passibile del dazio più elevato.

   Rientrano, tuttavia, nella voce n. 82.13 tutti gli assortimenti di manicure, pedicure e simili, compresi quelli che comportano delle forbici.

4. Gli astucci, scrigni e custodie simili, presentati insieme agli oggetti classificabili in questo Capitolo, cui sono destinati e con i quali sono normalmente venduti, seguono il trattamento di tali oggetti. Presentati isolatamente, essi seguono il regime loro proprio.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
82.01		**Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zappette, forche, uncini, rastrelli e raschiatoi; asce, roncole e simili utensili taglienti; falci e falciole, coltelli da fieno o da paglia, cesoie da siepe, cunei ed altri utensili agricoli, orticoli e forestali, a mano**	15 %	9,6 %
	01	*A. vanghe, pale*		
	04	*B. picconi, piccozze, zappe, zappette, forche, uncini, rastrelli e raschiatoi*		
	07	*C. asce, roncole e simili utensili taglienti*		
	11	*D. falci e falciole, coltelli da fieno o da paglia*		
	14	*E. cesoie da siepe, forbici per potare a due mani*		
	17	*F. altri*		
82.02		**Seghe a mano montate, lame di seghe di ogni specie (comprese le frese-seghe e le lame non dentate per segare):**		
		A. seghe a mano montate:		
	01	I. saracchi e seghe verticali (segoni)	15 %	10,6 %
	04	II. altre	15 %	11,4 %
		B. lame di seghe:		
		I. a nastro	15 %	10,8 %
	07	*a. per la lavorazione dei metalli*		
	11	*b. per la lavorazione di altre materie*		
	14	II. catene di seghe dette «taglienti»	16 %	10,6 %

Segue TABELLA B

SEZIONE XV 82.02

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
(*82.02*-B)		III. non nominate	16 %	11,8 %
		a. circolari, comprese le frese-seghe:		
	17	*1. a denti o a segmenti riportati*		
		2. altre:		
		aa. con parte operante di acciaio:		
	21	*α. per la lavorazione dei metalli*		
	24	*β. per la lavorazione di altre materie*		
	27	*bb. con parte operante di altre materie*		
		b. altre:		
		1. con parte operante di acciaio:		
	31	*aa. per la lavorazione dei metalli*		
	34	*bb. per la lavorazione di altre materie*		
	37	*2. con parte operante di altre materie*		
82.03		**Tenaglie, pinze, pinzette e simili, anche taglienti; chiavi per dadi; foratoi, tagliatubi, tagliabulloni e simili, cesoie per metalli, lime e raspe, a mano:**		
	01	A. lime e raspe	13 %	8 %
		B. altri	15 %	10 %
	04	*I. tenaglie, pinze, pinzette e simili, anche taglienti*		
		II. chiavi per dadi:		
	07	*a. ad apertura fissa, comprese le serie di ganasce intercambiabili*		
	11	*b. altre*		
	14	*III. foratoi, tagliatubi, tagliabulloni e simili*		
	17	*IV. cesoie per metalli*		
82.04		**Altri utensili e utensileria a mano, esclusi gli oggetti compresi in altre voci di questo Capitolo; incudini, morse, lampade per saldare, fucine portatili, mole montate a mano o a pedale e diamanti tagliavetro montati**	16 %	10,4 %
	01	*A. morse, sergenti, e simili*		
	04	*B. lampade per saldare, brasare, decapare, e simili*		
	07	*C. mole montate, a mano o a pedale*		
	11	*D. utensili per forare, filettare e maschiare*		
	14	*E. martelli e mazze di ogni specie*		
	17	*F. pialle, scalpelli ed altri utensili taglienti per la lavorazione del legno*		
	21	*G. cacciaviti*		
		H. altri:		
	24	*I. di uso domestico*		
	27	*II. non nominati*		
82.05		**Utensili intercambiabili per macchine utensili e per utensileria a mano, anche meccanica (per imbutire, stampare, maschiare, alesare, filettare, fresare, mandrinare, intagliare, tornire, avvitare, ecc.), comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli nonché gli utensili per forare, con parte operante:**		
		A. di metalli comuni	12 %	9,8 %
	01	*I. utensili di sondaggio e di perforazione*		

Segue TABELLA B

SEZIONE XV

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(*82.05-A*)		*II. altri:*		
		a. utensili per la lavorazione dei metalli:		
	04	*1. punte da trapano*		
	07	*2. frese e teste per fresare*		
	11	*3. alesatori, brocce*		
	14	*4. utensili per tornire o per tagliare in pezzi*		
	17	*5. utensili per tagliare ingranaggi*		
	21	*6. utensili per maschiare e filettare*		
	24	*7. punzoni e matrici*		
	27	*8. altri*		
		b. utensili per la lavorazione di altre materie:		
	31	*1. punte da trapano*		
	34	*2. frese e teste per fresare*		
	37	*3. altri*		
		B. di carburi metallici	13 %	10,4 %
	41	*I. utensili di sondaggio e di perforazione*		
	44	*II. utensili per tornire o per tagliare in pezzi*		
	47	*III. filiere*		
		IV. altri:		
	51	*a. utensili lavoranti per rotazione*		
	54	*b. non nominati*		
	57	C. di diamante o di conglomerato diamantifero	9 %	8,4 %
	61	D. di altre materie	12 %	9,6 %
82.06		**Coltelli e lame trancianti per macchine ed apparecchi meccanici . . . .**	13 %	8 %
		A. coltelli circolari:		
	01	*I. per macchine ed apparecchi di uso domestico e per l'industria alimentare*		
	04	*II. per altre macchine ed apparecchi*		
		B. altri coltelli e lame trancianti:		
	07	*I. per macchine agricole*		
	11	*II. per macchine ed apparecchi di uso domestico e per l'industria alimentare*		
		III. per altre macchine ed apparecchi:		
	14	*a. per la lavorazione dei metalli*		
	17	*b. per la lavorazione di altre materie*		
82.07	00	**Placchette, bacchette, punte e oggetti simili per utensili, non montati, costituiti da carburi metallici (di tungsteno, di molibdeno, di vanadio, ecc.) agglomerati per sinterizzazione . . . .**	14 %	11,2 %
82.08		**Macinini da caffè, tritacarne, pressapuree ed altri apparecchi meccanici dei tipi per usi domestici, utilizzati per preparare, condizionare, servire, ecc., gli alimenti e le bevande, pesanti 10 kg o meno . . . .**	17 %	11,2 %
	01	*A. macinini da caffè, pepe, e simili*		
	04	*B. tritacarne, grattuge, pressapuree, tritaverdure, spremifrutta, affettapatate, e simili apparecchi, anche ad utilizzazione multipla*		
	07	*C. altri*		
82.09		**Coltelli (diversi da quelli della voce n. 82.06) a lama trinciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili . . . .**	17 %	17 %
		A. coltelli a lama fissa:		
	01	*I. da tavola*		
	04	*II. altri*		
	07	*B. coltelli chiudibili di ogni specie*		

Segue TABELLA B

SEZIONE XV 82.10

NUMERI della Tariffa	NUMERI della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
82.10	00	**Lame per i coltelli della voce n. 82.09**	17 %	15,4 %
82.11		**Rasoi e loro lame (compresi gli sbozzi in nastri); parti staccate metalliche di rasoi di sicurezza:**		
		A. rasoi:		
	01	I. diritti	13 %	8 %
	04	II. di sicurezza	17 %	11,2 %
	07	III. altri	14 %	11,2 %
		B. lame e coltelli:		
		I. lame per rasoi di sicurezza:		
	11	a. non finite, compresi gli sbozzi in nastri	13 %	10,6 %
	14	b. finite	16 %	10,6 %
	17	II. di altri rasoi	12 %	8,6 %
	21	C. altre parti e pezzi staccati	17 %	11,2 %
82.12	00	**Forbici a due branche e loro lame**	17 %	12,6 %
82.13		**Altri oggetti di coltelleria (comprese le forbici per potare, le tosatrici, i fenditoi, i coltellacci, le scuri da macellaio e da cucina, e i tagliacarta); utensili ed assortimenti di utensili per manicure, pedicure e simili (comprese le lime da unghie)**	16 %	11,2 %
	01	*A. forbici per potare, per sezionare il pollame, e simili*		
	04	*B. tosatrici; utensili ed assortimenti di utensili per manicure, pedicure e simili*		
	07	*C. coltelleria da ufficio (tagliacarte, aprilettere, raschiatoi, temperamatite e loro lame, ecc.)*		
	11	*D. altri*		
82.14		**Cucchiai, cucchiaioni, forchette, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili:**		
	01	A. di acciaio inossidabile	19 %	19 %
		B. altri	19 %	12,4 %
	04	*I. dorati o argentati*		
	07	*II. altri*		
82.15	00	**Manichi di metalli comuni degli oggetti delle voci n.ri 82.09, 82.13 e 82.14**	19 %	12 %

Segue TABELLA B

SEZIONE XV

CAPITOLO 83

LAVORI DIVERSI DI METALLI COMUNI

NOTA

Non sono, in ogni caso, da considerare come parti di lavori di questo Capitolo gli oggetti di ghisa, ferro od acciaio previsti dalle voci n.ri 73.25, 73.29, 73.31, 73.32 e 73.35, nonché gli stessi oggetti di altri metalli comuni.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
83.01		**Serrature (compresi i fermagli e le montature a fermaglio comportanti una serratura), catenacci e lucchetti, a chiave, a segreto o elettrici, e loro parti, di metalli comuni; chiavi (finite o non) per detti oggetti, di metalli comuni**	17 %	13,6 %
		A. serrature, catenacci e lucchetti:		
		I. lucchetti:		
	01	*a. di sicurezza*		
	04	*b. altri*		
	07	*II. serrature per veicoli di ogni specie*		
	11	*III. serrature per mobili*		
		IV. altre serrature; catenacci:		
	14	*a. di sicurezza*		
	17	*b. altri*		
	21	*B. chiavi (finite o non)*		
	24	*C. parti e pezzi staccati*		
83.02		**Guarniture, ferramenta e altri oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti ed altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni, mensole ed oggetti simili, di metalli comuni (compresi i congegni di chiusura automatica per porte)**	17 %	11,2 %
	01	*A. congegni di chiusura automatica per porte*		
	04	*B. cerniere di ogni genere*		
	07	*C. serrature a molla, senza chiave*		
	11	*D. rotelle e simili*		
	14	*E. montature per tende e portiere, e loro accessori*		
	17	*F. attaccapanni, cappellinai, sostegni, mensole, ed oggetti simili*		
	21	*G. spagnolette e loro accessori*		
		H. altri:		
	24	*I. per edifici (per porte, finestre, imposte, scuri, persiane, scale, ecc.)*		
	27	*II. per mobili*		
	31	*III. per bauli, cofani, cofanetti, ed altri lavori simili*		
	34	*IV. non nominati*		
83.03	00	**Casseforti, porte e scompartimenti blindati per camere di sicurezza, cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili, di metalli comuni**	17 %	13,6 %
83.04	00	**Classificatori, schedari, scatole per la classificazione e selezione di documenti, portacopie ed altro simile materiale per ufficio, di metalli comuni, ad esclusione dei mobili per ufficio della voce n. 94.03**	16 %	12,8 %
83.05		**Meccanismi per la legatura di fogli volanti e per classificatori, mollette per tavoli da disegno, attacchi per lettere, angolari per lettere, graffe, unghiette di segnalazione, guarniture per registri ed altri oggetti simili per ufficio, di metalli comuni**	19 %	12 %
	01	*A. punti per cucitrici di ogni genere*		
	04	*B. altri*		

Segue TABELLA B

SEZIONE XV 83.06

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
83.06		**Statuette ed altri oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni . . . .**	18 %	14,4 %
	01	*A. dorati o argentati*		
		B. altri:		
	04	*I. di rame*		
	07	*II. di altri metalli comuni*		
83.07		**Apparecchi per illuminazione, lampade, lampadari e simili, e loro parti non elettriche, di metalli comuni:**		
	01	A. lampade di sicurezza per minatori, e loro parti	14 %	11,2 %
		B. altri	18 %	11,2 %
		I. apparecchi:		
		a. non elettrici:		
	04	*1. lanterne a vento*		
	07	*2. lampade a reticelle ad incandescenza*		
	11	*3. altri*		
		b. elettrici:		
	14	*1. lampade per illuminazione di locali*		
	17	*2. lampade da esterni*		
	21	*3. altri (lampade portatili, lampade dei tipi per usi speciali, ecc.)*		
	24	*II. parti e pezzi staccati*		
83.08		**Tubi flessibili di metalli comuni . . . .**	17 %	11,2 %
	01	*A. di ferro o di acciaio*		
	04	*B. di altri metalli comuni*		
83.09		**Fermagli, montature a fermaglio, fibbie, fibbie a fermaglio, magliette, ganci, occhielli ed oggetti simili, di metalli comuni, per vestiti, calzature, copertoni, marocchineria e per qualsiasi confezione od oggetti di equipaggiamento; rivetti tubolari o a gambo biforcuto, di metalli comuni:**		
	01	A. magliette, ganci, occhielli ed oggetti simili, fissati su strisce di materia tessile	18 %	11 %
		B. altri	16 %	10,4 %
	04	*I. magliette, ganci, occhielli ed oggetti simili*		
	07	*II. rivetti tubolari o a gambo biforcuto*		
	11	*III. non nominati*		
83.10	00	**Perle metalliche e pagliette metalliche, tagliate, di metalli comuni . . . .**	18 %	14,4 %
83.11	00	**Campane, campanelle, campanelli, sonagli e simili, non elettrici, e loro parti, di metalli comuni . . . .**	18 %	14,4 %
83.12	00	**Cornici metalliche, per fotografie, incisioni e simili; specchi metallici . . .**	19 %	15,2 %
83.13		**Tappi metallici, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, capsule copri-turaccioli, capsule lacerabili, tappi versatori, suggelli ed accessori simili per imballaggio, di metalli comuni:**		
		A. capsule otturanti o coprituraccioli, di alluminio o di piombo:		
	01	I. capsule di alluminio, di diametro massimo di 21 mm, anche munite internamente di una rondella di gomma, ma non associate ad altre materie	18 %	11,2 %
	04	II. altre	18 %	12,8 %

Segue TABELLA B

SEZIONE XV

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*83.13*)		B. altri	18 %	11,2 %
	07	*I. tappi corona*		
	11	*II. chiusure a museruola ed altri oggetti per fissare i tappi, di fili metallici*		
	14	*III. non nominati*		
83.14		**Cartelli indicatori, cartelli per insegne, cartelli pròpaganda, cartelli indirizzo ed altri cartelli simili, numeri, lettere e insegne diverse, di metalli comuni**	19 %	12 %
	01	*A. di metalli comuni non ferrosi, non incisi*		
	04	*B. altri*		
83.15		**Fili, bacchette, tubi, piastre, pastiglie, elettrodi e oggetti simili, di metalli comuni o di carburi metallici, rivestiti o riempiti di decapanti e fondenti, per saldature o riporto di metallo o di carburi metallici; fili e bacchette di polveri di metalli comuni agglomerate, per la metallizzazione a proiezione:**		
	01	A. elettrodi per saldature, con anima di acciaio, rivestiti di materie refrattarie	15 %	13 %
		B. altri	15 %	12 %
	04	*I. di ghisa, di ferro o di acciaio*		
	07	*II. di altri metalli comuni o di carburi metallici*		

Segue TABELLA B

SEZIONE XVI

MACCHINE ED APPARECCHI; MATERIALE ELETTRICO

NOTE

1. Questa Sezione non comprende:

   a) le cinghie di trasmissione ed i nastri trasportatori di materie plastiche artificiali del Capitolo 39, le cinghie di trasmissione ed i nastri trasportatori di gomma vulcanizzata (n. 40.10), nonché gli oggetti per usi tecnici di gomma vulcanizzata non indurita, quali rondelle, giunti, valvole e simili (n. 40.14);

   b) gli oggetti per usi tecnici di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti (n. 42.04) o di pelli da pellicceria (n. 43.03);

   c) i tubetti, spole, rocche, rocchetti ed altri supporti simili di qualsiasi materia (Capitoli 39, 40, 44, 48 o Sezione XV, secondo i casi);

   d) le carte ed i cartoni traforati per meccanismi Jacquard e simili, della voce n. 48.21;

   e) i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione di materie tessili (n. 59.16) ed i manufatti per usi tecnici di materie tessili (n. 59.17);

   f) gli oggetti costituiti interamente da pietre preziose (gemme), da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite — pietre non montate — (n.ri 71.02, 71.03 o 71.15);

   g) le parti e forniture d'impiego generale, ai sensi della Nota 2 della Sezione XV, di metalli comuni (Sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche artificiali (che rientrano, generalmente, nella voce n. 39.07);

   h) le tele e le cinghie senza fine di fili o nastri metallici (Sezione XV);

   ij) gli oggetti dei Capitoli 82 e 83;

   k) il materiale da trasporto della Sezione XVII;

   l) gli oggetti del Capitolo 90 (strumenti e apparecchi di misura e di precisione, ecc.);

   m) gli oggetti d'orologeria (Capitolo 91);

   n) gli utensili intercambiabili della voce n. 82.05 e le spazzole costituenti elementi di macchine (n. 96.02), nonché gli utensili intercambiabili simili i quali sono da classificare secondo la materia costitutiva della loro parte operante (Capitoli 40, 42, 43, 45, 59, voci n.ri 68.04, 69.09, ecc.);

   o) le macchine aventi il carattere di giuochi, giocattoli o attrezzi per sport (Capitolo 97).

2. Con riserva delle disposizioni contenute nelle Note 1 e 3 di questa Sezione e nella Nota 1 dei Capitoli 84 e 85, le parti ed i pezzi staccati di macchine (ad eccezione delle parti e pezzi staccati degli oggetti previsti dalle voci n.ri 84.64, 85.23, 85.24, 85.25 e 85.27) sono da classificare sulla base delle regole seguenti:

   a) le parti ed i pezzi staccati consistenti in oggetti compresi in una voce qualsiasi dei Capitoli 84 o 85 (escluse le voci n.ri 84.65 e 85.28) rientrano nella loro rispettiva voce qualunque possa essere la macchina alla quale sono destinati;

   b) le parti ed i pezzi staccati, diversi da quelli del paragrafo precedente, se riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente ad una macchina particolare o a più macchine classificabili nella stessa voce (anche nelle voci n.ri 84.59 o 85.22), rientrano nella voce afferente a detta o a dette macchine; tuttavia le parti ed i pezzi staccati, destinati principalmente agli oggetti tanto della voce n. 85.13 quanto della voce n. 85.15, sono da classificare nella voce n. 85.13;

   c) le altre parti e pezzi staccati rientrano nelle voci n.ri 84.65 o 85.28.

3. Quando in questa Sezione è stabilita una distinzione fra le macchine e le parti relative, sono considerate come macchine, e non come parti, le macchine incomplete, purchè presentino le caratteristiche essenziali delle rispettive macchine complete.

4. Le macchine presentate non montate, comprese le macchine incomplete ai sensi della Nota precedente, sono classificate come quelle montate. *Lo stesso regime è applicabile, a richiesta del dichiarante in dogana ed alle condizioni stabilite dalle autorità competenti, alle macchine presentate a riprese.*

5. Salvo disposizioni contrarie, le combinazioni di macchine di specie diversa, destinate a funzionare insieme e costituenti un solo corpo, nonché le macchine che compiono due o più funzioni diverse, alternative o complementari, sono da classificare tenendo conto della funzione principale che caratterizza il complesso.

6. Le macchine motrici di qualsiasi specie, annesse a macchine operatrici, oppure presentate insieme a macchine operatrici, purchè queste ultime siano evidentemente destinate a ricevere le prime (basamento comune, posto riservato nell'incastellatura comune, supporto a mensola fissato a questa o altre disposizioni costruttive simili), seguono il regime della macchina che debbono azionare. La stessa norma si applica per le cinghie di trasmissione e per i nastri trasportatori, montati sulle macchine o presentati contemporaneamente alle macchine sulle quali sono evidentemente destinati ad essere montati. *Il peso delle suddette macchine motrici e delle cinghie di trasmissione o di trasporto entra nel computo per la determinazione degli scaglioni di peso previsti in tariffa.*

7. Ai fini dell'applicazione delle Note che precedono, il termine « macchine » è valido anche per i diversi apparecch e congegni di questa Sezione.

Segue TABELLA B

SEZIONE XVI

NOTE COMPLEMENTARI

1. *Gli utensili necessari al montaggio o alla manutenzione delle macchine seguono il regime di queste quando siano presentati allo sdoganamento insieme alle relative macchine. Lo stesso regime è applicabile agli utensili intercambiabili che siano presentati contemporaneamente alle macchine di cui costituiscono la dotazione normale e purchè essi siano normalmente venduti con quelle.*

2. *Il dichiarante in dogana è tenuto a produrre, a corredo della sua dichiarazione, se la Dogana l'esige, un documento illustrato (notizie, prospetti, pagine di cataloghi, fotografie, ecc.) indicante la designazione corrente della macchina, i suoi usi e le sue caratteristiche essenziali e, per le macchine presentate smontate, un piano di montaggio ed un inventario del contenuto dei differenti colli.*

3. *(EURATOM) Le macchine e gli apparecchi appositamente costruiti per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati, non espressamente nominati in alcuna voce di questa Sezione, sono da assoggettare al dazio dell'11 %, qualunque sia la voce dei Capitoli 84 ed 85 nella quale essi rientrano.*

* * *

A) Ai sensi della Nota complementare n. 2, se il documento illustrato richiesto dalla Dogana è redatto in lingua straniera, deve essere tradotto oppure deve essere corredato da una dichiarazione in lingua italiana, contenente le indicazioni richieste e certificata esatta dall'operatore.

B) Le macchine che, per le dimensioni od il peso, non sono suscettibili di essere presentate allo sdoganamento in una sola volta, possono essere presentate a riprese, senza che per questo fatto muti la loro classificazione. In questo caso, per ottenere il trattamento stabilito per le macchine della rispettiva specie, l'operatore deve presentare alla Dogana, all'atto della prima spedizione, i disegni principali dell'intera macchina, con l'indicazione del relativo valore e peso, ed un elenco delle parti costitutive di essa, con l'indicazione approssimativa del loro peso e valore, nonchè del termine entro il quale saranno ultimate le spedizioni. Tale termine non potrà eccedere i sei mesi, salvo eventuali proroghe che saranno concesse dal Ministro delle Finanze - Direzione Generale delle Dogane e I.I. - in relazione a particolari necessità rappresentate dagli interessati con apposita documentata istanza.

Il rilascio delle singole spedizioni è subordinato, nel caso d'importazione, al deposito dei diritti a erenti alle parti e pezzi staccati di macchine o alle macchine complete, secondo la classificazione che comporti il dazio piu elevato.

In caso di variazione ai dazi portati dalla Tariffa, dopo aver effettuata la prima importazione di parte della macchina, si applica alla macchina completa il trattamento daziario più favorevole.

C) Le macchine della stessa specie, montate in batteria, sono da classificare, ciascuna, secondo il proprio peso e valore, comprendendo in quest la parte proporzionale della incastellatura e degli organi comuni.

D) Salvo disposizioni contrarie, seguono lo stesso trattamento della macchina alla quale sono annessi o alla quale sono destinati ad essere annessi, purché in quest'ultimo caso, siano presentati contemporaneamente e siano ad essa pertinenti:

a) gli apparecchi, strumenti e dispositivi, ausiliari;

b) le pompe;

c) i contrappes aventi una funzione dinamica (quelli aventi una funzione statica seguono il trattamento loro proprio);

d) i tubi e le rubinetterie;

e) gli oggetti di materie ressili, indispensabili per il funzionamento della macchina;

f) i ventilatori;

g) gli apparecchi ausiliari per riscaldare e simili;

h) gli utensili di lavoro, i porta-utensili ed altri dispositivi, che normalmente vanno fissati simultaneamente sulle macchine e fanno parte ntegrante delle stesse.

Seguono, invece, il trattamento proprio i copertoni, anche se presentati come coperture delle macchine, e, se presentati in soprannumero, gli utensili di lavoro, i porta-utensili, i pezzi di ricambio o di trasformazione e gli oggetti di materie tessili indispensabili per il funzionamento della macchina.

A richiesta dell'interessato, è ammessa al trattamento della macchina una sola serie di chiavi.

Seguono, egualmente, lo stesso trattamento della macchina alla quale sono destinati i basamenti e gli zoccoli, i quadri di controllo o di comando, presentati insieme ad essa.

E) I carrelli ed i vagoncini, destinati ad introdurre ed a togliere la materia da lavorare dalle macchine ed a sostenervela durante la lavorazione, si tassano insieme con la macchina rispettiva.

F) Le macchine, sottoposte a diverso trattamento in base al peso, sono classificate secondo il peso netto reale. A tale effetto non si tiene conto del peso degli apparecchi, strumenti e dispositivi ausiliari, delle pompe, dei contrappesi dinamici e degli altri organi ed oggetti che, secondo il disposto della precedente Nota D), seguono il trattamento delle macchine rispettive.

Si tiene conto, invece, del peso proporzionale della incastellatura e degli organi comuni, nei casi previsti dalle Note C) e D) precedenti; si tiene conto, altresì, del peso dei carrelli e dei vagoncini, da tassare insieme alle macchine rispettive, secondo il disposto della Nota E) precedente.

La classificazione, secondo il peso, delle macchine presentate non montate, ai sensi della Nota legale 4 di questa Sezione, è determinata dal peso netto totale, purchè le parti ed i pezzi staccati costitutivi siano numerati e sia, inoltre, esibito, indipendemente dai documenti richiesti dalla Nota A), un disegno portante gli stessi numeri di riferimento nonchè un elenco riassuntivo ugualmente numerato.

G) Sugli organi di illuminazione elettrica, è dovuta, oltre il dazio, la sovrimposta di confine nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni.

La stessa sovrimposta è da riscuotere sugli anzidetti prodotti tassabili, inseriti su macchine, apparecchi o congegni di questa Sezione, oppure presentati insieme alle dette macchine, apparecchi e congegni, cui sono destinati.

H) Sui prodotti compresi in questa Sezione, soggetti a sovrimposta di confine sui filati, si riscuote, oltre il dazio, tale sovrimposta.

Segue TABELLA B

SEZIONE XVI

CAPITOLO 84

CALDAIE, MACCHINE, APPARECCHI E CONGEGNI MECCANICI

NOTE

1. Sono esclusi da questo Capitolo:
   a) le mole ed oggetti simili per macinare e gli altri oggetti del Capitolo 68;
   b) gli apparecchi, macchine, congegni (ad esempio, pompe) e loro parti, di materie ceramiche (Capitolo 69);
   c) le vetrerie per laboratorio (n. 70.17) ed i lavori di vetro per usi tecnici (n.ri 70.20 e 70.21);
   d) gli oggetti delle voci n.ri 73.36 e 73.37 e gli oggetti simili di altri metalli comuni;
   e) gli utensili e le macchine utensili elettromeccaniche, a mano (n. 85.05), nonché gli apparecchi elettromeccanici per uso domestico (n. 85.06).

2. Salvo il disposto delle Note 5 e 6 della Sezione XVI, le macchine e gli apparecchi suscettibili di essere classificati sia sotto le voci dal n. 84.01 al n. 84.21 incluso, sia sotto le voci dal n. 84.22 al n. 84.60 incluso, sono da classificare nelle voci dal n. 84.01 al n. 84.21.

   Tuttavia,

   — non rientrano nella voce n. 84.17:
      a) le incubatrici ed allevatrici per l'avicoltura e gli armadi e stufe di germinazione (n. 84.28);
      b) gli apparecchi umidificatori dei grani per molini (n. 84.29);
      c) i diffusori per zuccherifici (n. 84.30);
      d) le macchine e gli apparecchi termici per il trattamento dei filati, tessuti e lavori di materie tessili (n. 84.40);
      e) gli apparecchi e dispositivi che compiono un'operazione meccanica, in cui le variazioni di temperatura (riscaldamento o raffreddamento), ancorchè necessarie, hanno una funzione accessoria nei riguardi dell'operazione finale;

   — non rientrano nella voce n. 84.19:
      a) le macchine da cucire per la chiusura degli imballaggi (n. 84.41);
      b) le macchine ed apparecchi da ufficio della voce n. 84.54.

3. Rientrano nella voce n. 84.62 le sfere di acciaio calibrate, cioè le sfere brunite il cui diametro massimo o minimo non differisce di più dell'1 % del diametro nominale, a condizione, tuttavia, che questa differenza (tolleranza) non superi i 0,05 mm.
   Le sfere di acciaio che non rispondono alla definizione anzidetta sono da classificare nella voce n. 73.40.

4. Salvo disposizioni contrarie e con riserva delle norme stabilite dalla precedente Nota 2 e dalla Nota 5 della Sezione XVI, le macchine ad utilizzazioni multiple sono da classificare nella voce afferente all'utilizzazione principale, oppure, qualora una tale voce non esista o non sia possibile determinare l'utilizzazione principale, nella voce n. 84.59.
   In ogni caso, rientrano ugualmente nella voce n. 84.59 le macchine per la fabbricazione di cordami e cavi di qualsiasi materia (trefolatrici, riunitrici, cordatrici, ecc.).

NOTE COMPLEMENTARI

1. *Si considerano come « motori per aerodine » della voce n. 84.06-A soltanto i motori appositamente costruiti per ricevere un'elica o un rotore.*
2. *Agli effetti della voce n. 84.45-C-VI-a, si considera come sistema di regolazione micrometrica qualsiasi dispositivo che permetta di valutare o di regolare ad almeno 1/100 di mm (0,01 mm) circa, il valore dello spostamento d'un organo importante della macchina, come: tavola, albero, portamolle, ecc.*
3. *(EURATOM) Il termine « reattori nucleari » (voce n. 84.59-A) indica il complesso delle apparecchiature e dei dispositivi contenuti nella zona di uno schermo biologico, ivi compreso, eventualmente, lo schermo stesso, nonché i dispositivi che fanno parte integrante delle parti contenute nella zona (in particolare le barre di regolazione ed i loro dispositivi di guida e di comando nella misura in cui fanno parte integrante delle barre suddette) o di altre parti contenute nell'interno della zona.*

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
84.01		Generatori di vapore d'acqua o di altri vapori (caldaie a vapore) . . .	14 %	8,8 %
		A. caldaie:		
	01 (n)	*I. multitubolari (a tubi d'acqua)*		
	04 (n)	*II. altre*		
	07	*B. parti e pezzi staccati*		
84.02		Apparecchi ausiliari per generatori di vapore d'acqua o di altri vapori (economizzatori, surriscaldatori, accumulatori di vapore, apparecchi di pulitura, recuperatori di gas, ecc.); condensatori per macchine a vapore	14 %	8,8 %
	01	*A. apparecchi ausiliari per generatori di vapore*		
	04	*B. condensatori per macchine a vapore*		
	07	*C. parti e pezzi staccati*		

Segue TABELLA B

SEZIONE XVI **84.03**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
84.03	00	**Gassogeni e generatori di gas d'acqua e di gas d'aria, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene (per via umida) e generatori simili, anche con i rispettivi depuratori**	14 %	8,8 %
84.04	00	**Locomobili (ad esclusione dei trattori della voce n. 87.01) e macchine semifisse, a vapore**	13 %	10,4 %
84.05		**Macchine a vapore d'acqua o ad altri vapori, separate dalle loro caldaie**	13 %	8 %
		A. macchine:		
	01 (n)	*I. macchine a vapore a pistone (alternative)*		
	04 (n)	*II. turbine a vapore*		
		B. parti e pezzi staccati:		
	07	*I. pale, palette e rotori*		
	11	*II. altri*		
84.06		**Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone:**		
		A. motori per aerodine, rispondenti alla definizione della Nota complementare 1 di questo Capitolo, di potenza:		
	01 (n)	I. di 400 CV o meno	15 % (2) (3)	9,6 %
	04 (n)	II. di più di 400 CV	10 % (2) (3)	6,4 %
	07 (n)	B. propulsori speciali del tipo « fuori-bordo »	18 %	12,8 %
		C. altri motori:		
		I. motori a scoppio (con accensione a scintilla) con cilindrata:		
		a. di 250 cm^3 o meno	22 % (4)	14,4 %
	11 (n)	*1. di 50 cm^3 o meno*		
	14 (n)	*2. di più di 50 cm^3 fino a 250 cm^3*		
		b. di più di 250 cm^3:		
		1. destinati all'industria del montaggio:		
		dei motocoltivatori della voce n. 87.01-A,		
		degli autoveicoli per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti, con meno di 15 posti a sedere,		
		degli autoveicoli per il trasporto delle merci con motore di cilindrata inferiore a 2.800 cm^3		
		degli autoveicoli per usi speciali della voce n. 87.03 (1) . . .	18 %	10,6 %
	17 (n)	*aa. di più di 250 cm^3 fino a 1.000 cm^3*		
	21 (n)	*bb. di più di 1.000 cm^3 fino a 1.500 cm^3*		
	24 (n)	*cc. di più di 1.500 cm^3 fino a 4.000 cm^3*		
	27 (n)	*dd. di più di 4.000 cm^3*		

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(2) Il dazio è provvisoriamente sospeso per i materiali importati e destinati ad essere montati sulle aerodine che abbiano beneficiato a loro volta della franchigia doganale o che siano costruite nella Comunità. L'ammissione a questa sospensione è subordinata al rispetto delle modalità e condizioni da determinarsi dal Ministro per le finanze.

(3) *L'applicazione del dazio è sospesa se destinati all'Amministrazione della Difesa.*

(4) *Per i motori diversi da quelli per velocipedi, motocicli e autoveicoli, l'applicazione del dazio è sospesa se destinati all'Amministrazione della Difesa o se importati direttamente dal Corpo della Guardia di Finanza.*

Segue TABELLA B

SEZIONE XVI

84.06

NUMERI della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
(84.06-C-I-b)		2. altri	18 % (2)	12,6 %
	31 (n)	*aa. di più di 250 cm³ fino a 1.000 cm³*		
	34 (n)	*bb. di più di 1.000 cm³ fino a 1.500 cm³*		
	37 (n)	*cc. di più di 1.500 cm³ fino a 4.000 cm³*		
	41 (n)	*dd. di più di 4.000 cm³*		
		II. motori a combustione interna (con accensione per compressione):		
		a. motori di propulsione per navi, del peso (1):		
	44 (n)	1. di 10.000 kg o meno	16 % (3)	12,2 %
	47 (n)	2. di più di 10.000 kg	13 % (3)	12,2 %
		b. altri:		
		1. destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della voce n. 87.01-A, degli autoveicoli per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti, con meno di 15 posti a sedere degli autoveicoli per il trasporto delle merci con motore di cilindrata inferiore a 2.500 cm³ degli autoveicoli per usi speciali della voce n. 87.03 (1)	18 %	11,2 %
	51 (n)	*aa. di potenza di 100 CV o meno*		
	54 (n)	*bb. di potenza di più di 100 CV fino a 1.000 CV*		
	57 (n)	*cc. di potenza di più di 1.000 CV*		
		2. non nominati	18 % (2)	14 %
	61 (n)	*aa. di potenza di 100 CV o meno*		
	64 (n)	*bb. di potenza di più di 100 CV fino a 1.000 CV*		
	67 (n)	*cc. di potenza di più di 1.000 CV*		
		D. parti e pezzi staccati:		
	71	I. di motori per aerodine	12 % (4) (5)	8 %
		II. di altri motori:		
		a. blocchi-cilindri, carters, testate, cilindri e camicie	17 %	10,3 %
	74	*1. blocchi-cilindri, carters*		
	77	*2. testate, cilindri e camicie*		
		b. bielle e pistoni	17 %	9,4 %
	81	*1. bielle*		
	84	*2. pistoni*		
		c. non nominati	15 %	10 %
	87	*1. di motori degli autoveicoli per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti, con meno di 15 posti a sedere*		
	91	*2. altri*		
84.07		**Ruote idrauliche, turbine ed altre macchine motrici, idrauliche**	15 %	9,6 %
	01 (n)	*A. turbine idrauliche*		
	04	*B. ruote idrauliche ed altre macchine motrici, idrauliche*		
	07	*C. parti e pezzi staccati*		

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(2) *Per i motori diversi da quelli per motocicli e autoveicoli, l'applicazione del dazio è sospesa se destinati all'Amministrazione della Difesa o se importati direttamente dal Corpo della Guardia di Finanza.*

(3) *L'applicazione del dazio è sospesa se destinati all'Amministrazione della Difesa o se importati dal Corpo della Guardia di Finanza.*

(4) Il dazio è provvisoriamente sospeso per i materiali importati e destinati ad essere montati sulle aerodine che abbiano beneficiato a loro volta della franchigia doganale o che siano costruite nella Comunità. L'ammissione a questa sospensione è subordinata al rispetto delle modalità e condizioni da determinarsi dal Ministro per le finanze.

(5) *L'applicazione del dazio è sospesa se destinati all'Amministrazione della Difesa.*

Segue TABELLA B

SEZIONE XVI 84.08

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
84.08		**Altri motori e macchine motrici:**		
		A. propulsori a reazione:		
		I. turboreattori d'una spinta di:		
	01 (n)	a. 2.500 kg o meno	12 % (1) (2)	9,6 %
	04 (n)	b. più di 2.500 kg	12 % (1) (2)	8 %
	07 (n)	II. altri (statoreattori, pulsoreattori, razzi, ecc.)	12 % (1) (2)	9,6 %
		B. turbine a gas:		
		I. turbopropulsori d'una potenza di:		
	11 (n)	a. 1.500 CV o meno	15 % (1) (2)	12 %
	14 (n)	b. più di 1.500 CV	12 % (1) (2)	8 %
	17 (n)	II. altri	14 %	8,8 %
	21	C. altri motori e macchine motrici	14 %	11,2 %
		D. parti e pezzi staccati:		
	24	I. di propulsori a reazione o di turbopropulsori	12 % (1) (2)	8 %
	27	II. altri	14 %	8,8 %
84.09		**Rulli compressori a propulsione meccanica**	13 %	8 %
		A. rulli compressori:		
	01 (n)	*I. a vibrazione*		
	04 (n)	*II. altri*		
	07	*B. parti e pezzi staccati*		
84.10		**Pompe, motopompe e turbopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.):**		
		A. pompe aventi un dispositivo misuratore:		
		I. dei tipi utilizzati per la distribuzione dei carburanti e lubrificanti	16 %	10.4 %
	01 (n)	*a. pompe*		
	04	*b. parti e pezzi staccati*		
	07	II. altre	13 %	10,4 %
		B. altre pompe:		
	11 (n)	I. pompe che possono fornire una pressione uguale o superiore a 20 Bar	12 %	10,8 %
		II. pompe non nominate	12 %	9,6 %
	14 (n)	*a. pompe a mano*		
	17 (n)	*b. pompe di ogni specie per motori a scoppio o a combustione interna*		
		c. altre pompe, motopompe e turbopompe:		
	21 (n)	*1. pompe e motopompe, alternative*		
	24 (n)	*2. pompe e motopompe, rotative, diverse da quelle centrifughe*		
		3. pompe e motopompe, centrifughe, comprese le turbopompe:		
	27 (n)	*aa. pompe sommerse*		
	31 (n)	*bb. altre*		
	34 (n)	*4. altre pompe e motopompe*		
	37	III. parti e pezzi staccati	12 %	9,6 %
	41	C. elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.) . . .	14 %	8,8 %

(1) Il dazio è provvisoriamente sospeso per i materiali importati e destinati ad essere montati sulle aerodine che abbiano beneficiato a loro volta della franchigia doganale o che siano costruite nella Comunità. L'ammissione a questa sospensione è subordinata al rispetto delle modalità e condizioni da determinarsi dal Ministro per le finanze.

(2) *L'applicazione del dazio è sospesa se destinati all'Amministrazione della Difesa.*

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
84.11		**Pompe, motopompe e turbopompe, per aria e per vuoto; compressori, motocompressori e turbocompressori di aria e di altri gas; generatori a pistoni liberi; ventilatori e simili:**		
		A. pompe e compressori:		
		I. pompe (a mano od a pedale) per gonfiare i pneumatici ed oggetti simili	16 %	10,4 %
	01	*a. pompe*		
	(n) 04	*b. parti e pezzi staccati*		
		II. altri:		
	07 (n)	a. pompe per vuoto che possono fornire un vuoto inferiore a 10^{-3} Torr; compressori centrifughi o assiali che consentono un rapporto di compressione almeno uguale a 2 e una portata di più di 3.000 m³ al minuto; compressori alternativi fissi di peso superiore a 2.000 kg	12 %	10,8 %
		b. pompe e compressori non nominati	12 %	9,6 %
	11 (n)	*1. pompe, motopompe e turbopompe, per aria e per vuoto*		
		2. compressori frigoriferi:		
	14 (n)	*aa. di 350 Kcal/h o meno*		
		bb. di più di 350 Kcal/h:		
	17 (n)	*α. a chiusura ermetica o semi-ermetica*		
	21 (n)	*β. altri*		
		3. altri compressori, motocompressori e turbocompressori:		
	24 (n)	*aa. mobili (su carrelli)*		
		bb. fissi (su zoccolo o telaio):		
	27 (n)	*α. alternativi*		
	31 (n)	*β. altri*		
	34	c. parti e pezzi staccati	12 %	9,6 %
		B. generatori a pistoni liberi	10 % (1)	6,4 %
	37 (n)	*I. generatori*		
	41	*II. parti e pezzi staccati*		
		C. ventilatori e simili.	13 %	10,4 %
		I. ventilatori e simili (diversi da quelli della voce n. 85.06):		
	44 (n)	*a. elicoidali o assiali*		
	47 (n)	*b. altri*		
	51	*II. parti e pezzi staccati*		
84.12		**Gruppi per il condizionamento dell'aria comprendenti, riuniti in un solo corpo, un ventilatore a motore e dispositivi per modificare la temperatura e l'umidità**	12 %	9,2 %
	01	*A. con attrezzatura frigorifera*		
	04	*B. senza attrezzatura frigorifera*		
84.13		**Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili liquidi (polverizzatori), a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi gli avanfocolari, le griglie meccaniche, i dispositivi meccanici per la eliminazione delle ceneri e dispositivi simili**	14 %	8,8 %
	01	*A. bruciatori a combustibili liquidi (polverizzatori)*		
	04	*B. bruciatori a combustibili solidi polverizzati o a gas; bruciatori misti*		
	07	*C. altri*		

(1) *L'applicazione del dazio è sospesa se destinati all'Amministrazione della Difesa.*

Segue TABELLA B

SEZIONE XVI

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
84.14		**Forni industriali o per laboratori, ad esclusione dei forni elettrici della voce n. 85.11:**		
	01 (n)	A. appositamente costruiti per la separazione dei combustibili nucleari irradiati, per il trattamento delle scorie radioattive o per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati (EURATOM)	11 %	8,8 %
		B. altri	11 %	8,8 %
		I. forni:		
	04 (n)	*a. per la fusione, l'arrostimento o altro trattamento termico dei minerali o dei metalli*		
	07 (n)	*b. per i prodotti di panetteria, pasticceria e biscotteria*		
	11 (n)	*c. non nominati*		
		II. parti e pezzi staccati:		
	14	*a. di forni per la fusione, l'arrostimento o altro trattamento termico dei minerali o dei metalli*		
	17	*b. di forni per i prodotti di panetteria, pasticceria e biscotteria*		
	21	*c. di forni non nominati*		
84.15		**Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie:**	13 %	8 %
		A. materiale, macchine ed apparecchi:		
		I. frigoriferi per uso domestico:		
		a. elettrici		
	01 (n)	*1. a compressione*		
	04 (n)	*2. ad assorbimento*		
	07 (n)	*b. non elettrici*		
	11 (n)	*II. conservatori a basse temperature*		
		III. altri:		
	14 (n)	*a. mobili frigoriferi*		
	17	*b. attrezzature frigorifere*		
	21	*B. parti e pezzi staccati*		
84.16		**Calandre e laminatoi, diversi dai laminatoi per metalli e dalle macchine per laminare il vetro; cilindri per dette macchine**	13 %	8 %
		A. calandre e laminatoi:		
	01	*I. per l'industria tessile*		
	04	*II. altri*		
		B. parti e pezzi staccati:		
	07	*I. cilindri*		
	11	*II. altri*		
84.17		**Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione, il raffreddamento, ecc., ad esclusione degli apparecchi domestici; scaldacqua e scaldabagni, non elettrici:**		
	01	A. apparecchi per la produzione dei prodotti della voce n. 28.51-A (EURATOM)	11 %	8,8 %
	04	B. apparecchi appositamente costruiti per la separazione dei combustibili nucleari irradiati, per il trattamento delle scorie radioattive o per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati (EURATOM)	11 %	8,8 %

Segue TABELLA B

SEZIONE XVI 84.17

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(84.17)		C. scambiatori di temperatura:		
		I. appositamente costruiti per le macchine e apparecchi per la produzione del freddo (evaporatori, condensatori)	13 %	7,8 %
	07	*a. evaporatori*		
	11	*b. condensatori*		
	14	II. altri	11 %	7, 2%
		D. macchine ed apparecchi per la preparazione del caffè ed altre bevande calde:		
		I. a riscaldamento elettrico	18 %	14,4 %
	17 (n)	*a. macchine e apparecchi*		
	21	*b. parti e pezzi staccati*		
	24	II. altri	12 %	9,6 %
		E. apparecchi medico-chirurgici di sterilizzazione:		
	27	I. a riscaldamento elettrico	17 %	13,6 %
	31	II. altri	14 %	11,2 %
		F. altri:		
		I. scaldacqua e scaldabagni, non elettrici	15 %	9,6 %
	34	*a. per uso domestico*		
	37	*b. per altri usi*		
		II. non nominati	14 %	8,8 %
		a. essiccatoi:		
	41	*1. per l'agricoltura, per le industrie dei prodotti alimentari, delle bevande e del tabacco*		
	44	*2. per l'industria chimica*		
	47	*3. per le industrie del legno, delle paste per carta, della carta e dei cartoni*		
	51	*4. altri*		
		b. altri apparecchi e dispositivi:		
	54	*1. per le industrie del latte*		
	57	*2. per l'industria dei grassi e degli oli alimentari*		
	61	*3. per la fabbricazione dello zucchero*		
	64	*4. per la fabbricazione della cioccolata, dei confetti, delle caramelle, e di simili prodotti dolciari*		
	67	*5. per il trattamento di altri prodotti delle industrie alimentari, delle bevande e del tabacco*		
	71	*6. per le industrie delle paste per carta, della carta e dei cartoni*		
	74	*7. per l'industria chimica*		
	77	*8. per l'industria della gomma e delle materie plastiche artificiali*		
	81	*9. non nominati*		
		c. parti e pezzi staccati:		
	84	*1. di essiccatoi*		
	87	*2. di altri apparecchi e dispositivi*		
84.18		Centrifughe ed idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas:		
	01	A. per la separazione degli isotopi dell'uranio (EURATOM)	5 %	4,8 %
	04	B. per la produzione dei prodotti della voce n. 28.51-A (EURATOM).	11 %	8,8 %
	07	C. appositamente costruiti per la separazione dei combustibili nucleari irradiati, per il trattamento delle scorie radioattive o per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati (EURATOM)	11 %	8,8 %

Segue TABELLA B

SEZIONE XVI **84.18**

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(84.18)		D. altri:		
		I. centrifughe ed idroestrattori centrifughi:		
		a. scrematrici e chiarificatrici per il trattamento del latte	10 %	8 %
	11	*1. apparecchi*		
	14	*2. parti e pezzi staccati*		
		b. idroestrattori per biancheria, a funzionamento elettrico, di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, non eccedente i 6 kg	18 %	12,8 %
	17 (n)	*1. apparecchi*		
	21	*2. parti e pezzi staccati*		
		c. non nominati	13 %	8 %
		1. apparecchi:		
	24	*aa. idroestrattori per biancheria, a funzionamento elettrico, di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, superiore a 6 kg*		
	27	*bb. centrifughe per laboratori*		
	31	*cc. altri*		
	34	*2. parti e pezzi staccati*		
		II. apparecchi (diversi dai centrifughi) per filtrare o depurare liquidi o gas	15 %	9,6 %
		a. apparecchi:		
		1. per filtrare o depurare i liquidi:		
	37	*aa. per motori*		
		bb. altri:		
	41	*α. apparecchi per filtrare o depurare le acque*		
		β. apparecchi per filtrare o depurare altri liquidi:		
	44	*a'. per filtrare o depurare le bevande*		
	47	*b'. altri*		
		2. per filtrare o depurare i gas:		
	51	*aa. per motori*		
	54	*bb. altri*		
		b. parti e pezzi staccati:		
	57	*1. di apparecchi per filtrare o depurare le acque*		
	61	*2. di apparecchi per filtrare o depurare altri liquidi*		
	64	*3. di apparecchi per filtrare o depurare i gas*		
84.19		**Macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie ed altri recipienti; per riempire, chiudere, etichettare o incapsulare bottiglie, scatole, sacchi ed altri contenitori; per impacchettare o imballare le merci; apparecchi per gassare le bevande; apparecchi per lavare il vasellame:**		
		A. macchine ed apparecchi per lavare il vasellame, a funzionamento elettrico, con o senza dispositivo di asciugamento	18 %	11,2 %
		I. macchine e apparecchi:		
	01 (n)	*a. per uso domestico*		
	04 (n)	*b. per altri usi*		
	07	*II. parti e pezzi staccati*		
		B. altri	13 %	8 %
	11	*I. per pulire o asciugare le bottiglie ed altri recipienti; per riempire, chiudere, etichettare o incapsulare bottiglie, scatole, sacchi ed altri contenitori*		
	14	*II. per impacchettare o imballare le merci*		
	17	*III. non nominati*		

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
84.20		**Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia**	15 %	9,6 %
		A. apparecchi e strumenti per pesare:		
		I. apparecchi e strumenti:		
	01	*a. bilance per uso domestico e pesa-bambini*		
	04	*b. basculle a ponte ed altre piattaforme per pesare*		
		c. altri:		
	07	*1. non automatici*		
	11	*2. non nominati*		
	14	*II. parti e pezzi staccati*		
	17	*B. pesi per qualsiasi bilancia*		
84.21		**Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o polverulenti ; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto:**		
		A. apparecchi meccanici (anche a mano), per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o polverulenti	11 %	9 %
	01	*I. per spruzzare gli insetticidi, fungicidi, erbicidi, e prodotti simili*		
	04	*II. altri*		
		B. altri	13 %	10,2 %
	07	*I. estintori, anche carichi*		
	11	*II. pistole a spruzzo e apparecchi simili*		
	14	*III. macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto*		
84.22		**Macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico e di manutenzione (ascensori, « skips », verricelli, binde, paranchi, gru, ponti scorrevoli, trasportatori, teleferiche, ecc.), esclusi le macchine e gli apparecchi della voce n. 84.23:**		
	01	A. manipolatori meccanici a distanza, fissi o mobili, non maneggiabili « a mano libera », appositamente costruiti per la manipolazione delle sostanze altamente radioattive (EURATOM)	8 %	6,4 %
		B. macchine ed apparecchi automobili, su cingoli o su ruote, che non possono circolare su rotaie:		
		I. gru:		
	04	a. su cingoli.	14 %	8,8 %
	07	b. altre	14 %	10,2 %
	11	II. altri	14 %	8,8 %
	14	C. macchine da laminatoi: piani a rulli per la condotta e il trasporto dei prodotti, ribaltatori e manipolatori di lingotti, di masselli, di barre e di lastre	14 %	10 %

Segue TABELLA B

SEZIONE XVI 84.22

NUMERO della Tariffa (1)	NUMERO della Statistica (2)	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (3)	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi (4)	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali (5)
(*84.22*)		D. altri	14 %	8,8 %
		I. macchine ed apparecchi:		
	17	*a. taglie e paranchi*		
		b. binde e martinetti:		
	21	*1. meccanici o idraulici*		
	24	*2. altri*		
		c. argani e verricelli:		
	27	*1. elettrici*		
	31	*2. altri*		
	34	*d. ascensori, montacarichi e discensori*		
	37	*e. trasportatori meccanici ad azione continua, esclusi quelli azionati mediante cavi*		
	41	*f. benne, pinze, grinfe e simili*		
	44	*g. gru e ponti scorrevoli*		
	47	*h. altri*		
		II. parti e pezzi staccati:		
	51	*a. di taglie e paranchi*		
	54	*b. di argani e verricelli*		
	57	*c. di ascensori, montacarichi e discensori*		
	61	*d. di trasportatori meccanici ad azione continua, esclusi quelli azionati mediante cavi*		
	64	*e. di gru e ponti scorrevoli*		
	67	*f. di altre macchine ed apparecchi*		
84.23		**Macchine ed apparecchi, fissi o mobili, per l'estrazione, lo sterramento, l'escavazione o la perforazione del suolo (pale meccaniche, tagliatrici-abbattitrici, escavatori, spianatrici, livellatrici, apripista, ruspe, ecc.); battipali; spazzaneve, diversi dalle vetture spazzaneve della voce n. 87.03:**		
		A. macchine ed apparecchi per l'estrazione, lo sterramento, l'escavazione o la perforazione del suolo:		
		I. automobili, su cingoli o su ruote, che non possono circolare su rotaie	15 %	11,6 %
	01	*a. pale meccaniche, escavatori*		
	04	*b. apripista (bulldozer, angledozer), livellatrici*		
	07	*c. altri*		
		II. altri:		
	11	a. macchine di sondaggio e di perforazione	9 %	5,6 %
		b. non nominati	14 %	8,8 %
	14	*1. rulli compressori (esclusi quelli delle voci n.ri 84.09 e 84.24)*		
	17	*2. altri*		
		B. battipali; spazzaneve, diversi dalle vetture spazzaneve della voce n. 87.03	15 %	12 %
	21	*I. battipali*		
	24	*II. spazzaneve*		
84.24		**Macchine, apparecchi e congegni agricoli e orticoli, per la preparazione e lavorazione del suolo e per la coltivazione, compresi i rulli per tappeti erbosi e campi sportivi**	11 %	7,2 %
		A. macchine, apparecchi e congegni:		
	01 (n)	*I. aratri di ogni tipo*		
	04 (n)	*II. scarificatori, coltivatori, estirpatori, sarchiatrici, zappatrici ed erpici*		
	07 (n)	*III. seminatrici, macchine per piantare e trapiantare*		
	11 (n)	*IV. spanditori e distributori di concime (spandiconcime)*		
	14 (n)	*V. altri*		
	17 (n)	*B. parti e pezzi staccati*		

Segue TABELLA B

SEZIONE XVI

84.25

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
84.25		**Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta e la trebbiatura dei prodotti agricoli; presse da paglia e da foraggio; tosatrici da prato; tarare e macchine simili per la pulitura dei cereali, selezionatrici per uova, per frutta ed altri prodotti agricoli, esclusi le macchine e gli apparecchi per mulini della voce n. 84.29**	11 %	7,2 %
		A. macchine, apparecchi e congegni:		
	01 (n)	*I. tosatrici da prato*		
	04 (n)	*II. falciatrici, mietifalciatrici, mietiaffastellatrici, comprese le barre falcianti*		
	07 (n)	*III. mietilegatrici*		
	11 (n)	*IV. mietitrici-trebbiatrici*		
	14 (n)	*V. raccoglitrici-trebbiatrici; trebbiatrici e loro apparecchi ausiliari*		
	17 (n)	*VI. macchine da fienagione*		
		VII. presse da paglia e da foraggio:		
	21 (n)	*a. presse raccoglitrici*		
	24 (n)	*b. altre*		
	27 (n)	*VIII. selezionatrici per uova, per frutta ed altri prodotti agricoli*		
	31 (n)	*IX. altri*		
	34	*B. parti e pezzi staccati*		
84.26		**Mungitrici ed altre macchine e apparecchi per l'industria del latte** . . .	11 %	8,8 %
		A. macchine e apparecchi:		
	01 (n)	*I. mungitrici*		
	04 (n)	*II. altri*		
	07	*B. parti e pezzi staccati*		
84.27		**Torchi, pigiatrici ed altre macchine per la vinificazione, per la fabbricazione del sidro e simili**	12 %	9,6 %
	01	*A. torchi*		
	04	*B. altri*		
84.28		**Altre macchine ed apparecchi per l'agricoltura, l'orticoltura, l'avicoltura e l'apicoltura, compresi gli apparecchi per la germinazione aventi dei dispositivi meccanici o termici e le incubatrici ed allevatrici per l'avicoltura**	12 %	8 %
		A. macchine ed apparecchi:		
	01	*I. incubatrici ed allevatrici per l'avicoltura*		
	04	*II. altri*		
	07	*B. parti e pezzi staccati*		
84.29		**Macchine, apparecchi e congegni per mulini e per la lavorazione dei cereali e legumi secchi, esclusi le macchine, apparecchi e congegni dei tipi per fattorie**	13 %	10,4 %
		A. macchine, apparecchi e congegni:		
	01	*I. per la miscela, la pulitura, la crivellatura e la preparazione dei cereali e dei legumi secchi prima della macinazione*		
	04	*II. altri*		
	07	*B. parti e pezzi staccati*		

Segue TABELLA B

SEZIONE XVI **84.30**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
84.30		**Macchine ed apparecchi, non nominati nè compresi in altre voci di questo Capitolo, per la panificazione, la pasticceria, la biscotteria, per la fabbricazione delle paste alimentari, per la fabbricazione dei confetti, caramelle e simili prodotti dolciari, per la fabbricazione della cioccolata, per la fabbricazione dello zucchero, della birra e per la lavorazione delle carni, pesci, legumi e frutta per scopi alimentari**	13 %	8 %
		A. macchine ed apparecchi:		
	01	*I. per la panificazione, la pasticceria, la biscotteria, per la fabbricazione delle paste alimentari*		
	04	*II. per la fabbricazione dei confetti, caramelle e simili prodotti dolciari, per la lavorazione del cacao e la fabbricazione della cioccolata*		
	07	*III. per la fabbricazione dello zucchero*		
	11	*IV. per la lavorazione delle carni*		
	14	*V. altri*		
	17	*B. parti e pezzi staccati*		
84.31		**Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di cellulosa (pasta per carta) e per la fabbricazione e la rifinitura della carta e del cartone:**		
		A. per la fabbricazione della pasta di cellulosa (pasta per carta) . . .	14 %	8,8 %
	01	*I. macchine ed apparecchi*		
	04	*II. parti e pezzi staccati*		
		B. per la fabbricazione della carta e del cartone	12 %	8 %
	07	*I. macchine ed apparecchi*		
	11	*II. parti e pezzi staccati*		
		C. per l'appretto e la rifinitura della carta e del cartone	14 %	8,8 %
	14	*I. macchine ed apparecchi*		
	17	*II. parti e pezzi staccati*		
84.32	00	**Macchine ed apparecchi per legare e rilegare, comprese le macchine per cucire i fogli**	11 %	7,2 %
84.33		**Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta e del cartone, comprese le tagliatrici di ogni specie**	13 %	8 %
		A. macchine ed apparecchi:		
	01	*I. tagliatrici-avvolgitrici*		
	04	*II. tagliatrici a taglio trasversale e longitudinale*		
	07	*III. altre tagliatrici*		
	11	*IV. macchine per fabbricare i sacchi, i sacchetti e le buste*		
	14	*V. macchine per foggiare a stampo gli oggetti di pasta per carta, di carta o di cartone*		
	17	*VI. altri*		
		B. parti e pezzi staccati:		
	21	*I. di tagliatrici e di tagliatrici-avvolgitrici*		
	24	*II. di altre macchine ed apparecchi*		
84.34		**Macchine per fondere e per comporre i caratteri; macchine, apparecchi e materiale per la preparazione dei cliché, per stereotipia e simili; caratteri per la stampa, clichè, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre e cilindri preparati per le arti grafiche (levigati, graniti, lucidati, ecc.):**		
		A. macchine per fondere o per comporre i caratteri:		
		I. macchine per fondere e per comporre i caratteri (linotypes, monotypes, intertypes, ecc.)	6 %	4 %
	01	*a. macchine*		
	04	*b. parti e pezzi staccati*		

Segue TABELLA B

SEZIONE XVI

84.34

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*84.34*-A)		II. macchine per fondere, senza lavoro di composizione	14 %	8,8 %
	07	*a. macchine*		
	11	*b. parti e pezzi staccati*		
		III. altre	13 %	8,2 %
	14	*a. macchine*		
	17	*b. parti e pezzi staccati*		
		B. lastre, placche, cilindri ed altri organ simili, eccetto le pietre litografiche:		
	21	I. per la stampa	14 %	9,4 %
		II. semplicemente preparati (levigati, graniti, lucidati, ecc.)	17 %	11,2 %
	24	*a. lastre e placche*		
	27	*b. altri*		
	31 T	C. pietre litografiche preparate, anche con scrittura o disegni	5 %	4 %
		D. altri	14 %	8,8 %
	34	*I. macchine, apparecchi e materiale per la preparazione dei cliché, per stereotipia e simili*		
	37	*II. caratteri per la stampa e tipi isolati simili di ogni specie*		
	41	*III. non nominati*		
84.35		**Macchine ed apparecchi per la stampa e le arti grafiche, mettifogli, piegatrici ed altri apparecchi ausiliari per la stampa:**		
		A. macchine ed apparecchi per la stampa e le arti grafiche:		
		I. macchine per la stampa dette « presse a platina », con o senza inchiostrazione	14 %	8,8 %
	01	*a. macchine*		
	(n) 04	*b. parti e pezzi staccati*		
		II. macchine per la stampa « in bianca », tipografiche, a cilindro:		
		a. a un giro	12 %	9,6 %
	07	*1. macchine*		
	(n) 11	*2. parti e pezzi staccati*		
		b. a due giri.	10 %	6,4 %
	14	*1. macchine*		
	(n) 17	*2. parti e pezzi staccati*		
		III. macchine per la stampa, rotative	11 %	7,2 %
		a. macchine:		
	21	*1. rotative per la stampa dei giornali*		
	(n) 24	*2. rotative litografiche*		
	(n) 27	*3. altre*		
	(n) 31	*b. parti e pezzi staccati*		
		IV. altri	11 %	8,8 %
	34	*a. macchine ed apparecchi*		
	(n) 37	*b. parti e pezzi staccati*		
	41	B. apparecchi ausiliari per la stampa	13 %	10,4 %

Segue TABELLA B

SEZIONE XVI

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
84.36		**Macchine ed apparecchi per la filatura (estrusione) delle materie tessili sintetiche e artificiali; macchine ed apparecchi per la preparazione delle materie tessili; macchine e telai per la filatura, torcitura e ritorcitura delle materie tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) e per aspare le materie tessili:**		
	01 (n)	A. macchine ed apparecchi per la filatura (estrusione) delle materie tessili sintetiche o artificiali	11 %	8,6 %
		B. macchine ed apparecchi per la preparazione delle materie tessili	11 %	8,6 %
	04 (n)	*I. carde*		
	07 (n)	*II. pettinatrici*		
	11 (n)	*III. altri*		
		C. altri	12 %	8 %
	14 (n)	*I. macchine e telai, per la filatura, torcitura e ritorcitura delle materie tessili*		
	17 (n)	*II. macchine per bobinare (comprese le spoliere) e per aspare le materie tessili*		
84.37		**Telai per tessitura, per maglieria, per tulli, pizzi, ricami, passamaneria e per reti; apparecchi e macchine preparatorie alla tessitura, alla maglieria, ecc. (orditoi, imbozzimatrici, ecc.):**		
		A. telai per tessitura	11 %	7,2 %
	01 (n)	*I. per la tessitura dei nastri e delle cinghie*		
		II. altri:		
		a. con navetta:		
	04 (n)	*1. automatici*		
	07 (n)	*2. non automatici*		
	11 (n)	*b. senza navetta*		
		B. telai per maglieria	13 %	9,6 %
		I. telai per maglieria:		
		a. rettilinei:		
	14 (n)	*1. a mano*		
		2. a motore:		
	17 (n)	*aa. funzionanti con aghi a becco, tipo « Cotton », e simili*		
	21 (n)	*bb. funzionanti con aghi a becco, diversi dal tipo « Cotton », per maglie a catena; telai milanesi, telai Rachel ed altri telai a maglia indemagliabile*		
	24 (n)	*cc. altri*		
		b. circolari:		
	27 (n)	*1. funzionanti con aghi a becco*		
	31 (n)	*2. altri*		
	34 (n)	*II. macchine ed apparecchi per rimagliare*		
	37 (n)	C. telai per tulli, pizzi, ricami, trecce, passamanerie e per reti	10 %	6,4 %
	41 (n)	D. apparecchi e macchine per la preparazione alla tessitura, alla maglieria, ecc. (orditoi, imbozzimatrici, ecc.)	13 %	8 %

SEZIONE XVI

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
84.38		**Macchine ed apparecchi ausiliari delle macchine della voce n. 84.37 (ratiere, meccanismi Jacquard, rompicatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette, ecc.); pezzi staccati e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi di questa voce e delle voci n.ri 84.36 e 84.37 (fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette, licci e lame, aghi, platine, uncinetti, ecc.):**		
		A. macchine ed apparecchi ausiliari delle macchine della voce n. 84.37	12 %	8 %
	01	*I. ratiere, meccanismi Jacquard ed altri meccanismi d'armatura*		
	04	*II. altri*		
		B. pezzi staccati ed accessori delle macchine ed apparecchi della voce n. 84.36	12 %	8 %
		I. di macchine ed apparecchi per la preparazione delle materie tessili:		
	07	*a. guarniture di carde*		
	11	*b. altri*		
		II. di altre macchine ed apparecchi:		
	14	*a. fusi e loro alette*		
	17	*b. cursori e anelli*		
	21	*c. altri*		
		C. pezzi staccati ed accessori dei telai, macchine ed apparecchi della voce n. 84.37 e delle macchine ed apparecchi ausiliari previsti dalla sottovoce A suindicata:		
		I. navette; platine, aghi ed oggetti analoghi che partecipano alla formazione delle maglie	14 %	8,6 %
	24	*a. navette*		
	27	*b. platine*		
	31	*c. altri*		
	34	II. altri	12 %	8 %
84.39	00	**Macchine ed apparecchi per la fabbricazione e la rifinitura del feltro, in pezza o in forma, comprese le macchine per la fabbricazione dei cappelli e le forme per cappelli**	13 %	8 %
84.40		**Macchine ed apparecchi per lavare, pulire, asciugare, imbianchire, tingere, apprettare e per la rifinitura dei filati, tessuti e manufatti di materie tessili (compresi gli apparecchi per lavare la biancheria, per stirare e pressare le confezioni, avvolgere, piegare, tagliare e dentellare i tessuti); macchine per il rivestimento dei tessuti e di altri supporti per la fabbricazione dei copripavimenti, come il linoleum, ecc.; macchine dei tipi utilizzati nella stampa dei filati, tessuti, feltro, cuoio, carta da parati, carta da imballaggio e copripavimenti (compresi le lastre ed i cilindri incisi per queste macchine):**		
		A. macchine e presse per stirare, a riscaldamento elettrico	16 %	10,4 %
	01 (n)	*I. macchine e presse*		
	04	*II. parti e pezzi staccati*		
		B. macchine ed apparecchi per lavare la biancheria, di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, non eccedente i 6 kg; idroestrattori (diversi dai centrifughi) per uso domestico:		
		I. a funzionamento elettrico	19 %	12 %
		a. macchine ed apparecchi per lavare la biancheria:		
	07 (n)	*1. completamente automatici*		
	11 (n)	*2. altri*		
	14 (n)	*b. idroestrattori (diversi dai centrifughi)*		
	17	*c. parti e pezzi staccati*		
	21 (n)	II. altri	12 %	8 %

Segue TABELLA B

SEZIONE XVI **84.40**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*84.40*)		C. altri	13 %	8 %
		I. macchine ed apparecchi:		
	24	*a. dei tipi utilizzati nella stampa dei filati, tessuti, feltro, cuoio, carta da parati, carta da imballaggio e copripavimenti*		
	27	*b. per il rivestimento dei tessuti e di altri supporti per la fabbricazione dei copripavimenti, come il linoleum, ecc.*		
		c. per lavare, per imbianchire e per tingere:		
	31	*1. per lavare la biancheria, di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, superiore a 6 kg*		
	34	*2. altri*		
		d. per asciugare:		
	37	*1. per uso industriale*		
	41	*2. altri*		
	44	*e. per pulire a secco*		
	47	*f. altri*		
	51	*II. parti e pezzi staccati*		
84.41		**Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine; aghi per macchine da cucire:**		
		A. macchine per cucire, compresi i mobili per dette macchine:		
		I. macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore; teste di macchine per cucire, pesanti al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore:		
	01 (n)	a. macchine per cucire di valore unitario (non compresi i supporti, i tavoli o i mobili) superiore a 65 U.C.	12 %	9,6 %
		b. altre	12 %	—
	04 (n)	*1. macchine per cucire*		
	07 (n)	*2. teste di macchine per cucire*		
		II. altre macchine per cucire e altre teste di macchine per cucire	12 %	9,6 %
		a. per uso domestico:		
		1. portatili:		
	11 (n)	*aa. a punto diritto*		
	14 (n)	*bb. altre*		
		2. altre:		
		aa. macchine per cucire:		
	17 (n)	*α. a punto diritto*		
	21 (n)	*β. altre*		
		bb. teste di macchine per cucire:		
	24 (n)	*α. a punto diritto*		
	27 (n)	*β. altre*		
		b. per uso industriale:		
	31 (n)	*1. macchine per cucire*		
	34 (n)	*2. teste di macchine per cucire*		
		III. parti e pezzi staccati, compresi i mobili per macchine da cucire	12 %	10,8 %
	37	*a. mobili di macchine per cucire*		
		b. altri:		
	41	*1. di macchine per cucire*		
	44	*2. di teste di macchine per cucire*		
	47	**B. aghi per macchine da cucire**	**14 %**	**11,2 %**

NUMERO della Tariffa (1)	NUMERO della Statistica (2)	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (3)	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi (4)	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali (5)
84.42		**Macchine ed apparecchi per la preparazione e la lavorazione del cuoio e delle pelli e per la fabbricazione delle calzature ed altri lavori di cuoio e pelli, escluse le macchine per cucire della voce n. 84.41:**		
		A. per la fabbricazione o la riparazione delle calzature	13 %	8,2 %
	01	*I. macchine ed apparecchi*		
	04	*II. parti e pezzi staccati*		
	07	B. altri	14 %	8,8 %
84.43		**Convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare (gettare), per acciaierie, fonderie e la metallurgia**	13 %	8 %
	01	*A. convertitori*		
	04	*B. secchie di colata*		
	07	*C. lingottiere*		
	11	*D. macchine per colare (gettare)*		
	14	*E. parti e pezzi staccati*		
84.44		**Laminatoi, treni di laminazione e cilindri di laminatoi:**		
	01	A. laminatoi appositamente costruiti per essere utilizzati nella rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati (EURATOM)	11 %	8,8 %
		B. altri	13 %	8,8 %
	04	*I. laminatoi, treni di laminazione*		
		II. parti e pezzi staccati:		
	07	*a. cilindri di laminatoi*		
	11	*b. altri*		
84.45		**Macchine utensili per la lavorazione dei metalli e dei carburi metallici, diverse da quelle delle voci n.ri 84.49 e 84.50:**		
		A. appositamente costruite per essere utilizzate nella rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati (applicazione di guaine, rimozione di guaine, foggiatura, ecc.) (EURATOM):		
	01 (n)	I. automatizzate con informazioni codificate	11 %	—
	04 (n)	II. altre	11 %	8,8 %
		B. macchine utensili operanti per elettroerosione o altro fenomeno elettrico; macchine utensili ultrasoniche:		
	07 (n)	I. automatizzate con informazioni codificate	8 %	6 %
	11 (n)	II. altre	8 %	4,8 %
		C. altre macchine utensili:		
		I. torni:		
	14 (n)	a. automatizzati con informazioni codificate	10 %	8 %
		b. altri	10 %	7,6 %
	17 (n)	*1. automatici, compresi quelli a revolver o a torretta*		
	18 (n)	*2. non nominati*		
		II. alesatrici:		
	21 (n)	a. automatizzate con informazioni codificate	8 %	6 %
	24 (n)	b. altre	8 %	4,8 %
		III. piallatrici:		
	27 (n)	a. automatizzate con informazioni codificate	8 %	8 %
	31 (n)	b. altre	8 %	7,6 %

Segue TABELLA B

SEZIONE XVI **84.45**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*84.45*-C)		IV. limatrici, segatrici, troncatrici, brocciatrici, stozzatrici:		
	34 (n)	a. automatizzate con informazioni codificate	6 %	5 %
		b. altre	6 %	4 %
	37 (n)	*1. limatrici, stozzatrici*		
	38 (n)	*2. brocciatrici*		
	39 (n)	*3. segatrici, troncatrici*		
		V. fresatrici, foratrici:		
	41 (n)	a. automatizzate con informazioni codificate	12 %	10 %
		b. altre	12 %	9,2 %
	43 (n)	*1. fresatrici*		
	44 (n)	*2. foratrici*		
		VI. affilatrici, sbavatrici, rettificatrici, molatrici, lucidatrici, smerigliatrici, levigatrici, lappatrici, e simili, operanti a mezzo di mole, di abrasivi o di prodotti per lucidare:		
		a. con sistema di regolazione micrometrica, ai sensi della Nota complementare 2 di questo Capitolo:		
	47 (n)	1. automatizzate con informazioni codificate	10 %	8 %
	51 (n)	2. altre	10 %	7,6 %
		b. altre:		
	54 (n)	1. automatizzate con informazioni codificate	4 %	3 %
	57 (n)	2. non nominate	4 %	2,8 %
		VII. macchine per tracciare (« à pointer »):		
	61 (n)	a. automatizzate con informazioni codificate	6 %	5 %
	64 (n)	b. altre	6 %	4 %
		VIII. macchine per tagliare ingranaggi:		
		a. per tagliare ingranaggi cilindrici:		
	67 (n)	1. automatizzate con informazioni codificate	10 %	8 %
	71 (n)	2. altre	10 %	7,6 %
		b. per tagliare altri ingranaggi:		
	74 (n)	1. automatizzate con informazioni codificate	6 %	5 %
	77 (n)	2. altre	6 %	4,8 %
		IX. presse:		
	81 (n)	a. automatizzate con informazioni codificate	12 %	10 %
		b. altre	12 %	9,2 %
	83 (n)	*1. idrauliche*		
	84 (n)	*2. non nominate*		
		X. rullatrici, centinatrici, piegatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici, sgretolatrici (macchine « à gruger ») e presellatrici:		
	87 (n)	a. automatizzate con informazioni codificate	8 %	6 %
	89 (n)	b. altre	8 %	4,8 %
		XI. magli da fucina; magli per foggiare a stampo:		
	91 (n)	a. automatizzati con informazioni codificate	6 %	6 %
	94 (n)	b. altre	6 %	4,8 %
		XII. altre	9 %	7 %
	97 (n)	*a. operanti per asportazione di materia*		
	99 (n)	*b. non nominate*		

NUMERO della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
84.46		**Macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento e di altre materie minerali simili, e per la lavorazione a freddo del vetro, diverse da quelle della voce n. 84.49:**		
	01	A. macchine continue per sgrossare e smerigliare o per pulire a lucido i fogli o lastre di vetro	10 %	6,8 %
		B. altre	13 %	8 %
	04	*I. per la lavorazione delle pietre e dei prodotti ceramici*		
	07	*II. non nominate*		
84.47		**Macchine utensili — diverse da quelle della voce n. 84.49 — per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, dell'ebanite, delle materie plastiche artificiali e di altre materie dure simili. . . . .**	11 %	10,2 %
	01 (n)	*A. macchine segatrici di ogni tipo*		
	04 (n)	*B. macchine per pomiciare, smerigliare o lucidare*		
	07 (n)	*C. torni di ogni tipo, compresi quelli per copiare*		
	11 (n)	*D. macchine per spianare, piallare o fresare*		
	14 (n)	*E. foratrici, mortasatrici*		
	17 (n)	*F. macchine combinate delle voci n.ri 84.47-A, 84.47-B, 84.47-C, 84.47-D e 84.47-E*		
	21 (n)	*G. macchine per spaccare, tagliare, tranciare o svolgere*		
	24 (n)	*H. altre*		
84.48		**Parti staccate ed accessori, riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine utensili delle voci dal n. 84.45 al n. 84.47 incluso, compresi i portapezzi e portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili; portautensili destinati all'utensileria ed alle macchine utensili, per l'impiego a mano, di qualsiasi specie . . . .**	8 %	5 %
	01	*A. portapezzi e portautensili, filiere a scatto automatico*		
	04	*B. dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili*		
		C. altri:		
	07	*I. destinati alle macchine utensili della voce n. 84.45*		
	11	*II. destinati alle macchine utensili della voce n. 84.46*		
	14	*III. destinati alle macchine utensili della voce n. 84.47*		
84.49		**Utensili e macchine utensili, pneumatici o a motore incorporato, esclusi quelli a motore elettrico, per l'impiego a mano . . . .**	13 %	10,4 %
		A. utensili e macchine utensili:		
		I. pneumatici:		
	01	*a. per la lavorazione dei metalli*		
	04	*b. altri*		
	07	*II. a motore incorporato*		
	11	*B. parti e pezzi staccati*		
84.50		**Macchine ed apparecchi a gas per la saldatura, il taglio e la tempera superficiale:**		
	01	A. macchine per la scriccatura a caldo dei lingotti d'acciaio, aventi almeno 4 bruciatori	11 %	8,6 %
	04	B. altri	13 %	8 %

Segue TABELLA B

SEZIONE XVI 84.51

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
84.51		**Macchine da scrivere senza dispositivi di totalizzazione; macchine per autenticare gli assegni bancari:**		
		A. macchine da scrivere	16 %	10,4 %
		I. a caratteri normali:		
	01 (n)	*a. portatili*		
		b. altre:		
	04 (n)	*1. meccaniche*		
	07 (n)	*2. elettriche*		
	11 (n)	*II. altre*		
	14 (n)	B. macchine per autenticare gli assegni bancari	13 %	8 %
84.52		**Macchine calcolatrici; macchine da scrivere dette « contabili », registratori di cassa, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e simili, con dispositivo di totalizzazione:**		
		A. macchine calcolatrici:		
	01 (n)	I. elettroniche	14 %	14 %
		II. altre	11 %	8,8 %
		a. a una o due operazioni:		
	04 (n)	*1. scriventi*		
	07 (n)	*2. non scriventi*		
	11 (n)	*b. a tre operazioni*		
		c. a quattro operazioni:		
	14 (n)	*1. scriventi*		
	17 (n)	*2. non scriventi*		
	21 (n)	B. macchine da scrivere dette « contabili »	14 %	8,8 %
		C. altri	11 %	8,8 %
	24 (n)	*I. registratori di cassa*		
	27 (n)	*II. non nominati*		
84.53		**Macchine per statistica e simili, a schede perforate (perforatrici, verificatrici, selezionatrici, tabulatrici, moltiplicatrici, ecc.)**	11 %	8,2 %
	01 (n)	*A. elettroniche*		
		B. altre:		
	04 (n)	*I. perforatrici, verificatrici e calcolatrici*		
	07 (n)	*II. non nominate*		
84.54		**Altre macchine ed apparecchi per ufficio (duplicatori ettografici o a matrice (stencil), macchine per stampare gli indirizzi, macchine per selezionare, contare e incartocciare i pezzi di moneta, apparecchi per appuntire le matite, apparecchi per forare e aggraffare, ecc.):**		
	01 (n)	A. macchine per stampare gli indirizzi o per imprimere le placchette degli indirizzi	16 %	10,4 %
		B. altri	15 %	9,6 %
	04 (n)	*I. duplicatori ettografici o a matrice (stencil)*		
	07	*II. non nominati*		

Segue TABELLA B

SEZIONE XVI

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
84.55		**Pezzi staccati e accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci dal n. 84.51 al n. 84.54 incluso:**		
	01	A. modelli (cliché) per indirizzi	18 %	11,2 %
	04	B. pezzi staccati di macchine per statistica e simili, a schede perforate	10 %	6,4 %
	07	C. pezzi staccati e accessori di macchine calcolatrici elettroniche	14 %	10,8 %
		D. altri	14 %	9 %
	11	*I. di macchine da scrivere*		
	14	*II. di macchine calcolatrici (diverse da quelle elettroniche) e di macchine da scrivere dette « contabili »*		
	17	*III. non nominati*		
84.56		**Macchine ed apparecchi per cernere, vagliare, lavare, frantumare, macinare, mescolare le terre, le pietre, i minerali ed altre materie minerali solide; macchine ed apparecchi per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso ed altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia**	13 %	8 %
	01	*A. per cernere, vagliare, lavare*		
	04	*B. per frantumare, macinare o polverizzare*		
	07	*C. per mescolare o impastare*		
	11	*D. altri*		
84.57		**Macchine ed apparecchi per la fabbricazione e la lavorazione a caldo del vetro e dei lavori di vetro; macchine per montare lampade, tubi e valvole, elettrici, elettronici e simili:**		
		A. macchine ed apparecchi per la fabbricazione e per la lavorazione a caldo del vetro e dei lavori di vetro	11 %	7,2 %
	01	*I. macchine ed apparecchi*		
	04	*II. parti e pezzi staccati*		
		B. macchine per montare lampade, tubi e valvole, elettrici, elettronici e simili	12 %	8 %
	07	*I. macchine ed apparecchi*		
	11	*II. parti e pezzi staccati*		
84.58		**Apparecchi automatici per la vendita, il cui funzionamento non dipende né dalla destrezza ne dal caso, quali distributori automatici di francobolli, sigarette, cioccolata, generi commestibili, ecc.**	13 %	8 %
	01 (n)	*A. apparecchi*		
	04	*B. parti e pezzi staccati*		
84.59		**Macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo:**		
	01	A. per la produzione dei prodotti della voce n. 28.51 A (EURATOM)	11 %	8,8 %
		B. reattori nucleari:		
	04	I. reattori (EURATOM)	10 %	—
		II. parti e pezzi staccati:		
	07	a. elementi di combustibile non irradiati a uranio naturale (EURATOM)	10 %	—
	11	b. elementi di combustibile non irradiati a uranio arricchito (EURATOM)	10 %	—
	14	c. altri (EURATOM)	10 %	—

Segue TABELLA B

SEZIONE XVI

NUMERO della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(*84.59*)	17	C. appositamente costruiti per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati (sinterizzazione di ossidi metallici radioattivi, applicazione di guaine, ecc.) (EURATOM)	11 %	8,8 %
		D. macchine ed apparecchi per fare cavi e corde, comprese le macchine per la fabbricazione dei fili e dei cavi elettrici:		
		I. trefolatrici, cordatrici, riunitrici ed altre macchine ed apparecchi simili	12 %	8 %
	21	*a. macchine ed apparecchi*		
	24	*b. parti e pezzi staccati*		
	27	II. altre macchine ed apparecchi (per armare, per rivestire con nastro, per isolare e per operazioni simili di preparazione, rivestimento, condizionamento, ecc.)	14 %	11,2 %
		E. altri	15 %	9,6 %
		I. macchine ed apparecchi:		
	31	*a. per il trattamento e la preparazione del caffè e del tè*		
		b. per l'industria dei grassi e degli oli, animali o vegetali:		
	34	*1. presse*		
	37	*2. altri*		
	41	*c. per l'industria del tabacco*		
		d. altri:		
	44	*1. per le industrie dei prodotti alimentari, delle bevande, dei liquidi alcolici e degli aceti*		
		2. per l'industria della gomma e delle materie plastiche artificiali:		
	47	*aa. presse*		
	51	*bb. altri*		
		3. per il trattamento del legno:		
	54	*aa. presse*		
	57	*bb. altri*		
		4. per il trattamento dei metalli:		
	61	*aa. presse*		
	64	*bb. altri*		
	67	*5. per lavori pubblici, per la costruzione edilizia, e per altri lavori simili*		
	71	*6. non nominati*		
		II. parti e pezzi staccati:		
	74	*a. di macchine e apparecchi per l'industria del tabacco*		
	77	*b. di macchine e apparecchi per l'industria della gomma e delle materie plastiche artificiali*		
	81	*c. di macchine e apparecchi per il trattamento del legno*		
	84	*d. di macchine e apparecchi per il trattamento dei metalli*		
	87	*e. di altre macchine e apparecchi*		
84.60		**Staffe per fonderia, forme e conchiglie dei tipi utilizzati per i metalli (diverse dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali (paste ceramiche, calcestruzzo, cemento, ecc.), la gomma e le materie plastiche artificiali:**		
	01	A. forme di acciaio per la fabbricazione di ampolle per tubi catodici . .	11 %	7,4 %
		B. altre	13 %	8 %
	04	*I. staffe*		
		II. forme e conchiglie:		
	07	*a. per i metalli, per i carburi metallici*		
	11	*b. per il vetro*		
	14	*c. per le materie minerali*		
	17	*d. per la gomma e le materie plastiche artificiali*		

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
84.61		**Oggetti di rubinetteria ed altri organi simili (compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche), per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini ed altri recipienti simili:**		
	01	A. riduttori di pressione	15 %	9,6 %
		B. altri	16 %	10,4 %
	04	*I. automatici*		
		II. non automatici:		
	07	*a. di ghisa, di ferro, di acciaio*		
	11	*b. di metalli non ferrosi*		
	14	*c. di altre materie*		
84.62		**Cuscinetti a rotolamento di ogni specie (a sfere, ad aghi, a cilindri o a rulli di ogni forma)**	18 %	14,4 %
		A. cuscinetti:		
	01	*I. a sfere*		
	04	*II. ad aghi (a rullini)*		
		III. a rulli:		
	07	*a. conici*		
	11	*b. a botte*		
	14	*c. cilindrici*		
	17	*IV. altri*		
		B. parti e pezzi staccati:		
	21	*I. corpi di rotolamento (sfere, rulli conici, rulli cilindrici, rulli a botte, rullini)*		
	24	*II. anelli*		
	27	*III. altri*		
84.63		**Alberi di trasmissione, manovelle e alberi a gomito, sopporti e cuscinetti, ingranaggi e ruote di frizione, riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, volani e pulegge (comprese le carrucole a staffa), innesti, organi di accoppiamento (manicotti, giunti elastici, ecc.) e giunti di articolazione (cardanici, di Oldham, ecc.)**	16 %	10 %
	01	*A. alberi di trasmissione*		
	04	*B. manovelle e alberi a gomito*		
	07	*C. cuscinetti*		
	11	*D. sopporti, con o senza cuscinetti*		
	14	*E. ingranaggi*		
	17	*F. ruote di frizione*		
	21	*G. riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità*		
	24	*H. volani e pulegge*		
	27	*IJ. innesti, organi di accoppiamento e giunti di articolazione*		
	31	*K. parti e pezzi staccati*		
84.64		Guarnizioni metallo-plastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa per macchine, veicoli e tubi, presentati in involucri, buste o imballaggi simili	14 %	8,8 %
	01	*A. guarnizioni metallo-plastiche*		
	04	*B. serie o assortimenti di guarnizioni*		

Segue TABELLA B

SEZIONE . *VI* **84.65**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
84.65		**Parti e pezzi staccati di macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche:**		
	01	A. pezzi, di metalli comuni, ottenuti dalla massa su torni automatici a « décolleter » ed il cui maggiore diametro non supera 25 mm	15 %	7,2 %
		B. altri	15 %	9,6 %
		I. eliche per navi:		
	04	*a. di bronzo*		
	07	*b. di altre materie*		
		II. non nominati:		
	11	*a. di ghisa non malleabile*		
	14	*b. di ghisa malleabile*		
		c. di ferro o di acciaio:		
	17	*1. di getti di acciaio*		
	21	*2. di ferro e di acciaio forgiati*		
	24	*3. altri*		
	27	*d. di rame*		
	31	*e. di altre materie*		

Segue TABELLA B

SEZIONE XVI

CAPITOLO 85

MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI; MATERIALI DESTINATI AD USI ELETTROTECNICI

NOTE

1. Sono esclusi da questo Capitolo:

a) le coperte, cuscini, scaldapiedi e manufatti simili, riscaldati elettricamente; i vestiti, calzature, scaldaorecchie ed altri manufatti da portare sulla persona, riscaldati elettricamente;

b) i lavori di vetro della voce n. 70.11;

c) i mobili riscaldati elettricamente (Capitolo 94).

2. Gli oggetti suscettibili di rientrare sia nella voce n. 85.01 sia nelle voci n.ri 85.08, 85.09, 85.21, sono da classificare in queste tre ultime voci.
Tuttavia, i mutatori a vapore di mercurio con recipiente metallico rientrano nella voce n. 85.01.

3. La voce n. 85.06 comprende, purchè trattisi di apparecchi elettromeccanici dei tipi comunemente utilizzati in usi domestici:

a) gli aspirapolvere, le lucidatrici per pavimenti, i trituratori e mescolatori di alimenti, gli spremifrutta ed i ventilatori per appartamenti, di qualsiasi peso;

b) gli altri apparecchi aventi un peso massimo di 20 kg, ad esclusione delle macchine per lavare il vasellame (n. 84.19), delle macchine per lavare la biancheria, ecc. (n.ri 84.18 o 84.40, secondo che trattisi di macchine centrifughe o non), delle macchine per stirare (n.ri 84.16 o 84.40, secondo che trattisi di calandre o non), delle macchine da cucire (n. 84.41) e degli apparecchi elettrotermici della voce n. 85.12.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
85.01		**Macchine generatrici, motori e convertitori rotanti; trasformatori e convertitori statici (raddrizzatori, ecc.); bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:**		
		A. macchine generatrici, motori (anche con riduttori, variatori o moltiplicatori di velocità), convertitori rotanti, del peso unitario:		
		I. di 10 kg o meno:		
	01 (n)	a. motori sincroni di potenza inferiore o uguale a 18 watt	14 %	10 %
		b. altri	14 %	8,8 %
	04 (n)	*1. motori di potenza non superiore a 50 W*		
		2. non nominati:		
	07 (n)	*aa. motori universali*		
	11 (n)	*bb. motori e macchine generatrici a corrente continua*		
	14 (n)	*cc. altri*		
		II. di più di 10 kg	12 %	8 %
	17 (n)	*a. motori di trazione*		
	21 (n)	*b. altri motori e macchine generatrici, a corrente continua*		
	24 (n)	*c. altri motori*		
	27 (n)	*d. turboalternatori*		
	31 (n)	*e. gruppi elettrogeni*		
	34 (n)	*f. altre macchine generatrici a corrente alternata*		
	37 (n)	*g. convertitori rotanti*		
		B. trasformatori, bobine di reattanza e di autoinduzione, del peso unitario (1):		
		I. di 10 kg o meno	17 %	11,2 %
		a. trasformatori:		
	41 (n)	*1. di misura*		
	44 (n)	*2. altri*		
	47 (n)	*b. bobine di reattanza e di autoinduzione*		

(1) L'olio in cui sono immersi i trasformatori, segue il trattamento di questi.

Segue TABELLA B

SEZIONE XVI 85.01

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*85-01*-B)		II. di più di 10 kg	14 %	8,8 %
		a. trasformatori:		
		1. con dielettrico liquido, di potenza:		
	51 (n)	*aa. inferiore o uguale a 650 KVA*		
	54 (n)	*bb. superiore a 650 KVA fino a 1.600 KVA*		
	57 (n)	*cc. superiore a 1.600 KVA*		
		2. altri:		
	61 (n)	*aa. di misura*		
	64 (n)	*bb. non nominati*		
	67 (n)	*b. bobine di reattanza e di autoinduzione*		
		C. convertitori diversi da quelli della sottovoce A, del peso unitario:		
	71 (n)	I. di 10 kg o meno	17 %	11,2 %
	74 (n)	II. di più di 10 kg	15 %	9,6 %
		D. parti e pezzi staccati	15 %	9,6 %
	77	*I. di macchine generatrici, motori e convertitori rotanti*		
	81	*II. di trasformatori, bobine di reattanza e di autoinduzione*		
	84	*III. di convertitori statici*		
85.02		**Elettromagneti; calamite permanenti, magnetizzate o non; dischi, mandrini ed altri simili dispositivi magnetici od elettromagnetici di fissazione; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche**	15 %	9,6 %
	01	*A. calamite permanenti, magnetizzate o non*		
	04	*B. accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici*		
	07	*C. teste di sollevamento elettromagnetiche*		
	11	*D. altri*		
85.03		**Pile elettriche**	20 %	20 %
	01	*A. pile*		
	04	*B. parti e pezzi staccati*		
85.04		**Accumulatori elettrici:**		
		A. al piombo	20 %	16 %
	01	*I. per l'avviamento di veicoli automobili*		
	04	*II. altri*		
	07	B. altri	17 %	12 %
		C. parti e pezzi staccati:		
	11	I. separatori di legno	10 %	6,4 %
	14	II. altri	17 %	13,6 %

Segue TABELLA B

SEZIONE XVI 85.05

NUMERO della Tariffa (1)	NUMERO della Statistica (2)	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (3)	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi (4)	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali (5)
85.05		**Utensili e macchine utensili elettromeccanici (con motore incorporato) per l'impiego a mano**	14 %	11,2 %
		A. utensili e macchine utensili:		
	01	*I. foratrici di ogni specie*		
	(n) 04	*II. utensili e macchine utensili di utilizzazione universale*		
	(n) 07	*III. macchine per tagliare i tessuti*		
		IV. altri:		
	11	*a. per la lavorazione del legno o dei metalli*		
	14	*b. per la lavorazione di altre materie*		
	17	*B. parti e pezzi staccati*		
85.06		**Apparecchi elettromeccanici (con motore incorporato) per uso domestico**	19 %	12 %
		A. apparecchi:		
	01	*I. aspirapolvere*		
	(n) 04	*II. lucidatrici per pavimenti*		
	(n) 07	*III. trituratori e mescolatori di alimenti; spremifrutta*		
	(n) 11	*IV. ventilatori per appartamenti*		
	(n) 14	*V. altri*		
	17	*B. parti e pezzi staccati*		
85.07		**Rasoi e tosatrici, elettrici, con motore incorporato:**		
		A. rasoi	13 %	10,4 %
	01	*I. rasoi*		
	(n) 04	*II. parti e pezzi staccati*		
	07	B. tosatrici	14 %	8,8 %
85.08		**Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione e di avviamento per motori ad esplosione o a combustione interna (magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione e di riscaldamento, avviatori, ecc.); generatrici (dinamo) e congiuntori-disgiuntori per detti motori:**		
		A. apparecchi di avviamento e generatrici (dinamo), compresi i congiuntori-disgiuntori	14 %	10 %
		I. apparecchi di avviamento:		
	01	*a. per autoveicoli*		
	04	*b. altri*		
		II. generatrici (dinamo):		
	07	*a. per motocicli ed autoveicoli*		
	11	*b. altre*		
	14	*III. congiuntori-disgiuntori*		
	17	B. magneti, compresi i dinamo-magneti	18 %	11,2 %
	21	C. candele d'accensione	18 %	14,4 %
	24	D. candele di riscaldamento	21 %	16,8 %
	27	E. altri	22 %	14,4 %

Segue TABELLA B

SEZIONE XVI **85.09**

NUMERO della Tariffa (1)	NUMERO della Statistica (2)	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (3)	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi (4)	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali (5)
85.09		**Apparecchi elettrici di illuminazione e di segnalazione, tergicristalli, disgelatori e dispositivi antiappannanti elettrici, per velocipedi, motocicli ed autoveicoli:**		
		A. apparecchi d'illuminazione, diversi da quelli della voce n. 85.08 . .	17 %	11,2 %
	01	*I. per velocipedi*		
	04	*II. per motocicli ed autoveicoli*		
	07	B. apparecchi di segnalazione acustica	14 %	10 %
		C. altri	15 %	10,8 %
	11	*I. tergicristalli, disgelatori e dispositivi antiappannanti*		
	14	*II. non nominati*		
85.10		**Lampade elettriche portatili destinate a funzionare a mezzo di una propria sorgente di energia (a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche, ecc.), esclusi gli apparecchi della voce n. 85.09:**		
	01	A. lampade di sicurezza per minatori	15 %	12 %
	04	B. altre	18 %	16 %
85.11		**Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi gli apparecchi per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche; macchine ed apparecchi elettrici per saldare, brasare o tagliare:**		
		A. forni, compresi gli apparecchi per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche:		
	01	I. appositamente costruiti per la separazione dei combustibili nucleari irradiati, per il trattamento delle scorie radioattive o per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati (EURATOM)	11 %	8,8 %
		II. altri	14 %	8,8 %
		a. forni:		
	04	*1. a resistenza*		
	07	*2. a bagno*		
	11	*3. ad induzione o a riscaldamento per perdite dielettriche*		
	14	*4. altri*		
	17	*b. apparecchi per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche*		
		B. macchine ed apparecchi elettrici per saldare, brasare o tagliare, per qualsiasi materia	15 %	12 %
		I. macchine ed apparecchi:		
	21	*a. ad arco*		
	24	*b. a resistenza*		
	27	*c. altri*		
	31	*II. parti e pezzi staccati*		
85.12		**Scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per riscaldamento dei locali e per altri usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare, ecc.); ferri da stiro elettrici; apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce n. 85.24:**		
		A. scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione, elettrici . . .	20 %	12,8 %
	01 (n)	*I. scaldacqua e scaldabagni*		
	04 (n)	*II. scaldatori ad immersione*		

Segue TABELLA B

SEZIONE XVI 85.12

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*85.12*)	07 (n)	B. apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali e per altri usi simili	21 %	13,6 %
		C. apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare, ecc.)	19 %	15,2 %
		I. apparecchi:		
	11 (n)	*a. asciugacapelli*		
	14	*b. altri*		
	17	*II. parti e pezzi staccati*		
	21 (n)	D. ferri da stiro elettrici	20 %	14,2 %
		E. apparecchi elettrotermici per usi domestici	19 %	12 %
	24 (n)	*I. fornelli*		
	27 (n)	*II. cucine*		
	31	*III. altri*		
	34	F. resistenze scaldanti	18 %	11,2 %
85.13		**Apparecchi elettrici per la telefonia e la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi di telecomunicazione a corrente portante:**		
		A. apparecchi di telecomunicazione a corrente portante	16 %	10,4 %
	01	*I. apparecchi*		
	04	*II. parti e pezzi staccati*		
		B. altri	15 %	12 %
		I. apparecchi:		
		a. per la telefonia:		
	07	*1. di abbonati*		
	11	*2. altri*		
	14	*b. per la telegrafia*		
		II. parti e pezzi staccati:		
	17	*a. di apparecchi per la telefonia*		
	21	*b. di apparecchi per la telegrafia*		
85.14		**Microfoni e loro supporti, altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza:**		
	01	A. microfoni e loro supporti	17 %	11,2 %
		B. altri	18 %	11,2 %
		I. altoparlanti ed amplificatori:		
	04	*a. altoparlanti*		
	07	*b. amplificatori*		
	11	*II. parti e pezzi staccati*		

Segue TABELLA B

SEZIONE XVI — 85.15

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
85.15		**Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione ed apparecchi di televisione, compresi gli apparecchi riceventi combinati con un fonografo e gli apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, radiorivelazione, radioscandaglio e radiotelecomando:**		
		A. apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione ed apparecchi di televisione, compresi gli apparecchi riceventi combinati con un fonografo e gli apparecchi per la presa delle immagini per la televisione:		
	01 (n)	I. apparecchi trasmittenti	18 %	11,2 %
	04 (n)	II. apparecchi rice-trasmittenti	20 %	14 %
		III. apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono	22 %	18,8 %
	07 (n)	*a. per la radiotelefonia e la radiotelegrafia*		
		b. per la radiodiffusione:		
	11 (n)	*1. portatili*		
	14 (n)	*2. fissi, per veicoli automobili*		
	17 (n)	*3. altri*		
		c. per la televisione:		
	21 (n)	*1. portatili*		
	24 (n)	*2. altri*		
	27 (n)	IV. apparecchi per la presa delle immagini per la televisione	17 %	11,2 %
		B. altri apparecchi	16 %	11,8 %
	31	*I. apparecchi di radiotelecomando*		
	34	*II. apparecchi di radioguida, di radiorivelazione, di radioscandaglio, di radiosondaggio*		
		C. parti e pezzi staccati:		
		I. mobili o cofanetti:		
	37	a. di legno	16 %	10,4 %
	41	b. di altre materie	20 %	12,8 %
	44	II. microstrutture	22 %	17,6 %
	47	III. pezzi, di metalli comuni, ottenuti dalla massa su torni automatici a « décolleter » ed il cui maggior diametro non supera 25 mm	22 %	14,4 %
		IV. altri	22 %	16 %
	51	*a. antenne*		
	54	*b. amplificatori, convertitori di frequenza ed altre apparecchiature ed accessori per antenne*		
	57	*c. non nominati*		
85.16		**Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione dei messaggi), di sicurezza, di controllo e di comando, per strade ferrate ed altre vie di comunicazione, compresi i porti e gli aerodromi**	15 %	9,6 %
		A. apparecchi:		
	01	*I. per strade ferrate*		
	04	*II. altri*		
	07	*B. parti e pezzi staccati*		

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
85.17		**Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio, ecc.), diversi da quelli delle voci n.ri 85.09 e 85.16 . . . .**	15 %	9,6 %
		A. apparecchi:		
	01	*I. di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio*		
	04	*II. altri*		
	07	*B. parti e pezzi staccati*		
85.18		**Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili . . . .**	17 %	11,2 %
		A. condensatori:		
		I. fissi:		
		a. per apparecchi di telecomunicazione e di misura:		
	01	*1. elettrolitici*		
	04	*2. altri*		
	07	*b. di potenza*		
	11	*c. altri*		
	14	*II. variabili o regolabili*		
	17	*B. parti e pezzi staccati*		
85.19		**Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, scaricatori, prese di corrente, cassette di giunzione, ecc.); resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati; quadri di comando o di distribuzione:**		
		A. apparecchi per l'interruzione e il sezionamento; apparecchi per la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici	16 %	10,4 %
		I. di tensione superiore a 1 KV:		
		a. interruttori automatici:		
	01	*1. di tensione uguale o superiore a 60 KV*		
	04	*2. di tensione superiore a 1 fino a 60 KV esclusi*		
		b. sezionatori e interruttori (compresi i sezionatori sotto carico):		
	07	*1. di tensione uguale o superiore a 60 KV*		
	11	*2. di tensione superiore a 1 fino a 60 KV esclusi*		
	14	*c. apparecchi di protezione contro le sovratensioni*		
	17	*d. fusibili*		
	21	*e. altri*		
		II. di tensione inferiore o uguale a 1 KV:		
		a. per telecomunicazioni:		
		1. apparecchi:		
	24	*aa. interruttori automatici, contattori e interruttori*		
	25	*bb. relè e complessi di relè di misura e di tempo*		
	26	*cc. altri relè*		
	27	*dd. connessioni ed elementi di contatto (compresi i circuiti stampati)*		
	28	*ee. fusibili*		
	31	*ff. altri*		
	34	*2. parti e pezzi staccati*		

Segue TABELLA B

SEZIONE XVI **85.19**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(85.19-A-II)		*b. altri, per applicazione industriale:*		
		1. apparecchi:		
	37	*aa. interruttori automatici o semiautomatici*		
	38	*bb. relè « tutto o niente » istantanei*		
	39	*cc. altri relè*		
		dd. connessioni:		
	40	*α. materiali di connessione per linee e punti di distribuzione di corrente*		
	41	*β. altri materiali di connessione*		
	44	*ee. fusibili*		
	45	*ff. cassette di comando e di avviamento automatico*		
	46	*gg. microcontatti*		
	47	*hh. interruttori, sezionatori, commutatori, combinatori, avviatori non automatici*		
	48	*ii. canalizzazioni prefabbricate*		
	51	*kk. altri*		
	54	*2. parti e pezzi staccati*		
		c. altri, per installazione domestica:		
		1. apparecchi:		
	57	*aa. interruttori e commutatori, a fusibile, automatici*		
	58	*bb. connessioni*		
	59	*cc. fusibili*		
	60	*dd. interruttori e commutatori*		
	61	*ee. spine e prese di corrente*		
	62	*ff. portalampade*		
	64	*gg. starter per lampade fluorescenti*		
	67	*hh. altri*		
	71	*2. parti e pezzi staccati*		
		B. resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati	16 %	11 %
		I. resistenze non scaldanti:		
	74	*a. per circuiti elettronici*		
	77	*b. altre*		
		II. potenziometri e reostati:		
	81	*a. per circuiti elettronici*		
	84	*b. altri*		
		C. quadri di comando o di distribuzione	14 %	8,8 %
	87	*I. sprovvisti dei loro strumenti e apparecchi*		
		II. altri:		
	91	*a. di connessione, per telecomunicazioni*		
		b. non nominati:		
	94	*1. per applicazione industriale*		
	97	*2. per installazione domestica*		
85.20		**Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica per l'illuminazione o per raggi ultravioletti od infrarossi; lampade ad arco; lampade ad accensione elettrica utilizzate in fotografia per la produzione della luce-lampo:**		
		A. lampade e tubi a incandescenza per l'illuminazione	15 %	9,6 %
		I. per tensioni di 28 volt o meno:		
	01 (n)	*a. per autoveicoli*		
	04 (n)	*b. altri*		
	07 (n)	*II. per tensioni superiori a 28 volt*		

Segue TABELLA B

SEZIONE XVI 85.20

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(85.20)		B. lampade e tubi a scarica per l'illuminazione, compresi quelli a luce mista	18 %	11,2 %
	11 (n)	*I. tubi fluorescenti*		
	14 (n)	*II. lampade a scarica, con o senza materia fluorescente e lampade miste*		
	17 (n)	*III. altri*		
		C. altri	17 %	11,2 %
	21 (n)	*I. lampade utilizzate in fotografia per la produzione della luce-lampo*		
	24 (n)	*II. lampade e tubi a raggi infrarossi*		
	27 (n)	*III. lampade e tubi a raggi ultravioletti*		
	31 (n)	*IV. non nominati*		
		D. parti e pezzi staccati	15 %	10,2 %
	34	*I. zoccoli*		
	37	*II. altri*		
85.21		**Lampade, tubi e valvole, elettronici (a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo, diversi da quelli della voce n. 85.20), quali lampade, tubi e valvole a vuoto, a vapore od a gas (compresi i tubi raddrizzatori a vapori di mercurio), tubi catodici, tubi e valvole per apparecchi di presa delle immagini in televisione, ecc.; cellule fotoelettriche; transistori e simili elementi semiconduttori, montati; cristalli piezoelettrici montati:**		
		A. lampade, tubi e valvole:		
	01 (n)	I. tubi raddrizzatori	20 %	12,8 %
	04 (n)	II. tubi analizzatori di immagini, tubi trasformatori di immagini; tubi moltiplicatori e simili	17 %	11,2 %
	07 (n)	III. tubi catodici per televisori	19 %	15 %
		IV. altri	19 %	12 %
	11 (n)	*a. per ricezione, per amplificazione*		
		b. non nominati		
	14 (n)	*1. tubi catodici*		
	17 (n)	*2. altri*		
	21	B. cellule fotoelettriche, compresi i fototransistori	16 %	10,4 %
		C. transistori e simili elementi semiconduttori, montat	21 %	17 %
	24	*I. transistori*		
	27	*II. diodi controllati*		
	31	*III. altri diodi*		
	34	*IV. circuiti integrati*		
	37	*V. altri*		
	41	D. cristalli piezoelettrici montati	20 %	12,8 %
		E. parti e pezzi staccati	15 %	10,8 %
	44	*I. per tubi e lampade*		
	47	*II. altri*		

Segue TABELLA B

SEZIONE XVI

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
85.22		**Macchine ed apparecchi elettrici non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo:**		
		A. per la produzione dei prodotti della voce n. 28.51 A (EURATOM)	11 %	8,8 %
	01	*I. generatori di particelle*		
	04	*II. altri*		
	07	B. appositamente costruiti per la separazione dei combustibili nucleari irradiati, per il trattamento delle scorie radioattive o per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati (EURATOM)	11 %	8,8 %
		C. altri	13 %	9,2 %
		I. generatori di bassa e di alta frequenza:		
	11	*a. elettrostatici*		
	14	*b. di misura*		
	17	*c. altri*		
	21	*II. apparecchi per l'elettrolisi, compresi quelli per la galvanoplastica*		
	24	*III. acceleratori di particelle*		
	27	*IV. non nominati*		
85.23		**Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione:**		
		A. cavi sotto guaina di piombo	17 %	14,6 %
	01	*I. per tensioni superiori a 80 volt*		
	04	*II. per tensioni di 80 volt o meno*		
		B. altri	17 %	12,8 %
	07	*I. fili di bobinaggio*		
	11	*II. cavi coassiali*		
		III. non nominati:		
		a. per tensioni superiori a 80 volt:		
	14	*1. isolati con materie plastiche*		
	17	*2. isolati con gomma*		
	21	*3. isolati con altre materie*		
	24	*b. per tensioni di 80 volt o meno*		
85.24		**Pezzi ed oggetti di carbone o di grafite, anche con metallo, per usi elettrici o elettrotecnici, come spazzole per macchine elettriche, carboni per lampade, per pile o per microfoni, elettrodi per forni, per apparecchi per saldare od impianti per elettrolisi, ecc.:**		
	01	A. elettrodi per impianti d'elettrolisi	9 %	9 %
	04	B. resistenze riscaldanti (diverse da quelle della voce n. 85.12)	14 %	8,8 %
		C. altri	12 %	9,2 %
	07	*I. spazzole per macchine elettriche*		
	11	*II. elettrodi per forni*		
	14	*III. non nominati*		

Segue TABELLA B

SEZIONE XVI

85.25

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
85.25		**Isolatori di qualsiasi materia:**		
	01	A. di ebanite	15 %	12 %
		B. di materie ceramiche	19 %	15,4 % con riscossione minima di 15 U.C. per 100 kg di peso lordo la cui incidenza non deve superare il 19% sul valore (1)
	04	*I. di linee aeree per trasporto di energia o di linee per trazione elettrica*		
	07	*II. altri*		
		C. di materie plastiche artificiali o di fibre di vetro	19 %	17,4 %
	11	*I. di materie plastiche artificiali*		
	14	*II. di fibre di vetro*		
	17	D. di altre materie	19 %	15,4 %
85.26		**Pezzi isolanti, interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di connessione (boccole a vite, per esempio) annegate nella massa, per macchine, apparecchi ed impianti elettrici, esclusi gli isolatori della voce n. 85.25:**		
		A. di materie ceramiche o di vetro	17 %	15 %
	01	*I. di materie ceramiche*		
	04	*II. di vetro*		
	07	B. di ebanite, di materie asfaltiche o catramose	14 %	11,2 %
	11	C. di materie plastiche artificiali	19 %	17 %
	14	D. di altre materie	16 %	11,8 %
85.27	00	**Tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente**	14 %	11,2 %
85.28	00	**Parti e pezzi staccati elettrici di macchine ed apparecchi, non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo**	14 %	8,8 %

(1) Il limite di incidenza di 19% della riscossione minima è applicabile unicamente agli isolatori di valore superiore a 60 U. C. per 100 kg

Segue TABELLA B

SEZIONE XVII

MATERIALE DA TRASPORTO

NOTE

1. Sono esclusi da questa Sezione gli oggetti previsti dalle voci n.ri 97.01, 97.03 e 97.08, come pure le slitte, le guidoslitte (bobsleigs) e simili (n. 97.06).

2. Sono esclusi dalle voci di questa Sezione, relative alle parti, pezzi staccati e accessori, i prodotti seguenti anche se siano riconoscibili come destinati a materiale da trasporto:

   a) i giunti, le rondelle e simili, di qualsiasi materia (regime della materia costitutiva o voce n. 84.64);

   b) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della Nota 2 della Sezione XV, di metalli comuni (Sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche artificiali (che rientrano, generalmente, nella voce n. 39.07);

   c) gli oggetti del Capitolo 82 (utensili);

   d) gli oggetti della voce n. 83.11;

   e) le macchine ed apparecchi compresi nelle voci dal n. 84.01 al n. 84.59 incluso, e le loro parti e pezzi staccati; i prodotti previsti dalle voci n.ri 84.61, 84.62 e, purché costituiscano parti intrinseche di motori, gli oggetti della voce n. 84.63;

   f) le macchine ed apparecchi elettrici, le apparecchiature e gli accessori elettrici (Capitolo 85);

   g) gli strumenti ed apparecchi del Capitolo 90;

   h) gli oggetti di orologeria (Capitolo 91);

   ij) le armi (Capitolo 93);

   k) le spazzole costituenti elementi di veicoli della voce n. 96.02.

3. Ai sensi dei Capitoli da 86 a 88, dalla dizione « parti, pezzi staccati e accessori » sono esclusi le parti, i pezzi e gli accessori che non siano destinati esclusivamente o principalmente ai veicoli o ai prodotti di questa Sezione. Se una parte, un pezzo staccato o un accessorio è suscettibile di rispondere ai termini di due o più voci della Sezione, deve essere classificato sotto la voce che è attinente al suo uso principale.

4. Gli aerei di costruzione speciale, che possono essere utilizzati sia per la navigazione aerea, sia come veicoli terrestri, sono considerati come aerei.
   Le automobili costruite in modo speciale per essere utilizzate sia come veicoli terrestri, sia come battelli (vetture anfibie), sono considerate come automobili.

5. I veicoli e gli altri prodotti della Sezione, incompleti o non finiti, sono classificati come veicoli o prodotti completi o finiti, purché ne presentino le caratteristiche essenziali.

6. Salvo speciali disposizioni contrarie, i veicoli e gli altri prodotti di questa Sezione, completi o considerati come tali, se vengono presentati smontati o non riuniti, sono da classificare come montati.

NOTA COMPLEMENTARE

Gli utensili e gli oggetti di manutenzione e di riparazione dei veicoli seguono il trattamento dei medesimi purché siano presentati allo sdoganamento contemporaneamente ai veicoli stessi. Lo stesso regime è da applicare agli altri accessori che siano presentati contemporaneamente ai veicoli di cui costituiscono la normale dotazione e purché siano normalmente venduti con i veicoli stessi.

Sui prodotti compresi in questa Sezione, soggetti a sovrimposta di confine sui filati, si riscuote, oltre il dazio, tale sovrimposta.

CAPITOLO 86

VEICOLI E MATERIALE PER STRADE FERRATE; APPARECCHI DI SEGNALAZIONE NON ELETTRICI PER VIE DI COMUNICAZIONE

NOTE

1. Sono esclusi da questo Capitolo:

   a) le traversine di legno (n. 44.07) o di calcestruzzo (n. 68.11), per strade ferrate;

   b) il materiale per strade ferrate compreso nella voce n. 73.16;

   c) gli apparecchi elettrici di segnalazione della voce n. 85.16.

2. Gli assi, ruote, ruote montate su assi (assi montati o sale montate), cerchioni, colletti di riporto, dischi ed altre parti di ruote, i telai, i carrelli girevoli a due o più assi (boggies) o ad un asse (bissels) e simili, le boccole (scatole per lubrificazione), i dispositivi di frenamento di qualsiasi tipo, i respingenti, i ganci e sistemi d'attacco, i soffietti per vetture intercomunicanti, le casse ed altre parti della carrozzeria rientrano nella voce n. 86.09.

3. Con riserva delle disposizioni della Nota 1 precedente, rientrano particolarmente nella voce n. 86.10 (materiale fisso): le rotaie riunite, anche portatili, le piattaforme girevoli ed i ponti girevoli, i paraurti, le sagome. Sono egualmente compresi nella voce n. 86.10 i dischi e le piastre mobili ed i semafori, gli apparecchi di comando per passaggi a livello, gli scambi fissi al suolo, le cabine di manovra a distanza ed altri apparecchi meccanici non elettrici di segnalazione, di sicurezza, di controllo e di comando per qualunque via di comunicazione, anche se comportino dispositivi accessori per l'illuminazione elettrica.

Segue TABELLA B

SEZIONE XVII 86.01

NUMERO della Tariffa (1)	della Statistica (2)	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi (4)	Convenzionali (5)
86.01	00 (n)	**Locomotive e locomotori, a vapore; tender**	**13 %**	**10,4 %**
86.02		**Locomotive e locotrattori, elettrici (ad accumulatori o a presa di corrente esterna)**	**14 %**	**11,2 %**
	01 (n)	*A. ad accumulatori*		
	04 (n)	*B. a presa di corrente esterna*		
86.03		**Altre locomotive e locotrattori**	**13 %**	**8 %**
	01 (n)	*A. a trasmissione idraulica*		
	04 (n)	*B. altri*		
86.04		**Automotrici (anche per tranvie) e dresine a motore:**		
	01 (n)	A. automotrici elettriche (a sorgente esterna d'energia)	**14 %**	**11,2 %**
	04 (n)	B. altre	**13 %**	**10,4 %**
86.05		**Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali, vetture sanitarie, vetture cellulari, vetture di prova ed altre vetture speciali, per strade ferrate** . .	**13 %**	**8 %**
	01 (n)	*A. vetture per viaggiatori*		
	04 (n)	*B. altri*		
86.06	00 (n)	**Carri-officina, carri-gru ed altri carri di servizio, per strade ferrate; dresine senza motore**	**13 %**	**8 %**
86.07		**Carri e vagoncini per il trasporto di merci su rotaie:**		
	01 (n)	A. appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (EURATOM)	**10 %**	**8 %**
		B. altri	**14 %**	**8,8 %**
	04 (n)	*I. vagoncini per ferrovie Decauville*		
		II. carri ordinari:		
	07 (n)	*a. aperti*		
	11 (n)	*b. chiusi*		
	14 (n)	*III. carri isotermici e carri frigoriferi*		
	17 (n)	*IV. carri cisterna, carri serbatoio, carri botte*		
	21 (n)	*V. carri a scarico automatico*		
	24 (n)	*VI. non nominati*		
86.08		**Casse mobili (comprese quelle uso cisterna e quelle uso serbatoio) per qualsiasi specie di trasporto:**		
	01	A. casse mobili con schermi di piombo di protezione contro le radiazioni, per il trasporto di materiali radioattivi (EURATOM)	**10 %**	**8 %**
	04	B. altre	**15 %**	**9,6 %**

Segue TABELLA B

SEZIONE XVII

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
86.09		**Parti e pezzi staccati di veicoli per strade ferrate:**		
		A. carrelli girevoli a due o più assi (boggies), ad un asse (bissels) e simili, e loro parti	13 %	8 %
	01	*I. carrelli motori (compreso il motore)*		
	04	*II. carrelli portanti*		
	07	B. freni e loro parti	11 %	7,2 %
	11	C. assi, montati o non; ruote e loro parti	15 %	9,6 %
	14	D. boccole (scatole per lubrificazione) e loro parti	15 %	12 %
		E. altri	14 %	8,8 %
	17	*I. casse e loro parti*		
	21	*II. telai e loro parti*		
	24	*III. respingenti; ganci ed altri sistemi di attacco*		
	27	*IV. non nominati*		
86.10		**Materiale fisso per strade ferrate; apparecchi meccanici non elettrici di segnalazione, di sicurezza, di controllo e di comando per qualsiasi via di comunicazione; loro parti e pezzi staccati:**		
	01	A. materiale fisso per strade ferrate; parti e pezzi staccati del suddetto materiale	13 %	10,2 %
	04	B. apparecchi meccanici non elettrici di segnalazione, di sicurezza, di controllo e di comando, per qualsiasi via di comunicazione; loro parti e pezzi staccati	14 %	9 %

Segue TABELLA B

SEZIONE XVII

CAPITOLO 87

VETTURE AUTOMOBILI, TRATTORI, VELOCIPEDI ED ALTRI VEICOLI TERRESTRI

NOTE

1. Sono da considerare trattori, ai sensi di questo Capitolo, gli autoveicoli costruiti essenzialmente per tirare o spingere altre macchine, veicoli o carichi, anche se comportino alcuni adattamenti accessori ai fini del trasporto, in relazione all'uso principale dei detti autoveicoli, di utensili, sementi, concimi, ecc.
2. I telai per autoveicoli, muniti di una cabina, rientrano nella voce n. 87.02 e non nella voce n. 87.04.
3. Sono escluse della voce n. 87.10 e rientrano nella voce n. 97.01, le biciclette per ragazzi non costruite come quelle del tipo comune, nonché le biciclette che non comportano cuscinetti a sfere.

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
87.01		**Trattori, compresi i trattori-verricello :**		
		A. motocoltivatori, azionati da motore a scoppio o a combustione interna, con cilindrata :		
		I. di 1000 cm³ o meno	12 %	9,6 %
	01 (n)	*a. di potenza uguale o inferiore a 5 CV*		
	04 (n)	*b. di potenza superiore a 5 CV*		
	07 (n)	II. di più di 1000 cm³	18 %	14,4 %
		B. trattori agricoli a ruote (1)	20 %	18 %
	11 (n)	I. *di potenza uguale o inferiore a 34 CV*		
	14 (n)	II. *di potenza superiore a 34 CV*		
		C. altri trattori	20 %	20 %
	17 (n)	I. *a cingoli*		
		II. *a ruote :*		
	21 (n)	*a. per semirimorchi*		
	24 (n)	*b. altri*		
87.02		**Autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone (compresi quelli da sport ed i filobus) o di merci :**		
		A. per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti :		
		I. azionati da motore a scoppio o a combustione interna :		
		a. autocorriere, torpedoni e autobus, azionati da motore a scoppio di cilindrata uguale o superiore a 2.800 cm³ o azionati da motore a combustione interna di cilindrata uguale o superiore a 2.500 cm³	29 %	22 %
	01 (n)	*1. nuovi*		
	04 (n)	*2. usati*		
		b. altri	29 %	17,6 %
		1. nuovi, di cilindrata:		
	07 (n)	*aa. uguale o inferiore a 1.500 cm³*		
	11 (n)	*bb. superiore a 1.500 cm³, fino a 3.000 cm³ compresi*		
	14 (n)	*cc. superiore a 3.000 cm³*		
	17 (n)	*2. usati*		
		II. azionati da altri motori	25 %	20 %
	21 (n)	*a. per il trasporto in comune*		
	24 (n)	*b. altri*		

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Segue TABELLA B

SEZIONE XVII **87.02**

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
(*87.02*)		B. per il trasporto merci:		
	27 (n)	I. autocarri appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (EURATOM)	10 %	9,2 %
		II. altri:		
		a. azionati da motore a scoppio o a combustione interna:		
		1. autocarri azionati da motore a scoppio di cilindrata uguale o superiore a 2.800 cm³ o azionati da motore a combustione interna di cilindrata uguale o superiore a 2.500 cm³	28 %	22 %
	31 (n)	*aa. nuovi*		
	34 (n)	*bb. usati*		
		2. altri	28 %	17,6 %
	37 (n)	*aa. nuovi*		
	41 (n)	*bb. usati*		
	44 (n)	b. azionati da altri motori	25 %	16 %
87.03		**Autoveicoli per usi speciali, diversi dal trasporto propriamente detto, quali autoveicoli di soccorso ad automezzi rimasti in panna, autopompe, scale automobili, auto-spazzatrici, spazzaneve automobili, autoveicoli spanditori, gru-automobili, autoveicoli proiettori, autocarri-officina, autovetture radiologiche e simili**	25 %	16 %
	01 (n)	*A. autoveicoli di soccorso ad automezzi rimasti in panna, gru-automobili*		
	04 (n)	*B. autocarri betoniere*		
	07 (n)	*C. altri*		
87.04		**Telai degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso, con motore (1):**		
		A. telai dei trattori della voce n. 87.01-B; telai degli autoveicoli della voce n. 87.02 azionati da motore a scoppio di cilindrata uguale o superiore a 2.800 cm³ o azionati da motore a combustione interna di cilindrata uguale o superiore a 2.500 cm³	29 %	22 %
	01 (n)	*I. dei trattori della voce n. 87.01-B*		
	04 (n)	*II. altri*		
		B. altri	29 %	17,6 %
	07 (n)	*I. degli autoveicoli della voce n. 87.02-A-I-b*		
	11 (n)	*II. dei motocoltivatori della voce n. 87.01-A*		
	14 (n)	*III. degli altri autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03*		

(1) *Ai fini della percezione del dazio, il valore del telaio col motore non potrà, in nessun caso, essere inferiore al 60 per cento del valore del relativo autoveicolo completo con carrozzeria normale («standard») di serie.*

Segue TABELLA B

SEZIONE XVII 87.05

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
87.05		**Carrozzerie degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso, comprese le cabine:**		
		A. destinate all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della voce n. 87.01-A, degli autoveicoli per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti, con meno di 15 posti a sedere, degli autoveicoli per il trasporto delle merci azionati da motore a scoppio di cilindrata inferiore a 2.800 cm^3 o azionati da motore a combustione interna di cilindrata inferiore a 2.500 cm^3, degli autoveicoli per usi speciali della voce n. 87.03 (1)	24 %	19,2 %
	01 (n)	*I. degli autoveicoli per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti, con meno di 15 posti a sedere*		
	04 (n)	*II. altri*		
		B. altri	24 %	22,4 %
	07 (n)	*I. degli autoveicoli per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti, con meno di 15 posti a sedere*		
	11 (n)	*II. non nominati*		
87.06		**Parti, pezzi staccati ed accessori degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso :**		
		A. destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della voce n. 87.01-A, degli autoveicoli per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti, con meno di 15 posti a sedere, degli autoveicoli per il trasporto delle merci azionati da motore a scoppio di cilindrata inferiore a 2.800 cm^3 o azionati da motore a combustione interna di cilindrata inferiore a 2.500 cm^3, degli autoveicoli per usi speciali della voce n. 87.03 (1)	19 %	11,2 %
	01	*I. della carrozzeria*		
		II. altri:		
	04	*a. cambi di velocità, completi*		
	07	*b. ponti posteriori, completi*		
	11	*c. ruote, loro parti e accessori*		
	14	*d. assi portanti*		
	17	*e. ammortizzatori di sospensione e loro parti, esclusi i blocchi ammortizzatori di gomma o di materie plastiche artificiali*		
	21	*f. radiatori e loro parti*		
	24	*g. serbatoi per il combustibile*		
	27	*h. non nominati*		
		B. altri :		
	31	I. parti di ruote fuse in un solo pezzo a forma di stella, di ghisa, ferro o acciaio	19 %	11,2 %
		II. non nominati	19 %	13,2 %
	34	*a. della carrozzeria*		
		b. altri:		
	37	*1. cambi di velocità, completi*		
	41	*2. ponti posteriori, completi*		
	44	*3. ruote, loro parti e accessori*		
	47	*4. assi portanti*		
	51	*5. ammortizzatori di sospensione e loro parti, esclusi i blocchi ammortizzatori di gomma o di materie plastiche artificiali*		
	54	*6. radiatori e loro parti*		
	57	*7. serbatoi per il combustibile*		
	61	*8. non nominati*		

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Segue TABELLA B

SEZIONE XVII

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
87.07		**Autocarrelli di manutenzione (portatori, trattori, stivatori e simili) azionati da qualsiasi motore; loro parti e pezzi staccati :**		
	01 (n)	A. *autocarrelli di manutenzione appositamente costruiti per il trasporto* di prodotti a forte radioattività (EURATOM)	10 %	8 %
		B. altri autocarrelli :		
		I. muniti di un sistema per il sollevamento del loro dispositivo di carico :		
		a. che sollevano ad un'altezza di 1 m o più	16 %	10,6 %
	04 (n)	*1. azionati da motore elettrico*		
	07 (n)	*2. azionati da altri motori*		
		b. altri	19 %	11,8 %
	11 (n)	*1. azionati da motore elettrico*		
	14 (n)	*2. azionati da altri motori*		
		II. non nominati :		
	17 (n)	a. azionati da motore elettrico	19 %	15,2 %
	21 (n)	b. azionati da altro motore	24 %	15,2 %
	24	C. parti e pezzi staccati	20 %	12,8 %
87.08		**Carri da combattimento e autoblinde, anche armati, loro parti e pezzi staccati :**		
	01	A. carri da combattimento; loro parti e pezzi staccati	5 % (1)	4,8 %
	04	B. autoblinde da combattimento; loro parti e pezzi staccati	10 % (1)	8 %
87.09		**Motocicli e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzetta; carrozzette per motocicli e per velocipedi di ogni sorta, presentate isolatamente**	26 %	16,8 %
	N	*A. motocicli e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzetta, di cilindrata :*		
	01 (n)	*I. uguale o inferiore a 50 cm³*		
		II. superiore a 50 cm³ :		
	04 (n)	*a. moto « scooters »*		
	07 (n)	*b. altri*		
	11 (n)	*B. carrozzette per motocicli e per velocipedi di ogni sorta, presentate isolatamente*		
87.10	00 N (n)	**Velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo e simili), senza motore**	21 %	17 %
87.11	00	**Poltrone e veicoli simili, con meccanismo di propulsione (anche a motore), appositamente costruiti per essere usati dagli invalidi**	17 %	13,6 %
87.12		**Parti, pezzi staccati ed accessori dei veicoli compresi nelle voci dal n. 87.09 al n. 87.11 incluso :**		
		A. di motocicli	24 %	15,2 %
	01	*I. selle e sedili*		
	04	*II. raggi con o senza tira-raggi (nipples), tira-raggi (nipples)*		
	07	*III. altri*		
		B. altri	20 %	12,8 %
	11	*I. telai*		
	14	*II. mozzi-freno a contropedale*		
	17	*III. raggi, tira-raggi (nipples)*		
	21	*IV. pedali*		
	24	*V. cerchi*		
	27	*VI. non nominati*		

(1) *È sospesa l'applicazione del dazio se destinati all'Amministrazione della Difesa.*

Segue TABELLA B

SEZIONE XVII

87.13

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
87.13		**Veicoli senza meccanismo di propulsione per il trasporto di bambini e di ammalati; loro parti e pezzi staccati**	18 %	11,2 %
		A. per il trasporto di bambini :		
	01 (n)	*I. veicoli*		
	04	*II. parti e pezzi staccati*		
	07	*B. per il trasporto di ammalati*		
87.14		**Altri veicoli non automobili e rimorchi per qualsiasi veicolo; loro parti e pezzi staccati :**		
	01 N	A. veicoli a trazione animale	14 %	11,2 %
	N	B. rimorchi e semirimorchi :		
	04 (n)	I. appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (EURATOM)	10 %	9,2 %
		II. altri	20 %	12,8 %
	07 (n)	*a. per il campeggio*		
		b. non nominati:		
	11 (n)	*1. per il trasporto delle persone*		
	14 (n)	*2. per il trasporto delle merci*		
	17 (n)	*3. altri*		
	N	C. altri veicoli :		
	21	I. appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (EURATOM)	10 %	8 %
	24	II. altri	14 %	8,8 %
	27	D. parti e pezzi staccati	15 %	9,6 %

Segue TABELLA B

SEZIONE XVII

CAPITOLO 88

NAVIGAZIONE AEREA

NOTA COMPLEMENTARE

Per peso a vuoto, ai fini dell'applicazione della voce n. 88.02-B, si intende il peso degli apparecchi in ordine normale di volo, esclusi il peso del personale, il peso del carburante e delle attrezzature diverse da quelle fissate stabilmente.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
88.01	00 (n)	**Aerostati**	18 % (1)	**14,4 %**
88.02		**Aerodine (aeroplani, idrovolanti, cervi volanti, alianti, autogiri, elicotteri, ornitotteri, ecc.); rotochutes :**		
	01 (n)	A. funzionanti senza macchina propulsiva	18 % (1)	11,2 %
		B. funzionanti con macchina propulsiva:		
		I. elicotteri, del peso a vuoto:		
	04 (n)	a. di 2.000 kg o meno	15 % (1)	15 %
	07 (n)	b. di più di 2.000 kg	12 % (1)	8 %
		II. altri, del peso a vuoto:		
	11 (n)	a. di 2.000 kg o meno	15 % (1)	12 %
	14 (n)	b. di 2.000 kg esclusi a 15.000 kg inclusi	14 % (1)	8,8 %
	17 (n)	c. di 15.000 kg esclusi a 35.000 kg inclusi	12 % (1)	8 %
	21 (n)	d. di più di 35.000 kg	12 % (1)	8 %
88.03		Parti e pezzi staccati degli apparecchi delle voci n.ri 88.01 e 88.02 :		
	01	A. di aerostati	17 % (1)	13,6 %
	04	B. altri	12 % (1)(2)	8 %
88.04	00	**Paracadute e loro parti, pezzi staccati ed accessori**	15 % (1)	10,8 %
88.05		**Catapulte ed altri simili meccanismi di lancio; apparecchiature al suolo di allenamento al volo; loro parti e pezzi staccati :**		
	01	A. catapulte ed altri simili meccanismi di lancio; loro parti e pezzi staccati	17 % (3)	13,6 %
	04	B. apparecchiature al suolo di allenamento al volo, loro parti e pezzi staccati	13 %	8 %

(1) *È sospesa l'applicazione del dazio se destinati all'Amministrazione della Difesa.*

(2) Il dazio è provvisoriamente sospeso per i materiali importati e destinati ad essere montati sulle aerodine che abbiano beneficiato a loro volta della franchigia doganale o che siano costruite nella Comunità. L'ammissione a questa sospensione è subordinata al rispetto delle modalità e condizioni da determinarsi dal Ministro per le finanze.

(3) *Per le catapulte ed altri simili meccanismi di lancio, escluse le loro parti e pezzi staccati, è sospesa l'applicazione del dazio se destinati all'Amministrazione della Difesa.*

Segue TABELLA B

SEZIONE XVII

CAPITOLO 89

NAVIGAZIONE MARITTIMA E FLUVIALE

NOTA

Le navi incomplete o non finite, gli scafi di navi, anche smontati, e le navi complete, smontate, sono da classificare come le navi rispettive, secondo la specie; nei casi dubbi circa la specie dela nave che sono destinati a formare, seguono il trattamento della voce n. 89.01.

NOTE COMPLEMENTARI

1. Sono da classificare nella voce n. 89.01-B-I soltanto le navi progettate e costruite per tenere l'alto mare e la cui massima lunghezza esterna dello scafo (escluse le appendici) è uguale o superiore a 12 m. Tuttavia, le navi da pesca e le navi di salvataggio, quando sono progettate e costruite per tenere l'alto mare, sono sempre considerate come navi per la navigazione marittima.

2. Sono da classificare nella voce n. 89.03-A soltanto le navi ed i bacini galleggianti progettati e costruiti per tenere l'alto mare.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
89.01		**Navi non comprese nelle altre voci di questo Capitolo :**		
	01	A. navi da guerra	esenzione	esenzione
		B. altre :		
		I. navi per la navigazione marittima	esenzione	esenzione
		a. di stazza lorda superiore a 250 tonnellate:		
	04 (TSL)	*1. piroscafi*		
	07 (TSL)	*2. navi cisterna*		
	11 (TSL)	*3. sciabiche ed altri natanti per la pesca*		
	14 (TSL)	*4. navi frigorifere*		
		5. altre :		
	17 (TSL)	*aa. per il trasporto delle merci, comprese quelle miste*		
	21 (TSL)	*bb. non nominate*		
		b. di stazza lorda uguale o inferiore a 250 tonnellate:		
	24 (TSL)	*1. per il trasporto delle merci, comprese quelle miste*		
	27 (TSL)	*2. da diporto o da sport*		
	31 (TSL)	*3. altre*		
		II. non nominate:		
		a. del peso unitario di 100 kg o meno.	13 %	8 %
	34 (n)	*1. da diporto o da sport*		
	37 (n)	*2. altre*		
		b. altre	8 %	4,8 %
		1. per il trasporto delle merci, comprese quelle miste :		
		aa. a propulsione meccanica :		
	41	*α. navi cisterna*		
	44	*β. altre*		
		bb. senza propulsione meccanica :		
	47	*α. navi cisterna*		
	51	*β. altre*		
	54	*2. da diporto o da sport*		
	57	*3. non nominate*		
89.02	00 (TSL)	**Rimorchiatori**	esenzione	esenzione

Segue TABELLA B

SEZIONE XVII 89.03

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
89.03		**Navi-faro, navi-pompa, draghe di ogni tipo, pontoni-gru ed altri natanti la cui navigazione ha carattere accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti :**		
		A. per la navigazione marittima	esenzione	esenzione
	01	*I. draghe di ogni tipo*		
	04	*II. altri*		
	07	B. altri	8 %	6,4 %
89.04	00	**Navi destinate alla demolizione (1)**	esenzione (2)	esenzione
89.05	00	**Congegni galleggianti diversi, quali serbatoi, cassoni, boe, gavitelli e simili**	10 %	7,6 %

(1) La concessione dell'esenzione è subordinata alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(2) *Le sovrastrutture, l'apparato motore di propulsione, i macchinari ausiliari e di coperta, le ancore, le catene, i battelli di salvataggio, i mobili facenti corpo con la nave, la legna da ardere e i materiali metallici, ricavati dagli scafi delle navi demolite nei cantieri nazionali, sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*

Tutti gli altri prodotti ricavati dalla demolizione sono da assoggettare al dazio, loro proprio, secondo la specie.

Segue TABELLA B

SEZIONE XVIII

STRUMENTI E APPARECCHI D'OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI VERIFICA, DI PRECISIONE; STRUMENTI E APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; OROLOGERIA; STRUMENTI MUSICALI; APPARECCHI DI REGISTRAZIONE E DI RIPRODUZIONE DEL SUONO O PER LA REGISTRAZIONE E LA RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO IN TELEVISIONE, MEDIANTE PROCESSO MAGNETICO

* * *

A) Sugli organi di illuminazione elettrica, inseriti in macchine, strumenti ed apparecchi di questa Sezione, oppure presentati insieme a dette macchine, strumenti ed apparecchi cui sono destinati si riscuote la sovrimposta di confine nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni.

B) Sui prodotti di questa Sezione, soggetti a sovrimposta di confine sui filati si riscuote, oltre il dazio, tale sovrimposta.

CAPITOLO 90

STRUMENTI ED APPARECCHI D'OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI VERIFICA, DI PRECISIONE; STRUMENTI E APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI

NOTE

1. Sono esclusi da questo Capitolo:
   a) gli oggetti per usi tecnici, di gomma vulcanizzata, non indurita (n. 40.14), di cuoio naturale, artificiale o ricostituito (n. 42.04), di materie tessili (n. 59.17);
   b) i prodotti refrattari della voce n. 69.03; gli oggetti per usi chimici ed altri usi tecnici, della voce n. 69.09;
   c) gli specchi di vetro, non lavorati otticamente, della voce n. 70.09 e gli specchi di metalli comuni o di metalli preziosi, non aventi il carattere di elementi d'ottica (n. 83.12 o Capitolo 71, secondo il caso);
   d) gli oggetti di vetro delle voci n.ri 70.07, 70.11, 70.14, 70.15, 70.17 e 70.18;
   e) le parti e forniture d'impiego generale, ai sensi della Nota 2 della Sezione XV, di metalli comuni (Sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche artificiali (che rientrano, generalmente, nella voce n. 39.07);
   f) le pompe distributrici aventi un dispositivo di misura, della voce n. 84.10; le bascule e bilance per verificare e centrare i pezzi fabbricati, nonché i pesi per pesare presentati isolatamente (n. 84.20); gli apparecchi di sollevamento e di manutenzione (n. 84.22); i dispositivi speciali per regolare il pezzo da lavorare o l'utensile sulle macchine utensili, anche muniti di dispositivi ottici di lettura (divisori detti «ottici», ad esempio), della voce n. 84.48 (diversi dai dispositivi puramente ottici: lenti per centrare, allineare, ecc.); le valvole, i riduttori di pressione ed altri oggetti di rubinetteria (n. 84.61);
   g) i fari per automobili (n. 85.09) e gli apparecchi per la radioguida, la radiorivelazione, per radioscandaglio e per radiotelecomando (n. 85.15);
   h) gli apparecchi cinematografici di registrazione o di riproduzione del suono che utilizzano soltanto procedimenti magnetici, nonché gli apparecchi per la riproduzione in serie, con processi esclusivamente magnetici, dei supporti del suono ottenuti con questi stessi processi (n. 92.11); i lettori di suono (pik-up) magnetici (n. 92.13);
   ij) gli oggetti del Capitolo 97;
   k) le misure di capacità, che sono classificate come i lavori della materia da cui sono costituite.
2. Le macchine, gli apparecchi e gli strumenti, incompleti o non finiti, sono classificati come le macchine, gli apparecchi e gli strumenti, completi o finiti, purché ne presentino le caratteristiche essenziali.
3. Con riserva delle disposizioni di cui alle precedenti Note 1 e 2:
   a) le parti, pezzi staccati e accessori di macchine, apparecchi, strumenti o oggetti di questo Capitolo, che consistono in articoli previsti, come tali, in una qualsiasi voce di questo Capitolo o dei Capitoli 84, 85 o 91 (escluse le voci n.ri 84.65 e 85.28) sono da classificare nella voce che li prevede;
   b) le altre parti, pezzi staccati e accessori, riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente a macchine, apparecchi o strumenti di questo Capitolo, sono da classificare come le dette macchine, apparecchi o strumenti, o, secondo il caso, nella voce n. 90.29.
4. La voce n. 90.05 non comprende i cannocchiali astronomici (n. 90.06) né i cannocchiali con mirino di puntamento per armi, i periscopi per sottomarini o carri da combattimento e gli strumenti ottici per macchine, apparecchi e strumenti di questo Capitolo (n. 90.13).
5. Le macchine, apparecchi o strumenti ottici di misura, di verifica e di controllo, che possono essere classificati sia nella voce n. 90.13 sia nella voce n. 90.16, devono essere compresi in questa ultima voce.
6. La voce n. 90.28 comprende soltanto:
   a) gli strumenti e apparecchi per misurare grandezze elettriche;
   b) gli strumenti, apparecchi e macchine della stessa natura di quelli previsti nelle voci n.ri 90.14, 90.15, 90.16, 90.22, 90.23, 90.24, 90.25 e 90.27 (ad eccezione degli stroboscopi), purché la loro funzione si basi su un fenomeno elettrico variabile col fattore da ricercare;
   c) gli apparecchi e strumenti per la rivelazione o la misura di raggi alfa, beta, gamma o dei raggi X, cosmici e simili;
   d) i regolatori automatici di grandezze elettriche, nonché i regolatori automatici di altre grandezze la cui funzione sia basata su un fenomeno elettrico variabile con il fattore da regolare.
7. Gli astucci, cofani e custodie simili, presentati insieme agli oggetti di questo Capitolo, cui sono destinati e con i quali sono normalmente venduti, sono da classificare come gli oggetti stessi. Presentati isolatamente, seguono il trattamento loro proprio.

Segue TABELLA B

SEZIONE XVIII

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
90.01		**Lenti, prismi, specchi e altri elementi d'ottica, di qualsiasi materia, non montati, esclusi gli oggetti della specie, di vetro, non lavorati otticamente; materie polarizzanti in fogli o lastre:**		
		A. lenti, prismi, specchi ed altri elementi d'ottica	17 %	14 %
	01	*I. vetri da occhiali ed altri vetri correttori, comprese le lenti oftalmiche a contatto*		
	04	*II. altri*		
	07	B. materie polarizzanti in fogli o lastre	18 %	14,4 %
90.02		**Lenti, prismi, specchi e altri elementi d'ottica, di qualsiasi materia, montati, per strumenti e apparecchi, esclusi gli oggetti della specie, di vetro, non lavorati otticamente**	17 %	15,8 %
		A. per la fotografia, la cinematografia, la proiezione, l'ingrandimento o la riduzione:		
	01	*I. obiettivi*		
	04	*II. altri*		
	07	*B. altri*		
90.03		**Montature per occhiali, occhialini, occhialetti e oggetti simili e parti di montature**	19 %	12 %
		A. montature:		
	01	*I. di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi*		
	04	*II. di materie plastiche artificiali*		
	07	*III. di altre materie*		
	11	*B. parti di montature*		
90.04		**Occhiali (correttori, protettori o altri), occhialetti, occhialini e oggetti simili**	19 %	15,2 %
		A. occhiali da sole, con vetri non lavorati otticamente, con montatura:		
	01	*I. di materie plastiche artificiali*		
	04	*II. di altre materie*		
		B. altri, con montatura:		
	07	*I. di materie plastiche artificiali*		
	11	*II. di altre materie*		
90.05		**Binocoli e cannocchiali con o senza prismi**	20 %	17,2 %
		A. binocoli:		
	01	*I. con prismi*		
	04	*II. senza prismi*		
	07	*B. cannocchiali*		
90.06	00	**Strumenti per astronomia e cosmografia, come telescopi, cannocchiali astronomici, meridiani, equatoriali, ecc., e loro sostegni, esclusi gli apparecchi di radioastronomia**	17 %	15 %
90.07		**Apparecchi fotografici; apparecchi o dispositivi per la produzione di lampi di luce in fotografia:**		
		A. apparecchi fotografici	18 %	16 %
		I. apparecchi:		
		a. speciali:		
	01 (n)	*1. per la copia dei documenti o per la preparazione di cliché o di cilindri di stampa*		
	04 (n)	*2. altri*		
		b. altri:		
	07 (n)	*1. per film di larghezza uguale o inferiore a 35 mm*		
	11 (n)	*2. non nominati*		
	14	*II. parti, pezzi staccati ed accessori*		

Segue TABELLA B

SEZIONE XVIII 90.07

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(90.07)		B. apparecchi o dispositivi per la produzione di ampi di luce in fotografia	16 %	12,8 %
		I. apparecchi o dispositivi:		
	17	*a. detti «flashes elettronici»*		
	(n) 21	*b. altri*		
	(n) 24	*II. parti, pezzi staccati ed accessori*		
90.08		**Apparecchi cinematografici (da presa delle immagini e da presa del suono, anche combinati, apparecchi da proiezione con o senza riproduzione del suono):**		
		A. apparecchi da presa delle immagini e da presa del suono, anche combinati	16 %	11,8 %
		I. apparecchi:		
	01	*a. per film di larghezza uguale o superiore a 16 mm*		
	(n) 04	*b. per film di larghezza inferiore a 16 mm*		
	(n) 07	*II. parti, pezzi staccati ed accessori*		
		B. apparecchi da proiezione o da riproduzione del suono, anche combinati	19 %	13,4 %
		I. apparecchi:		
	11	*a. per film di larghezza uguale o superiore a 16 mm*		
	(n) 14	*b. per film di larghezza inferiore a 16 mm*		
	(n) 17	*II. parti, pezzi staccati ed accessori*		
90.09		**Apparecchi da proiezione fissa; apparecchi fotografici d'ingrandimento o di riduzione**	18 %	12,6 %
		A. apparecchi:		
	01	*I. da proiezione fissa*		
	(n) 04	*II. fotografici d'ingrandimento o di riduzione*		
	(n) 07	*B. parti, pezzi staccati ed accessori*		
90.10		**Apparecchi e materiale dei tipi usati nei laboratori fotografici o cinematografici, non nominati né compresi altrove in questo Capitolo; apparecchi di fotocopia per contatto; bobine per l'avvolgimento dei film e delle pellicole; schermi per proiezioni**	15 %	10 %
	01	*A. apparecchi di fotocopia per contatto*		
	04	*B. bobine per l'avvolgimento dei film e delle pellicole*		
	07	*C. schermi per proiezioni*		
	11	*D. altri*		
90.11	00	**Microscopi e diffrattografi elettronici e protonici**	15 %	10,8 %
90.12		**Microscopi ottici, compresi gli apparecchi per la microfotografia, la microcinematografia e la microproiezione**	18 %	12,6 %
		A. apparecchi:		
	01	*I. microscopi ottici*		
	(n) 04	*II. apparecchi per la microfotografia, la microcinematografia e la microproiezione*		
	07	*B. parti, pezzi staccati ed accessori*		
90.13		**Apparecchi e strumenti d'ottica, non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo (compresi i proiettori)**	18 %	12,8 %
	01	*A. proiettori*		
	04	*B. altri*		

Segue TABELLA B

SEZIONE XVIII

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
90.14		**Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia; per la navigazione (marittima, fluviale o aerea), di meteorologia, idrologia, geofisica; bussole, telemetri:**		
		A. bussole	17 %	12,6 %
	01	*I. per la navigazione*		
	04	*II. altre*		
		B. altri	17 %	11,8 %
		I. strumenti ed apparecchi per la avigazione:		
	07	*a. marittima o fluviale*		
	11	*b. aerea*		
	14	*II. strumenti ed apparecchi di fotogrammetria*		
	17	*III. strumenti ed apparecchi di meteorologia, idrologia, geofisica*		
	21	*IV. altri strumenti ed apparecchi; telemetri*		
90.15	00	**Bilance sensibili a un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi**	18 %	14,4 %
90.16		**Strumenti da disegno, per tracciare e per calcolo (pantografi, scatole di compassi, regoli o cerchi calcolatori, ecc.); macchine, apparecchi e strumenti di misura, di verifica e di controllo, non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo (macchine per equilibrare, planimetri, micrometri, calibri, misure-campione, metri, ecc.); proiettori di profili:**		
		A. strumenti da disegno, per tracciare e per calcolo	16 %	12,8 %
		I. strumenti:		
		a. da disegno:		
	01	*1. scatole di compassi*		
	04	*2. altri*		
	07	*b. per tracciare*		
	11	*c. per calcolo*		
	14	*II. parti, pezzi staccati e accessori*		
		B. macchine, apparecchi e strumenti di misura, di verifica e di controllo; proiettori di profili	15 %	10,8 %
		I. macchine, apparecchi e strumenti:		
		a. ottici:		
	17	*1. proiettori di profili, comparatori*		
	21	*2. altri*		
		b. altri:		
	24	*1. macchine per equilibrare pezzi meccanici*		
	27	*2. banchi di prova*		
	31	*3. planimetri, integratori, analizzatori armonici, e simili*		
	34	*4. strumenti di misura lineare (metri, decametri, regoli graduati, ecc.)*		
	37	*5. micrometri, noni o calibri a corsoio, calibri fissi e regolabili*		
	41	*6. non nominati*		
	44	*II. parti, pezzi staccati e accessori*		
90.17		**Strumenti e apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi elettromedicali e gli apparecchi oftalmici**	16 %	11 %
		A. apparecchi elettromedicali:		
	01	*I. elettrocardiografi*		
	04	*II. apparecchi a raggi ultravioletti, anche attrezzati per funzionare a raggi infrarossi*		
	07	*III. apparecchi di diatermia (a onde corte, a ultrasuoni, a onde cortissime)*		
	11	*IV. altri*		

Segue TABELLA B

SEZIONE XVIII 90.17

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(*90.17*)	14	*B. strumenti e apparecchi per l'odontoiatria*		
	17	*C. strumenti e apparecchi di anestesia*		
	21	*D. strumenti speciali per la diagnosi, diversi da quelli per l'elettrodiagnosi*		
	24	*E. siringhe*		
	27	*F. altri*		
90.18		**Apparecchi di meccanoterapia e per massaggio; apparecchi di psicotecnica, di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di rianimazione, di aerosolterapia ed altri apparecchi per respirare di qualsiasi genere (comprese le maschere antigas)**	16 %	10,4 %
	01	*A. di meccanoterapia, per massaggio, di psicotecnica*		
	04	*B. di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di rianimazione, di aerosolterapia*		
	07	*C. altri apparecchi per respirare, di qualsiasi genere (comprese le maschere antigas)*		
90.19		**Apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche); oggetti e apparecchi di protesi dentaria, oculistica e simili; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi; oggetti e apparecchi per fratture (docce, stecche e simili):**		
		A. oggetti e apparecchi di protesi:		
		I. dentaria:		
	01	a. di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	14 %	11,2 %
		b. altri	18 %	11,2 %
		1. denti artificiali:		
	04	*aa. di materie plastiche artificiali*		
	07	*bb. di altre materie*		
	11	*2. non nominati*		
	14	II. oculistica	14 %	8,8 %
	17	III. altre	16 %	11,8 %
	21 (n)	B. apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi	12 %	8 %
		C. altri	15 %	12,6 %
	24	*I. apparecchi di ortopedia*		
	27	*II. oggetti e apparecchi per fratture*		
90.20		**Apparecchi a raggi X, anche di radiofotografia, e apparecchi che utilizzano le radiazioni di sostanze radioattive, compresi i tubi generatori di raggi X, i generatori di tensione, i quadri di comando, gli schermi, i tavoli, poltrone e supporti simili di esame o di trattamento**	16 %	10,4 %
		A. apparecchi:		
		I. a raggi X, anche di radiofotografia:		
	01	*a. per uso medico*		
	04	*b. per altri usi*		
		II. altri:		
	07	*a. per uso medico*		
	11	*b. per altri usi*		
		B. parti, pezzi staccati ed accessori:		
	14	*I. tubi a raggi X (Röntgen)*		
	17	*II. altri*		
90.21		**Strumenti, apparecchi e modelli progettati per dimostrazione (nell'insegnamento, nelle esposizioni, ecc.), non suscettibili di altri usi**	12 %	8 %
	01	*A. strumenti, apparecchi e modelli per l'insegnamento della fisica, della chimica o della tecnica*		
	04	*B. modelli d'anatomia umana o animale*		
	07	*C. altri*		

Segue TABELLA B

SEZIONE XVIII

NUMERO della Tariffa (1)	NUMERO della Statistica (2)	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (3)	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi (4)	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali (5)
90.22		**Macchine e apparecchi per prove meccaniche (prove di resistenza, durezza, trazione, compressione, elasticità, ecc.) sui materiali (metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche, ecc.)**	15 %	9,6 %
		A. macchine e apparecchi:		
		I. per prove su metalli:		
	01	*a. universali e per prove di trazione*		
	04	*b. per prove di dur zza*		
	07	*c. altri*		
	11	*II. per prove su tessili, car a e cartoni*		
	14	*III. per prove su altri materiali*		
	17	*B. parti, pezzi staccati e accessori*		
90.23		**Densimetri, areometri, pesaliquidi e strumenti simili, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicrometri, registratori o non, anche combinati fra loro:**		
		A. termometri a mercurio o ad altri liquidi, a lettura diretta . . .	21 %	15 %
	01	*I. clinici*		
	04	*II. altri*		
	07	B. igrometri e psicrometri.	14 %	12,8 %
		C. densimetri, areometri, pesaliquidi e strumenti simili, anche se provvisti di termometri; pirometri ottici.	17 %	12,6 %
	11	*I. densimetri, areometri, pesaliquidi e strumenti simili, anche se provvisti di termometri*		
	14	*II. pirometri ottici*		
		D. altri	17 %	11,2 %
	17	*I. termometri (esclusi quelli della voce 90.23-A); pirometri diversi da quelli ottici*		
	21	*II. barometri*		
90.24		**Apparecchi e strumenti di misura, di controllo o di regolazione per gas o per liquidi, o di controllo automatico delle temperature, come manometri, termostati, indicatori di livello, regolatori di tiraggio, misuratori di portata, contatori di calore, esclusi gli apparecchi e strumenti della voce n. 90.14:**		
		A. manometri	18 %	12,8 %
	01	*I. a spirale o a membrana metallica*		
	04	*II. altri*		
		B. termostati	15 %	10,8 %
	07	*I. con dispositivo elettrico di scatto*		
	11	*II. altri*		
		C. altri	16 %	11,8 %
	14	*I. indicatori di livello*		
	17	*II. regolator di tiraggio*		
	21	*III. misuratori di portata*		
	24	*IV. non nominati*		
90.25		**Strumenti e apparecchi per analisi fisiche o chimiche (quali polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi), strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale e simili (come viscosimetri, porosimetri, dilatometri) e per misure calorimetriche, fotometriche o acustiche (come fotometri, compresi gli indicatori dei tempi di posa, calorimetri); microtomi**	16 %	11,8 %
	01	*A. analizzatori di gas o di fumi*		
	04	*B. calorimetri*		
	07	*C. microtomi*		
	11	*D. spettrografi, spettrometri, monocromatori*		
	14	*E. altri*		

SEZIONE XVIII

NUMERO dell. Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
90.26		**Contatori di gas, di liquidi e di elettricità, compresi i contatori di produzione, di controllo e di taratura**	15 %	10,8 %
	01 (n)	*A. di gas*		
	04 (n)	*B. di liquid*		
	07 (n)	*C. di elettricità*		
90.27		**Altri contatori (contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso, pedometri, ecc.), indicatori di velocità e tachimetri diversi da quelli della voce n. 90.14, compresi i tachimetri magnetici; stroboscopi:**		
	01	A. contagiri, contatori di produzione, tassametri ed altri contatori . .	16 %	10,4 %
		B. indicatori di velocità e tachimetri.	18 %	14,4 %
	04	*I. per veicoli*		
	07	*II. altri*		
	11	C. stroboscop.	14 %	10 %
90.28		**Strumenti e apparecchi elettrici o elettronici di misura, di verifica, di controllo, di regolazione o di analisi:**		
	01	A. strumenti e apparecchi elettronici	16 %	13 %
		B. altri	16 %	10,4 %
	04	*I. oscillografi ed oscilloscopi*		
		II. non nominati		
	07	*a. di laboratorio*		
		b. altri:		
	11	*1. portatili*		
		2. da tavolo:		
	14	*aa. apparecchi registratori*		
	17	*bb. altri*		
	21	*3. non nominati*		
90.29		**Parti, pezzi staccati e accessori, riconoscibili come esclusivamente o principalmente costruiti per strumenti o apparecchi delle voci n.ri 90.23, 90.24, 90.26, 90.27 o 90.28, suscettibili di essere impiegati su uno o più strumenti o apparecchi di questo gruppo di voci:**		
	01	A. parti, pezzi staccati e accessori, riconoscibili come esclusivamente o principalmente costruiti per strumenti o apparecchi elettronici della voce n. 90.28	16 %	13 %
		B. altri:		
	04	I. pezzi, di metalli comuni, ottenuti dalla massa su torni automatici a « décolleter » e il cui maggiore diametro non supera 25 mm	16 %	10,4 %
		II. non nominati	16 %	10,8 %
	07	*a. per strumenti o apparecchi della voce n. 90.23.*		
	11	*b. per strumenti o apparecchi della voce n. 90.24*		
	14	*c. per strumenti o apparecchi della voce n. 90.26*		
	17	*d. per strumenti o apparecchi della voce n. 90.27*		
	21	*e. per strumenti o apparecchi, diversi da quelli elettronici, della voce n. 90.28*		

Segue TABELLA B

SEZIONE XVIII

CAPITOLO 91

OROLOGERIA

NOTE

1. Per l'applicazione delle voci n.r 91.02 e 91.07, s considerano come « movimenti d orologi tascabili » quelli aventi per organo regolatore un bilanciere munito di spirale ed il cu spessore, misurato con la platina ed i ponti, non sia superiore a 12 mm.
2. Sono esclusi dalle voci n.ri 1.07 e 91.08 i movimenti meccanici costruiti per funzionare senza scappamento (n. 84.08).
3. Questo Capitolo non comprende le forniture d'impiego generale, ai sensi della Nota 2 della Sezione XV, di metalli comuni (Sezione XV), né gli oggetti simili di materie plastiche artificiali (che rientrano, generalmente, nella voce n. 39.07), i pesi per orologi, i vetri per orologeria, le catene e braccialetti per orologi, i pezzi di attrezzature elettriche, i cuscinetti a sfere e le sfere per cuscinetti. Le molle per orologeria (comprese le spirali) sono da classificare nella voce n. 91.11.
4. Con riserva delle disposizioni del'e Note 2 e 3, i movimenti ed i pezzi che possono essere utilizzati sia come movimenti o pezzi di apparecchi di orologeria sia per altri usi, in particolare negli strumenti di misura o di precisione, rientrano in questo Capitolo.
5. Gl astucci, custodie ed altri contenitori simili, presentati insieme agli oggetti di questo Capitolo, ai quali sono destinati e con i quali sono normalmente venduti, seguono il trattamento degli oggetti stessi. Presentati isolatamente, essi seguono il trattamento loro proprio.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
91.01		**Orologi da tasca, da polso o simili (compresi i contatori di tempo dello stesso tipo)**	13 % con riscossione minima di 0,50 U. C. per pezzo	8,6 % con riscossione minima di 0,40 U. C. per pezzo e riscossione massima di 1,20 U. C. per pezzo
		A. in cassa di metalli preziosi :		
	01 (n)	*I. con scappamento ad ancora munito di supporti di pietre preziose, semipreziose o sintetiche*		
	04 (n)	*II. altri*		
		B. in cassa di altre materie :		
	07 (n)	*I. con scappamento ad ancora munito di supporti di pietre preziose, semipreziose o sintetiche*		
	11 (n)	*II. altri*		
91.02		**Pendolette e sveglie, con movimento di orologi tascabili :**		
	01 (n)	A. elettriche	15 %	12 %
	04 (n)	B. altre	13 %	10,3 %
91.03	00 (n)	**Orologi da cruscotto e simili, per automobili, aerodine, navi ed altri veicoli**	13 %	10,3 %
91.04		**Orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili :**		
		A. elettrici	14 %	11,3 %
	01 (n)	*I. di distribuzione e di unificazione dell'ora*		
		II. altri :		
	04 (n)	*a. sveglie*		
		b. non nominati :		
	07 (n)	*1. murali*		
	11 (n)	*2. altri*		

Segue TABELLA B

SEZIONE XVIII 91.04

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(91.04)		B. altri	13 %	10,3 %
		I. sveglie :		
	14 (n)	*a. da viaggio*		
	17 (n)	*b. altre*		
		II. non nominati :		
	21 (n)	*a. da tavolo, caminetto e simili*		
	24 (n)	*b. murali*		
	27 (n)	*c. altri*		
91.05		**Apparecchi di controllo e contatori di tempo a movimento di orologeria o a motore sincrono (registratori di presenza, orodatari, controllori di ronde, contaminuti, contatori di minuti secondi, ecc.)**	15 %	12 %
	01 (n)	*A. registratori di presenza*		
	04	*B. altri*		
91.06		**Apparecchi muniti di un movimento di orologeria o di un motore sincrono, che permettono lo scatto di un meccanismo a tempo stabilito (interruttori orari, orologi di commutazione, ecc.)**	14 %	11,3 %
	01	*A. orologi cambiatariffa*		
	04	*B. altri*		
91.07	00 (n)	**Movimenti finiti per orologi tascabili**	14 % con riscossione minima di 0,40 U. C. per pezzo	11,3 % con riscossione minima di 0,32 U. C. per pezzo
91.08	00	**Altri movimenti finiti di orologeria**	14 %	11,3 %
91.09		**Casse per orologi della voce n. 91.01 e loro parti, sbozzate o finite** . . .	9 %	7,3 %
	01	*A. di metalli preziosi*		
	04	*B. di altre materie*		
91.10		**Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti** . . .	14 %	8,6 %
	01	*A. di metallo*		
	04	*B. di altre materie*		
91.11		**Altre forniture di orologeria :**		
		A. pietre da orologeria [pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini), pietre sintetiche o ricostituite ed imitazioni di pietre preziose o semipreziose], non incastonate né montate	8 %	6,3 %
	01	*I. pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini)*		
	04	*II. altre*		
	07	B. molle per orologeria, comprese le spirali	12 %	9,6 %
	11 (n)	C. movimenti di orologi tascabili, non finiti	14 % con riscossione minima di 0,40 U. C. per pezzo	11,3 % con riscossione minima di 0,32 U. C. per pezzo
	14	D. altri movimenti di orologeria, non finiti.	14 %	11,3 %
	17	E. sbozzi di movimenti di orologi tascabili	11 %	8,6 %
		F. non nominate	11 %	8,6 %
	21	*I. quadranti*		
	24	*II. pietre da orologeria, incastonate o montate*		
	27	*III. altre*		

Segue TABELLA B

SEZIONE XVIII

CAPITOLO 92

STRUMENTI MUSICALI, APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE E LA RIPRODUZIONE DEL SUONO O PER LA REGISTRAZIONE E LA RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO IN TELEVISIONE, MEDIANTE PROCESSO MAGNETICO; LORO PARTI ED ACCESSORI

NOTE

1. Sono esclusi da questo Capitolo:
   a) le pellicole sensibilizzate, in tutto o in parte, per impressione a mezzo di processi fotografici o fotoelettrici, e le stesse pellicole registrate, sviluppate o non (Capitolo 37);
   b) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della Nota 2 della Sezione XV, di metalli comuni (Sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche artificiali (che rientrano, generalmente, nella voce n. 39.07);
   c) i microfoni, amplificatori, altoparlanti, ricevitori auricolari, interruttori, stroboscopi ed altri strumenti, apparecchi ed attrezzature accessorie, utilizzati con gli oggetti di questo Capitolo, ma non incorporati in essi, né sistemati nella stessa custodia (Capitoli 85 o 90); gli apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono combinati con apparecchi radio (n. 85.15);
   d) le spazzole, spazzolini e simili, per la pulizia degli strumenti musicali (n. 96.02);
   e) gli strumenti ed apparecchi aventi il carattere di giocattol (n. 97.03);
   f) gli strumenti ed apparecchi aventi il carattere di oggetti per collezioni o di antichità (n.ri 99.05 o 99.06).
2. Gli strumenti e gli apparecchi di questo Capitolo, incompleti o non finiti, sono classificati come gli strumenti o gli apparecchi completi o finiti, purchè ne presentino le caratteristiche essenziali.
3. Gli archetti, bacchette ed oggetti simili, per strumenti musicali delle voci n.ri 92.02 e 92.06, presentati in numero corrispondente insieme agli strumenti cui sono destinati, seguono il trattamento degli strumenti stessi. I cartoni e le carte perforate della voce n. 92.10 nonché i supporti di suoni della voce n. 92.12 seguono il loro regime proprio, anche se siano presentati insieme agli strumenti ed apparecchi cui sono destinati.
4. Gli astucci, cofani e custodie simili, presentati insieme agli oggetti di questo Capitolo, cui sono destinati e con i quali sono normalmente venduti, sono da classificare come gli oggetti stessi. Presentati isolatamente, seguono il trattamento loro proprio.

* * *

I pianoforti, gli autopiani, gli armonium, e simili strumenti musicali a tastiera. debbono portare il contrassegno della ditta fabbricante e la indicazione della località in cui sono stati prodotti.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
92.01		**Pianoforti (anche automatici con o senza tastiera); clavicembali ed altri strumenti a corda con tastiera; arpe (diverse dalle arpe eolie):**		
		A. pianoforti (anche automatici, con o senza tastiera):		
	01 (n)	I. pianoforti verticali	22 %	14,4 %
	04 (n)	II. altri	20 %	16 %
	07	B. altri	18 %	11,2 %
92.02		**Altri strumenti musicali a corda**	21 %	16,8 %
	01 (n)	*A. ad arco*		
	04 (n)	*B. altri*		
92.03		**Organi a canne; armonium ed altri strumenti simili, a tastiera e ad ance metalliche libere**	20 %	12,8 %
	01 (n)	*A. organi a canne*		
	04 (n)	*B. altri*		
92.04		**Fisarmoniche e concertine; armoniche a bocca**	15 %	12 %
	01 (n)	*A. armoniche a bocca*		
		B. fisarmoniche e concertine:		
	04 (n)	*I. fino a 24 bassi*		
	07 (n)	*II. di più di 24 fino a 48 bassi*		
	11 (n)	*III. di più di 48 fino a 80 bassi*		
	14 (n)	*IV. di più di 80 bassi*		

Segue TABELLA B

SEZIONE XVIII **92.05**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
92.05		**Altri strumenti musicali ad aria**	18 %	11,2 %
	01	*A. di metallo*		
	04	*B. di altre materie*		
92.06	00	**Strumenti musicali a percussione (tamburi, casse, xilofoni, metallofoni, piatti, castagnette, ecc.)**	18 %	12,6 %
92.07	00 (n)	**Strumenti musicali elettromagnetici, elettrostatici, elettronici, e simili (piani, organi, fisarmoniche, ecc.)**	19 %	15,2 %
92.08		**Strumenti musicali non compresi in altre voci di questo Capitolo (Orchestrion, organi di Barberia, scatole musicali, uccelli cantanti, seghe musicali, ecc.); richiami di ogni specie e strumenti di chiamata e di segnalazione a bocca (corni di richiamo, fischietti, ecc.):**		
	01	A. scatole musicali	14 %	9,6 %
	04	B. altri	14 %	11,2 %
92.09	00	**Corde armoniche**	17 %	11,2 %
92.10		**Parti, pezzi staccati ed accessori per strumenti musicali (diversi dalle corde armoniche), compresi i cartoni e le carte perforati per apparecchi meccanici ed i meccanismi per scatole musicali; metronomi e diapason di ogni specie :**		
	01	A. meccanismi per scatole musicali	18 %	6,4 %
		B. altri	18 %	14,4 %
		I. parti, pezzi staccati ed accessori, per strumenti musicali :		
	04	*a. della voce n. 92.01*		
	07	*b. della voce n. 92.02*		
	11	*c. della voce n. 92.03*		
	14	*d. della voce n. 92.04*		
	17	*e. della voce n. 92.07*		
	21	*f. delle voci n.ri 92.05, 92.06 e 92.08*		
	24	*II. metronomi e diapason di ogni specie*		
92.11		**Fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilm e girafili, con o senza lettore di suono; apparecchi di registrazione e di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, mediante processo magnetico :**		
		A. apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono:		
	01 (n)	I. apparecchi di registrazione	19 %	12 %
		II. apparecchi di riproduzione	19 %	12,8 %
		a. giradischi a motore :		
	04 (n)	*1. per autoveicoli*		
	07 (n)	*2. altri*		
	11 (n)	*b. cambiadischi automatici*		
		c. elettrofoni :		
	14 (n)	*1. per autoveicoli*		
	17 (n)	*2. portatili*		
		3. altri:		
	21 (n)	*aa. a monete od a gettoni*		
	24 (n)	*bb. non nominati*		
	27 (n)	*d. altri*		

Segue TABELLA B

SEZIONE XVIII

NUMERO della Tariffa (1)	NUMERO della Statistica (2)	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (3)	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi (4)	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali (5)
(*92.11*-A)		III. apparecchi misti	16 %	11,2 %
		a. magnetofoni per l'incisione e la riproduzione magnetica del suono:		
	31 (n)	*1. per autoveicoli*		
	34 (n)	*2. portatili*		
	37 (n)	*3. altri*		
	41 (n)	*b. altri*		
	44 (n)	B. apparecchi di registrazione e di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, mediant processo magnetico	13 %	9,2 %
92.12		**Supporti di suono per apparecchi della voce n. 92.11 o per registrazioni analoghe: dischi, cilindri, cere, nastri, film, fili, ecc., preparati per la registrazione o registrati; matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi :**		
	01	A. preparati per la registrazione ma non registrati	17 %	11,2 %
		B. registrati :		
		I. cere, dischi, matrici ed altre forme intermedie:		
	04	a. per la fabbricazione dei dischi	11 %	7,2 %
	07	b. altri	17 %	13,6 %
		II. altri:		
		a. dischi:		
	11	1. per l'insegnamento delle lingue	9 %	5,6 %
	14	2. altri	17 %	11,2 %
		b. altri supporti (strisce, nastri, pellicole, fili, ecc.):		
	17 (m)	1. registrati magneticamente, per la sonorizzazione delle pellicole cinematografiche	2,35 U. C. per 100 m	1,87 U. C. per 100 m
	21	2. non nominati	19 %	12 %
92.13		**Altre parti, pezzi staccati ed accessori degli apparecchi della voce n. 92.11 :**		
		A. lettori di suono; loro parti e pezzi staccati	20 %	13,8 %
	01	*I. per dischi e per film sonori incisi*		
	04	*II. altri*		
	07	B. aghi o punte; diamanti, zaffiri ed altre pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini) e pietre sintetiche o ricostituite, montate o non . . .	13 %	8 %
	11	C. pezzi, di metall comuni, ottenuti dalla massa su torni automatici a « décolleter » ed il cui maggiore diametro non supera 25 mm . . .	18 %	11,2 %
	14	D. altri	18 %	12 %

Segue TABELLA B

SEZIONE XIX

ARMI E MUNIZIONI

CAPITOLO 93

ARMI E MUNIZIONI

NOTE

1. Sono esclusi da questo Capitolo:
   a) gli inneschi e le capsule fulminanti, i detonatori, i razzi illuminanti o grandinifughi e gli altri prodotti del Capitolo 36;
   b) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della Nota 2 della Sezione XV, di metalli comuni (Sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche artificiali (che rientrano, generalmente, nella voce n. 39.07);
   c) i carri da combattimento e le autoblinde, armati (n. 87.08);
   d) i cannocchiali con mirino di puntamento ed altri dispositivi ottici, eccetto quelli montati sulle armi o, se non montati, presentati insieme alle armi alle quali sono destinati (Capitolo 90);
   e) le balestre, gli archi e le frecce per il tiro, le armi rintuzzate per sale da scherma e le armi aventi il carattere di giocattoli (Capitolo 97);
   f) le armi e le munizioni aventi il carattere di oggetti di collezione e di antichità (n.ri 99.05 o 99.06).
2. Le armi incomplete o non finite sono da classificare come le armi complete o finite, purché ne presentino le caratteristiche essenziali.
3. Ai sensi della voce n. 93.07, l'espressione « parti e pezzi staccati » non comprende gli apparecchi radio od i radar, della voce n. 85.15, utilizzati per determinati proiettili-razzi.
4. Gli astucci, custodie e simili, presentati con gli oggetti di questo Capitolo ai quali sono destinati ed insieme ai quali sono normalmente venduti, seguono il trattamento di detti oggetti. Se presentati isolatamente, gli stessi contenitori seguono il loro regime proprio.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
93.01	00	**Armi bianche (sciabole, spade, baionette, ecc.), loro parti e pezzi staccati; foderi di dette armi**	8 %	6,4 %
93.02		**Rivoltelle e pistole:**		
	01 (n)	A. di calibro 9 o superiore	9 %	8,4 %
	04 (n)	B. altre	16 %	14,2 %
93.03	00	**Armi da guerra (diverse da quelle previste dalle voci n.ri 93.01 e 93.02)**	esenzione	esenzione
93.04		**Armi da fuoco (diverse da quelle previste dalle voci n.ri 93.02 e 93.03), compresi i congegni simili che utilizzano la deflagrazione della polvere, quali pistole lanciarazzi, pistole e rivoltelle per il tiro a salve, cannoni grandinifughi, cannoni lancia-gomene, ecc.:**		
		A. fucili e carabine da caccia e da tiro	18 %	12,6 %
		I. a ripetizione, automatici o semiautomatici:		
	01 (n)	*a. da tiro*		
	04 (n)	*b. da caccia*		
		II. altri:		
	07 (n)	*a. da tiro*		
		b. da caccia:		
	11 (n)	*1. a cani esterni*		
	14 (n)	*2. a cani interni*		
	17 (n)	B. altri	16 %	12,8 %

Segue TABELLA B

SEZIONE XIX

UMER della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	
93.05		**Altre armi (compresi i fucili, carabine e pistole a molla, ad aria compressa o a gas)**	16 %	13,4 %
	01	*A. fucili e carabine*		
	04	*B. non nominate*		
93.06		**Parti e pezzi staccati di armi diverse da quelle della voce n. 93.01 (compresi le parti di legno dei fucili e gli sbozzi di canne per armi da fuoco) :**		
	01	A. per armi della voce n. 93.03	esenzione	esenzione
		B. per altre armi :		
	04	I. sbozzi di legno di calci per fucili	10 %	8 %
		II. altre parti e pezzi staccati :		
	07	a. per armi della voce n. 93.02	15 %	12 %
	11	b. non nominati	18 %	11,2 %
93.07		**Proiettili e munizioni, comprese le mine; parti e pezzi staccati, compresi le pallottole, i pallettoni, i pallini da caccia e le borre per cartucce (1):**		
	01	A. per rivoltelle e pistole della voce n. 93.02 e per pistole-mitragliatrici della voce n. 93.03.	13 % (2)	10,4 %
		B. altri :		
		I. da guerra :		
	04	a. per armi della voce n. 93.03	6 % (3)	4,8 %
	07	b. altri	12 % (3)	10 %
		II. non nominati :		
		a. cartucce da caccia	19 %	15,2 %
	11	*1. cartucce*		
	14	*2. parti e pezzi staccati*		
		b. altri	17 %	13,6 %
	17	*1. cartucce*		
	21	*2. non nominati*		

(1) *È sospesa l'applicazione del dazio d'importazione, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, per i proiettili e le munizioni importati per conto di Stati esteri per essere destinati, al collaudo di armi da loro commesse alle fabbriche italiane, purchè la fornitura di tali armi e munizioni risulti prevista nelle clausole del contratto di commessa.*

(2) *Per quelli per pistole-mitragliatrici della voce n. 93.03, è sospesa l'applicazione del dazio se destinati all'Amministrazione della Difesa.*

(3) *È sospesa l'applicazione del dazio se destinati all'Amministrazione della Difesa.*

Segue TABELLA B

SEZIONE XX

MERCI E PRODOTTI DIVERSI, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE

CAPITOLO 94

MOBILIA ; MOBILI MEDICO-CHIRURGICI ; OGGETTI LETTERECCI E SIMILI

NOTE

1. Sono esclusi da questo Capitolo:

 a) le materasse, i guanciali ed i cuscini da gonfiare con aria (pneumatici) o con acqua, dei Capitoli 39, 40 e 62;

 b) i lampadari e gli altri apparecchi d'illuminazione, che seguono il regime della materia costitutiva (n.ri 44.27, 70.14, 83.07, ecc.);

 c) i lavori di pietre o di materie ceramiche, ad uso di sedili, di tavoli o di colonne; dei tipi utilizzati nei giardini, vestiboli ecc. (Capitoli 68 o 69);

 d) gli specchi che poggiano a terra, come ad esempio, le specchiere mobili, ecc. (n. 70.09);

 e) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della Nota 2 della Sezione XV, di metalli comuni (Sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche artificiali (che rientrano, generalmente, nella voce n. 39.07), nonchè le casseforti della voce n. 83.03;

 f) i mobili, anche presentati, senza l'attrezzatura occorrente, costituenti parti specifiche di apparecchi frigoriferi della voce n. 84.15; i mobili di costruzione speciale per macchine da cucire, ai sensi della voce n. 84.41;

 g) i mobili costituenti parti specifiche di apparecchi della voce n. 85.15 (apparecchi radioriceventi, televisori, ecc.);

 h) le sputacchiere per gabinetti da dentista (n. 90 17);

 ij) gli oggetti del Capitolo 91, in particolare le casse e simili delle pendole e degli altri apparecchi di orologeria;

 k) i mobili costituenti parti specifiche di fonografi, dittafoni ed altri apparecchi della voce n. 92.11 (n. 92.13);

 l) i mobili aventi il carattere di giocattoli (n. 97.03), i bigliardi di qualsiasi specie ed i mobili per giuochi della voce n. 97.04, nonchè i tavoli per giuochi di prestigio della voce n. 97.05.

2. Ad esclusione:

 a) degli armadi a muro, detti « blocchi da cucina », e simili,

 b) dei mobili per sedersi e dei letti sospesi o abbassabili,

 c) delle biblioteche e mobili simili ad elementi complementari, da sospendere e da poggiare,

 si considerano come « mobili », ai sensi delle voci dal n. 94.01 al n. 94.03, soltanto gli oggetti destinati a poggiare a terra.

3. I mobili, anche con lastre, parti od accessori di vetro, marmo od altre materie, presentati smontati o non uniti, sono classificati come quelli montati, purchè le varie parti siano presentate insieme.

4. a) Non sono da considerare come parti degli oggetti di questo Capitolo, quando siano presentate isolatamente, le lastre di vetro (compresi gli specchi), di marmo o di pietra, anche tagliate in una forma determinata, ma non combinate con altri elementi.

 b) Presentati isolatamente, gli oggetti della voce n. 94.04 sono da classificare nella detta voce, anche se costituiscono parti di mobili delle voci dal n. 94.01 al n. 94.03.

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
94.01		**Mobili per sedersi, anche trasformabili in letti (esclusi quelli della voce numero 94.02) e loro parti:**		
	01	A. appositamente costruiti per aerodine	12 %	9,6 %
		B. altri	18 %	13,6 %
	04	*I. appositamente costruiti per autoveicoli*		
		II. non nominati:		
		a. mobili per sedersi:		
		1. con intelaiatura di metalli comuni:		
	07	*aa. non imbottiti*		
	11	*bb. imbottiti*		
		2. con intelaiatura di legno:		
		aa. non imbottiti:		
	14	*α. di legno non curvato*		
	17	*β. di legno curvato*		
	21	*bb. imbottiti*		

Segue TABELLA B

SEZIONE XX **94.01**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*94.01*-B-II-a)	24	*3. di vimini, di canne, di canne d'India, di giunchi, di bambù, o di altre materie simili*		
	27	*4. altri*		
		b. parti di mobili per sedersi:		
	31	*1. di legno*		
	34	*2. di altre materie*		
94.02		**Mobili per usi medico-chirurgici, quali tavoli operatori, tavoli per esami e simili, letti con meccanismo per usi clinici, ecc.; poltrone per dentisti e simili, con dispositivo meccanico di orientamento e di elevazione; parti di tali oggetti**	17 %	11,2 %
	01	*A. mobili per usi medico-chirurgici, e loro parti*		
	04	*B poltrone per dentisti e simili, e loro parti*		
94.03		Altri mobili e loro parti	18 %	13,6 %
		A. di metalli comuni:		
		I. mobili:		
	01	*a. letti*		
	04	*b. tavoli da disegno (esclusi quelli attrezzati della voce n. 90.16)*		
	07	*c. mobili per uffici*		
	11	*d. mobili per cucine*		
	14	*e. altri*		
	17	*II. parti*		
		B. di legno:		
		I. mobili:		
	21	*a. per camere da letto*		
	24	*b. per sale da pranzo e per stanze di soggiorno*		
	27	*c. per cucine*		
	31	*d. per negozi*		
	34	*e. per uffici*		
	37	*f. altri*		
	41	*II. parti*		
	44	*C. di materie plastiche artificiali o sintetiche*		
	47	*D. di altre materie*		
94.04		**Sommier; oggetti letterecci e simili, con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, quali materasse, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali, ecc., compresi quelli di gomma o di materie plastiche artificiali, allo stato spugnoso o cellulare, anche ricoperti:**		
		A. oggetti letterecci e simili, di materie plastiche artificiali allo stato spugnoso o cellulare	22 %	17,6 %
	01	*I. materasse*		
	04	*II. altri*		
		B. altri	20 %	12,8 %
	07	*I. sommier*		
		II. materasse:		
	11	*a. di gomma allo stato spugnoso o cellulare*		
		b. di altre materie:		
	14	*1. con intelaiatura metallica*		
	17	*2. altre*		
	21	*III. non nominati*		

Segue TABELLA B

SEZIONE XX

CAPITOLO 95

MATERIE DA INTAGLIARE E DA MODELLARE ALLO STATO LAVORATO (COMPRESI I LAVORI)

NOTA

Questo Capitolo non comprende:

a) gli oggetti del Capitolo 66 (ombrelli da pioggia o da sole, bastoni, fruste, scudisci e loro parti);

b) i ventagli e ventole a mano (n. 67.05);

c) gli oggetti del capitolo 71, in particolare le minuterie di fantasia;

d) gli oggetti del Capitolo 82 (utensileria; oggetti di coltelleria, posate da tavola) presentati montati e comportanti manichi o parti di materie da intagliare o da modellare. Presentati isolatamente, tali manichi e parti rientrano in questo Capitolo;

e) gli oggetti del Capitolo 90, in particolare le montature da occhiali;

f) gli oggetti del Capitolo 91 (orologeria), in particolare le casse e simili per orologi, pendole ed apparecchi di orologeria;

g) gli oggetti del Capitolo 92, in particolare gli strumenti musicali;

h) gli oggetti del Capitolo 93, in particolare le parti di armi;

ij) gli oggetti del Capitolo 94 (mobili e loro parti);

k) gli oggetti del Capitolo 96 (le spazzole, spazzolini, pennelli e simili);

l) gli oggetti del Capitolo 97 (giocattoli, giuochi, ecc.);

m) gli oggetti del Capitolo 98 (lavori diversi);

n) gli oggetti del Capitolo 99 (oggetti d'arte, da collezione e di antichità).

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
95.01		**Tartaruga lavorata (compresi i lavori):**		
	01	A. placche, fogli, bacchette, tubi, dischi e forme simili, non lucidati né altrimenti lavorati	9 %	5,6 %
	04	B. altri	16 %	12,8 %
95.02		**Madreperla lavorata (compresi i lavori):**		
	01	A. placche, fogli, bacchette, tubi, dischi e forme simili, non lucidati né altrimenti lavorati (comprese le perle dette « di Gerusalemme »)	9 %	7,2 %
	04	B. altri	17 %	12,6 %
95.03		**Avorio lavorato (compresi i lavori):**		
	01	A. placche, fogli, bacchette, tubi, dischi e forme simili, non lucidati né altrimenti lavorati	9 %	5,6 %
	04	B. altri	17 %	11,8 %
95.04		**Osso lavorato (compresi i lavori):**		
	01	A. placche, fogli, bacchette, tubi, dischi e forme simili, non lucidati né altrimenti lavorati	10 %	6,4 %
	04	B. altri	15 %	9,6 %
95.05		**Corno, corna di animali, corallo naturale o ricostituito ed altre materie animali da intaglio, lavorati (compresi i lavori):**		
		A. corallo naturale o ricostituito, lavorato:		
	01	I. combinato con altre materie	15 %	12 %
	04	II. altro	7 %	4,8 %
	07	B. calami di penne lavorati	10 %	8 %

Segue TABELLA B

SEZIONE XX

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*95.05*)		C. altre materie animali da intaglio, lavorate:		
	11	I. placche, fogli, bacchette, tubi, dischi e forme simili, non lucidati né altrimenti lavorati	8 %	6,4 %
	14	II. altre	16 %	12,8 %
95.06		**Materie vegetali da intaglio (corozo, noci, semi duri, ecc.) lavorate (compresi i lavori):**		
	01 T	A. placche, fogli, bacchette, tubi, dischi e forme simili, non lucidati né altrimenti lavorati	6 %	4 %
	04	B. altri	12 %	9,6 %
95.07		**Schiuma di mare e ambra gialla (succino), naturali o ricostituite, giavazzo e materie minerali simili al giavazzo, lavorati (compresi i lavori):**		
	01	A. placche, fogli, bacchette, tubi, dischi e forme simili, non lucidati né altrimenti lavorati	5 %	3,2 %
	04	B. altri	13 %	8 %
95.08		**Lavori modellati o intagliati di cera naturale (animale o vegetale), minerale o artificiale, di paraffina, di stearina, di gomme o resine naturali (coppale, colofonia, ecc.), di paste da modellare ed altri lavori modellati o intagliati, non nominati né compresi altrove; gelatina non indurita lavorata, diversa da quella della voce n. 35.03 e suoi lavori:**		
	01	A. cera goffrata per alveari	10 %	8 %
		B. altri	17 %	11.2 %
	04	*I. gelatina non indurita lavorata*		
	07	*II. non nominati*		

Segue TABELLA B

SEZIONE XX

CAPITOLO 96

SPAZZOLE, SPAZZOLINI, PENNELLI E SIMILI, SCOPE, SPOLVERINI, PIUMINI DA CIPRIA E STACCI

NOTE

1. Sono esclusi da questo Capitolo:

a) gli oggetti del Capitolo 71;

b) le spazzole, spazzolini, e simili, dei tipi particolarmente utilizzati in medicina, in chirurgia, in veterinaria e in odontoiatria (n. 90.17);

c) gli oggetti aventi il carattere di giocattoli (Capitolo 97).

2. Si considerano teste preparate, ai sensi della voce n. 96.03, i mazzetti di peli, di fibre vegetali o di altre materie, non montati, pronti per essere utilizzati, senza essere divisi, nella fabbricazione di pennelli o di oggetti simili, oppure che richiedono, a questo fine, soltanto una lavorazione complementare poco importante, come l'incollatura o l'intonaco della base del mazzetto, l'ugualizzazione o la molatura delle estremità.

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
96.01		**Scope e scopine, in mazzi legati, anche con manico**	18 %	14,4 %
	01 T	*A. di betulla, ginestra, erica e altri simili steli*		
	04 T	*B. di saggina, senza manico*		
	07	*C. altre*		
96.02		**Spazzole, scope-spazzole, spazzolini, pennelli, e simili, comprese le spazzole costituenti elementi di macchine; rulli per dipingere, raschini di gomma o di altre simili materie flessibili:**		
	01	A. spazzolini da denti	25 %	16 %
		B. spazzole costituenti elementi di macchine	17 %	11,2 %
	04	*I. di fili metallici*		
	07	*II. di altre materie*		
		C. altri	21 %	18,6 %
	11	*I. pennelli da barba*		
	14	*II. spazzole e pennelli per dipingere, imbiancare, verniciare, e simili*		
	17	*III. rulli per dipingere*		
	21	*IV. non nominati*		
96.03	00	**Teste preparate per pennelli e simili**	18 %	14,4 %
96.04	00	**Spolverini e scopine, di piume**	19 %	15,2 %
96.05	00	**Piumini da cipria e simili, di qualsiasi materia**	20 %	16 %
96.06	00	**Stacci e crivelli, a mano, di qualsiasi materia**	20 %	12,8 %

Segue TABELLA B

SEZIONE XX

CAPITOLO 97

GIOCATTOLI, GIUOCHI, OGGETTI PER DIVERTIMENTI E SPORT

NOTE

1. Sono esclusi da questo Capitolo:

   a) le candele per alberi di Natale (n. 34.06);

   b) gli articoli di pirotecnica per divertimento, della voce n. 36.05;

   c) i fili, monofili, cordoncini, « gut » e simili, per la pesca, anche tagliati a misura, ma non montati come lenze, che rientrano nel Capitolo 39, nella voce n. 42.06 o nella Sezione XI;

   d) i sacchi per oggetti da sport ed altri contenitori delle voci n.ri 42.02 e 43.03;

) le vestimenta da sport, nonché gli abiti da trasvestimento di maglia o di altro tessuto, dei Capitoli 60 e 61;

   f) i vessilli e i granpavesi di tessuto, nonché le vele per imbarcazioni ed i carri a vela, del Capitolo 62;

   g) le calzature (escluse quelle alle quali sono fissate dei pattini) ed i copricapo speciali per la pratica degli sport, nonché i gambali ed i para-stinchi per tutti gli sport, dei Capitoli 64 e 65;

   h) i bastoni per alpinisti, gli scudisci e le fruste (n. 66.02), e loro parti (n. 66.03);

   ij) gli occhi di vetro non montati per bambole ed altri giocattoli, della voce n. 70.19;

   k) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della Nota 2 della Sezione XV, di metalli comuni (Sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche artificiali (che rientrano, generalmente, nella voce n. 39.07);

   l) gli oggetti della voce n. 83.11;

   m) i veicoli da sport della Sezione XVII, escluse le slitte, guidoslitte (bobsleighs) e simili;

   n) i velocipedi per ragazzi, costruiti come le biciclette del tipo comune e muniti di cuscinetti a sfere (n. 87.10);

   o) le imbarcazioni da sport, quali le canoe e gli schifi (schiff) (Capitolo 89) e loro mezzi di propulsione (Capitolo 44, se sono di legno);

   p) gli occhiali di protezione per la pratica degli sport e per i giuochi all'aperto (n. 90.04);

   q) i richiami ed i fischietti (n. 92.08);

   r) le armi ed altri oggetti del Capitolo 93;

   s) le corde per racchette, le tende, gli oggetti da campeggio ed i guanti di qualsiasi materia (regime della materia costitutiva).

2. Gli oggetti di questo Capitolo possono comportare delle semplici guarnizioni o accessori di minima importanza di metalli preziosi o placcati o ricoperti di metalli preziosi, di pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o pietre sintetiche o ricostituite.

3. Sono da considerare « bambole », ai sensi della voce n. 97.02, soltanto quelle raffiguranti soggetti umani.

4. Gli oggetti incompleti o non finiti seguono il trattamento di quelli completi o finiti, purché ne presentino le caratteristiche essenziali.

5. Con riserva di quanto previsto dalla Nota 1 precedente, le parti, i pezzi staccati e gli accessori seguono il trattamento degli oggetti di questo Capitolo, purché siano riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente agli oggetti stessi.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
97.01		**Vetture e veicoli a ruote per il trastullo dei fanciulli, come velocipedi, monopattini, cavalli meccanici, automobili a pedale, carrozzelle per bambole e simili**	21 %	16,8 %
	01	*A. carrozzelle per bambole*		
	04	*B. altri*		
97.02		**Bambole di ogni specie:**		
		A. bambole (vestite o non)	25 %	18,4 %
	01	*I. di materie plastiche artificiali*		
	04	*II. di altre materie*		
		B. parti, pezzi staccati ed accessori	21 %	15 %
	07	*I. vestiti, calzature, cappelli, ed altri accessori*		
	11	*II. parti e pezzi staccati*		

Segue TABELLA B

SEZIONE XX 97.03

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
97.03		**Altri giocattoli; modelli ridotti per divertimento:**		
		A. di legno	24 %	22 %
	01	*I. strumenti musicali*		
	04	*II. altri*		
		B. altri	24 %	20,8 %
	07	*I. assortimenti di giocattoli, diversi tra loro per la materia di cui sono costituiti, riuniti in panoplie o presentazioni simili*		
		II. non nominati:		
	11	*a. treni e piste per corse di automobili, elettrici, compresi i loro elementi*		
	14	*b. armi*		
	17	*c. apparecchi di proiezione ed altri giocattoli ottici (cinematografi, lanterne magiche, e simili)*		
	21	*d. strumenti musicali*		
		e. altri:		
		1. di materie plastiche artificiali:		
	24	*aa. modelli ridotti da montare*		
	27	*bb. giocattoli da costruzione*		
	31	*cc. altri*		
		2. di metallo:		
	34	*aa. modelli in miniatura, ottenuti per fusione*		
	37	*bb. altri*		
	41	*3. di tessuti*		
	44	*4. di gomma*		
	47	*5. di altre materie*		
97.04		**Oggetti per giuochi di società (compresi i giuochi meccanici, anche a motore, per pubblici esercizi, i tennis da tavolo, i bigliardi a forma di mobile ed i tavoli speciali per case da giuoco):**		
	01	A. carte da giuoco, comprese le carte giocattoli	23 %	14,4 %
		B. altri	21 %	13,6 %
	04	*I. giuochi meccanici, anche a motore, per pubblici esercizi*		
	07	*II. bigliardi a forma di mobile e tavoli speciali per case da giuoco*		
	11	*III. non nominati; accessori per oggetti di questa voce*		
97.05		**Oggetti per feste e divertimenti, accessori per balli figurati (cotillons), oggetti-sorprese; oggetti ed accessori per alberi di Natale ed oggetti simili per feste di Natale (alberi artificiali di Natale, presepi, guarniti o non, soggetti ed animali per presepi, zoccoli e ciocchi per alberi di Natale, babbinatale, ecc.)**	22 %	16 %
	01	*A. oggetti per feste e divertimenti, accessori per balli figurati (cotillons), oggetti-sorprese*		
		B. oggetti ed accessori per alberi di Natale ed oggetti simili per feste di Natale:		
	04	*I. di vetro*		
	07	*II. di altre materie*		

Segue TABELLA B

SEZIONE XX

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
97.06		**Oggetti ed attrezzi per giuochi all'aperto, da ginnastica, da atletica ed altri sport, diversi da quelli della voce n. 97.04:**		
	01	A. attrezzi per cricket e polo	19 %	esenzione
	04	B. racchette da tennis	19 %	16,8 %
		C. altri	19 %	15,2 %
	07	*I. attrezzi da ginnastica e da sport atletico*		
	11	*II. palloni e palle*		
	14	*III. sci di ogni specie e bastoni da sci, racchette da neve*		
	17	*IV. pattini da ghiaccio, pattini a rotelle*		
	21	*V. non nominati*		
97.07		**Ami e piccole reti a mano per qualsiasi uso; oggetti per la pesca con la lenza; zimbelli artificiali da richiamo, specchietti per le allodole ed oggetti simili, per la caccia:**		
	01	A. ami non montati	10 %	8 %
		B. altri	17 %	15 %
	04	*I. mulinelli per la pesca*		
	07	*II. canne da pesca*		
	11	*III. non nominati*		
97.08	00	**Giostre, altalene, padiglioni da tiro ed altre attrazioni da fiera, compresi circhi, serragli e teatri ambulanti**	14 %	8,8 %

Segue TABELLA B

SEZIONE XX

CAPITOLO 98

LAVORI DIVERSI

NOTE

1. Questo Capitolo non comprende:

a) le matite per sopracciglia e per la truccatura (n. 33.06);

b) i bottoni e gli sbozzi di bottoni, i pettini, i fermagli per capelli e simili, costituiti in tutto o in parte da metalli preziosi, da metalli comuni placcati o ricoperti di metalli preziosi (sotto la riserva delle disposizioni contenute nella Nota 2 a) del (Capitolo 71), o guarniti di perle fini, di pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini), di pietre sintetiche o ricostituite (Capitolo 71);

c) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della Nota 2 della Sezione XV, di metalli comuni (Sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche artificiali (che rientrano, generalmente, nella voce n. 39.07);

d) le righe (n. 90.16);

e) i giocattoli del Capitolo 97.

2. Con riserva delle disposizioni contenute nella Nota 1 di questo Capitolo, gli oggetti costituiti in tutto o in parte da metalli preziosi, da metalli comuni placcati o ricoperti di metalli preziosi, da pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini), da pietre sintetiche o ricostituite, oppure guarniti di perle fini, rientrano in questo Capitolo.

3. Gli astucci, scrigni e custodie simili, presentati insieme agli oggetti di questo Capitolo cui sono destinati e con i quali sono normalmente venduti, sono classificati come gli oggetti stessi. Presentati isolatamente, essi seguono il loro trattamento proprio.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
98.01		**Bottoni, bottoni a pressione, bottoni per polsini e simili (compresi gli sbozzi, i dischetti per bottoni e le parti di bottoni):**		
	01	A. sbozzi e dischetti per bottoni	13 %	10 %
		B. bottoni e loro parti	18 %	16 %
	04	*I. a pressione, e simili*		
	07	*II. per polsini, e simili*		
		III. altri:		
	11	*a. di metalli comuni, non ricoperti di materie tessili*		
	14	*b. di materie plastiche artificiali, non ricoperti di materie tessili*		
	17	*c. non nominati*		
98.02		**Chiusure a strappo e loro parti (cursori, ecc.):**		
	01	A. chiusure con graffette di metalli comuni, loro parti di metalli comuni	16 %	14,2 %
	04	B. altre	20 %	17,6 %
98.03		**Portapenne, stilografi e matitatoi; portalapis e simili; loro parti staccate ed accessori (salvapunte, fermagli, ecc.), esclusi gli oggetti compresi nelle voci n.ri 98.04 e 98.05:**		
		A. portapenne a serbatoio e stilografi	22 %	16 %
	01 (n)	*I. a sfera*		
	04 (n)	*II. altri*		
		B. altri portapenne; portamine; portalapis e simili	19 %	15,2 %
	07 (n)	*I. portamine*		
	11	*II. altri*		
		C. pezzi staccati ed accessori:		
	14	I. pezzi, di metalli comuni, ottenuti dalla massa su torni automatici a « décolleter »	17 %	8,4 %
		II. altri	17 %	11,2 %
	17	*a. cartucce di ricambio per matite a sfera*		
	21	*b. non nominati*		

Segue TABELLA B

SEZIONE XX **98.04**

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
98.04		**Pennini da scrivere e punte per pennini:**		
		A. pennini da scrivere:		
	01	I. di oro	10 %	6,4 %
	04	II. di altre materie	16 %	10,4 %
	07	B. punte per pennini	5 %	3,2 %
98.05		**Lapis (compresi quelli di ardesia), mine, pastelli e carboncini; gessetti per scrivere e per disegnare, gessi da sarti e gessi per bigliardi:**		
		A. lapis (compresi quelli di ardesia), mine, pastelli e carboncini:		
	01	I. lapis con guaine	17 %	13,6 %
	04	II. altri	14 %	11,2 %
	07	B. gessetti per scrivere e per disegnare, gessi da sarti e gessi da bigliardi	10 %	8 %
98.06	00	**Tavole di ardesia e lavagne per scrivere o disegnare, anche incorniciate**	17 %	13,6 %
98.07	00	**Sigilli, numeratori, compositoi, datari, timbri e simili, a mano**	16 %	10,4 %
98.08		**Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, anche montati su bobine; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola**	16 %	12,8 %
	01	*A. nastri inchiostratori*		
	04	*B. cuscinetti per timbri*		
98.09	00	**Ceralacca per ufficio o per bottiglie, presentata in placche, bastoncini e simili; paste a base di gelatine per riproduzioni grafiche, per rulli da tipografia e per usi simili, anche con supporto di carta o di materie tessili**	12 %	9,6 %
98.10		**Accenditori ed apparecchi d'accensione (meccanici, elettrici, a catalizzatore, ecc.) e loro parti staccate, diverse dalle pietrine focaie e dagli stoppini (1):**		
	01	A. pezzi, di metalli comuni, ottenuti dalla massa su torni automatici a décolleter » ed il cui maggiore diametro non supera 25 mm	15 %	12 %
		B. altri	15 %	13,4 %
		I. accenditori:		
	04	*a. a gas*		
	07	*b. altri*		
	11	*II. apparecchi d'accensione*		
	14	*III. parti e pezzi staccati*		
98.11		**Pipe (compresi gli sbozzi e le teste); bocchini da sigari e da sigarette; imboccature, cannucce ed altri pezzi staccati:**		
	01	A. sbozzi di pipe di legno o di radica	6 %	4,8 %
		B. altri	18 %	12,4 %
		I. pipe e teste di pipe:		
	04	*a. di legno o di radica*		
	07	*b. di altre materie*		
	11	*II. non nominati*		

(1) *L'importazione degli accenditori ed apparecchi di accensione, di articoli similari ai fiammiferi, delle composizioni e di altri oggetti capaci di produrre fiammella, scintilla o incandescenza, che nell'uso possono sostituirsi ai fiammiferi di qualunque specie, è riservata allo Stato. Similmente è riservata allo Stato l'importazione di parti e pezzi di ricambio degli apparecchi, articoli, oggetti, ecc., sopracitati.*

Sugli accenditori e sugli apparecchi d'accensione, ecc., dei quali sia stata autorizzata l'importazione per uso privato, è dovuto, oltre il dazio, il diritto di monopolio.

Segue TABELLA B

SEZIONE XX

98.12

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
98.12		**Pettini da testa, pettini da ornamento, fermagli per capelli e simili . . .**	22 %	14,4 %
	01	*A. d'ebanite o di materie plastiche artificiali*		
	04	*B. di altre materie*		
98.13	00	**Stecche per busti, per vestiti o per accessori di vestimenta e simili . . .**	17 %	11,2 %
98.14		**Spruzzatori da toletta, montati; loro montature e teste di montature . . .**	20 %	13,6 %
	01	*A. spruzzatori*		
	04	*B. montature e teste di montature*		
98.15		**Bottiglie isolanti ed altri recipienti isotermici, montati, e loro parti (escluse le ampolle di vetro):**		
	01	A. bottiglie isolanti ed altri recipienti isotermici, montati, di capacità inferiore o uguale a 0,75 litri	26 %	22,4 %
		B. altri	26 %	20,8 %
	04	*I. bottiglie isolanti ed altri recipienti isotermici*		
	07	*II. parti (escluse le ampolle di vetro)*		
98.16	00	**Manichini e simili; automi e scene animate per mostre . . . .**	18 %	11,2 %

Segue TABELLA B

SEZIONE XXI

OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE E DI ANTICHITÀ

CAPITOLO 99

OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE E DI ANTICHITÀ

NOTE

1. Questo Capitolo non comprende:
   a) i francobolli, marche da bollo e simili, non obliterati, aventi corso o destinati ad aver corso nel paese di destinazione (n. 49.07);
   b) le tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi di arte e per usi simili (n. 59.12);
   c) le perle fini, le pietre preziose (gemme) e le pietre semipreziose (fini), anche gregge (n.ri 71.01 e 71.02).
2. Si considerano come « incisioni, stampe e litografie, originali », ai sensi della voce n. 99.02, gli esemplari ottenuti direttamente, in nero od a colori, da una o più matrici interamente lavorate a mano dall'artista, qualunque sia la tecnica e la materia usata, ad eccezione di qualsiasi procedimento meccanico o fotomeccanico.
3. Non rientrano nella voce n. 99.03 le sculture aventi carattere commerciale (riproduzione in serie, stampi e lavori da artigiano) le quali sono da classificare nel Capitolo della loro materia costitutiva.
4. a) Con riserva delle Note 1, 2 e 3, gli oggetti suscettibili di rientrare sia in questo che in altri Capitoli della Tariffa debbono essere classificati in questo Capitolo;
   b) gli oggetti suscettibili di rientrare sia nella voce n. 99.06 che nelle voci dal n. 99.01 al n. 99.05, debbono essere classificati nelle voci dal n. 99.01 al n. 99.05.
5. Le cornici che racchiudono quadri, pitture, disegni, incisioni, stampe e litografie, seguono il trattamento di tali oggetti, purchè il loro carattere e valore siano in rapporto con quelli degli oggetti stessi.

* * *

A) Il carattere di opere d'arte originali per i prodotti rientranti nelle voci n.ri 99.01, 99.02 e 99.03, viene riconosciuto dagli Organi competenti del Ministero della Pubblica Istruzione.

Per i modelli di busti, di statue, di bassorilievi, e simili, fatti di gesso e destinati ad essere riprodotti, nonchè per le forme di gesso cave di oggetti d'arte da riprodurre, il trattamento dalla voce n. 99.03 è subordinato alla presentazione di apposito certificato rilasciato dagli Organi competenti del Ministero della Pubblica Istruzione, dal quale devono risultare il nome e la residenza dell'artista che deve eseguire la riproduzione.

B) Seguono il trattamento degli oggetti della voce n. 99.05 le scatole nelle quali sono fissati gli oggetti stessi ed i recipienti di vetro nei quali essi sono contenuti.

C) Sono considerati « oggetti di antichità, ecc. », ai sensi della voce n. 99.06 (ad esclusione dei libri, stampe, musica, carte geografiche ed altri prodotti dell'industria grafica), quelli riconosciuti tali dagli organi competenti del Ministero della Pubblica Istruzione.

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
99.01	00	Quadri, pitture e disegni eseguiti interamente a mano, ad esclusione dei disegni industriali della voce n. 49.06 e degli oggetti manifatturati decorati a mano	esenzione	esenzione
99.02	00	Incisioni, stampe e litografie, originali	esenzione	esenzione
99.03	00	Opere originali dell'arte statuaria e dell'arte scultoria, di qualsiasi materia	esenzione	esenzione
99.04	00	Francobolli e simili (biglietti postali, marche postali, ecc.), marche da bollo e simili, anche obliterati, ma non aventi corso nè destinati ad aver corso nel paese di destinazione	esenzione	esenzione
99.05	00	Collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia; oggetti da collezione aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico e numismatico	esenzione	esenzione
99.06	00	Oggetti di antichità aventi più di cento anni di età	esenzione	esenzione

Il Ministro per le finanze
BOSCO

Segue TABELLA B

ALLEGATO A

ELENCO DEI PRODOTTI PER I QUALI, SE PROVENIENTI DALLA GRECIA, SI APPLICANO I DAZI O I PRELIEVI STABILITI PER LE PROVENIENZE DAI PAESI TERZI, SALVO PARTICOLARI DISPOSIZIONI PREVISTE IN QUESTO ALLEGATO

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
01.01	Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi.
01.02	Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo.
01.03	Animali vivi della specie suina.
01.04	Animali vivi delle specie ovina e caprina.
01.05	Volatili vivi da cortile.
01.06	Altri animali vivi.
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate.
02.02	Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati.
02.03	Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia.
02.04	Altre carni e frattaglie, commestibili, fresche, refrigerate o congelate.
02.05	Lardo, compreso il grasso di maiale e di volatili non pressato né fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato.
02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate.
03.01	Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati: A. d'acqua dolce C. fegati, uova e lattimi
03.02	Pesci semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati.
03.03	Crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati, secchi, salati, o in salamoia; crostacei non sgusciati, semplicemente cotto in acqua.
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati.
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati.
04.03	Burro.
04.04	Formaggi e latticini.
04.05	Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non.
05.15	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei Capitoli 1 e 3, non atti all'alimentazione umana.
06.01	Bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti.
06.02	Altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze.
06.03	Fior e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati.

Segue TABELLA B

Segue ALLEGATO A

Segue **Elenco dei prodotti per i quali, se provenienti dalla Grecia, si applicano i dazi o i prelievi stabiliti per le provenienze dai Paesi terzi, salvo particolari disposizioni previste in questo allegato**

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
06.04	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, tinti, mpregnati o altrimenti preparati, ad esclusione dei fiori e dei boccioli della voce n. 06.03.
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati:
	E. bietole da costa e cardi
	F. legumi da granella, sgranati o in baccello
	III. altri
	G. carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rape, ravanelli ed altre simili radici commestibili:
	I. sedani-rape
	ex II. navoni
	III. ravanelli (Cochlearia armoracia)
	IV. altri
	ex H. scalogni
	IJ. porri ed altri agliacei (cipolle porraie, cipollette, ecc.)
	ex N. capperi
	P. funghi e tartufi
	Q. finocchi
	ex S. altri, esclusi melanzane, zucche, zucchini e « comboux »
07.02	Ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati.
07.03	Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato:
	B. capperi
	C. cipolle
	D. cetrioli e cetriolini
	E. pomodori
	F. altri ortaggi e piante mangerecce
	G. miscugli di ortaggi e piante mangerecce compresi in questa voce
07.04	Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati.
07.05	Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:
	ex C. altri, escluse le fave
07.06	Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e uberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago.
08.01	Datteri, banane, ananassi, manghi, mangoste, avocadi, guaiave, noci di cocco, noci del Brasile, noci di acagiù (o di anacardio), freschi o secchi, in guscio o senza guscio.
08.02	Agrumi, freschi o secchi:
	D. pompelmi e pomeli
	ex E. altri, esclusi i cedri

Segue TABELLA B

Segue ALLEGATO A

Segue **Elenco dei prodotti per i quali, se provenienti dalla Grecia, si applicano i dazi o i prelievi stabiliti per le provenienze dai Paesi terzi, salvo particolari disposizioni previste in questo allegato**

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
08.03	Fichi, freschi o secchi:
	ex B. secchi, importati in recipienti o involucri immediati di contenuto netto di più di 15 Kg
08.04	Uve, fresche o secche:
	A. fresche:
	II. altre
	ex B. secche, importate in recipienti o involucri immediati di contenuto netto di più di 15 Kg
08.05	Frutta a guscio (escluse quelle della voce n. 08.01), fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:
	E. noci di Pecan
	ex F. altre, escluse le nocciuole
08.07	Frutta a nocciolo, fresche:
	E. altre
08.08	Bacche fresche:
	B. mirtilli rossi (airelles)
	C. mirtilli neri
	ex D. ribes neri (cassis) e rossi
	E. papaie
	ex F. altre, escluse le more
ex 08.09	Altre frutta fresche, esclusi i meloni e simili.
ex 08.10	Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri, escluse fragole, pesche (comprese le pesche noci), albicocche, lamponi e ciliege.
08.11	Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate:
	A. albicocche
	B. arance
	C. papaie
	ex D. altre, esclusi i cedri
08.12	Frutta secche (escluse quelle delle voci dal n. 08.01 al n. 08.05 incluso):
	E. papaie
	F. macedonie
	G. altre
09.01	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione.
09.02	Tè.
09.04	Pepe (del genere « Piper »); pimenti (del genere « Capsicum » e del genere « Pimenta »):
	A. non tritati né macinati
	ex B. tritati o macinati, escluso il pepe (del genere « Piper »).

Segue TABELLA B

Segue ALLEGATO A

***Segue* Elenco dei prodotti per i quali, se provenienti dalla Grecia, si applicano i dazi o i prelievi stabiliti per le provenienze dai Paesi ter i, salvo particolari disposizioni previste in questo allegato**

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
09.05	Vaniglia.
09.06	Cannella e fiori di cinnamomo.
09.07	Garofani (antofilli, chiodi e steli).
09.08	Noci moscate, macis, amomi e cardamomi.
09.09	Semi d'anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi e bacche di ginepro:
	A. non tritati né macinati:
	II. di badiana
	ex III. di coriandolo, di cumino, di carvi e bacche di ginepro
	B. tritati o macinati:
	I. di badiana
	II. di coriandolo
	ex III. altri, esclusi quelli d'anice e di finocchio
09.10	Timo, alloro, zafferano; altre spezie:
	D. zenzero
	E. altre spezie, compresi i miscugli previsti dalla Nota 1 b) di questo Capitolo
10.01	Frumento, compreso quello segalato.
10.02	Segala.
10.03	Orzo.
10.04	Avena.
10.05	Granturco.
10.06	Riso.
10.07	Grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo e durra; altri cereali.
11.01	Farine di cereali.
11.02	Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati.
11.03	Farine dei legumi secchi compresi nella voce n. 07.05.
11.04	Farine delle frutta comprese nel Capitolo 8.
11.05	Farina, semolino e fiocchi, di patate.
11.06	Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06.
11.07	Malto, anche torrefatto.
11.08	Amidi e fecole; inulina.
11.09	Glutine e farina di glutine, anche torrefatti.

Segue TABELLA B

Segue ALLEGATO A

***Segue* Elenco dei prodotti per i quali, se provenienti dalla Grecia, si applicano i dazi o i prelievi stabiliti per le provenienze dai Paesi terzi, salvo particolari disposizioni previste in questo allegato**

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
12.01	Semi e frutti oleosi, anche frantumati:
	ex A. ricino
	ex B. altri, esclusi i semi di girasole, di cotone e di sesamo
12.02	Farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate, esclusa la farina di senapa.
12.03	Semi, spore e frutti da sementa.
12.04	Barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche, disseccate o in polvere; canne da zucchero.
12.05	Radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non torrefatte.
12.06	Luppolo (coni e luppolina).
12.07	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati:
	A. piretro (fiori, foglie, steli, cortecce, radici)
	B. cortecce di china
	D. quassia amara (legno e cortecce)
	E. fave tonka
	F. fave del Calabar
	G. pepe cubebe
	H. foglie di coca
	IJ. altri legni, radici e cortecce muschi, licheni ed alghe
	ex K. altri, esclusi l'origano, la menta, a salvia ed i fiori di camomilla
12.08	Carrube fresche o secche, anche frantumate o polverizzate; noccioli di frutti e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:
	C. noccioli di albicocche, di pesche o di prugne e mandorle di questi noccioli
	D. altri
ex 12.09	Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, esclusa la paglia di sorgo.
12.10	Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio.
13.03	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispossenti derivati da vegetali:
	ex B. pectina
15.01	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso d'oca e di altri volatili, pressato o fuso.
15.02	Sevi (delle specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti « primo sugo ».
15.03	Stearina solare; oleostearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati.
15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati.

Segue TABELLA B

Segue ALLEGATO A

Segue Elenco dei prodotti per i quali, se provenienti dalla Grecia, si applicano i dazi o i prelievi stabiliti per le provenienze dai Paesi terzi, salvo particolari disposizioni previste in questo allegato

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati:
	B. oli di legno della Cina, di abrasin, di Tung, di eleococca, di oiticica; cera di Mirica e cera del Giappone
	C. altri oli
15.12	Oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi processo, anche raffinati, ma non preparati.
15.13	Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati.
15.17	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali.
16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue.
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie.
16.03	Estratti e sughi di carno.
16.05	Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati.
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido.
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati, eccettuati il glucosio ed il lattosio chimicamente puri.
17.03	Melassi, anche decolorati.
17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione.
18.01	Cacao in grani, greggio o torrefatto, anche infranto.
18.02	Gusci o bucce, pellicole, residui di cacao.
ex 20.01	Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri, esclusi pomodori, conserve di pomodori (compreso il concentrato), olive, piselli, fagioli, carciofi, cetrioli e cetriolini, melanzane, « comboux », zucche e zucchini.
20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico:
	A. funghi
	B. tartufi
	D. asparagi
	E. crauti
	ex F. capperi
	ex G. fagiolini
	ex H. altri ortaggi e piante mangerecce, esclusi fagioli, carciofi, cetrioli e cetriolini, melanzane, « comboux », zucche e zucchini
	IJ. miscugli di ortaggi e piante mangerecce
20.03	Frutta congelate, con aggiunta di zuccheri.
20.04	Frutta, scorze di rutta, piante e parti d piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate).
ex 20.05	Gelatine ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri.

Segue TABELLA B

Segue ALLEGATO A

Segue **Elenco dei prodotti per i quali, se provenienti dalla Grecia, si applicano i dazi o i prelievi stabiliti per le provenienze dai Paesi terzi, salvo partico.ari disposizioni previste in questo allegato**

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
20.06	Frutta altriment preparate o con ervate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole:
	ex A. frutta a guscio, comprese le arachidi, tostate, esclusi i miscugli di frutta
	B. altre:
	I. in alcole
	II. senza alcole:
	a. con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg:
	1. zenzero
	2. segmenti di pompe mi e di pomeli
	4. uve
	5. ananassi
	ex 7. altre frutta, esclusi arance, limoni, ciliege, amarene, prugne, prugne secche, fragole, lamponi, mele, cotogne
	b. con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno:
	1. zenzero
	2. segmenti di pompelmi e di pomeli
	4. uve
	5. ananassi
	ex 7. altre frutta, esclusi arance, limoni, ciliege, amarene, prugne, prugne secche, fragole, lamponi, mele, cotogne
	c. senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:
	1. di 4,5 kg o più:
	ex cc. altre frutta, esclusi arance, ciliege, amarene, mandarini, limoni, fragole, lamponi, mele, pere, cotogne
	ex 2. di meno di 4,5 kg esclusi arance, mandarini, limoni, albicocche, pesche (comprese le pesche noci), ciliege, amarene, prugne, prugne secche, fragole, lamponi, mele, pere, cotogne ed i miscugli di frutta
20.07	Succhi di frutti (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri:
	A. con densità superiore a 1,33 a 15° C:
	ex I. mosti di uve
	ex II. di ananassi
	B. con densità uguale o inferiore a 1,33 a 15° C:
	ex I. mosti di uve
	VI. di ananassi
22.04	Mosti di uva parzialmente fermentati, anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole.
ex 22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle) (1).
22.07	Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate.

(1) Per i vini di uve fresche provenienti dalla Grecia, nei limiti di contingenti che verranno stabiliti periodicamente con decreto del Ministro per le finanze, si applica un dazio pari alla media aritmetica degli ammontari risultanti dal calcolo dei dazi che sarebbero dovuti per le provenienze dagli altri Stati membri delle Comunità Europee e per le provenienze da Paesi terzi, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro medesimo.

Segue TABELLA B

Segue ALLEGATO A

Segue **Elenco dei prodotti per i quali, se provenienti dalla Grecia, si applicano i dazi o i prelievi stabiliti per le provenienze dai Paesi terzi, salvo particolari disposizioni previste in questo allegato**

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
22.08	Alcole etilico non denaturato di 80° e più; alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione:
	ex A. alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione, ottenuto con prodotti agricoli che figurano nello Allegato II del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea
	x B. alcole etilico non denaturato di 80° e più, ottenuto con prodotti agricoli che figurano nell'Allegato II de Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea
22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80°; acquaviti, iquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette « estratti concentrati ») per la fabbricazione di bevande:
	ex A. *alcole etilico non denaturato di meno di 80°, ottenuto* con prodotti agricoli che figurano nell'Allegato II del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea
22.10	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili.
23.01	Farine e polveri di carne e frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi, non adatte all'alimentazione umana: ciccioli.
23.02	Crusche, stacciature ed altri residu della vagliatura, della molitura o di altre lavorazion dei cereali e dei legumi.
23.03	Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero: avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli: avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili.
23.04	Panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione degli oli vegetali, escluse le morchie.
23.05	Fecce di vino; tartaro greggio.
23.06	Prodotti vegetali atti ad essere utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove.
23.07	Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.).
26.01	Minerali metallurgici, anche arricchiti; piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti):
	A. minerali di ferro e piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti):
	II. altri
	B. minerali di manganese, compresi i minerali di ferro manganesiferi con tenore in manganese di 20 % o più in peso
26.02	Scorie, loppe, scaglie ed altri cascami della fabbricazione del ferro e dell'acciaio:
	A. polveri di altoforno (polveri della bocca di altoforno)
27.01	Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi similari ottenuti da carboni fossili.
27.02	Ligniti e agglomerati di ligniti.
27.04	Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite e di torba:
	A. di carbon fossile:
	II. altri
	B. di lignite

Segue TABELLA B

Segue ALLEGATO A

***Segue* Elenco dei prodotti per i quali, se provenienti dalla Grecia, si applicano i dazi o i prelievi stabiliti per le provenienze dai Paesi terzi, salvo particolari disposizioni previste in questo allegato**

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
45.01	Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato.
54.01	Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami di lino (compresi gli sfilacciati).
57.01	Canapa (« Cannabis sativa ») greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami di canapa (compresi gli sfilacciati).
73.01	Ghise (compresa la ghisa specolare) gregge, in lingotti, pani, salmoni o masse.
73.02	Ferro-leghe :
	A. ferro-manganese :
	I. contenente, in peso, più di 2 % di carbonio (ferro-manganese carburato)
73.03	Rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di ferro o di acciaio.
73.05	Polveri di ferro e di acciaio; ferro e acciaio spugnoso (spugna):
	B. ferro e acciaio spugnoso (spugna)
73.06	Ferro e acciaio in masselli, lingotti o masse.
73.07	Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia) :
	A. blumi e billette:
	I. laminati
	B. bramme e bidoni :
	I. laminati
73.08	Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio.
73.09	Larghi piatti, di ferro o di acciaio.
73.10	Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine :
	A. semplicemente laminate o estruse a caldo
	D. placcate o lavorate alla superficie (lucidate, rivestite, ecc.) :
	I. semplicemente placcate :
	a. laminate o estruse a caldo
73.11	Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti :
	A. profilati :
	I. semplicemente laminati o estrusi a caldo
	IV. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.) :
	a. semplicemente placcati :
	1. laminati o estrusi a caldo
	B. palancole

Segue TABELLA B

Segue ALLEGATO A

Segue Elenco dei prodotti per i quali, se provenienti dalla Grecia, si applicano i dazi o i prelievi stabiliti per le provenienze dai Paesi terzi, salvo particolari disposizioni previste in questo allegato

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
73.12	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo:
	A. semplicemente laminati a caldo, anche decapati
	B. semplicemente laminati a freddo, anche decapati:
	I. destinati alla fabbricazione della latta (presentati in rotoli)
	C. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:
	III. stagnati:
	a. latta
	V. altri (ramati, ossidati artificialmente, laccati, nichelati, verniciati, placcati, parcherizzati, litografati, ecc.):
	a. semplicemente placcati:
	1. laminati a caldo
73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo:
	A. lamiere dette « magnetiche »
	B. altre lamiere:
	I. semplicemente laminate a caldo, anche decapate
	II. semplicemente laminate a freddo, anche decapate, dello spessore:
	b. di 2 mm o più ma meno di 3 mm
	c. di 0,50 mm o più ma meno di 2 mm
	d. inferiore a 0,50 mm
	III. semplicemente lucidate o levigate a superficie specolare
	IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie:
	c. stagnate
	d. zincate o piombate
	e. altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.)
	V. altrimenti foggiate o lavorate:
	a. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare:
	3. altre
73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso:
	A. acciai fini al carbonio:
	I. lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:
	b. altri
	III. sbozzi in rotoli per lamiere; larghi piatti
	IV. barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:
	b. semplicemente laminati o estrusi a caldo
	d. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):
	1. semplicemente placcati:
	aa. laminati o estrusi a caldo
	V. nastri:
	a. semplicemente laminati a caldo, anche decapati

Segue TABELLA B

Segue ALLEGATO A

Segue **Elenco dei prodotti per i quali se provenienti dalla Grecia, s' applicano i dazi o i prelievi stabiliti per le provenienze dai Paesi terzi, salvo particolari disposizioni previste in questo allegato**

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
(73.15-A-V)	c. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:
	1. semplicemente placcati:
	aa. laminati a caldo
	VI. lamiere
	a. semplicemente laminate a caldo, anche decapate
	b. semplicemente laminate a freddo, anche decapate, dello spessore:
	2. inferiore a 3 mm
	c. ucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie
	d. altrimenti foggiate o lavorate:
	1. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
	B. acciai legati:
	I. lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:
	b. altri
	III. sbozzi in rotoli per lamiere; larghi piatti
	IV. barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:
	b. semplicemente laminati o estrusi a caldo
	d. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestit, ecc.):
	1. semplicemente placcati:
	aa. laminati o estrusi a caldo
	V. nastri:
	a. semplicemente laminati a caldo, anche decapati
	c. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:
	1. semplicemente placcati:
	aa. laminati a caldo
	VI. lamiere:
	a. lamiere dette « magnetiche »
	b. altre lamiere:
	1. semplicemente laminate a caldo, anche decapate
	2. semplicemente laminate a freddo, anche decapate, dello spessore:
	bb. inferiore a 3 mm
	3. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie
	4. altrimenti foggiate o lavorate:
	aa. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
73.16	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie, aghi, cuori incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, a congiunzione o il fissaggio delle rotaie:
	A. rotaie:
	II. altre
	B. controrotaie
	D. traverse
	E. stecche e piastre d'appoggio:
	I. laminate

Il Ministro per le finanze
Bosco

Segue TABELLA B

ALLEGATO B

DAZI APPLICABILI AD ALCUNI PRODOTTI ORIGINARI DELLA TURCHIA E IN PROVENIENZA DA QUESTO PAESE

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI
ex 03.01-B-I-a-1 03.03-B-I-a-2-cc	*Sgombri freschi, refrigerati o congelati, interi, decapitati o in pezzi,* nei limiti di un contingente annuo di 50 tonnellate (1) . .	metà del dazio applicabile, per gli stessi prodotti, in provenienza da Paesi estranei alle Comunità Europee (3)
03.01-B-I-b	Tonni freschi, refrigerati o congelati, interi, decapitati o in pezzi nei limiti di un contingente annuo di 1.150 tonnellate (1) (2) .	dazio applicabile, per gli stessi prodotti, in provenienza dagli altri Stati membri delle Comunità Europee (3)
03.01-B-I-c 03.01-B-I-d 03.01-B-I-e 03.01-B-I-f ex 03.01-B-I-g	Sardine, squali, sebasti (Sebastes marinus), ippoglossi (Hippoglossus vulgaris, Hippoglossus reinhardtius) ed altri pesci di mare (escluse le acciughe), freschi, refrigerati o congelati, interi, decapitati o in pezzi, nei limiti di un contingente annuo di 370 tonnellate (1)	metà del dazio applicabile, per gli stessi prodotti, in provenienza da Paesi estranei alle Comunità Europee (3)
03.03-A-I	Aragoste e gamberi di mare, nei limiti di un contingente annuo di 50 tonnellate (1)	dazio applicabile, per gli stessi prodotti, in provenienza dagli altri Stati membri delle Comunità Europee (3)
03.03-A-II	Granchi, gamberetti e gamberi di acqua dolce, nei limiti di un contingente annuo di 50 tonnellate (1)	dazio applicabile, per gli stessi prodotti, in provenienza dagli altri Stati membri delle Conità Europee (3)
ex 08.02-A	Arance fresche	dazio applicabile, per gli stessi prodotti, in provenienza da Paesi estranei alle Comunità Europee, ridotto del 20 % (4)
ex 08.02-B	Mandarini e tangerini, freschi	dazio applicabile, per gli stessi prodotti, in provenienza da Paesi estranei alle Comunità Europee, ridotto del 20 % (4)
ex 08.02-C	Limoni freschi	dazio applicabile, per gli stessi prodotti, in provenienza da Paesi estranei alle Comunità Europee, ridotto del 20 % (4)
ex 08.03-B	Fichi secchi, presentati in imballaggi di contenuto di 15 kg o meno, nei limiti di un contingente annuo da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee (1)	4,7 %
ex 08.04-A-I	Uve fresche da tavola, dal 18 giugno al 17 luglio	metà del dazio applicabile, per gli stessi prodotti, in provenienza da Paesi estranei alle Comunità Europee

(1) Subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(2) Questa voce comprende, tra l'altro, le specie thynnus pelamis («palamite») e thunnus thynnus («toriks» e «orkinos»).
(3) Tale regime è applicabile sino a quando non sarà entrata in vigore nelle Comunità Europee la politica comune della pesca.

(4) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee, per tutti o parte dei prodotti classificabili in questa voce, in aggiunta al dazio, è prevista la riscossione di un diritto di compensazione da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità Europee.

Segue TABELLA B

Segue ALLEGATO B

Segue **Dazi applicabili ad alcuni prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI
ex 08.04-B	Uve secche, presentate in imballaggi di contenuto di 15 kg o meno, nei limiti di un contingente annuo da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee (1)	dazio applicabile, per gli stessi prodotti, in provenienza dalla Grecia
ex 08.05-F	Nocciuole fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, nei limiti di un contingente annuo da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee (1)	2,5 %
ex 22.05-B	Vini di qualità, nei limiti di un contingente annuo di 500 ettolitri (1) (2)	metà del dazio applicabile, per gli stessi prodotti, in provenienza da Paesi estranei alle Comunità Europee (3) (4)
24.01	Tabacchi greggi o non lavorati e cascami di tabacco, nei limiti di un contingente annuo da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee (1)	dazio applicabile, per gli stessi prodotti, n provenienza dalla Grecia
55.08	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna, nei limiti di un contingente annuo da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee (1)	metà del dazio applicabile, per gli stessi prodotti, in provenienza da Paesi estranei alle Comunità Europee
55.09	Altri tessuti di cotone, nei limiti di un contingente annuo da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee (1)	metà del dazio applicabile, per gli stessi prodotti, in provenienza da Paesi estranei alle Comunità Europee
ex 58.01-A	Tappeti di lana o di peli fini, fatti a mano	24 % con riscossione massima di 4 U.C. per m²
ex 58.01-B	Tappeti di seta, fatti a mano	20 %
ex 58.01-C	Tappeti di altre materie tessili, fatti a mano	12 %
ex 58.02-A	Altri tappeti, fatti a mano	20 %
ex 58.02-B	Tessuti detti Kelim o Kilim, fatti a mano	10,5%
60.05	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata, nei limiti di un contingente annuo da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee (1)	metà del dazio applicabile, per gli stessi prodotti, in provenienza da Paesi estranei alle Comunità Europee
62.02	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine, ed altri manufatti per l'arredamento, nei limiti di un contingente annuo da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee (1)	metà del dazio applicabile, per gli stessi prodotti, in provenienza da Paesi estranei alle Comunità Europee

(1) Subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(2) L'elenco dei vini di qualità sarà stabilito dal Consiglio di Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia. Detti vini di qualità devono essere conformi alle norme applicabili in materia di denominazione controllata, stabilite dal suddetto Consiglio di Associazione e devono essere trasportati direttamente dalla Turchia in Italia.

(3) La riesportazione verso gli altri Stati membri delle Comunità Europee dei vini di qualità importati a questo dazio, sarà autorizzata soltanto a condizione che sui prodotti riesportati sia stato riscosso complessivamente il dazio pieno.

(4) Tale regime è applicabile sino a quando non sarà entrata in vigore nelle Comunità Europee la politica vitivinicola comune.

Il Ministro per le finanze
Bosco

Segue TABELLA B

ALLEGATO C

ELENCO DEI PRODOTTI PER I QUALI L'APPLICAZIONE DEL DAZIO È SOSPESA TOTALMENTE O PARZIALMENTE

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ	
			dal	al
1	2	3	4	5
ex 03.01-A-I-b	Salmone	8%	20- 3-1968	31-12-1968
ex 03.01-B-I-d	Spinaroli (Squalus acanthias) freschi, refrigerati o congelati	5%	1- 1-1968	31-12-1968
ex 03.01-B-I-g	Sarde della specie sardinops sagax ocellata dette « Pilchards », fresche, refrigerate o congelate, destinate alla industria conserviera (1)	8%	1- 1-1968	31-12-1968
ex 03.01-C	Uova di lumpo (Cyclopterus lumpus)	10%	20- 3-1968	31-12-1968
ex 03.02-A-I-c	Acciughe salate o in salamoia, confezionate in barili o altri recipienti del contenuto netto di 10 kg o più .	esenzione	1- 1-1968	31-12-1968
ex 03.02-C	Uova di lumpo (Cyclopterus lumpus)	11%	20- 3-1968	31-12-1968
ex 07.01-A-I	Patate da semina delle varietà « Majestic » e « Kennebec »	7%	1- 1-1968	31-12-1968
ex 07.01-P-II	Funghi galletti o gallinacci (cantarelli)	5,5%	1- 1-1968	31-12-1968
ex 08.01-A	Datteri destinati alla fabbricazione di alimenti preparati per il bestiame (1)	6%	1- 1-1968	31-12-1968
ex 08.02-A-II	Arance amare	8%	1- 1-1968	31-12-1968
08.02-D	Pompelmi e pomeli	7,2%	1- 7-1968	30- 6-1969
08.08-C	Mirtilli neri	5,5%	1- 1-1968	31-12-1968
09.02	Tè:			
	A. presentato in recipienti o involucri immediati di contenuto netto di 3 kg o meno	5%	1- 1-1968	30- 6-1969
	B. altro	esenzione	1- 1-1968	30- 6-1969
09.08-B-III	Amomi e cardamomi, tritati o macinati	esenzione	1- 1-1968	30- 6-1969
09.10-D-I-b	Zenzero, in radici intere, in pezzi o in fette, altro . . .	esenzione	1- 1-1968	30- 6-1969
ex 12.07-K	Foglie di jaborandi (Pilocarpus jaborandi)	esenzione	1- 1-1968	31-12-1968
ex 12.07-K	Boccioli di sofora japonica	esenzione	1- 1-1968	31-12-1968
ex 12.07-K	Semi di strofanto (Strophantus kombe)	esenzione	1- 1-1968	31-12-1968
13.02-A-II	Gomma lacca, imbianchita	esenzione	1- 1-1968	30- 6-1969
14.02-B-I	Crine vegetale	esenzione	1- 1-1968	31-12-1968
15.07-C-I-a-2	Olio di ricino, destinato ad altri usi	7%	1- 1-1968	30- 6-1969

(1) Sono ammessi/e al beneficio della sospensione subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Segue TABELLA B

Segue ALLEGATO O

Segue Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è sospesa totalmente o parzialmente

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ	
			dal	al
1	2	3	4	5
ex 16.05-A	Granchi delle varietà « King », « Hanasaki », « Kegani », semplicemente cotti nell'acqua e sgusciati, anche congelati, destinati all'industria conserviera, presentati in imballaggi di 2 kg o più (1)	9%	1- 1-1968	31-12-1968
20.06-B-II-a-2	Segmenti di pompelmi e di pomeli, senza alcole, con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati, di contenuto netto di più di 1 kg.	18,4%	1- 7-1968	30- 6-1969
ex 20.06-B-II-c-1-cc	Segmenti di pompelmi e di pomeli, senza alcole, senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di 4,5 kg o più	18,4%	1- 7-1968	30- 6-1969
ex 20.06-B-II-c-2	Segmenti di pompelmi e di pomeli, senza alcole, senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di meno di 4,5 kg	18,4%	1- 7-1968	30- 6-1969
20.07-B-III	Succhi di pompelmi e di pomeli	17,1%	1- 7-1968	30- 6-1969
ex 27.07-G	Prodotti aromatici per la fabbricazione del nerofumo (1)	esenzione	1- 1-1968	31-12-1968
ex 27.14-C	Estratti provenienti dal trattamento degli oli lubrificanti per mezzo di solventi selettivi, destinati alla fabbricazione del nerofumo (1)	esenzione	1- 1-1968	31-12-1968
ex 28.40-B-II	Fosfato bicalcico con tenore di fluoro inferiore a 0,2% e di ferro superiore a 0,01%	9,6%	1- 7-1968	30- 6-1969
28.51-A	Deuterio e suoi composti (compresa l'acqua pesante); miscele e soluzioni contenenti deuterio, nelle quali il rapporto del numero di atomi di deuterio al numero di atomi di idrogeno è superiore a 1:5.000 (EURATOM)	esenzione	1- 7-1968	31-12-1968
ex 28.55-B	Fosfuri di ferro (ferrofosfori) contenenti in peso 15 % o più di fosforo, destinati esclusivamente alla fabbricazione di ghisa fosforosa d'affinazione e d'acciaio (1)	esenzione	1- 1-1968	31-12-1968
ex 29.01-C-I	Pineni	8%	1- 1-1968	31-12-1968
ex 29.01-D-VII	Viniltoluolo	6%	1- 1-1968	31-12-1968
ex 29.02-A-III	Bromuro di metile per uso agricolo (1)	17%	1- 7-1968	30- 6-1969
ex 29.02-B	Esaclorociclopentadiene	esenzione	1- 1-1968	31-12-1968
ex 29.03-B-II	1- Nitropropano	8%	1- 1-1968	31-12-1968
ex 29.03-B-II	2- Nitropropano	8%	1- 1-1968	31-12-1968
ex 29.09	Ossido di butilene	9%	1- 1-1968	31-12-1968
ex 29.13-A-I-b	Metilisoamilchetone	10%	1- 1-1968	31-12-1968
ex 29.13-D-I	Pregnenolone	6%	1- 1-1968	31-12-1968
ex 29.13-D-I	17-Alfa-ossipregnenolone	6%	1- 1-1968	31-12-1968

(1) Sono ammessi al beneficio della sospensione subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Segue TABELLA B

Segue ALLEGATO C

Segue Elen o dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è sospesa totalmente o parzialmente

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ	
			dal	al
1	2	3	4	5
ex 29.13-D-I	1,4,17 (20)-Pregnatriene-11-beta, 21-diolo-3-one	9%	1- 1-1968	31-12-1968
ex 29.13-D-I	4,17 (20)-Pregnadiene-11-beta, 21-diolo-3-one	9%	1- 1-1968	31-12-1968
ex 29.13-D-I	16-Alfa-metilpregnenolone	6%	1- 1-1968	31-12-1968
ex 29.13-F	1,4-Naftochinone	esenzione	1- 1-1968	31-12-1968
ex 29.13-G-III	2-3 Dicloro-1-4-naftochinone	8%	1- 1-1968	31-12-1968
ex 29.13-G-III	Decaclorotetraciclodecanone	10%	1- 1-1968	31-12-1968
ex 29.14-A-II-c-5	16,17-Ossidopregnenolone acetato (Epossipregnenolone acetato)	6%	1- 1-1968	31-12-1968
ex 29.14-A-II-c-5	16-Alfa-metil-1, 4, 9 (11)-pregnatriene-17 alfa-21-diolo-3, 20-dione-21 acetato	9%	1- 1-1968	31-12-1968
ex 29.14-A-II-c-5	16-Alfa-metil-allopregnano-11-alfa, 17-alfa, 21-triolo-3, 20-dione-11-paratoluensolfonato-21 acetato	9%	1- 1-1968	31-12-1968
ex 29.14-A-II-c-5	16,17-Epossipregnanolone acetato	6%	1- 1-1968	31-12-1968
ex 29.14-A-II-c-5	16-Alfa-metil-pregnano-3-beta, 17-alfa-diolo-20-one diacetato	6%	1- 1-1968	31-12-1968
ex 29.15-A-IV-a	Acido sebacico	3%	1- 1-1968	31-12-1968
ex 29.15-B	Acido esacloro-endometilen-tetraidroftalico e sua anidride	8%	1- 1-1968	31-12-1968
ex 29.15-C-III	Anidride trimellitica	esenzione	1- 1-1968	31-12-1968
29.16-A-III-a	Tartrato di calcio greggio	3,5%	1- 1-1968	31-12-1968
ex 29.16-D	Acido 2,6-dimetossibenzoico	10%	1- 1-1968	31-12-1968
ex 29.16-D	Acido 3, 6-endoxo-esaidroftalico e suo sale di sodio . .	10%	1- 1-1968	31-12-1968
ex 29-17	Solfato di dietile	9%	1- 1-1968	31-12-1968
ex 29-23-D-V	Acido 3-amminopropionico (beta-alanina)	8%	1- 1-1968	31-12-1968
ex 29.29	Etilidrazide dell'acido podofillinico	6%	1- 1-1968	31-12-1968
ex 29.29	Ossima del 16, 17-deidropregnenolone-acetato	6%	1- 1-1968	31-12-1968
ex 29.31-B	Tio-bis (di sec-amilfenolo)	6%	1- 1-1968	31-12-1968
ex 29.35-T	Diosgenina e suoi esteri	esenzione	1- 1-1968	31-12-1968
ex 29.35-T	Dicloruro di 1, 1'-dimetil-4, 4'-dipiridilio	10%	1- 1-1968	31-12-1968
ex 29.35-T	1,4-Diaza-biciclo-2, 2, 2-ottano (trietilendiammina) . . .	8%	1- 1-1968	31-12-1968
ex 29.35-T	4-Ciano-piridina.	8%	1- 1-1968	31-12-1968

Segue TABELLA B

Segue ALLEGATO C

Segue Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è sospesa totalmente o parzialmente

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ	
			dal	al
1	2	3	4	5
ex 29.35-T	2-Metil-tio-4-isopropilammino-6-(3-metossipropilammino)-1, 3, 5-triazina	10%	1- 1-1968	31-12-1968
ex 29.35-T	2-Metil-tio-4 6-bis (isopropilammino)-1, 3, 5-triazina	10%	1- 1-1968	31-12-1968
ex 29.39-C-I	Siero gonadotropo	esenzione	1- 1-1968	31-12-1968
ex 29.40	Bromelina	esenzione	1- 1-1968	31-12-1968
29.41-A	Digitaline (1)	6%	1- 1-1968	31-12-1968
ex 29.41-D	Glucoside puro di scilla	6%	1- 1-1968	31-12-1968
ex 29.41-D	Sale di calcio del sennoside A e B	6%	1- 1-1968	31-12-1968
ex 29.41-D	Benziliden-beta-D-glucoside della podofillotossina	6%	1- 1-1968	31-12-1968
ex 29.42-C-VIII	Alcaloidi della segala cornuta, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati (2)	6%	1- 1-1968	31-12-1968
ex 29.44-D	Cefaloridina	4%	1- 1-1968	31-12-1968
ex 29.44-D	Eritromicina e suoi derivati	4,5%	1- 7-1968	31-12-1968
ex 30.01-A-I	Fegati di bovini per usi opoterapici, disseccati, anche polverizzati	5%	1- 1-1968	31-12-1968
38.07	Essenza di trementina; essenza di legno di pino o essenza di pino; essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato ed altri solventi terpenici provenienti dalla distillazione o da altri trattamenti dei legni di conifere; dipentene greggio; essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al bisolfito; olio di pino:			
	A. essenza di trementina	3%	1- 1-1968	31-12-1968
	B. essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato; dipentene greggio	3%	1- 1-1968	31-12-1968
	C. altri	3%	1- 1-1968	31-12-1968
38.08-A	Colofonie (comprese le « peci resinose »)	3,5%	1- 1-1968	31-12-1968
ex 38.08-C	Colofonie idrogenate, polimerizzate, dimerizzate o ossidate	4%	1- 1-1968	31-12-1968
ex 38.08-C	Alcole idroabietilico tecnico	esenzione	1- 1-1968	31-12-1968
ex 38.11-C	Estratto di piretro in soluzione in un olio minerale	5%	1- 1-1968	31-12-1968
ex 38.19-D	Acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali	8%	1- 1-1968	31-12-1968

(1) Sotto questa denominazione sono compresi, in particolare, i seguenti prodotti: acetil digossina; acetil digitossina; digitossina; lanatoside A + B + C; lanatoside C; desacetil lanatoside C; desacetil lanatoside A + B + C.

(2) Sotto questa denominazione sono compresi, in particolare, i seguenti prodotti: diidroergotamina e suoi sali; metansulfonati di diidroergotossina, di diidroergocornina, di diidroergocristina e di diidroergocriptina; maleati di metilergobasina; maleati della butanolamide dell'acido 1-metil-lisergico.

Segue TABELLA **B**

Segue ALLEGATO C

Segue **Elenco dei prodotti per i qual l'applicazione del dazio è sospesa totalmente o parzialmente**

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DE DAZI	VALIDITÀ	
			da	al
1	2	3	4	5
ex 38.19-T	Ammine, di costituzione chimica non definita, destinate alla costruzione degli aeroplani (1)	esenzione	1- 7-1968	31-12-1968
ex 38.19-T	Miscele di aldeidi provenienti dalla lignina	esenzione	1- 1-1968	31-12-1968
ex 38.19-T	Miscele di mercaptani terziari	9%	1- 7-1968	31-12-1968
ex 38.19-T	Guanina greggia (pasta di squame o di altri cascami di pesci, contenente olio minerale del tipo utilizzato nella fabbricazione dell'essenza d'Oriente)	esenzione	1- 1-1968	31-12-1968
ex 38.19-T	Diosgenina greggia	esenzione	1- 1-1968	31-12-1968
ex 39.01-C-IV	Resine epossidiche, sotto forma liquida o pastosa o in polvere, destinate alla costruzione degli aeroplani (1)	esenzione	1- 7-1968	31-12-1968
ex 39.02-C-III	Polisolfoetileni alogenati, nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b) del Capitolo 39	4%	1- 1-1968	31-12-1968
ex 39.02-C-VIII	Copolimeri di cloruro di vinile e di cloruro di vinilidene, contenenti almeno 80 %, in peso, di cloruro di vinilidene. nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b) del Capitolo 39, destinati alla fabbricazione di fibre, di monofili o di lame te (1)	4%	1- 1-1968	31-12-1968
ex 39.02-C-XIV-a	Copolimeri di acrilato di etile e di etere cloroetilvinilico, sotto forma di blocchi	12%	1- 7-1968	31-12-1968
ex 39.02-C-XIV-a	Copolimeri di fluoruro di vinilidene e di esafluoropropilene nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b) del Capitolo 39	4%	1- 1-1968	31-12-1968
ex 39.02-C-XIV-b	Copolimeri di acrilato di etile e di etere cloroetilvinilico, sotto forma di lastre, conformemente alla Nota 3 d) del Capitolo 39	12%	1- 1-1968	31-12-1968
39.03-B-V-a-1	Etilcellulosa (non plastificata)	4%	1- 1-1968	31-12-1968
ex 39.03-B-V-a-2	Etilossietilcellulosa insolubile nell'acqua	4%	1- 1-1968	31-12-1968
ex 39.03-B-V-a-2	Ossipropilmetilcellulosa	9,5%	1- 1-1968	31-12-1968
ex 39.07-E	Articoli per usi tecnici e elementi di struttura (2) . .	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969(3)
ex 40.11-C	Pneumatici nuovi destinati ad essere utilizzati per la manutenzione degli aeroplani (1):			
	— pneumatici dei 6 tipi seguenti:			
	— — 44,5 × 16,5—18; 30 PR	esenzione	1- 7-1968	31-12-1968
	— — 50 × 20; 26 PR	esenzione	1- 7-1968	31-12-1968
	— — 24 × 7,7; 14 PR	esenzione	1- 7-1968	31-12-1968
	— — 44 × 16; 32 PR	esenzione	1- 7-1968	31-12-1968
	— — 26 × 6,6; 10 PR con deflettore	esenzione	1- 7-1968	31-12-1968
	— — 40 × 14; 22 PR	esenzione	1- 7-1968	31-12-1968

(1) Sono ammessi al beneficio della sospensione subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(2) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o la riparazione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 Kg, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(3) Salvo ulteriori determinazioni del Consiglio delle Comunità Europee, il regime di sospensione è tacitamente prorogato per periodi successivi di tre anni.

Segue TABELLA B

Segue ALLEGATO C

Segue Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è sospesa totalmente o parzialmente

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ	
			dal	al
1	2	3	4	5
ex 40-11-C	Coperture, protettori « flaps » e tubolari (1):			
	— pneumatici per aerodine dei tipi seguenti:			
	— — 44"-12 strati	esenzione	1- 1-1967	31-12-1968(3)
	— — 15.00-16-14 strati	esenzione	1- 1-1967	31-12-1968(3)
	— — 36 × 10,75-16,5-16 strati	esenzione	1- 1-1967	31-12-1968(3)
	— — 24 × 7,25-12-10 strati	esenzione	1- 1-1967	31-12-1968(3)
40.14-B-I	Articoli per usi tecnici (1)	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969(4)
41.04-B-I	Pelli caprine, preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso, altre pelli, semplicemente conciate	esenzione	1- 7-1968	31-12-1968
42.03-B-III	Guanti, comprese le muffole, altri	15,2%	1- 7-1968	30- 6-1969
ex 44.15	Pannelli di legno, rivestiti da ambo le parti con un foglio di alluminio e destinati ad essere utilizzati sugli aeroplani (2)	esenzione	1- 7-1968	31-12-1968
ex 44.28-C	Tegole (« Bardeaux ») per tetti e facciate, di legno di conifere	esenzione	1- 1-1968	31-12-1968
45.01	Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato:			
	A. sughero naturale greggio, in tavole o parti di tavole, di spessore di più di 30 mm	3%	1- 1-1968	31-12-1968
	B. altri	3%	1- 1-1968	31-12-1968
45.02	Cubi, lastre, fogli e strisce di sughero naturale, compresi i cosiddetti cubi o quadretti per la fabbricazione dei turaccioli	4%	1- 1-1968	31-12-1968
ex 45.04	Cilindri, dischi e rondelle, destinati alla fabbricazione di tappi a corona (2)	11%	1- 7-1968	31-12-1968
ex 48.01-E-II	Carta giapponese (carta speciale a fibre lunghe) destinata alla fabbricazione di budella artificiali o all'imballaggio delle fibre tessili artificiali continue durante il loro trattamento industriale (2)	esenzione	1- 1-1968	31-12-1968
50.09-C	Tessuti di seta o di borra di seta (schappe), altri	14%	1- 7-1968	31-10-1968
ex 51.01-A	Filati semplici di politetrafluoroetilene	esenzione	1- 7-1968	31-12-1968
51.01-B-I	Filati a vacuoli, di fibre tessili artificiali	esenzione	1- 1-1968	31-12-1968
ex 60.03	Calze di fibre tessili sintetiche, finite o non finite	17,6%	1- 7-1968	30- 6-1969
ex 60.05-A-II	Costumi da bagno	16,8%	1- 7-1968	30- 6-1969
ex 60.05-A-II	Indumenti esterni per bambini piccoli (bébés)	16,8%	1- 7-1968	30- 6-1969
ex 60.06-B	Costumi da bagno	16%	1- 7-1968	30- 6-1969

(1) Purchè si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o la riparazione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(2) Sono ammessi al beneficio della sospensione subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(3) Salvo ulteriori determinazioni del Consiglio delle Comunità Europee, il regime di sospensione è tacitamente prorogato per periodi successivi di un anno.

(4) Salvo ulteriori determinazioni del Consiglio delle Comunità Europee, il regime di sospensione è tacitamente prorogato per periodi successivi di tre anni.

Segue TABELLA B

Segue ALLEGATO C

Segue **Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è sospesa totalmente o parzialmente**

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ	
			dal	al
1	2	3	4	5
ex 61.01	Indumenti esterni per uomo, di fibre tessili sintetiche .	16%	1- 7-1968	30- 6-1969
ex 61.02-B	Indumenti esterni per donna, di fibre tessili sintetiche .	16%	1- 7-1968	30- 6-1969
ex 61.02-B	Costumi da bagno	16%	1- 7-1968	30- 6-1969
ex 62.05	Rampe per evacuazione e cinture di salvataggio per passeggeri, per l'equipaggiamento degli aeroplani (1) .	esenzione	1- 7-1968	31-12-1968
68.13-B-III	Altri lavori di amianto (2)	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969(6)
68.14	Guarnizioni di frizione (segmenti, dischi, rondelle, nastri, tavole, piastre, cilindri, ecc.) per freni, per innesti e per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto, di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili od altre materie (2)	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969(6)
ex 68.16-B	Filtri, rondelle e altri articoli di carbone agglomerato o di grafite (2)	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969(6)
ex 70.05	Vetro detto di «orticoltura»	8% con riscossione minima di 0,8 U.C. per 100 Kg di peso lordo	1- 7-1968	30- 6-1969
70.19-A-I-a	Perle di vetro, tagliate e lucidate meccanicamente . . .	esenzione	1- 1-1968	31-12-1968
70.19-A-III-a	Imitazioni di pietre preziose e semipreziose, tagliate e lucidate meccanicamente	esenzione	1- 1-1968	31-12-1968
73.05-A	Polveri di ferro o di acciaio	4%	1- 1-1968	31-12-1968
73.20	Accessori per tubi, di ghisa, ferro o acciaio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)	esenzione (2)	1- 1-1967	31-12-1969(6)
		esenzione (3)	1- 7-1968	31-12-1974(6)
		10% (4)	1- 7-1968	31-12-1971
		esenzione (5)	1- 7-1968	31-12-1971
ex 73.24	Recipienti destinati alla pressurizzazione degli aeroplani (1)	esenzione	1- 7-1968	31-12-1968
73.32	Bulloni e dadi anche non filettati, tirafondi, viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette ed oggetti simili di bulloneria e viteria, di ghisa, ferro o acciaio; rondelle (comprese le rondelle spaccate ed altre destinate a funzionare da molla) di ferro o di acciaio:			
	A. non filettati:			
	I. viti, dadi, ribadini e rondelle, ottenuti dalla massa su torni automatici a «décolleter», di spessore di stelo o di diametro di foro non eccedenti 6 mm.	esenzione (2)	1- 1-1967	31-12-1969(6)
		esenzione (3)	1- 7-1968	31-12-1974(6)
		7% (4)	1- 7-1968	31-12-1971
		esenzione (5)	1- 7-1968	31-12-1971

(1) Sono ammessi al beneficio della sospensione subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(2) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o la riparazione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(3) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 Kg, appartenenti a tipi il cui programma di fabbricazione ha superato, alla data del 1° luglio 1968, la fase delle prime prove in volo, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(4) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di aeroplani diversi da quelli di cui alla precedente nota (3), subordinatamente alle *condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*

(5) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o riparazione di aeroplani o di elicotteri di peso a vuoto da 2.000 Kg esclusi a 15.000 Kg inclusi, importati o immatricolati in uno Stato membro delle Comunità Europee anteriormente al 1° luglio 1968, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(6) Salvo ulteriori determinazioni del Consiglio delle Comunità Europee, il regime di sospensione è tacitamente prorogato per periodi successivi di tre anni.

Segue TABELLA B

Segue ALLEGATO C

Segue Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è sospesa totalmente o parzialmente

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ dal	al
1	2	3	4	5
(*73.32-A*)	II. altri	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
		esenzione (2)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		10% (3)	1- 7-1968	31-12-1971
		esenzione (4)	1- 7-1968	31-12-1971
	B. filettati:			
	I. viti e dadi, ottenuti dalla massa su torni automatici a « décolleter », di spessore di stelo o di diametro di foro non eccedenti 6 mm.	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
		esenzione (2)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		8% (3)	1- 7-1968	31-12-1971
		esenzione (4)	1- 7-1968	31-12-1971
	II. altri	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
		esenzione (2)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		11% (3)	1- 7-1968	31-12-1971
		esenzione (4)	1- 7-1968	31-12-1971
73.35	Molle e foglie di molle di ferro o di acciaio (1)	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969(5)
ex 73.40-B	Ghiere, flange e morsetti di serraggio o di fissaggio; dispositivi per la fissazione del carico (1)	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969(5)
ex 76.03	Nastri di alluminio per tende veneziane	12%	1- 7-1968	30- 6-1969
ex 76.06	Tubi di alluminio per irrigazione	15,2%	1- 7-1968	30- 6-1969
76.07	Accessori per tubi, di alluminio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.) (1)	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969(5)
76.16-B	Punte, chiodi, rampini, ganci e simili; oggetti di bulloneria e di viteria; rondelle, comprese le rondelle spaccate ed altre rondelle destinate a funzionare da molla, di alluminio (1)	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969(5)
81.04	Altri metalli comuni, greggi o lavorati; cermet greggi e lavorati:			
	K. titanio:			
	ex I. greggio; cascami e rottami:			
	— spugna di titanio	esenzione	20- 3-1968	31-12-1968
	ex II. lavorato:			
	— bulloni, dadi, viti, ribadini e oggetti simili di bulloneria e viteria	4% (2)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		4% (4)	1- 7-1968	31-12-1971
	M. uranio impoverito in U 235	esenzione	1- 1-1968	31-12-1968
83.07	Apparecchi per illuminazione, lampade, lampadari e simili, e loro parti non elettriche, di metalli comuni:			
	B. altri	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
		esenzione (2)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		7% (3)	1- 7-1968	31-12-1971
		esenzione (4)	1- 7-1968	31-12-1971

(1) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o la riparazione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 Kg, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(2) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 Kg, appartenenti a tipi il cui programma di fabbricazione ha superato, alla data del 1° luglio 1968, la fase delle prime prove in volo, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(3) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di aeroplani diversi da quelli di cui alla precedente nota (2), subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(4) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o riparazione di aeroplani o di elicotteri di peso a vuoto da 2.000 Kg esclusi a 15.000 Kg inclusi, importati o immatricolati in uno Stato membro delle Comunità Europee anteriormente al 1° luglio 1968, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(5) Salvo ulteriori determinazioni del Consiglio delle Comunità Europee, il regime di sospensione è tacitamente prorogato per periodi successivi di tre anni.

Segue TABELLA B

Segue ALLEGATO C

Segue Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è sospesa totalmente o parzialmente

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ	
			dal	al
1	2	3	4	5
83.09	Fermagli, montature a fermaglio, fibbie, fibbie a fermaglio, magliette, ganci, occhielli ed oggetti simili, di metalli comuni, per vestiti, calzature, copertoni, marocchineria e per qualsiasi confezione od oggetti di equipaggiamento; rivetti tubolari o a gambo biforcuto, di metalli comuni:			
	ex B. altri:			
	— rivetti tubolari	esenzione (2)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		6,5% (3)	1- 7-1968	31-12-1971
		esenzione (4)	1- 7-1968	31-12-1971
84.07	Ruote idrauliche, turbine ed altre macchine motrici, idrauliche	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
		esenzione (2)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		esenzione (4)	1- 7-1968	31-12-1971
84.08	Altri motori e macchine motrici:			
	B. Turbine a gas:			
	II. altri (1)	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969(5)
	C. Altri motori e macchine motrici	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
		esenzione (2)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		7% (3)	1- 7-1968	31-12-1971
		esenzione (4)	1- 7-1968	31-12-1971
	D. Parti e pezzi staccati:			
	II. altri (1)	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969(5)
84.10	Pompe, motopompe e turbopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.):			
	B. altre pompe:			
	I. pompe che possono fornire una pressione uguale o superiore a 20 Bar	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
	II. pompe non nominate	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
		esenzione (2)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		6% (3)	1- 7-1968	31-12-1971
		esenzione (4)	1- 7-1968	31-12-1971
	III. parti e pezzi staccati:			
	— di pompe classificabili nella voce n. 84.10-B-I	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
	— di pompe classificabili nella voce n. 84.10-B-II	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
		esenzione (2)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		6% (3)	1- 7-1968	31-12-1971
		esenzione (4)	1- 7-1968	31-12-1971

(1) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o la riparazione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 Kg, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(2) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 Kg, appartenenti a tipi il cui programma di fabbricazione ha superato, alla data del 1° luglio 1968, la fase delle prime prove in volo, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(3) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di aeroplani diversi da quelli di cui alla precedente nota (2), subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(4) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o riparazione di aeroplani o di elicotteri di peso a vuoto da 2.000 Kg esclusi a 15.000 Kg inclusi, importati o immatricolati in uno Stato membro delle Comunità Europee anteriormente al 1° luglio 1968, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(5) Salvo ulteriori determinazioni del Consiglio delle Comunità Europee, il regime di sospensione è tacitamente prorogato per periodi successivi di tre anni.

Segue TABELLA B

Segue ALLEGATO C

Segue **Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è sospesa totalmente o parzialmente**

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ	
			dal	al
1	2	3	4	5
84.11	Pompe, motopompe e turbopompe, per aria e per vuoto; compressori, motocompressori e turbocompressori di aria e di altri gas; generatori a pistoni liberi; ventilatori e simili:			
	A. pompe e compressori:			
	II. altri:			
	a. pompe per vuoto che possono fornire un vuoto inferiore a 10^{-2} Torr; compressori centrifughi o assiali che consentono un rapporto di compressione almeno uguale a 2 e una mandata di più di 3000 m^3 al minuto; compressori alternativi fissi di peso superiore a 2000 kg	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
	b. pompe e compressori non nominati	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
		esenzione (2)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		6% (3)	1- 7-1968	31-12-1971
		esenzione (4)	1- 7-1968	31-12-1971
	c. parti e pezzi staccati:			
	— di pompe e compressori classificabili nella voce n. 84.11-A-II-a	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
	— di pompe e compressori classificabili nella voce n. 84.11-A-II-b	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
		esenzione (2)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		6% (3)	1- 7-1968	31-12-1971
		esenzione (4)	1- 7-1968	31-12-1971
	C. ventilatori e simili	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
		esenzione (2)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		6,5% (3)	1- 7-1968	31-12-1971
		esenzione (4)	1- 7-1968	31-12-1971
ex 84.15	Impianti frigoriferi a compressione, particolarmentest udiati per il raffreddamento dell'aria all'interno delle aerodine (1)	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969(5)
84.17	Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione, il raffreddamento, ecc., ad esclusione degli apparecchi domestici; scalda acqua e scaldabagni, non elettrici:			
	C. scambiatori di temperatura:			
	I. appositamente costruiti per le macchine e apparecchi per la produzione del freddo (evaporatori, condensatori)	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
	II. altri	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
		esenzione (2)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		4,5% (3)	1- 7-1968	31-12-1971
		esenzione (4)	1- 7-1968	31-12-1971

(1) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o la riparazione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 Kg, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(2) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 Kg, appartenenti a tipi il cui programma di fabbricazione ha superato, alla data del 1° luglio 1968, la fase delle prime prove in volo, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(3) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di aeroplani diversi da quelli di cui alla precedente nota (2), subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(4) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o riparazione di aeroplani o di elicotteri di peso a vuoto da 2.000 Kg esclusi a 15.000 Kg inclusi, importati o immatricolati in uno Stato membro delle Comunità Europee anteriormente al 1° luglio 1968, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(5) Salvo ulteriori determinazioni del Consiglio delle Comunità Europee, il regime di sospensione è tacitamente prorogato per periodi successivi di tre anni.

Segue TABELLA B

Segue ALLEGATO C

Segue **Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è sospesa totalmente o parzialmente**

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ dal	VALIDITÀ al
1	2	3	4	5
84.18	Centrifughe ed idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas:			
	D. altri:			
	II. apparecchi (diversi dai centrifughi) per filtrare o depurare liquidi o gas:			
	— apparecchi per filtrare liquidi	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
		esenzione (2)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		6% (3)	1- 7-1968	31-12-1971
		esenzione (4)	1- 7-1968	31-12-1971
	— altri	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
ex 84.22-D	Binde (1).	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969(5)
84.59	Macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo:			
	ex E. altri:			
	— gruppi umidificatori e disumidificatori d'aria. .	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
		esenzione (2)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		6% (3)	1- 7-1968	31-12-1971
		esenzione (4)	1- 7-1968	31-12-1971
	— impianti avviatori di motori, regolatori di eliche e servo-meccanismi (1)	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969(5)
84.61	Oggetti di rubinetteria ed altri organi simili (compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche), per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini ed altri recipienti simili:			
	A. riduttori di pressione	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
		esenzione (2)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		6% (3)	1- 7-1968	31-12-1971
		esenzione (4)	1- 7-1968	31-12-1971
	B. altri	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
		6,5% (2)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		6,5% (3)(4)	1- 7-1968	31-12-1971
84.62	Cuscinetti a rotolamento di ogni specie (a sfere, ad aghi, a cilindri o a rulli di ogni forma) (1)	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969(5)
ex 84.63	Alberi di trasmissione, manovelle e alberi a gomito, sopporti e cuscinetti, ingranaggi e ruote di frizione, riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, volani e pulegge (comprese le carrucole a staffa), innesti, organi di accoppiamento (manicotti, giunti elastici, ecc.) e giunti di articolazione (cardanici, di Oldham, ecc.):			
	— alberi a gomito:			
	— — per motori di autoveicoli	esenzione (2)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		7% (3)	1- 7-1968	31-12-1971
		esenzione (4)	1- 7-1968	31-12-1971

(1) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o la riparazione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 Kg, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(2) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 Kg, appartenenti a tipi il cui programma di fabbricazione ha superato, alla data del 1° luglio 1968, la fase delle prime prove in volo, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(3) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di aeroplani diversi da quelli di cui alla precedente nota (2), subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(4) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o riparazione di aeroplani o di elicotteri di peso a vuoto da 2.000 Kg esclusi a 15.000 Kg inclusi, importati o immatricolati in uno Stato membro delle Comunità Europee anteriormente al 1° luglio 1968, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(5) Salvo ulteriori determinazioni del Consiglio delle Comunità Europee, il regime di sospensione è tacitamente prorogato per periodi successivi di tre anni.

Segue TABELLA B

Segue ALLEGATO C

Segue Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è sospesa totalmente o parzialmente

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ	
			dal	al
1	2	3	4	5
(*ex* 84.63)	— — per altri motori	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
		esenzione (2)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		7% (3)	1- 7-1968	31-12-1971
		esenzione (4)	1- 7-1968	31-12-1971
	— alberi di trasmissione e manovelle, per motori .	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
		esenzione (2)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		7% (3)	1- 7-1968	31-12-1971
		esenzione (4)	1- 7-1968	31-12-1971
	— altri, esclusi gli alberi a camme per motori di autoveicoli	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
84.64	Guarnizioni metallo-plastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa per macchine, veicoli e tubi, presentati in involucri, buste o imballaggi simili (1)	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969(5)
84.65	Parti e pezzi staccati di macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche (1)	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969(5)
85.01	Macchine generatrici, motori e convertitori rotanti; trasformatori e convertitori statici (raddrizzatori, ecc.); bobine di reattanza e bobine di autoinduzione (1) . .	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969(5)
85.04	Accumulatori elettrici:			
	B. altri (1)	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969(5)
85.08	Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione e di avviamento per motori ad esplosione o a combustione interna (magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione e di riscaldamento, avviatori, ecc.); generatrici (dinamo) e congiuntori-disgiuntori per detti motori:			
	A. apparecchi di avviamento e generatrici (dinamo), compresi i congiuntori-disgiuntori:			
	— apparecchi di avviamento per motori	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
		esenzione (2)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		8,5% (3)	1- 7-1968	31-12-1971
		esenzione (4)	1- 7-1968	31-12-1971
	— altri	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
	B. magneti, compresi i dinamo-magneti	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
	C. candele d'accensione	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
	D. candele di riscaldamento	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
	E. altri	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)

(1) Purchè si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o la riparazione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 Kg, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(2) Purchè si tratti di prodotti destinati ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 Kg, appartenenti a tipi il cui programma di fabbricazione ha superato, alla data del 1° luglio 1968, la fase delle prime prove in volo, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(3) Purchè si tratti di prodotti destinati ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di aeroplani diversi da quelli di cui alla precedente nota (2), subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(4) Purchè si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o riparazione di aeroplani o di elicotteri di peso a vuoto da 2.000 Kg esclusi a 15.000 Kg inclusi, importati o immatricolati in uno Stato membro delle Comunità Europee anteriormente al 1° luglio 1968, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(5) Salvo ulteriori determinazioni del Consiglio delle Comunità Europee, il regime di sospensione è tacitamente prorogato per periodi successivi di tre anni.

Segue TABELLA B

Segue ALLEGATO C

Segue Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è sospesa totalmente o parzialmente

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ	
			dal	al
1	2	3	4	5
85.14	Microfoni e loro supporti, altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza (1)	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969(5)
85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione ed apparecchi di televisione, compresi gli apparecchi riceventi combinati con un fonografo e gli apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, radiorivelazione, radioscandaglio e radiotelecomando:			
	A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione ed apparecchi di televisione, compresi gli apparecchi riceventi combinati con un fonografo e gli apparecchi per la presa delle immagini per la televisione:			
	I. Apparecchi trasmittenti	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
		7% (2)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		7% (3)(4)	1- 7-1968	31-12-1971
	II. Apparecchi rice-trasmittenti	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
		8% (2)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		11% (3)	1- 7-1968	31-12-1971
		8% (4)	1- 7-1968	31-12-1971
	ex III. Apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono, ad esclusione degli apparecchi di radiodiffusione o di televisione	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
		8% (2)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		14% (3)	1- 7-1968	31-12-1971
		8% (4)	1- 7-1968	31-12-1971
	B. altri apparecchi	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
		8% (2)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		10% (3)	1- 7-1968	31-12-1971
		8% (4)	1- 7-1968	31-12-1971
	C. Parti e pezzi staccati:			
	ex I. mobili e cofanetti, degli apparecchi di cui sopra	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969 (5
	ex II. microstrutture, degli apparecchi di cui sopra .	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
	III. pezzi, di metalli comuni, ottenuti dalla massa su torni automatici a « décolleter » ed il cui maggior diametro non supera 25 mm :			
	— degli apparecchi di cui sopra	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
		8% (2)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		9% (3)	1- 7-1968	31-12-1971
		8% (4)	1- 7-1968	31-12-1971
	— altri	8% (2)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		9% (3)	1- 7-1968	31-12-1971
		8% (4)	1- 7-1968	31-12-1971

(1) Purchè si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o la riparazione di aereoplani di peso a vuoto superiore a 15.000 Kg, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(2) Purchè si tratti di prodotti destinati ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di aereoplani di peso a vuoto superiore a 15.000 Kg, appartenenti a tipi il cui programma di fabbricazione ha superato, alla data del 1° luglio 1968, la fase delle prime prove in volo, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(3) Purchè si tratti di prodotti destinati ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di aereoplani diversi da quelli di cui alla precedente nota (2), subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(4) Purchè si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o riparazione di aeroplani o di elicotteri di peso a vuoto da 2.000 Kg esclusi a 15.000 Kg inclusi, importati o immatricolati in uno Stato membro delle Comunità Europee anteriormente al 1° luglio 1968, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(5) Salvo ulteriori determinazioni del Consiglio delle Comunità Europee, il regime di sospensione è tacitamente prorogato per periodi successivi di tre anni.

Segue TABELLA B

Segue ALLEGATO C

Segue **Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è sospesa totalmente o parzialmente**

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ	
			dal	al
1	2	3	4	5
(85.15-C)	IV. altri:			
	— degli apparecchi di cui sopra	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
		8% (2)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		13% (3)	1- 7-1968	31-12-1971
		8% (4)	1- 7-1968	31-12-1971
	— non nominati	8% (2)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		13% (3)	1- 7-1968	31-12-1971
		8% (4)	1- 7-1968	31-12-1971
85.17	Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio, ecc.), diversi da quelli delle voci n.ri 85.09 e 85.16 (1)	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969(5)
85.18	Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili (1) . .	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969(5)
85.19	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, scaricatori, prese di corrente, cassette di giunzione, ecc.); resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati; quadri di comando o di distribuzione:			
	A. apparecchi per l'interruzione e il sezionamento; apparecchi per la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
		6,5% (2)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		6,5% (3)(4)	1- 7-1968	31-12-1971
	B. resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati.	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
		8% (2)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		8% (3)(4)	1- 7-1968	31-12-1971
	C. quadri di comando o di distribuzione	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
		5,5% (2)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		5,5% (3)(4)	1- 7-1968	31-12-1971
85.20	Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica per l'illuminazione o per raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco; lampade ad accensione elettrica utilizzate in fotografia per la produzione della lucelampo:			
	A. Lampade e tubi a incandescenza per l'illuminazione (1)	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969(5)
	B. Lampade e tubi a scarica per l'illuminazione, compresi quelli a luce mista (1)	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969(5)

(1) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o la riparazione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 Kg, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(2) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 Kg, appartenenti a tipi il cui programma di fabbricazione ha superato, alla data del 1° luglio 1968, la fase delle prime prove in volo, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(3) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di aeroplani diversi da quelli di cui alla precedente nota (2), subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(4) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o riparazione di aeroplani o di elicotteri di peso a vuoto da 2.000 Kg esclusi a 15.000 Kg inclusi, importati o immatricolati in uno Stato membro delle Comunità Europee anteriormente al 1° luglio 1968, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(5) Salvo ulteriori determinazioni del Consiglio delle Comunità Europee, il regime di sospensione è tacitamente prorogato per periodi successivi di tre anni.

Segue TABELLA B

Segue ALLEGATO C

Segue Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è sospesa totalmente o parzialmente

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DE DAZI	VALIDITÀ	
			dal	al
1	2	3	4	5
85.21	Lampade, tubi e valvole, elettronici (a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo, diversi da quelli della voce n. 85.20), quali lampade, tubi e valvole a vuoto, a vapore o a gas (compresi i tubi raddrizzatori a vapori di mercurio), tubi catodici, tubi e valvole per apparecchi di presa delle immagini in televisione, ecc.; cellule fotoelettriche; transistori e simili elementi semiconduttori, montati; cristalli piezoelettrici montati:			
	A. Lampade, tubi e valvole (1)	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969(6)
	B. Cellule fotoelettriche, compresi i fototransistori (1)	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969(6)
	D. Cristalli piezoelettrici montati (1)	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969(6)
85.22	Macchine ed apparecchi elettrici non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo:			
	C. altri:			
	— tergicristalli	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(6)
		esenzione (3)	1- 7-1968	31-12-1974(6)
		8% (4)	1- 7-1968	31-12-1971
		esenzione (5)	1- 7-1968	31-12-1971
	— non nominati	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(6)
85.28	Parti e pezzi staccati elettrici di macchine ed apparecchi, non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo (1)	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969(6)
ex 88.02-B-II-c	Aeroplani funzionanti con macchina propulsiva, del peso a vuoto di 15.000 kg esclusi a 35.000 kg inclusi	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969
ex 88.02-B-II-d	Aeroplani funzionanti con macchina propulsiva, del peso a vuoto di più di 35.000 kg . . .	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969
ex 88.05-B	Simulatori di volo di aeroplani del peso a vuoto superiore a 15.000 kg	esenzione	1- 1-1967	31-12-1968
ex 89.05	Apparecchi galleggianti di salvataggio per l'equipaggiamento degli aeroplani (2) . . .	esenzione	1- 7-1968	31-12-1968
90.14	Strumenti e apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia; per la navigazione (marittima, fluviale o aerea), di meteorologia, idrologia, geofisica; bussole, telemetri:			
	A. bussole	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(6)
	B. altri:			
	— strumenti e apparecchi per la navigazione aerea	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(6)
		esenzione (3)	1- 7-1968	31-12-1974(6)
		8,5% (4)	1- 7-1968	31-12-1971
		esenzione (5)	1- 7-1968	31-12-1971
	— strumenti e apparecchi di meteorologia; telemetri	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(6)

(1) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o la riparazione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 Kg, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(2) Sono ammessi al beneficio della sospensione subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(3) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 Kg, appartenenti a tipi il cui programma di fabbricazione ha superato, alla data del 1° luglio 1968, la fase delle prime prove in volo, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(4) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di aeroplani diversi da quelli di cui alla precedente nota (3), subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(5) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o riparazione di aeroplani o di elicotteri di peso a vuoto da 2.000 Kg esclusi a 15.000 Kg inclusi, importati o immatricolati in uno Stato membro delle Comunità Europee anteriormente al 1° luglio 1968, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(6) Salvo ulteriori determinazioni del Consiglio delle Comunità Europee, il regime di sospensione è tacitamente prorogato per periodi successivi di tre anni.

Segue TABELLA B

Segue ALLEGATO C

Segue **Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è sospesa totalmente o parzialmente**

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ	
			dal	al
1	2	3	4	5
90.23	Densimetri, areometri, pesaliquidi e strumenti simili, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicrometri, registratori o non, anche combinati fra loro:			
	C. densimetri, areometri, pesaliquidi e strumenti simili, anche se provvisti di termometri; pirometri ottici (1)	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969(5)
	D. altri (1)	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969(5)
90.24	Apparecchi e strumenti di misura, di controllo o di regolazione per gas o per liquidi, o di controllo automatico delle temperature, come manometri, termostati, indicatori di livello, regolatori di tiraggio, misuratori di portata, contatori di calore, esclusi gli apparecchi e strumenti della voce n. 90.14:			
	A. manometri	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
		11% (2)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		11% (3)(4)	1- 7-1968	31-12-1971
	B. termostati	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
		9% (2)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		9% (3)(4)	1- 7-1968	31-12-1971
	C. altri	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
		10% (2)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		10% (3)(4)	1- 7-1968	31-12-1971
90.28	Strumenti e apparecchi elettrici o elettronici di misura, di verifica, di controllo, di regolazione o di analisi:			
	A. strumenti e apparecchi elettronici	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
	B. altri	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
		6,5% (2)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		6,5% (3)(4)	1- 7-1968	31-12-1971
90.29	Parti, pezzi staccati ed accessori, riconoscibili come esclusivamente o principalmente costruiti per strumenti o apparecchi delle voci n.ri 90.23, 90.24, 90.26, 90.27 o 90.28, suscettibili di essere impiegati su uno o più strumenti o apparecchi di questo gruppo di voci:			
	A. parti, pezzi staccati e accessori, riconoscibili come esclusivamente o principalmente costruiti per strumenti o apparecchi elettronici della voce n. 90.28	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
	B. altri:			
	I. pezzi, di metalli comuni, ottenuti dalla massa su torni automatici a «décolleter» e il cui maggiore diametro non supera 25 mm.	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
		6,5% (2)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		6,5% (3)(4)	1- 7-1968	31-12-1971
	II. non nominati	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
		7,5% (2)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		7,5% (3)(4)	1- 7-1968	31-12-1971

(1) Purchè si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o la riparazione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 Kg, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(2) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 Kg, appartenenti a tipi il cui programma di fabbricazione ha superato, alla data del 1° luglio 1968, la fase delle prime prove in volo, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(3) Purchè si tratti di prodotti destinati ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di aeroplani diversi da quelli di cui alla precedente nota (2), subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(4) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o riparazione di aeroplani o di elicotteri di peso a vuoto da 2.000 Kg esclusi a 15.000 Kg inclusi, importati o immatricolati in uno Stato membro delle Comunità Europee anteriormente al 1° luglio 1968, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(5) Salvo ulteriori determinazioni del Consiglio delle Comunità Europee, il regime di sospensione è tacitamente prorogato per periodi successivi di tre anni.

Segue TABELLA B

Segue ALLEGATO C

Segue **Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è sospesa totalmente o parzialmente**

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ	
			dal	al
1	2	3	4	5
91.06	Apparecchi muniti di un movimento di orologeria o di un motore sincrono che permettono lo scatto di un meccanismo a tempo stabilito (interruttori orari, orologi di commutazione, ecc.) (1)	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969(5)
92.11-A-I	Apparecchi di registrazione (1)	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969(5)
94.01	Mobili per sedersi, anche trasformabili in letti (esclusi quelli della voce n. 94.02) e loro parti:			
	ex A. appositamente costruiti per aerodine:			
	— mobili per sedersi appositamente costruiti per l'equipaggio	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
		esenzione (2)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		6% (3)	1- 7-1968	31-12-1971
		esenzione (4)	1- 7-1968	31-12-1971
	— mobili per sedersi appositamente costruiti per passeggeri e incorporanti un dispositivo di distribuzione di ossigeno	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)

(1) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o la riparazione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 Kg, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(2) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 Kg, appartenenti a tipi il cui programma di fabbricazione ha superato, alla data del 1° luglio 1968, la fase delle prime prove in volo, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(3) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di aeroplani diversi da quelli di cui alla precedente nota (2), subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(4) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o riparazione di aeroplani o di elicotteri di peso a vuoto da 2.000 Kg esclusi a 15.000 Kg inclusi, importati o immatricolati in uno Stato membro delle Comunità Europee anteriormente al 1° luglio 1968, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(5) Salvo ulteriori determinazioni del Consiglio delle Comunità Europee, il regime di sospensione è tacitamente prorogato per periodi successivi di tre anni.

Il Ministro per le finanze
Bosco

Segue TABELLA B

ALLEGATO D

ELENCO DEI PRODOTTI DESTINATI ALLA FLOTTAZIONE DEI MINERALI METALLICI, AMMESSI ALL' IMPORTAZIONE IN ESENZIONE DA SOVRIMPOSTA DI CONFINE SUI PRODOTTI PETROLIFERI E DA DIRITTO ERARIALE SPECIALE SUGLI ALCOLI IN ESSI EVENTUALMENTE CONTENUTI

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI	FLOTTAZIONE CUI SONO DESTINATI
15.10-B	Acido oleico « Flotation Grade ».	dei minerali di fluoro
ex 27.07-D	Activol 30	dei minerali di piombo e di zinco
ex 27.07-D	Cresolo greggio	dei minerali di molibdeno e di rame dei minerali di piombo e di zinco dei minerali misti di piombo, di zinco, di ferro e di stagno
ex 28.40-B-II	Reagenz A.S.	dei minerali potassici
ex 28.47-B-II	C. III	dei minerali misti di rame, zinco e piombo
ex 29.31-A	Reattivo 301	delle pirrotine nichel-cobaltifere e cuprifere nonché dei minerali di antimonio dei minerali di molibdeno e di rame
ex 29.31-A	Exilxantogenato di potassio (sinonimo di exilxantato di potassio)	dei minerali di piombo e di zinco dei minerali piritosi
ex 29.31-A	Isopropilxantogenato di potassio	dei minerali di piombo e di zinco
ex 29.31-A	Xantogenati di potassio (1)	dei mineral di piombo e di zinco dei minerali di molibdeno dei minerali misti di piombo, di zinco, di ferro e di stagno dei minerali di rame dei minerali auriferi e arsenicali-auriferi nonché delle pirrotine nichel-cobaltifere e cuprifere dei minerali di antimonio
ex 34.02	Acetato di stearilamina	dei minerali di piombo e di zinco
ex 34.02	Armac T	dei minerali di piombo e di zinco dei minerali potassici
ex 34.02	Noramac	dei minerali potassici
ex 34.02	Potassol, Noramac S, Flotigam TA	dei minerali potassici
ex 38.06	Aerodepressant 610	dei minerali di piombo e di zinco
ex 38.06	Aerodepressant 645	della galena a contenuto di pirrotine
ex 38.07-C	Flotol	dei minerali di piombo e di zinco dei minerali auriferi-arsenicali dei minerali di molibdeno e di rame
ex 38.07-C	Flotol A	dei minerali di zolfo
ex 38.07-C	Olio di Pino	dei minerali di piombo e di zinco dei minerali di molibdeno dei minerali di antimonio dei minerali di rame dei minerali auriferi e arsenicali-auriferi nonché delle pirrotine nichel-cobaltifere e cuprifere dei minerali piritosi dei minerali di zolfo
ex 38.07-C	Sapinol	dei minerali piritosi
ex 38.07-C	Sapinol B	dei minerali di molibdeno e di rame dei minerali di piombo e di zinco
ex 38.07-C	Sapinol D	dei minerali cupriferi nonché delle pirrotine nichel-cobaltifere e cuprifere dei minerali di piombo e di zinco dei minerali di molibdeno e di rame

(1) *Sono esclusi gli etilxantogenati e gli amilxantogenati, di potassio.*

Segue TABELLA B

Segue ALLEGATO D

***Segue* Elenco dei prodotti destinati alla flottazione dei minerali metallici, ammessi all'importazione in esenzione da sovrimposta di confine sui prodotti petroliferi e da diritto erariale speciale sugli alcoli in essi eventualmente contenuti**

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI	FLOTTAZIONE CUI SONO DESTINATI
ex 38.19-T	Aerofloat	dei minerali di piombo e di zinco dei minerali di molibdeno e di rame
ex 38.19-T	Aerofloat sodico	dei minerali di zinco e di piombo dei minerali di molibdeno e di rame
ex 38.19-T	Aerofloat 15	delle pirrotine nichel-cobaltifere e cuprifere dei minerali di antimonio dei minerali mist. di piombo, di zinco, di ferro, di stagno
ex 38.19-T	Aerofloa 15	dei minerali di rame dei m'nerali di molibdeno dei minerali piritosi
ex 38.19-T	Aerofloat 31	dei minerali di piombo ossidati dei minerali di molibdeno e di rame
ex 38.19-T	Etilurol puro	dei minerali di piombo e di zinco dei minerali di molibdeno e di rame
ex 38.19-T	Fosfocresolo	dei minerali arsenicali auriferi dei minerali di molibdeno e di rame dei minerali di piombo e di zinco
ex 38.19-T	Frother B. 23	dei minerali di zolfo
ex 38.19-T	Frother 60	delle pirrotine nichel-cobaltifere e cuprifere dei minerali di molibdeno e di rame dei minerali piritosi
ex 38.19-T	Frother 63	dei minerali piritosi
ex 38.19-T	Frother 77	dei minerali di piombo e di zinco
ex 38.19-T	Gefanolo	dei minerali auriferi-arsenicali
ex 38.19-T	P. 80	dei minerali di piombo e di zinco
ex 38.19-T	Reagente 404	dei minerali di piombo ossidati
ex 38.19-T	Reagente 633	dei minera'i di piombo e di zinco
ex 38.19-T	Reattivo P. 82	dei minerali di piombo e di zinco
ex 38.19-T	Reattivo 203	dei minerali di molibdeno e di rame dei minerali misti di piombo, di zinco, di ferro, di stagno
ex 38.19-T	Reattivo 239	delle pirrotine nichel-cobaltifere e cuprifere dei minerali misti di piombo, di zinco, di ferro, di stagno dei minerali di molibdeno e di rame
ex 38.19-T	Reattivo 404	dei minerali di molibdeno e di rame
ex 38.19-T	Separan 2610	dei minerali di piombo e di zinco
ex 38.19-T	Sodium Aerofloat	dei minerali misti di piombo, di zinco, di ferro e di stagno
ex 38.19-T	Sulfanol 249	dei minerali di piombo e di zinco dei minerali auriferi dei minerali di molibdeno e di rame
ex 38.19-T	Sulfanol 270	dei minerali di molibdeno e di rame dei minerali di piombo e di zinco
ex 38.19-T	S-80	dei minerali di piombo e di zinco
ex 38.19-T	Xantol Y	dei minerali di piombo e di zinco dei minerali di molibdeno e di rame

Il Ministro per le finanze
Bosco

Segue TABELLA B

ALLEGATO E

DAZI APPLICABILI AD ALCUNI PRODOTTI PROVENIENTI DAGLI ALTRI STATI MEMBRI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
09.01	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione:	
	A. caffè:	
	I. non torrefatto:	
	a. non decaffeinizzato	— (1)
50.01	Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura	— (2) (3)
50.02	Seta greggia (non torta)	— (4)
50.04	Filati di seta non preparati per la vendita al minuto	— (5)
50.07	Filati di seta, di borra di seta (schappe) e di roccadino o pettenuzzo di seta, preparati per la vendita al minuto:	
	A. filati di seta	— (6)
50.08	Pelo di Messina (crine di Firenze); imitazioni del cat-gut preparate con fili di seta	— (7)
50.09	Tessuti di seta o di borra di seta schappe):	
	A. crespi	— (8)
	B. pongées, habutai, honan, shantung, corah e tessuti simili d'Estremo Oriente, di seta pura (non mista con borra di seta (schappe) o con altre materie tessili) ad armatura a tela, greggi o semplicemente sgommati	— (8)
	C. altri:	
	I. pongées, habutai, honan, shantung, corah e tessuti simili d'Estremo Oriente, di seta pura (non mista con borra di seta (schappe) o con altre materie tessili)	— (8)
	II. non nominati	— (8)

(1) Per il caffè non torrefatto, non decaffeinizzato, originario dei Paesi non membri delle Comunità Europee, diversi dagli Stati Africani e Malgascio Associati e dai Paesi e Territori d'Oltremare Associati, immesso in libera pratica nei Paesi del Benelux, si applica il dazio del 4,6 % sul valore.

(2) Dal 1° luglio 1968 fino al 31 dicembre 1969, per quelli originari dei Paesi non membri delle Comunità Europee, immessi in libera pratica negli altri Stati membri di dette Comunità, si applica il dazio dell'8,1 % sul valore.

(3) Il dazio stabilito nella precedente nota (2) si applica temporaneamente nella misura del 4,5 % sul valore.

(4) Dal 1° luglio 1968 fino al 31 dicembre 1969, si applicano i dazi sottoindicati:

— seta greggia (non torta):
— — cruda .... 11,7 % sul valore;
— — altra .... 13,5 % sul valore.

(5) Dal 1° luglio 1968 fino al 31 dicembre 1969, si applicano i dazi sottoindicati:

— filati di seta non preparati per la vendita al minuto:
— — crudi .... 11,7 % sul valore;
— — altri .... 12,1 % sul valore.

(6) Dal 1° luglio 1968 fino al 31 dicembre 1969, si applica il dazio del 9,8 % sul valore.

(7) Dal 1° luglio 1968 fino al 31 dicembre 1969, si applica il dazio dell'11,7 % sul valore.

(8) Dal 1° luglio 1968 fino al 31 dicembre 1969, per i tessuti fabbricati con seta pura (ad esclusione, quindi, di altre fibre e della borra di seta) almeno per la totalità della trama o della catena, si applicano i dazi sottoindicati:

— tessuto greggio .... 9,8 % sul valore;
— tessuto tinto in pezza .... 7,6 % sul valore;
— tessuto tinto in filo .... 6,6 % sul valore;
— tessuto stampato e graticolato ..... 5 % sul valore;
— tessuto operato tinto in filo puro .. 6,3 % sul valore.

Segue TABELLA B

ALLEGATO F

DAZI APPLICABILI AD ALCUNI « PRODOTTI AGRICOLI NON REGOLAMENTATI »

NUMERO DELLA TARIFFA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
			per provenienze comunitarie	per altre provenienze
1		2	3	4
01.01	A-II		4%	9,8%
01.04	A-I-b		4%	15%
02.01	ex A-I	della specie equina	4,5%	14,8%
	ex A-IV	della specie ovina domestica	4,5%	20%
	ex B-I-b	della specie bovina domestica:		
		— fresche o refrigerate	4,5%	7,2%
		— congelate	3,7%	6%
	ex B-II-d	della specie ovina:		
		— fresche o refrigerate	4,5%	11,2%
		— congelate	3,7%	11,2%
02.06	A		5,5%	14,8%
	C-I-b		5,5%	24%
	ex C-II	della specie ovina domestica	5,5%	24%
03.01	A-I-a	avannotti (pesci di fiume nati di fresco), destinati al ripopolamento di acque dolci (1)	esenzione	14,4%
		altre	4,5%	14,4%
	A-I-b	avannotti (pesci di fiume nati di fresco), destinati al ripopolamento di acque dolci (1)	esenzione	9,2%
		salmone fresco, anche congelato, destinato all'industria conserviera per essere preparato o conservato (1)	esenzione	9,2%
		coregone (Coregonus fera)	2,2%	9,2%
		altri	4,5%	9,2%
	A-I-c	avannotti (pesci di fiume nati di fresco), destinati al ripopolamento di acque dolci (1)	esenzione	10%
		persico	2,2%	10%
		non nominati	4,5%	10%
	A-II-a	avannotti (pesci di fiume nati di fresco), destinati al ripopolamento di acque dolci (1)	esenzione	8%
		altre	4,5%	8%
	A-II-b	avannotti (pesci di fiume nati di fresco), destinati al ripopolamento di acque dolci (1)	esenzione	5%
		altre	4,5%	5%
	A-III	avannotti (pesci di fiume nati di fresco), destinati al ripopolamento di acque dolci (1)	esenzione	9,2%
		agone	2,2%	9,2%
		non nominati	4,5%	9,2%
	B-I-a-1	freschi, anche congelati, destinati alla industria conserviera per essere preparati o conservati (1)	esenzione	esenzione
		altri.	4,5%	7,2%

(1) Subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Segue TABELLA B

Segue ALLEGATO F

Segue **Dazi applicabili ad alcuni « prodotti agricoli non regolamentati »**

NUMERO DELLA TARIFFA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
			per provenienze comunitarie	per altre provenienze
1		2	3	4
(03.01)	B-I-a-2-aa	fresche, anche congelate, destinate alla industria conserviera per essere prepara e o conservate (1)	esenzione	18% (2)
		altre	4,5% (2)	18% (2)
	B-I-a-2-bb	freschi, anche congelati, destinati alla industria conserviera per essere preparati o conservati (1)	esenzione	17,2%
		altri.	4,5%	17,2%
	B-I-a-2-cc	freschi, anche congelati, destinati alla industria conserviera per essere preparati o conservati (1)	esenzione	20%
		altri.	4,5%	20%
	B-I-b	freschi, anche congelati, destinati alla industria conserviera per essere preparati o conservati (1)	esenzione	23,8% (3)
		altri.	4,5% (3)	23,8% (3)
	B-I-c	fresche, anche congelate, destinate alla industria conserviera per essere preparate o conservate (1)	esenzione	24,2%
		altre	4,5%	24,2%
	B-I-d		4,5%	12,2% (4)
	B-I-e		4,5%	12,2%
	B-I-f		4,5%	8%
	B-I-g	clupeidi, freschi, anche congelati, destinati all'industria conserviera per essere preparati o conservati (1)	esenzione	9%
		non nominati	4,5%	15,3%
	B-II-a-1		4,5%	18%
	B-II-a-2		4,5%	16,8%
	B-II-b		4,5%	18%
	C	di coregone (Coregonus fera), di agone, di persico	2,2%	12,4%
		di altri pesci	4,5%	12,4%
03.02	A-I-a	in recipienti ermeticamente chiusi	6,7%	18%
		in altri imballaggi	1%	8,8%
	A-I-b	in recipienti ermeticamente chiusi	6,7% (5)	18,6% (5)
		in altri imballaggi	esenzione	7,8% (5)
	A-I-c		2,7%	13%
	A-I-d	in recipienti ermeticamente chiusi	6,7%	19,8%
		in altri imballaggi	4,5%	15,3%
	A-I-e		2,5%	11,6%
	A-I-f	— in recipienti ermeticamente chiusi:		
		— — sardelle in salamoia	2,7%	12%
		— — salmone	2,5%	12%
		— — « Kipper snacks » e sgombri	5,5%	12%
		— — altri.	6,7%	12%

(1) Subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(2) Nei limiti del contingente tariffario annuo da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee, previsto in tariffa per la corrispondente voce n. 03.01-B-I-a-2-aa, sono ammesse all'importazione in esenzione da dazio, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(3) I tonni destinati all'industria conserviera, nei limiti del contingente tariffario annuo da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee, previsto in tariffa per la corrispondente voce n. 03.01-B-I-b, sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Salvo ulteriori determinazioni degli Organi competenti delle Comunità Europee, per l'anno 1968, il contingente è fissato in 30.000 tonnellate.

(4) Per gli spinaroli imperiali (Squalus acanthias), nei limiti del contingente tariffario annuo da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee, previsto in tariffa per la corrispondente voce n. 03.01-B-I-d, si applica il dazio del 6% sul valore, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(5) Nei limiti del contingente tariffario annuo da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee, previsto in tariffa per la corrispondente voce n. 03.02-A-I-b, sono ammessi alla importazione in esenzione da dazio, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Salvo ulteriori determinazioni degli Organi competenti delle Comunità Europee, per l'anno 1968, il contingente è fissato in 34.000 tonnellate.

Segue TABELLA B

Segue ALLEGATO F

Segue **Dazi applicabili ad alcuni « prodotti agricoli non regolamentati »**

NUMERO DELLA TARIFFA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
			per provenienze comunitarie	per altre provenienze
1		2	3	4
(*03.02-* **A-I-f**)		— in altri imballaggi:		
		— — salacche e salacchini	1,2%	12%
		— — sardelle, pressate o in salamoia	2,7%	12%
		— — salmone	2,5%	12%
		— — altri	4,5%	12%
	A-II-a	in recipienti ermeticamente chiusi	6,7%	22,4%
		in altri imballaggi	esenzione	12%
	A-II-b		2,5%	15,6%
	A-II-c	in recipienti ermeticamente chiusi	6,7%	16,8%
		in altri imballaggi	4,5%	16,8%
	A-II-d	— in recipienti ermeticamente chiusi:		
		— — di salmone	2,5%	17,2%
		— — di « Kipper snacks » e sgombri	5,5%	17,2%
		— — di altri pesci	6,7%	17,2%
		— in altri imballaggi:		
		— — di aringhe	1%	17,2%
		— — di salacche e salacchini	1,2%	17,2%
		— — di salmone	2,5%	17,2%
		— — di altri pesci	4,5%	17,2%
	B-I	in recipienti ermeticamente chiusi	6,7%	10,6%
		in altri imballaggi	1%	10,6%
	B-II		2,5%	14,8%
	B-III	in recipienti ermeticamente chiusi	6,7%	15,6%
		in altri imballaggi	4,5%	15,6%
	B-IV	in recipienti ermeticamente chiusi	6,7%	16%
		in altri imballaggi	4,5%	16%
	B-V	— in recipienti ermeticamente chiusi:		
		— — « Kipper snacks » e sgombri	5,5%	15,2%
		— — altri	6,7%	15,2%
		— in altri imballaggi:		
		— — merluzzi, compresi lo stoccafisso e il baccalà	esenzione	15,2%
		— — salacche e salacchini	1,2%	15,2%
		— — altri	4,5%	15,2%
	C	— in recipienti ermeticamente chiusi:		
		— — di salmone	2,5%	13,4%
		— — di altri pesci	6,7%	13,4%
		— in altri imballaggi:		
		— — di aringhe	1%	13,4%
		— — di merluzzi	esenzione	13,4%
		— — di salacche e salacchini	1,2%	13,4%
		— — di salmone	2,5%	13,4%
		— — di altri pesci	4,5%	13,4%
	D		6,7%	14,2%
03.03	A-I-a	— in recipienti ermeticamente chiusi	4,5%	22,2%
		— in altri imballaggi:		
		— — farine e polveri, atte all'alimentazione umana	4,5%	22,2%
		— — altre	4%	21,4%
	A-I-b-1		4%	13%

Segue TABELLA B

Segue ALLEGATO F

Segue Dazi applicabili ad alcuni « prodotti agricoli non regolamentati »

NUMERO DELLA TARIFFA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
			per provenienze comunitarie	per altre provenienze
1		2	3	4
(03.03)	A-I-b-2-aa	in recipienti ermeticamente chiusi	4,5%	14,2%
		in altri imballaggi	4%	14,2%
	A-I-b-2-bb	— in recipienti ermeticamente chiusi	4,5%	20%
		— in altri imballaggi:		
		— — farine e polveri, atte all'alimentazione umana	4,5%	20%
		— — altri	4%	20%
	A-II-a	— in recipient ermeticamente chiusi:		
		— — gamberi	2,2%	16,8%
		— — altri	4,5%	16,8%
		— in altri imballaggi:		
		— — farine e polveri, atte all'alimentazione umana	4,5%	16,8%
		— — altri	4%	16,8%
	A-II-b-1	— in recipienti ermeticamente chius	4,5%	15,6%
		— in altri imballaggi:		
		— — farine e polveri, atte all'alimentazione umana	4,5%	15,6%
		— — altre	4%	15,6%
	A-II-b-2	— in recipienti ermeticamente chiusi	4,5%	18%
		— in altri imballaggi:		
		— — farine e polveri, atte all'alimentazione umana	4,5%	18%
		— — altri	4%	18%
	A-III	— in recipienti ermeticamente chiusi	4,5%	13,2%
		— in altri imballaggi:		
		— — farine e polveri, atte all'alimentazione umana	4,5%	13,2%
		— — altri	4%	13,2%
	B-I-a		4,5%	7,2%
	B-I-b		4,5%	18%
	B-II	— in recipienti ermeticamente chiusi	4,5%	13,2%
		— in altri imballaggi:		
		— — farine e polveri, atte all'alimentazione umana	4,5%	13,2%
		— — altri	3%	10,2%
	B-III	— in recipienti ermeticamente chiusi	4,5%	7,2%
		— in altri imballaggi:		
		— — farine e polveri, atte all'alimentazione umana	4,5%	7,2%
		— — altri	2,2%	3,6%
	B-IV	— in recipienti ermeticamente chiusi	4,5%	7,2%
		— in altri imballaggi:		
		— — farine e polveri, atte all'alimentazione umana	4,5%	7,2%
		— — altri	3%	7,2%
	B-V	— di mare:		
		— — in recipienti ermeticamente chiusi	4,5%	8%
		— — in altri imballaggi:		
		— — — farine e polveri, atte all'alimentazione umana	4,5%	8%
		— — — altri	3%	8%
	(B-V)	— non nominati:		
		— — in recipienti ermeticamente chiusi	4,5%	8%
		— — in altri imballaggi:		
		— — — farine e polveri, atte all'alimentazione umana	4,5%	8%
		— — — altri	2,2%	8%

Segue TABELLA B

Segue ALLEGATO F

Segue Dazi applicabili ad alcuni « prodotti agricoli non regolamentati »

NUMERO DELLA TARIFFA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
			per provenienze comunitarie	per altre provenienze
1		2	3	4
04.01		latte	3%	14,4%
		crema di latte	4,5%	16%
04.05	B-I-b		6,7%	22,9%
04.06			9%	28,8%
05.15	A		esenzione	3%
	ex B	animali morti del Capitolo 3, non atti all'alimentazione umana	esenzione	esenzione
07.01	A-I		esenzione	9,6%
	A-II-a		3,2%	15%
	A-II-b		3,2%	17,8%
	A-III-a		esenzione	5,4%
	A-III-b	destinate alla fabbricazione della destrina e del glucosio (1)	esenzione	10,8%
		altre	3,2%	16%
07.05	ex A	destinati alla semina	esenzione	7,2%
	ex B	destinati alla semina	esenzione	3,8%
	ex C	destinati alla semina	esenzione	6,2%
08.01	B		esenzione	20%
	C		esenzione	9%
09.01	A-I-a		esenzione (2)	9,6%
	A-I-b		L. 25 per kg netto	17,8%
	A-II-a		L. 25 per kg netto	21%
	A-II-b		L. 35 per kg netto	25,2%
	B	— di caffè non torrefatto:		
		— — non decaffeinizzato	L. 16,20 per kg netto	17,8%
		— — decaffeinizzato	L. 25 per kg netto	17,8%
		— di caffè torrefatto:		
		— — non decaffeinizzato	L. 25 per kg netto	17,8%
		— — decaffeinizzato	L. 35 per kg netto	17,8%
	C	contenenti caffè non decaffeinizzato	L. 25 per kg netto	25,2%
		contenenti caffè decaffeinizzato	L. 35 per kg netto	25,2%
11.05			3,2%	16,6%
12.03	A		esenzione	14,2% (3)
	B		esenzione	esenzione

(1) Subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(2) **Per il caffè non torrefatto, non decaffeinizzato originario dei Paesi non membri delle Comunità Europee, diversi dagli Stati Africani e Malgascio Associati e dai Paesi e Territori d'Oltremare Associati, immesso in libera pratica nei Paesi del Benelux, si applica il dazio del 4,6 % sul valore.**

(3) Dal 1° novembre 1967 fino al 31 ottobre 1968, per i semi di barbabietole da zucchero delle varietà « Eagle Hill », « Maribo », « Janaz », « Saroz » e « Buszczinsky », nei limiti del contingente di 700 tonnellate, previsto in tariffa per la corrispondente voce numero 12.03-A, si applica il dazio di 6,5 % sul valore, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Segue TABELLA B

Segue ALLEGATO F

Segue Dazi applicabili ad alcuni « prodotti agricoli non regolamentati »

NUMERO DELLA TARIFFA 1		DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI	
			per provenienze comunitarie 3	per altre provenienze 4
(*12.03*)	C-I		esenzione	7,2%
	C-II		esenzione	4,6%
	C-III		esenzione	5%
	D		esenzione	9,2%
	E		esenzione	6%
12.05		— fresche	1%	2,8%
		— disseccate:		
		— — anche tagliate, ma non torrefatte, destinate alla fabbricazione dei surrogati del caffè (1)	esenzione	1,2%
		— — altre	2,2%	4,8%
12.06			1%	10,8%
12.10	ex A	arine di foraggio verde, disidratate	esenzione	5,4%
	ex B	farine di foraggio verde, disidratate	esenzione	esenzione
15.02	ex A	della specie bovina e ovina	esenzione	1,2%
	ex B-II	della specie ovina:		
		— greggi	3,2%	8,8%
		— altri	esenzione	8,8%
16.01	ex A-II-b	contenenti fegato della specie ovina:		
		— in recipienti ermeticamente chiusi	5,5%	24%
		— in altri imballaggi	4%	21,2%
	ex B-II-b	contenenti carni e frattaglie ella specie ovina	5,5%	21%
16.02	ex A-II-b-2	contenenti fegato della specie ovina	5,5%	25%
	B-III-b-2-aa		5,5%	21,2%
16.04	A-I		6,7%	30% (2)
	A-II	succedanei del caviale in recipienti ermeticamente chiusi di peso lordo superiore a 1 kg o in altri recipienti	6,7%	30%
		succedanei del caviale in recipienti ermeticamente chiusi di peso lordo fino a 1 kg incluso	6,2%	28%

(1) Subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(2) Fino al 30 novembre 1968, si applica il dazio del 24% sul valore.

Segue TABELLA B

Segue ALLEGATO F

Segue Dazi applicabili ad alcuni « prodotti agricoli non regolamentati »

NUMERO DELLA TARIFFA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
			per provenienze comunitarie	per altre provenienze
1		2	3	4
(*16.04*)	B	salmone, in recipienti ermeticamente chiusi	2,5%	14,8%
		altri.	6,7%	14,8%
	C	— in recipienti ermeticamente chiusi:		
		— — preparate e conservate in modo da imitare ogni varia preparazione e conservazione di vere e proprie sardine . .	7,5%	21,2%
		— — spratto-sardine (brisling sardines) e aringo-sardine (herring sardines).	7,5%	21,2%
		— — kipper snacks	5,5%	21,2%
		— — aringhe affumicate, conservate nell'olio dello stesso pesce o in salsa di pomodori	5%	21,2%
		— — altre	6,7%	21,2%
		— in altri imballaggi	6,7%	21,2%
	D	in recipienti ermeticamente chiusi	7,5%	25%
		in altri imballaggi	6,7%	25%
	E		6,7%	24,6%
	F-I		6,7%	25%
	F-II	— in recipienti ermeticamente chiusi:		
		— — sgombri e acciughe preparati e conservati in modo da imitare ogni varia preparazione e conservazione di vere e proprie sardine	7,5%	25,6%
		— — sgombri	5,5%	25%
		— — altri.	6,7%	25%
		— in altri imballaggi.	6,7%	25%
		pesci non nominati né compresi altrove, preparati e conservati in modo da imitare ogni varia preparazione e conservazione di vere e proprie sardine, in recipienti ermeticamente chiusi . .	7,5%	24%
		non nominate	6,7%	22,4%
16.05	A	semplicemente cotti (esclusi quelli non sgusciati, semplicemente cotti in acqua, della voce n. 03.03)	4%	18,4%
		altri.	4,5%	18,4%
	B	— crostace :		
		— — semplicemente cotti (esclusi quelli non sgusciati, semplicemente cotti in acqua, della voce n. 03.03).	4%	18,4%
		— — altri:		
		— — — gamberi in scatola, granchiolini di mare preparati o conservati	2,2%	15,6%
		— — — non nominati.	4,5%	20%

Segue TABELLA B

Segue ALLEGATO F

Segue Dazi applicabili ad alcuni « prodotti agricoli non regolamentati »

NUMERO DELLA TARIFFA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
			per provenienze comunitarie	per altre provenienz
1		2	3	4
(16.05)		— molluschi e testacei:		
		— — semplicemente cotti:		
		— — — di mare:		
		— — — — ostriche	4,5%	20%
		— — — — altri	3%	16,8%
		— — — altri	2,2%	15,6%
		— — altri	4,5%	20%
17.05	A	lattosio	4,5%	38,4%
		sciroppo di lattosio	4,5%	47,4%
	B	glucosio	15,7%	53,7%
		sciroppo di glucosio	15,7%	67%
20.07	A-I-a	non concentrati	7%	41,2%
		concentrati (aventi, cioè, un tenore zuccherino totale superiore a 35 per cento)	26,2%	72%
	A-I-b-2	non concentrati	7%	41,2%
		concentrati (aventi, cioè, un tenore zuccherino totale superiore al 35 per cento)	26,2%	72%
	B-I-b	— non concentrati	7%	28%
		— concentrati (aventi, cioè, un tenore zuccherino totale superiore a 35 per cento):		
		— — allo stato solido o pastoso	5,2%	25,2%
		— — allo stato liquido	4,5%	24%
22.04			7%	35,2%
22.05	A	champagne in bottiglie	10%	57,12 U.C. per hl
		altri	12,5%	49,12 U.C. per hl
	B-I-a		7%	10,48 U.C. per hl
	B-I-b		7%	6,42 U.C. per hl
	B-II-a		7%	11,68 U.C. per hl
	B-II-b		7%	7,62 U.C. per hl
	B-III-a-1		7%	14,4 U.C. per hl

Segue TABELLA **B**

Segue ALLEGATO F

Segue **Dazi applicabili ad alcuni « prodotti agricoli non regolamentati »**

NUMERO DELLA TARIFFA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
			per provenienze comunitarie	per altre provenienz
1		2	3	4
(22.05)	B-III-a-2-aa		7%	11,6 U.C. per hl
	B-III-a-2-bb		7%	16,4 U.C. per hl
	B-III-b-1		7%	13,48 U.C. per hl
	B-III-b-2		7%	9,42 U.C. per hl
	B-IV-a-1	con gradazione alcolica superiore a 18°, fino a 21°	7%	15,4 U.C. per hl
		con gradazione alcolica superiore a 21° e non superiore a 22° . .	22,5%	15,4 U.C. per hl
	B-IV-a-2-aa	con gradazione alcolica superiore a 18°, fino a 21°	7%	12,6 U.C. per hl
		con gradazione alcolica superiore a 21° e non superiore a 22° . .	22,5%	12,6 U.C. per hl
	B-IV-a-2-bb	con gradazione alcolica superiore a 18°, fino a 21°	7%	17,04 U.C. per hl
		con gradazione alcolica superiore a 21° e non superiore a 22° . .	22,5%	39 U.C. per hl
	B-IV-b	con gradazione alcolica superiore a 18°, fino a 21°	7%	14,68 U.C. per hl
		con gradazione alcolica superiore a 21° e non superiore a 22° . .	22,5%	42,60 U.C. per hl
	B-V-a		22,5%	1,60 U.C. per grado e per hl più 10 U.C. per hl
	B-V-b		22,5%	1,60 U.C. per grado e per hl
22.08	A		7,5%	10,49 U.C. per hl
	B		7,5%	18,89 U.C. per hl
22.09	A-I-a		7,5%	0,96 U.C. per grado e per hl più 10 U.C. per hl
	A-I-b		7,5%	0,96 U.C. per grado e per hl
	A-II-a		7,5%	0,96 U.C. per grado e per hl più 10 U.C. per hl
	A-II-b		7,5%	0,96 U.C. per grado e per hl
22.10	A	aceti commestibili	3,2%	5,30 U.C. per hl
		succedanei commestibili dell'aceto	4,5%	5,14 U.C. per hl
	B	aceti commestibili	3,2%	3,93 U.C. per hl
		succedanei commestibili dell'aceto	4,5%	3,71 U.C. per hl
23.01	B		2%	2%

Segue TABELLA B

Segue ALLEGATO F

Segue **Dazi applicabili ad alcuni « prodotti agricoli non regolamentati »**

NUMERO DELLA TARIFFA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
			per provenienze comunitarie	per altre provenienze
1		2	3	4
ex 23.03		polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero	esenzione	esenzione
23.05		— fecce di vino:		
		— — contenenti, in peso, dal 6 % incluso fino al 50 % incluso di vino	7%	11,2%
		— — contenenti, in peso, meno del 6 % di vino: essiccate (polveri, grumi, pezzi irregolari, ecc.)	esenzione	esenzione
		— tartaro greggio	esenzione	esenzione
23.06	ex A	vinaccia:		
		— con tenore di succo del 10 per cento o più, in peso	7%	11,2%
		— altra	esenzione	esenzione
24.01	A		esenzione	9% con riscossione massima di 42 U.C. per 100 kg di peso netto
	B		esenzione	26% con riscossione minima di 28,6 U.C. e riscossione massima di 36 U.C. per 100 kg di peso netto
45.01	A		2,5%	4,2%
	B	frantumato, granulato o polverizzato	6%	6%
		non nominati	5,5%	6%
54.01			esenzione	esenzione
57.01			esenzione	esenzione

Il Ministro per le finanze
Bosco

Segue TABELLA C

1) *Capitolo* 1; *Nota Complementare.*

La Nota Complementare del Capitolo 1 è modificata come segue:

NOTA COMPLEMENTARE

Sono considerati:

a) vitelli e vitelle, ai sensi della voce n. 01.02-A-II-a, gli animali vivi della specie bovina, delle specie domestiche, il cui peso vivo è inferiore o uguale a 220 kg e che non hanno alcun dente da adulto;

b) bovini adulti, ai sensi della voce n. 01.02-A-II-b, gli altri animali vivi della specie bovina, delle specie domestiche, esclusi i riproduttori di razza pura.

2) *Voce di tariffa n.* 01.02-A-II.

La voce di tariffa n. 01.02-A-II è modificata come segue:

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
01.02-A		II. altri:		
	14 (n)	a. vitelli e vitelle	16 % (2)(3)	
		b. bovini adulti:		
	17 (n)	1. vacche destinate alla macellazione immediata, la cui carne è destinata alla trasformazione (1)	16 % (2)	— (4)
		2. altri	16 % (2)	— (5)(6)
	21 (n)	*aa. torelli, giovenchi e giovenche*		
	24 (n)	*bb. tori*		
	27 (n)	*cc. vacche*		
	31 (n)	*dd. buoi*		

(1) Sono ammesse in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, nonché alle condizioni speciali attualmente applicabili alle vacche importate nel quadro dell'Accordo bilaterale per il bestiame di fabbricazione concluso fra la Comunità Economica Europea e la Danimarca.

(2) In talune condizioni, da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee, in aggiunta al dazio, è prevista l'applicazione di un prelievo da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

(3) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee, l'aliquota del dazio doganale applicabile ai vitelli ed alle vitelle di peso inferiore a 80 kg, destinati all'ingrasso, è ridotta alla metà, subordinatamente alle condizioni da determinarsi dal Ministro per le finanze.

(4) Fino al 31 marzo 1971, si applica il dazio del 13 % sul valore.

(5) Per le giovenche e le vacche, diverse da quelle destinate alla macellazione, delle seguenti razze di montagna: razza grigia, razza bruna, razza gialla, razza pezzata del Simmental e razza del Pinzgau, nei limiti di un contingente tariffario annuo da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee, si applica il dazio del 6 % sul valore, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Salvo ulteriori determinazioni degli Organi competenti delle Comunità Europee, per l'anno 1968, il contingente è fissato in 7500 capi.

(6) Per i tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, delle seguenti razze di montagna: razza pezzata del Simmental, razza di Schwyz e razza di Friburgo, nei limiti di un contingente tariffario annuo da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee, si applica il dazio del 4 % sul valore, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Per essere ammessi al beneficio di cui al comma precedente, gli animali delle razze indicate nello stesso comma devono essere scortati dai seguenti certificati:

— i tori, dal certificato di ascendenza;

— le vacche e le giovenche, dal certificato di ascendenza o dal certificato di iscrizione al libro genealogico attestante la purezza della razza.

Salvo ulteriori determinazioni degli Organi competenti delle Comunità Europee, per l'anno 1968, il contingente è fissato in 5000 capi.

Segue TABELLA C

3) *Capitolo 2; Note Complementari.*
Le Note Complementari del Capitolo 2 sono sostituite dalla seguente:

NOTA COMPLEMENTARE

Si considera:

1. *« carcassa di vitello », ai sensi della voce n. 02.01-A-II-a-1-aa-α, la carcassa della specie bovina domestica che presenta il tipico colore chiaro della carne di vitello e il cui peso, compresi o esclusi i rognoni ed il grasso di rognoni, ma escluse le altre frattaglie, è inferiore o uguale a 130 kg;*
2. *« mezzena di vitello », ai sensi della voce n. 02-01-A-II-a-1-aa-α, la mezzena della specie bovina domestica che presenta il tipico colore chiaro della carne di vitello e il cui peso, compresi o esclusi i rognoni e il grasso di rognoni, ma escluse le altre frattaglie, è inferiore o uguale a 65 kg;*
3. *« quarto anteriore di vitello », ai sensi della voce n. 02.01-A-II-a-1-aa-β, la parte anteriore della mezzena di vitello comprendente tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, con un massimo di otto costole ed un minimo di quattro costole.*
Questo taglio deve presentare il tipico colore chiaro della carne di vitello e non deve superare 30 kg di peso;
4. *« busto di vitello », ai sensi della voce n. 02.01-A-II-a-1-aa-β, l'insieme della parte anteriore della carcassa di vitello comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, con un massimo di otto paia di costole ed un minimo di quattro paia.*
Questo taglio deve presentare il tipico colore chiaro della carne di vitello e non deve superare 60 kg di peso;
5. *« quarto posteriore di vitello », ai sensi della voce n. 02.01-A-II-a-1-aa-γ, la parte posteriore della mezzena di vitello comprendente tutte le ossa, nonché la coscia e la lombata con un minimo di cinque costole, intere o tagliate. Questo taglio deve presentare il tipico colore chiaro della carne di vitello e non deve superare 40 kg di peso; è da considerare « quarto posteriore di vitello » la parte anteriore della mezzena di vitello comprendente tutte le ossa nonché il colletto e la spalla con più di otto costole;*
6. *« sella di vitello », ai sensi della voce n. 02.01-A-II-a-1-aa-γ, l'insieme della parte posteriore della carcassa di vitello comprendente tutte le ossa nonché le cosce e le lombate con un minimo di cinque paia di costole, intere o tagliate. Questo taglio deve presentare il tipico colore chiaro della carne di vitello e non deve superare 75 kg di peso; è da considerare « sella di vitello » l'insieme della parte anteriore della carcassa di vitello comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle con più di otto paia di costole;*
7. *« quarto compensato », ai sensi della voce n. 02.01-A-II-a-1-bb-α, l'insieme costituito:*
   a) *sia dai quarti anteriori comprendenti tutte le ossa nonché il colletto e la spalla e tagliati a dieci costole e dai quarti posteriori comprendenti tutte le ossa nonché la coscia e la lombata e tagliati a tre costole;*
   b) *sia dai quarti anteriori comprendenti tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, tagliati a cinque costole con, nel loro insieme, il culaccio, la parte della cannella ed il petto e dai quarti posteriori comprendenti tutte le ossa nonché la coscia e la lombata, tagliati a otto costole tagliate.*
   I quarti anteriori ed i quarti posteriori che costituiscono il « quarto compensato » devono essere presentati contemporaneamente alla dogana ed in numero pari. Il peso totale dei quarti anteriori deve essere uguale a quello dei quarti posteriori con una tolleranza massima del 5 %.
8. *« quarto anteriore di bovini adulti », ai sensi della voce n. 02.01-A-II-a-1-bb-β, la parte anteriore della mezzena comprendente tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, con un minimo di quattro costole ed un massimo di dieci, intere o tagliate;*
9. *« quarto posteriore di bovini adulti », ai sensi della voce n. 02.01-A-II-a-1-bb-γ, la parte posteriore della mezzena comprendente tutte le ossa nonché la coscia e la lombata con un minimo di tre costole, intere o tagliate, con o senza il garretto e la pancia; è da considerare « quarto posteriore di bovini adulti », la parte anteriore della mezzena comprendente tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, ma con più di dieci costole;*
10. *« quarto anteriore », ai sensi della voce n. 02.01-A-II-a-2-bb, la parte anteriore della mezzena comprendente tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, con un minimo di quattro costole ed un massimo di dieci, intere o tagliate;*
11. *« quarto posteriore », ai sensi della voce n. 02.01-A-II-a-2-cc, la parte posteriore della mezzena comprendente tutte le ossa nonché la coscia e la lombata con un minimo di tre costole, intere o tagliate, con o senza il garretto e la pancia; è da considerare « quarto posteriore », la parte anteriore della mezzena comprendente tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, ma con più di dieci costole.*

4) *Voci di tariffa n.* 02.01-A-I *e n.* 02.01-A-II.
Le voci di tariffa n. 02.01-A-I e n. 02.01-A-II sono modificate come segue:

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
02.01-A		I. delle specie equina, asinina e mulesca:		
	002	a. della specie equina	16 %	14,8 %
	003	b. delle specie asinina e mulesca	16 %	14,8 %
		II. della specie bovina:		
		a. domestica:		
		1. fresche o refrigerate:		
		aa. di vitello, presentate in:		
	005	α. carcasse o mezzene	20 % (1)	—
	006	β. quarti anteriori e busti	20 % (1)	—
	009	γ. quarti posteriori e sella	20 % (1)	—

(1) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunita Europee, in aggiunta al dazio, è prevista l'applicazione di un prelievo da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

Segue TABELLA C.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Aliquota dei dazi Autonomi	Aliquota dei dazi Convenzionali
1	2	3	4	5
(*02.01*-A-II-a-1)		bb. di bovini adulti, presentate in:		
	012	α. carcasse, mezzene e quarti detti compensati	20 % (1)	—
	015	β. quarti anteriori	20 % (1)	—
	019	γ. quarti posteriori	20 % (1)	—
		cc. altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti:		
	023	α. pezzi non disossati	20 % (1)	—
	028	β. pezzi disossati	20 % (1)	—
		2. congelate:		
	032	aa. carcasse, mezzene e quarti detti compensati	20 % (1)	— (2)
	035	bb. quarti anteriori	20 % (1)	— (2)
	039	cc. quarti posteriori	20 % (1)	— (2)
		dd. altri pezzi:		
	043	α. non disossati	20 % (1)	— (2)
		β. disossati:		
	047	a'. carcasse, mezzene o quarti anteriori, tagliati, rispettivamente, in non più di cinque pezzi o presentati in un unico blocco di congelamento	20 % (1)	(2)
	050	b'. altri	20 % (1)	— (2)
	053	b. altra	20 %	— (2)

(1) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle *Comunità Europee, in aggiunta al dazio, è prevista l'applicazione* di un prelievo da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

(2) Per le carni congelate, della specie bovina, nei limiti di un contingente da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee, si applica il dazio del 20 % sul valore, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Per l'imputazione sul contingente tariffario, 100 kg di carne disossata sono equivalenti a 130 kg di carne non disossata.

Salvo ulteriori determinazioni degli Organi competenti delle Comunità Europee, per l'anno 1968, il contingente è fissato in 15.000 tonnellate.

5) *Voce di tariffa n.* 02.01-A-IV.

La voce di tariffa n. 02.01-A-IV è modificata come segue:

02.01-A		IV. altre:		
	100	a. della specie ovina domestica	20 %	20 %
	105	b. non nominate	20 %	20 %

6) *Voce di tariffa n.* 02.01-B-I.

La voce di tariffa n. 02.01-B-I è modificata come segue:

02.01-B		I. destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (1):		
	106	a. delle specie bovina e suina, domestiche	esenzione	esenzione
	109	b. altre	esenzione	esenzione

(1) Sono ammesse in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

7) *Voce di tariffa n.* 02.01-B-II-d.

La voce di tariffa n. 02.01-B-II-d è modificata come segue:

02.01-B-II		d. non nominate:		
	147	1. della specie ovina	12 %	11,2 %
	151	2. altre	12 %	11,2 %

Segue TABELLA C

8) *Voce di tariffa n.* 02.02-B-II-e-2-aa.

La voce di tariffa n. 02.02-B-II-e-2-aa è modificata come segue:

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
02.02-B-II-e-2	71	aa. fusi (coscette) e pezzi di fusi	18 % (1)	—

(1) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

9) *Voce di tariffa n.* 02.04-C.

La voce di tariffa n. 02.04-C è modificata come segue:

02.04		C. altre:		
		I. invariato		
	11	II. carni di balena e di foca; cosce di rane	19 %	15,4 %
	14	III. altre	19 %	17 %

10) *Voce di tariffa n.* 02.06-C.

La voce di tariffa n. 02.06-C è modificata come segue:

02.06		C. altre:		
		I. della specie bovina domestica:		
		a. carni:		
	81	1. non disossate	24 % (1)	—
	84	2. disossate	24 % (1)	—
	87	b. frattaglie	24 %	—
		II. non nominate:		
	91	a. della specie ovina domestica	24 %	—
	97	b. altre	24 %	—

(1) In talune condizioni, da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee, in aggiunta al dazio, è prevista l'applicazione di un prelievo da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

11) *Voce di tariffa n.* 03.03-A.

La voce di tariffa n. 03.03-A è modificata come segue:

03.03		A. crostacei:		
		I. aragoste:		
	02	a. code	25 %	25 %
	03	b. altre	25 %	—
		II. gamberi di mare:		
	04	a. vivi	25 %	13 %
		b. altri:		
	07	1. interi	25 %	14,2 %
	11	2. non nominati	25 %	20 %
	14	III. granchi e gamberi di acqua dolce	18 %	16,8 %
		IV. gamberetti:		
	17	a. pandalidi (Pandalidae sp.p.)	18 %	15,6 %
	21	b. altri	18 %	18 %
	24	V. altri (scampi, ecc.)	14 %	13,2 %

Segue TABELLA C

12) *Capitolo* 4; *Note Complementari.*

Le Note Complementari del Capitolo 4 sono modificate come segue :

NOTE COMPLEMENTARI

1. Sono considerati barattoli, ai sensi della Nota 2 di questo Capitolo, solamente i recipienti della specie di contenuto netto di 5 kg o meno.

2. Per l'applicazione della voce n. 04.02-B-I-a, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

3. Per il calcolo del tenore di materie grasse dei prodotti compresi nelle voci n. 04.02-B-I-b e n. 04.02-B-II-b, il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

4. Sono considerate come « forme standard », ai sensi della voce n. 04.04-A-I-a, quelle aventi i seguenti pesi netti
— Emmental: da 60 kg a 130 kg inclusi;
— Gruyère e Sbrinz: da 20 kg a 45 kg inclusi;
— Bergkäse: da 20 kg a 60 kg inclusi;
— Appenzell: da 6 kg a 8 kg inclusi.

5. Sono ammessi nella voce n. 04.04-A-I-b-2 soltanto i prodotti sul cui imballaggio figurino almeno le indicazioni seguenti:
— la denominazione del formaggio;
— il tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca;
— l'imballatore responsabile;
— il nome del paese di origine del formaggio.

6. Per l'applicazione della voce n. 04.04-D-I, per formaggi « condizionali (in scatole o in fette) per la vendita al minuto », si intendono quelli della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:
a. in scatole circolari o semicircolari contenenti:
— almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 g, oppure:
— una sola porzione non eccedente il peso netto di 56 g;
b. in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 g e 1000 g;
c. in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio e di peso netto unitario non superiore a 30 g.

7. Per l'applicazione delle voci n. 04.04-A-I e n. 04.04-D-I, è considerato come valore franco frontiera, il prezzo franco frontiera del paese esportatore o il prezzo f.o.b. del paese esportatore, aumentato di un ammontare forfettario corrispondente alle spese di trasporto fino al territorio doganale delle Comunità.

8. Prelievo applicabile a taluni miscugli che rientrano in questo Capitolo.
Il prelievo applicabile ai miscugli che rientrano in questo Capitolo e composti da prodotti delle voci n.ri 04.01-B, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02-A o 17.05-A, è quello applicabile al componente che ha il prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 %, in peso, del miscuglio. Se non si può procedere alla fissazione del prelievo in tale maniera, il prelievo applicabile a questi miscugli è quello che risulta dalla classificazione tariffaria dei medesimi.

13) *Voci di tariffa n.ri* 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 *e* 04.05.

Le voci di tariffa n.ri 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e 04.05 sono modificate come segue :

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
04.01		Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati:		
	02	A. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6 % .	16 %	—
		B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	05	I. superiore a 6 % e inferiore o uguale a 20 %. . .	16 % (1)	—
	08	II. superiore a 20 % e inferiore o uguale a 45 %	16 % (1)	—
	12	III. superiore a 45 %	16 % (1)	—

(1) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

Segue TABELLA C

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Aliquota dei dazi Autonomi	Aliquota dei dazi Convenzionali
1	2	3	4	5
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati:		
		A. senza aggiunta di zuccheri:		
	01	I. siero di latte	18 % (4)	—
		II. latte e crema di latte, in polvere:		
		a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	06	1. inferiore o uguale a 1,5 %	18 % (4)	—
	10	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	18 % (4)	—
	15	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 %	18 % (4)	—
	18	4. superiore a 29 %	18 % (4)	—
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	26	1. inferiore o uguale a 1,5 %	18 % (4)	—
	30	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	18 % (4)	—
	33	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 %	18 % (4)	—
	36	4. superiore a 29 %	18 % (4)	—
		III. latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere:		
		a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	40	1. inferiore o uguale a 8 %	18 % (4)	—
	43	2. superiore a 8 % ed inferiore o uguale a 11 %	18 % (4)	—
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	46	1. inferiore o uguale a 45 %	18 % (4)	—
	50	2. superiore a 45 %	18 % (4)	—
		B. con aggiunta di zuccheri (1) (2):		
		I. latte e crema di latte, in polvere:		
		a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (3):		
	53	1. superiore a 10 % ed inferiore o uguale a 11 %	23 % (4)	—
	56	2. superiore a 14,5 % ed inferiore o uguale a 15,5 %	23 % (4)	—
	63	3. superiore a 17 % ed inferiore o uguale a 18 %	23 % (4)	—
	66	4. superiore a 23 % ed inferiore o uguale a 24 %	23 % (4)	—
		b. altri:		
		1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	70	aa. inferiore o uguale a 1,5 %	23 % (4)	—
	73	bb. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	23 % (4)	—
	76	cc. superiore a 27 %	23 % (4)	—
		2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	80	aa. inferiore o uguale a 1,5 %	23 % (4)	—
	83	bb. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	23 % (4)	—
	86	cc. superiore a 27 %	23 % (4)	—

(1) *Sul latte e sulla crema di latte, conservati o concentrati, con zucchero in misura non superiore a 40 %, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di 40 kg per ogni quintale di prodotto.*

(2) *Sul latte e sulla crema di latte, conservati o concentrati, con zucchero in misura superiore a 40 %, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di 50 kg per ogni quintale di prodotto.*

(3) È ammesso in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

L'ammissione in questa voce, inoltre, è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce n. 04.02-B-I-b.

(4) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

Segue TABELLA C

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Aliquota dei dazi Autonomi	Aliquota dei dazi Convenzionali
1	2	3	4	5
(*04.02*-B)		II. latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere:		
	90	a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %	23 % (4)	—
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	93	1. inferiore o uguale a 45 %	23 % (4)	—
	96	2. superiore a 45 %	23 % (4)	—
04.03		Burro:		
	02	A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 84 % .	24 % (4)	—
	08	B. altro	24 % (4)	—
04.04		Formaggi o latticini:		
		A. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse ed Appenzell:		
		I. aventi un tenore minimo di materie grasse del 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno tre mesi (1):		
		a. in forme standard e di un valore franco frontiera, per 100 kg di peso netto:		
	02	1. uguale o superiore a 117 U.C. ed inferiore a 141,75 U.C. . . .	23 % (4)	—
	05	2. uguale o superiore a 141.75 U.C.	23 % (4)	—
		b. in pezzi condizionati sotto vuoto:		
		1. con la crosta almeno da un lato, di peso netto:		
	08	aa. uguale o superiore a 1 kg e inferiore o uguale a 5 kg e di un valore franco frontiera uguale o superiore a 137 U.C. e inferiore a 170 U.C. per 100 kg di peso netto	23 % (4)	—
	12	bb. uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera uguale o superiore a 170 U.C. per 100 kg di peso netto . .	23 % (4)	—
	15	2. altri, di peso netto uguale o superiore a 75 g ed inferiore o uguale a 250 g e di un valore franco frontiera uguale o superiore a 190 U.C. per 100 kg di peso netto	23 % (4)	—
	18	II. altri	23 % (4)	—
	22	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate (2)	23 % (4)	12 %
		C. formaggi a pasta erborinata	23 % (4)	—
	27	*I. Gorgonzola*		
	30	*II. altri*		
		D. formaggi fusi:		
		I. nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed, eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto Schabziger), condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto, di un valore franco frontiera uguale o superiore a 120 U.C. per 100 kg di peso netto ed aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca (3):		
	32	a. superiore a 40 % ed inferiore o uguale a 48 % per il totale delle porzioni o delle fette	23 % (4)	—
	35	b. superiore a 40 % ed inferiore o uguale a 48 % per i cinque sesti del totale delle porzioni o delle fette e non superiore a 56 % per il sesto restante	23 % (4)	—
	38	c. superiore a 48 % ed inferiore o uguale a 56 % per il totale delle porzioni o delle fette	23 % (4)	—

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
L'ammissione in questa voce dei formaggi Emmental, Gruyère, Sbrinz e Appenzell è subordinata, inoltre, alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce n. 04.04-A-II.

(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(3) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
L'ammissione di questa voce è subordinata, inoltre, alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato, si applica il trattamento previsto dalla voce n. 04.04-D-II.

(4) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

Segue TABELLA C

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi Autonomi	Aliquota dei dazi Convenzionali
1	2	3	4	5
(*40.04*-D)		II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
		a. inferiore o uguale a 36 % e aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:		
	42	1. inferiore o uguale a 46 %	23 % (5)	—
	45	2. superiore a 46 %	23 % (5)	—
	48	b. superiore a 36 %	23 % (5)	—
		E. altri:		
		I. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 36 % ed aventi un tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:		
		a. inferiore o uguale a 47 %	23 % (5)	—
	50	*1. Grana (in particolare, Parmigiano Reggiano, Grana Padano)*		
	53	*2. Pecorino*		
	56	*3. altri*		
		b. superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 72 %:		
	62	1. Cheddar, Chester	23 % (5)	—
	65	2. Tilsit, Havarti (1)	23 % (5)	—
	68	3. altri	23 % (5)	—
	72	c. superiore a 72 %, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 125 g	23 % (5)	—
	75	II. non nominati	23 % (5)	—
04.05		Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non:		
		A. uova in guscio, fresche o conservate:		
		I. uova di volatili da cortile:		
	01 (n)	a. uova da cova (2)	12 % (5)	—
		b. altre	12 % (5)	—
	04 (n)	*1. di galline*		
	07 (n)	*2. di anatre, oche, tacchine e faraone*		
	11 (n)	II. altre uova	12 %	—
		B. uova sgusciate e giallo d'uova:		
		I. atti ad usi alimentari (3):		
		a. uova sgusciate:		
	15	1. essiccate	22 % (5)	—
	18	2. altre	22 % (5)	—
		b. giallo d'uova:		
	22	1. liquido	22 % (5)	—
	25	2. congelato	22 % (5)	—
	28	3. essiccato	22 % (5)	—
	34	II. altri (4)	esenzione	esenzione

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
L'ammissione in questa voce è subordinata, inoltre, alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato, si applica il trattamento previsto dalla voce n. 04.04-E-II.

(2) Sono ammesse in questa voce soltanto le uova di volatili da cortile che rispondono alle condizioni stabilite dagli Organi competenti delle Comunità Europee.

(3) *Sulle uova sgusciate complete e sul giallo d'uova, zuccherati, contenenti zuccheri tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di 40 kg per ogni quintale di prodotto, qualora contengano zuccheri tassabili in misura non superiore a 50 %, e nella misura di 80 kg per ogni quintale di prodotto, qualora contengano zuccheri tassabili in misura superiore a 50 %.*

(4) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(5) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

Segue TABELLA C

14) *Voce di tariffa n.* 05.15-B.

La voce di tariffa n. 05.15-B è modificata come segue:

Numero della Tariffa (1)	Numero della Statistica (2)	Denominazione delle merci (3)	Aliquota dei dazi — Autonomi (4)	Aliquota dei dazi — Convenzionali (5)
05.15		B. altri:		
		I. animali morti del Capitolo 1:		
	05	a. cocciniglie; sangue di bestiame; esche per la pesca	esenzione	esenzione
	08	b. altri (1).	esenzione	—
		II. animali morti del Capitolo 3:		
	11	a. uova e lattimi di pesci; esche per la pesca	esenzione	esenzione
	14	b. altri	esenzione	—

(1) *L'importazione del seme di bachi da seta è subordinata alle norme stabilite per la produzione e il commercio di esso nell'interno della Repubblica.*

15) *Voce di tariffa n.* 06.02.

La voce di tariffa n. 06 02 è modificata come segue:

06.02	T	Altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze:		
		A. invariato		
		B. invariato		
	11	C. barbatelle di ananassi	esenzione	esenzione
		D. altre	15 %	14.2 %
		I. alberi, arbusti ed arboscelli:		
		a. da frutto:		
	14	*1. non innestati*		
	17	*2. innestati*		
	21	*b. da bosco*		
		c. altri:		
	24	*1. azalee*		
	27	*2. rosai*		
	31	*3. non nominati*		
		II. altre:		
	34	*a. piante vivaci*		
	37	*b. bianco di funghi (micelio)*		
	41	*c. non nominate*		

16) *Voce di tariffa n.* 07.05.

La voce di tariffa n. 07.05 è modificata come segue:

07.05		Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:		
		A. piselli, ceci o fagioli:		
	02	I. destinati alla semina	10 %	7,2 %
	05	II. altri	10 %	7,2 %
		B. lenticchie:		
	08	I. destinate alla semina	7 %	3,8 %
	12	II. altre	7 %	3,8 %
		C. altri:		
	15	I. destinati alla semina	7 %	6,2 %
	18	II. non nominati	7 %	6,2 %

Segue TABELLA C

17) *Voce di tariffa n.* 10.07.

La voce di tariffa n. 10.07 è modificata come segue:

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
10.07		Grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo e durra; altri cereali:		
		A. invariato		
		B. invariato		
	11	C. sorgo e durra	8 % (1)	—
	17	D. altri cereali	8 % (1)	—

(1) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

18) *Capitolo* 11.

Dopo la Nota al Capitolo 11, è inserita la seguente Nota Complementare:

NOTA COMPLEMENTARE

L'ammissione nelle voci n.ri 11.01 e 11.02 è subordinata alla condizione che il prodotto in questione abbia un tenore di amido superiore a 45 % e un tenore di ceneri inferiore o uguale a:

- *2,5 per i prodotti a base di frumento o di segala;*
- *5 % per i prodotti a base di avena;*
- *2 % per i prodotti a base di granturco o di sorgo o di durra;*
- *3 % per i prodotti a base di orzo;*
- *4 % per i prodotti a base di grano saraceno;*
- *1 % per i prodotti a base di riso;*
- *2 % per i prodotti a base di miglio;*
- *2 % per i prodotti a base di scagliola o di altri cereali.*

Se una delle condizioni di cui sopra non è rispettata, il prodotto in questione viene classificato nella voce n. 23.02-A in funzione del suo tenore di amido.

19) *Voci di tariffa n.ri* 11.01 *e* 11.02.

Le voci di tariffa n.ri 11.01 e 11.02 sono modificate come segue:

11.01		Farine di cereali:		
	02	A. di frumento, compreso quello segalato	30 % (1)	—
	05	B. di segala	8 % (1)	—
	08	C. di orzo	8 % (1)	—
	12	D. di avena	8 % (1)	—
		E. di granturco:		
	15	I. avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %, in peso	8 % (1)	—
	18	II. altra	8 % (1)	—
	22	F. di riso	14 % (1)	—
	25	G. di grano saraceno	8 % (1)	—
	28	H. di miglio	8 % (1)	—
	32	IJ. di scagliola	8 % (1)	—
	35	K. di sorgo o di durra	8 % (1)	—
	38	L. altre	8 % (1)	—

(1) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

Segue TABELLA C

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Aliquota dei dazi Autonomi	Aliquota dei dazi Convenzionali
1	2	3	4	5
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati:		
		A. semole e semolini:		
		I. di frumento:		
	002	a. di frumento duro	30 % (2)	—
	005	b. di frumento tenero	30 % (2)	—
	008	II. di segala	25 % (2)	—
	012	III. di orzo	23 % (2)	—
	015	IV. di avena	23 % (2)	—
		V. di granturco, aventi tenore di sostanze grasse:		
		a. inferiore o uguale a 1,5 %, in peso:		
	018	1. non destinati all'industria della birra	23 % (2)	—
	022	2. destinati all'industria della birra (1)	23 % (2)	—
	025	b. altri	23 % (2)	—
	028	VI. di riso	23 % (2)	—
	032	VII. di grano saraceno	23 % (2)	—
	035	VIII. di miglio	23 % (2)	—
	038	IX. di sorgo o di durra	23 % (2)	—
	042	X. altri	23 % (2)	—
		B. cereali mondati (decorticati o pilati):		
	045	I. di frumento	30 % (2)	—
	048	II. di segala	25 % (2)	—
	052	III. di orzo	23 % (2)	—
		IV. di avena:		
	055	a. avena spuntata	23 % (2)	—
	058	b. altra	23 % (2)	—
	062	V. di granturco	23 % (2)	—
	065	VI. di grano saraceno	23 % (2)	—
	068	VII. di miglio	23 % (2)	—
	072	VIII. di sorgo o di durra	23 % (2)	—
	075	IX. altri	23 % (2)	—
		C. cereali perlati:		
	078	I. di frumento	30 % (2)	—
	082	II. di segala	25 % (2)	—
	085	III. di orzo	23 % (2)	—
	088	IV. di avena	23 % (2)	—
	092	V. di granturco	23 % (2)	—
	095	VI. di grano saraceno	23 % (2)	—
	098	VII. di miglio	23 % (2)	—
	102	VIII. di sorgo o di durra	23 % (2)	—
	105	IX. altri	23 % (2)	—

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(2) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

Segue TABELLA C

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi Autonomi	Aliquota dei dazi Convenzionali
1	2	3	4	5
(11.02)		D. cereali soltanto spezzati o schiacciati:		
	108	I. di frumento	30 % (1)	—
	112	II. di segala	25 % (1)	—
	115	III. di orzo	23 % (1)	—
	118	IV. di avena	23 % (1)	—
	122	V. di granturco	23 % (1)	—
	125	VI. di grano saraceno	23 % (1)	—
	128	VII. di miglio	23 % (1)	—
	132	VIII. di sorgo o di durra	23 % (1)	—
	135	IX. altri	23 % (1)	—
		E. fiocchi:		
	138	I. di frumento	30 % (1)	—
	142	II. di segala	25 % (1)	—
	145	III. di orzo	28 % (1)	—
	148	IV. di avena	28 % (1)	—
	152	V. di granturco	23 % (1)	—
	155	VI. di riso	23 % (1)	—
	158	VII. di grano saraceno	23 % (1)	—
	162	VIII. di miglio	23 % (1)	—
	165	IX. di sorgo o di durra	23 % (1)	—
	168	X. altri	23 % (1)	—
		F. germi di cereali, anche sfarinati:		
	172	I. di frumento	30 % (1)	—
	175	II. altri	30 % (1)	—

(1) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

20) *Voce di tariffa n.* **11.06-B.**

La voce di tariffa n. 11.06-B è modificata come segue:

11.06		B. altri:		
	07	I. non destinati alla fabbricazione di amido o di fecola	28 % (2)	—
	11	II. destinati alla fabbricazione di amido o di fecola (1)	28 % (2)	—

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(2) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

21) *Voce di tariffa n.* **11.07.**

La voce di tariffa n. 11.07 è modificata come segue:

11.07		Malto, anche torrefatto:		
		A. non torrefatto:		
		I. di frumento:		
	01	a. presentato sotto forma di farina	20 % (1)	—
	04	b. altro	20 % (1)	—
		II. altro:		
	11	a. presentato sotto forma di farina	20 % (1)	—
	14	b. non nominato	20 % (1)	—
	21	B. torrefatto	20 % (1)	—

(1) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

Segue TABELLA C

22) *Voce di tariffa n.* 11.08-A.

La voce di tariffa n. 11.08-A è modificata come segue:

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	Denominazione delle merci 3	Aliquota dei dazi Autonomi 4	Aliquota dei dazi Convenzionali 5
11.08		A. amidi e fecole:		
	01	I. amido di granturco	27 % (1)	—
	04	II. amido di riso	25 % (1)	—
	07	III. amido di frumento	28 % (1)	—
	14	IV. fecola di patate	25 % (1)	—
	18	V. altri	28 % (1)	—

(1) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

23) *Voce di tariffa n.* 11.09.

La voce di tariffa n. 11.09 è modificata come segue:

11.09		Glutine e farina di glutine, anche torrefatti:		
		A. non torrefatti:		
	02	I. di frumento	27 % (1)	—
	05	II. altri	27 % (1)	—
	08	B. torrefatti	27 % (1)	—

(1) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

24) *Voce di tariffa n.* 12.04-A

La voce di tariffa n. 12.04-A è modificata come segue:

12.04		A. barbabietole da zucchero:		
	02	I. fresche	12 % (1)	—
	03	II. disseccate o in polvere	12 % (1)	—

(1) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

25) *Voce di tariffa n.* 12.10.

La voce di tariffa n. 12.10 è modificata come segue:

12.10	T	Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio:		
		A. barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga ed altre radici da foraggio:		
	02	I. farine di foraggi verdi disidratate	9 %	—
	05	II. altri	9 %	—
		B. altri:		
	08	I. farine di foraggi verdi disidratate	esenzione	esenzione
	11	II. non nominati	esenzione	esenzione

26) *Capitolo* 15; *Nota Complementare.*

Alla Nota Complementare del Capitolo 15 è apportata la seguente aggiunta:

D. È considerato come rientrante nella voce n. 15.07-A-I-b, l'olio di oliva che, all'atto di una analisi effettuata conformemente alle disposizioni stabilite dagli Organi competenti delle Comunità Europee, ha una reazione positiva.

Segue TABELLA C

27) *Voce di tariffa n.* 15.02.

La voce di tariffa n. 15.02 è modificata come segue:

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DE DAZI Autonomi	ALIQUOTA DE DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
15.02		Sevi (delle specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti « primo sugo »:		
		A. destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari (1):		
	02	I. delle specie bovina e ovina	2 %	1,2 %
	05	II. della specie caprina	2 %	1,2 %
		B. altri:		
	08	I. della specie bovina	10 %	8,8 %
		II. non nominati:		
	12	a. della specie ovina	10 %	8,8 %
	15	b. della specie caprina	10 %	8,8 %

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

28) *Voce di tariffa n.* 15.04-A.

La voce di tariffa n. 15.04-A è modificata come segue:

15.04		A. oli di fegato di pesci:		
	01	I. aventi tenore di vitamina A uguale o inferiore a 2500 unità internazionali per grammo	6 % (1)	6 %
		II. altri:		
	03	a. di ippoglosso	esenzione (1)	esenzione
	05	b. di altri pesci.	esenzione (1)	6 %

(1) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee, per tutti o parte dei prodotti classificabili in questa voce, in aggiunta al dazio, è prevista la riscossione di un diritto di compensazione da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

29) *Voce di tariffa n.* 16.01.

La voce di tariffa n. 16.01 è modificata come segue:

16.01		Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue:		
	02	A. di fegato	24 % (2)	24 %
		B. altri (1):		
	05	I. salsicce e salami, stagionati, non cotti	21 % (2)	—
	08	II. altri	21 % (2)	—

(1) Il prelievo applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di conservazione, è riscosso sul peso netto, fatta deduzione del peso di tale liquido.

(2) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

30) *Voce di tariffa n.* 16.02.

La voce di tariffa n. 16.02 è modificata come segue:

16.02		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:		
		A. di fegato:		
	01	I. di oca o di anatra	20 %	18,4 %
	08	II. altre	25 % (1)	25 %

(1) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

Segue TABELLA C

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi Autonomi	Aliquota dei dazi Convenzionali
1	2	3	4	5
(*16.02*)		B. altre:		
		I. di volatili:		
	14	a. contenenti, in peso, 57 % o più di carni di volatili (1)	21 % (2)	19,4 %
	17	b. contenenti, in peso, 25 % o più ma meno del 57 % di carni di volatili (1)	21 % (2)	19,4 %
	21	c. altre	21 % (2)	19,4 %
	24	II. di selvaggina o di coniglio	21 %	19,4 %
		III. non nominate:		
		a. contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti, in peso:		
		1. 80 % o più di carni e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie:		
	27	aa. prosciutti, filetti e lombate, anche in parti	26 % (2)	—
	31	bb. spalle, anche in parti	26 % (2)	—
	34	cc. altre	26 % (2)	—
	37	2. 40 % o più e meno dell'80 % di carni e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie	26 % (2)	—
	41	3. meno del 40 % di carni e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie	26 % (2)	—
		b. altre:		
	44	1. contenenti carni o frattaglie della specie bovina	26 %	26 %
		2. non nominate:		
	47	aa. di ovini	26 %	21,2 %
	51	bb. altre	26 %	26 %

(1) Per la determinazione della percentuale di carni di volatili, il peso delle ossa non è preso in considerazione.

(2) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

31) *Voce di tariffa n.* 16.04.

La voce di tariffa n. 16.04 è modificata come segue:

16.04		Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei:		
		A. caviale e succedanei del caviale:		
	01	I. caviale (uova di storione)	30 %	30 % (1)
	04	II. altri	30 %	30 %
		B. invariato		
		C. invariato		
	14	D. sardine	25 %	25 %
		E. invariato		
		F. boniti, sgombri e acciughe:		
		I. boniti e sgombri	25 %	25 %
	21	*a. boniti*		
	24	*b. sgombri*		
	27	II. acciughe	25 %	—
		G. invariato		

(1) Fino al 30 novembre 1968, si applica il dazio del 24 % sul valore.

32) *Capitolo 17; Nota complementare.*

La Nota Complementare del Capitolo 17 è modificata come segue:

NOTA COMPLEMENTARE

Per l'applicazione della voce n. 17.01, sono considerati come:

— zuccheri bianchi, gli zuccheri contenenti, in peso, allo stato secco, 99,5 % o più di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico;

— zuccheri greggi, gli zuccheri contenenti, in peso, allo stato secco, meno di 99,5 % di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico.

Segue TABELLA C

33) *Voce di tariffa n.* 17.01.

La voce di tariffa n. 17.01 è modificata come segue:

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
17.01		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido (1):		
		A. denaturati (2):		
	02	I. zuccheri bianchi	80 % (4)	—
	05	II. zuccheri greggi	80 % (4)	—
		B. altri:		
	07	I. zuccheri bianchi	80 % (4)	—
		II. zuccheri greggi:		
	17	a. destinati ad essere raffinati (3)	80 % (4)	—
	21	b. altri	80 % (4)	—

(1) *Sullo zucchero, tanto di prima che di seconda classe, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla corrispondente imposta interna di fabbricazione.*
(2) Sono considerati come «denaturati» soltanto gli zuccheri a cui denaturazione è effettuata in conformità delle norme stabilite dagli Organi competenti delle Comunità Europee.
(3) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(4) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

34) *Voci di tariffa n.ri* 17.02-A *e* 17.02-B.
Le voci di tariffa n.ri 17.02-A e 17.02-B sono modificate come segue:

17.02		A. lattosio e sciroppo di lattosio:		
	02	I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro (1)	24 % (4)	—
	03	II. altri	24 % (4)	—
		B. glucosio e sciroppo di glucosio (2):		
		I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro (3):		
	05	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	25 % (4)	—
	06	b. altri	25 % (4)	—
		II. altri:		
	08	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	50 % (4)	—
	09	b. non nominati	50 % (4)	—

(1) Il regime stabilito dai Regolamenti comunitari relativi alla Politica Agricola Comune per il lattosio e lo sciroppo di lattosio, della voce n. 17.02-A-II è esteso al lattosio e allo sciroppo di lattosio di questa voce (17.02-A-I).
(2) *Sul glucosio, tanto liquido che solido, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla corrispondente imposta interna di fabbricazione.*
(3) Il regime stabilito dai Regolamenti comunitari relativi alla Politica Agricola Comune per il glucosio e lo sciroppo di glucosio, della voce n. 17.02-B-II, è esteso al glucosio e allo sciroppo di glucosio di questa voce (17.02-B-I).
(4) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

35) *Voce di tariffa n.* 17.03.
La voce di tariffa n. 17.03 è modificata come segue:

17.03	00	Melassi, anche decolorati (1) (2)	65 % (3)	—

(1) *Sui melassi con quoziente di purezza (percentuale di saccarosio nella sostanza secca) non inferiore a 63, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla imposta interna di fabbricazione sullo zucchero di seconda classe.*
(2) *Sui melassi con quoziente di purezza (percentuale di saccarosio nella sostanza secca) inferiore a 63, destinati alla alimentazione umana, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla imposta interna di fabbricazione.*
(3) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

36) *Voci di tariffa n.ri* 17.05-A *e* 17.05-B.
Le voci di tariffa n.ri 17.05-A e 17.05-B sono modificate come segue:

17.05		A. lattosio e sciroppo di lattosio	67 % (1)	—
	01	*I. lattosio*		
	04	*II. sciroppo di lattosio*		
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:		
	08	I. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	67 % (1)	—
	12	II. altri	67 % (1)	—

(1) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

Segue TABELLA C

37) *Capitolo* 23; *Nota Complementare.*

La Nota Complementare del Capitolo 23 è modificata come segue:

NOTA COMPLEMENTARE

Sono considerati « prodotti lattiero-caseari », ai sensi della voce n. 23.07-B, i prodotti classificabili nelle voci n.ri 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02-A e 17.05-A.

38) *Voce di tariffa n.* 23.02.

La voce di tariffa n. 23.02 è modificata come segue:

NUMERO della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2		4	5
23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:		
		A. di cereali:		
		I. di granturco o di riso:		
	01	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale al 35 %, in peso . . .	21 % (2)	—
		b. altri:		
	04	1. aventi tenore di amido superiore al 35 % e inferiore o uguale al 45 %, in peso, e che hanno subito un processo di denaturazione (1)	21 % (2)	—
	07	2. non nominati	21 % (2)	—
		II. di altri cereali:		
	11	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale al 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 %, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5 %, in peso	21 % (2)	—
	14	b. altri	21 % (2)	—
		B. di legumi:		
	17	I. contenenti, in peso, più del 7% di amido	21 %	—
	31	II. altri	8 %	—

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(2) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

39) *Voce di tariffa n.* 23.03.

La voce di tariffa n. 23.03 è modificata come segue:

23.03	T	Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili:		
	02	A. polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero	esenzione	esenzione
		B. altri	esenzione	esenzione
	05	*I. panelli di granturco (avanzi della fabbricazione degli amidi)*		
	08	*II. non nominati*		

40) *Voce di tariffa n.* 23.06-A.

La voce di tariffa n. 23.06-A è modificata come segue:

23.06		A. ghiande di querce, castagne d'India e residui della spremitura di frutta:		
	02	I. vinaccia	esenzione	esenzione
	05	II. altri	esenzione	esenzione

Segue TABELLA C

41) *Voce di tariffa n.* 23.07.

La voce di tariffa n. 23.07 è modificata come segue:

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
23.07		Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.) (1):		
		A. invariato		
		B. altri, contenenti, isolatamente o congiuntamente, anche mescolati con altri prodotti, amido, glucosio o sciroppo di glucosio delle voci n. 17.02-B e n. 17.05-B e prodotti lattiero-caseari:		
		I. contenenti amido o glucosio o sciroppo di glucosio, aventi tenore, in peso, di amido:		
		a. inferiore o uguale al 10 %:		
	05	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore al 10 %	15 % (2)	—
	12	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 10 % e inferiore al 50 %	15 % (2)	—
	25	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50 % e inferiore al 75 %	15 % (2)	—
	32	4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 75 %	15 % (2)	—
		b. superiore al 10 % e inferiore o uguale al 30 %:		
	35	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore al 10 %	15 % (2)	—
	42	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 10 % e inferiore al 50 %	15 % (2)	—
	45	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50 %	15 % (2)	—
		c. superiore al 30 %:		
	52	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore al 10 %	15 % (2)	—
	65	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 10 % e inferiore al 50 %	15 % (2)	—
	82	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50 %	15 % (2)	—
	85	II. non contenenti né amido, né glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari	15 % (2)	—
	88	C. non nominati	15 %	—

(1) *Sui foraggi zuccherati si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di zuccheri tassabili contenuti, secondo la specie.*

(2) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

Il Ministro per le finanze
BOSCO

Segue TABELLA C

ALLEGATO F

DAZI APPLICABILI AD ALCUNI « PRODOTTI AGRICOLI NON REGOLAMENTATI »

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
		Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2	3	4
01.01	Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi:		
	A. cavalli:		
	II. destinati alla macellazione (1)	4 %	9,8 %
01.04	Animali vivi delle specie ovina e caprina:		
	A. delle specie domestiche:		
	I. ovini:		
	b. altri	4 %	15 %
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate:		
	A. carni:		
	I. delle specie equina, asinina e mulesca:		
	a. della specie equina	4,5 %	14,8 %
	IV. altre:		
	a. della specie ovina domestica	4,5 %	20 %
	B. frattaglie:		
	I. destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (1):		
	a. delle specie bovina e suina, domestiche:		
	— fresche o refrigerate	4,5 %	7,2 %
	— congelate	3,7 %	6 %
	II. altre:		
	d. non nominate:		
	1. della specie ovina:		
	— fresche o refrigerate	4,5 %	11,2 %
	— congelate	3,7 %	11,2 %
02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate:		
	A. carni di cavallo, salate o in salamoia, o anche secche	5,5 %	14,8 %
	C. altre:		
	II. non nominate:		
	a. della specie ovina domestica	5,5 %	24 %
03.01	Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati:		
	A. d'acqua dolce:		
	I. trote ed altri salmonidi:		
	a. trote:		
	— avannotti (pesci di fiume nati di fresco), destinati al ripopolamento di acque dolci (1)	esenzione	14,4 %
	— altre	4,5 %	14,4 %
	b. salmoni e coregoni:		
	— avannotti (pesci di fiume nati di fresco), destinati al ripopolamento di acque dolci (1)	esenzione	9,2 %
	— salmone fresco, anche congelato, destinato all'industria conserviera per essere preparato o conservato (1)	esenzione	9,2 %
	— coregone (Coregonus fera)	2,2 %	9,2 %
	— altri	4,5 %	9,2 %
	c. altri:		
	— avannotti (pesci di fiume nat di fresco), destinati al ripopolamento di acque dolci (1)	esenzione	10 %
	— persico	2,2 %	10 %
	— non nominati	4,5 %	10 %

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le Finanze.

Segue TABELLA C

Segue ALLEGATO F

Segue **Dazi applicabili ad alcuni « prodotti agricoli non regolamentati »**

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
		Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2	3	4
(*03.01*-A)	II. anguille:		
	a. dal 1° aprile al 30 settembre:		
	— avannotti (pesci di fiume nati di fresco), destinati al ripopolamento di acque dolci (1)	esenzione	8 %
	— altre	4,5 %	8 %
	b. dal 1° ottobre al 31 marzo:		
	— avannotti (pesci di fiume nati di fresco), destinati al ripopolamento di acque dolci (1)	esenzione	5 %
	— altre	4,5 %	5 %
	III. altri:		
	— avannotti (pesci di fiume nati di fresco), destinati al ripopolamento di acque dolci (1)	esenzione	9,2 %
	— agone	2,2 %	9,2 %
	— non nominati	4,5 %	9,2 %
	B. di mare:		
	I. interi, decapitati o in pezzi:		
	a. aringhe, spratti e sgombri:		
	1. dal 15 febbraio al 15 giugno:		
	— freschi, anche congelati, destinati alla industria conserviera per essere preparati o conservati (1)	esenzione	esenzione
	— altri	4,5 %	7,2 %
	2. dal 16 giugno al 14 febbraio:		
	aa. aringhe:		
	— fresche, anche congelate, destinate alla industria conserviera per essere preparate o conservate (1)	esenzione	18 % (2)
	— altre	4,5 % (2)	18 % (2)
	bb. spratti:		
	— freschi, anche congelati, destinati alla industria conserviera per essere preparati o conservati (1)	esenzione	17,2 %
	— altri	4,5 %	17,2 %
	cc. sgombri:		
	— freschi, anche congelati, destinati alla industria conserviera per essere preparati o conservati (1)	esenzione	20 %
	— altri	4,5 %	20 %
	b. tonni:		
	— freschi, anche congelati, destinati alla industria conserviera per essere preparati o conservati (1)	esenzione	23,8 % (3)
	— altri	4,5 % (3)	23,8 % (3)
	c. sardine:		
	— fresche, anche congelate, destinate alla industria conserviera per essere preparate o conservate (1)	esenzione	24,2 %
	— altre	4,5 %	24,2 %
	d. squali	4,5 %	12,2 % (4)
	e. sebasti (Sebastes marinus)	4,5 %	12,2 %
	f. ippoglossi (Hippoglossus vulgaris, Hippoglossus reinhardtius)	4,5 %	8 %

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le Finanze.

(2) Nei limiti del contingente tariffario annuo da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee, previsto in tariffa per la corrispondente voce n. 03.01-B-I-a-2-aa, sono ammesse all'importazione in esenzione da dazio, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(3) I tonni destinati all'industria conserviera, nei limiti del contingente tariffario annuo da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee, previsto in tariffa per la corrispondente voce n. 03.01-B-I-b, sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero per le finanze.

Salvo ulteriori determinazioni degli Organi competenti delle Comunità Europee, per l'anno 1968, il contingente è fissato in 30.000 tonnellate.

(4) Per gli spinaroli imperiali (Squalus acanthias), nei limiti del contingente tariffario annuo da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee, previsto in tariffa per la corrispondente voce n. 03.01-B-I-d, si applica il dazio del 6 % sul valore, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Segue TABELLA C

Segue ALLEGATO F

Segue Dazi applicabili ad alcuni « prodotti agricoli non regolamentati »

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
		Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2	3	4
(*03.01-B-I*)	g. altri:		
	— clupeidi, freschi, anche congelati, destinati all'industria conserviera per essere preparati o conservati (1)	esenzione	9 %
	— non nominati	4,5 %	15,3 %
	II. filetti:		
	a. surgelati:		
	1. di tonno	4,5 %	18 %
	2. altri	4,5 %	16,8 %
	b. altri	4,5 %	18 %
	C. fegati, uova e lattimi:		
	— di coregone (Coregonus fera), di agone, di persico	2,2 %	12,4 %
	— di altri pesci	4,5 %	12,4 %
03.02	Pesci semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati:		
	A. semplicemente salati o in salamoia o secchi:		
	I. interi, decapitati o in pezzi:		
	a. aringhe:		
	— in recipienti ermeticamente chiusi	6,7 %	18 %
	— in altri imballaggi	1 %	8,8 %
	b. merluzzi:		
	— in recipienti ermeticamente chiusi	6.7 % (2)	18,6 % (2)
	— in altri imballaggi	esenzione	7,8 % (2)
	c. acciughe (Engraulis sp.p.)	2,7 %	13 %
	d. ippoglossi comuni (Hippoglossus vulgaris):		
	— in recipienti ermeticamente chiusi	6,7 %	19,8 %
	— in altri imballaggi	4,5 %	15,3 %
	e. salmoni salati	2,5 %	11,6 %
	f. altri:		
	— in recipienti ermeticamente chiusi:		
	— — sardelle in salamoia	2,7 %	12 %
	— — salmone	2,5 %	12 %
	— — « Kipper snacks » e sgombri	5,5 %	12 %
	— — altri	6,7 %	12 %
	— in altri imballaggi:		
	— — salacche e salacchini	1,2 %	12 %
	— — sardelle, pressate o in salamoia	2,7 %	12 %
	— — salmone	2,5 %	12 %
	— — al ri	4,5 %	12 %
	II. filetti:		
	a. di merluzzi:		
	— in recipienti ermeticamente chiusi	6,7 %	22,4 %
	— in altri imballaggi	esenzione	12 %
	b. di salmoni salati	2,5 %	15,6 %
	c. di ippoglossi neri (Hippoglossus reinhardtius) salati:		
	— in recipienti ermeticamente chiusi	6,7 %	16,8 %
	— in altri imballaggi	4,5 %	16,8 %

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le Finanze.

(2) Nei limiti del contingente tariffario annuo da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee, previsto in tariffa per la corrispondente voce n. 03.02-A-I-b, sono ammessi alla importazione in esenzione da dazio, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Salvo ulteriori determinazioni degli Organi competenti delle Comunità Europee, per l'anno 1968, il contingente è fissato in 34.000 tonnellate.

Segue TABELLA C *Segue* ALLEGATO F

Segue Dazi applicabili ad alcuni « prodotti agricoli non regolamentati »

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
		Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2	3	4
(03.02-A-II)	d. altri:		
	— in recipienti ermeticamente chiusi:		
	— — di salmone	2,5 %	17,2 %
	— — di « Kipper snacks » e sgombri	5,5 %	17,2 %
	— — di altri pesci	6,7 %	17,2 %
	— in altri imballaggi:		
	— — di aringhe	1 %	17,2 %
	— — di salacche e salacchini	1,2 %	17,2 %
	— — di salmone	2,5 %	17,2 %
	— — di altri pesci	4,5 %	17,2 %
	B. affumicati:		
	I. aringhe:		
	— in recipienti ermeticamente chiusi	6,7 %	10,6 %
	— in altri imballaggi	1 %	10,6 %
	II. salmoni	2,5 %	14,8 %
	III. ippoglossi neri (Hippoglossus reinhardtius):		
	— in recipienti ermeticamente chiusi	6,7 %	15,6 %
	— in altri imballaggi	4,5 %	15,6 %
	IV. ippoglossi comuni (Hippoglossus vulgaris):		
	— in recipienti ermeticamente chiusi	6,7 %	16 %
	— in altri imballaggi	4,5 %	16 %
	V. altri:		
	— in recipienti ermeticamente chiusi:		
	— — « Kipper snacks e sgombri	5,5 %	15,2 %
	— — altri	6,7 %	15,2 %
	— in altri imballaggi:		
	— — merluzzi, compresi lo stoccafisso e il baccalà	esenzione	15,2 %
	— — salacche e salacchini	1,2 %	15,2 %
	— — altri	4,5 %	15,2 %
	C. fegati, uova e lattimi:		
	— in recipienti ermeticamente chiusi:		
	— — di salmone	2,5 %	13,4 %
	— — di altri pesci	6,7 %	13,4 %
	— in altri imballaggi:		
	— — di aringhe	1 %	13,4 %
	— — di merluzzi	esenzione	13,4 %
	— — di salacche e salacchini	1,2 %	13,4 %
	— — di salmone	2,5 %	13,4 %
	— — di altri pesci	4,5 %	13,4 %
	D. farine di pesci	**6,7 %**	**14,2 %**

Segue TABELLA C — *Segue* ALLEGATO F

Segue **Dazi applicabili ad alcuni « prodotti agricoli non regolamentati »**

Numero della tariffa	Denominazione delle merci	Aliquota dei dazi: Per provenienze comunitarie	Aliquota dei dazi: Per altre provenienze
1	2	3	4
03.03	**Crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua:**		
	A. crostacei:		
	I. aragoste:		
	a. code:		
	— in recipienti ermeticamente chiusi	4,5 %	22,2 %
	— in altri imballaggi	4 %	21,4 %
	b. altre:		
	— in recipienti ermeticamente chiusi	4,5 %	22,2 %
	— in altri imballaggi:		
	— — farine e polveri, atte all'alimentazione umana	4,5 %	22,2 %
	— — altre	4 %	21,4 %
	II. gamberi di mare:		
	a. vivi	4 %	13 %
	b. altri:		
	1. interi:		
	— in recipienti ermeticamente chiusi	4,5 %	14,2 %
	— in altri imballaggi	4 %	14,2 %
	2. non nominati:		
	— in recipienti ermeticamente chiusi	4,5 %	20 %
	— in altri imballaggi:		
	— — farine e polveri, atte all'alimentazione umana	4,5 %	20 %
	— — altri	4 %	20 %
	III. granchi e gamberi di acqua dolce:		
	— in recipienti ermeticamente chiusi:		
	— — gamberi	2,2 %	16,8 %
	— — altri	4,5 %	16,8 %
	— in altri imballaggi:		
	— — farine e polveri, atte all'alimentazione umana	4,5 %	16,8 %
	— — altri	4 %	16,8 %
	IV. gamberetti:		
	a. pandalidi (Pandalidae sp.p.):		
	— in recipienti ermeticamente chiusi	4,5 %	15,6 %
	— in altri imballaggi:		
	— — farine e polveri, atte all'alimentazione umana	4,5 %	15,6 %
	— — altre	4 %	15,6 %
	b. altri:		
	— in recipienti ermeticamente chiusi	4,5 %	18 %
	— in altri imaballaggi:		
	— — farine e polveri, atte all'alimentazione umana	4,5 %	18 %
	— — altri	4 %	18 %

Segue TABELLA C *Segue* ALLEGATO F

Segue **Dazi applicabili ad alcuni « prodotti agricoli non regolamentati »**

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
		Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2	3	4
(*03.03*-A)	V. altri (scampi, ecc.):		
	— in recipienti ermeticamente chiusi	4,5 %	13,2 %
	— in altri imballaggi:		
	— — farine e polveri, atte all'alimentazione umana	4,5 %	13,2 %
	— — altri	4 %	13,2 %
	B. molluschi, compresi i testacei:		
	I. ostriche:		
	a. ostriche piatte pesanti, per pezzo, 40 g o meno	4,5 %	7,2 %
	b. altre	4,5 %	18 %
	II. mitili:		
	— in recipienti ermeticamente chiusi	4,5 %	13,2 %
	— in altri imballaggi:		
	— — farine e polveri, atte all'alimentazione umana	4,5 %	13,2 %
	— — altri	3 %	10,2 %
	III. lumache, escluse quelle di mare:		
	— in recipienti ermeticamente chiusi	4,5 %	7,2 %
	— in altri imballaggi:		
	— — farine e polveri, atte all'alimentazione umana	4,5 %	7,2 %
	— — altri	2,2 %	3,6 %
	IV. calamari (Ommastrephes sagittatus e Loligo sp.p.):		
	— in recipienti ermeticamente chiusi	4,5 %	7,2 %
	— in altri imballaggi:		
	— — farine e polveri, atte all'alimentazione umana	4,5 %	7,2 %
	— — altri	3 %	7,2 %
	V. altri:		
	— di mare:		
	— — in recipienti ermeticamente chiusi	4,5 %	8 %
	— — in altri imballaggi:		
	— — — farine e polveri, atte all'alimentazione umana	4,5 %	8 %
	— — — altri	3 %	8 %
	— non nominati:		
	— — in recipienti ermeticamente chiusi	4,5 %	8 %
	— — in altri imballaggi:		
	— — — farine e polveri atte all'alimentazione umana	4,5 %	8 %
	— — — altri	2,2 %	8 %
04.06	Miele naturale	9 %	28,8 %

Segue TABELLA C — *Segue* ALLEGATO F

Segue **Dazi applicabili ad alcuni « prodotti agricoli non regolamentati »**

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2	3	4
05.15	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei Capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana:		
	A. pesci di lunghezza di 6 cm o meno e gamberetti, secchi	esenzione	3 %
	B. altri:		
	II. animali morti del Capitolo 3:		
	a. uova e lattimi di pesci; esche per la pesca	esenzione	esenzione
	b. altri	esenzione	esenzione
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati:		
	A. patate:		
	I. da semina (1)	esenzione	9,6 %
	II. di primizia:		
	a. dal 1º gennaio al 15 maggio	3,2 %	15 %
	b. dal 16 maggio al 30 giugno	3,2 %	17,8 %
	III. altre:		
	a. destinate alla fabbricazione della fecola (1)	esenzione	5,4 %
	b. non nominate		
	— destinate alla fabbricazione della destrina e del glucosio (1)	esenzione	10,8 %
	— altre	3,2 %	16 %
07.05	Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:		
	A. piselli, ceci e fagioli:		
	I. destinati alla semina	esenzione	7,2 %
	B. lenticchie:		
	I. destinate alla semina	esenzione	3,8 %
	C. altri:		
	I. destinati alla semina	esenzione	6,2 %
08.01	Datteri, banane, ananassi, manghi, mangoste, avocadi, guaiave, noci di cocco, noci del Brasile, noci di acagiù (o di anacardio), freschi o secchi, in guscio o senza guscio:		
	B. banane	esenzione	20 %
	C. ananassi	esenzione	9 %
09.01	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione:		
	A. caffè:		
	I. non torrefatto:		
	a. non decaffeinizzato	esenzione (2)	9,6 %
	b. decaffeinizzato	L. 25 per kg netto	17,8 %
	II. torrefatto:		
	a. non decaffeinizzato	L. 25 per kg netto	21 %
	b. decaffeinizzato	L. 35 per kg netto	25,2 %
	B. bucce e pellicole:		
	— di caffè non torrefatto:		
	— — non decaffeinizzato	L. 16,20 per kg netto	17,8 %
	— — decaffeinizzato	L. 25 per kg netto	17,8 %
	— di caffè torrefatto:		
	— — non decaffeinizzato	L. 25 per kg netto	17,8 %
	— — decaffeinizzato	L. 35 per kg netto	17,8 %

(1) Sono ammesse in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(2) Per il caffè non torrefatto, non decaffeinizzato, originario dei Paesi non membri delle Comunità Europee, diversi dagli Stati Africani e Malgascio Associati e dai Paesi e Territori d'Oltremare Associati, immesso in libera pratica nei Paesi del Benelux, si applica il dazio del 4,6 % sul valore.

Segue TABELLA C

Segue ALLEGATO F

Segue Dazi applicabili ad alcuni « prodotti agricoli non regolamentati »

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
		Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2	3	4
(09.01)	C. succedanei contenenti caffè:		
	— contenenti caffè non decaffeinizzato	L. 25 per kg netto	25,2 %
	— contenenti caffè decaffeinizzato	L. 35 per kg net o	25,2 %
11.05	Farina, semolino e fiocchi, di patate	3,2 %	16,6 %
12.03	Semi, spore e frutti da sementa:		
	A. semi di barbabietole	esenzione	14,2 % (2)
	B. semi da bosco	esenzione	esenzione
	C. semi da foraggio:		
	I. paleo (Festuca pratensis); vecce; semi della specie: fienarola di palude (Poa palustris), spannocchina (Poa trivialis), gramigna dei prati (Poa pratensis); loglierella (Lolium perenne), loglio maggiore (Lolium multiflorum); coda di topo (Phleum pratense); gramigna fusaiola (Festuca rubra); gramigna perenne (Dactylis glomerata); agrostide (Agrostides)	esenzione	7,2 %
	II. trifoglio (Trifolium sp.p.)	esenzione	4,6 %
	III. altri	esenzione	5 %
	D. semi di fiori, semi di cavoli-rapa (Brassica oleracea, varietà caulorapa e gongylodes)	esenzione	9,2 %
	E. altri	esenzione	6 %
12.05	Radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non torrefatte:		
	— fresche	1 %	2,8 %
	— disseccate:		
	— — anche tagliate, ma non torrefatte, destinate alla fabbricazione dei surrogati del caffè (1)	esenzione	1,2 %
	— — altre	2,2 %	4,8 %
12.06	Luppolo (coni e luppolina)	1 %	10,8 %
12.10	Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio:		
	A. barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga ed altre radici da foraggio:		
	I. farine di foraggi verdi disidratate	esenzione	5,4 %
	B. altri:		
	I. farine di foraggi verdi disidratate	esenzione	esenzione
15.02	Sevi (delle specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti « primo sugo »:		
	A. destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari (1)		
	I. delle specie bovina e ovina	esenzione	1,2 %

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(2) Dal 1° novembre 1967 fino al 31 ottobre 1968, per i semi di barbabietole da zucchero delle varietà « Eagle Hill », « Maribo », « Janaz », « Saroz » e « Buszczinski », nei limiti del contingente di 700 tonnellate, previsto in tariffa per la corrispondente voce numero 12.03-A, si applica il dazio di 6,5 % sul valore, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Segue TABELLA C

Segue ALLEGATO F

Segue **Dazi applicabili ad alcuni « prodotti agricoli non regolamentati »**

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
		Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2	3	4
(*15.02*)	B. altri:		
	II. non nominati:		
	a. della specie ovina:		
	— greggi	3,2 %	8,8 %
	— altri	esenzione	8,8 %
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:		
	B. altre:		
	III. non nominate:		
	b. altre:		
	2. non nominate:		
	aa. di ovini	5,5 %	21,2 %
16.04	Preparazioni o conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei:		
	A. caviale e succedanei del caviale:		
	I. caviale (uova di storione)	6,7 %	30 % (1)
	II. altri:		
	— succedanei del caviale in recipienti ermeticamente chiusi di peso lordo superiore a 1 kg o in altri recipienti	6,7 %	30 %
	— succedanei del caviale in recipienti ermeticamente chiusi di peso lordo fino a 1 kg incluso	6,2 %	28 %
	B. salmonidi:		
	— salmone, in recipienti ermeticamente chiusi	2,5 %	14,8 %
	— altri	6,7 %	14,8 %
	C. aringhe:		
	— in recipienti ermeticamente chiusi:		
	— — preparate e conservate in modo da imitare ogni varia preparazione e conservazione di vere e proprie sardine	7,5 %	21,2 %
	— — spratto-sardine (brisling sardines) e aringo-sardine (herring sardines)	7,5 %	21,2 %
	— — kipper snacks	5,5 %	21,2 %
	— — aringhe affumicate, conservate nell'olio dello stesso pesce o in salsa di pomodori	5 %	21,2 %
	— — altre	6,7 %	21,2 %
	— in altri imballaggi	6,7 %	21,2 %
	D. sardine:		
	— in recipienti ermeticamente chiusi	7,5 %	25 %
	— in altri imballaggi	6,7 %	25 %

(1) Fino al 30 novembre 1968, si applica il dazio del 24 % sul valore.

TABELLA C *Segue* ALLEGATO F

Segue **Dazi applicabili ad alcuni « prodotti agricoli non regolamentati »**

ERO LA FFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
		Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
	2	3	4
04)	E. tonni	6,7 %	24,6 %
	F. boniti, sgombri e acciughe:		
	I. boniti e sgombri:		
	— boniti	6,7 %	25 %
	— sgombri:		
	— — in recipienti ermeticamente chiusi:		
	— — — preparati o conservati in modo da imitare ogni varia preparazione e conservazione di vere e proprie sardine	7,5 %	25,6 %
	— — — altri	5,5 %	25 %
	— — in altri imballaggi	6,7 %	25 %
	II. acciughe:		
	— in recipienti ermeticamente chiusi:		
	— — preparate o conservate in modo da imitare ogni varia preparazione e conservazione di vere e proprie sardine	7,5 %	25,6 %
	— — altre	6,7 %	25 %
	— in altri imballaggi	6,7 %	25 %
	G. altre:		
	— pesci non nominati né compresi altrove, preparati e conservati in modo da imitare ogni varia preparazione e conservazione di vere e proprie sardine, in recipienti ermeticamente chiusi	7,5 %	24 %
	— non nominate	6,7 %	22,4 %
05	Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati:		
	A. granchi:		
	— semplicemente cotti (esclusi quelli non sgusciati, semplicemente cotti in acqua, della voce n. 03.03)	4 %	18,4 %
	— altri	4,5 %	18,4 %
	B. altri:		
	— crostacei:		
	— — semplicemente cotti (esclusi quelli non sgusciati, semplicemente cotti in acqua, della voce n. 03.03)	4 %	18,4 %
	— — altri:		
	— — — gamberi in scatola, granchiolini di mare preparati o conservati	2,2 %	15,6 %
	— — — non nominati	4,5 %	20 %
	— molluschi e testacei:		
	— — semplicemente cotti:		
	— — — di mare:		
	— — — — ostriche	4,5 %	20 %
	— — — — altri	3 %	16,8 %
	— — — altri	2,2 %	15,6 %
	— — altri	4,5 %	20 %

Segue TABELLA C

Segue ALLEGATO F

Segue **Dazi applicabili ad alcuni « prodotti agricoli non regolamentati »**

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
		Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2	3	4
20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri:		
	A. con densità superiore a 1,33 a 15° C:		
	I. di uve:		
	a. di valore superiore a 30 U.C. per 100 kg di peso netto:		
	— non concentrati	7 %	41,2 %
	— concentrati (aventi, cioè, un tenore zuccherino totale superiore a 35 per cento)	26,2 %	72 %
	b. altri:		
	2. non nominati:		
	— non concentrati	7 %	41,2 %
	— concentrati (aventi, cioè, un tenore zuccherino totale superiore al 35 per cento)	26,2 %	72 %
	B. con densità uguale o inferiore a 1,33 a 15° C:		
	I. di uve:		
	b. altri:		
	— non concentrati	7 %	28 %
	— concentrati (aventi, cioè, un tenore zuccherino totale superiore a 35 per cento):		
	— — allo stato solido o pastoso	5,2 %	25,2 %
	— — allo stato liquido	4,5 %	24 %
22.04	Mosti di uve parzialmente fermentati, anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole	7 %	35,2 %
22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle):		
	A. vini spumanti:		
	— champagne in bottiglie	10 %	57,12 U. C. per hl
	— altri	12,5 %	49,12 U. C. per hl
	B. altri:		
	I. con gradazione alcolica effettiva di 13° o meno, presentati in recipienti contenenti:		
	a. due litri o meno	7 %	10,48 U. C. per hl
	b. più di due litri	7 %	6,42 U. C. per hl
	II. con gradazione alcolica effettiva superiore a 13° e non superiore a 15°, presentati in recipienti contenenti:		
	a. due litri o meno	7 %	11,68 U. C. per hl
	b. più di due litri	7 %	7,62 U. C. per hl
	III. con gradazione alcolica effettiva superiore a 15° e non superiore a 18°:		
	a. con denominazione di origine, presentati in recipienti contenenti:		
	1. due litri o meno	7 %	14,4 U. C. per hl
	2. più di due litri:		
	aa. vino di Porto, di Madera, di Xeres e Moscatello di Setubal	7 %	11,6 U. C. per hl
	bb. altri	7 %	16,4 U. C. per hl
	b. altri, presentati in recipienti contenenti:		
	1. due litri o meno	7 %	13,48 U. C. per hl
	2. più di due litri	7 %	9,42 U. C. per hl

Segue TABELLA C

Segue ALLEGATO F

Segue **Dazi applicabili ad alcuni «prodotti agricoli non regolamentati»**

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
		Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2	3	4
(*22.05*-B)	IV. con gradazione alcolica effettiva superiore a 18° e non superiore a 22°:		
	a. con denominazione di origine, presentati in recipienti contenenti:		
	1. due litri o meno:		
	— con gradazione alcolica superiore a 18°, fino a 21°	7 %	15,4 U. C. per hl
	— con gradazione alcolica superiore a 21° e non superiore a 22° . .	22,5 %	15,4 U. C. per hl
	2. più di due litri:		
	aa. vino di Porto, di Madera, di Xeres e Moscatello di Setubal:		
	— con gradazione alcolica superiore a 18°, fino a 21°	7 %	12,6 U. C. per hl
	— con gradazione alcolica superiore a 21° e non superiore a 22° . .	22,5 %	12,6 U. C. per hl
	bb. altri:		
	— con gradazione alcolica superiore a 18°, fino a 21°	7 %	17,04 U. C. per hl
	— con gradazione alcolica superiore a 21° e non superiore a 22° . .	22,5 %	39 U. C. per hl
	b. altri:		
	— con gradazione alcolica superiore a 18°, fino a 21°	7 %	14,68 U. C. per hl
	— con gradazione alcolica superiore a 21° e non superiore a 22° . . .	22,5 %	42,60 U. C. per hl
	V. con gradazione alcolica effettiva superiore a 22°, presentati in recipienti contenenti:		
	a. due litri o meno	22,5 %	1,60 U.C. per grado e per hl più 10 U.C. per hl
	b. più di due litri	22,5 %	1,60 U.C. per grado e per hl
22.08	Alcole etilico non denaturato di 80° e più; alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione:		
	A. alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione	7,5 %	10,49 U. C. per hl
	B. alcole etilico non denaturato di 80° e più	7,5 %	18,89 U. C. per hl
22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80°; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati») per la fabbricazione delle bevande:		
	A. alcole etilico non denaturato di meno di 80°:		
	I. di 45,2° o meno, presentato in recipienti contenenti:		
	a. due litri o meno	7,5 %	0,96 U.C. per grado e per hl più 10 U.C. per hl
	b. più di due litri	7,5 %	0,96 U.C. per grado e per hl
	II. altro, presentato in recipienti contenenti:		
	a. due litri o meno	7,5 %	0,96 U.C. per grado e per hl più 10 U.C. per hl
	b. più di due litri	7,5 %	0,96 U.C. per grado e per hl

Segue TABELLA C

Segue ALLEGATO F

Segue **Dazi applicabili ad alcuni « prodotti agricoli non regolamentati »**

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
		Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2	3	4
22.10	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili, presentati in recipienti contenenti:		
	A. due litri o meno:		
	— aceti commestibili	3,2 %	5,30 U. C. per hl.
	— succedanei commestibili dell'aceto	4,5 %	5,14 U. C. per hl
	B. più di due litri:		
	— aceti commestibili	3,2 %	3,93 U. C. per hl
	— succedanei commestibili dell'aceto	4,5 %	3,71 U. C. per hl
23.01	Farine e polveri di carne e di frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi, non adatte all'alimentazione umana; ciccioli:		
	B. farine e polveri di pesci, di crostacei o di molluschi	2 %	2 %
23.03	Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili:		
	A. polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero	esenzione	esenzione
23.05	Fecce di vino; tartaro greggio:		
	— fecce di vino:		
	— — contenenti, in peso, dal 6 % incluso fino al 50 % incluso, di vino . . .	7 %	11,2 %
	— — contenenti, in peso, meno del 6 % di vino: essiccate (polveri, grumi, pezzi irregolari, ecc.)	esenzione	esenzione
	— tartaro greggio	esenzione	esenzione
23.06	Prodotti vegetali atti ad essere utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati nè compresi altrove:		
	A. ghiande di querce, castagne d'India e residui della spremitura di frutta:		
	I. vinaccia:		
	— con tenore di succo del 10 per cento o più, in peso	7 %	11,2 %
	— altra	esenzione	esenzione
24.01	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco:		
	A. tabacchi di valore, per collo, uguale o superiore a 280 U.C. per 100 kg di peso netto	esenzione	9 % con riscossione massima di 42 U. C. per 100 kg di peso netto
	B. altri	esenzione	26 % con riscossione minima di 28,6 U.C. e riscossione massima di 36 U.C. per 100 kg di peso netto

Segue TABELLA C

Segue ALLEGATO F

Segue **Dazi applicabili ad alcuni « prodotti agricoli non regolamentati »**

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
		Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
1	2	3	4
45.01	Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato:		
	A. sughero naturale greggio, in tavole o parti di tavole, di spessore di più di 30 mm	2,5 %	4,2 %
	B. altri:		
	— frantumato, granulato o polverizzato	6 %	6 %
	— non nominati	5,5 %	6 %
54.01	Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami di lino (compresi gli sfilacciati)	esenzione	esenzione
57.01	Canapa (« Cannabis sativa ») greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami di canapa (compresi gli sfilacciati)	esenzione	esenzione

Il Ministro per le finanze
BOSCO

TABELLA D

A. Modificazioni valide fino al 31 ottobre 1968.

1) Voce di tariffa n. 12.03-A; aliquota dei dazi autonomi:

A fianco del dazio autonomo « 15 % », relativo alla voce di tariffa n. 12.03-A, è apposto il richiamo « (3) » ed è inserita, a piè pagina, la seguente nota « (3) »:

« (3) Dal 1° novembre 1967 fino al 31 ottobre 1968, il contingente stabilito nella precedente nota (1) è aumentato da 700 a 1.100 tonnellate ».

2) Allegato F; voce di tariffa n. 12.03-A; aliquota dei dazi « per altre provenienze ».

A fianco del dazio « per altre provenienze » « 14,2 % », relativo alla voce di tariffa n. 12.03-A dello Allegato F alla tariffa, è apposto il richiamo « (3) » ed è inserita, a piè pagina, la seguente nota « (3) »:

« (3) Dal 1° novembre 1967 fino al 31 ottobre 1968, il contingente stabilito nella precedente nota « (2) » è aumentato da 700 a 1.100 tonnellate ».

B. Modificazioni valide fino al 31 dicembre 1968.

1) Voce di tariffa n. 03.01-B-I-b; aliquota dei dazi autonomi.

A fianco del dazio autonomo « 25% », relativo alla voce di tariffa n. 03.01-B-I-b, è apposto il richiamo « (6) » ed è inserita, a pié pagina, la seguente nota « (6) »:

« (6) Per l'anno 1968, per i tonni destinati all'industria conserviera, nei limiti di un contingente di 20.500 tonnellate, si applica il dazio di 0.5% sul valore, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze ».

2) Allegato F; voce di tariffa n. 03.01-B-I-b; aliquota dei dazi.

A fianco delle aliquote dei dazi « per provenienze comunitarie » e « per altre provenienze », relativi alla voce di tariffa n. 03.01-B-I-b dell'Allegato F alla tariffa, è apposto il richiamo « (5) » ed è inserita, a pié pagina, la seguente nota « (5) »:

(5) I tonni destinati all'industria conserviera, nei limiti del contingente di 20.500 tonnellate, previsto in tariffa per la corrispondente voce n. 03.01-B-I-b per l'anno 1968, sono ammessi all'importazione al dazio di 0,50 % sul valore, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per la finanze ».

C. Modificazioni dal 1° luglio 1968.

1) Voce di tariffa n. 32.13; testo della voce.

Il richiamo « (2) », apposto a fianco del testo della voce di tariffa n. 32.13, è modificato in « (1) ».

2) Allegato A; voce di tariffa n. 20.02 ex H; testo della voce.

Il testo della voce di tariffa n. 20.02 ex H dell'Allegato A alla tariffa stessa è modificato come segue :

« ex H. altri, compresi i miscugli, esclusi fagioli, carciofi, cetrioli e cetriolini, melanzane, « comboux », zucche e zucchini ».

3) Allegato A; voce di tariffa n. 20.02-IJ.

La voce di tariffa n. 20.02-IJ dell' Allegato A alla tariffa stessa è soppressa.

4) Voci di tariffa n.ri 27.04-A-II e 27.04-B; aliquota dei dazi autonomi.

A fianco delle aliquote dei dazi autonomi relativi alle voci di tariffa n.ri 27.04-A-II e 27.04-B è apposto il richiamo « (1) » ed è inserita, a piè pagina, la seguente nota « (1) »:

« (1) Il coke destinato alla produzione di ghisa partendo dalla utilizzazione del minerale di ferro, con recupero dei gas sottoprodotti a ciclo integrale, e quello destinato alla produzione di ghise speciali, nonché a quella degli acciai speciali e di qualità, partendo dalla utilizzazione del minerale di ferro, sono ammessi alla importazione in esenzione da dazio, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze ».

Segue TABELLA D

D. Modificazioni dal 1° novembre 1968.

1) Voce di tariffa n. 20.07-A-II-b-1.

La voce di tariffa n. 20.07-A-II-b-1 è modificata come segue:

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(20.07-A-II-b)		1. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%:		
		aa. di limoni o di pomodori	42% (1)	—
	015	*a. di limoni*		
	018	*β. di pomodori*		
	020	bb. di mele	42% (1)	—
		cc. di altre frutta o di ortaggi, compresi i miscugli di succhi	42% (1)	—
	022	*a. di arance*		
	025	*β. di pompelmi e di pomeli*		
	028	*γ. di altri agrumi*		
	030	*δ. di pere*		
	033	*ε non nominati*		

(1) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un prelievo.

2) Voce di tariffa n. 50.09-C-II; aliquota dei dazi convenzionali.

L'aliquota del dazio convenzionale « 15,4 % », relativa alla voce di tariffa n. 50.09-C-II, è modificata in « 14 % ».

E. Modificazioni dal 4 novembre 1968.

1) Capitolo 2; Nota Complementare.

a) Dopo il punto « 9. », è inserito il seguente punto « 10. »:

« 10. « quarto compensato », ai sensi della voce n. 02.01-A-II-a-2-aa, l'insieme costituito:

a) sia da quarti anteriori comprendenti tutte le ossa nonchè il colletto e la spalla e tagliati a dieci costole e dai quarti posteriori comprendenti tutte le ossa nonchè la coscia e la lombata e tagliati a tre costole,

b) sia da quarti anteriori comprendenti tutte le ossa nonchè il colletto e la spalla, tagliati a cinque costole con, nel loro insieme, il culaccio, la parte della cannella ed il petto e dei quarti posteriori comprendenti tutte le ossa nonchè la coscia e la lombata, tagliati a otto costole tagliate.

I quarti anteriori ed i quarti posteriori che costituiscono il « quarto compensato » devono essere presentati contemporaneamente in dogana ed in numero pari ».

b) La numerazione relativa ai punti « 10. » e « 11. » è modificata, rispettivamente, in « 11. » e « 12. ».

2) Voce di tariffa n. 02.01-A-II-a-2-dd-β-a'; testo della voce.

Il testo della voce di tariffa n. 02.01-A-II-a-2-dd-β-a' è modificato come segue:

« a'. quarti anteriori tagliati con un massimo di cinque pezzi e presentati in un unico blocco di congelazione; quarti detti compensati presentati in due blocchi di congelazione, contenenti l'uno il quarto anteriore tagliato con un massimo di cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo ».

F. Modificazioni dal 7 novembre 1968.

Allegato B; voce di tariffa n. ex 08.02-B; testo della voce:

Il testo della voce di tariffa n. ex 08.02-B, dell'Allegato B alla tariffa stessa, è modificato come segue:

« Mandarini e mandarini satsuma (o sazuma), freschi; clementine, tangerini, ed altri simili ibridi di agrumi, freschi ».

G. Modificazioni dal 1° dicembre 1968.

1) Voce di tariffa n. 08.04-B; nota (3), a pié pagina:

La nota « (3) », a pié pagina, relativa alla voce di tariffa n. 08.04-B, è modificata come segue:

« (3) Dal 1° dicembre 1968 fino al 30 novembre 1969, per le uve secche presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 15 kg, nei limiti di un contingente tariffario da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee, si applica il dazio di 1,2 % sul valore, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Salvo ulteriori determinazioni degli Organi competenti delle Comunità Europee, dal 1° dicembre 1968 fino al 30 novembre 1969, il contingente è fissato in 1.470 quintali ».

Segue TABELLA D

2) Voce di tariffa, n. 08.12-A; nota « (2) », a pié pagina.

La nota « (2) », a pié pagina, relativa alla voce di tariffa n. 08.12-A, è modificata come segue:

« (2) Dal 1° dicembre 1968 fino al 30 novembre 1969, si applica dazio del 6 % sul valore ».

3) Voce di tariffa n. 16.04-A-I; nota « (1) », a pié pagina.

La nota « (1) », a pié pagina, relativa alla voce di tariffa n. 16.04-A-I, è modificata come segue:

« (1) Dal 1° dicembre 1968 fino al 30 novembre 1969, si applica il dazio del 24 % sul valore ».

4) Capitolo 58; Nota Complementare; nota « (1) », a pié pagina.

La nota « (1) », a piè pagina, relativa alla Nota Complementare del Capitolo 58, è modificata come segue:

« (1) Dal 1° dicembre 1968 fino al 30 novembre 1969, ai fini dell'applicazione della riscossione massima stabilita per tappeti della voce di tariffa n. 58.01-A, nella determinazione della superficie imponibile non si tiene conto delle testate, delle cimose e delle frange ».

II. Modificazioni dal 1° gennaio 1969.

1) Sezione I.

Alla Sezione I è apposta la seguente Nota legale aggiunta nazionale:

« Salvo le particolari disposizioni previste in tariffa, sui prodotti compresi in questa Sezione contenenti zuccheri e/o materie zuccherine tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di zuccheri e/o di materie zuccherine tassabili effettivamente contenuta nei prodotti stessi ed accertata, mediante analisi, da Laboratori Chimici delle Dogane.

Tuttavia, è in facoltà del dichiarante di chiedere che la sovrimposta di confine sia riscossa nella misura forfettaria indicata a fianco dei seguenti scaglioni riferiti alla quantità dichiarata di zuccheri e/o di materie zuccherine tassabili contenuta in ogni quintale di prodotto: 1) non superiore a 10 %, in peso: 5 kg; 2) superiore a 10 % ma non a 20 %, in peso: 15 kg; 3) superiore a 20 % ma non a 30 %, in peso: 25 kg; 4) superiore a 30 % ma non a 40 %, in peso: 35 kg; 5) superiore a 40 % ma non a 50 %, in peso: 45 kg; 6) superiore a 50 % ma non a 60 %, in peso: 55 kg; 7) superiore a 60 % ma non a 70 %, in peso: 65 kg; 8) superiore a 70 % ma non a 80 %, in peso: 75 kg; 9) superiore a 80 % ma non a 90 %, in in peso: 85 kg; 10) superiore a 90 %, in peso: 95 kg. Nondimeno, se la Dogana ritiene che i suddetti prodotti contengano zuccheri e/o materie zuccherine tassabili in misura superiore al dichiarato, essi saranno sottoposti ad analisi e la sovrimposta di confine sarà commisurata all'aliquota forfettaria stabilita per lo scaglione corrispondente alla quantità effettivamente accertata, qualora risulti superiore al dichiarato.

Se l'analisi del prodotto non consente di accertare le quantità delle singole categorie di zuccheri e/o di materie zuccherine soggette ad aliquote diverse di imposta, questa sarà commisurata a quella del prodotto su cui grava l'aliquota più elevata ».

2) Voce di tariffa n. 04.02-B; testo della voce.

I richiami « (1) » e « (2) », apposti a fianco del testo della voce di tariffa n. 04.02-B, sono depennati e sono soppresse, a pié pagina, le relative note « (1) » e « (2) ».

3) Voce di tariffa n. 04.05-B-I; testo della voce.

Il richiamo « (3) », apposto a fianco del testo della voce di tariffa n. 04.05-B-I, è depennato ed è soppressa, a pié pagina, la relativa nota « (3) ».

4) Voce di tariffa n. 05.15-B.

La voce di tariffa n. 05.15-B è modificata come segue:

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(05.15)		B. altri:		
	04	I. animali morti del Capitolo 3	esenzione	—
		II. non nominati:		
	07	a. uova e lattimi di pesci; cocciniglie; sangue di bestiame; esche per la pesca	esenzione	esenzione
		b. altri (1)	esenzione	—
	17	*1. seme di bachi da seta*		
	21	*2. non nominati*		

(1) *L'importazione del seme di bachi da seta è subordinata alle norme stabilite per la produzione e il commercio di esso nell'interno della Repubblica.*

Segue TABELLA D

5) Sezione II.

Alla Sezione II è apposta la seguente Nota legale aggiunta nazionale:

« Salvo le particolari disposizioni previste in tariffa, sui prodotti compresi in questa Sezione contenenti zuccheri e/o materie zuccherine tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di zuccheri e/o di materie zuccherine tassabili effettivamente contenuta nei prodotti stessi ed accertata, mediante analisi, dai Laboratori Chimici delle Dogane.

Tuttavia, è in facoltà del dichiarante di chiedere che la sovrimposta di confine sia riscossa nella misura forfettaria indicata a fianco dei seguenti scaglioni riferiti alla quantità dichiarata di zuccheri e/o di materie zuccherine tassabili contenuta in ogni quintale di prodotto: 1) non superiore a 10 %, in peso: 5 kg; 2) superiore a 10 % ma non a 20 %, in peso: 15 kg; 3) superiore a 20 % ma non a 30 %, in peso: 25 kg; 4) superiore a 30 % ma non a 40 %, in peso: 35 kg; 5) superiore a 40 % ma non a 50 %, in peso: 45 kg; 6) superiore a 50 % ma non a 60 %, in peso: 55 kg; 7) superiore a 60 % ma non a 70 %, in peso: 65 kg; 8) superiore a 70 % ma non a 80 %, in peso: 75 kg; 9) superiore a 80 % ma non a 90 %, in in peso: 85 kg; 10) superiore a 90 %, in peso: 95 kg. Nondimeno, se la Dogana ritiene che i suddetti prodotti contengano zuccheri e/o materie zuccherine tassabili in misura superiore al dichiarato, essi saranno sottoposti ad analisi e la sovrimposta di confine sarà commisurata all'aliquota forfettaria stabilita per lo scaglione corrispondente alla quantità effettivamente accertata, qualora risulti superiore al dichiarato.

Se l'analisi del prodotto non consente di accertare le quantità delle singole categorie di zuccheri e/o di materie zuccherine soggette ad aliquote diverse di imposta, questa sarà commisurata a quella del prodotto su cui grava l'aliquota più elevata ».

6) Voce di tariffa n. 06.04.

La voce di tariffa n. 06.04 è modificata come segue:

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
06.04		**Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati, ad esclusione dei fiori e dei boccioli della voce n. 06.03:**		
	02	A. licheni delle renne	10%	esenzione
		B. altri:		
	04	I. freschi	12%	11,2%
	11	II. semplicemente disseccati.	10%	9,2%
	14	III. non nominati	17%	—

7) Sezione III; Note legali aggiunte nazionali.

Dopo la Nota legale aggiunta nazionale B) alla Sezione III, è inserita la seguente Nota legale aggiunta nazionale C):

« C. zuccheri e/o materie zuccherine tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di zuccheri e/o di materie zuccherine tassabili effettivamente contenuta nei prodotti stessi ed accertata, mediante analisi, dai Laboratori Chimici delle Dogane.

Tuttavia, è in facoltà del dichiarante di chiedere che la sovrimposta di confine sia riscossa nella misura forfettaria indicata a fianco dei seguenti scaglioni riferiti alla quantità dichiarata di zuccheri e/o di materie zuccherine tassabili contenuta in ogni quintale di prodotto: 1) non superiore a 10 %, in peso: 5 kg; 2) superiore a 10 % ma non a 20 %, in peso: 15 kg; 3) superiore a 20 % ma non a 30 %, in peso: 25 kg; 4) superiore a 30 % ma non a 40 %, in peso: 35 kg; 5) superiore a 40 % ma non a 50 %, in peso: 45 kg; 6) superiore a 50 % ma non a 60 %, in peso: 55 kg; 7) superiore a 60 % ma non a 70 %, in peso: 65 kg; 8) superiore a 70 % ma non a 80 %, in peso: 75 kg; 9) superiore a 80 % ma non a 90 %, in in peso: 85 kg; 10) superiore a 90 %, in peso: 95 kg. Nondimeno, se la Dogana ritiene che i suddetti prodotti contengano zuccheri e/o materie zuccherine tassabili in misura superiore al dichiarato, essi saranno sottoposti ad analisi e la sovrimposta di confine sarà commisurata all'aliquota forfettaria stabilita per lo scaglione corrispondente alla quantità effettivamente accertata, qualora risulti superiore al dichiarato.

Se l'analisi del prodotto non consente di accertare le quantità delle singole categorie di zuccheri e/o di materie zuccherine soggette ad aliquote diverse di imposta, questa sarà commisurata a quella del prodotto su cui grava l'aliquota più elevata ».

8) Voce di tariffa n. 15.07-B-I; testo della voce:

Il testo della voce di tariffa n. 15.07-B-I è modificato come segue:

« I. oli di legno della Cina, di abrasin, di Tung, di oleococca o di oiticica, greggi; oli depurati o raffinati, ad esclusione della cera del Giappone ».

9) Voce di tariffa n. 15.07-C-I b-1-cc-α; testo della voce.

Il testo della voce di tariffa n. 15.07-C-I-b-1-cc-α è modificato come segue:

« **α. oli di arachidi, di cocco, di colza, di lino, di ravizzone, di girasole, di illipe, di karité, di dumari, di tulucuna o di babassù** ».

Segue TABELLA D

10) Voce di tariffa n. 15.07-C-I-b-2-bb-α; testo della voce.

Il testo della voce di tariffa n. 15.07-C-I-b-2-bb-α è modificato come segue:

« *a*. oli di colza, di lino, di ravizzone, di girasole, di illipe, di karité, di dumari, di tulucuna o di babassù ».

11) Voce di tariffa n. 15.07-C-II-b-2-bb-β-a'; testo della voce.

Il testo della voce di tariffa n. 15.07-C-II-b-2-bb-β-a' è modificato come segue:

« a'. oli il cui tenore, in peso, in acidi grassi liberi, è del 50% o più ».

12) Voce di tariffa n. 15.12-B.

La voce di tariffa n. 15.12-B è modificata come segue:

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(15.12)		B. altrimenti presentati:		
		I. grassi e oli di pesci o di mammiferi marini, idrogenati, anche raffinati, ma non preparati	17% (1)	17%
	02	*a. di balena o di capodoglio*		
	03	*b. altri*		
		II. altri	17% (1)	—
		a. animali		
	05	*1. di balena o di capodoglio*		
	06	*2. altri*		
	11	*b. vegetali*		

(1) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee, per tutti o parte dei prodotti classificabili in questa voce, in aggiunta al dazio, è prevista la riscossione di un diritto di compensazione da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

13) Voce di tariffa n. 15.17-A.

La voce di tariffa n. 15.17-A è modificata come segue:

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(15.17)		A. contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva:		
	01	I. paste di saponificazione (« soap-stocks »)	7% (1)	—
	08	II. altri	2% (1)	—

(1) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

14) Voce di tariffa n. 15.17-B-I; testo della voce.

Il testo della voce di tariffa n. 15.17-B-I è modificato come segue:

« I. morchie o fecce di olio; paste di saponificazione (« soap-stocks ») ».

Segue TABELLA D

15) Sezione IV; Note legali aggiunte nazionali.

Dopo la Nota legale aggiunta nazionale B) alla Sezione IV, sono inserite le seguenti Note legali aggiunte nazionali C) e D):

« C) *zuccheri e/o materie* zuccherine tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di zuccheri e/o di materie zuccherine tassabili effettivamente contenuta nei prodotti stessi ed accertata, mediante analisi, dai Laboratori Chimici delle Dogane.

Tuttavia, è *in facoltà* del dichiarante di chiedere che la sovrimposta di confine sia riscossa nella misura forfettaria indicata a fianco dei seguenti scaglioni riferiti alla quantità dichiarata di zuccheri e/o di materie zuccherine tassabili contenuta in ogni quintale di prodotto: 1) non superiore a *10 %, in peso:* 5 kg; 2) superiore a 10 % ma *non* a 20 %, *in peso:* 15 kg; 3) superiore a 20 % ma non a 30 %, in peso: 25 kg; 4) superiore a 30 % ma non a 40 %, in peso: 35 kg; 5) superiore a 40 % ma non a 50 %, in peso: 45 kg; 6) superiore a 50 % ma non a 60 %, in peso: 55 kg; 7) superiore a 60 % ma non a 70 %, in peso: *65 kg; 8) superiore* a 70 % ma non a 80 %, *in peso:* 75 kg; 9) superiore a 80 % ma non a 90 %, in in peso: 85 kg; 10) superiore a 90 %, in peso: 95 kg. Nondimeno, se la Dogana ritiene che i suddetti prodotti contengano zuccheri e/o materie zuccherine tassabili in misura superiore al dichiarato, essi saranno sottoposti ad *analisi* e la *sovrimposta* di confine *sarà commisurata* all'aliquota forfettaria stabilita per lo scaglione corrispondente alla quantità effettivamente accertata, qualora risulti superiore al dichiarato.

Se l'analisi *del prodotto non consente* di accertare le quantità delle singole categorie di zuccheri e/o di materie zuccherine soggette ad aliquote diverse di imposta, questa sarà commisurata a quella del prodotto su cui grava l'aliquota più elevata;

D) cacao, si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di consumo sul cacao *torrefatto, decorticato,* ecc., sulla quantità effettivamente contenuta di detto prodotto ed accertata, mediante analisi, dai Laboratori Chimici delle Dogane ».

16) Voce di tariffa n. 17.02-F; testo della voce.

Il richiamo « (2) », apposto a fianco del testo della voce di tariffa n. 17.02-F, è depennato ed è soppressa, a pié pagina, la relativa nota « (2) ».

17) Voce di tariffa n. 17.04; testo della voce:

a) I richiami « (7) », « (9) », « (10) » e « (11) », apposti a fianco del testo della voce di tariffa n. 17.04, sono depennati e sono soppresse, a pié pagina, le relative note « (7) », « (9) », « (10) » e « (11) ».

b) La nota « (8) », a piè pagina, relativa alla voce di tariffa n. 17.04, è modificata come segue:

« (8) *Sui prodotti di questa voce, contenenti burro di cacao, si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di consumo sulla quantità effettivamente contenuta di detto prodotto ed accertata, mediante analisi, dai Laboratori Chimici delle Dogane* ».

18) Voce di tariffa n. 17.05; testo della voce.

I richiami « (1) » e « (2) », apposti a fianco del testo della voce di tariffa n. 17.05, sono depennati e sono soppresse, a pié pagina, le relative note « (1) » e « (2) ».

19) Voce di tariffa n. 18.06; testo della voce.

I richiami « (7) » e « (8) », apposti a fianco del testo della voce di tariffa n. 18.06, sono depennati e sono soppresse, a pié pagina, le relative note « (7) » e « (8) ».

20) Voce di tariffa n. 18.06-D-II-b-2.

La voce di tariffa n. 18.06-D-II-b-2 è modificata come segue:

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(18.06-D-II-b)		2. altre :		
	58	aa. preparazioni per la fabbricazione della cioccolata e di prodotti di cioccolata detti « chocolate milk crumb », aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 6,5 % ed inferiore all'11 %, aventi tenore, in peso, di cacao superiore al 6,5 % ed inferiore al 15 % ed aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) superiore al 50 % ed inferiore al 60 %, presentate in pezzi irregolari	22,3 % (1) (2)	22,3 % (1) (2) con riscossione massima del 27% sul valore più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio).
	59	bb. non nominate	22,3 % (1) (2)	—

(1) Il dazio sul valore si applica temporaneamente nella misura del 19 %.

(2) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 160/66 e dalle relative norme di applicazione.

Segue TABELLA D

21) Voce di tariffa n. 19.02; testo della voce.

I richiami « (1) », « (2) », « (3) » e « (4) », apposti a fianco de' testo della voce di tariffa n. 19.02, sono depennati e sono soppresse, a pié pagina, le relative note « (1) », « (2) », « (3) », e « (4) ».

22) Voce di tariffa n. 19.02-B-I.

La voce di tariffa n. 19.02-B-I è modificata come segue:

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(19.02-B)		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:		
		a. invariato		
		b. invariato		
		c. invariato		
		d. invariato		
		e. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 65 % e inferiore all'80 %:		
	35	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) . . .	19,6 % (1) (2)	16,1 % (1) (2)
	38	2. altre	19,6 % (1) (2)	16,1 % (1) (2)
		f. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore allo 80 % e inferiore all'85 %:		
	39	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) .	19,6 % (1) (2)	16,1 % (1) (2)
	40	2. altre	19,6 % (1) (2)	16,1 % (1) (2)
	43	g. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore allo 85 %	19,6 % (1) (2)	16,1 % (1) (2)

(1) Il dazio sul valore si applica temporaneamente nella misura del 16 %.

(2) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 160/66 e dalle relative norme di applicazione.

23) Voce di tariffa n. 19.08; testo della voce.

I richiami « (2) », « (3) », « (4) », « (5) », « (6) », « (7) » e « (8) », apposti a fianco del testo della voce di tariffa n. 19.08, sono depennati e sono soppresse, a pié pagina, le relative note « (2) », « (3) », « (4) », « (5) », « (6) », « (7) » e « (8) ».

24) Voce di tariffa n. 20.01; testo della voce.

Il richiamo « (1) », apposto a fianco del testo della voce di tariffa n. 20.01, è depennato ed è soppressa, a pié pagina, la relativa nota « (1) ».

Segue TABELLA D

25) Voce di tariffa n. 20.03; testo della voce.

Il richiamo «(1)», apposto a fianco del testo della voce di tariffa n. 20.03, è depennato ed è soppressa, a pié pagina, la relativa nota «(1)».

26) Voce di tariffa n. 20.04; testo della voce.

Il richiamo «(2)», apposto a fianco del testo della voce di tariffa n. 20.04, è depennato ed è soppressa, a pié pagina, la relativa nota «(2)».

27) Voce di tariffa n. 20.05; testo della voce.

Il richiamo «(3)», apposto a fianco del testo della voce di tariffa n. 20.05, è depennato ed è soppressa, a pié pagina, la relativa nota «(3)».

28) Voci di tariffa n.ri 20.06-B-I e 20.06-B-II; testo delle voci:

a) Il richiamo «(1)», apposto a fianco del testo delle voci di tariffa n.ri 20.06-B-I e 20.06-B-II, è depennato ed è soppressa, a pié pagina, la relativa nota «(1)».

b) I richiami «(3)», «(4)», e «(5)», apposti a fianco del testo della voce di tariffa n. 20.06-B-II, sono depennati e sono soppresse, a pié pagina, le relative note «(3)», «(4)» e «(5)».

29) Voce di tariffa n. 20.07; testo della voce.

Il richiamo «(1)», apposto a fianco del testo della voce di tariffa n. 20.07, è depennato ed è soppressa, a pié pagina, la relativa nota «(1)».

30) Voce di tariffa n. 20.07-B-I; testo della voce.

Il richiamo «(4)», apposto a fianco del testo della voce di tariffa n. 20.07-B-I, è depennato ed è soppressa, a pié pagina, la relativa nota «(4)».

31) Voce di tariffa n. 21.07; nota «(3)», a pié pagina.

La nota «(3)», a pié pagina, relativa alla voce di tariffa n. 21.07, è modificata come segue:

«(3) *Sulle preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove contenenti alcole, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed ogni altro dirittoche, all'interno, sia applicabile all'alcole etilico (spirito), sulla quantità di alcole etilico effettivamente contenuta ed accertata, mediante analisi, dai Laboratori Chimici delle Dogane*».

32) Voce di tariffa n. 22.02; testo della voce.

Il richiamo «(1)», apposto a fianco del testo della voce di tariffa n. 22.02, è depennato ed è soppressa, a pié pagina, la relativa nota «(1)».

33) Voce di tariffa n. 22.06; nota «(1)», a pié pagina.

La nota «(1)», a pié pagina, relativa alla voce di tariffa n. 22.06, è modificata come segue:

«(1) *È vietata l'importazione dei vini vermut e degli altri vini aromatizzati che, a norma delle disposizioni vigenti nello Stato, sono da ritenersi non genuini.*

Sui prodotti di questa voce si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcole etilico (spirito), sull'alcole eccedente i 12 gradi, trascurando le frazioni di grado non superiori a 5/10 e calcolando per un grado intero quelle superiori».

Segue TABELLA **D**

34) Voce di tariffa n. 22.09-A.

La voce di tariffa n. 22.09-A è modificata come segue:

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(22.09)		A. alcole etilico non denaturato di meno di 80°, presentato in recipienti contenenti (1):		
		I. due litri o meno:		
	01 (litri anidri)	a. di 45,2° o meno	1,60 U.C. per grado e per hl più 10 U.C. per hl	1,60 U.C. per grado e per hl più 10 U.C. per hl
	05 (litri anidri)	b. di più di 45,2°	1,60 U.C. per grado e per hl più 10 U.C. per hl	—
		II. più di due litri:		
	08 (litri anidri)	a. di 45,2° o meno	1,60 U.C. per grado e per hl	1,60 U.C. per grado e per hl
	11 (litri anidri)	b. di più di 45,2°	1,60 U.C. per grado e per hl	—

(1) È vietata l'importazione dell'alcole etilico (spirito), che abbia meno di 95 gradi all'alcolometro centesimale ufficiale.
Sull'alcole etilico, compreso quello comunque denaturato importato dall'estero, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine, in misura corrispondente all'imposta di fabbricazione, ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcole etilico (spirito).

35) Voce di tariffa n. 22.09-B; nota « (1) », a pié pagina.

La nota « (1) », a pié pagina, relativa alla voce di tariffa n. 22.09-B, è modificata come segue:

« *(1) Sulle preparazioni alcoliche composte per la fabbricazione di bevande, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcole etilico (spirito), da commisurare sulla gradazione alcolica effettiva, accertata, mediante analisi, dai Laboratori Chimici delle Dogane* ».

36) Voce di tariffa n. 22.09-C; note « (2) » e « (4) », a pié pagina.

Le note « (2) » e « (4) », a pié pagina, relative alla voce di tariffa n. 22.09-C, sono sostituite dalla seguente nota « (2) » ed è depennato, a fianco del testo della voce, il richiamo « (4) »:

« *(2) Sulle bevande alcoliche diverse dalle acquavili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcole etilico (spirito), da commisurare sulla gradazione alcolica effettiva, accertata, mediante analisi, dai Laboratori Chimici delle Dogane* ».

37) Voce di tariffa n. 22.09-C-III-a; testo della voce.

Il testo della voce di tariffa n. 22.09-C-III-a è modificato come segue:

« a. whisky detto « Bourbon », presentato in recipienti contenenti (4): »,

ed è apposta, a pié pagina, la seguente nota « (4) ».

« (4) È ammesso in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze ».

Segue TABELLA D

38) Voce di tariffa n. 22.09-C-V.

La voce di tariffa n. 22.09-C-V è modificata come segue:

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(22.09-C)		**V. altri, presentati in recipienti contenenti:**		
		a. due litri o meno:		
		1. liquori, acquaviti (diverse dalle acquaviti di frutta a nocciolo, di frutta con semi o di residui della spremitura di frutta con semi), aventi tenore in alcole etilico di 45,2° o meno	**1,60 U.C. per grado e per hl più 10 U.C. per hl**	**1,60 U.C. per grado e per hl più 10 U.C. per hl**
	62 (litri anidri)	*aa. liquori*		
		bb. acquaviti:		
	63 (litri anidri)	*α. di vino o di vinaccia*		
	65 (litri anidri)	*β. altre*		
		2. altri	**1,60 U.C. per grado e per hl più 10 U.C. per hl**	—
		aa. acquaviti:		
	68 (litri anidri)	*α. di vino o di vinaccia*		
	69 (litri anidri)	*β. altre, di frutta*		
	70 (litri anidri)	*γ. altre, non nominate*		
	72 (litri anidri)	*bb. non nominati*		
		b. più di due litri:		
		1. liquori, acquaviti (diverse dalle acquaviti di frutta a nocciolo, di frutta con semi o di residui della spremitura di frutta con semi), aventi tenore in alcole etilico di 45,2° o meno	**1,60 U.C. per grado e per hl**	**1,60 U.C. per grado e per hl**
	75 (litri anidri)	*aa. liquori*		
		bb. acquaviti:		
	78 (litri anidri)	*α. di vino o di vinaccia*		
	82 (litri anidri)	*β. altre*		
		2. altri	**1,60 U.C. per grado e per hl**	—
		aa. acquaviti:		
	83 (litri anidri)	*α. di vino o di vinaccia*		
	85 (litri anidri)	*β. altre, di frutta*		
	88 (litri anidri)	*γ. altre, non nominate*		
	92 (litri anidri)	*bb. non nominati*		

Segue TABELLA D

39) Voce di tariffa n. 23.02-B-I; testo della voce.

Il testo della voce di tariffa n. 23.02-B-I è modificato come segue:

« I. aventi tenore di amido superiore al 7 %, in peso ».

40) Voce di tariffa n. 23.07; testo della voce.

Il richiamo « (1) », apposto a fianco del testo della voce di tariffa n. 23.07, è depennato ed è soppressa, a piè pagina, la relativa nota « (1) ».

41) Sezione VI; Note legali aggiunte nazionali.

La Nota legale aggiunta nazionale A) IV) alla Sezione VI, è modificata come segue:

« IV) zuccheri e/o materie zuccherine tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di zuccheri e/o di materie zuccherine tassabil. effettivamente contenuta nei prodotti stessi ed accertata, mediante analisi, dai Laboratori Chimici delle Dogane.

Tuttavia, è in facoltà del dichiarante di chiedere che la sovrimposta di confine sia riscossa nella misura forfettaria indicata a fianco dei seguenti scaglioni riferiti alla quantità dichiarata di zuccheri e/o di materie zuccherine tassabili contenuta in ogni quintale di prodotto: 1) non superiore a 10 %, in peso: 5 kg; 2) superiore a 10 % ma non a 20 %, in peso: 15 kg; 3) superiore a 20 % ma non a 30 %, in peso: 25 kg; 4) superiore a 30 % ma non a 40 %, in peso: 35 kg; 5) superiore a 40 % ma non a 50 %, in peso: 45 kg; 6) superiore a 50 % ma non a 60 %, in peso: 55 kg; 7) superiore a 60 % ma non a 70 %, in peso: 65 kg; 8) superiore a 70 % ma non a 80 %, in peso: 75 kg; 9) superiore a 80 % ma non a 90 %, in peso: 85 kg; 10) superiore a 90 %, in peso: 95 kg. Nondimeno, se la Dogana ritiene che i suddetti prodott contengano zuccheri e/o materie zuccherine tassabili in misura superiore al dichiarato, essi saranno sottoposti ad analisi e la sovrimposta di confine sarà commisurata all'aliquota forfettaria stabilita per lo scaglione corrispondente alla quantità effettivamente accertata, qualora risult. superiore al dichiarato.

Se l'analisi del prodotto non consente di accertare le quantità delle singole categorie d zuccheri e/o di materie zuccherine soggette ad aliquote diverse di imposta, questa sarà commisurata a quella del prodotto su cui grava l'aliquota più elevata »;

42) Capitolo 30; Note legali aggiunte nazionali.

La Nota legale aggiunta nazionale C) è soppressa.

43) Voce di tariffa n. 33.01-A-III-a; testo della voce.

Il testo della voce di tariffa n. 33.01-A-III-a è modificato come segue:

« a. di citronella, di legno di rosa della Giamaica (Amyris balsamifera) o di vetivor (Votivoria zizanioides) ».

44) Voce di tariffa n. 40.13-A; testo della voce.

Il testo della voce di tariffa n. 40.13-A è modificato come segue:

« A. guanti, comprese le muffole ».

45) Voce di tariffa n. 45.04.

La voce di tariffa n. 45.04 è modificata come segue:

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
45.04		Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero agglomerato:		
	01	A. rondelle destinate alla fabbricazione di tappi-corona (1)	11%	18,4%
		B. altri	20%	18,4%
	04	*I. pannelli, lastre, mattoni, quadrelli, e simili*		
	07	*II. non nominati*		

(1) Sono ammesse in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Segue TABELLA D

46) Voce di tariffa n. 47.01-A; nota « (2) », a pié pagina.

La nota « (2) », a pié pagina, relativa alla voce di tariffa n. 47.01-A, è modificata come segue:

« (2) Dal 1° gennaio 1969 fino al 31 dicembre 1969, se destinate alla produzione cartaria, sono ammesse all'importazione in esenzione da dazio, nei limiti di un contingente di 200.000 tonnellate, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze ».

47) Voci di tariffa n.ri 47.01-B-I-a, 47.01-B-I-b, 47.01-B-II-a e 47.01-B-II-b; nota « (4) », a pié pagina.

La nota « (4) », a pié pagina, relativa alle voci di tariffa n.ri 47.01-B-I-a, 47.01-B-I-b, 47.01-B-II-a e 47.01-B-II-b, è modificata come segue:

« (4) Dal 1° gennaio 1969 fino al 31 dicembre 1969, sono ammesse all'importazione in esenzione da dazio, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze:

a) se destinate alla produzione cartaria, nei limiti di un contingente di 1.250.000 tonnellate;

b) se destinate alla fabbricazione del cellophane, nei limiti di un contingente di 33.000 tonnellate;

c) se destinate alla fabbricazione di materiale di carica per polveri da stampaggio ureiche e melamminiche, nei limiti di un contingente di 8.000 tonnellate;

d) se destinate alla fabbricazione di carbossimetilcellulosa, nei limiti di un contingente di 2.300 tonnellate;

e) se destinate alla fabbricazione di acetati di cellulosa della voce di tariffa n. 39.03-B-III, nei limiti di un contingente di 6.000 tonnellate;

f) se destinate alla fabbricazione di celluloide, nei limiti di un contingente di 1.500 tonnellate.

Contingenti globali per i prodotti delle voci n.ri 47.01-B-I-a, 47.01-B-I-b, 47.01 B-II-a e 47.01-B-II-b.»

48) Capitolo 48; Note.

La Nota « (8) » del Capitolo 48 è modificata come segue:

« (8) La carta, il cartone, l'ovatta di cellulosa ed i lavori di tali materie sono compresi in questo Capitolo anche quando presentino diciture stampate o figure, purchè di carattere accessorio, che non siano di natura tale da modificare la loro destinazione iniziale e da farli considerare come oggetti classificabili nel Capitolo 49.

Tuttavia, i modelli per sartoria, di carta o di cartoni, sono da classificare nella voce n. 48.21, qualunque siano le diciture stampate che essi presentano ».

49) Voce di tariffa n. 59.11-A.

La voce di tariffa n. 59.11-A è modificata come segue:

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
59.11		A. tessuti gommati:		
	01	I. invariato		
	02	II. tessuti combinati con gomma spugnosa o cellulare	18%	14,4%
		III. altri	18%	11,8%
	06	*a. per pneumatici*		
	09	*b. non nominati*		

50) Voci di tariffa n.ri 73.01-B-II-b e 73.01-C-II; nota « (4) », a pié pagina.

La nota « (4) », a pié pagina, relativa alle voci di tariffa n.ri 73.01-B-II-b e 73.01-C-II, è modificata come segue:

« (4) Dal 1° gennaio 1969 fino al 31 dicembre 1970, con riscossione minima di 5 U. C. per 1.000 kg di peso netto ».

Segue TABELLA D

51) Voci di tariffa n.ri 73.01-B-II-b e 73.01-C-II; aliquota dei dazi.

A fianco delle aliquote dei dazi autonomi e convenzionali relativi alle voci di tariffa n.ri 73.01-B-II-b e 73.01-C-II è apposto il richiamo « (5) » ed è inserita, a pié pagina, la seguente nota « (5) »:

« (5) Dal 1° gennaio 1969 fino al 31 dicembre 1969, per le ghise speciali con contenuto massimo di 0,03 % di manganese, delle voci di tariffa n.ri ex 73.01-B-II-b ed ex 73.01-C-II, destinate alla trasformazione nell'interno del Paese, nei limiti di un contingente globale di importazione di 15.000 tonnellate, si applica il dazio di 4,6% sul valore, senza la riscossione minima di cui alla precedente nota (4), subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze ».

52) Voce di tariffa n. 73.01-D-I; aliquota dei dazi autonomi.

A fianco del dazio autonomo « 5 % », relativo alla voce di tariffa n. 73.01-D-I, è apposto il richiamo « (6) », ed è inserita, a pié pagina, la seguente nota « (6) »:

« (6) Dal 1° gennaio 1969 fino al 30 giugno 1969, si applica il dazio dell'1 % sul valore ».

53) Voce di tariffa n. 73.02-M.

La voce di tariffa n. 73.02-M è modificata come segue:

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(73.02)		M. altre:		
	47	I. ferro-calcio-silico-manganese e ferro-silico-calcio	7%	7%
	51	II. non nominate	7%	—

54) Voce di tariffa n. 73.13-A-I; aliquota dei dazi autonomi.

A fianco del dazio autonomo « 12 % », relativo alla voce di tariffa n. 73.13-A-I, è apposto il richiamo « (2) » ed è inserita, a piè pagina, la seguente nota « (2) »:

« (2) Dal 1° gennaio 1969 fino al 31 dicembre 1969, per le lamiere dette « magnetiche », aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt per Kg inferiore o uguale a 0,40 watt (lamiere a grani orientati di qualità M 4), destinate alla utilizzazione nel territorio nazionale, nei limiti di un contingente globale di importazione di 1.000 tonnellate, per i prodotti di questa voce e per quelli della voce n. ex 73.15-B-VI-a-1, si applica il dazio del 6 % sul valore, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze ».

55) Voce di tariffa n. 73.15-A-IV-b-1; aliquota dei dazi autonomi.

A fianco del dazio autonomo « 10 % », relativo alla voce di tariffa n. 73.15-A-IV-b-1, è apposto il richiamo « (1) » ed è inserita, a pié pagina, la seguente nota « (1) »:

« (1) Dal 1° gennaio 1969 fino al 30 giugno 1969, per la vergella o bordione destinata all'industria dei pneumatici (vergella o bordione di acciaio fino al carbonio, semplicemente laminata a caldo, di diametro compreso tra 4,5 mm e 6 mm e con tenore di carbonio compreso tra 0,62 % e 0,74 %), nei limiti di un contingente di 4.000 tonnellate, è sospesa l'applicazione del dazio subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze ».

56) Voce di tariffa n. 73.15-B-VI-a-1; aliquota dei dazi autonomi.

A fianco del dazio autonomo « 12 % », relativo alla voce di tariffa n. 73.15-B-VI-a-1, è apposto il richiamo « (1) » ed è inserita, a piè pagina, la seguente nota « (1) »:

« (1) Dal 1° gennaio 1969 fino al 31 dicembre 1969, per le lamiere dette « magnetiche », aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt per Kg inferiore o uguale a 0,40 watt (lamiere a grani orientati di qualità M 4), destinate alla utilizzazione nel territorio nazionale, nei limiti di un contingente globale di importazione di 1.000 tonnellate, per i prodotti di questa voce e per quelli della voce n. ex 73.13-A-I, si applica il dazio del 6 % sul valore, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze ».

57) Voce di tariffa n. 73.16-A-II-b; aliquota dei dazi autonomi.

A fianco del dazio autonomo « 10 % », relativo alla voce di tariffa n. 73.16-A-II-b, è apposto il richiamo « (1) » ed è inserita, a pié pagina, la seguente nota « (1) »:

« (1) Dal 1° gennaio 1969 fino al 30 giugno 1969, si applica il dazio del 6 % sul valore ».

Segue TABELLA D

58) Voce di tariffa n. 73.18.

La voce di tariffa n. 73.18 è modificata come segue:

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
73.18		**Tubi (compresi i loro sbozzi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce n. 73.19:**		
		A. diritti e a pareti di spessore uniforme greggi, senza saldatura di sezione circolare, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete (1)	14%	10,8%
	01	*I. di acciai legati*		
	04	*II. di ferro, di acciai non legati, di acciai fini al carbonio*		
	07	B. diritti e a pareti di spessore uniforme, diversi da quelli compresi nella precedente voce n. 73.18-A, di lunghezza massima di 4,50 m, di acciaio legato contenente, in peso, da 0,90 a 1,15 % incluso di carbonio e da 0,50 a 2 % incluso di cromo e, eventualmente, 0,50 % o meno di molibdeno.	14%	10,8%
		C. altri	14%	12,4%
		I. diritti e a pareti di spessore uniforme:		
		a. di acciai legati:		
		1. senza saldatura:		
	11	*aa. greggi*		
	14	*bb. lavorati*		
		2. altri:		
	17	*aa. greggi*		
	21	*bb. lavorati*		
		b. di ferro di acciai non legati, di acciai fini al carbonio:		
		1. senza saldatura:		
	24	*aa. greggi*		
	27	*bb. lavorati*		
		2. altri:		
	31	*aa greggi*		
	34	*bb. lavorati*		
		II. non nominati:		
		a. di acciai legati:		
		1. senza saldatura:		
	37	*aa. greggi*		
	41	*bb. lavorati*		
		2. altri:		
	44	*aa. greggi*		
	47	*bb. lavorati*		
		b. di ferro, di acciai non legati, di acciai fini al carbonio:		
		1. senza saldatura:		
	51	*aa. greggi*		
	54	*bb. lavorati*		
		2. altri:		
	57	*aa. greggi*		
	61	*bb. lavorati*		

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

59) Voce di tariffa n. 87.04-A.

La voce di tariffa n. 87.04-A, è modificata come segue:

« A. telai dei trattori delle voci n.ri 87.01-B e 87.01-C; telai degli autoveicoli della voce n. 87.02 azionati da motore a scoppio di cilindrata uguale o superiore a 2.800 cm³ o azionati da motore a combustione interna di cilindrata uguale o superiore a 2.500 cm³. ».

Segue TABELLA D

60) Allegato C.

L'Allegato C alla tariffa è sostituito con quello annesso alla presente TABELLA.

61) Allegato F; voce di tariffa n. 05.15-B.

La voce di tariffa n. 05.15-B dell'Allegato F alla tariffa stessa è modificata come segue:

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
		per provenienze comunitarie	per altre provenienze
1	2	3	4
05.15	B. altri:		
	I. animali morti del Capitolo 3	esenzione	esenzione

IJ. Modificazioni dal 1º febbraio 1969.

1) Voce di tariffa n. 04.02-B-I-a; nota « (1) » a piè pagina.

La nota « (1) », a piè pagina, relativa alla voce di tariffa n. 04.02-B-I-a, è modificata come segue:

(1) È ammesso in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze ».

2) Voce di tariffa n. 04.04-A-I; nota « (1) » a piè pagina.

La nota « (1) », a piè pagina, relativa alla voce di tariffa n. 04.04-A-I, è modificata come segue:

« (1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze ».

3) Voci di tariffa n.ri 04.04-B e 04.04-D-I; testo delle voci.

La numerazione dei richiami « (2) » e « (3) », apposti, rispettivamente, a fianco del testo delle voci di tariffa n.ri 04.04-B e 04.04-D-I, è modificata in « (1) » e sono soppresse, a piè pagina, le relative note « (2) » e « (3) ».

4) Voce di tariffa n. 04.04-E-I.

La voce di tariffa n. 04.04-E-I è modificata come segue:

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(04.04-E)		I. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 39 % ed aventi tenore, in peso, di acqua nella materia non grassa:		
		a. inferiore o uguale a 47 %	23 % (2)	—
	50	*1. Grana (in particolare Parmigiano reggiano, Grana Padano)*		
	53	*2. Pecorino*		
	56	*3. altri*		
		b. superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 72 %:		
	62	1. Cheddar, Chester	23 % (2)	—
		2. Tilsit, Havarti ed Esrom, aventi tenore, in peso, di materie grasse nella materia secca (1):		
	63	aa. inferiore o uguale a 48 %	23 % (2)	—
	66	bb. superiore a 48 %	23 % (2)	—
		3. altri	23 % (2)	—
	82	*aa. formaggi e ricotta, freschi*		
	83	*bb. non nominati*		
		c. superiore a 72 %, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 125 g.	23 % (2)	—
	85	*1. formaggi e ricotta, freschi*		
	86	*2. altri*		

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(2) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

Segue TABELLA D

5) Voce di tariffa n. 04.05-B-II; testo della voce.
La numerazione del richiamo « (3) », apposto a fianco del testo della voce di tariffa n. 04.05-B-II, è modificata in « (1) » ed è soppressa, a piè pagina, la relativa nota « (3) ».

6) Voce di tariffa n. 73.12-A; testo della voce.
Il testo della voce di tariffa n. 73.12-A, è modificato come segue:
« A. semplicemente laminati a caldo (C.E.C.A.) »

7) Voce di tariffa n. 73.12-B; testo della voce.
Il testo della voce di tariffa n. 73.12-B, è modificato come segue:
« B. semplicemente laminati a freddo: »

8) Voce di tariffa n. 73.13-B-I; testo della voce.
Il testo della voce di tariffa n. 73.13-B-I, è modificato come segue:
« I. semplicemente laminate a caldo, dello spessore: »

9) Voce di tariffa n. 73.13-B-II; testo della voce.
Il testo della voce di tariffa n. 73.13-B-II, è modificato come segue:
« II. semplicemente laminate a freddo, dello spessore: »

10) Voce di tariffa n. 73.15-A-V-a; testo della voce.
Il testo della voce di tariffa n. 73.15-A-V-a, è modificato come segue:
« a. semplicemente laminati a caldo (C.E.C.A.) »

11) Voce di tariffa n. 73.15-A-V-b; testo della voce.
Il testo della voce di tariffa n. 73.15-A-V-b, è modificato come segue:
« b. semplicemente laminati a freddo »

12) Voce di tariffa n. 73.15-A-VI-a; testo della voce.
Il testo della voce di tariffa n. 73.15-A-VI-a, è modificato come segue:
« a. semplicemente laminate a caldo (C.E.C.A.) »

13) Voce di tariffa n. 73.15-A-VI-b; testo della voce.
Il testo della voce di tariffa n. 73.15-A-VI-b, è modificato come segue:
« b. semplicemente laminate a freddo, dello spessore: »

14) Voce di tariffa n. 73.15-B-V-a; testo della voce.
Il testo della voce di tariffa n. 73.15-B-V-a, è modificato come segue:
« a. semplicemente laminati a caldo (C.E.C.A.) »

15) Voce di tariffa n. 73.15-B-V-b; testo della voce.
Il testo della voce di tariffa n. 73.15-B-V-b, è modificato come segue:
« b. semplicemente laminati a freddo »

16) Voce di tariffa n. 73.15-B-VI-b-1; testo della voce.
Il testo della voce di tariffa n. 73.15-B-VI-b-1, è modificato come segue:
« 1. semplicemente laminate a caldo (C.E.C.A.) »

17) Voce di tariffa n. 73.15-B-VI-b-2; testo della voce.
Il testo della voce di tariffa n. 73.15-B-VI-b-2, è modificato come segue:
« 2. semplicemente laminate a freddo, dello spessore: »

Segue TABELLA D

K. Modificazioni dal 1° marzo 1969.

Capitolo 11; Nota Complementare.

La Nota Complementare al Capitolo 11 è sostituita dalla Nota Complementare seguente:

« Per la distinzione tra i prodotti delle voci n.ri 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della voce n. 23.02-A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci n.ri 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente:

— tenore di amido, in peso, calcolato sulla materia secca, superiore a 45%;

— tenore di ceneri, in peso, calcolato sulla materia secca, inferiore o uguale all' 1% per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, anche sfarinati, sono comunque da classificare nella voce n. 11.02 ».

L. Modificazioni dal 3 marzo 1969.

1) Voce di tariffa n. 50.01; aliquota dei dazi.

Il richiamo «(2)», apposto a fianco delle aliquote dei dazi della voce di tariffa n. 50.01, è depennato ed è soppressa, a piè pagina, la relativa nota «(2)».

2) Allegato E; voce di tariffa n. 50.01; aliquota dei dazi.

Il richiamo «(3)», apposto nella colonna dell'aliquota dei dazi in corrispondenza della voce di tariffa n. 50.01 dell'Allegato E alla tariffa, è depennato ed è soppressa, a piè pagina, la relativa nota «(3)».

M. Modificazioni dal 4 aprile 1969.

1) Voce di tariffa n. 20.07-B.

La voce di tariffa n. 20.07-B è modificata come segue:

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(20.07)		B. con densità uguale o inferiore a 1,33 a 15° C:		
		I. di uve, di mele, di pere; miscugli di succhi di mele e di succhi di pere:		
		a. di valore superiore a 18 U.C. per 100 kg di peso netto:		
	062	1. di uve (1)	28%	28%
		2. di mele e di pere:		
		aa. con zuccheri addizionati	25%	24,6%
	065	*α. di mele*		
	068	*β. di pere*		
		bb. altri	25%	25%
	075	*α. di mele*		
	078	*β. di pere*		
	080	3. miscugli di succhi di mele e di succhi di pere	25%	—

(1) Sui mosti di uve fresche e sulle uve pigiate, non concentrati, il cui tenore zuccherino, valutato come ricchezza alcolica, sorpassi i 12 gradi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed ogni altro diritto, che, all'interno, sia applicabile all'alcole etilico (spirito), sull'alcole eccedente il detto limite, in ragione di un litro di alcole etilico anidro per grado e per ettolitro.

Se la ricchezza alcolica supera i 12 ma non i 15 gradi, i diritti sull'alcole si riscuotono proporzionalmente sulle frazioni a decimi di grado, trascurando le frazioni inferiori ad un decimo di grado: se la ricchezza alcolica supera i 15 gradi, gli stessi diritti si riscuotono considerando come un grado intero le frazioni di grado non inferiori ad un decimo.

La ricchezza alcolica si determina calcolando l'alcole corrispondente agli zuccheri presenti (zuccheri × 0,63).

Segue TABELLA D

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*20.07*-B-I)		b. di valore uguale o inferiore a 18 U.C. per 100 kg di peso netto:		
		1. di uve (1):		
	082 T	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	28% (2)	28% (2)
	085	bb. altri	28%	28%
		2. di mele:		
	088	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	25% (2)	24,6% (2)
	092	bb. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %	25%	24,6%
	095	cc. senza zuccheri addizionati	25%	25%
		3. di pere:		
	098	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	25% (2)	24,6% (2)
	102	bb. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %	25%	24,6%
	105	cc. senza zuccheri addizionati	25%	25%
		4. miscugli di succhi di mele e di succhi di pere:		
	108	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	25% (2)	—
	112	bb. altri	25%	—
		II. altri:		
		a. di valore superiore a 30 U.C. per 100 kg di peso netto:		
	115	1. di arance	21%	19,6%
	118	2. di pompelmi e di pomeli	21%	17,4%
		3. di limoni e di altri agrumi:		
		aa. con zuccheri addizionati	21%	18,6%
	122	*α. di limoni*		
	125	*β. di altri agrumi*		
		bb. altri	21%	19%
	128	*α. di limoni*		
	132	*β. di altri agrumi*		
		4. di ananassi:		
	135	aa. con zuccheri addizionati	22%	19,6%
	138	bb. altri	22%	20%
		5. di pomodori:		
	142	aa. con zuccheri addizionati	21%	20,6%
	145	bb. altri	21%	21%

(1) Sui mosti di uve fresche e sulle uve pigiate, non concentrati, il cui tenore zuccherino, valutato come ricchezza alcolica, sorpassi i 12 gradi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed ogni altro diritto, che, all'interno, sia applicabile all'alcole etilico (spirito), sull'alcole eccedente il detto limite, in ragione di un litro di alcole etilico anidro per grado e per ettolitro.

Se la ricchezza alcolica supera i 12 ma non i 15 gradi, i diritti sull'alcole si riscuotono proporzionalmente sulle frazioni a decimi di grado, trascurando le frazioni inferiori ad un decimo di grado; se la ricchezza alcolica supera i 15 gradi, gli stessi diritti si riscuotono considerando come un grado intero le frazioni di grado non inferiori ad un decimo.

La ricchezza alcolica si determina calcolando l'alcole corrispondente agli zuccheri presenti (zuccheri × 0,63).

(2) In aggiunta al dazio sul valore è riscosso un prelievo.

Segue TABELLA D

NUMERO della Tariffa (1)	NUMERO della Statistica (2)	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (3)	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi (4)	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali (5)
(20.07-B-II-a)		6. di altre frutta o di ortaggi:		
	148	aa. con zuccheri addizionati	24%	21,6%
	152	bb. altri	24%	22%
		7. miscugli:		
		aa. di succhi di agrumi e di succhi di ananassi:		
	155	α. con zuccheri addizionati	22%	19,6%
	158	β. altri	22%	20%
		bb. altri:		
	162	α. con zuccheri addizionati	24%	21,6%
	165	β. non nominati	24%	22%
		b. di valore uguale o inferiore a 30 U.C. per 100 kg di peso netto:		
		1. di arance:		
	168	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	21% (1)	19,6% (1)
	172	bb. altri	21%	19,6%
		2. di pompelmi e di pomeli:		
	175	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	21% (1)	17,4% (1)
	177	bb. altri	21%	17,4%
		3. di limoni:		
	181	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	21% (1)	18,6% (1)
	184	bb. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %	21%	18,6%
	187	cc. senza zuccheri addizionati	21%	19%
		4. di altri agrumi:		
	191	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	21% (1)	18,6% (1)
	194	bb. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %	21%	18,6%
	197	cc. senza zuccheri addizionati	21%	19%
		5. di ananassi:		
	201	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	22% (1)	19,6% (1)
	204	bb. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %	22%	19,6%
	207	cc. senza zuccheri addizionati	22%	20%
		6. di pomodori:		
	211	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	21% (1)	20,6% (1)
	214	bb. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %	21%	20,6%
	217	cc. senza zuccheri addizionati	21%	21%

(1) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un prelievo.

Segue TABELLA D

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*20.07*-B-II-b)		7. di altre frutta o di ortaggi:		
	221	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % . . .	24% (1)	21,6% (1)
	224	bb. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 % . . .	24%	21,6%
	227	cc. senza zuccheri addizionati . . .	24%	22%
		8. miscugli:		
		aa. di succhi di agrumi e di succhi di ananassi:		
	231	α. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % . . .	22% (1)	19,6% (1)
	234	β. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 % . . .	22%	19,6%
	237	γ. senza zuccheri addizionati . . .	22%	20%
		bb. altri:		
	241	α. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % . . .	24% (1)	21,6% (1)
	244	β. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 % . . .	24%	21,6%
	247	γ. senza zuccheri addizionati . . .	24%	22%

1) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un prelievo.

2) Allegato F; voce di tariffa n. 20.07-B.

La voce di tariffa n. 20.07-B dell'Allegato F alla tariffa è modificata come segue:

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI per provenienze Comunitarie	ALIQUOTA DEI DAZI per altre provenienze
1	2	3	4
(20.07)	B. con densità uguale o inferiore a 1,33 a 15° C:		
	I. di uve, di mele, di pere; miscugli di succhi di mele e di succhi di pere:		
	a. di valore superiore a 18 U. C. per 100 kg di peso netto:		
	1. di uve:		
	— non concentrati . . .	7%	28%
	— concentrati (aventi, cioè, un tenore zuccherino totale superiore a 35 %):		
	— — allo stato solido o pastoso . . .	5,2%	25,2%
	— — allo stato liquido . . .	4,5%	24 %
	b. di valore uguale o inferiore a 18 U. C. per 100 kg di peso netto:		
	1. di uve:		
	bb. altri:		
	— non concentrati . . .	7%	28%
	— concentrati (aventi, cioè, un tenore zuccherino totale superiore a 35 %):		
	— — allo stato solido o pastoso . . .	5,2%	25,2%
	— — allo stato liquido . . .	4,5%	24%

Il Ministro per le finanze
Bosco

Segue TABELLA D

ALLEGATO C

ELENCO DEI PRODOTTI PER I QUALI L'APPLICAZIONE DEL DAZIO È SOSPESA TOTALMENTE O PARZIALMENTE

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ	
			dal	al
1	2	3	4	5
ex 03.01-A-I-b	Salmoni freschi, refrigerati o congelati	8%	1- 1-1969	31-12-1969
ex 03.01-B-I-d	Spinaroli (Squalus acanthias) freschi, refrigerati o congelati	5%	1- 1-1969	31-12-1969
ex 03.01-B-I-g	Sarde della specie sardinops sagax ocellata (dette « Pilchards »), fresche, refrigerate o congelate, destinate alla industria conserviera (1)	8%	1- 1-1969	31-12-1969
ex 03.01-C	Uova di lumpo (Cyclopterus lumpus) fresche, refrigerate o congelate	10%	1- 1-1969	31-12-1969
ex 03.02-A-I-c	Acciughe (Engraulis sp. p.), salate o in salamoia, presentate in barili o altri recipienti di un contenuto netto di 10 kg o più	esenzione	1- 1-1969	31-12-1969
ex 03.02-C	Uova di lumpo (Cyclopterus lumpus) semplicemente salate o in salamoia, secche o affumicate	11%	1- 1-1969	31-12-1969
ex 07.01-A-I	Patate da semina delle varietà «Majestic» e «Kennebec»	7%	1- 1-1969	31-12-1969
ex 07.01-P-II	Funghi galletti o gallinacci (cantarelli)	5,5%	1- 1-1969	31-12-1969
ex 08.01-A	Datteri destinati alla fabbricazione di alimenti preparati per il bestiame (1)	6%	1- 1-1969	31-12-1969
ex 08.02-A-II	Arance amare o melangole	8%	1- 1-1969	31-12-1969
08.02-D	Pompelmi e pomeli	7,2%	1- 7-1968	30- 6-1969
08.08-C	Mirtilli neri	5,5%	1- 1-1969	31-12-1969
09.02	Tè:			
	A. presentato in recipienti o involucri immediati di contenuto netto di 3 kg o meno	5%	1- 7-1968	30- 6-1971
	B. altro	esenzione	1- 7-1968	30- 6-1971
09.04-A-I	Pepe:			
	— destinato alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi (1)	esenzione	15- 3-1969	30- 6-1969
	— altro	10%	15- 3-1969	30- 6-1969
09.08-B-III	Amomi e cardamomi, tritati o macinati	esenzione	1- 1-1969	30- 6-1969
09.10-C-I	Zafferano, non tritato né macinato	10%	1- 1-1969	31-12-1969
09.10-D-I-b	Zenzero, in radici intere, in pezzi o in fette, altro . . .	esenzione	1- 1-1969	30- 6-1969
ex 12.07-K	Foglie di Jaborandi (Pilocarpus Jaborandi)	esenzione	1- 1-1969	31-12-1969
ex 12.07-K	Boccioli di sofora (Sophora japonica)	esenzione	1- 1-1969	31-12-1969
ex 12.07-K	Semi di colchico (Colchicum autumnale)	esenzione	1- 1-1969	31-12-1969
ex 12.07-K	Foglie di duboisia (Duboisia myoporoides)	esenzione	1- 1-1969	31-12-1969
ex 12.07-K	Segala cornuta (Secale cornutum)	esenzione	1- 1-1969	31-12-1969

(1) Sono ammessi/e al beneficio della sospensione subordinamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Segue TABELLA D

Segue ALLEGATO C

Segue **Elen o de: prodotti per i quali l'applicazione del dazio è sospesa totalmente o parzialmente**

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ	
			dal	al
1	2	3	4	5
ex 12.07-K	Foglie, semi, radici ed altre parti dello stramonio (Datura stramoni m)	esenzione	1- 1-1969	31-12-1969
ex 12.07-K	Semi di strofanto (Strophantus kombe)	esenzione	1- 1-1969	31-12-1969
13.02-A-II	Gomma lacca, imbianchita	esenzione	1- 1-1968	30- 6-1969
ex 13.02-B	Balsamo del Canada	esenzione	1- 1-1969	31-12-1969
14.02-B-I	Crine vegetale	esenzione	1- 1-1969	31-12-1969
15.07-C-I-a-2	Olio di ricino, destinato ad altri usi	7%	1- 1-1968	30- 6-1969
ex 16.05-A	Granchi delle varietà « King », « Hanasaki », « Kegani », « Quenn », semplicemente cotti nell'acqua e sgusciati, anche congelati, destinati all'industria conserviera, presentati in imballaggi di un contenuto netto di 2 kg o più (1)	9%	1- 1-1969	31-12-1969
20.06-B-II-a-2	Segmenti di pompelmi e di pomeli, senza alcole, con aggiunta di zuccheri, in imballaggi imme- diati di contenuto netto di più di 1 kg	18,4%	1- 7-1968	30- 6-1969
ex 20.06-B-II-c-1-cc	Segmenti di pompelmi e di pomeli, senza alcole, senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di 4,5 kg o più	18,4%	1- 7-1968	30- 6-1969
ex 20.06-B-II-c-2	Segmenti di pompelmi e di pomeli, senza alcole, senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di meno di 4,5 kg.	18,4%	1- 7-1968	30- 6-1969
20.07-B-III	Succhi di pompelmi e di pomeli	17,1%	1- 7-1968	30- 6-1969
ex 27.07-G	Prodotti aromatici destinati alla fabbricazione del nerofumo (1)	esenzione	1- 1-1969	31-12-1969
ex 27.14-C	Estratti provenienti dal trattamento degli oli lubrificanti per mezzo di solventi selettivi, destinati alla fabbricazione del nerofumo (1)	esenzione	1- 1-1969	31-12-1969
ex 28.40-B-II	Fosfato bicalcico con tenore di fluoro inferiore a 0,2% e di ferro superiore a 0,01%	9,6%	1- 7-1968	30- 6-1970
28.51-A	Deuterio e suoi composti (compresa l'acqua pesante); miscele e soluzioni contenenti deuterio, nelle quali il rapporto del numero di atomi di deuterio al numero di atomi di idrogeno è superiore a 1:5.000 (EURATOM)	esenzione	1- 1-1969	31-12-1969
ex 28.55-B	Fosfuri di ferro (ferrofosfori) contenenti, in peso, 15% o più di fosforo, destinati esclusivamente alla fabbricazione di ghise fosforose d'affinazione o dell'acciaio (1)	esenzione	1- 1-1969	31-12-1969
ex 29.01-C-I	Pineni	8%	1- 1-1969	31-12-1969
ex 29.01-D-VII	Viniltoluolo	6%	1- 1-1969	31-12-1969
ex 29.02-A-III	Bromuro di metile per uso agricolo (1)	17%	1- 7-1968	30- 6-1969

(1) Sono ammessi al beneficio della sospensione subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Segue TABELLA D

Segue ALLEGATO C

Segue **Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è sospesa totalmente o parzialmente**

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ	
			dal	al
1	2	3	4	5
ex 29.02-B	Esaclorociclopentadiene	esenzione	1- 1-1969	31-12-1969
ex 29.03-B-II	1-Nitropropano	8%	1- 1-1969	31-12-1969
ex 29.03-B-II	2-Nitropropano	8%	1- 1-1969	31-12-1969
ex 29.06-A-IV	2, 3, 6-Trimetilfenolo	esenzione	1- 1-1969	31-12-1969
ex 29.09	Ossido di butilene	9%	1- 1-1969	31-12-1969
ex 29.13-A-I-b	Metilisoamilchetone	10%	1- 1-1969	31-12-1969
ex 29.13-B-I-b	Canfora naturale raffinata	esenzione	1- 1-1969	31-12-1969
ex 29.13-B-II	Deidroprogesterone (4,16-pregnadiene-3,20-dione) . . .	6%	1- 1-1969	31-12-1969
ex 29.13-D-I	Pregnenolone	6%	1- 1-1969	31-12-1969
ex 29.13-D-I	1.4.17 (20)-Pregnatriene-11-beta. 21-diolo-3-one	9%	1- 1-1969	31-12-1969
ex 29.13-D-I	4,17 (20)-Pregnadiene-11-beta, 21-diolo-3-one	9%	1- 1-1969	31-12-1969
ex 29.13-D-I	16-Alfa-metilpregnenolone	6%	1- 1-1969	31-12-1969
ex 29.13-F	1,4-Naftochinone	esenzione	1- 1-1969	31-12-1969
ex 29.13-G-III	2,3 Dicloro-1,4-naftochinone	10%	1- 1-1969	31-12-1969
ex 29.13-G-III	Decaclorotetraciclodecanone	10%	1- 1-1969	31-12-1969
ex 29.14-A-II-c-5	16,17-Ossidopregnenolone acetato (Epossipregnenolone acetato)	6%	1- 1-1969	31-12-1969
ex 29.14-A-II-c-5	16-Alfa-metil-1, 4, 9 (11)-pregnatriene-17-alfa-21-diolo-3, 20-dione-21 acetato	9%	1- 1-1969	31-12-1969
ex 29.14-A-II-c-5	16-Alfa-metil-allopregnano-11-alfa, 17-alfa, 21-triolo-3, 20-dione-11-paratoluensolfonato-21 acetato	9%	1- 1-1969	31-12-1969
ex 29.14-A-II-c-5	16,17-Epossipregnanolone acetato	6%	1- 1-1969	31-12-1969
ex 29.14-A-II-c-5	16-Pregnenolone acetato (3-beta-acetossi-pregn-16-en-20-one)	6%	1- 1-1969	31-12-1969
ex 29.15-A-IV-a	Acido sebacico	3%	1- 1-1969	31-12-1969
ex 29.15-B	Acido esacloro-endometilen-tetraidroftalico e sua anidride	8%	1- 1-1969	31-12-1969
ex 29.15-C-III	Acido trimellitico e sua anidride	esenzione	1- 1-1969	31-12-1969
29.16-A-III-a	Tartrato di calcio greggio	3,5%	1- 1-1969	31-12-1969
ex 29.16-D	Acido 2,6-dimetossibenzoico	10%	1- 1-1969	31-12-1969

Segue TABELLA **D**

Segue ALLEGATO C

Segue **Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è sospesa totalmente o parzialmente**

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ	
			dal	al
1	2	3	4	5
ex 29.16-D	Acido 3, 6-endoxo-esaidroftalico e suo sale di sodio . .	10%	1- 1-1969	31-12-1969
ex 29.17	Solfato di dietile	esenzione	1- 1-1969	31-12-1969
ex 29.23-D-V	Acido 3-amminopropionico (beta-alanina)	8%	1- 1-1969	31-12-1969
29-25-B-II-a	Feniletilmalonilurea e suoi sali	11%	1- 1-1969	31-12-1969
ex 29.27	Acrilonitrile monomero	8 %	25-11-1969	30- 6-1969
ex 29.29	Etilidrazide dell'acido podofillinico	6%	1- 1-1969	31-12-1969
ex 29.29	Ossima del 16, 17-deidropregnenolone-acetato	6%	1- 1-1969	31-12-1969
ex 29.31-B	Tio-bis (di sec-amilfenolo)	6%	1- 1-1969	31-12-1969
ex 29.35-T	Diosgenina e suoi esteri	esenzione	1- 1-1969	31-12-1969
ex 29.35-T	Dicloruro di 1, 1'-dimetil-4, 4'-dipiridilio	10%	1- 1-1969	31-12-1969
ex 29.35-T	1,4-Diaza-biciclo -2, 2,2-ottano (trietilendiammina) . .	8%	1- 1-1969	31-12-1969
ex 29.35-T	4-Ciano-piridina	8%	1- 1-1969	31-12-1969
ex 29.36	Para-amminobenzen-sulfonil-guanidina	7%	1- 1-1969	31-12-1969
ex 29.39-C-I	Siero gonadotropo	esenzione	1- 1-1969	31-12-1969
ex 29.39-D-II	6-Alfa-metilprednisolone	9%	1- 1-1969	31-12-1969
ex 29.39-D-II	21-Desossi-6-alfa-metil-9-alfa-fluoro-prednisolone	9%	1- 1-1969	31-12-1969
ex 29.39-D-II	9-Alfa-fluoro-16 beta metilprednisolone (Betametasone), suo 21-disodio fosfato e suo 17-alfa-valerato (Valerianato)	7%	1- 1-1969	31-12-1969
ex 29.40	Bromelina	esenzione	1- 1-1969	31-12-1969
29.41-A	Digitaline (1)	6%	1- 1-1969	31-12-1969
ex 29.41-D	Glucoside puro di scilla	6%	1- 1-1969	31-12-1969
ex 29.41-D	Sale di calcio del sennoside A e B	6%	1- 1-1969	31-12-1969
ex 29.41-D	Benziliden-beta-D-glucoside della podofillotossina . . .	6%	1- 1-1969	31-12-1969
ex 29.42-C-VIII	Alcaloidi della segala cornuta, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati (2)	6%	1- 1-1969	31-12-1969
ex 29.44-D	Cefaloridina	esenzione	1- 1-1969	31-12-1969

(1) Sotto questa denominazione sono compresi, in particolare, i seguenti prodotti: acetil digossina; acetil digitossina; digitossina; lanatoside A+B+C; lanatoside C; desacetil lanatoside C; desacetil lanatoside A+B+C.

(2) Sotto questa denominazione sono compresi, in particolare, i seguenti prodotti: diidroergotamina e suoi sali; metansulfonati di diidroergotossina, di diidroergocornina, di diidroergocristina e di diidroergocriptina; maleati di metilergobasina; maleati della butanolamide dell'acido 1-metil-lisergico.

Segue TABELLA D

Segue ALLEGATO C

Segue Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è sospesa totalmente o parzialmente

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ	
			dal	al
1	2	3	4	5
ex 29.44-D	Gentamicina	esenzione	1- 1-1969	31-12-1969
ex 29.44-D	Eritromicina e suoi derivati	4,5%	1- 1-1969	31-12-1969
ex 30.01-A-I	Fegati di bovini per usi opoterapici, disseccati, anche polverizzati	5%	1- 1-1969	31-12-1969
ex 30.01-B	Fattore intrinseco (Estratti purificati di mucose piloriche del maiale, disseccati)	5%	1- 1-1969	31-12-1969
ex 30.01-B	Estratto di fegato di bovini	5%	1- 1-1969	31-12-1969
ex 32.04-A-IV	Estratti per tinta di legno di campeggio, di legno giallo e di legno rosso	esenzione	1- 1-1969	31-12-1969
38.07	Essenza di trementina: essenza di legno di pino o essenza di pino; essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato ed altri solventi terpenici provenienti dalla distillazione o da altri trattamenti dei legni di conifere; dipentene greggio; essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al bisolfito; olio di pino:			
	A. essenza di trementina	3%	1- 1-1969	31-12-1969
	B. essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato; dipentene greggio	3%	1- 1-1969	31-12-1969
	C. altri	3%	1- 1-1969	31-12-1969
38.08-A	Colofonie (comprese le « peci resinose »)	3,5%	1- 1-1969	31-12-1969
ex 38.08-C	Colofonie idrogenate, polimerizzate, dimerizzate o ossidate	4%	1- 1-1969	31-12-1969
ex 38.08-C	Alcole idroabietilico tecnico	esenzione	1- 1-1969	31-12-1969
ex 38.19-D	Acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali	8%	1- 1-1969	31-12-1969
ex 38.19-T	Ammine, di costituzione chimica non definita, destinate alla costruzione degli aeroplani (1)	esenzione	1- 1-1969	31-12-1969
ex 38.19-T	Miscele di aldeidi provenienti dalla lignina	esenzione	1- 1-1969	31-12-1969
ex 38.19-T	Miscele di marcaptani terziari	9%	1- 1-1969	31-12-1969
ex 38.19-T	Guanina greggia (pasta di squame o di altri cascami di pesci, contenente olio minerale del tipo utilizzato nella fabbricazione dell'essenza d'Oriente)	esenzione	1- 1-1969	31-12-1969
ex 38.19-T	Diosgenina greggia	esenzione	1- 1-1969	31-12-1969
ex 38.19-T	Sospensione acquosa di microcapsule contenente un colorante nella sua forma leuco, del tipo utilizzato per la fabbricazione di carta per duplicatori	9%	1- 1-1969	31-12-1969

(1) Sono ammesse al beneficio della sospensione subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Segue TABELLA D

Segue ALLEGATO O

Segue Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è sospesa totalmente o parzialmente

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ	
			dal	al
1	2	3	4	5
ex 39.01-C-IV	Resine epossidiche, sotto forma liquida, pastosa o in polvere, destinate alla costruzione degli aeroplani (1)	esenzione	1- 1-1969	31-12-1969
ex 39.01-C-VI	Elastomeri polietere-uretano nelle forme previste dalla Nota 3 a) del Capitolo 39	11%	1- 1-1969	30- 6-1969
ex 39.02-C-III	Polisolfoetileni alogenati, nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b) del Capitolo 39	4%	1- 1-1969	31-12-1969
ex 39.02-C-VIII	Copolimeri di cloruro di vinile e di cloruro di vinilidene, contenenti almeno 80%, in peso, di cloruro di vinilidene, nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b) del Capitolo 39, destinati alla fabbricazione di fibre, di monofili o di lamette (1)	4%	1- 1-1969	31-12-1969
ex 39.02-C-XIV-a	Copolimeri di acrilato di etile e di etere cloroetilvinilico, sotto forma di blocchi	12%	1- 1-1969	31-12-1969
ex 39.02-C-XIV-a	Copolimeri di fluoruro di vinilidene e di esafluoropropilene, nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b) del Capitolo 39	4%	1- 1-1969	31-12-1969
ex 39.02-C-XIV-b	Copolimeri di acrilato di etile e di etere cloroetilvinilico, sotto forma di lastre, conformemente alla Nota 3 d) del Capitolo 39	12%	1- 1-1969	31-12-1969
39.03-B-V-a-1	Etilcellulosa (non plastificata)	4%	1- 1-1969	31-12-1969
ex 39.03-B-V-a-2	Etilossietilcellulosa (insolubile nell'acqua)	4%	1- 1-1969	31-12-1969
ex 39.03-B-V-a-2	Ossipropilmetilcellulosa	9,5%	1- 1-1969	31-12-1969
ex 39.05-C	Fogli di gomma cloridrata, di spessore uguale o inferiore a 0,020 mm	esenzione	1- 1-1969	31-12-1969
ex 39.07-E	Articoli per usi tecnici e elementi di struttura (2) . .	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969(3)
ex 40.11-C	Pneumatici nuovi destinati ad essere utilizzati per la manutenzione degli aeroplani (1):			
	— pneumatici dei 3 tipi seguenti:			
	— — 50 × 20; 26 PR	esenzione	1- 1-1969	30- 6-1969
	— — 24 × 7,7; 14 PR	esenzione	1- 1-1969	30- 6-1969
	— — 40 × 14; 22 PR	esenzione	1- 1-1969	30- 6-1969
ex 40.11-C	Coperture, protettori « flaps » e tubolari (2):			
	— pneumatici per aerodine dei tipi seguenti:			
	— — 44"-12 strati	esenzione	1- 1-1967	31-12-1968(4)
	— — 15.00-16-14 strati	esenzione	1- 1-1967	31-12-1968(4)
	— — 36 × 10,75-16,5-16 strati	esenzione	1- 1-1967	31-12-1968(4)
	— — 24 × 7,25-12-10 strati	esenzione	1- 1-1967	31-12-1968(4)

(1) Sono ammessi al beneficio della sospensione subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(2) Purchè si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o la riparazione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(3) Salvo ulteriori determinazioni del Consiglio delle Comunità Europee, il regime di sospensione è tacitamente prorogato per periodi successivi di tre anni.

(4) Salvo ulteriori determinazioni del Consiglio delle Comunità Europee, il regime di sospensione è tacitamente prorogato per periodi successivi di un anno.

Segue TABELLA D

Segue ALLEGATO C

Segue **Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è sospesa totalmente o parzialmente**

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ	
			da	al
1	2	3	4	5
40.14-B-I	Articoli per usi tecnici (1)	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969(4)
41.03-B-I	Pelli ovine, preparate, escluse quelle delle voci dal numero 41.06 al n. 41.08 incluso, altre pelli, semplicemente conciate	esenzione	8-11-1968	31-12-1969
41.04-B-I	Pelli caprine, preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso, altre pelli, semplicemente conciate	esenzione	1- 1-1969	31-12-1969
ex 41.05-B-I	Altre pelli di rettili, semplicemente conciate	esenzione	1- 1-1969	31-12-1969
42.03-B-III	Guanti, comprese le muffole, altri	15,2%	1- 7-1968	30- 6-1969
ex 44.15-B	Pannelli di legno, rivestiti da ambo le parti con un foglio di alluminio e destinati ad essere utilizzati sugli aeroplani (2)	esenzione	1- 1-1969	31-12-1969
ex 44.28-C	Tegole (« Bardeaux ») per tetti e facciate, di legno di conifere	esenzione	1- 1-1969	31-12-1969
45.01	Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato:			
	A. sughero naturale greggio, in tavole o parti di tavolo, di spessere di più di 30 mm	3%	1- 1-1969	31-12-1969
	B. altri	3%	1- 1-1969	31-12-1969
45.02	Cubi, lastre, fogli e strisce di sughero naturale, compresi i cosiddetti cubi o quadretti per la fabbricazione dei turaccioli	4%	1- 1-1969	31-12-1969
ex 48.01-E-II	Carta giapponese (carta speciale a fibre lunghe) destinata alla fabbricazione di budella artificiali o all'imballaggio delle fibre tessili artificiali continue durante il loro trattamento industriale (2) (3)	esenzione	1- 1-1969	31-12-1969
ex 51.01-A	Filati semplici di politetrafluoroetilene	esenzione	1- 1-1969	31-12-1969
51.01-B-I	Filati a vacuoli, di fibre tessili artificiali	esenzione	1- 1-1969	31-12-1969
ex 60.03	Calze di fibre tessili sintetiche, finite o non finite . . .	17,6%	1- 7-1968	30- 6-1969
ex 60.05-A-II	Costumi da bagno	16,8%	1- 7-1968	30- 6-1969
ex 60.05-A-II	Indumenti esterni per bambini piccoli (bébés)	16,8%	1- 7-1968	30- 6-1969
ex 60.06-B	Costumi da bagno	16%	1- 7-1968	30- 6-1969
ex 61.01	Indumenti esterni per uomo, di fibre tessili sintetiche .	16%	1- 7-1968	30- 6-1969
ex 61.02-B	Indumenti esterni per donna, di fibre tessili sintetiche .	16%	1- 7-1968	30- 6-1969
ex 61.02-B	Costumi da bagno	16%	1- 7-1968	30- 6-1969

(1) Purchè si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o la riparazione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(2) Sono ammessi al beneficio della sospensione subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(3) La carta giapponese speciale destinata alla fabbricazione di budella artificiali o all'imballaggio di fibre tessili artificiali continue durante il loro trattamento industriale, è una carta di colore naturale bianco, di qualità sottile e resistente, di peso unitario, per m², da 12 g esclusi a 28 g inclusi, e composta per la maggior parte di fibre lunghe.

(4) Salvo ulteriori determinazioni del Consiglio delle Comunità Europee, il regime di sospensione è tacitamente prorogato per periodi successivi di tre anni.

Segue TABELLA D

Segue ALLEGATO C

Segue Elenco dei rodotti per i quali l'applicazione del dazio è sospesa totalmente o parzialmente

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ dal	VALIDITÀ al
1	2	3	4	5
ex 62.05-C	Rampe per evacuazione e cinture di salvataggio per passeggeri, per l'equipaggiamento degli aeroplani (1).	esenzione	1- 1-1969	31-12-1969
68.13-B-III	Altri lavori di amianto (2)	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969(6)
68.14	Guarnizioni di frizione (segmenti, dischi, rondelle, nastri, tavole, piastre, cilindri, ecc.) per freni, per innesti e per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto, di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili od altre materie (2)	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969(6)
ex 68.16-B	Filtri, rondelle e altri articoli di carbone agglomerato o di grafite (2)	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969(6)
ex 70.05	Vetro detto di «orticoltura» (1)	8% con riscossione minima di 0,8 U.C. per 100 kg di peso lordo	1- 7-1968	30- 6-1969
70.19-A-I-a	Perle di vetro, tagliate e lucidate meccanicamente . . .	esenzione	1- 1-1969	31-12-1969
70.19-A-III-a	Imitazioni di pietre preziose e semipreziose, tagliate e lucidate meccanicamente	esenzione	1- 1-1969	31-12-1969
73.05-A	Polveri di ferro o di acciaio	4%	1- 1-1969	31-12-1969
73.20	Accessori per tubi, di ghisa, ferro o acciaio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)	esenzione (2) esenzione (3) 10% (4) esenzione (5)	1- 1-1967 1- 7-1968 1- 7-1968 1- 7-1968	31-12-1969(6) 31-12-1974(6) 31-12-1971 31-12-1971
ex 73.24	Recipienti destinati alla pressurizzazione degli aeroplani (1)	esenzione	1- 1-1969	31-12-1969
73.32	Bulloni e dadi anche non filettati, tirafondi, viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette ed oggetti simili di bulloneria e viteria, di ghisa, ferro o acciaio; rondelle (comprese le rondelle spaccate ed altre destinate a funzionare da molla) di ferro o di acciaio:			
	A. non filettati:			
	I. viti, dadi, ribadini e rondelle, ottenuti dalla massa su torni automatici a «décolleter», di spessore di stelo o di diametro di foro non eccedenti 6 mm.	esenzione (2) esenzione (3) 7% (4) esenzione (5)	1- 1-1967 1- 7-1968 1- 7-1968 1- 7-1968	31-12-1969(6) 31-12-1974(6) 31-12-1971 31-12-1971

(1) Sono ammessi al beneficio della sospensione subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(2) Purchè si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o la riparazione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(3) Purchè si tratti di prodotti destinati ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg, appartenenti a tipi il cui programma di fabbricazione ha superato, alla data del 1° luglio 1968, la fase delle prime prove in volo, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(4) Purchè si tratti di prodotti destinati ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di aeroplani diversi da quelli di cui alla precedente nota (3), subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(5) Purchè si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o la riparazione di aeroplani o di elicotteri di peso a vuoto da 2.000 kg esclusi a 15.000 kg inclusi, importati o immatricolati in uno Stato membro delle Comunità Europee anteriormente al 1° luglio 1968, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(6) Salvo ulteriori determinazioni del Consiglio delle Comunità Europee, il regime di sospensione è tacitamente prorogato per periodi successivi di tre anni.

Segue TABELLA D

Segue ALLEGATO C

Segue **Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è sospesa totalmente o parzialmente**

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ dal	VALIDITÀ al
1	2	3	4	5
(73.32-A)	II. altri	esenzione (1) esenzione (2) 10% (3) esenzione (4)	1- 1-1967 1- 7-1968 1- 7-1968 1- 7-1968	31-12-1969(5) 31-12-1974(5) 31-12-1971 31-12-1971
	B. filettati :			
	I. viti e dadi, ottenuti dalla massa su torni automatici a « décolleter », di spessore di stelo o di diametro di foro non eccedenti 6 mm.	esenzione (1) esenzione (2) 8% (3) esenzione (4)	1- 1-1967 1- 7-1968 1- 7-1968 1- 7-1968	31-12-1969(5) 31-12-1974(5) 31-12-1971 31-12-1971
	II. altri	esenzione (1) esenzione (2) 11% (3) esenzione (4)	1- 1-1967 1- 7-1968 1- 7-1968 1- 7-1968	31-12-1969(5) 31-12-1974(5) 31-12-1971 31-12-1971
73.35	Molle e foglie di molle di ferro o di acciaio (1)	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969(5)
ex 73.40-B	Ghiere, flange e morsetti di serraggio o di fissaggio; dispositivi per la fissazione del carico (1)	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969(5)
ex 76.03	Nastri di alluminio per tende veneziane	12%	1- 7-1968	30- 6-1969
ex 76.06	Tubi di alluminio per irrigazione	15.2%	1- 7-1968	30- 6-1969
76.07	Accessori per tubi, di alluminio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.) (1)	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969(5)
76.16-B	Punte, chiodi, rampini, ganci e simili; oggetti di bulloneria e di viteria; rondelle, comprese le rondelle spaccate ed altre rondelle destinate a funzionare da molla, di alluminio (1)	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969(5)
81.04	Altri metalli comuni, greggi o lavorati; cermet greggi e lavorati :			
	K. titanio :			
	ex I. greggio; cascami e rottami :			
	— Titanio spugnoso (spugna di titanio)	esenzione	1- 1-1969	31-12-1969
	ex II. lavorato :			
	— bulloni, dadi, viti, ribadini e oggetti simili di bulloneria e viteria	4% (2) 4% (4)	1- 7-1968 1- 7-1968	31-12-1974(5) 31-12-1971
	ex M. uranio impoverito in U 235 :			
	— greggio; cascami e rottami	esenzione	1- 1-1969	31-12-1969
83.07	Apparecchi per illuminazione, lampade, lampadari e simili, e loro parti non elettriche, di metalli comuni :			
	B. altri	esenzione (1) esenzione (2) 7% (3) esenzione (4)	1- 1-1967 1- 7-1968 1- 7-1968 1- 7-1968	31-12-1969(5) 31-12-1974(5) 31-12-1971 31-12-1971

(1) Purchè si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o la riparazione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(2) Purchè si tratti di prodotti destinati ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg, appartenenti a tipi il cui programma di fabbricazione ha superato, alla data del 1° luglio 1968, la fase delle prime prove in volo, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(3) Purchè si tratti di prodotti destinati ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di aeroplani diversi da quelli di cui alla precedente nota (2), subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(4) Purchè si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o riparazione di aeroplani o di elicotteri di peso a vuoto da 2.000 kg esclusi a 15.000 kg inclusi, importati o immatricolati in uno Stato membro delle Comunità Europee anteriormente al 1° luglio 1968, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(5) Salvo ulteriori determinazioni del Consiglio delle Comunità Europee, il regime di sospensione è tacitamente prorogato per periodi successivi di tre anni.

Segue TABELLA D

Segue ALLEGATO C

Segue Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è sospesa totalmente o parzialmente

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ	
			dal	al
1	2	3	4	5
83.09	Fermagli, montature a fermaglio, fibbie, fibbie a fermaglio, magliette, ganci, occhielli ed oggetti simili, di metalli comuni, per vestiti, calzature, copertoni, marocchineria e per qualsiasi confezione od oggetti di equipaggiamento; rivetti tubolari o a gambo biforcuto, di metalli comuni:			
	ex B. altri:			
	— rivetti tubolari	esenzione (2)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		6,5% (3)	1- 7-1968	31-12-1971
		esenzione (4)	1- 7-1968	31-12-1971
84.07	Ruote idrauliche, turbine ed altre macchine motrici, idrauliche	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
		esenzione (2)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		esenzione (4)	1- 7-1968	31-12-1971
84.08	Altri motori e macchine motrici:			
	B. Turbine a gas:			
	II. altri (1)	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969(5)
	C. Altri motori e macchine motrici	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
		esenzione (2)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		7% (3)	1- 7-1968	31-12-1971
		esenzione (4)	1- 7-1968	31-12-1971
	D. Parti e pezzi staccati:			
	II. altri (1)	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969(5)
84.10	Pompe, motopompe e turbopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.):			
	B. altre pompe:			
	I. pompe che possono fornire una pressione uguale o superiore a 20 Bar (1).	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969(5)
	II. pompe non nominate	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
		esenzione (2)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		6% (3)	1- 7-1968	31-12-1971
		esenzione (4)	1- 7-1968	31-12-1971
	III. parti e pezzi staccati:			
	— di pompe classificabili nella voce n. 84.10-B-I (1)	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969(5)
	— di pompe classificabili nella voce n. 84.10-B-II	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
		esenzione (2)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		6% (3)	1- 7-1968	31-12-1971
		esenzione (4)	1- 7-1968	31-12-1971

(1) Purchè si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o la riparazione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(2) Purchè si tratti di prodotti destinati ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg, appartenenti a tipi il cui programma di fabbricazione ha superato, alla data del 1° luglio 1968, la fase delle prime prove in volo, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(3) Purchè si tratti di prodotti destinati ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di aeroplani diversi da quelli di cui alla precedente nota (2), subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(4) Purchè si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o riparazione di aeroplani o di elicotteri di peso a vuoto da 2.000 kg esclusi a 15.000 kg inclusi, importati o immatricolati in uno Stato membro delle Comunità Europee anteriormente al 1° luglio 1968, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(5) Salvo ulteriori determinazioni del Consiglio delle Comunità Europee, il regime di sospensione è tacitamente prorogato per periodi successivi di tre anni.

Segue TABELLA D

Segue ALLEGATO C

Segue **Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è sospesa totalmente o parzialmente**

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ dal	VALIDITÀ al
1	2	3	4	5
84.11	Pompe, motopompe e turbopompe, per aria e per vuoto; compressori, motocompressori e turbocompressori di aria e di altri gas; generatori a pistoni liberi; ventilatori e simili:			
	A. pompe e compressori:			
	II. altri:			
	a. pompe per vuoto che possono fornire un vuoto inferiore a 10^{-2} Torr; compressori centrifughi o assiali che consentono un rapporto di compressione almeno uguale a 2 e una mandata di più di 3000 m^3 al minuto; compressori alternativi fissi di peso superiore a 2000 kg (1) . . .	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969(5)
	b. pompe e compressori non nominati	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
		esenzione (2)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		6% (3)	1- 7-1968	31-12-1971
		esenzione (4)	1- 7-1968	31-12-1971
	c. parti e pezzi staccati:			
	— di pompe e compressori classificabili nella voce n. 84.11-A-II-a (1)	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969(5)
	— di pompe e compressori classificabili nella voce n. 84.11-A-II-b	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
		esenzione (2)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		6% (3)	1- 7-1968	31-12-1971
		esenzione (4)	1- 7-1968	31-12-1971
	C. ventilatori e simili	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
		esenzione (2)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		6,5% (3)	1- 7-1968	31-12-1971
		esenzione (4)	1- 7-1968	31-12-1971
ex 84.15	Impianti frigoriferi a compressione, particolarmente studiati per il raffreddamento dell'aria all'interno delle aerodine (1)	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969(5)
84.17	Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione, il raffreddamento, ecc., ad esclusione degli apparecchi domestici; scalda acqua e scaldabagni, non elettrici:			
	C. scambiatori di temperatura:			
	I. appositamente costruiti per le macchine e apparecchi per la produzione del freddo (evaporatori, condensatori) (1).	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969(5)
	II. altri	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
		esenzione (2)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		4,5% (3)	1- 7-1968	31-12-1971
		esenzione (4)	1- 7-1968	31-12-1971

(1) Purchè si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o la riparazione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(2) Purchè si tratti di prodotti destinati ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg, appartenenti a tipi il cui programma di fabbricazione ha superato, alla data del 1° luglio 1968, la fase delle prime prove in volo, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(3) Purchè si tratti di prodotti destinati ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di aeroplani diversi da quelli di cui alla precedente nota (2), subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(4) Purchè si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o riparazione di aeroplani o di elicotteri di peso a vuoto da 2.000 kg esclusi a 15.000 kg inclusi, importati o immatricolati in uno Stato membro delle Comunità Europee anteriormente al 1° luglio 1968, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(5) Salvo ulteriori determinazioni del Consiglio delle Comunità Europee, il regime di sospensione è tacitamente prorogato per periodi successivi di tre anni.

Segue TABELLA D

Segue ALLEGATO C

Segue Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è sospesa totalmente o parzialmente

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ	
			dal	al
1	2	3	4	5
84.18	Centrifughe ed idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas:			
	D. altri:			
	II. apparecchi (diversi dai centrifughi) per filtrare o depurare liquidi o gas:			
	— apparecchi per filtrare liquidi	esenzione (1) esenzione (2) 6% (3) esenzione (4)	1- 1-1967 1- 7-1968 1- 7-1968 1- 7-1968	31-12-1969(5) 31-12-1974(5) 31-12-1971 31-12-1971
	— altri (1)	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969(5)
ex 84.22-D	Binde (1)	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969(5)
84.59	Macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo:			
	ex E. altri:			
	— gruppi umidificatori e disumidificatori d'aria .	esenzione (1) esenzione (2) 6% (3) esenzione (4)	1- 1-1967 1- 7-1968 1- 7-1968 1- 7-1968	31-12-1969(5) 31-12-1974(5) 31-12-1971 31-12-1971
	— impianti avviatori di motori, regolatori di eliche e servo-meccanismi (1)	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969(5)
84.61	Oggetti di rubinetteria ed altri organi simili (compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche), per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini ed altri recipienti simili:			
	A. riduttori di pressione	esenzione (1) esenzione (2) 6% (3) esenzione (4)	1- 1-1967 1- 7-1968 1- 7-1968 1- 7-1968	31-12-1969(5) 31-12-1974(5) 31-12-1971 31-12-1971
	B. altri	esenzione (1) 6,5% (2) 6,5%(3)(4)	1- 1-1967 1- 7-1968 1- 7-1968	31-12-1969(5) 31-12-1974(5) 31-12-1971
84.62	Cuscinetti a rotolamento di ogni specie (a sfere, ad aghi, a cilindri o a rulli di ogni forma) (1)	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969(5)
ex 84.63	Alberi di trasmissione, manovelle e alberi a gomito, sopporti e cuscinetti, ingranaggi e ruote di frizione, riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, volani e pulegge (comprese le carrucole a staffa), innesti, organi di accoppiamento (manicotti, giunti elastici, ecc.) e giunti di articolazione (cardanici, di Oldham, ecc.):			
	— alberi a gomito:			
	— — per motori di autoveicoli	esenzione (2) 7% (3) esenzione (4)	1- 7-1968 1- 7-1968 1- 7-1968	31-12-1974(5) 31-12-1971 31-12-1971

(1) Purchè si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o la riparazione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(2) Purchè si tratti di prodotti destinati ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg, appartenenti a tipi il cui programma di fabbricazione ha superato, alla data del 1° luglio 1968, la fase delle prime prove in volo, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(3) Purchè si tratti di prodotti destinati ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di aeroplani diversi da quelli di cui alla precedente nota (2), subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(4) Purchè si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o la riparazione di aeroplani o di elicotteri di peso a vuoto da 2.000 kg esclusi a 15.000 kg inclusi, importati o immatricolati in uno Stato membro delle Comunità Europee anteriormente al 1° luglio 1968, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(5) Salvo ulteriori determinazioni del Consiglio delle Comunità Europee, il regime di sospensione è tacitamente prorogato per periodi successivi di tre anni.

Segue TABELLA D

Segue **Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è sospesa totalmente o parzialmente**

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ dal	al
	2	3	4	5
(ex 84.63)	— — per altri motori	esenzione (1) esenzione (2) 7% (3) esenzione (4)	1- 1-1967 1- 7-1968 1- 7-1968 1- 7-1968	31-12-1969(5) 31-12-1974(5) 31-12-1971 31-12-1971
	— alberi di trasmissione e manovelle, per motori	esenzione (1) esenzione (2) 7% (3) esenzione (4)	1- 1-1967 1- 7-1968 1- 7-1968 1- 7-1968	31-12-1969(5) 31-12-1974(5) 31-12-1971 31-12-1971
	— altri, esclusi gli alberi a camme per motori di autoveicoli (1)	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969(5)
84.64	Guarnizioni metallo-plastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa per macchine, veicoli e tubi, presentati in involucri, buste o imballaggi simili (1)	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969(5)
84.65	Parti e pezzi staccati di macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche (1)	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969(5)
85.01	Macchine generatrici, motori e convertitori rotanti; trasformatori e convertitori statici (raddrizzatori, ecc.); bobine di reattanza e bobine di autoinduzione (1) . .	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969(5)
85.04	Accumulatori elettrici :			
	B. altri (1)	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969(5)
85.08	Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione e di avviamento per motori ad esplosione o a combustione interna (magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione e di riscaldamento, avviatori, ecc.); generatrici (dinamo) e congiuntori-disgiuntori per detti motori :			
	A. apparecchi di avviamento e generatrici (dinamo), compresi i congiuntori-disgiuntori :			
	— apparecchi di avviamento per motori	esenzione (1) esenzione (2) 8,5% (3) esenzione (4)	1- 1-1967 1- 7-1968 1- 7-1968 1- 7-1968	31-12-1969(5) 31-12-1974(5) 31-12-1971 31-12-1971
	— altri (1)	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969(5)
	B. magneti, compresi i dinamo-magneti (1)	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969(5)
	C. candele d'accensione (1)	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969(5)
	D. candele di riscaldamento (1)	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969(5)
	E. altri (1)	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969(5)

(1) Purchè si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o la riparazione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(2) Purchè si tratti di prodotti destinati ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg, appartenenti a tipi il cui programma di fabbricazione ha superato, alla data del 1° luglio 1968, la fase delle prime prove in volo, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(3) Purchè si tratti di prodotti destinati ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di aeroplani diversi da quelli di cui alla precedente nota (2), subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(4) Purchè si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o la riparazione di aeroplani o di elicotteri di peso a vuoto da 2.000 kg esclusi a 15.000 kg inclusi, importati o immatricolati in uno Stato membro delle Comunità Europee anteriormente al 1° luglio 1968, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(5) Salvo ulteriori determinazioni del Consiglio delle Comunità Europee, il regime di sospensione è tacitamente prorogato per periodi successivi di tre anni.

Segue TABELLA D

Segue **Elenco dei rodotti per i quali l'applicazione del dazio è sospesa totalmente o parzialmente**

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ dal	VALIDITÀ a'
1	2	3	4	5
85.14	Microfoni e loro supporti, altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza (1)	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969(5)
85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione ed apparecchi di televisione, compresi gli apparecchi riceventi combinati con un fonografo e gli apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, radiorivelazione, radioscandaglio e radiotelecomando :			
	A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione ed apparecchi di televisione, compresi gli apparecchi riceventi combinati con un fonografo e gli apparecchi per la presa delle immagini per la televisione:			
	I. Apparecchi trasmittenti	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
		7% (2)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		7% (3)(4)	1- 7-1968	31-12-1971
	II. Apparecchi rice-trasmittenti	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
		8% (2)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		11% (3)	1- 7-1968	31-12-1971
		8% (4)	1- 7-1968	31-12-1971
	ex III. Apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono, ad esclusione degli apparecchi di radiodiffusione o di televisione	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
		8% (2)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		14% (3)	1- 7-1968	31-12-1971
		8% (4)	1- 7-1968	31-12-1971
	B. altri apparecchi	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
		8% (2)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		10% (3)	1- 7-1968	31-12-1971
		8% (4)	1- 7-1968	31-12-1971
	C. Parti e pezzi staccati :			
	ex I. mobili e cofanetti, degli apparecchi di cui sopra (1)	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969(5)
	ex II. microstrutture, degli apparecchi di cui sopra (1)	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969(5)
	III. pezzi, di metalli comuni, ottenuti dalla massa su torni automatici a « décolleter » ed il cui maggior diametro non supera 25 mm :			
	— degli apparecchi di cui sopra	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
		8% (2)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		9% (3)	1- 7-1968	31-12-1971
		8% (4)	1- 7-1968	31-12-1971
	— altri	8% (2)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		9% (3)	1- 7-1968	31-12-1971
		8% (4)	1- 7-1968	31-12-1971

(1) Purchè si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o la riparazione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(2) Purchè si tratti di prodotti destinati ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg. appartenenti a tipi il cui programma di fabbricazione ha superato, alla data del 1° luglio 1968, la fase delle prime prove in volo, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(3) Purchè si tratti di prodotti destinati ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di aeroplani diversi da quelli di cui alla precedente nota (2), subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(4) Purchè si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o la riparazione di aeroplani o di elicotteri di peso a vuoto da 2.000 kg esclusi a 15.000 kg inclusi, importati o immatricolati in uno Stato membro delle Comunità Europee anteriormente al 1° luglio 1968, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(5) Salvo ulteriori determinazioni del Consiglio delle Comunità Europee, il regime di sospensione è tacitamente prorogato per periodi successivi di tre anni.

Segue TABELLA D

Segue Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio sos esa totalmente o parzialmente

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ dal	VALIDITÀ al
1	2	3	4	5
(85.15-C)	IV. altri :			
	— degli apparecchi di cui sopra	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
		8% (2)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		13% (3)	1- 7-1968	31-12-1971
		8% (4)	1- 7-1968	31-12-1971
	— non nominati	8% (2)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		13% (3)	1- 7-1968	31-12-1971
		8% (4)	1- 7-1968	31-12-1971
85.17	Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio, ecc.), diversi da quelli delle voci n.ri 85.09 e 85.16 (1)	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969(5)
85.18	Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili (1) . .	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969(5)
85.19	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, scaricatori, prese di corrente, cassette di giunzione, ecc.); resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati; quadri di comando o di distribuzione :			
	A. apparecchi per l'interruzione e il sezionamento; apparecchi per la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
		6,5% (2)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		6,5% (3) (4)	1- 7-1968	31-12-1971
	B. resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
		8% (2)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		8% (3) (4)	1- 7-1968	31-12-1971
	C. quadri di comando o di distribuzione	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
		5,5% (2)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		5,5% (3) (4)	1- 7-1968	31-12-1971
85.20	Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica per l'illuminazione o per raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco; lampade ad accensione elettrica utilizzate in fotografia per la produzione della lucelampo :			
	A. Lampade e tubi a incandescenza per l'illuminazione (1)	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969(5)
	B. Lampade e tubi a scarica per l'illuminazione, compresi quelli a luce mista (1)	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969(5)

(1) Purchè si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o la riparazione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(2) Purchè si tratti di prodotti destinati ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg, appartenenti a tipi il cui programma di fabbricazione ha superato, alla data del 1° luglio 1968, la fase delle prime prove in volo, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(3) Purchè si tratti di prodotti destinati ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di aeroplani diversi da quelli di cui alla precedente nota (2), subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(4) Purchè si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o la riparazione di aeroplani o di elicotteri di peso a vuoto da 2.000 kg esclusi a 15.000 Kg inclusi, importati o immatricolati in uno Stato membro delle Comunità Europee anteriormente al 1° luglio 1968, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(5) Salvo ulteriori determinazioni del Consiglio delle Comunità Europee, il regime di sospensione è tacitamente prorogato per periodi successivi di tre anni.

Segue TABELLA D

Segue Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è sospesa totalmente o parzialmente

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3	VALIDITÀ dal 4	VALIDITÀ al 5
85.21	Lampade, tubi e valvole, elettronici (a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo, diversi da quelli della voce n. 85.20), quali lampade, tubi e valvole a vuoto, a vapore o a gas (compresi i tubi raddrizzatori a vapori di mercurio), tubi catodici, tubi e valvole per apparecchi di presa delle immagini in televisione, ecc.; cellule fotoelettriche; transistori e simili elementi semiconduttori, montati; cristalli piezoelettrici montati :			
	A. Lampade, tubi e valvole (1)	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969(6)
	B. Cellule fotoelettriche, compresi i fototransistori (1)	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969(6)
	D. Cristalli piezoelettrici montati (1)	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969(6)
85.22	Macchine ed apparecchi elettrici non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo :			
	C. altri :			
	— tergicristalli	esenzione (1) esenzione (3) 8% (4) esenzione (5)	1- 1-1967 1- 7-1968 1- 7-1968 1- 7-1968	31-12-1969(6) 31-12-1974(6) 31-12-1971 31-12-1971
	— non nominati (1)	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969(6)
85.28	Parti e pezzi staccati elettrici di macchine ed apparecchi, non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo (1)	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969(6)
ex 88.02-B-II-c	Aeroplani funzionanti con macchina propulsiva, del peso a vuoto di 15.000 kg esclusi a 35.000 kg inclusi . .	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969
ex 88.02-B-II-d	Aeroplani funzionanti con macchina propulsiva, del peso a vuoto di più di 35.000 kg	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969
ex 88.05-B	Simulatori di volo di aeroplani del peso a vuoto superiore a 15.000 kg	esenzione	1- 1-1969	31-12-1969
ex 89.05	Apparecchi galleggianti di salvataggio per l'equipaggiamento degli aeroplani (2)	esenzione	1- 1-1969	31-12-1969
90.14	Strumenti e apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia; per la navigazione (marittima, fluviale o aerea), di meteorologia, idrologia, geofisica; bussole, telemetri :			
	A. bussole (1)	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969(6)
	B. altri :			
	— strumenti e apparecchi per la navigazione aerea	esenzione (1) esenzione (3) 8,5% (4) esenzione (5)	1- 1-1967 1- 7-1968 1- 7-1968 1- 7-1968	31-12-1969(6) 31-12-1974(6) 31-12-1971 31-12-1971
	— strumenti e apparecchi di meteorologia; telemetri (1)	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969(6)

(1) Purchè si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o la riparazione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 Kg, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(2) Sono ammessi al beneficio della sospensione subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(3) Purchè si tratti di prodotti destinati ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 Kg, appartenenti a tipi il cui programma di fabbricazione ha superato, alla data del 1° luglio 1968, la fase delle prime prove in volo, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(4) Purchè si tratti di prodotti destinati ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di aeroplani diversi da quelli di cui alla precedente nota (3), subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(5) Purchè si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o la riparazione di aeroplani o di elicotteri di peso a vuoto da 2.000 Kg esclusi a 15.000 Kg inclusi, importati o immatricolati in uno Stato membro delle Comunità Europee anteriormente al 1° luglio 1968, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(6) Salvo ulteriori determinazioni del Consiglio delle Comunità Europee, il regime di sospensione è tacitamente prorogato per periodi successivi di tre anni.

Segue TABELLA **D**

Segue **Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è sospesa totalmente o parzialmente**

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ	
			dal	al
1	2	3	4	5
90.23	Densimetri, areometri, pesaliquidi e strumenti simili, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicrometri, registratori o non, anche combinati fra loro:			
	C. densimetri, areometri, pesaliquidi e strumenti simili, anche se provvisti di termometri; pirometri ottici (1)	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969(5)
	D. altri (1)	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969(5)
90.24	Apparecchi e strumenti di misura, di controllo o di regolazione per gas o per liquidi, o di controllo automatico delle temperature, come manometri, termostati, indicatori di livello, regolatori di tiraggio, misuratori di portata, contatori di calore, esclusi gli apparecchi e strumenti della voce n. 90.14:			
	A. manometri	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
		11% (2)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		11% (3)(4)	1- 7-1968	31-12-1971
	B. termostati	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
		9% (2)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		9% (3)(4)	1- 7-1968	31-12-1971
	C. altri	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
		10% (2)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		10% (3)(4)	1- 7-1968	31-12-1971
90.28	Strumenti e apparecchi elettrici o elettronici di misura, di verifica, di controllo, di regolazione o di analisi:			
	A. strumenti e apparecchi elettronici (1)	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969(5)
	B. altri	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
		6,5% (2)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		6,5%(3)(4)	1- 7-1968	31-12-1971
90.29	Parti, pezzi staccati ed accessori, riconoscibili come esclusivamente o principalmente costruiti per strumenti o apparecchi delle voci n.ri 90.23, 90.24, 90.26, 90.27 o 90.28, suscettibili di essere impiegati su uno o più strumenti o apparecchi di questo gruppo di voci:			
	A. parti, pezzi staccati e accessori, riconoscibili come esclusivamente o principalmente costruiti per strumenti o apparecchi elettronici della voce n. 90.28 (1)	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969(5)
	B. altri:			
	I. pezzi, di metalli comuni, ottenuti dalla massa su torni automatici a « decolleter » e il cui maggiore diametro non supera 25 mm	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
		6,5% (2)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		6,5%(3)(4)	1- 7-1968	31-12-1971
	II. non nominati	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
		7,5% (2)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		7,5%(3)(4)	1- 7-1968	31-12-1971

(1) Purchè si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o la riparazione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 Kg, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(2) Purchè si tratti di prodotti destinati ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 Kg, appartenenti a tipi il cui programma di fabbricazione ha superato, alla data del 1° luglio 1968, la fase delle prime prove in volo, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(3) Purchè si tratti di prodotti destinati ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di aeroplani diversi da quelli di cui alla precedente nota (2), subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(4) Purchè si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o la riparazione di aeroplani o di elicotteri di peso a vuoto da 2.000 Kg esclusi a 15.000 Kg inclusi, importati o immatricolati in uno Stato membro delle Comunità Europee anteriormente al 1° luglio 1968, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(5) Salvo ulteriori determinazioni del Consiglio delle Comunità Europee, il regime di sospensione è tacitamente prorogato per periodi successivi di tre anni.

Segue TABELLA D

Segue Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è sospesa totalmente o parzialmente

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ dal	VALIDITÀ al
1	2	3	4	5
91.06	Apparecchi muniti di un movimento di orologeria o di un motore sincrono che permettono lo scatto di un meccanismo a tempo stabilito (interruttori orari, orologi di commutazione, ecc.) (1)	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969(5)
92.11-A-I	Apparecchi di registrazione (1)	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969(5)
94.01	Mobili per sedersi, anche trasformabili in letti (esclusi quelli della voce n. 94.02) e loro parti:			
	ex A. appositamente costruiti per aerodine:			
	— mobili per sedersi appositamente costruiti per l'equipaggio	esenzione (1) esenzione (2) 6% (3) esenzione (4)	1- 1-1967 1- 7-1968 1- 7-1968 1- 7-1968	31-12-1969(5) 31-12-1974(5) 31-12-1971 31-12-1971
	— mobili per sedersi appositamente costruiti per passeggeri e incorporanti un dispositivo di distribuzione di ossigeno (1)	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969(5)

(1) Purchè si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati sotto controllo doganale, per la manutenzione o la riparazione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(2) Purchè si tratti di prodotti destinati ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 Kg appartenenti a tipi il cui programma di fabbricazione ha superato, alla data del 1° luglio 1968, la fase delle prime prove in volo, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(3) Purchè si tratti di prodotti destinati ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di aeroplani diversi da quelli di cui alla precedente nota (2), subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(4) Purchè si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o la riparazione di aeroplani o di elicotteri di peso a vuoto da 2.000 Kg esclusi a 15.000 Kg inclusi, importati o immatricolati in uno Stato membro delle Comunità Europee anteriormente al 1° luglio 1968, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(5) Salvo ulteriori determinazioni del Consiglio delle Comunità Europee, il regime di sospensione è tacitamente prorogato per periodi successivi di tre anni.

Il Ministro per le finanze
BOSCO

TABELLA E

A) Modificazioni dal 1° luglio 1968

1) Disposizioni Preliminari; articolo 2.

L'articolo 2 delle Disposizioni Preliminari è modificato come segue:

Art. 2.

Agli effetti dell'applicazione di dazi stabiliti in relazione all'origine delle merci, fuori dei casi previsti dai Regolamenti delle Comunità Europee, si considera come paese di origine quello nel quale le merci stesse sono state prodotte o hanno subito l'ultima trasformazione industriale.

2) Disposizioni Preliminari; articolo 18.

L'articolo 18 delle Disposizioni Preliminari è modificato come segue:

Art. 18.

I dazi doganali di importazione sono commisurati, per le merci tassate *ad valorem*, sul valore imponibile delle merci medesime.

Per la determinazione del valore imponibile delle merci, fuori dei casi previsti dai Regolamenti delle Comunità Europee, si applicano le norme di cui ai commi terzo e quarto del presente articolo e ai successivi articoli da 19 a 27.

Il valore imponibile delle merci è il loro «prezzo normale» definito negli articoli da 19 a 22.

Con l'osservanza delle disposizioni stabilite dall'articolo 23, il prezzo di fattura può ugualmente essere considerato come valore imponibile.

B) Modificazione dal 29 luglio 1968

Nota Complementare al Capitolo 2; numeri 5, 6, 9 e 12.

I numeri 5, 6, 9 e 12 della Nota Complementare al Capitolo 2 sono, rispettivamente, modificati come segue:

5. *«quarto posteriore di vitello», ai sensi della voce n.* 02.01-A-II-a-1-aa-γ, *la parte posteriore della mezzena di vitello comprendente tutte le ossa, nonché la coscia e la lombata con un minimo di cinque costole, intere o tagliate, con o senza la tibia e il muscolo aderente e con o senza la pancia. Questo taglio deve presentare il tipico colore chiaro della carne di vitello e non deve superare* 40 *kg di peso; è da considerare «quarto posteriore di vitello» la parte anteriore della mezzena di vitello comprendente tutte le ossa nonché il colletto e la spalla con più di otto costole;*

6. *«sella di vitello», ai sensi della voce n.* 02.01-A-II-a-1-aa-γ, *l'insieme della parte posteriore della carcassa di vitello comprendente tutte le ossa nonché le cosce e le lombate con un minimo di cinque paia di costole, intere o tagliate, con o senza la tibia e il muscolo aderente e con o senza la pancia. Questo taglio deve presentare il tipico colore chiaro della carne di vitello e non deve superare* 75 *kg di peso; è da considerare «sella di vitello» l'insieme della parte anteriore della carcassa di vitello comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle con più di otto paia di costole;*

9. *«quarto posteriore di bovini adulti», ai sensi della voce n.* 02.01-A-II-a-1-bb-γ, *la parte posteriore della mezzena comprendente tutte le ossa nonché la coscia e la lombata con un minimo di tre costole, intere o tagliate, con o senza la tibia e il muscolo aderente e con o senza la pancia; è da considerare «quarto posteriore di bovini adulti», la parte anteriore della mezzena comprendente tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, ma con più di dieci costole;*

12. *«quarto posteriore», ai sensi della voce n.* 02.01-A-II-a-2-cc, *la parte posteriore della mezzena comprendente tutte le ossa nonché la coscia e la lombata con un minimo di tre costole, intere o tagliate, con o senza la tibia e il muscolo aderente e con o senza la pancia; è da considerare «quarto posteriore», la parte anteriore della mezzena comprendente tutte le ossa nonché il colletto e la spalla ma con più di dieci costole.*

Segue TABELLA E

C) Modificazioni dal 1° novembre 1968

1) Voce di tariffa n. 12.03-A; aliquota dei dazi autonomi; nota (1), a pié pagina.

La nota (1), a pié pagina, relativa alla voce di tariffa n. 12.03-A, è modificata come segue:

(1) *Dal 1° novembre 1968 fino al 31 dicembre 1969, per i semi di barbabietole da zucchero delle varietà «Eagle Hill», «Maribo», «Janaz», «Saroz» e «Buszczinsky», si applica il dazio di 8,5 % sul valore.*

2) Allegato F; voce di tariffa n. 12.03-A; aliquota dei dazi «per altre provenienze».

A fianco dell'aliquota del dazio «per altre provenienze» 14,2%, relativo alla voce di tariffa numero 12.03-A, è apposto il richiamo (2) ed è inserita, a pié pagina, la seguente nota (2):

(2) *Dal 1° novembre 1968 fino al 31 dicembre 1969, per i semi di barbabietole da zucchero delle varietà «Eagle Hill», «Maribo», «Janaz», «Saroz», e «Buszczinsky», si applica il dazio di 8,5 % sul valore.*

D) Modificazione dal 1° gennaio 1969

Voce di tariffa n. 47.01-A; nota (2), a pié pagina.

Il contingente stabilito dalla nota (2), a pié pagina, relativa alla voce di tariffa n. 47.01-A, è aumentato da 200.000 a 250.000 tonnellate.

E) Modificazione dal 4 aprile 1969

Allegato A; voce di tariffa n. 20.07-B.

La voce di tariffa n. 20.07-B dell'Allegato A, è modificata come segue:

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2
20.07	B. con densità uguale o inferiore a 1,33 a 15°C:
	ex I. mosti di uve
	II. altri:
	a. di valore superiore a 30 U.C. per 100 kg di peso netto:
	4. di ananassi
	b. di valore uguale o inferiore a 30 U.C. per 100 kg di peso netto:
	5. di ananassi

F) Modificazioni dal 1° luglio 1969

1) Voce di tariffa n. 39.03-B-III-b-1; testo della voce.

Il testo della voce di tariffa n. 39.03-B-III-b-1 è modificato come segue:

«1. prodotti detti «polveri da stampaggio» . . . »

Segue TABELLA E

Segue Modificazioni dal 1° luglio 1969

2) Voce di tariffa n. 39.03-B-IV-b-1; testo della voce.

Il testo della voce di tariffa n. 39.03-B-IV-b-1 è modificato come segue:

« 1. prodotti detti « polveri da stampaggio » . . . »

3) Voce di tariffa n. 40.02-C; testo della voce.

Il testo della voce di tariffa n. 40.02-C è modificato come segue:

« C. prodotti modificati mediante incorporazione di materie plastiche artificiali . . . »

4) Capitolo 58; Nota Complementare.

La Nota Complementare al Capitolo 58 è modificata come segue ed è soppressa, a pié pagina, la relativa nota (1):

« *Ai fini dell'applicazione della riscossione massima stabilita per i tappeti della voce n.* 58.01-A, *nella determinazione della superficie imponibile non si tiene conto delle testate, delle cimose e delle frange.* »

5) Voce di tariffa n. 69.01-A; testo della voce.

Il testo della voce di tariffa n. 69.01-A è modificato come segue:

« A. mattoni pesanti, per m³, più di 650 kg . . . »

6) Voce di tariffa n. 73.01-D-I; nota (1), a pié pagina.

La nota (1), a pié pagina, relativa alla voce di tariffa, n. 73.01-D-I, è modificata come segue:

« (1) Dal 1° luglio 1969 fino al 31 dicembre 1969, si applica il dazio di 1 % sul valore. »

7) Voce di tariffa n. 73.15-A-IV-b-1; nota (1) a pié pagina.

La nota (1), a pié pagina, relativa alla voce di tariffa n. 73.15-A-IV-b-1, è modificata come segue:

(1) Dal 1° luglio 1969 fino al 31 dicembre 1969, per la vergella o bordione destinata all'industria dei pneumatici (vergella o bordione d'acciaio fino al carbonio, semplicemente laminata a caldo, di diametro compreso tra 4,5 mm e 6 mm e con tenore di carbonio compreso tra 0,62 % e 0,74 %), nei limiti di un contingente di 4.000 tonnellate, è sospesa l'applicazione del dazio, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze. »

8) Voce di tariffa n. 73.16-A-II-b; nota (1), a pié pagina.

La nota (1), a pié pagina, relativa alla voce di tariffa n. 73.16-A-II-b, è modificata come segue:

« (1) Dal 1° luglio 1969 fino al 31 dicembre 1969, si applica il dazio del 6 % sul valore. »

9) Voce di tariffa n. 73.38-A; testo della voce.

Il testo della voce di tariffa n. 73.38-A è modificato come segue:

« A. acquai e lavabi, e loro parti, di acciaio inossidabile . . . »

Segue TABELLA E

Segue Modificazioni dal 1° luglio 1969

10) Voce di tariffa n. 84.15.

La voce di tariffa n. 84.15 è modificata come segue:

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
84.15		**Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie:**		
		A. evaporatori e condensatori, diversi da quelli per gli apparecchi per uso domestico	13%	7,8%
	02	*I. evaporatori*		
	05	*II. condensatori*		
		B. altri	13%	8%
		I. materiale, macchine ed apparecchi:		
		a. frigoriferi per uso domestico:		
		1. elettrici, a compressione:		
	08 (n)	*aa. muniti di un compartimento a basse temperature (non superiori a —18°C), con sportello separato (congelatore)*		
		bb. altri:		
	12 (n)	*α. tipo tavolo*		
	15 (n)	*β. da incassare*		
		γ. non nominati, di capacità:		
	18 (n)	*a'. inferiore o uguale a 200 litri*		
	22 (n)	*b'. superiore a 200 litri*		
	24 (n)	*2. elettrici, ad assorbimento*		
	27 (n)	*3. non elettrici*		
		b. conservatori a basse temperature (non superiori a —18°C):		
	31 (n)	*1. armadi e cofani*		
	34 (n)	*2. vetrine e banchi*		
	37 (n)	*3. altri*		
		c. altri:		
		1. mobili frigoriferi:		
	41 (n)	*aa. vetrine e banchi*		
	44 (n)	*bb. altri*		
		2. attrezzature frigorifere, di potenza:		
	47 (n)	*aa. inferiore o uguale a 350 Kcal/h*		
	51 (n)	*bb. superiore a 350 Kcal/h fino a 2.000 Kcal/h*		
	54 (n)	*cc. superiore a 2.000 Kcal/h*		
	57	*II. parti e pezzi staccati*		

Segue TABELLA **E**

Segue **Modificazioni dal 1º luglio 1969**

11) Voce di tariffa n. 84.17-C.

La voce di tariffa n. 84.17-C è modificata come segue:

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
84.17	09	C. scambiatori di temperatura	11 %	7,2 %

12) Voce di tariffa n. 88.02-B-II-b; aliquota dei dazi autonomi.

A fianco all'aliquota del dazio autonomo «14% (1)», relativo alla voce di tariffa n. 88.02-B-II-b, è apposto il richiamo «(4)» ed è inserita, a pié pagina, la seguente nota:

(4) Gli aeroplani a due gruppi turbopropulsori, di peso a vuoto superiore a 3.000 kg, ma inferiore o pari a 3.500 kg, che rispondono alle specificazioni tecniche appresso indicate, nei limiti di un contingente tariffario da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee, sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze:

a) distanza di decollo per un peso a carico di 5.250 kg: 230 m di percorso al suolo; altezza di volo: 15 m dopo un percorso totale di 375 m;

b) distanza di atterraggio per un peso a carico di 4.990 kg da una altezza di volo di 15 m fino all'arresto: 290 m, di cu 150 m di percorso al suolo.

13) Allegato C.

a) Dal 1º luglio 1969 fino al 31 dicembre 1969, per i prodotti sottoelencati, si applicano i dazi a fianco di ciascuno indicati:

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI
1	2	3
20.07-B-II-a-2	Succhi di pompelmi e di pomeli, con densità uguale o inferiore a 1,33 a 15ºC, di valore superiore a 30 U.C. per 100 kg di peso netto	17,1%
20.07-B-II-b-2	Succhi di pompelmi e di pomeli, con densità uguale o inferiore a 1,33 a 15ºC, di valore uguale o inferiore a 30 U.C. per 100 kg di peso netto:	
	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % . . .	17,1% (2)
	bb. altri	17,1%
ex 29.27	Acrilonitrile monomero.	8%
ex 39.01-C-VI	Elastomeri polietere-uretano nelle forme previste dalla Nota 3 a) del Capitolo 39	11%
ex 40.11-C	Pneumatici nuovi destinati ad essere utilizzati per la manutenzione degli aeroplani (1):	
	— pneumatici dei 2 tipi seguenti:	
	— — 50 × 20; 26 PR	esenzione
	— — 24 × 7,7; 14 PR	esenzione
42.03-B-III	Guanti, comprese le muffole, altri.	15,2%
ex 60.03	Calze di fibre tessili sintetiche, finite o non finite	17,6%
ex 70.05	Vetro detto di «orticoltura» (1).	8% con riscossione minima di 0,8 U.C. per 100 kg di peso lordo
ex 76.06	Tubi di alluminio per irrigazione	15,2%

(1) Sono ammessi al beneficio della sospensione subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(2) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un prelievo.

Segue TABELLA E

Segue Modificazioni dal 1° luglio 1969

b) Dal 1° luglio 1969 fino al 30 giugno 1970, per i prodotti sottoelencati, si applicano i dazi a fianco di ciascuno indicati:

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
08.02-D	Pompelmi e pomeli	7,2%
09.04-A-I	Pepe:	
	— destinato alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi (1)	esenzione
	— altro	10%
20.06-B-II-a-2	Segmenti di pompelmi e di pomeli, senza aggiunta di alcole, con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg	18,4% (2)
ex 20.06-B-II-c-1-cc	Segmenti di pompelmi e di pomeli, senza aggiunta di alcole, senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di 4,5 kg o più . . .	18,4%
ex 20.06-B-II-c-2	Segmenti di pompelmi e di pomeli, senza aggiunta di alcole, senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di meno di 4,5 kg . .	18,4%
ex 28.40-B-II	Fosfato bicalcico con tenore di fluoro inferiore a 0,2 % e di ferro superiore a 0,01%	9,6%
ex 29.02-A-III	Bromuro di metile per uso agricolo (1)	17%
ex 60.05-A-II	Costumi da bagno	16,8%
ex 60.05-A-II	Indumenti esterni per bambini piccoli (bébés)	16,8%
ex 60.06-B	Costumi da bagno	16%
ex 61.01	Indumenti esterni per uomo, di fibre tessili sintetiche	16%
ex 61.02-B	Indumenti esterni per donna, di fibre tessili sintetiche	16%
ex 61.02-B	Costumi da bagno	16%
ex 76.03	Nastri di alluminio per tende veneziane	12%

(1) È ammesso al beneficio della sospensione subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(2) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un prelievo.

c) Dal 1° luglio 1969 fino al 30 giugno 1971, per i prodotti sottoelencati, si applicano i dazi a fianco di ciascuno indicati:

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
09.02	Tè:	
	A. presentato in recipienti o involucri immediati di contenuto netto di 3 kg o meno	5%
	B. altro	esenzione
09.08-B-III	Amomi e cardamomi, tritati o macinati	esenzione
09.10-D-I-b	Zenzero, in radici intere, in pezzi o in fette, altro	esenzione
13.02-A-II	Gomma lacca, imbianchita	esenzione
15.07-C-I-a-2	Olio di ricino, destinato ad altri usi	7%

Segue TABELLA E

G) Modificazione dal 1° agosto 1969

ALLEGATO C.

Dal 1° agosto 1969 fino al 31 dicembre 1969, per i prodotti sottoelencati, si applicano i dazi a fianco di ciascuno indicati:

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI
1	2	3
28.28-H-I	Pentossido di vanadio (anidride vanadica)	2,5%
ex 51.04-A	Tessuti di fibre tessili sintetiche, destinati alla fabbricazione di vele per navi (1)	15%

(1) Sono ammesse in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

H) Modificazioni dal 1° settembre 1969

1) I prodotti sottoelencati, nei limiti di contingenti tariffari comunitari da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee, sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
1	2
42.02	Oggetti da viaggio (bauli, valigie, cappelliere, sacche da viaggio, sacchi a spalla, ecc.), sacche per provviste, borse da donna, cartelle, borse portacarte, portafogli, portamonete, borse per toletta, borse per utensili, borse da tabacco, guaine, astucci, custodie (per armi, strumenti musicali, binocoli, gioielli, boccette, colletti, calzature, spazzole, ecc.), e simili contenitori, di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, di fibra vulcanizzata di materie plastiche artificiali in fogli, di cartone o di tessuti:
	ex B. di altre materie, diverse dalle materie plastiche artificiali, fatt a mano
42.03	Oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti:
	ex C. altri accessori per oggetti di vestiario, fatti a mano
ex 44.24	Oggetti di uso domestico, di legno, fatti a mano
ex 44.27	Lavori da stipettaio e di piccola ebanisteria (scatole, cofanetti, astucci, custodie, astucci portapenne, attaccapanni da parete, lampadari ed altri apparecchi per illuminazione, ecc.), oggetti da ornamento, anche personale, e soprammobili, di legno, fatti a mano; parti di legno di tali lavori ed oggetti, fatti a mano
48.21	Altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone o di ovatta di cellulosa:
	ex B. altri, fatti a mano.
59.02	Feltri e manufatti di feltro, anche impregnati o intonacati:
	ex B. altri:
	— Tappeti, tappetini, fatti a mano
ex 64.05	Parti di calzature (comprese le suole interne e i tallonetti) di qualsiasi materia, eccetto il metallo, fatti a mano
ex 74.18	Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di rame, fatti a mano
ex 83.06	Statuette ed altri oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni, fatti a mano

Segue TABELLA E

Segue **Modificazioni dal 1° settembre 1969**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2
83.07	Apparecchi per illuminazione, lampade, lampadari e simili, e loro parti non elettriche, di metalli comuni: ex B. altri, fatti a mano
ex 83.10	Perle metalliche e pagliette metalliche, tagliate, di metalli comuni, fatte a mano
ex 83.11	Campane, campanelle, campanelli, sonagli e simili, non elettrici, e loro parti, di metalli comuni, fatti a mano
ex 94.03	Altri mobili e loro parti, fatti a mano
95.03	Avorio lavorato (compresi i lavori): ex B. altri, fatti a mano
95.05	Corno, corna d'animali, corallo naturale o ricostituito ed altre materie animali da intaglio, lavorati (compresi i lavori): C. altre materie animali da intaglio, lavorate: ex II. altre, fatte a mano
97.03	Altri giocattoli; modelli ridotti per divertimento: ex A. di legno, fatti a mano

2) Trattamento daziario applicabile a determinati agrumi originari della Spagna, d'Israele e della Turchia.

A decorrere dal 1° settembre 1969 fino al 31 agosto 1974, all'importazione dei prodotti sottoelencati, originari della Spagna, d'Israele e della Turchia, si applicano dazi pari al 60 % di quelli stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi.

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2
ex 08.02-A	Arance fresche
ex 08.02-B	Mandarini e mandarini satsuma (o sazuma), freschi; clementine, tangerini, ed altri simili ibridi di agrumi, freschi
ex 08.02-C	Limoni freschi

Tuttavia, in talune condizioni, da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee, per tutti o parte dei prodotti classificabili nelle citate voci di tariffa, è prevista l'applicazione dei dazi stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi.

3) Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari del Marocco e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese.

A decorrere dal 1° settembre 1969 fino al 31 agosto 1974, all'importazione di prodotti originari del Marocco e di taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese, si applica il trattamento daziario stabilito nello Allegato A (Marocco) annesso alla presente Tabella.

4) Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Tunisia e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese.

A decorrere dal 1° settembre 1969 fino al 31 agosto 1974, all'importazione di prodotti originari della Tunisia e di taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese, si applica il trattamento daziario stabilito nello Allegato B (Tunisia) annesso alla presente Tabella.

Segue TABELLA E

I) Modificazione dal 1° ottobre 1969

Dal 1° ottobre 1969 fino al 31 gennaio 1970, i seguenti prodotti siderurgici, in provenienza da Paesi terzi, sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio:

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
1	2
73.06	Ferro e acciaio in masselli, lingotti o masse
73.07-A-I	Blumi e billette, laminati
73.07-B-I	Bramme e bidoni, laminati
73.08	Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio
ex 73.10-A-II	Barre per cemento armato o calcestruzzo che comportano dentellature, collarini, cavità o rilievi, di scarsa importanza, ottenuti durante la laminazione, e che hanno subito o non una torsione dopo la laminazione
73.13-B-I-a	Altre lamiere, semplicemente laminate a caldo, dello spessore di 3 mm o più

L) Modificazione dal 5 ottobre 1969

Voce di tariffa n. 20.05-C-I.

La voce di tariffa n. 20.05-C-I è modificata come segue:

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
20.05-C		I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %:		
	15	a. puree e paste, di prugne, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 100 kg, destinate alla trasformazione industriale (2).	30%	30%
	18	b. altre	30% (1)	30% (1)

(1) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un prelievo.
(2) Sono ammesse in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

M) Modificazioni dal 20 ottobre 1969

1) Nota Complementare al Capitolo 2; numeri 1 e 2.

I numeri 1 e 2 della Nota Complementare al Capitolo 2 sono, rispettivamente, modificati come segue:

1. *« carcassa di vitello », ai sensi della voce n.* 02.01-*A-II-a*-1-*aa-α*, *la carcassa della specie bovina domestica che presenta il tipico colore chiaro della carne di vitello e il cui peso è inferiore o uguale a* 130 *kg;*
2. *« mezzena di vitello », ai sensi della voce n.* 02.01-*A-II-a*-1-*aa-α*, *la mezzena della specie bovina domestica che presenta il tipico colore chiaro della carne di vitello e il cui peso è inferiore o uguale a* 65 *kg;*

2) Nota Complementare al Capitolo 2.

Alla Nota Complementare al Capitolo 2 sono aggiunti i seguenti nuovi numeri 1 e 2:

1. *« carcassa della specie bovina domestica », ai sensi della voce n.* 02.01-*A-II-a*, *il corpo intero dell'animale macellato, dopo le operazioni di dissanguamento, svisceramento e scuoiamento, presentato con o senza la testa, con o senza le zampe e con o senza i rognoni ed il grasso di rognoni, ma escluse altre frattaglie. Qualora le carcasse siano presentate senza la testa, questa ultima deve essere separata dalla carcassa all'altezza dell'articolazione occipito-atlantoidea; qualora esse siano presentate senza le zampe, queste devono essere sezionate all'altezza delle articolazioni carpo-metacarpiche o tarso-metatarsiche;*
2. *« mezzena della specie bovina domestica », ai sensi della voce n.* 02.01-*A-II-a*, *il prodotto ottenuto dalla separazione della carcassa intera secondo un piano di simmetria che passa per il centro di ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale e per il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica;*

Di conseguenza, la progressione dei già esistenti numeri da 1 a 12 della Nota Complementare al Capitolo 2 è modificata da 3 a 14.

Segue TABELLA E

N) Modificazioni dal 1° gennaio 1970

1) Disposizioni Preliminari; articolo 1.

L'articolo 1 delle Disposizioni Preliminari è modificato come segue (restano invariate le relative note (1), (2), (3) e (4), a pié pagina):

Art. 1.

I dazi doganali si riscuotono senza aver riguardo allo stato delle merci e non si possono abbuonare, in tutto o in parte, per avaria, qualunque ne sia la causa, salvo la determinazione del valore imponibile, che può essere effettuata tenuto conto dell'entità dell'avaria stessa. Tuttavia, il proprietario delle merci avariate può optare per la distruzione di esse, a sue spese e con le cautele imposte dalla dogana.

Fuori dei casi stabiliti dalla tariffa, le merci che il proprietario non ritiene di utilizzare negli usi ai quali sono normalmente destinate, possono, a richiesta e a spese del proprietario medesimo e sotto vigilanza doganale, essere, in tutto o in parte, demolite, spezzettate, tagliate, forate o sottoposte ad altre operazioni similari che comunque non consentano la ricostituzione del loro stato primitivo. I prodotti ottenuti da tali operazioni sono assoggettati al trattamento daziario loro proprio secondo la specie.

Nessuna esenzione o riduzione di dazi, oltre quelle stabilite dalla tariffa o dalle presenti disposizioni, può essere concessa se non in virtù di una legge (1) (2) (3) (4).

2) Disposizioni Preliminari; articolo 14; punto 3).

Il punto 3) dell'articolo 14 delle Disposizioni Preliminari è modificato come segue:

3) generi di consumo che i viaggiatori portano seco come provvista per le necessità di viaggio; effetti, armi, strumenti e apparecchi portatili, biciclette, piccolo corredo di libri, biancheria da letto e da tavola, usati, che i viaggiatori portano seco o nei propri bagagli, purché l'introduzione nello Stato avvenga non oltre tre mesi dalla data dell'ingresso degli interessati. L'esenzione è concessa a condizione che i generi e gli oggetti corrispondano alle normali esigenze del viaggiatore, tenuto conto di tutte le circostanze del viaggio e sempre quando non vi sia motivo di temere abusi.

Tuttavia, per i seguenti generi l'esenzione è accordata per i quantitativi appresso indicati:

a) prodotti del tabacco:

aa) quando si tratta di viaggiatori non residenti in Europa, non oltre: 400 sigarette
oppure 200 sigaretti (sigari di peso massimo di 3 g per pezzo)
oppure 100 sigari
oppure 500 g di tabacco da fumo;

bb) quando si tratta di viaggiatori residenti in Europa, non oltre: 200 sigarette
oppure 100 sigaretti (sigari di peso massimo di 3 g per pezzo)
oppure 50 sigari
oppure 250 g di tabacco da fumo;

b) bevande alcoliche:

— bevande distillate e bevande alcoliche, di gradazione alcolica superiore a 22° . . . . 1 bottiglia standard (da litri 0,70 a litri 1)

oppure

bevande distillate e bevande alcoliche, aperitivi a base di vino o di alcole, di gradazione alcolica uguale o inferiore a 22°, vini spumanti, vini liquorosi . . . . in totale 2 litri

e

— vini tranquilli . . . . in totale 2 litri;

c) profumi . . . . 50 g

e

acque di toletta . . . . ¼ di litro;

d) caffè . . . . 500 g

o estratti ed essenze di caffè . . . . 200 g;

e) tè . . . . 100 g

o estratti ed essenze di tè . . . . 40 g.

Segue TABELLA E

Segue Modificazioni dal 1° gennaio 1970

L'esenzione per i generi di cui alle lettere d) ed e) è limitata ai diritti diversi dal dazio. Per i generi di cui alle lettere a), b) e d), sono esclusi dalla esenzione i viaggiatori di età inferiore a 15 anni.

In aggiunta ai generi ed agli effetti sopraindicati è consentita l'esenzione per gli oggetti che i viaggiatori portano seco o nei propri bagagli, a condizione che si tratti di importazione priva di ogni carattere commerciale e che il valore complessivo di questi oggetti non superi 25 U.C. Tale limite è elevato a 75 U.C. per gli oggetti che soddisfano alle condizioni di cui agli articoli 9 e 10 del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203. I suddetti limiti di valore di 25 e 75 U.C. sono ridotti, rispettivamente, a 10 e 20 U.C. per i viaggiatori di età inferiore a 15 anni.

Le esenzioni previste per tali oggetti e per i quantitativi di generi sopra indicati non si applicano agli oggetti ed ai generi importati nell'ambito del traffico di frontiera e dal personale dei mezzi di trasporto adibiti al traffico internazionale;

3) Disposizioni Preliminari; articolo 14; punto 10).

Il punto 10) dell'articolo 14 delle Disposizioni Preliminari è modificato come segue:

10) carne fresca in quantità non eccedente i quattro chilogrammi; formaggio, burro fresco e latte in quantità non eccedente i due chilogrammi; semprechè tali generi siano destinati ad essere consumati nei comuni di frontiera.

Le importazioni dei generi alimentari di cui sopra, pur effettuandosi ogni volta nei limiti dei quantitativi indicati, devono tuttavia essere limitate mensilmente al numero e al fabbisogno degli appartenenti ad ogni complesso familiare.

Il Ministero delle Finanze può adottare tutte le disposizioni necessarie al fine di rendere possibili i relativi controlli sulla entità delle importazioni mensili;

4) Disposizioni Preliminari; articolo 48.

L'articolo 48 delle Disposizioni Preliminari è modificato come segue:

Tassazione con dazio forfettario delle merci formanti oggetto di piccole spedizioni o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori

Art. 48.

Per le marci da sottoporre a dazio, che formano oggetto di piccole spedizioni destinate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale, si applica il dazio forfettario del 10 % sul valore.

Sono considerate come prive di ogni carattere commerciale le importazioni che:

— presentano carattere occasionale;

— riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari o dei viaggiatori, anche se da offrire in dono, purché esse, per la loro natura o quantità, non facciano sorgere alcun pregiudizio di ordine commerciale;

— riguardano merci il cui valore globale non supera le 60 U.C., se formano oggetto di piccole spedizioni destinate a privati, e 85 U.C., se contenute nei bagagli personali dei viaggiatori.

Nella determinazione del valore globale di 85 U.C. si tiene conto anche del valore degli oggetti che hanno beneficiato della esenzione nei limiti delle 25 U.C. previste al precedente articolo 14, punto 3).

Sono in ogni caso esclusi dal regime di tassazione forfettaria i generi di monopolio e le merci la cui importazione è vincolata all'osservanza di formalità inerenti a disposizioni di carattere sanitario, fitosanitario o di pubblica sicurezza.

Il dazio doganale forfettario del 10 % sul valore non è applicabile alle merci importate, alle condizioni sopra stabilite, qualora il destinatario della spedizione, o il viaggiatore, abbia domandato, prima che sia effettuata la tassazione in base a tale dazio forfettario, che le merci stesse siano assoggettate ai dazi doganali loro propri. In tale caso tutte le merci oggetto dell'importazione vengono assoggettate ai dazi loro propri.

Segue TABELLA E

Segue Modificazioni dal 1° gennaio 1970

5) Voce di tariffa n. 47.01-A; nota (2), a piè pagina.

La nota (2), a piè pagina, relativa alla voce di tariffa n. 47.01-A, è modificata come segue:

(2) *Dal 1° gennaio 1970 fino al 31 dicembre 1970, se destinate alla produzione cartaria, sono ammesse all'importazione in esenzione da dazio, nei limiti di un contingente di 250.000 tonnellate, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze*

6) Voci di tariffa n.ri 47.01-B-I-a, 47.01-B-I-b, 47.01-B-II-a e 47.01-B-II-b; nota (4), a pié pagina.

La nota (4), a pié pagina, relativa alle voci di tariffa n.ri 47.01-B-I-a, 47.01-B-I-b, 47.01-B-II-a e 47.01-B-II-b, è modificata come segue:

(4) *Dal 1° gennaio 1970 fino al 31 dicembre 1970, sono ammesse all'importazione in esenzione da dazio, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze:*

a) se destinate alla produzione cartaria, nei limiti di un contingente di 1.500.000 tonnellate;

b) se destinate alla fabbricazione del cellophane, nei limiti di un contingente di 33.500 tonnellate;

c) se destinate alla fabbricazione di materiale di carica per polveri da stampaggio ureiche e melamminiche, nei limiti di un contingente di 10.000 tonnellate;

d) se destinate alla fabbricazione di carbossimetilcellulosa, nei limiti di un contingente di 3.000 tonnellate;

e) se destinate alla fabbricazione di acetati di cellulosa della voce di tariffa n. 39.03-B-III, nei limiti di un contingente di 7.000 tonnellate;

f) se destinate alla fabbricazione di celluloide, nei limiti di un contingente di 1.500 tonnellate.

Contingenti globali per i prodotti delle voci n.ri 47.01-B-I-a, 47.01-B-I-b, 47.01-B-II-a e 47.01-B-II-b.

Il Ministro per le finanze
BOSCO

Segue TABELLA E

Segue ALLEGATO A (Marocco)

TRATTAMENTO DAZIARIO APPLICABILE AI PRODOTTI ORIGINARI DEL MAROCCO E A TALUNI PRODOTTI PETROLIFERI RAFFINATI IN QUESTO PAESE

A decorrere dal 1º settembre 1969 fino al 31 agosto 1974:

a) i prodotti *originari* del Marocco sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio, ad esclusione di quelli sottoelencati per i quali, durante lo stesso periodo di validità, si applica il trattamento daziario a fianco di ciascuno indicato;

b) i prodotti petroliferi delle voci di tariffa n.ri 27.10, 27.11, 27.12, 27.13-B e 27.14, *raffinati* nel Marocco, sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio. Tuttavia, in talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee, per tutti o parte dei prodotti classificabili nelle citate voci di tariffa, è prevista l'istituzione di dazi doganali applicabili nella misura e per il periodo da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Capitolo 1	Animali vivi.	
Voce n. 02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate:	
	A. carni:	
	I. delle specie equina, asinina e mulesca	
	II. della specie bovina	
	III. della specie suina	
	IV. altre:	
	a. della specie ovina domestica	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	B. frattaglie	
Voce n. 02.02	Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati	
Voce n. 02.03	Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia	
Voce n. 02.05	Lardo, compreso il grasso di maiale e di volatili non pressato né fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato	
Voce n. 02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate	
Capitolo 3	Pesci, crostacei e molluschi	Fino all'entrata in vigore della politica comune della pesca: trattamento daziario stabilito per le provenienze dagli altri Stati membri delle Comunità Europee
Capitolo 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi

Segue TABELLA E *Segue* ALLEGATO A (Marocco)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari del Marocco e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI
1	2	3
Voce n. 05.04	Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 05.15	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei Capitoli 1 e 3, non atti all'alimentazione umana	
Capitolo 6	Piante vive e prodotti della floricoltura	
Voce n. 07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati	
Voce n. 07.02	Ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati	
Voce n. 07.03	Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato	
Voce n. 07.04	Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati	
Voce n. 07.05	Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:	
	A. piselli, ceci e fagioli:	
	I. destinati alla semina	
	B. lenticchie:	
	I. destinate alla semina	
	C. altri:	
	I. destinati alla semina	
Voce n. 07.06	Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago	
Voce n. 08.01	Datteri, banane, ananassi, manghi, mangoste, avocadi, guaiave, noci di cocco, noci del Brasile, noci di acagiù (o di anacardio), freschi o secchi, in guscio o senza guscio:	
	A. datteri:	
	— presentati in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 35 kg	
	B. banane	
	C. ananassi	
	D. avocadi	
	E. noci di cocco e noci di acagiù (o di anacardio)	
	F. noci del Brasile	
	G. altri	

Segue TABELLA E *Segue* ALLEGATO A (Marocco)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari del Marocco e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 08.02	Agrumi, freschi o secchi:	
	A. arance:	
	I. arance dolci, fresche	20% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
	II. altre:	
	— fresche	20% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
	— non nominate	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	B. mandarini e mandarini satsuma (o sazuma); clementine, tangerini, ed altri simili ibridi di agrumi:	
	— freschi	20% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
	— altri	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	C. limoni:	
	— freschi	20% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
	— altri	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	D. pompelmi e pomeli	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	E. altri	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 08.03	Fichi, freschi o secchi	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 08.04	Uve, fresche o secche	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 08.05	Frutta a guscio (escluse quelle della voce n. 08.01), fresche o secche, anche sgusciate o decorticate	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 08.06	Mele, pere e cotogne, fresche	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 08.07	Frutta a nocciolo, fresche	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 08.08	Bacche fresche	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 08.09	Altre frutta fresche	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi

(1) In talune condizioni, da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee, per tutti o parte dei prodotti classificabili in questa voce, è prevista l'applicazione dei dazi stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi.

Segue TABELLA E

Segue ALLEGATO A (Marocco)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari del Marocco e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 08.10	Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 08.11	Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate . .	
Voce n. 08.12	Frutta secche (escluse quelle delle voci dal n. 08.01 al n. 08.05 incluso)	
Voce n. 08.13	Scorze di agrumi e di meloni, fresche, congelate, presentate immerse nella acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche	
Voce n. 09.01	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione	
Voce n. 09.02	Tè	
Voce n. 09.03	Mate	
Voce n. 09.04	Pepe (del genere « Piper »); pimenti (del genere « Capsicum » e del genere « Pimenta »):	
	A. non tritati né macinati:	
	I. pepe	
Voce n. 09.05	Vaniglia.	
Voce n. 09.06	Cannella e fiori di cinnamomo	
Voce n. 09.07	Garofani (antofilli, chiodi e steli)	
Voce n. 09.08	Noci moscate, macis, amomi e cardamomi	
Voce n. 10.01	Frumento, compreso quello segalato:	
	A. frumento tenero e frumento segalato	Il prelievo si applica nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 120/67 e dalle relative norme di applicazione
	B. frumento duro	
Voce n. 10.02	Segala	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 10.03	Orzo	

Segue TABELLA E

Segue ALLEGATO A (Marocco)

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari del Marocco e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 10.04	Avena	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 10.05	Granturco	
Voce n. 10.06	Riso	
Voce n. 10.07	Grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo e durra; altri cereali	
Capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina	
Voce n. 12.01	Semi e frutti oleosi, anche frantumati	
Voce n. 12.02	Farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate, esclusa la farina di senapa	
Voce n. 12.03	Semi, spore e frutti da sementa	
Voce n. 12.04	Barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche, disseccate o in polvere; canne da zucchero	
Voce n. 12.05	Radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non torrefatte	
Voce n. 12.06	Luppolo (coni e luppolina)	
Voce n. 12.09	Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate	
Voce n. 12.10	Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio	
Voce n. 13.03	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali: B. sostanze pectiche, pectinati e pectati: — pectina	
Voce n. 15.01	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso d'oca e di altri volatili, pressato o fuso	
Voce n. 15.02	Sevi (delle specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti «primo sugo»	

Segue Tabella E *Segue* Allegato A (Marocco)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari del Marocco e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Aliquota dei Daz
1	2	3
Voce n. 15.03	Stearina solare; oleostearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati	
Voce n. 15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati:	
	A. olio di oliva:	
	I. che ha subito un processo di raffinazione	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi. Se ottenuto totalmente in Marocco e trasportato direttamente da questo Paese nella Comunità, i prelievi si applicano nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario numero 136/66 e dalle relative norme di applicazione
	II. altro	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi. Se ottenuto totalmente in Marocco e trasportato direttamente da questo Paese nella Comunità, il prelievo si applica nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario numero 136/66 e dalle relative norme di applicazione
	B. oli di legno della Cina, di abrasin, di Tung, di oleococca, di oiticica; cera di Mirica e cera del Giappone	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	C. altri oli	
Voce n. 15.12	Oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati	
Voce n. 15.13	Margarina, imitazione dello strutto e altri grassi alimentari preparati	
Voce n: 05.17	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali	
Voce n. 16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue	
Voce n. 16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie	
Voce n. 16.03	Estratti e sughi di carne	

Segue TABELLA E

Segue ALLEGATO A (Marocco)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari del Marocco e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 16.04	Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi (1) (2)
Voce n. 16.05	Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati . . .	
Voce n. 17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati	
Voce n. 17.03	Melassi, anche decolorati	
Voce n. 17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:	I dazi si applicano nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione
	B. gomme da masticare del genere « chewing-gum »	
	C. preparazione detta « cioccolato bianco »	
	D. altri	
Voce n. 17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 18.01	Cacao in grani, greggio o torrefatto, anche infranto	
Voce n. 18.02	Gusci o bucce, pellicole, residui di cacao	
Voce n. 18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao	I dazi si applicano nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione
Capitolo 19	Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi o di fecole; prodotti della pasticceria.	
Voce n. 20.01	Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri:	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	A. « chutney » di mango	
	B. altri:	
	— cetriolini	

(1) Fino alla data di entrata in vigore della politica comune della pesca e comunque non oltre il 31 agosto 1974, nei limiti di un contingente tariffario globale annuo di 900 tonnellate, valido dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, per i prodotti delle voci di tariffa n.ri 16.04 e 16.05, ad esclusione delle preparazioni e conserve di tonni della voce di tariffa n. 16.04-E, i dazi si applicano in misura pari al 50 % dei dazi stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

Il detto contingente è fissato in 300 tonnellate per il periodo dal 1° settembre 1969 al 31 dicembre 1969 e in 600 tonnellate per il periodo dal 1° gennaio 1974 al 31 agosto 1974.

(2) Fino alla data di entrata in vigore della politica comune della pesca e comunque non oltre il 31 agosto 1974, nei limiti di un contingente tariffario globale annuo di 2800 tonnellate, valido dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, per i prodotti delle voci di tariffa n.ri 16.04 e 16.05, i dazi si applicano in misura pari al 75 % dei dazi stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

Il detto contingente è fissato in 933 tonnellate per il periodo dal 1° settembre 1969 al 31 dicembre 1969 e in 1867 tonnellate per il perodo dal 1° gennaio 1974 al 31 agosto 1974.

Segue TABELLA E *Segue* ALLEGATO A (Marocco)

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari del Marocco e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI
1	2	3
Voce n. 20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico:	
	A. funghi	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	B. tartufi	
	C. pomodori	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	D. asparagi	
	E. crauti	
	G. piselli e fagiolini	
	H. altri, compresi i miscugli:	
	— carote e miscugli	
	— non nominati	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 20.03	Frutta congelate, con aggiunta di zuccheri	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 20.04	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate)	
Voce n. 20.05	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri:	
	A. puree e paste di marroni:	
	I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%	
	II. altre	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	B. marmellate di agrumi:	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30%	
	II. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13% e inferiore o uguale a 30%	
	III. altre	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	C. altre:	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30%	
	II. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13% e inferiore o uguale a 30%	
	III. non nominate	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi

Segue TABELLA E

Segue ALLEGATO A (Marocco)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari del Marocco e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI
1	2	3
Voce n. 20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole:	
	A. frutta a guscio, comprese le arachidi, tostate	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	B. altre:	
	I. con aggiunta di alcole	
	II. senza aggiunta di alcole:	
	a. con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg	
	b. con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	
	c. senza aggiunta di zuccheri, n mballaggi immediati di contenuto netto:	
	1. di 4,5 kg o più:	
	aa. albicocche:	
	— mezze albicocche	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	— altre	Trattamento daziario stabilito per le provenienza da Paesi terzi
	bb. pesche (comprese le pesche noci) e prugne:	
	— mezze pesche (comprese le pesche noci)	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	— altre	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	cc. altre frutta	
	dd. miscugli di frutta	
	2. di meno di 4,5 kg:	
	— mezze albicocche e mezze pesche (comprese le pesche noci)	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	— altre	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri	
Voce n. 21.01	Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti:	
	A. cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:	I dazi si applicano nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione
	II. altri	
	B. estratti:	
	II. altri	

Segue TABELLA B *Segue* ALLEGATO A (Marocco)

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari del Marocco e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 21.06	Lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali preparati:	
	A. lieviti naturali vivi:	
	II. lieviti di panificazione.	
Voce n. 21.07	Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove:	
	A. cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati	
	B. paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene . .	
	C. gelati	
	D. iogurt preparati; latti in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari	
	E. preparazioni dette «fondute»	
	F. altre:	
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte:	
	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	I dazi si applicano nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%	
	b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%	
	c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%	
	d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%	
	e. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50% e inferiore a 85%	
	f. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 85% .	
	II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 6%	
	III. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 6% e inferiore a 12%	
	IV. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12% e inferiore a 18%	
	V. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 18% e inferiore a 26%	
	VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 26% e inferiore a 45%	

Segue TABELLA B *Segue* ALLEGATO A (Marocco)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari del Marocco e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(21.07-F)	VII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 45% e inferiore a 65%	
	VIII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 65% e inferiore a 85%	I dazi si applicano nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione
	IX. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 85%	
Voce n. 22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07:	
	B. altre	
Voce n. 22.04	Mosti di uve parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole	
Voce n. 22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle)	
Voce n. 22.07	Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate	
Voce n. 22.08	Alcole etilico non denaturato di 80° e più; alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80°; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati») per la fabbricazione delle bevande:	
	A. alcole etilico non denaturato di meno di 80°	
Voce n. 22.10	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili	
Voce n. 23.01	Farine e polveri di carne e di frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi, non adatte all'alimentazione umana; ciccioli:	Trattamento daziario stabilito per le provenienze dagli altri Stati membri delle Comunità Europee
	B. farine e polveri di pesci, di crostacei o di molluschi	
Voce n. 23.02	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi	
Voce n. 23.03	Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 23.04	Panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione degli oli vegetali, escluse le morchie	
Voce n. 23.05	Fecce di vino; tartaro greggio.	

Segue TABELLA E — *Segue* ALLEGATO A (Marocco)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari del Marocco e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 23.06	Prodotti vegetali atti ad essere utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 23.07	Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nella alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.)	
Voce n. 24.01	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco	
Voce n. 26.01	Minerali metallurgici, anche arricchiti; piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti):	
	A. minerali di ferro e piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti):	
	II. altri	
	B. minerali di manganese, compresi i minerali di ferro manganesiferi con tenore in manganese di 20% o più in peso	
Voce n. 26.02	Scorie, loppe, scaglie ed altri cascami della fabbricazione del ferro e dello acciaio:	
	A. polveri di altoforno (polveri della bocca di altoforno)	
Voce n. 27.01	Carbon fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi similari ottenuti da carboni fossili	
Voce n. 27.02	Ligniti e agglomerati di ligniti	
Voce n. 27.04	Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite e di torba:	
	A. di carbon fossile:	
	II. altri	
	B. di lignite	
Voce n. 29.04	Acoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:	I dazi si applicano nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione
	C. polialcoli:	
	II. mannite	
	III. sorbite	
Voce n. 35.05	Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle di amido o di fecola	
Voce n. 38.12	Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nella industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili:	
	A. bozzime preparate e appretti preparati:	
	I. a base di sostanze amidacee	

Segue TABELLA E

Segue ALLEGATO A (Marocco)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari del Marocco e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Capitolo 45	Sughero e suoi lavori	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 50.01	Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura	
Voce n. 50.02	Seta greggia (non torta)	
Voce n. 50.04	Filati di seta non preparati per la vendita al minuto	
Voce n. 50.07	Filati di seta, di borra di seta (schappe) e di roccadino o pettenuzzo di seta, preparati per la vendita al minuto: A. filati di seta	Trattamento daziario stabilito per le provenienze dagli altri Stati membri delle Comunità Europee
Voce n. 50.08	Pelo di Messina (crine di Firenze); imitazioni del catgut preparate con fili di seta	
Voce n. 50.09	Tessuti di seta o di borra di seta (schappe)	
Voce n. 54.01	Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami di lino (compresi gli sfilacciati)	
Voce n. 57.01	Canapa (« Cannabis sativa ») greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami di canapa (compresi gli sfilacciati)	
Voce n. 73.01	Ghise (compresa la ghisa specolare) gregge, in lingotti, pani, salmoni o masse	
Voce n. 73.02	Ferro-leghe: A. ferro-manganese: I. contenente, in peso, più di 2% di carbonio (ferro-manganese carburato).	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 73.03	Rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di ferro o di acciaio . . .	
Voce n. 73.05	Polveri di ferro e di acciaio; ferro e acciaio spugnoso (spugna): B. ferro e acciaio spugnoso (spugna)	
Voce n. 73.06	Ferro e acciaio in masselli, lingotti o masse	

Segue TABELLA E

Segue ALLEGATO A (Marocco)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari del Marocco e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 73.07	Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia):	
	A. blumi e billette:	
	I. laminati	
	B. bramme e bidoni:	
	I. laminati	
Voce n. 73.08	Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio	
Voce n. 73.09	Larghi piatti, di ferro o di acciaio	
Voce n. 73.10	Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine:	
	A. semplicemente laminate o estruse a caldo	
	D. placcate o lavorate alla superficie (lucidate, rivestite, ecc.):	
	I. semplicemente placcate:	
	a. laminate o estruse a caldo	
Voce n. 73.11	Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti:	
	A. profilati:	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	I. semplicemente laminati o estrusi a caldo	
	IV. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):	
	a. semplicemente placcati:	
	1. laminati o estrusi a caldo	
	B. palancole	
Voce n. 73.12	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo:	
	A. semplicemente laminati a caldo	
	B. semplicemente laminati a freddo:	
	I. destinati alla fabbricazione della latta (presentati in rotoli) . .	
	C. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:	
	III. stagnati:	
	a. latta	
	V. altri (ramati, ossidati artificialmente, laccati, nichelati, verniciati placcati, parcherizzati, litografati, ecc.):	
	a. semplicemente placcati:	
	1. laminati a caldo	
Voce n. 73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo:	
	A. lamiere dette « magnetiche »	
	B. altre lamiere:	
	I. semplicemente laminate a caldo.	

Segue TABELLA E | *Segue* ALLEGATO A (Marocco)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari del Marocco e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(*73.13*-B)	II. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:	
	b. di 2 mm o più ma meno di 3 mm	
	c. di 0,50 mm o più ma meno di 2 mm	
	d. inferiore a 0,50 mm	
	III. semplicemente lucidate o levigate a superficie specolare . . .	
	IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie:	
	c. stagnate	
	d. zincate o piombate	
	e. altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.)	
	V. altrimenti foggiate o lavorate:	
	a. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare:	
	3. altre	
Voce n. 73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso:	
	A. acciai fini al carbonio:	
	I. lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:	
	b. altri	
	III. sbozzi in rotoli per lamiere; larghi piatti	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	IV. barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:	
	b. semplicemente laminati o estrusi a caldo	
	d. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):	
	1. semplicemente placcati:	
	aa. laminati o estrusi a caldo	
	V. nastri:	
	a. semplicemente laminati a caldo	
	c. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:	
	1. semplicemente placcati:	
	aa. laminati a caldo	
	VI. lamiere:	
	a. semplicemente laminate a caldo	
	b. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:	
	2. inferiore a 3 mm	
	c. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie	
	d. altrimenti foggiate o lavorate:	
	1. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	
	B. acciai legati:	
	I. lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:	
	b. altri	

Segue TABELLA E

Segue ALLEGATO A (Marocco)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari del Marocco e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI
1	2	3
(*73.15*-B)	III. sbozzi in rotoli per lamiere; larghi piatti	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	IV. barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:	
	b. semplicemente laminati o estrusi a caldo	
	d. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):	
	1. semplicemente placcati:	
	aa. laminati o estrusi a caldo	
	V. nastri:	
	a. semplicemente laminati a caldo	
	c. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:	
	1. semplicemente placcati:	
	aa. laminat a caldo	
	VI. lamiere:	
	a. lamiere dette « magnetiche »	
	b. altre lamiere:	
	1. semplicemente laminate a caldo	
	2. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:	
	bb. inferiore a 3 mm	
	3. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie	
	4. altrimenti foggiate o lavorate:	
	aa. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	
Voce n. 73.16	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie:	
	A. rotaie:	
	II. altre	
	B. controrotaie	
	D. traverse	
	E. stecche e piastre d'appoggio:	
	I. laminate	

Il Ministro per le finanze
BOSCO

Segue TABELLA E

Segue ALLEGATO B (Tunisia)

TRATTAMENTO DAZIARIO APPLICABILE AI PRODOTTI ORIGINARI DELLA TUNISIA E A TALUNI PRODOTTI PETROLIFERI RAFFINATI IN QUESTO PAESE

A decorrere dal 1° settembre 1969 fino al 31 agosto 1974:

a) i prodotti *originari* della Tunisia sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio, ad esclusione di quelli sottoelencati per i quali, durante lo stesso periodo di validità, si applica il trattamento daziario a fianco di ciascuno indicato;

b) i prodotti petroliferi delle voci di tariffa n.ri 27.10, 27.11, 27.12, 27.13-B e 27.14, *raffinati* in Tunisia, sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio. Tuttavia, in talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee, per tutti o parte dei prodotti classificabili nelle citate voci di tariffa, è prevista l'istituzione di dazi doganali applicabili nella misura e per il periodo da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Capitolo 1	Animali vivi.	
Voce n. 02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate:	
	A. carni:	
	I. delle specie equina, asinina e mulesca	
	II. della specie bovina	
	III. della specie suina	
	IV. altre:	
	a. della specie ovina domestica	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	B. frattaglie	
Voce n. 02.02	Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati	
Voce n. 02.03	Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia .	
Voce n. 02.05	Lardo, compreso il grasso di maiale e di volatili non pressato né fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato	
Voce n. 02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate.	
Capitolo 3	Pesci, crostacei e molluschi	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi (1)
Capitolo 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale . .	
Voce n. 05.04	Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci	
Voce n. 05.15	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei Capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana . .	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Capitolo 6	Piante vive e prodotti della floricoltura . .	

(1) Fino alla data di entrata in vigore della politica comune della pesca e comunque non oltre il 31 agosto 1974, nei limiti di un contingente tariffario globale annuo di 2.000 tonnellate, valido dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, i prodotti della pesca del Capitolo 3 *sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.* Il detto contingente è fissato in 666 tonnellate per il periodo dal 1° settembre 1969 al 31 dicembre 1969 e in 1.334 tonnellate per il periodo dal 1° gennaio 1974 al 31 agosto 1974.

Segue TABELLA E *Segue* ALLEGATO B (Tunisia)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Tunisia e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI
1	2	3
Voce n. 07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 07.02	Ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati	
Voce n. 07.03	Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato	
Voce n. 07.04	Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati.	
Voce n. 07.05	Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:	
	A. piselli, ceci e fagioli:	
	I. destinati alla semina	
	B. lenticchie:	
	I. destinate alla semina	
	C. altri:	
	I. destinati alla semina	
Voce n. 07.06	Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago	
Voce n. 08.01	Datteri, banane, ananassi, manghi, mangoste, avocadi, guaiave, noci di cocco, noci del Brasile, noci di acagiù (o di anacardio), freschi o secchi, in guscio o senza guscio:	
	A. datteri:	
	— presentati in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 35 kg	
	B. banane	
	C. ananassi	
	D. avocadi	
	E. noci di cocco e noci di acagiù (o di anacardio)	
	F. noci del Brasile	
	G. altri	
Voce n. 08.02	Agrumi, freschi o secchi:	20% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
	A. arance:	
	I. dolci, fresche	
	II. altre:	
	— fresche	
	— non nominate	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi

(1) In talune condizioni, da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee, è prevista l'applicazione dei dazi stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi.

Segue TABELLA E

Segue ALLEGATO B (Tunisia)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Tunisia e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(08.02)	B. mandarini e mandarini satsuma (o sazuma); clementine, tangerini, ed altri simili ibridi di agrumi:	
	— freschi	20% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
	— altri	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	C. limoni:	
	— freschi	20% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
	— altri	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	D. pompelmi e pomeli	
	E. altri	
Voce n. 08.03	Fichi, freschi o secchi	
Voce n. 08.04	Uve, fresche o secche	
Voce n. 08.05	Frutta a guscio (escluse quelle della voce n. 08.01), fresche o secche, anche sgusciate o decorticate	
Voce n. 08.06	Mele, pere e cotogne, fresche	
Voce n. 08.07	Frutta a nocciolo, fresche	
Voce n. 08.08	Bacche fresche	
Voce n. 08.09	Altre frutta fresche	
Voce n. 08.10	Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri	
Voce n. 08.11	Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate	
Voce n. 08.12	Frutta secche (escluse quelle delle voci dal n. 08.01 al n. 08.05 incluso)	
Voce n. 08.13	Scorze di agrumi e di meloni, fresche, congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche	
Voce n. 09.01	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione	
Voce n. 09.02	Tè	
Voce n. 09.03	Mate	
Voce n. 09.04	Pepe (del genere « Piper »); pimenti (del genere « Capsicum » e del genere « Pimenta »):	
	A. non tritati né macinati:	
	I. pepe	

(1) In talune condizioni, da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee, è prevista l'applicazione dei dazi stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi.

Segue TABELLA E

Segue ALLEGATO B (Tunisia)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Tunisia e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 09.05	Vaniglia.	
Voce n. 09.06	Cannella e fiori di cinnamomo	
Voce n. 09.07	Garofani (antofilli, chiodi e steli)	
Voce n. 09.08	Noci moscate, macis, amomi e cardamomi	
Capitolo 10	Cereali	
Capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina . .	
Voce n. 12.01	Semi e frutti oleosi, anche frantumati	
Voce n. 12.02	Farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate, esclusa la farina di senapa	
Voce n. 12.03	Semi, spore e frutti da sementa	
Voce n. 12.04	Barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche, disseccate o in polvere; canne da zucchero	
Voce n. 12.05	Radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non torrefatte . .	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 12.06	Luppolo (coni e luppolina)	
Voce n. 12.09	Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate	
Voce n. 12.10	Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio	
Voce n. 13.03	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali:	
	B. sostanze pectiche, pectinati e pectati:	
	— pectina	
Voce n. 15.01	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso d'oca e di altri volatili, pressato o fuso	
Voce n. 15.02	Sevi (delle specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti « primo sugo »	
Voce n. 15.03	Stearina solare; oleostearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati	
Voce n. 15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati	
Voce n. 15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati:	
	A. olio di oliva:	
	I. che ha subito un processo di raffinazione	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi. Se ottenuto totalmente in Tunisia e trasportato direttamente da questo Paese nella Comunità, i prelievi si applicano nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 136/66 e dalle relative norme di applicazione

Segue TABELLA E

Segue ALLEGATO B (Tunisia)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Tunisia e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
15.07-A)	II. altro	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi. Se ottenuto totalmente in Tunisia e trasportato direttamente da questo Paese nella Comunità, il prelievo si applica nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 136/66 e dalle relative norme di applicazione
	B. oli di legno della Cina, di abrasin, di Tung, di oleococca, di oiticica; cera di Mirica e cera del Giappone	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	C. altri oli	
Voce n. 15.12	Oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati	
Voce n. 15.13	Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati	
Voce n. 15.17	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali	
Voce n. 16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue	
Voce n. 16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie	
Voce n. 16.03	Estratti e sughi di carne	
Voce n. 16.04	Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi (1)
Voce n. 16.05	Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati	
Voce n. 17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati	
Voce n. 17.03	Melassi, anche decolorati	
Voce n. 17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:	
	B. gomme da masticare del genere « chewing-gum »	I dazi si applicano nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione
	C. preparazione detta « cioccolato bianco »	
	D. altri	

(1) Fino alla data di entrata in vigore della politica comune della pesca e comunque non oltre il 31 agosto 1974, nei limiti di un contingente tariffario globale annuo di 500 tonnellate, valido dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, per i prodotti delle voci di tariffa n.ri 16.04 e 16.05, i dazi si applicano in misura pari al 50% dei dazi stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.
Il detto contingente è fissato in 166 tonnellate per il periodo dal 1° settembre 1969 al 31 dicembre 1969 e in 334 tonnellate per il periodo dal 1° gennaio 1974 al 31 agosto 1974.

Segue TABELLA E

Segue ALLEGATO B (Tunisia)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Tunisia e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 18.01	Cacao in grani, greggio o torrefatto, anche infranto	
Voce n. 18.02	Gusci o bucce, pellicole, residui di cacao	
Voce n. 18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao	I dazi si applicano nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione
Capitolo 19	Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi o di fecole; prodotti della pasticceria	
Voce n. 20.01	Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri:	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	A. « chutney » di mango	
	B. altri:	
	— cetriolini	
Voce n. 20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico:	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	A. funghi	
	B. tartufi	
	C. pomodori	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	D. asparagi	
	E. crauti	
	G. piselli e fagiolini	
	H. altri, compresi i miscugli:	
	— carote e miscugli	
	— altri	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 20.03	Frutta congelate, con aggiunta di zuccheri	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 20.04	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate)	
Voce n. 20.05	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri:	
	A. puree e paste di marroni:	
	I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi

Segue TABELLA E

Segue ALLEGATO B (Tunisia)

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Tunisia e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI
1	2	3
(20.05-A)	II. altre	50% del dazio stabilito per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	B. marmellate di agrumi:	
	I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30%	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	II. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13% e inferiore o uguale a 30%	
	III. altre	50% del dazio stabilito per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	C. altre:	
	I. aventi tenore, in peso, di zuccheri, superiore a 30%	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	II. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13% e inferiore o uguale a 30%	
	III. non nominate	50% del dazio stabilito per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole:	
	A. frutta a guscio, comprese le arachidi, tostate	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	B. altre:	
	I. con aggiunta di alcole	
	II. senza aggiunta di alcole:	
	a. con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg	
	b. con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	
	c. senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di conte nuto netto:	
	1. di 4,5 kg o più:	
	aa. albicocche:	
	— mezze albicocche	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	— altre	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	bb. pesche (comprese le pesche noci) e prugne:	
	— mezze pesche (comprese le pesche noci)	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	— altre	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	cc. altre frutta	
	dd. miscugli di frutta.	

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Tunisia e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(20.06-B-II-c)	2. di meno di 4,5 kg:	
	— mezze albicocche e mezze pesche (comprese le pesche noci)	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	— altre	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri	
Voce n. 21.01	Cicoria torrefatta ed altri succedane torrefatti del caffè e loro estratti:	
	A. cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:	
	II. altri	
	B. estratti:	
	II. altri	
Voce n. 21.06	Lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali preparati:	
	A. lieviti naturali vivi:	
	II. lieviti di panificazione	
Voce n. 21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:	
	A. cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati . .	
	B. paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene .	I dazi si applicano nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione
	C. gelati	
	D. iogurt preparati; latti in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari	
	E. preparazioni dette «fondute»	
	F. altre:	
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte:	
	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%	
	b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%	
	c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%	

Segue TABELLA E

Segue ALLEGATO B (Tunisia)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Tunisia e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(*21.07*-F-I)	d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%	I dazi si applicano nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione
	e. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50% e inferiore a 85%	
	f. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio), uguale o superiore a 85%	
	II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 6%	
	III. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 6% e inferiore a 12%	
	IV. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12% e inferiore a 18%	
	V. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 18% e inferiore a 26%	
	VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 26% e inferiore a 45%	
	VII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 45% e inferiore a 65%	
	VIII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 65% e inferiore a 85%	
	IX. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 85%	
Voce n. 22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07:	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	B. altre	
Voce n. 22.04	Mosti di uve parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole	
Voce n. 22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle)	
Voce n. 22.07	Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate	
Voce n. 22.08	Alcole etilico non denaturato di 80° e più; alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione	
Voce n. 22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80°; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette « estratti concentrati ») per la fabbricazione delle bevande:	
	A. alcole etilico non denaturato di meno di 80°	
Voce n. 22.10	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili	

Segue TABELLA E *Segue* ALLEGATO B (Tunisia)

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Tunisia e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 23.01	Farine e polveri di carne e di frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi, non adatte all'alimentazione umana; ciccioli:	
	B. farine e polveri di pesci, di crostacei o di molluschi	Trattamento daziario stabilito per le provenienze dagli altri Stati membri delle Comunità Europee
Voce n. 23.02	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 23.03	Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili	
Voce n. 23.04	Panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione degli oli vegetali, escluse le morchie	
Voce n. 23.05	Fecce di vino; tartaro greggio	
Voce n. 23.06	Prodotti vegetali atti ad essere utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove	
Voce n. 23.07	Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nella alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.)	
Voce n. 24.01	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco	
Voce n. 26.01	Minerali metallurgici, anche arricchiti; piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti):	
	A. minerali di ferro e piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti):	
	II. altri.	
	B. minerali di manganese, compresi i minerali di ferro manganesiferi con tenore in manganese di 20% o più in peso	
Voce n. 26.02	Scorie, loppe, scaglie ed altri cascami della fabbricazione del ferro e dell'acciaio:	
	A. polveri di altoforno (polveri della bocca di altoforno)	
Voce n. 27.01	Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi, similari ottenuti da carboni fossili	
Voce n. 27.02	Ligniti e agglomerati di ligniti	
Voce n. 27.04	Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite e di torba:	
	A. di carbon fossile:	
	II. altri	
	B. di lignite	

Segue TABELLA E

Segue ALLEGATO B (Tunisia)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Tunisia e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 29.04	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:	I daz si applicano nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione
	C. polialcoli:	
	II. mannite	
	III. sorbite	
Voce n. 35.05	Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle di amido o di fecola	
Voce n. 38.12	Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nella industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili:	
	A. bozzime preparate e appretti preparati:	
	I. a base di sostanze amidacee	
Capitolo 45	Sughero e suoi lavori	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 50.01	Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura	Trattamento daziario stabilito per le provenienze dagli altri Stati membri delle Comunità Europee
Voce n. 50.02	Seta greggia (non torta)	
Voce n. 50.04	Filati di seta non preparati per la vendita al minuto	
Voce n. 50.07	Filati di seta, di borra di seta (schappe) e di roccadino o pettenuzzo di seta, preparati per la vendita al minuto:	
	A. filati di seta	
Voce n. 50.08	Pelo di Messina (crine di Firenze); imitazioni del catgut preparate con fili di seta	
Voce n. 50.09	Tessuti di seta o di borra di seta (schappe)	
Voce n. 54.01	Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami di lino (compresi gli sfilacciati)	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 57.01	Canapa («Cannabis sativa») greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami di canapa (compresi gli sfilacciati)	
Voce n. 73.01	Ghise (compresa la ghisa specolare) gregge, in lingotti, pani, salmoni o masse	
Voce n. 73.02	Ferro-leghe:	
	A. ferro-manganese:	
	I. contenente, in peso, più di 2% di carbonio (ferro-manganese carburato)	

Segue TABELLA E *Segue* ALLEGATO B (Tunisia)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Tunisia e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 73.03	Rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di ferro o di acciaio . . .	
Voce n. 73.05	Polveri di ferro e di acciaio; ferro e acciaio spugnoso (spugna):	
	B. ferro e acciaio spugnoso (spugna)	
Voce n. 73.06	Ferro e acciaio in masselli, lingotti o masse	
Voce n. 73.07	Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia):	
	A. blumi e billette:	
	I. laminati.	
	B. bramme e bidoni:	
	I. laminati.	
Voce n. 73.08	Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio	
Voce n. 73.09	Larghi piatti, di ferro o di acciaio	
Voce n. 73.10	Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine:	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	A. semplicemente laminate o estruse a caldo	
	D. placcate o lavorate alla superficie (lucidate, rivestite, ecc.):	
	I. semplicemente placcate:	
	a. laminate o estruse a caldo	
Voce n. 73.11	Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti:	
	A. profilati:	
	I. semplicemente laminati o estrusi a caldo	
	IV. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):	
	a. semplicemente placcati:	
	1. laminati o estrusi a caldo	
	B. palancole	
Voce n. 73.12	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo:	
	A. semplicemente laminati a caldo	
	B. semplicemente laminati a freddo:	
	I. destinati alla fabbricazione della latta (presentati in rotoli) .	

Segue TABELLA E

Segue ALLEGATO B (Tunisia)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Tunisia e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI
1	2	3
(*73.12*)	C. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:	
	III. stagnati:	
	a. latta	
	V. altri (ramati, ossidati artificialmente, laccati, nichelati, verniciati, placcati, parcherizzati, litografati, ecc):	
	a. semplicemente placcati:	
	1. laminati a caldo	
Voce n. 73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo:	
	A. lamiere dette « magnetiche »	
	B. altre lamiere:	
	I. semplicemente laminate a caldo	
	II. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:	
	b. di 2 mm o più ma meno di 3 mm	
	c. di 0,50 mm o più ma meno di 2 mm	
	d. inferiore a 0,50 mm	
	III. semplicemente lucidate o levigate a superficie specolare . .	
	IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie:	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	c. stagnate	
	d. zincate o piombate	
	e. altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.)	
	V. altrimenti foggiate o lavorate:	
	a. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare:	
	3. altre	
Voce n. 73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso:	
	A. acciai fini al carbonio:	
	I. lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:	
	b. altri	
	III. sbozzi in rotoli per lamiere; larghi piatti	
	IV. barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:	
	b. semplicemente laminati o estrusi a caldo	
	d. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):	
	1. semplicemente placcati:	
	aa. laminati o estrusi a caldo	

Segue TABELLA E *Segue* ALLEGATO B (Tunisia)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Tunisia e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI
1	2	3
(*73.15*-A)	V. nastri:	
	a. semplicemente laminati a caldo	
	c. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:	
	1. semplicemente placcati:	
	aa. laminati a caldo	
	VI. lamiere:	
	a. semplicemente laminate a caldo	
	b. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:	
	2. inferiore a 3 mm	
	c. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie	
	d. altrimenti foggiate o lavorate:	
	1. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	
	B. acciai legati:	
	I. lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:	
	b. altri	
	III. sbozzi in rotoli per lamiere; larghi piatti	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	IV. barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:	
	b. semplicemente laminati o estrusi a caldo	
	d. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):	
	1. semplicemente placcati:	
	aa. laminati o estrusi a caldo	
	V. nastri:	
	a. semplicemente laminati a caldo	
	c. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:	
	1. semplicemente placcati:	
	aa. laminati a caldo	
	VI. lamiere:	
	a. lamiere dette « magnetiche »	
	b. altre lamiere:	
	1. semplicemente laminate a caldo	
	2. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:	
	bb. inferiore a 3 mm	
	3. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie	
	4. altrimenti foggiate o lavorate:	
	aa. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	

Segue TABELLA E

Segue ALLEGATO B (Tunisia)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Tunisia e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 73.16	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, i tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie:	
	A. rotaie:	
	II. altre	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	B. controrotaie	
	D. traverse	
	E. stecche e piastre d'appoggio:	
	I. laminate	

Il Ministro per le finanze
Bosco

TABELLA F

Modificazioni dal 1° dicembre 1969.

1) Capitolo 4; Nota Complementare 4.; primo rigo.

Nel primo rigo della Nota Complementare 4., relativa al Capitolo 4, fra le parole: « quelle aventi », è inserita la parola: « rotonde ».

2) Capitolo 4; Nota Complementare 7.

La Nota Complementare 7., relativa al Capitolo 4, è modificata come segue:

« *7. Per l'applicazione delle voci n.* 04.04-A-I-a, *n.* 04.04-A-I-b *e n.* 04.04-D-I, *è considerato come valore franco frontiera, il prezzo franco frontiera del paese esportatore o il prezzo f.o.b. del paese esportatore, aumentati di un importo forfettario da determinare, pari alle spese di consegna fino al territorio doganale della Comunità* ».

3) Voce di tariffa n. 04.01–B.

La voce di tariffa n. 04.01–B è modificata come segue:

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
04.01		B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
		I. superiore a 6% e inferiore o uguale a 21%	16 % (1)	—
	05	a. crema di latte		
	09	b. altri		
	10	II. superiore a 21% e inferiore o uguale a 45%	16 % (1)	—
	12	III. superiore a 45%	16 % (1)	—

(1) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

4) Voce di tariffa n. 04.02–A–III–a.

La voce di tariffa n. 04.02–A–III–a è modificata come segue:

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
04.02-A-III		a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse, inferiore o uguale a 11%:		
	39	1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9%	18 % (1)	—
	42	2. altri	18 % (1)	—

(1) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

Segue TABELLA F

5) Voce di tariffa n. 04.04.

La voce di tariffa n. 04.04 è modificata come segue:

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
04.04		Formaggi e latticini:		
		A. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkase ed Appenzell, diversi da quelli grattugiati o in polvere:		
		I. aventi un tenore minimo di materie grasse di 45%, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi (1):		
		a. in forme standard e di un valore franco frontiera, per 100 kg di peso netto:		
	103	1. uguale o superiore a 117 U.C. ed inferiore a 141,75 U.C. . . .	23 % (2)	—
	108	2. uguale o superiore a 141,75 U.C.	23 % (2)	—
		b. in pezzi condizionati sotto vuoto:		
		1. con la crosta almeno da un lato, di peso netto:		
	115	aa. uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera uguale o superiore a 137 U.C. e inferiore a 170 U.C. per 100 kg di peso netto	23 % (2)	—
	123	bb. uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera uguale o superiore a 170 U.C. per 100 kg di peso netto . . .	23 % (2)	—
	128	2. altri, di peso netto uguale o superiore a 75 g ed inferiore o uguale a 250 g e di un valore franco frontiera uguale o superiore a 190 U.C. per 100 kg di peso netto	23 % (2)	—
	134	II. altri	23 % (2)	—
	137	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate (1)	23 % (2)	12 %
		C. formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati o in polvere	23 % (2)	—
	141	I. Gorgonzola		
	144	II. altri		
		D. formaggi fusi:		
		I. nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell e, eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto Schabziger), condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto, di un valore franco frontiera uguale o superiore a 120 U.C. per 100 kg di peso netto ed aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca (1):		
	147	a. superiore a 40% ed inferiore o uguale a 48% per il totale delle porzioni o delle fette	23 % (2)	—
	151	b. superiore a 40% ed inferiore o uguale a 48% per i cinque sesti del totale delle porzioni o delle fette e non superiore a 56% per il sesto restante	23 % (2)	—
	154	c. superiore a 48% ed inferiore o uguale a 56% per il totale delle porzioni o delle fette	23 % (2)	—

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

Segue TABELLA F

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
04.04-D		II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
		a. inferiore o uguale a 36% e aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:		
	157	1. inferiore o uguale a 46%	23 % (2)	—
	161	2. superiore a 46%	23 % (2)	—
	164	b. superiore a 36%	23 % (2)	—
		E. altri:		
		I. diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 39%, ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:		
		a. inferiore o uguale a 47%	23 % (2)	—
	165	1. Grana (in particolare, Parmigiano Reggiano, Grana Padano)		
	167	2. Pecorino		
	169	3. altri		
		b. superiore a 47% ed inferiore o uguale a 72%:		
	171	1. Cheddar, Chester	23 % (2)	—
		2. Tilsit, Havarti ed Esrom, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca (1):		
	174	aa. inferiore o uguale a 48%	23 % (2)	—
	177	bb. superiore a 48%	23 % (2)	—
		3. altri	23 % (2)	—
	179	aa. formaggi e ricotta, freschi		
	181	bb. non nominati		
		c. superiore a 72% e presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	23 % (2)	—
	184	1. formaggi e ricotta, freschi		
	186	2. altri		
		II. non nominati:		
		a. grattuggiati o in polvere	23 % (2)	—
	188	1. Grana (in particolare, Parmiggiano Reggiano, Grana Padano)		
	190	2. Pecorino		
	191	3. altri		
		b. altri	23 % (2)	—
	194	1. formaggio e ricotta, freschi		
	197	2. non nominati		

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

(2) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

6) Voce di tariffa n. 23.07; testo della voce.

Il testo della voce di tariffa n. 23.07 è modificato come segue:

« Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali ».

Segue TABELLA F

7) Voce di tariffa n. 23.07-B.

La voce di tariffa n. 23.07-B è modificata come segue:

NUMERO della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
23.07		B. altri, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle voci numeri 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari:		
		I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:		
		a. non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10%:		
	05	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10%	15 % (1)	—
	12	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10% e inferiore a 50%	15 % (1)	—
	25	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50% e inferiore a 75%	15 % (1)	—
	32	4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75%	15 % (1)	—
		b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10% e inferiore o uguale a 30%:		
	35	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10%	15 % (1)	—
	42	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10% e inferiore a 50%	15 % (1)	—
	45	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50%	15 % (1)	—
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30%:		
	52	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10%	15 % (1)	—
	65	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10% e inferiore a 50%	15 % (1)	—
	82	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50%	15 % (1)	—
	85	II. non contenenti né amido o fecola, nè glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari	15 % (1)	—

(1) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi

Il Ministro per le finanze
BOSCO

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

(9151119) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.